



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 14 FEBBRAIO 2005

SERIE EDITORIALE ORDINARIA

Sommario

ERRATA CORRIGE N. 7/01-SE.O. 2005 (4.5.0)
D.G. Artigianato, nuova economia, ricerca e innovazione tecnologica «D.d.s. 1 febbraio 2005 - n. 1257 - L.r. 16 dicembre 1996, n. 35 "Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori". Approvazione modulistica ed individuazione termini apertura Misura INTEC Voucher», pubblicato nel BURL n. 6 Serie Ordinaria del 7 febbraio 2005 . . . 933

A) CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 25 GENNAIO 2005 - N. VII/II45 (5.3.2)
Modificazione della d.c.r. VII/803 «Nuovo piano cave della provincia di Cremona - Settore argilla» e della d.c.r. VII/804 del 27 maggio 2003 «Nuovo piano cave della provincia di Cremona - Settori sabbia, ghiaia e torbe, ai sensi della l.r. 8 agosto 1998, n. 14» . . . 939

DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 25 GENNAIO 2005 - N. VII/II46 (1.1.1)
Modifica dell'articolo 9 della Costituzione sul diritto all'ambiente . . . 941

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 1 FEBBRAIO 2005 - N. I208 (2.2.1)
Approvazione ai sensi dell'art. 34 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 6 della l.r. 14 marzo 2003, n. 2 - dell'Accordo di Programma, sottoscritto in data 20 dicembre 2004 tra la Regione Lombardia, l'Agenzia del Demanio - Filiale della Lombardia, il S.I.I.T - Settore Infrastrutture Lombardia - Liguria Sede di Milano, il comune di Abbiategrasso per l'attuazione di interventi di recupero della navigabilità e dei beni storico-architettonico/ambientali finalizzati alla valorizzazione del sistema dei Navigli Lombardi . . . 941

DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 4 FEBBRAIO 2005 - N. I459 (1.5.0)
Modifica della composizione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale - A.L.E.R. di Milano, di cui al d.p.g.r. del 9 febbraio 2004, n. 1426 . . . 945

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

TESTO COORDINATO DELLA D.G.R. 23 DICEMBRE 2004 - N. 7/20II7 (4.6.1)
«Disciplina dei corsi abilitanti all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in attuazione dell'art. 6, comma 5 della l.r. n. 30 del 24 dicembre 2003. Ob. 3.10.9 Sviluppo a rete dei servizi distributivi e commerciali» rettificata dalla d.g.r. n. 20374 del 27 gennaio 2005 «Rettifica della d.g.r. n. 7/20117 «Disciplina dei corsi abilitanti all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in attuazione dell'art. 6, comma 5 della l.r. n. 30 del 24 dicembre 2003». Ob. 3.10.9 Sviluppo a rete dei servizi distributivi e commerciali» . . . 945

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 27 GENNAIO 2005 - N. 7/20308 (2.1.0)
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2005 disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Agricoltura (legge 353/2000) - 1° provvedimento . . . 949

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 27 GENNAIO 2005 - N. 7/20337 (2.2.1)
Promozione dell'Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione di un progetto integrato di messa in sicurezza e riqualificazione ambientale di siti minerari dismessi nel Comune di Lanzada in Provincia di Sondrio (Obiettivo gestionale 9.8.1.2 «Azioni ed interventi per il recupero e la valorizzazione dei siti minerari dismessi») . . . 950

4.5.0 SVILUPPO ECONOMICO / Artigianato
5.3.2 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Cave e torbiere
1.1.1 ASSETTO ISTITUZIONALE / Profili generali / Rapporti Stato-Regioni
2.2.1 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Programmazione / Accordi di programma
1.5.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Partecipazione popolare
4.6.1 SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Commercio
2.1.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 27 GENNAIO 2005 - N. 7/20339 (2.2.1) Promozione dell'Accordo di Programma finalizzato all'adeguamento strutturale e tecnologico dell'ospedale S. Gerardo di Monza e alla valorizzazione dell'area del vecchio ospedale dell'A.O. San Gerardo, sita in via Solferino 16, in Monza (ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267/2000 e della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003).	950
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 27 GENNAIO 2005 - N. 7/20345 (4.3.0) Consorzio di bonifica «Terre dei Gonzaga in destra Po», con sede in Mantova: approvazione dello Statuto ai sensi dell'art. 6 della l.r. 7/2003 e contestuale nomina del Commissario <i>ad acta</i> per le elezioni.	951
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 27 GENNAIO 2005 - N. 7/20355 (3.3.0) Determinazione delle modalità di erogazione del buono scuola per l'anno scolastico 2004/2005, ai sensi della l.r. 5 gennaio 2001, n. 1 e della d.c.r. 20 dicembre 2001 n. VII/390.	956
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 27 GENNAIO 2005 - N. 7/20356 (3.1.0) Cancellazione dal registro delle R.S.A. accreditate, della Residenza Sanitario Assistenziale «Reperto Fossati», con sede in via Solferino n. 16 a Monza (MI), a seguito di chiusura e di trasferimento dei 42 posti letto presso la R.S.A. «Casa Cambiaghi» con sede in via Arnaldo da Brescia n. 10/B a Monza (MI).	957
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 27 GENNAIO 2005 - N. 7/20357 (3.1.0) Accreditamento della Residenza Sanitario Assistenziale «Don Leone Porta», con sede in Milano. Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2005.	957
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 27 GENNAIO 2005 - N. 7/20358 (3.1.0) Accreditamento del servizio residenziale di riabilitazione e reinserimento di persone con problematiche di dipendenza «CREST» via della Croce, n. 7/9 - Cuveglio, gestito CREST con sede legale in via del Lauro, n. 14 Milano ai sensi della d.g.r. 12621/2003.	958
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 27 GENNAIO 2005 - N. 7/20359 (3.1.0) Accreditamento del Centro Diurno Integrato per anziani non autosufficienti (C.D.I.) «Ein Karem» ubicato a Paderno Dugnano (MI) in via Gadames, 47 (Obiettivo gestionale 6.5.1.2 «Sviluppo della rete dei servizi e degli interventi per le persone in condizioni di fragilità»).	958
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 27 GENNAIO 2005 - N. 7/20360 (3.1.0) Accreditamento del Centro Diurno Integrato per anziani non autosufficienti (C.D.I.) ubicato a Trezzano (BS) in via Coniglio, 11 (Obiettivo gestionale 6.5.1.2 «Sviluppo della rete dei servizi e degli interventi per le persone in condizioni di fragilità»).	959
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 27 GENNAIO 2005 - N. 7/20361 (3.1.0) Conferma dell'accreditamento della Residenza Sanitario Assistenziale per anziani Casa san Giuseppe con sede in via Asperti, 1 - Gorlago (BG), in seguito alla verifica dei requisiti previsti dalle dd.g.r. n. 7435/01 e 12618/03.	960
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 27 GENNAIO 2005 - N. 7/20362 (3.1.0) Accreditamento della Residenza Sanitario Assistenziale per disabili «Marco Teggia» con sede a Vigevano, via Manara Negrone, 28. Finanziamenti a carico del Fondo Sanitario.	961
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 27 GENNAIO 2005 - N. 7/20363 (3.1.0) Accreditamento del Centro Diurno Integrato per anziani non autosufficienti (C.D.I.) «Le Querce di Mamre» ubicato a Galbiate (LC) in via dei Caduti di via Fani, 12 (Obiettivo gestionale 6.5.1.2 «Sviluppo della rete dei servizi e degli interventi per le persone in condizioni di fragilità»).	962
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 27 GENNAIO 2005 - N. 7/20364 (3.1.0) Accreditamento della Residenza Sanitario Assistenziale «Casa famiglia per anziani», con sede in Bussero (MI). Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2005.	963
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 27 GENNAIO 2005 - N. 7/20365 (3.1.0) Modifica dell'accreditamento della Comunità terapeutica riabilitativa residenziale per soggetti tossicodipendenti ubicata in via Vesuvio, n. 24 - Busto Arsizio, gestita dalla «Comunità Marco Riva» ivi ubicata, disposto con d.g.r. 15562/2003.	964
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 27 GENNAIO 2005 - N. 7/20367 (3.1.0) Modalità attuative per la realizzazione degli interventi innovativi rivolti all'infanzia e all'adolescenza, ai sensi dell'art. 4, comma 2 e dell'art. 5, comma 1 della l.r. 6 dicembre 1999 n. 23 «Politiche regionali per la famiglia» - anno 2005.	965
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 27 GENNAIO 2005 - N. 7/20369 (3.2.0) Comune di Luzzana (BG) - Istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche.	992
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 27 GENNAIO 2005 - N. 7/20370 (3.2.0) Comune di Carona (BG) - Istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche.	992
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 27 GENNAIO 2005 - N. 7/20371 (3.2.0) Comune di Costa Serina (BG) - Istituzione della pianta comunale delle sedi farmaceutiche.	992
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 27 GENNAIO 2005 - N. 7/20372 (3.2.0) Comune di Solza (BG) - Istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche.	992
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 27 GENNAIO 2005 - N. 7/20377 (4.2.0) Incentivazione al rinnovo del parco autovetture adibite al servizio taxi con caratteristiche ecologiche per l'anno 2005. Attuazione delle iniziative individuate nel «Libro azzurro della Mobilità e dell'Ambiente».	992
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 27 GENNAIO 2005 - N. 7/20378 (5.3.0) Disposizioni transitorie in ordine alle tariffe relative alle attività istruttorie propedeutiche al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali (d.lgs. 4 agosto 1999, n. 372 «Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento», e successive modifiche e integrazioni). Obiettivo PRS n. 9.7.1.: «Interventi regionali per il miglioramento della qualità dell'aria e il contenimento dell'inquinamento atmosferico».	994

DECRETO ASSESSORE REGIONALE 24 GENNAIO 2005 - N. 719	(2.2.1)	
Approvazione dell'atto integrativo all'Accordo di Programma del 25 settembre 2000, sottoscritto il 5 dicembre 2004 tra Ministero della Salute, Regione Lombardia, Comune di Milano, IRCCS «Ospedale Maggiore» di Milano, A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano per la riorganizzazione funzionale e conseguente assetto urbanistico dell'IRCCS Ospedale Maggiore di Milano Policlinico e dell'A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento (ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267/00 e della l.r. n. 2/03)		996
DECRETO ASSESSORE REGIONALE 24 GENNAIO 2005 - N. 721	(2.2.1)	
Approvazione dell'Accordo di Programma sottoscritto il 24 novembre 2004 tra la Regione Lombardia (D.G. Sanità e D.G. Artigianato, Nuova economia, Ricerca ed Innovazione Tecnologica), l'Università degli Studi di Milano - Bicocca e l'A.O. San Gerardo dei Tintori di Monza, per la costruzione di un centro regionale di ricerche avanzate in campo sanitario presso l'Ospedale San Gerardo dei Tintori di Monza (ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267/2000 e della l.r. n. 2/2003)		999
D.G. Risorse e bilancio		
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 20 GENNAIO 2005 - N. 593	(2.1.0)	
Organismo Pagatore Regionale - Approvazione del manuale di contabilità dell'Organismo Pagatore Regionale		1004
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 28 GENNAIO 2005 - N. 1105	(2.1.0)	
Prelevamenti dal fondo di riserva di cassa ai sensi dell'art. 41, comma 2-bis della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni		1011
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 31 GENNAIO 2005 - N. 1147	(5.2.0)	
Assegnazione contributi FRISL 2004-2006 iniziativa I) Sicurezza stradale (viabilità minore) - L.r. 14 dicembre 1991, n. 33		1022
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 31 GENNAIO 2005 - N. 1193	(2.1.0)	
Reiscrizioni alla competenza dell'esercizio finanziario 2005 di economie di stanziamento, nella parte spese, e di maggiori accertamenti, nella parte entrate, accertate sui fondi dell'esercizio finanziario 2004 ai sensi degli artt. 50 e 70-bis della l.r. n. 34/78, e successive modifiche e integrazioni, e dell'art. 22 del d.lgs. 76/2000. Conseguenti variazioni da apportare al bilancio di previsione 2004 e al documento tecnico di accompagnamento - 2° provvedimento		1055
D.G. Formazione, istruzione e lavoro		
DECRETO DIRETTORE GENERALE 28 GENNAIO 2005 - N. 1063	(3.3.0)	
Disposizioni attuative della d.g.r. 19867 del 16 dicembre 2004 in merito agli orari e periodi di apertura al pubblico delle sedi operative accreditate e in fase di accreditamento		1071
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 3 DICEMBRE 2004 - N. 22169	(3.3.0)	
Assegnazione dei contributi, impegno e contestuale liquidazione della somma di € 1.433.842,30 quale contributo a favore dei Comuni, Unioni di Comuni o Comuni capofila degli accordi di programma per l'attuazione della legge 328/2000 a sostegno delle spese per l'accesso all'istruzione. l.r. 20 marzo 1980, n. 31 ad oggetto: «Diritto allo studio - Norme di attuazione» - Piano diritto allo studio 2004 - d.c.r. 28 luglio 2004, n. VII/1049		1071
D.G. Famiglia e solidarietà sociale		
DECRETO DIRETTORE GENERALE 4 FEBBRAIO 2005 - N. 1471	(3.1.0)	
Istituzione dell'Albo dei Commissari ai sensi della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 e del Regolamento regionale 4 giugno 2003, n. 11. Provvedimenti conseguenti		1075
D.G. Sanità		
DECRETO DIRETTORE GENERALE 21 DICEMBRE 2004 - N. 23058	(3.2.0)	
Linee Guida regionali sulla previsione e gestione dei rischi conseguenti ad atti terroristici		1076
CIRCOLARE REGIONALE 25 GENNAIO 2005 - N. 3	(3.2.0)	
Indicazioni operative per l'applicazione della normativa in materia di divieto di fumo		1104
CIRCOLARE REGIONALE 25 GENNAIO 2005 - N. 4	(3.2.0)	
Riqualificazione personale OTA		1113
D.G. Agricoltura		
DECRETO DIRETTORE GENERALE 16 DICEMBRE 2004 - N. 22801	(4.3.0)	
Allegati tecnici della misura F (2.6) del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 - Approvazione dei disciplinari di produzione integrata per le coltivazioni della lenticchia e della cicerchia		1116
DECRETO DIRETTORE GENERALE 1 FEBBRAIO 2005 - N. 1214	(4.3.2)	
Legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseario» - Revoca del decreto n. 52100 del 3 marzo 1997 di riconoscimento di primo acquirente latte. Ditta: «Coop. Latte 2001 s.c.a.r.l.» P. IVA 01120150196		1116
DECRETO DIRETTORE GENERALE 1 FEBBRAIO 2005 - N. 1216	(4.3.2)	
Legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseario» - Revoca del decreto n. 52102 del 3 marzo 1997 di riconoscimento di primo acquirente latte. Ditta: «Coop. Latte 2002 s.c.a.r.l.» P. IVA 01121650194		1118
DECRETO DIRETTORE GENERALE 1 FEBBRAIO 2005 - N. 1217	(4.3.2)	
Legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseario» - Revoca del decreto n. 18523 del 9 ottobre 2002 di riconoscimento di primo acquirente latte. Ditta: «Alpina s.r.l.» P. IVA 02126150982		1120

DECRETO DIRETTORE GENERALE 1 FEBBRAIO 2005 - N. 1218 Legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseario» – Revoca del decreto n. 3812 del 29 giugno 1994 di riconoscimento di primo acquirente latte. Ditta: «Sitia Yomo s.p.a.» – P. IVA 00794990150	(4.3.2)	1121
D.G. Giovani, sport e pari opportunità		
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 27 GENNAIO 2005 - N. 962 Determinazione delle tariffe professionali per guide alpine-maestri di alpinismo, aspiranti guide alpine ed accompagnatori di media montagna per l'anno 2005	(4.6.4)	1122
D.G. Artigianato, nuova economia, ricerca e innovazione tecnologica		
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 2 FEBBRAIO 2005 - N. 1265 Riserva di quota delle risorse regionali destinate alle misure INTEC 1 e INTEC 2 (l.r. 35/96 art. 2 lettera b) in attuazione dell'Accordo di Programma in materia di ricerca nel settore delle biotecnologie tra Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e Regione Lombardia	(4.5.0)	1122
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 4 FEBBRAIO 2005 - N. 1473 Pacchetto integrato di agevolazioni(PIA) «Innovazione – Investimento New Economy» (l.r. 35/96 art. 3 comma 3-ter lett. c) – legge 598/94). Chiusura dei termini di presentazione delle domande	(4.5.0)	1122
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 7 FEBBRAIO 2005 - N. 1592 Approvazione Elenco Centri erogatori di servizi per la Misura INTEC Voucher.	(4.5.0)	1123
D.G. Servizi di pubblica utilità		
DECRETO DIRETTORE GENERALE 3 FEBBRAIO 2005 - N. 1376 Bando SISCoTEL per l'anno 2004, misura 2.3 lett. a) del DocUP obiettivo 2. 2000-2006 e Accordo di Programma Quadro in materia di società dell'informazione nella regione Lombardia – Attivazione dei sistemi informativi di comunicazione telematica degli enti locali e creazione di reti locali a banda larga (SISCoTEL e centri servizi territoriali). Modifica del d.d.g. n. 22480 del 10 dicembre 2004 relativa alla rideterminazione delle quote di contributo assegnato per i progetti presentati dalle aggregazioni: «Provincia di Cremona», «A.C. Seriate – Valore comune 2004», «C.M. Valle Imagna», «A.C. Media Val Seriana» e «A.C. Nembro Pradalunga»	(1.3.0)	1128
D.G. Industria, piccola e media impresa e cooperazione e turismo		
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 26 GENNAIO 2005 - N. 903 Iscrizione al registro regionale dei direttori tecnici di Agenzia di Viaggio e Turismo, abilitati all'esercizio della professione. Legge regionale del 16 settembre 1996 n. 27 – 71° elenco	(4.4.0)	1134
COMUNICATO REGIONALE 8 FEBBRAIO 2005 - N. 20 Avviso di bando del Progetto Europeo Interreg III C REGINS per sottoprogetti interregionali di ricerca applicata nei settori automotive, biotecnologie e logistica	(4.0.0)	1134
D.G. Infrastrutture e mobilità		
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 11 GENNAIO 2005 - N. 86 D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Provincia di Cremona – Declassificazione a strada comunale del tratto della S.P. n. 21 dal km 5+975 al km 7+643 e classificazione a strada provinciale n. 21 del nuovo tratto compreso tra il km 5+975 ed il km 7+620 in Comune di Robecco d'Oglio (CR)	(5.2.0)	1135
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 17 GENNAIO 2005 - N. 325 D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Provincia di Cremona – Declassificazione a strada comunale del tratto della S.P. n. 70 «Ca' de' Soresini-Drizzona» dal km 7+687 al km 9+898 ricadente nel Comune di Drizzona (CR)	(5.2.0)	1135
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 17 GENNAIO 2005 - N. 376 D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Provincia di Brescia – Declassificazione a strada comunale del tratto della S.P. n. 11 dal km 26+080 al km 27+190 e classificazione a strada provinciale n. 11 del nuovo tratto compreso tra il km 25+150 ed il km 27+190 in Comune di Cigole (BS)	(5.2.0)	1135
D.G. Territorio e urbanistica		
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 23 DICEMBRE 2004 - N. 23244 Progetto di ampliamento di un allevamento suinicolo, per una capacità complessiva di 5.840 capi, nel Comune di San Benedetto Po (MN). Committente: Immobiliare Piantone s.a.s. – Galleria Ferri, 6 – Mantova. Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996	(5.1.0)	1135

(BUR2005011)

Err.corr. n. 7/01-Se.O. 2005

(4.5.0)

D.G. Artigianato, nuova economia, ricerca e innovazione tecnologica «D.d.s. 1 febbraio 2005 - n. 1257 - L.r. 16 dicembre 1996, n. 35 "Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori". Approvazione modulistica ed individuazione termini apertura Misura INTEC Voucher», pubblicato nel BURL n. 6 Serie Ordinaria del 7 febbraio 2005

Si provvede alla ripubblicazione del decreto di cui all'oggetto, per errori materiali riscontrati nella modulistica allegata.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RICERCA E POLITICHE COMUNITARIE

Vista la l.r. 16 dicembre 1996, n. 35 «Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 2 della l.r. 22 dicembre 2003, n. 27 che apporta le seguenti modifiche ed integrazioni alla sopracitata legge regionale:

– introduce all'art. 6, comma 1, la lettera a-bis) e il comma 2-bis);

– aggiunge, al comma 4-ter dello stesso articolo le seguenti parole «In alternativa a tale contributo, la Regione può erogare voucher, con le modalità operative e per l'ammontare stabiliti con deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 3, comma 1»;

Considerato in particolare che la suddetta modifica legislativa consente alla Regione di poter erogare dei voucher tecnologici:

– per la promozione di imprese innovative mediante il sostegno al processo di definizione di nuove idee imprenditoriali ed il sostegno all'avvio delle prime fasi di attività (art. 6, comma 1, lett. a-bis) l.r. 35/96);

– per la diffusione e il consolidamento dell'innovazione tecnologica presso le piccole e medie imprese (art. 6, comma 1, lett. d-quater), l.r. 35/96);

Considerato, inoltre, che la succitata modifica prevede che i voucher concessi ai beneficiari siano utilizzati presso strutture ed organismi appositamente individuati e che le modalità per l'erogazione dei voucher e per l'individuazione delle strutture ed organismi presso cui utilizzarli siano definite con deliberazione della Giunta regionale (art. 6, comma 2-bis e comma 4-ter, l.r. 35/96);

Vista la d.g.r. n. 19459 del 19 novembre 2004 con la quale è stata approvata la nuova Misura INTEC Voucher e il Bando di «Invito a presentare domanda» per la formazione di un elenco di centri erogatori di servizi per la Misura INTEC Voucher;

Richiamata la d.g.r. n. 7/7469 del 21 dicembre 2001 avente ad oggetto «L.r. 16 dicembre 1996, n. 35 "Interventi regionali per le imprese minori. Aggiornamento dei criteri di attuazione relativamente alle misure contemplate dagli artt. 2 lett. b) e c), art. 6 lett. a), c), d), art. 7, art. 8 e art. 9"» e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto opportuno con il presente provvedimento procedere alla individuazione della data di apertura per la presentazione delle domande e all'approvazione dei fac-simile del «modulo di domanda per l'erogazione di voucher tecnologici», del «modulo di richiesta del servizio e di adesione dei centri abilitati» e del «modulo di richiesta del servizio e di adesione di servizi per l'assistenza alla brevettazione» relativi alla concessione dei contributi previsti dalla succitata legge;

Considerato che, in conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, d.lgs. 123/98:

• verrà comunicato, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, a mezzo di avviso da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

• sarà restituita la documentazione pervenuta da parte degli istanti relativa alle domande che non possono essere soddisfatte;

• verrà comunicata la data a partire dalla quale è possibile presentare le nuove domande in caso di nuove disponibilità finanziarie;

Vista la dotazione finanziaria della presente Misura che ammonta complessivamente ad € 2.433.480,40, di cui 951.776,52 riservate alle iniziative legate al settore dei Nuovi Materiali;

Vista la l.r. 16/96 e i conseguenti provvedimenti attuativi;

Decreta

1. di approvare i fac-simile del «modulo di domanda per l'erogazione di voucher tecnologici», del «modulo di richiesta

del servizio e di adesione dei Centri abilitati» e del «modulo di richiesta del servizio e di adesione dei fornitori di servizi per l'assistenza alla brevettazione», riguardanti la concessione dei voucher previsti dall'art. 6, comma 1, lett. a-bis) e d) quater della l.r. n. 35/96, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di stabilire che le dichiarazioni-domanda relative alla concessione dei benefici di cui al punto precedente possono essere presentate a partire dal giorno 14 febbraio 2005:

• direttamente al Protocollo Generale della Regione Lombardia – via Taramelli, 20 – 20124 Milano;

• direttamente al Protocollo Federato delle Sedi territoriali;

• con lettera raccomandata con avviso di ricevuta di ritorno all'ufficio preposto, facendo fede la data e l'orario di arrivo al Protocollo Generale della Regione Lombardia;

3. di dare atto che le modalità e le procedure per concessione dei contributi suddetti sono regolamentate con d.g.r. n. 7/19459 del 19 novembre 2004 (BURL n. 49, Serie Ordinaria, del 29 novembre 2004);

4. di stabilire che contestualmente all'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili pari a € 2.433.480,40, di cui 951.776,52 riservate alle iniziative legate al settore dei Nuovi Materiali, si provvederà alla chiusura del termine di presentazione delle domande relative alla concessione dei benefici, con apposito atto della Direzione Artigianato, nuova economia, ricerca e innovazione tecnologica;

5. di stabilire che, in caso di nuove disponibilità finanziarie finalizzate alla concessione dei contributi ai sensi dall'art. 6, comma 1, lett. a-bis) e d-quater) della l.r. n. 35/96, in conformità a quanto previsto a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, d.lgs. 123/98, verrà comunicata la data a partire dalla quale è possibile presentare le nuove domande;

6. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura:
Cristina Colombo

_____ • _____

MODULO DI DOMANDA PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER TECNOLOGICI**MISURA INTEC VOUCHER - L.R. 35/1996**

La domanda va presentata in unica copia con bollo direttamente al Protocollo Generale della Regione Lombardia o presso gli Sportelli di protocollo delle Sedi Territoriali; va spedita con raccomandata con avviso di ricevuta di ritorno all'ufficio preposto, facendo fede la data e l'orario di arrivo al Protocollo Generale della Regione Lombardia; va apposto il timbro del Soggetto Beneficiario su ogni foglio.

Spett.le
Regione Lombardia
Direzione Generale Artigianato,
Nuova Economia, Ricerca e
Innovazione Tecnologica
Struttura Ricerca e politiche comunitarie
via Restelli, n. 1
CAP 20124 - Milano

Marca da Bollo
(è richiesta per i soggetti
di natura privatistica)

IL SOTTOSCRITTO

Nome e Cognome:
nato a il

in caso di imprese

in qualità di legale rappresentante di
avente sede legale in CAP, via, n.
(o eventualmente sede operativa)
codice fiscale
partita IVA
telefono:, fax: e/mail:

ovvero, in caso di persone fisiche

residente in CAP, via, n.
codice fiscale
telefono:, fax: e/mail:

(di seguito, il «**Soggetto Beneficiario**»)

CHIEDE

in conformità alla procedura disciplinata dalla delibera INTEC Voucher per l'erogazione di Voucher Tecnologici della Regione Lombardia, Deliberazione della Giunta Regionale n. 19459 del 19 novembre 2004, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 29 novembre 2004, n. 49 Serie Ordinaria (di seguito, la «**Procedura**»), l'erogazione a favore del Soggetto Beneficiario di uno dei seguenti Voucher Tecnologici [*barrare il Voucher di proprio interesse*]:

- ☐ per attività di Assistenza alla brevettazione nazionale, Voucher di importo pari ad € 3.000 (euro tremila);
- ☐ per attività di Assistenza all'estensione di un brevetto nazionale a livello internazionale, Voucher di importo pari ad € 7.000 (euro settemila);
- ☐ per attività di *Due Diligence* tecnologica, Voucher di importo pari a € 5.000 (euro cinquemila) per beneficiario persona fisica;
- ☐ per attività di *Due Diligence* tecnologica, Voucher di importo pari ad € 3.750 (euro tremilasettecentocinquanta) per beneficiario persona giuridica;
- ☐ per attività di *Business evaluation*, Voucher di importo pari ad € 10.000 (euro diecimila) per beneficiario persona fisica, suddiviso in due *tranches* di eguale importo;
- ☐ per attività di *Business evaluation*, Voucher di importo pari ad € 7.500 (euro settemilacinquecento) per beneficiario persona giuridica, suddiviso in due *tranches* di eguale importo;
- ☐ per attività di Ricerca tecnico-scientifica specialistica mediante istituzione di rapporti di collaborazione ad attività di ricerca tramite assegni di ricerca, Voucher di importo pari ad € 9.500 (euro novemilacinquecento);

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, così come disposto dall'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000:

I) in caso di persone giuridiche:

- a) che il Soggetto Beneficiario è [*barrare la casella di proprio interesse*]:
 - ☐ una PMI ai sensi della Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 «relativa alla definizione delle piccole e medie imprese» (di seguito, «**PMI**»);
 - ☐ un consorzio di sole PMI;
 - ☐ mandataria di un'associazione temporanea di imprese (di seguito, «**ATI**») costituita fra sole PMI ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 157/1995, mediante conferimento di mandato speciale con rappresentanza al Soggetto Beneficiario;
- b) che il Soggetto Beneficiario è stato costituito in data:
- c) che l'attività prevalente esercitata dal Soggetto Beneficiario, secondo la classificazione ISTAT posseduto alla data di presenta-

- zione della presente domanda e risultante dalla certificazione impresa rilasciata dalla CCIAA – Ufficio Registro delle imprese, è la seguente: Codice ISTAT
- d) che il Soggetto Beneficiario (e, in caso di consorzio o di ATI, ciascuna delle imprese che vi partecipano) possiede tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla Procedura;
- e) che il Soggetto Beneficiario (e, in caso di consorzio o di ATI, ciascuna delle imprese che vi partecipano) ha sede legale [o operativa], sin dalla data di pubblicazione della Procedura, nel territorio della Regione Lombardia;
- f) che il Soggetto Beneficiario (e, in caso di consorzio o di ATI, ciascuna delle imprese che vi partecipano) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente;
- g) che il Soggetto Beneficiario (e, in caso di consorzio o di ATI, ciascuna delle imprese che vi partecipano):
- ☐ non ha percepito alcun aiuto «*de minimis*» nel corso dei tre anni antecedenti la data di presentazione della presente domanda;
 - ☐ ha percepito i seguenti aiuti «*de minimis*»:
 - [indicare per il Soggetto Beneficiario (e, in caso di consorzio o di ATI, per ciascuna delle imprese che vi partecipano) l'importo e la data di concessione dell'aiuto, l'ente che lo ha erogato e la normativa di riferimento];

II) in caso di persone fisiche:

- a) che il Soggetto Beneficiario possiede tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla Procedura;
- b) che il Soggetto Beneficiario è residente [o domiciliato], sin dalla data di pubblicazione della Procedura, nel territorio della Regione Lombardia;
- c) che il Soggetto Beneficiario:
- ☐ non ha percepito alcun aiuto «*de minimis*» nel corso dei tre anni antecedenti la data di presentazione della presente domanda;
 - ☐ ha percepito i seguenti aiuti «*de minimis*»:
 - [indicare l'importo e la data di concessione dell'aiuto, l'ente che lo ha erogato e la normativa di riferimento];

III) in relazione al progetto a fronte del quale viene fatta domanda:

- a) che il titolo del progetto è
- b) che il costo totale dell'iniziativa, calcolato esclusivamente sulla base delle spese ammissibili, e a fronte del quale viene fatta richiesta di erogazione del Voucher ammonta ad €
- c) che l'eventuale cofinanziamento a carico del beneficiario ammonta ad €
- d) che il progetto presentato dal Soggetto Beneficiario è attinente ad uno dei seguenti settori applicativi innovativi [barrare la casella di proprio interesse]:
- ☐ biotecnologie alimentari e non alimentari;
 - ☐ elettronica;
 - ☐ meccanica;
 - ☐ elettromeccanica;
 - ☐ tessile;
 - ☐ chimica;
 - ☐ disegno industriale;
 - ☐ nuovi materiali;
 - ☐ ICT;
 - ☐ Tecnologie ambientali;
 - ☐ Tecnologie robotiche;
 - ☐ Intelligenza artificiale e isole robotizzate;
 - ☐ Tecnologie industriali nei trasporti a *low-zero emission*.
- e) che il progetto consiste in [fornire una sintetica descrizione del progetto, max 10 righe]
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- f) che le motivazioni, le finalità e i risultati da conseguire con la realizzazione del progetto sono [fornire una sintetica descrizione del progetto]
-
-
-
-

DICHIARA

- a) l'accettazione integrale ed incondizionata da parte del Soggetto Beneficiario di tutte le disposizioni e gli obblighi previsti dalla Procedura;
- b) che i costi oggetto della dichiarazione sono stati esposti conformemente alle previsioni di spesa e per le finalità di cui alla presente dichiarazione;

- c) che non sono state ottenute, né verranno richieste in futuro agevolazioni a valere su leggi statali, regionali o di altri enti e/o istituzioni pubbliche, per i medesimi investimenti oggetto della presente domanda;
- d) che autorizza la Regione Lombardia a trasmettere la presente domanda e la relativa documentazione allegata al «soggetto valutatore» laddove previsto, per quanto di sua competenza;
- e) di essere a conoscenza delle norme relative a ispezioni, controlli, revoche dei benefici e sanzioni dell'Amministrazione Regionale.

AUTORIZZA

ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 sulla protezione dei dati personali, al trattamento ed all'eventuale diffusione dei propri dati personali per tutti i fini connessi all'esecuzione della Procedura.

Luogo e data: [•], [•] [•] [•]

In Fede,

per il Soggetto Beneficiario [•]
Firma
[•]

Allegare:

- Fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore
- Originale del modulo di richiesta del servizio e la formale adesione del Centro [o Fornitore nel caso di assistenza alla brevettazione] selezionato debitamente sottoscritti sia dal Soggetto Beneficiario sia dal Centro [o Fornitore nel caso di assistenza alla brevettazione].

— • —

MODULO DI RICHIESTA DEL SERVIZIO E DI ADESIONE DEI FORNITORI DI SERVIZI
PER L'ASSISTENZA ALLA BREVETTAZIONE - MISURA INTEC VOUCHER
(D.g.r. n. 19459 del 19 novembre 2004)

[SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO BENEFICIARIO]

IL SOTTOSCRITTO

Nome e Cognome:
nato a il
in qualità di legale rappresentante di
avente sede legale in CAP , via , n.
(o eventualmente sede operativa)
codice fiscale
partita IVA
telefono: , fax: e/mail:
(di seguito, il «Soggetto Beneficiario»)

CHIEDE

al Fornitore [inserire i dati del Fornitore prescelto] la prestazione di una delle seguenti attività [barrare l'attività di proprio interesse]:
☐ Assistenza alla brevettazione nazionale;
☐ Assistenza all'estensione di un brevetto nazionale a livello internazionale.

PRECISA

1. che l'attività sopra indicata dovrà avere ad oggetto
[fornire una descrizione dettagliata dell'attività richiesta al Fornitore]:
.....
.....
.....
2. che l'attività descritta al punto 1. verrà resa dal Fornitore a fronte del pagamento di un corrispettivo complessivo pari ad €....., a mezzo Voucher di importo pari ad €..... e la restante parte con risorse a carico del Soggetto Beneficiario per un importo pari ad €

Luogo e data: [•], [•] [•] [•]

In Fede,

per il Soggetto Beneficiario [•]
Firma
[•]

Allegare:

- Fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore

[SPAZIO RISERVATO AL FORNITORE]

IL SOTTOSCRITTO

Nome e Cognome:
nato a il
in qualità di legale rappresentante del Centro
avente sede legale in CAP , via , n.
(o eventualmente sede operativa)
codice fiscale
partita IVA
telefono: , fax: e/mail:

DICHIARA

1. l'adesione del Fornitore alla richiesta sopra formulata dal Soggetto Beneficiario;

2. l'impegno del Fornitore ad erogare l'attività meglio specificata al punto 1. della richiesta del Soggetto Beneficiario per il corrispettivo complessivo pattuito, così come individuato al punto 2. della medesima richiesta.

Luogo e data: [•], [•] [•] [•]

In Fede,

per il Centro [•]
Firma
[•]

Allegare:

- Fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

_____ • _____

MODULO DI RICHIESTA DEL SERVIZIO E DI ADESIONE
DEI CENTRI ABILITATI DALLA REGIONE LOMBARDIA
A SEGUITO DEL BANDO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO
DI CENTRI FORNITORI DI SERVIZI NELL'AMBITO DELLA MISURA INTEC VOUCHER
(D.g.r. n. 19459 del 19 novembre 2004)

[SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO BENEFICIARIO]

IL SOTTOSCRITTO

Nome e Cognome:
nato a il

in caso di imprese
in qualità di legale rappresentante di
avente sede legale in CAP , via , n.
(o eventualmente sede operativa)
codice fiscale
partita IVA
telefono: , fax: e/mail:

ovvero, in caso di persone fisiche
residente in CAP , via , n.
codice fiscale
telefono: , fax: e/mail:
(di seguito, il «Soggetto Beneficiario»)

CHIEDE

- al Centro [inserire i dati del Centro prescelto] la prestazione di una delle seguenti attività [barrare l'attività di proprio interesse]:

☐ Due Diligence tecnologica;

☐ Business evaluation;

☐ Ricerca tecnico-scientifica specialistica mediante istituzione di rapporti di collaborazione ad attività di ricerca tramite assegni di ricerca.

PRECISA

1. che l'attività sopra indicata dovrà avere ad oggetto

[fornire una descrizione dettagliata dell'attività richiesta al Centro e, in caso di attività di ricerca tecnico-scientifica specialistica mediante istituzione di rapporti di collaborazione ad attività di ricerca tramite assegni di ricerca, individuare il progetto di ricerca sul quale lavorerà l'assegnista]:

.....

-
.....
.....
2. che l'attività descritta al punto 1. verrà resa dal Centro a fronte del pagamento di un corrispettivo complessivo pari ad €, a mezzo Voucher di importo pari ad € e la restante parte con risorse a carico del Soggetto Beneficiario per un importo pari ad €

Luogo e data: [•], [•] [•] [•]

In Fede,

per il Soggetto Beneficiario [•]
Firma
[•]

Allegare:
– Fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

[SPAZIO RISERVATO AL CENTRO]

IL SOTTOSCRITTO

Nome e Cognome:
nato a il
in qualità di legale rappresentante del Centro
avente sede legale in CAP , via , n.
(o eventualmente sede operativa)
codice fiscale
partita IVA
telefono: , fax: e/mail:

DICHIARA

1. l'adesione del Centro alla richiesta sopra formulata dal Soggetto Beneficiario;
2. l'impegno del Centro ad erogare l'attività meglio specificata al punto 1. della richiesta del Soggetto Beneficiario per il corrispettivo complessivo pattuito, così come individuato al punto 2. della medesima richiesta.

Luogo e data: [•], [•] [•] [•]

In Fede,

per il Centro [•]
Firma
[•]

Allegare:
– Fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

A) CONSIGLIO REGIONALE

(BUR2005012)

(5.3.2)

D.c.r. 25 gennaio 2005 - n. VII/1145**Modificazione della d.c.r. VII/803 «Nuovo piano cave della provincia di Cremona – Settore argilla» e della d.c.r. VII/804 del 27 maggio 2003 «Nuovo piano cave della provincia di Cremona – Settori sabbia, ghiaia e torbe, ai sensi della l.r. 8 agosto 1998, n. 14»**

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Viste le deliberazioni del Consiglio regionale n. VII/803 del 27 maggio 2003 (Nuovo piano cave della Provincia di Cremona – Settore argilla – ai sensi della l.r. 14 agosto 1998, n. 14) e n. VII/804 del 27 maggio 2003 (Nuovo piano cave della Provincia di Cremona – Settori sabbie, ghiaie e torbe ai sensi della l.r. 14 agosto 1998, n. 14), pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 10 luglio 2003 – 2° S.S. al n. 28;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 18266 del 19 luglio 2004 con la quale si dà conto che:

a) la Provincia di Cremona con note prot. n. 221268 del 18 novembre 2003 e n. 246521 del 2 gennaio 2004 comunicava all'Unità Organizzativa Attività estrattive e recupero ambientale della Direzione Regionale Qualità dell'Ambiente la necessità di apportare alcune correzioni a meri errori riportati nel testo delle citate deliberazioni del Consiglio regionale, già pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione;

b) le suddette note provinciali si riferiscono specificatamente a quanto di seguito riportato:

- ATE a1, cava 4 (Comune di Soncino): nelle note sulla scheda del piano cave è prevista l'attivazione, dopo l'escavazione di argilla, di una cava di riserva tuttavia stralciata in fase di approvazione del piano stesso;
- ATE g9 (Comune di Gombito): nella scheda è previsto l'obbligo del recupero ambientale di un ATE riportato come soppresso (Rg1) ma in realtà inserito nel piano come cava di recupero da coltivare e già in disponibilità di un altro cavatore;
- ATE g12 (Comune di Cappella Cantone): in cartografia non è presente la perimetrazione del giacimento sfruttabile residuo previsto nella scheda;

c) nel piano cave – settore argilla – di cui alla d.c.r. VII/803 del 27 maggio 2003, era stata prevista la possibilità di attivare una cava di riserva interessante materiale sabbioso-ghiaioso nell'ATE a1, cava 4 (Comune di Soncino), mentre nel piano cave – settori sabbie, ghiaie e torbe – di cui alla d.c.r. n. VII/804 del 27 maggio 2003, l'ambito di riserva Pg6, nel Comune di Soncino, è stato stralciato;

d) nella scheda dell'ATE g9 (Comune di Gombito) del piano cave – settori sabbie, ghiaie e torbe è rimasto inserito l'obbligo di recupero del soppresso ambito Rg1, in conformità a quanto originariamente proposto dalla Giunta regionale, con deliberazione n. 11488 del 6 dicembre 2002, mentre il Consiglio regionale, nell'approvare il piano con deliberazione n. VII/804 del 27 maggio 2003 ha reinserito detto ambito secondo la proposta della Provincia;

e) per un errore in fase istruttoria, nella planimetria allegata alla scheda dell'ATE g12 (Comuni di Cappella Cantone e Castelleone) è stata omessa la perimetrazione del giacimento, così come proposta dalla Provincia di Cremona;

Considerato che la citata d.g.r. n. 18266 propone di sanare tali contraddizioni adeguando conformemente i piani cave dei settori sabbie, ghiaie e torbe nonché argille;

Udita la relazione della VI Commissione consiliare «Ambiente e protezione civile»;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

di approvare le seguenti modifiche ai vigenti piani cave della Provincia di Cremona:

1) d.c.r. n. VII/803 del 27 maggio 2003 (Piano cave della Provincia di Cremona – settore argilla):

- ambito estrattivo ATE a1, cava 4: dalle note contenute nella scheda è eliminata la seguente frase: «dopo la coltivazione dell'argilla è attivabile la cava di riserva, che interessa materiali sabbioso-ghiaiosi»;

2) d.c.r. n. VII/804 del 27 maggio 2003 (Piano cave della Provincia di Cremona – settori sabbie, ghiaie e torbe):

- ambito estrattivo ATE g9: dalle note della scheda è elimi-

nata la seguente frase: «obbligo di recupero del soppresso ambito Rg1»;

- ambito estrattivo ATE g12: la planimetria è sostituita da quella allegata alla presente deliberazione (allegato 1).

Il presidente: Attilio Fontana


Il consigliere segretario: Luciano Valaguzza

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

— • —

ATE g12



(BUR2005013)

D.c.r. 25 gennaio 2005 - n. VII/1146**Modifica dell'articolo 9 della Costituzione sul diritto all'ambiente**

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'articolo 121, secondo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 6, quinto comma, punto 17) dello Statuto;

Con votazione palese per alzata di mano, a norma dell'articolo 81 del proprio Regolamento interno;

Delibera

di approvare la proposta di legge al Parlamento recante «Modifica dell'articolo 9 della Costituzione sul diritto all'ambiente» nel testo che si allega, quale parte integrante della presente deliberazione

Il presidente: Attilio Fontana

Il consigliere segretario: Luciano Valaguzza

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

— • —

PROPOSTA DI LEGGE AL PARLAMENTO N. 3

Modifica dell'articolo 9 della Costituzione sul diritto all'ambiente. Approvata nella seduta del 25 gennaio 2005

Art. 1

*(Modifica dell'art. 9 della Costituzione
sul diritto all'ambiente)*

1. All'articolo 9 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto all'ambiente e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto, sia in ordine alla informazione, sia alla partecipazione, sia all'azione.

Il diritto all'ambiente è esercitato individualmente o collettivamente nell'ambito delle leggi che lo regolano.

Ogni cittadino ha il dovere di rispettare e conservare le risorse culturali e naturali della Nazione, in adempimento del principio di solidarietà sociale, anche in considerazione del diritto all'ambiente delle generazioni future.

Il diritto all'ambiente deve essere inteso come diritto alla conservazione, alla razionale gestione e al miglioramento delle condizioni naturali dell'aria, delle acque, del suolo e del territorio complessivo in tutte le sue componenti, nonché all'esistenza e alla preservazione dei patrimoni genetici terrestri, dei vari ecosistemi naturali e di tutte le specie animali e vegetali che in essi vivono allo stato naturale.».

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(BUR2005014)

D.p.g.r. 1 febbraio 2005 - n. 1208

Approvazione ai sensi dell'art. 34 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 6 della l.r. 14 marzo 2003, n. 2 - dell'Accordo di Programma, sottoscritto in data 20 dicembre 2004 tra la Regione Lombardia, l'Agenzia del Demanio - Filiale della Lombardia, il S.I.I.T - Settore Infrastrutture Lombardia - Liguria Sede di Milano, il comune di Abbiategrasso per l'attuazione di interventi di recupero della navigabilità e dei beni storico/architettonico/ambientali finalizzati alla valorizzazione del sistema dei Navigli Lombardi

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Visto l'art. 34 del d.l.g.s. n. 267 del 18 agosto 2000 «Testo unico sugli Enti Locali»;

Visto l'art. 6 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 «Programmazione negoziata regionale»;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 14441 del 6 ottobre 2003, con la quale la Regione Lombardia ha promosso l'Accordo di Programma finalizzato ad un progetto complessivo di miglioramento dei Navigli lombardi;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 19903 del 16 dicembre 2004, con la quale la Regione Lombardia ha approvato l'ipotesi di Accordo di Programma promosso dalla Regione Lombardia per l'attuazione di interventi di recupero della navigabilità e dei beni storico/architettonico/ambientali finalizzati alla valorizzazione del sistema dei Navigli Lombardi;

(1.1.1)

Dato atto che il suddetto Accordo di Programma in data 20 dicembre 2004 è stato formalmente sottoscritto dall'Assessore alle Opere Pubbliche, Politiche per la casa ed Edilizia Residenziale Pubblica Gianpietro Borghini; dall'Assessore alle Culture, Identità e Autonomie della Lombardia Ettore A. Albertoni; dal Direttore dell'Agenzia del Demanio - Filiale della Lombardia Giuliana Dionisio; dal Direttore del S.I.I.T - Settore Infrastrutture Lombardia - Liguria Sede di Milano Walter Lupi; dal Sindaco del comune di Abbiategrasso Alberto Fossati e dall'Assessore alla Cultura del comune di Abbiategrasso Alessandro Mola;

Visto l'art. 6 della legge regionale 14 marzo 2003 n. 2 «Programmazione negoziata regionale» ed in particolare il comma 8 del citato articolo, il quale stabilisce che l'Accordo di programma è approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale o per sua delega dall'Assessore competente per materia;

Visto il d.p.g.r. n. 17897 del 27 ottobre 2003 con il quale l'Assessore regionale alle Opere Pubbliche, Politiche per la casa ed Edilizia Residenziale Pubblica è stato delegato allo svolgimento degli adempimenti del Presidente della Giunta Regionale, nonché alle funzioni amministrative ed all'adozione dei provvedimenti conseguenti relativi all'accordo di programma per il recupero dei Navigli Lombardi;

Decreta

1. di approvare, ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 34 comma 4 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 6 comma 8 della l.r. 14 marzo 2003 n. 2, l'Accordo di Programma tra la Regione Lombardia, l'Agenzia del Demanio - Filiale della Lombardia, il S.I.I.T - Settore Infrastrutture Lombardia - Liguria Sede di Milano, il comune di Abbiategrasso per l'attuazione di interventi di recupero della navigabilità e dei beni storico/architettonico/ambientali finalizzati alla valorizzazione del sistema dei Navigli Lombardi;

2. di disporre ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 comma 10 della l.r. 2/2003, la pubblicazione del presente decreto e dell'allegato Accordo di Programma sul Bollettino Ufficiale della Lombardia.

p. il Presidente
l'assessore alle opere pubbliche,
politiche per la casa ed ERP:
Gianpietro Borghini

— • —

ACCORDO DI PROGRAMMA

Tra regione Lombardia, agenzia del demanio - filiale della Lombardia, S.I.I.T. Settore Infrastrutture Lombardia - Liguria - sede di Milano, Comune di Abbiategrasso

per l'attuazione di

Interventi di recupero della navigabilità e dei beni storico/architettonico/ambientali finalizzati alla valorizzazione del sistema dei navigli lombardi

Accordo di programma (ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e della l.r. 14 marzo 2003, n. 2) per l'attuazione di interventi di recupero della navigabilità e dei beni storico/architettonico/ambientali finalizzati alla valorizzazione del Sistema dei Navigli lombardi

TRA

la REGIONE LOMBARDIA, con sede in Milano, via Pola n. 14, qui rappresentata, per delega, dall'Assessore alle Opere pubbliche, Politiche per la casa ed Edilizia Residenziale Pubblica, Gianpietro Borghini e dall'Assessore alle Culture, Identità e Autonomie della Lombardia, Ettore A. Albertoni;

l'AGENZIA DEL DEMANIO - FILIALE DELLA LOMBARDIA, con sede in Milano, via Manin n. 27, qui rappresentata dal Direttore, Giuliana Dionisio;

il S.I.I.T. SETTORE INFRASTRUTTURE LOMBARDIA - LIGURIA, SEDE DI MILANO, piazzale Morandi n. 1, qui rappresentata dal Direttore, Walter Lupi;

il comune DI ABBIATEGRASSO, con sede in Abbiategrasso, piazza Marconi n. 1, qui rappresentato dal Sindaco, Alberto Fossati, e dall'Assessore alla Cultura, Alessandro Mola;

VISTI

- l'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante la disciplina degli Accordi di Programma finalizzati alla definizione ed attuazione di opere, interventi, programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione

integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici;

– la legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 «Programmazione negoziata regionale», in particolare l'art. 6 che disciplina gli Accordi di Programma;

PREMESSO CHE

– il Documento di Programmazione Economico Finanziaria Regionale 2005-2007, approvato con d.g.r. n. 7/17801 dell'11 giugno 2004 e fatto proprio dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 7/1039 del 27 luglio 2004, prevede interventi ed azioni finalizzate al recupero ed alla valorizzazione dei Navigli lombardi;

– tra gli Obiettivi di Governo Regionale per l'anno 2004, indicati nella Comunicazione del Presidente alla Giunta nella seduta del 27 febbraio 2004, è previsto il «Recupero e valorizzazione dei Navigli Lombardi» attraverso anche la sottoscrizione di un Accordo di Programma con l'Agenzia del Demanio – Filiale della Lombardia, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia e il Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia (oggi S.I.I.T. – Settore Infrastrutture Lombardia – Liguria – Sede di Milano);

– alla Regione Lombardia, in base all'art. 86 del d.lgs. n. 112/98, compete la gestione dei beni del demanio idrico appartenenti al proprio territorio e che in base all'art. 89 del medesimo d.lgs. 112/98 alla Regione sono state trasferite, tra le altre, le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica ed alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;

– la proprietà del Naviglio Grande e del Naviglio di Paderò è ancora in capo al Demanio dello Stato;

– la Regione Lombardia ha promosso e realizzato nel corso del 2003 un programma di ricerche pluridisciplinari, il «Master Plan Navigli», per valutare le condizioni di conservazione/degrado dell'ecosistema Navigli ed individuare gli interventi necessari alla riqualificazione e ad una più adeguata fruizione delle risorse presenti nel sistema;

– la Regione Lombardia e il Politecnico di Milano (responsabile della consulenza prof. Maurizio Boriani), nell'ambito del Progetto Master Plan Navigli hanno sottoscritto ed attuato la convenzione avente ad oggetto «Indicazioni per il progetto pilota finalizzato alla conservazione esecutiva delle sponde del Naviglio Grande» approvata con d.g.r. n. 10210 del 6 agosto 2002;

– la Regione Lombardia ha proceduto, in attesa della definizione di un programma complessivo di riqualificazione dei Navigli lombardi, a dare attuazione agli interventi prioritari realizzabili nel breve/medio periodo, cui hanno collaborato Comuni, Province, Enti gestori dei Parchi;

– la Regione Lombardia e il comune di Milano hanno sottoscritto, in data 8 agosto 2003, l'Accordo di Programma per il recupero del sistema dei Navigli milanesi, con il quale hanno ritenuto, tra l'altro, necessario costituire, coinvolgendo tutti gli altri soggetti pubblici interessati, un soggetto unico di gestione per la valorizzazione dei Navigli lombardi, con l'obiettivo di riordinare le molteplici competenze affidate a una molteplicità di soggetti;

– la Regione Lombardia, con d.g.r. n. 7/15123 del 21 novembre 2003, ha quindi proceduto alla costituzione della Società Consortile a responsabilità limitata denominata «Navigli Lombardi s.c.a.r.l.»;

– la Regione Lombardia, la Provincia di Milano, il comune di Abbiategrasso, l'Università degli Studi di Milano, l'Agenzia del Demanio – Filiale di Milano e l'Azienda Lombarda Edilizia Residenziale di Milano hanno sottoscritto, in data 28 luglio 2003, l'Accordo di Programma per la realizzazione dell'intervento denominato: «Recupero funzionale di complessi monumentali nel comune di Abbiategrasso ai fini della localizzazione di attività universitarie e della realizzazione di spazi museali» (Accordo approvato con d.p.g.r. n. 17093 del 14 ottobre 2003);

– gli interventi oggetto del suddetto Accordo riguardano:

- l'ex Convento dell'Annunziata, con la realizzazione di opere di completamento della parte conventuale destinata ad attività universitarie e ad attività espositive-museali, delle opere necessarie alla creazione di una foresteria ad uso correlato alle attività congressuali, didattiche ed affini, con priorità riguardo alle iniziative universitarie e ad uso del comune di Abbiategrasso, nonché delle opere necessarie per il recupero e la valorizzazione della parte ecclesiale, comprese opere esterne e di com-

pletamento, per attività congressuali e per altre attività culturali;

- la Casa del Guardiano delle Acque, con la realizzazione di opere di messa in sicurezza strutturale e di rifacimento della copertura dell'edificio e delle opere necessarie per il recupero e adeguamento di un primo lotto funzionale costituito da laboratori ed uffici universitari;

- Palazzo Stampa, con la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza dell'edificio, destinato all'allestimento di spazi museali, con particolare riferimento al Museo delle Acque;

– relativamente all'intervento sopraccitato di Palazzo Stampa a seguito della realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza dell'edificio, si è rilevata la necessità di definire in modo puntuale le destinazioni d'uso ed il relativo soggetto gestore, nonché l'avvio della progettazione delle opere di recupero;

– relativamente all'intervento sopraccitato della Casa del Guardiano delle Acque, si è rilevata la necessità di completare l'intervento di recupero per il restante 50%;

– relativamente all'intervento sopraccitato dell'ex Convento dell'Annunziata, si è rilevata altresì la necessità di completare le opere di recupero con specifico riferimento al restauro degli affreschi emersi solo nel corso dei lavori di restauro del Complesso dell'Annunziata tuttora in corso nonché le opere architettoniche connesse al restauro degli affreschi stessi;

– l'Agenzia del Demanio – Filiale della Lombardia con nota del 24 marzo 2003 prot. n. 2003/13145 ha manifestato l'interesse a partecipare al presente Accordo di Programma;

– il Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia (oggi S.I.I.T. – Settore Infrastrutture Lombardia – Liguria – Sede di Milano) con nota del 17 marzo 2003 prot. n. 2238 ha manifestato l'interesse a partecipare al presente Accordo di Programma;

– la Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia con nota del 5 giugno 2003 prot. 0004436 ha manifestato l'interesse a partecipare al presente Accordo di Programma e con successiva nota del 1 dicembre 2004 prot. n. 0003438 la medesima, sebbene interessata alla valorizzazione dei Navigli e a collaborazioni tecnico-scientifiche di competenza non ha ritenuto tuttavia opportuno partecipare all'Accordo reputando che non vi siano concrete possibilità di sostenere e di incidere sul progetto;

– la Regione Lombardia, con d.g.r. n. 7/14441 del 6 ottobre 2003, ha promosso il presente Accordo di Programma, di cui i soggetti interessati sono:

- la Regione Lombardia;
- l'Agenzia del Demanio – Filiale della Lombardia;
- la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia;
- il Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia (oggi S.I.I.T. Settore Infrastrutture Lombardia – Liguria, Sede di Milano);

– in data 25 novembre 2003 è stato costituito il Comitato per l'Accordo di Programma, composto dai rappresentanti dei soggetti istituzionali sopraccitati;

– il comune di Abbiategrasso, proprietario di Palazzo Stampa e del complesso dell'ex Convento dell'Annunziata, con nota prot. n. 46766 del 9 dicembre 2004 ha chiesto di aderire al Presente Accordo di Programma;

– Il Comitato per l'Accordo di Programma, avvalendosi della propria Segreteria Tecnica, in data 9 dicembre 2004, ha definito i termini dell'ipotesi di Accordo di Programma, accogliendo la proposta della Segreteria Tecnica espressa nella seduta del 4 novembre 2004 di rivedere la denominazione dell'Accordo di Programma «finalizzato ad un progetto complessivo di miglioramento dei Navigli lombardi», definendola secondo la formulazione della presente ipotesi di Accordo di programma «Attuazione di interventi di recupero della navigabilità e dei beni storico/architettonico/ambientali finalizzati alla valorizzazione del sistema dei Navigli Lombardi»;

– la Regione Lombardia, con d.g.r. n. 7/19903 del 16 dicembre 2004, ha approvato l'ipotesi del presente Accordo di Programma ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 8 della l.r. 14 marzo 2003, n. 2;

– il comune di Abbiategrasso, con deliberazione di Giunta Comunale n. 307 del 17 dicembre 2004, ha approvato l'ipotesi del presente Accordo di Programma;

– il S.I.I.T. – Settore Infrastrutture Lombardia – Liguria, Sede di Milano con Decreto del Direttore n. 11231 del 6 di-

cembre 2004 ha approvato l'ipotesi del presente Accordo di Programma;

Tutto ciò premesso, tra i soggetti interessati all'Accordo di Programma, come sopra individuati

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.

Art. 2 - Obiettivi e oggetto dell'Accordo

Costituisce obiettivo del presente Accordo di Programma la valorizzazione del Sistema dei Navigli attraverso l'individuazione e la realizzazione di interventi complessi di recupero funzionale e ambientale meglio indicati al successivo art. 3 (interventi di recupero della navigabilità e recupero dei beni storico/architettonici/ambientali), coerentemente con gli indirizzi fondamentali del Master Plan Navigli.

Costituisce altresì obiettivo strategico del presente Accordo di Programma la promozione del Sistema dei Navigli attraverso un'appropriata attività di comunicazione e di marketing territoriale.

Il presente Accordo di Programma definisce il piano delle attività funzionali alla individuazione ed alla realizzazione degli interventi finalizzati al perseguimento della valorizzazione del Sistema dei Navigli, i relativi strumenti di intervento ed i soggetti responsabili.

Al fine della realizzazione delle attività e degli interventi previsti al successivo art. 3, il presente Accordo di Programma richiede l'azione coordinata e integrata dei soggetti sottoscrittori e ne costituisce il riferimento programmatico-finanziario.

Il presente Accordo di Programma definisce altresì gli interventi prioritari a cui viene data attuazione in funzione delle risorse resi disponibili e la relativa tempistica necessaria per la loro realizzazione, rinviando a successive determinazioni l'attuazione di ulteriori interventi secondo risorse finanziarie che si renderanno disponibili da parte dei sottoscrittori a vario titolo.

Il presente Accordo di Programma prevede, inoltre, gli adempimenti che ciascun soggetto interessato all'attuazione dell'Accordo dovrà compiere per consentire in tempi coordinati la realizzazione dell'insieme delle attività, delle opere e degli interventi programmati.

Art. 3 - Descrizione degli interventi

Gli interventi del presente Accordo di Programma sono i seguenti:

a) Interventi di recupero della navigabilità in continuità ai tratti già navigabili consistenti:

- nell'apertura di cantieri campione e messa a regime dei cantieri previsti dall'indagine derivata dallo Studio di Fattibilità di cui al successivo terzo punto, in continuità con gli interventi esemplificativi già realizzati a seguito della precedente esperienza di ricerca applicata effettuata dal Politecnico di Milano (responsabile della consulenza prof. Maurizio Boriani), quale «protocollo metodologico»;
- nella formazione di un abaco di tipologie costruttive alle quali rapportare con sistematicità gli interventi;
- nel ripristino della staticità dei manufatti spondali del Sistema dei Navigli tramite un'indagine derivata da uno Studio di Fattibilità in corrispondenza di 150 km di sponde finalizzato alla messa in sicurezza ed all'individuazione delle relative condizioni di conservazione/degrado e delle criticità strutturali/architettoniche che necessitano di interventi prioritari di riqualificazione (da redigersi sulla base delle linee guida contenute nell'**Allegato A** del presente Accordo e dei criteri regionali della conservazione programmata del patrimonio storico architettonico).

La metodologia individuata nell'ambito dell'indagine derivata dallo Studio di Fattibilità costituirà riferimento per la predisposizione ed attuazione dei nuovi progetti.

b) Recupero dei beni storico/architettonici/ambientali, manufatti idraulici di varia natura ed infrastrutture di attraversamento:

- individuazione di alcuni ambiti di particolare interesse storico-architettonico-ambientale e conseguente realizzazione degli interventi, (es. area del Naviglio Grande

tra Abbiategrasso e Turbigo, particolarmente ricca di manufatti storici, di risorse ambientali e di potenzialità progettuali da attivare). Il recupero delle preesistenze nel comune di Abbiategrasso, con il completamento degli interventi significativi di cui all'Accordo di Programma del 28 luglio 2003 richiamato in premessa, ne rappresenta il punto di partenza in quanto assomma le componenti storiche, culturali, paesaggistiche.

In particolare si prevede lo sviluppo dei seguenti interventi concernenti il comune di Abbiategrasso, in coerenza con quanto già definito nell'AdP del 28 luglio 2003:

- Palazzo Stampa: relativamente alla conclusione della progettazione e all'esecuzione dei lavori di restauro e rifunzionalizzazione, previa definizione delle destinazioni d'uso e dei relativi impegni finanziari da stabilire e concordare tra i soggetti aderenti all'A.d.P. del 2003 ed ulteriori; in coerenza con il citato accordo del 28 luglio 2003;

- Casa del Guardiano delle acque: riguardo alla progettazione ed alla realizzazione dei lavori per il 50% dell'edificio in quanto il restante 50% è già compiutamente definito nel precedente AdP del 28 luglio 2003; le destinazioni d'uso ed il modello gestionale rimangono quelli definiti nel precedente accordo del 28 luglio 2003, secondo la suddivisione degli oneri indicata nell'allegato D;

- Complesso dell'ex Convento dell'Annunziata: completamento del restauro degli affreschi e delle opere architettoniche connesse agli affreschi stessi in coerenza con gli interventi previsti nel citato accordo del 28 luglio 2003.

Il collegio di Vigilanza dell'AdP sottoscritto il 28 luglio 2003, d'intesa con quello di cui al successivo art. 9, verificherà gli aspetti relativi al cofinanziamento degli interventi e la definizione degli aspetti progettuali e di utilizzo dei beni.

I citati interventi potranno avere priorità nella individuazione dei finanziamenti regionali con particolare riferimento a quelli di cui alla legge regionale 31/96 (FIP), essendo già inclusi nel DPEFR (Documento di Programmazione Economico-Finanziaria Regionale 2005/2007; Piano Straordinario per lo sviluppo delle Infrastrutture Lombarde).

- Individuazione delle situazioni di criticità e definizione delle modalità di intervento da individuarsi nell'indagine derivata dallo Studio di Fattibilità sopraccitato.

- Censimento generale, nell'ambito dell'indagine derivata dallo Studio di Fattibilità sopraccitato dei beni storici/architettonici/ambientali, dei manufatti idraulici e delle infrastrutture di attraversamento che insistono sulle sponde dei Navigli.

- Caselli idraulici di proprietà del demanio statale:

- individuazione e localizzazione dei restanti caselli idraulici di proprietà del demanio statale situati nel sistema dei Navigli che non risultano più funzionali per le attività di navigazione o correlati all'attività idraulica.

- Caselli idraulici siti sul Naviglio Pavese - **Allegato B** del presente Accordo:

- definizione delle destinazioni d'uso e delle procedure per l'affidamento in concessione d'uso a soggetti pubblici o privati dei caselli idraulici siti sul Naviglio Pavese, individuati nella planimetria allegata;

- recupero e riutilizzo dei caselli idraulici siti sul Naviglio Pavese.

- Realizzazione dei progetti riconducibili al Master Plan Navigli e promossi dai Comuni di Magenta, Cassina de' Pecchi, Bernate Ticino, Cernusco sul Naviglio, Gaggiano, Gorgonzola, Zibido S. Giacomo, Morimondo, Cassinetta di Lugagnano, Pavia, Inzago, Noviglio.

I progetti dovranno inoltre seguire le procedure dettate dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Provincia di Milano.

Le autorizzazioni di cui al d.lgs 42/04 relative ai progetti e utilizzi dei caselli idraulici saranno definite in sede di conferenza di servizi indetta dalla Regione Lombardia su richiesta di uno o più soggetti sottoscrittori del presente accordo.

Art. 4 - Cronoprogramma

Le attività funzionali alla realizzazione dei suddetti interventi e la relativa tempistica sono indicate nel cronoprogramma di cui all'**Allegato C** del presente Accordo.

Art. 5 - Impegni dei soggetti sottoscrittori

La Regione Lombardia provvede a reperire i finanziamenti per la realizzazione dell'indagine derivata dallo Studio di Fattibilità di cui al precedente art. 3 sui manufatti sponda-

li, sui beni storico/architettonici/ambientali, sui manufatti idraulici di varia natura e sulle infrastrutture di attraversamento del sistema dei Navigli.

La **Regione Lombardia** si impegna inoltre, nell'ambito dell'indagine derivata dallo Studio di Fattibilità di cui al precedente art. 3 a disporre un censimento dei beni storico/architettonici/ambientali che insistono sulle sponde dei Navigli.

La **Regione Lombardia** e l'**Agenzia del Demanio - Filiale della Lombardia**, si impegnano a sviluppare il recupero e il riutilizzo dei caselli idraulici siti sul Naviglio Pavese, di cui al precedente art. 3, lettera b) punto 5, attraverso la definizione delle destinazioni d'uso compatibili e l'affidamento in concessione d'uso a soggetti pubblici o privati, oggetto di un successivo accordo tecnico.

L'**Agenzia del Demanio - Filiale della Lombardia** si impegna, d'intesa con AIPO, a disporre un censimento dei caselli idraulici di proprietà del demanio statale situati nel sistema dei Navigli, di cui all'art. 3, lettera b), punto 4.

L'**Agenzia del Demanio - Filiale della Lombardia** si impegna ad attuare il recupero e la gestione economica dei caselli idraulici di cui all'art. 3, lettera b), punto 4 secondo le finalità concordate all'interno del presente accordo, adottando puntualmente modalità gestionali che riterrà più idonee al raggiungimento del recupero e riutilizzo dei manufatti.

Il **Comune di Abbiategrasso** si impegna a predisporre i progetti definitivi ed esecutivi del restauro e rifunionalizzazione di Palazzo Stampa; del completamento del restauro della Casa del Guardiano delle Acque nonché del completamento del restauro degli affreschi e delle opere architettoniche connesse agli affreschi stessi del Complesso dell'ex Convento dell'Annunziata e provvede alla successiva fase di affidamento dei lavori.

I **soggetti sottoscrittori** del presente Accordo di Programma si impegnano, a norma del precedente art. 3, lettera b) punto 1 a reperire i finanziamenti per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori di Palazzo Stampa, del completamento della Casa del Guardiano delle Acque nonché del completamento del restauro degli affreschi e delle opere architettoniche connesse agli affreschi stessi del Complesso dell'ex Convento dell'Annunziata secondo quanto ivi specificato.

Fatto salvo quanto sopra precisato circa l'impegno del comune di Abbiategrasso per la Casa del Guardiano delle Acque, relativamente a Palazzo Stampa, l'assunzione dei costi della progettazione e della esecuzione dei lavori deve essere previamente definita con apposita deliberazione del collegio di Vigilanza dell'AdP sottoscritto il 28 luglio 2003, d'intesa con quello di cui al successivo art. 9, così come specificato nell'art. 3, lettera b), punto 1. Attraverso tali intese dei Collegi di Vigilanza, verranno indicate le percentuali degli importi con i quali i diversi soggetti concorreranno a coprire i costi, unitamente al dettagliato cronoprogramma dei lavori stessi.

La **Regione Lombardia** provvede a sostenere finanziariamente la realizzazione dei progetti relativi al «Master Plan Navigli» di cui al precedente art. 3, lettera b), punto 6.

Il **S.I.I.T. Settore Infrastrutture Lombardia - Liguria, Sede di Milano**, si impegna ad espletare le funzioni di stazione appaltante, laddove richiesta, per i futuri interventi da appaltare relativi all'attuazione del presente Accordo di Programma, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 19, comma 3), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni ad esclusione degli appalti di competenza del comune di Abbiategrasso e quelli relativi ai caselli idraulici di cui all'art. 3, lettera b), punto 4.

Art. 6 - Piano dei costi e dei finanziamenti

Nell'**Allegato D** sono indicati i costi per la progettazione e la realizzazione degli interventi oggetto del presente Accordo ed i relativi finanziamenti.

Il Piano dei costi comprende e prevede:

- il costo dell'indagine derivata dallo Studio di Fattibilità sui manufatti spondali, sui beni storici, sui manufatti idraulici di varia natura e sulle infrastrutture di attraversamento del sistema dei Navigli di cui al precedente art. 3 pari a **355.000,00 euro** da richiedersi ai sensi della l.r. 31/96;
- il costo degli interventi relativi all'attuazione del Master Plan Navigli di cui al precedente art. 3, pari a **7.634.196,88 euro** di cui il 50% a valere sulla l.r. 31/96;
- Il costo del recupero e riutilizzo dei caselli idraulici siti sul Naviglio Pavese pari a **2.000.000,00 euro**;
- Il costo del recupero e valorizzazione di Palazzo Stampa

di Abbiategrasso pari a **2.655.000,00 euro** da finanziarsi a norma del precedente art. 3, lettera b), punto 1;

- Il costo del completamento della Casa del Guardiano delle Acque di Abbiategrasso pari a **2.233.000,00 euro** da finanziarsi a norma del precedente art. 3, lettera b), punto 1;

- Il costo del completamento del restauro degli affreschi e delle opere architettoniche connesse agli affreschi stessi del Complesso dell'ex Convento dell'Annunziata, pari a **800.000,00 euro** da finanziarsi a norma del precedente art. 3, lettera b), punto 1;

Le parti contraenti si impegnano a proseguire nell'azione di identificazione e programmazione finanziaria per reperire le risorse necessarie a realizzare gli altri interventi che si renderanno necessari alla luce degli esiti degli studi e degli approfondimenti progettuali previsti.

Art. 7 - Comunicazione e marketing territoriale

Gli enti sottoscrittori si impegnano a gestire in maniera coordinata l'attività di comunicazione riguardante l'Accordo di Programma, così come meglio specificato nell'**Allegato E** del presente Accordo.

Tale attività unitamente a quella di marketing territoriale dovrà prevedere un'adeguata pianificazione che potrà trovare copertura finanziaria tramite l'impegno dei soggetti sottoscrittori a reperire i necessari finanziamenti.

Le operazioni di marketing potranno essere gestite da società direttamente investite da tale compito e/o coinvolte nell'opera di valorizzazione del Sistema Navigli, come la «Navigli lombardi s.c.a.r.l.» (società costituita da Regione Lombardia - Province di Milano e Pavia - Comuni di Milano e Pavia - Camere di Commercio di Milano e Pavia - Consorzio Villoresi ed ora in fase di allargamento ai 51 Comuni bagnati dai Navigli).

Art. 8 - Modifiche e integrazioni

Eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni del presente Accordo di Programma e dei relativi allegati saranno sottoposti, previa istruttoria da parte della Segreteria Tecnica, al Collegio di Vigilanza, che potrà approvarle con voto unanime dei componenti.

Il presente Accordo potrà essere integrato, previa intesa tra le parti, con la sottoscrizione di altre forme di accordo, intese o convenzioni stipulate con Enti locali o altri soggetti pubblici e privati al fine di perseguire gli obiettivi di cui al presente accordo.

Art. 9 - Collegio di Vigilanza

Il Collegio di Vigilanza del presente Accordo è costituito dal Presidente della Regione Lombardia o suo delegato, dal Direttore dell'Agenzia del Demanio - Filiale della Lombardia o suo delegato, dal Direttore del S.I.I.T. Settore Infrastrutture Lombardia - Liguria, Sede di Milano o suo delegato, dal Sindaco del comune di Abbiategrasso o suo delegato, e sarà presieduto dal Presidente della Regione Lombardia o suo delegato.

Al Collegio di Vigilanza sono attribuite le seguenti competenze:

- a) vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di Programma;
- b) individuare gli ostacoli di fatto e di diritto che si frapponessero all'attuazione dell'Accordo di Programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
- c) provvedere, ove necessario o previsto, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti eventualmente interessati, anche riuniti in Conferenza di Servizi, per l'acquisizione di pareri in merito all'attuazione dell'Accordo di Programma;
- d) dirimere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione ad all'attuazione dell'Accordo di Programma;
- e) disporre gli interventi sostitutivi in caso di inadempimento;
- f) applicare, in caso di inadempimento, le sanzioni previste al successivo art. 10 del presente Accordo di Programma;
- g) approvare eventuali integrazioni o modifiche e/o aggiornamenti del presente Accordo di Programma, così come previsto al precedente art. 8.

Il Collegio, all'atto dell'insediamento, che avverrà su iniziativa del suo Presidente entro trenta giorni dall'efficacia del presente Accordo di Programma, definirà l'organizzazione e le modalità per il proprio funzionamento.

Il Collegio di Vigilanza potrà avvalersi della Segreteria Tecnica già nominata dal Comitato per l'Accordo di Programma, fatta salva la facoltà di modificarne la composizione e provvedere alle necessarie sostituzioni, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6, comma 6, lett. d) della l.r. 14 marzo 2003, n. 2.

Nessun onere economico dovrà gravare sull'Accordo di Programma per il funzionamento del Collegio.

Art. 10 – Sanzioni per inadempimento

Il Collegio di Vigilanza, nel caso di accertato inadempimento da parte dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo agli obblighi assunti, provvederà a:

a) contestare l'inadempienza, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine;

b) disporre, decorso infruttuosamente il predetto termine, gli interventi necessari per ottenere l'esecuzione delle inadempienze.

Resta ferma la responsabilità del soggetto inadempiente per i danni arrecati con il proprio comportamento agli altri soggetti, ai quali compete di decidere la ripartizione degli oneri sostenuti in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato, salvo riavvalersi successivamente nei confronti del soggetto inadempiente.

Nel caso in cui la gravità dell'inadempimento sia tale da compromettere definitivamente l'attuazione del presente Accordo, restano a carico del soggetto inadempiente tutte le spese sostenute dalle altre parti anche per studi, piani e progetti predisposti per la realizzazione di tutto quanto previsto nel presente Accordo.

Art. 11 – Controversie

Per ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente Accordo, che non venga definita bonariamente dal Collegio di Vigilanza ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. d), sarà di competenza dell'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Foro competente sarà quello di Milano.

Art. 12 – Verifiche

Il presente Accordo di Programma sarà soggetto a verifiche periodiche su richiesta motivata dei singoli soggetti sottoscrittori o del Collegio di Vigilanza.

Art. 13 – Sottoscrizione, effetti e durata

Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.

Ai sensi dell'art. 6 comma 8 della l.r. 2/2003, il presente Accordo di Programma, sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti interessati, sarà approvato con decreto del Presidente della Regione Lombardia e adottato dall'Assessore allo scopo delegato.

Il predetto decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La durata del presente Accordo è stabilita sino al completamento degli interventi previsti dall'Accordo medesimo di cui all'art. 3. Resta fermo l'impegno ad assolvere gli obblighi dei contraenti indicati all'art. 5.

Art. 14 – Allegati

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma i seguenti allegati *omissis* (1):

Allegato A) Linee guida per lo Studio di fattibilità concernente la valutazione delle condizioni di conservazione/degrado dei manufatti spondali dei Navigli, dei beni storico/architettonici/ambientali che insistono sulle sponde, dei manufatti idraulici e delle infrastrutture di attraversamento, finalizzato all'individuazione delle relative criticità strutturali ed architettoniche che necessitano di interventi prioritari di riqualificazione

Allegato B) Caselli idraulici siti sul Naviglio Pavese

Allegato C) Cronoprogramma delle attività funzionali alla realizzazione degli interventi

Allegato D) Piano dei costi e dei finanziamenti

Allegato E) Comunicazione e marketing territoriale
Milano, 20 dicembre 2004

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la **REGIONE LOMBARDIA**

L'Assessore alle Opere pubbliche, Politiche per la casa e Edilizia Residenziale Pubblica: Gianpietro Borghini

L'Assessore alle Culture, Identità e Autonomie della Lombardia: Ettore A. Albertoni

Per l'**AGENZIA DEL DEMANIO – FILIALE DELLA LOMBARDIA**

Il Direttore: Giuliana Dionisio

Per il **S.I.I.T. – SETTORE INFRASTRUTTURE LOMBARDIA – LIGURIA – SEDE DI MILANO**

Il Direttore: Walter Lupi

Per il **COMUNE DI ABBIATEGRASSO**

Il Sindaco: Alberto Fossati

L'Assessore alla Cultura: Alessandro Mola

Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati alla presente deliberazione e non vengono riprodotti nel presente bollettino, possono essere consultati presso la D.G. Opere Pubbliche, Politiche per la Casa ed Edilizia Residenziale Pubblica – U.O. Pr. Attuaz. Politiche Comunitarie.

(BUR2005015)

D.p.g.r. 4 febbraio 2005 - n. 1459

Modifica della composizione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale – A.L.E.R. di Milano, di cui al d.p.g.r. del 9 febbraio 2004, n. 1426

(1.5.0)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta

1) Di modificare la composizione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale – A.L.E.R. – di Milano, sostituendo al Dott. Marco Malinverno il Dott. Angelo Gerosa;

2) Di dare atto che il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale – A.L.E.R. – di Milano risulta, pertanto, così composto:

- NIERO Luciano (*Presidente*) (Regione Lombardia);
- GIROMETTA Lino (Regione Lombardia);
- GOLDONI Carlo Giuseppe (Regione Lombardia);
- POTUKIAN Andrea (Regione Lombardia);
- CECCHI Luciano (Regione Lombardia);
- GEROSA ANGELO (Provincia di Milano);
- ADAMOLI Eugenio (Comune di Milano);

3) Di notificare il presente atto ai soggetti interessati e di pubblicare lo stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Formigoni

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2005016)

Testo coordinato della d.g.r. 23 dicembre 2004 - n. 7/20117

(4.6.1)

«Disciplina dei corsi abilitanti all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in attuazione dell'art. 6, comma 5 della l.r. n. 30 del 24 dicembre 2003. Ob. 3.10.9 Sviluppo a rete dei servizi distributivi e commerciali» rettificata dalla d.g.r. n. 20374 del 27 gennaio 2005 «Rettifica della d.g.r. n. 7/20117 «Disciplina dei corsi abilitanti all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in attuazione dell'art. 6, comma 5 della l.r. n. 30 del 24 dicembre 2003». Ob. 3.10.9 Sviluppo a rete dei servizi distributivi e commerciali»

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. n. 95 del 7 giugno 1980 «Disciplina della formazione professionale in Lombardia» e in particolare l'art. 48-bis;

Vista la d.g.r. n. 4/46422 del 12 settembre 1989 concernente «Istruzioni e direttive sui corsi professionali per il commercio di cui all'art. 5, punto 3 della legge 11 giugno 1971, n. 426, art. 5, lettera d) della legge 17 maggio 1983, n. 217 e art. 48-bis della l.r. n. 95 del 7 giugno 1980 e successive modificazioni»;

Vista la l.r. n. 1 del 5 gennaio 2000 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il Programma triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2003-2005;

Vista la l.r. n. 30 del 24 dicembre 2003 «Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande» ed in particolare l'art. 6, comma 1, in base al quale l'esercizio delle attività di somministrazione è subordinato alla frequenza di un corso professionale istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia o da un'altra Regione;

Vista la d.g.r. n. 7/17334 del 30 aprile 2004 concernente il conferimento alle Province, nell'ambito del processo di delega in materia di formazione professionale, di compiti e funzioni relativi alle commissioni d'esame, al rilascio di attestati/certificazioni, inerenti i corsi di formazione professionale di competenza provinciale e i corsi di cui all'art. 27 della l.r. n. 95 del 1980;

Dato atto che in base al comma 5 dell'art. 6 della l.r. n. 24 del 24 dicembre 2003 la Giunta regionale con apposita deliberazione provvede a definire le modalità di organizzazione, la durata, le materie e i requisiti di accesso alle prove finali del corso professionale abilitante alla somministrazione e alla vendita dei prodotti alimentari;

Vista la d.g.r. n. 7/18139 del 9 luglio 2004 «Disposizioni concernenti i corsi abilitanti all'esercizio all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in attuazione dell'art. 6 comma 5 della l.r. 24 dicembre 2003 n. 30»;

Considerato che l'applicazione della d.g.r. sopra indicata ha evidenziato criticità interpretative dovute sia all'applicazione della nuova normativa regionale in materia di pubblici esercizi che al conferimento della delega in materia di formazione professionale alle Province;

Ritenuto opportuno pertanto ridefinire il quadro di competenza amministrativa in materia di corsi professionali abilitanti per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande al fine di poter dare piena attuazione alla nuova normativa regionale in materia;

Dato atto che con successiva delibera di Giunta sarà approvato lo schema di convenzione di cui all'art. 6, comma 6 della l.r. n. 30 del 2003;

Visto l'esito delle consultazioni svolte con i rappresentanti degli enti locali e delle associazioni dei pubblici esercizi;

Su proposta degli Assessori al Commercio, fiere e mercati e alla Formazione, istruzione e lavoro;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di revocare la d.g.r. n. 4/46422 del 12 settembre 1989 concernente «Istruzioni e direttive sui corsi professionali per il commercio di cui all'art. 5, punto 3 della legge 11 giugno 1971, n. 426, art. 5, lett. d) della legge 17 maggio 1983, n. 217 e art. 48-bis della l.r. n. 95 del 7 giugno 1980 e successive modificazioni»;

2. di revocare la d.g.r. n. 7/18139 «Disposizioni concernenti i corsi abilitanti all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in attuazione dell'art. 6 comma 5 della l.r. n. 24 dicembre 2003 n. 30»;

3. di approvare la disciplina dei corsi abilitanti alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in attuazione dell'art. 6, comma 6 della l.r. n. 30 del 24 dicembre 2003, di cui all'allegato «A» e «B» parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il segretario: Sala

_____ • _____

ALLEGATO A

Disciplina dei corsi abilitanti all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in attuazione dell'art. 6, comma 5 della l.r. n. 30 del 24 dicembre 2003

PARTE I

Disciplina corsi abilitanti all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

Finalità, obiettivi, discipline e natura dei corsi

La finalità dei corsi previsti dal Programma Triennale per il settore commerciale di cui alla d.g.r. 30 luglio 2003 n. 7/871 e la l.r. 24 dicembre 2003 n. 30 è quella di garantire agli operatori interessati l'acquisizione del requisito professionale per l'esercizio delle relative attività.

I corsi disciplinati dal presente atto hanno natura abilitante in quanto costituiscono, ai sensi della vigente normativa, uno dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e della vendita di prodotti del settore merceologico alimentare.

I corsi professionali per il commercio relativi al solo settore merceologico alimentare restano disciplinati dalla d.g.r. n. 6/44532 del 30 luglio 1999.

Finalità

I corsi sono finalizzati a:

- fornire competenze di base relative alla sicurezza alimentare e al valore organolettico dei prodotti oggetto di manipolazione e di trasformazione, finalizzate anche alla corretta informazione del consumatore;

- fornire agli operatori le conoscenze necessarie affinché la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande sia effettuata nel rispetto delle condizioni e delle norme igienico-sanitarie a tutela della salute dei consumatori;

- permettere agli operatori di attuare percorsi di rintracciabilità dei prodotti alimentari onde poter procedere a ritiri mirati o fornire informazioni ai consumatori e ai funzionari responsabili dei controlli, evitando così disagi più estesi e ingiustificati per assicurare la tutela igienica dei prodotti alimentari;

- fornire agli operatori conoscenze di base al fine della valorizzazione e promozione della cultura enogastronomia e delle produzioni tipiche regionali;

- fornire agli operatori competenze di base per presidiare la gestione amministrativa della loro attività commerciale e le responsabilità previste dalle norme del settore e dalla legislazione penale afferente il comparto del Commercio.

Obiettivi

Le indicazioni che seguono vengono espresse in termini di capacità/competenze da far acquisire e da verificare nella fase di valutazione per l'abilitazione.

Tali indicazioni fanno riferimento agli ambiti indicati dalle finalità e precisamente:

- riconoscere le caratteristiche merceologiche ed organolettiche delle principali derrate alimentari e delle tipologie di mercati;

- presidiare norme e criteri per l'etichettaggio e la tracciabilità degli alimenti;

- riconoscere le cause di alterazione degli alimenti;

- presidiare le condizioni igienico-sanitarie della persona, degli ambienti e delle strutture di conservazione, produzione e distribuzione/somministrazione degli alimenti;

- presidiare la salubrità degli alimenti nelle fasi di stoccaggio, conservazione, trasporto e manipolazione;

- riconoscere i principali documenti contabili;

- presidiare gli adempimenti e le norme per la gestione amministrativa dell'impresa;

- presidiare gli aspetti di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro;

- riconoscere ed utilizzare strumenti e fonti di consultazione per la legislazione del lavoro, la legislazione del commercio, la legislazione fiscale e le norme igienico-sanitarie.

Le modifiche delle indicazioni corsali sono a cura della Regione che provvede con il concorso delle Direzioni Generali competenti.

Indicazioni metodologiche

Nella programmazione didattica, a cura dei soggetti attuatori, la selezione dei contenuti nell'ambito delle specifiche discipline dovrà tener conto delle caratteristiche degli allievi e dell'esigenza dell'applicazione operativa degli apprendimenti. Si prevede che vengano privilegiati metodi attivi che fanno riferimento alla realtà lavorativa per garantire l'acquisizione delle competenze professionali.

Indicazioni sugli ambiti disciplinari

Gli ambiti disciplinari del corso devono fare riferimento alle seguenti aree:

1) igienico-sanitaria comprendente:

- nozioni generali di sanità, disciplina di cui al d.lgs. n. 157 del 1997 (HACCP), d.lgs. n. 306 del 2002, d.lgs. n. 181 del 2003 e legislazione a tutela dei consumatori. Limite minimo di 40 ore;

2) merceologica specifica per la somministrazione e per il settore alimentare comprendente:

- nozioni generali di merceologia e nozioni sulla preparazione e somministrazione degli alimenti e delle bevande. Limite minimo di 40 ore;

3) legislazione e gestione aziendale comprendente:

- nozioni generali di legislazione del lavoro, legislazione

del commercio, legislazione penale riferita al settore commerciale, legislazione fiscale, gestione amministrativa e tecniche di promozione.

Limite minimo 40 ore;

Durata

La durata del corso non può essere inferiore a 120 ore.

Per gli operatori già abilitati alla vendita dei prodotti del settore alimentare che intendono acquisire anche l'abilitazione alla somministrazione, il corso è di 30 ore, di cui 15 ore nelle materie concernenti la legislazione a tutela dei consumatori e 15 ore nella merceologia specifica per la somministrazione.

Per gli operatori già abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande che intendono acquisire anche l'abilitazione alla vendita dei prodotti alimentari, il corso è di 30 ore, di cui 15 ore nelle materie concernenti la legislazione a tutela dei consumatori e 15 ore nelle materie relative al settore merceologico alimentare.

Prove e certificazione

Le modalità di rilascio della Certificazione di frequenza e profitto per i soggetti convenzionati con la Giunta regionale ai sensi dell'art. 6, comma 6 della l.r. n. 30 del 24 dicembre 2003, saranno stabilite nelle relative convenzioni.

Il corso effettuato da un soggetto non convenzionato con la Giunta regionale, prevede il rilascio della Certificazione di frequenza e profitto secondo le procedure e quanto previsto dalle disposizioni della Direzione competente per l'Istruzione e la Formazione ai sensi della d.g.r. del 30 aprile 2004 n. 17334.

Possono essere ammessi alle prove coloro che hanno raggiunto l'80 per cento di presenze del monte ore del corso.

Il certificato di frequenza e profitto verrà rilasciato a coloro che avranno superato con esito positivo la prova orale. Il giudizio finale sarà idoneo/non idoneo.

Le prove di valutazione per i corsi di 120 ore consistono in una prova scritta ed un colloquio.

Per i corsi di 30 ore la prova è limitata ad un colloquio nelle materie concernenti la legislazione a tutela dei consumatori e la merceologia specifica per la somministrazione.

Commissione esaminatrice

La costituzione della Commissione per le verifiche finali del corso svolto da un soggetto non convenzionato con la Giunta regionale ed il relativo funzionamento dello stesso sono di competenza delle Amministrazioni Provinciali e sono regolati dalle norme e procedure previste dalla d.g.r. del 30 aprile 2004 n. 17334.

Tutti i costi relativi all'effettuazione delle prove finali dei corsi oggetto del presente provvedimento sono a carico dei soggetti attuatori degli stessi ai sensi della circolare del 2 aprile 2004 n. E1.2004.0038938.

La composizione della Commissione dei corsi abilitanti è costituita da:

- il Presidente, nominato dalla Provincia ai sensi della normativa regionale vigente in materia;
- il Direttore del corso o suo delegato;
- un rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale;
- un rappresentante della Camera di Commercio territorialmente competente;
- un esperto di reti distributive designato dalla Direzione Generale Regionale competente in materia di commercio;
- due rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale.

La Commissione è validamente costituita con la presenza del Presidente e due dei suoi componenti.

La composizione della Commissione per le verifiche finali del corso svolto dai soggetti convenzionati con la Giunta Regionale ai sensi dell'art. 6, comma 6 della l.r. n. 30 del 24 dicembre 2004 è la seguente:

- il Presidente, nominato dalla Regione Lombardia;
- il Direttore del corso o suo delegato;
- un rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale;
- un esperto di reti distributive designato dalla Direzione Generale Regionale competente in materia di commercio.

Il funzionamento del corso organizzato dai soggetti convenzionati con la Giunta regionale sarà disciplinato nell'apposita convenzione.

Requisiti iscrizione corsi

Possono iscriversi ai corsi di cui al presente atto:

- i cittadini italiani che abbiano compiuto 18 anni di età e che abbiano assolto l'obbligo scolastico;
- i cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea in possesso di titolo di studio, se non conseguito in Italia, equipollente a quello indicato per i cittadini italiani;
- gli stranieri residenti nel territorio della Repubblica Italiana che abbiano compiuto 18 anni di età, che siano in regola con le normative vigenti in materia di soggiorno ed in possesso del titolo di studio equipollente, nel rispetto degli accordi fra i vari Stati, a quello indicato per i cittadini italiani.

Soggetti attuatori

I corsi saranno attivati dai soggetti accreditati ex art. 5 della d.g.r. del 23 maggio 2003 n. 13083 nella macrotipologia della formazione continua e permanente, in conformità alle disposizioni previste dall'art. 48-bis della l.r. n. 95 del 1980 e successive modificazioni e in relazione a quanto stabilito dalla l.r. n. 30 del 2003 e dalla l.r. n. 1 del 5 gennaio 2000.

La Giunta regionale promuove l'effettuazione dei corsi abilitanti all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande stipulando, in via prioritaria, apposita convenzione con le organizzazioni del commercio, turismo e servizi più rappresentative a livello regionale, gli enti da queste costituiti e le CCIAA, come da art. 6, comma 6 della l.r. n. 30 del 24 dicembre 2003.

Controlli

La Provincia esercita l'attività di controllo prevista dalla normativa regionale vigente su tutte le attività formative attuate dai soggetti non convenzionati con la Giunta regionale, ai sensi del presente atto di cui al combinato disposto dell'art. 1 comma 2 e art. 11 del d.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403, dando comunicazione alle Direzioni Generali competenti per materia di tutte le irregolarità riscontrate.

Titoli equivalenti ai corsi abilitanti

Ai fini di quanto previsto dall'art. 6, comma 1 della l.r. n. 30 del 2003 sono esentati dal corso professionale previsto dallo stesso colore in possesso di:

- laurea in medicina e veterinaria;
- laurea in farmacia;
- laurea in scienze dell'alimentazione;
- laurea in biologia;
- laurea in chimica;
- laurea in agraria;
- laurea breve o specialistica attinente alla trasformazione dei prodotti alimentari o alla ristorazione;
- diplomi di maturità e diplomi triennali di istruzione professionale, diplomi e attestati di qualifica rilasciati dalle Regioni a conclusione di percorsi di durata non inferiore al biennio, attinenti la conservazione, la trasformazione, la manipolazione e la somministrazione di alimenti e bevande.

PARTE II

Corsi di aggiornamento professionale

I soggetti titolari di una autorizzazione rilasciata ai sensi della legge n. 287 del 1991 che, in base a quanto previsto dall'art. 24, comma 1, della l.r. n. 30 del 2003, previo aggiornamento dell'autorizzazione sanitaria, intendono estendere l'attività in essere a quelle di cui al punto 6, lettere a), b), c) e d) degli indirizzi generali di cui all'art. 8, comma 1 della stessa, approvati con d.g.r. n. 7/17516 del 17 maggio 2004, devono frequentare un corso di aggiornamento professionale, modulato come di seguito indicato.

La frequenza al corso di aggiornamento professionale viene chiesta anche ai soggetti che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al punto 6, lettere l) ed m) degli indirizzi generali suddetti, in cui i servizi offerti sono assimilabili alle lettere a), b), c), e d) degli stessi.

Indicazione sull'ambito disciplinare

L'ambito disciplinare del corso deve fare riferimento alla seguente area:

- Area igienico-sanitaria:
 - procedure e tecniche dell'igiene delle persone, degli ambienti e delle attrezzature;
 - contaminazione e conservazione degli alimenti;
 - patologie trasmesse dagli alimenti;
 - cleaning e sanificazioni.

Non meno di 4 ore.

L'obbligo dell'aggiornamento professionale di cui all'art. 24 della l.r. n. 30 del 2003 può essere assolto anche mediante la partecipazione ai corsi di aggiornamento di cui all'art. 4 della l.r. 4 agosto 2003, n. 12 «Norme relative a certificazioni in materia di igiene e sanità pubblica».

Al termine del corso viene rilasciato un certificato di frequenza da parte del soggetto attuatore nel quale sarà indicata la durata e il contenuto dello stesso.

Il certificato di frequenza sarà rilasciato a coloro che avranno raggiunto almeno l'80 per cento di presenze delle ore del corso.

PARTE III

Disciplina degli esami da privatisti presso le Camere di Commercio

Ai sensi dell'art. 6 comma 2 della l.r. n. 30/03 sono ammessi all'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che hanno assolto agli obblighi scolastici e hanno prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, comprese le attività agrituristiche così come definite dall'allegato A punto 7 della l.r. n. 7 del 2000, dal Regolamento Regionale 24 dicembre 2001, n. 8 e dall'art. 3 del d.lgs. n. 228 del 2001, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione, oppure, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS.

L'esame consiste in una prova scritta predisposta dalla Commissione d'esame e relativo colloquio attinente le nozioni su:

- legislazione sulla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (accesso all'attività; pubblicità dei prezzi; orari di attività; locazione e avviamento commerciale);
- legislazione annonaria, igienico-sanitaria, sociale, penale e fiscale, relativamente all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- alimentazione (alimenti di origine vegetale e animale; bevande alcoliche e analcoliche; acque minerali e gassate; gelateria e pasticceria; conservazione degli alimenti e delle bevande);
- igiene della vendita (igiene dei locali e del personale; igiene della conservazione degli alimenti e delle bevande; avvelenamenti e tossinfezioni);
- amministrazione e contabilità aziendale;
- sistemi e tecniche di gestione;
- organizzazione del punto di somministrazione e gestione delle scorte.

Il superamento dell'esame di idoneità per la somministrazione di alimenti e bevande viene attestato dalla Camera di Commercio presso il quale si è svolto.

Commissione esaminatrice

La Commissione d'esame prevista dall'art. 6, comma 1, lettera b) della l.r. n. 30/03 è nominata dalla Giunta Camerale ed è formata dai seguenti componenti:

- il Presidente;
- un rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale;
- un esperto di reti distributive del commercio designato in occasione di ogni singola seduta d'esame dalla Direzione Generale competente in materia di commercio;
- un rappresentante delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale.

Con la stessa procedura prevista per i membri effettivi della Commissione vengono nominati anche quelli supplenti.

Disciplina transitoria

I corsi abilitanti all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande avviati prima della data di approvazione della presente deliberazione e della sottoscrizione delle convenzioni di cui all'art. 6, comma 6 della l.r. n. 30 del 2003, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura ed altri enti pubblici che abbiano tra i fini istituzionali la formazione professionale, nonché gli enti convenzionati di cui all'art. 5 della legge 845 del 21 dicembre 1978 e art. 25 della l.r. n. 95 del 1980 restano disciplinati, in via transitoria, dai relativi decreti regionali di riconoscimento dei corsi, anche in relazione alla nomina delle commissioni d'esame, le modalità di effettuazione dei corsi ed il rilascio dei certificati di frequenza e profitto.

ALLEGATO B

Disposizioni per l'attuazione dei corsi abilitanti all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per i soggetti non convenzionati ai sensi dell'art. 6, comma 6 della l.r. n. 30 del 24 dicembre 2004

In attuazione degli artt. 2 lett. e) e 48-bis della l.r. 7 giugno 1980 n. 95 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'art. 6 comma 5 della l.r. 24 dicembre 2003 n. 30, si forniscono le direttive di seguito indicate per i corsi non oggetto della convenzione di cui all'art. 6, comma 6 della stessa.

1) Corsi abilitanti per l'attività di somministrazione

I soggetti accreditati ai sensi della d.g.r. 23 maggio 2003 n. 13083 e successive modifiche ed integrazioni nella macrotipologia della formazione continua e permanente possono organizzare corsi abilitanti all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, previo riconoscimento del corso da parte della Provincia competente, in coerenza con quanto disposto dall'allegato A del presente atto.

Nel caso di richiesta alla Provincia la domanda di riconoscimento dovrà essere compilata, stampata e presentata alla medesima utilizzando l'apposito modulo che verrà predisposto dalla Regione in MonitorWeb all'indirizzo <http://formalavoro.regione.lombardia.it>.

Nel caso di indisponibilità della predetta procedura informatizzata, nella fase di transizione, la domanda verrà presentata direttamente alla Provincia secondo lo schema di domanda messo a disposizione in MonitorWeb.

Successivamente il progetto verrà comunque caricato dall'Operatore sul sistema informativo non appena questo sarà disponibile.

Con successiva comunicazione sarà indicata la data a decorrere dalla quale sarà possibile procedere al riconoscimento solo attraverso la procedura on-line, presentando nel contempo ai competenti uffici provinciali la documentazione cartacea.

La Provincia territorialmente competente provvede al riconoscimento dei corsi alla presentazione della relativa domanda valutando la stessa ai sensi della presente atto.

Alla domanda di riconoscimento dovrà essere allegata planimetria rilasciata da un tecnico abilitato, con indicazione del numero massimo di posti disponibili nel locale di svolgimento dell'attività formativa.

In relazione a quanto disposto dall'allegato A del presente atto l'ente di formazione può organizzare tre tipologie di corso:

- a) corso di 120 ore abilitante alla somministrazione di alimenti e bevande e all'esercizio dell'attività commerciale nel settore alimentare;
- b) corso di 30 ore per gli operatori già abilitati alla vendita dei prodotti del settore alimentare che intendono acquisire anche l'abilitazione alla somministrazione;
- c) corso di 30 ore per gli operatori già abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande che intendono acquisire anche l'abilitazione alla vendita dei prodotti alimentari.

2) Numero minimo e massimo di allievi per ogni corso

Il numero minimo di allievi partecipante a ciascuno corso non può essere inferiore di norma a 6 e non superiore a 25 allievi.

Al fine di favorire gli Enti nell'organizzazione dei corsi, si ritiene possibile che i soggetti che frequentano i corsi di 30 ore possano essere inseriti nell'ambito della classe degli allievi del corso di 120 ore, ferma restando la separazione amministrativa fra i corsi (in particolare per quanto concerne il registro del corso e ai fini del rilascio attestati) e tutti gli adempimenti a ciò conseguenti.

3) Documenti e sedi dei corsi

Presso la sede dei corsi abilitanti per l'esercizio dell'attività di somministrazione di ogni singolo Ente, deve essere presentata, da parte dei docenti, dichiarazione autocertificata del titolo di studio e documentazione idonea relativa all'esperienza professionale acquisita; l'intera documentazione relativa al corso deve essere conservata agli atti presso la sede operativa accreditata dell'ente.

La sede di svolgimento del corso deve essere idonea ai sensi della normativa relativa all'accreditamento. Qualora un Operatore attivi un gruppo classe in una sede diversa da quella operativa accreditata o comunque diversa da quella dichiarata nella fase del riconoscimento, dovrà presentare una autocertificazione di idoneità dei locali e delle strutture compresa

la planimetria con numero di posti come indicato al precedente punto 1.

4) Svolgimento delle attività formative

Una volta riconosciuto il corso dalla Provincia competente, l'Operatore potrà attivare tanti gruppi classe secondo la procedura informatizzata nel campo «attivazione corso».

Entro dieci giorni dall'avvio della singola attività formativa l'Operatore dovrà presentare ai competenti uffici Provinciali i seguenti documenti:

- attestazione on line di avvio con indicazione della sede dove il corso avrà svolgimento. Detta sede dovrà coincidere con quella indicata nel Progetto in sede di approvazione, salvo sia stata preventivamente autorizzata la modifica;
- dichiarazione sostitutiva circa l'idoneità delle strutture impianti ed attrezzature utilizzati per la realizzazione del corso;

- elenco nominativo on line degli allievi e rispettive firme, il cui numero dovrà essere di norma non inferiore a sei;

- calendario di massima delle attività formative del corso;
- registro fascicolato del corso del tipo in uso nei corsi di FSE per le vidimazioni (Enti privati); gli Enti Pubblici dovranno invece far pervenire agli uffici provinciali una certificazione attestante l'identificazione del funzionario incaricato della vidimazione dei registri, e eventualmente gli estremi della suddetta vidimazione nonché l'indicazione degli allievi presenti nel registro.

La mancata trasmissione dei suddetti documenti entro 10 gg. dall'avvio dell'attività potrà comportare il mancato riconoscimento dell'eventuale attività formativa.

L'Operatore dovrà osservare le modalità di svolgimento del corso, i programmi ed il percorso formativo contenuti nel Progetto riconosciuto dalla Provincia, nonché comunicare ogni variazione del numero degli allievi, con particolare riferimento agli inserimenti, alle rinunce ed alla decadenza dal corso. Ogni variazione del calendario del corso dovrà essere tenuto agli atti presso la sede del corso.

Lo svolgimento delle attività didattiche deve essere annotata sul registro del corso sul quale devono essere indicate obbligatoriamente, le seguenti annotazioni giornaliere:

- rilevazione presenze ed assenze degli allievi;
- orario delle lezioni e materia insegnata;
- nota sintetica circa l'argomento della lezione;
- firma del docente che svolge la lezione.

La frequenza ai corsi abilitanti per l'esercizio dell'attività di somministrazione è obbligatoria; possono essere ammessi alle prove finali coloro che hanno raggiunto l'80% di presenza del monte ore del corso.

5) Nomina delle commissioni esaminatrici

Gli Enti il cui corso sia stato riconosciuto dalla Provincia devono provvedere ad inviare alla stessa almeno trenta giorni prima della data d'esame il relativo calendario, utilizzando le procedure informatizzate come disposto dalla circolare del 2 aprile 2004, prot. n. 38938.

La Provincia procede alla nomina della commissione sulla base delle designazioni dei componenti previsti dall'allegato A del presente atto, dandone comunicazione ai soggetti organizzatori.

I docenti partecipano alle verifiche finali secondo le indicazioni della Commissione e ai sensi della richiamata circolare.

6) Modalità di effettuazione delle verifiche finali

Le prove di valutazione per i corsi di 120 ore consistono in una prova scritta ed un colloquio.

La prova scritta, a discrezione della Commissione, potrà svolgersi secondo le disposizioni di cui al paragrafo 5 della circolare del 2 aprile 2004, prot. n. 38938 oppure consistere in un test a risposta chiusa od aperta.

La prova d'esame per i corsi di 30 ore è limitata a un colloquio orale interdisciplinare sulle materie oggetto del corso ai sensi dell'allegato A del presente atto.

Per i corsi di aggiornamento professionale non è prevista alcuna verifica finale.

Durante l'esecuzione delle prove finali scritte e orali, i docenti cooperano con la Commissione nelle forme da essa richiesta.

Per ogni candidato il giudizio complessivo finale di idoneità o non idoneità è espresso dalla Commissione a maggioranza dei suoi componenti ed in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

7) Rilascio della certificazione finale

I corsi di 30 e 120 ore prevedono il rilascio di certificati di frequenza e profitto a cura delle Province ai sensi della d.g.r. del 30 aprile 2004 n. 17334. Il certificato di frequenza e profitto sarà corredato dalla dichiarazione dei contenuti del corso (allegato F ai sensi del decreto n. 9195 del 1 giugno 2004 e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni).

Il fac-simile del certificato che verrà rilasciato secondo le procedure on-line previste ai sensi della normativa regionale in vigore sul rilascio certificati/attestati è allegato alla presente circolare.

Gli Operatori dovranno ritirare presso gli uffici provinciali competenti i certificati finali e consegnarli agli allievi, a propria cura, entro 90 gg. dal ritiro.

8) Corsi di aggiornamento professionale

I soggetti accreditati ai sensi dell'art. 5 della d.g.r. 23 maggio 2003, n. 13083 nella macrotipologia della formazione continua e permanente possono organizzare corsi di aggiornamento professionale della durata minima di quattro ore per gli operatori titolari di autorizzazione ex legge n. 287 del 1991 che estendono l'attività in essere anche a quella di ristorazione di cui alla disposizione 6, lettere a), b) c) e d) della d.g.r. 17 maggio 2004, n. 7/17516.

L'obbligo dell'aggiornamento professionale di cui all'art. 24 della l.r. n. 30 del 2003 può essere assolto anche mediante la partecipazione ai corsi di aggiornamento di cui all'art. 4 della l.r. 4 agosto 2003, n. 12 «Norme relative a certificazioni in materia di igiene e sanità pubblica».

Per i corsi di aggiornamento professionale gli Operatori dovranno inviare on line la comunicazione di avvio attività e l'elenco allievi al seguente indirizzo <http://formalavoro.regione.lombardia.it> senza dover presentare in Provincia la relativa documentazione cartacea e senza che la Provincia debba fare alcun controllo.

Gli Operatori provvederanno a rilasciare la relativa certificazione di frequenza.

9) Corso per alimentaristi di cui alla d.g.r. 30 luglio 1999 n. 44532

I corsi per alimentaristi di cui all'art. 5, comma 5, lettera a) del d.lgs. n. 114 del 1998 restano disciplinati dalle disposizioni di cui alla d.g.r. 30 luglio 1999.

(BUR2005017)

(2.1.0)

D.g.r. 27 gennaio 2005 - n. 7/20308

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2005 disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Agricoltura (legge 353/2000) – 1° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2005 le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

- al titolo 2, categoria 1, UPB 2.1.91 «Assegnazioni per promozione e servizi in agricoltura», la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.1.91.5739 «Assegnazioni dello Stato per le funzioni conferite ai fini della prevenzione, conservazione e difesa dagli incendi del patrimonio boschivo» è incrementata di € 515.540,00;

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- alla funzione obiettivo 2.3.4 «Agricoltura», spesa corrente, UPB 2.3.4.6.2.38 «Protezione, sviluppo e gestione del territorio, del paesaggio rurale e delle superfici forestali», la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.3.4.6.2.38.5740 «Contributi dello Stato per le funzioni conferite ai fini della prevenzione, conservazione e difesa dagli incendi del patrimonio boschivo» è incrementata di € 515.540,00;

2. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 10, della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

(BUR2005018)

D.g.r. 27 gennaio 2005 - n. 7/20337

(2.2.1)

Promozione dell'Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione di un progetto integrato di messa in sicurezza e riqualificazione ambientale di siti minerari dismessi nel Comune di Lanzada in Provincia di Sondrio (Obiettivo gestionale 9.8.1.2 «Azioni ed interventi per il recupero e la valorizzazione dei siti minerari dismessi»)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di promuovere un Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione di un «Progetto integrato di messa in sicurezza e riqualificazione ambientale di siti minerari dismessi nel Comune di Lanzada in Provincia di Sondrio»;

2. di individuare quali soggetti interessati all'Accordo di Programma:

- la Regione Lombardia;
- il comune di Lanzada;

3. di dare atto che il Comitato per l'Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2, è costituito dai rappresentanti dei soggetti istituzionali di cui al precedente punto 2), e che al medesimo possono aderire anche successivamente altri soggetti pubblici interessati, purché l'intervento non comporti l'interruzione del processo decisionale;

4. di dare atto, altresì, che il Presidente della Regione Lombardia procederà, con proprio successivo provvedimento, a delegare l'Assessore alla Qualità dell'Ambiente a compiere gli atti successivi e conseguenti alla presente deliberazione;

5. di prevedere nella predisposizione dell'accordo idonee forme di rapporto e di collaborazione con gli operatori pubblici e privati interessati alla attuazione dell'iniziativa, al fine di una più precisa e condivisa definizione degli elementi che costituiscono l'oggetto dell'Accordo di Programma, onde ottenere risultati ampi e significativi;

6. di stabilire che l'Accordo di Programma in argomento sia definito entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di approvazione del presente provvedimento;

7. di trasmettere copia della presente deliberazione al Consiglio regionale, così come stabilito all'art. 6 comma 3 della l.r. n. 2/2003;

8. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Regionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 3, della l.r. n. 2/2003.

Il segretario: Sala

(BUR2005019)

D.g.r. 27 gennaio 2005 - n. 7/20339

(2.2.1)

Promozione dell'Accordo di Programma finalizzato all'adeguamento strutturale e tecnologico dell'ospedale S. Gerardo di Monza e alla valorizzazione dell'area del vecchio ospedale dell'A.O. San Gerardo, sita in via Solferino 16, in Monza (ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267/2000 e della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003)

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- l'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, disciplinante gli Accordi di Programma;

- l'art. 6, comma 9 della l.r. 14 marzo 2003 n. 2 «Programmazione negoziata regionale»;

- l'art. 1, comma 3-bis della l.r. 22 dicembre 2003 n. 27 relativo al conferimento ad Infrastrutture Lombarde s.p.a. delle funzioni indicate nel medesimo articolo;

Considerato che il Piano Socio Sanitario Regionale 2002-2004, approvato con d.c.r. n. 7/462 del 13 marzo 2002, prevede nell'ambito della riorganizzazione della rete ospedaliera la necessità di attivare azioni di riqualificazione urbanistica delle aree in cui attualmente insistono presidi ospedalieri le cui condizioni strutturali e di conservazione non consigliano di avviare ristrutturazioni perché troppo onerose e non risolutive, rilevando altresì l'esigenza di reinvestire l'eventuale ricavato di detta riqualificazione urbanistica delle aree citate, per la sanità. È altresì suggerito di utilizzare strumenti di programmazione negoziata, al fine di avviare processi condivisi dalle diverse amministrazioni interessate;

Vista la d.g.r. n. 7/13306 del 13 giugno 2003 recante «Piano Pluriennale degli investimenti in Sanità. Determinazioni per la realizzazione degli interventi prioritari di Edilizia Sanitaria e per l'adeguamento ai requisiti di accreditamento» con la

quale, in considerazione della vigente normativa nazionale e regionale in tema di accreditamento e sicurezza, ha previsto la necessità di uniformare la scadenza dei termini per l'adeguamento ai requisiti di accreditamento, prevedendo altresì una proroga dei termini per il possesso dei requisiti tecnologici e strutturali;

Considerato che, dalla comunicazione dell'A.O. San Gerardo di Monza del 7 ottobre 2003 si evince la volontà di detta amministrazione di concretizzare il processo di dismissione della vecchia sede ospedaliera sita in via Solferino, 16 e la valorizzazione delle relative aree al fine di ristrutturare e potenziare il nuovo ospedale di via Pergolesi, 33;

Viste:

- le comunicazioni intervenute da parte dell'A.O. San Gerardo e del Comune di Monza ed i successivi incontri intervenuti tra i tecnici di Regione Lombardia, Comune di Monza, ed A.O. San Gerardo;

- il verbale dell'incontro svoltosi il 23 dicembre 2004 presso l'Assessorato alla Sanità della Regione Lombardia, tra l'Assessore alla Sanità, il Sindaco del Comune di Monza, i direttori generali della D.G. Sanità e della D.G. Territorio ed Urbanistica della Regione Lombardia, il Direttore Generale dell'A.O. San Gerardo di Monza, con la presenza di un rappresentante di Infrastrutture Lombarde s.p.a., con il quale è stato concordato che la Regione Lombardia promuova un Accordo di Programma finalizzato all'adeguamento tecnologico e strutturale dell'ospedale San Gerardo dei Tintori di Monza ed alla valorizzazione dell'area vecchio ospedale San Gerardo di via Solferino, 16 in Monza secondo le procedure amministrative più rapide ed idonee;

Ritenuto di individuare le infrastrutture e le opere di cui all'Accordo di Programma promosso con il presente atto quali infrastrutture ed opere di interesse regionale ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis della l.r. 22 dicembre 2003 n. 27;

Ritenuto conseguentemente necessario che l'Azienda Ospedaliera S. Gerardo di Monza conferisca ad Infrastrutture Lombarde s.p.a. le funzioni di cui al medesimo art. 1, comma 3-bis della l.r. 22 dicembre 2003 n. 27;

Preso atto che i soggetti interessati al perfezionamento dell'Accordo di Programma sono i seguenti:

- Regione Lombardia;
- Comune di Monza;
- Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza;

Ritenuto che l'Accordo di Programma sia definito entro il 30 giugno 2005;

Atteso che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2 la presente deliberazione:

- verrà trasmessa in copia al Consiglio regionale;
- verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Vagliate ed assunte come proprie le suddette motivazioni;
A votazione unanime espressa nelle forme di legge

Delibera

Per le motivazioni espresse nelle premesse del presente provvedimento, che qui s'intendono integralmente riportate,

1. di promuovere l'Accordo di Programma finalizzato all'adeguamento tecnologico e strutturale dell'ospedale San Gerardo dei Tintori di Monza ed alla valorizzazione dell'area vecchio ospedale San Gerardo di via Solferino, 16 in Monza secondo le procedure amministrative più rapide ed idonee;

2. di individuare, quali soggetti interessati al perfezionamento dell'atto di cui al precedente punto 1. I seguenti enti:

- Regione Lombardia;
- Comune di Monza;
- Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza;

3. di individuare le infrastrutture e le opere di cui all'Accordo di Programma promosso con il presente atto quali infrastrutture ed opere di interesse regionale ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis della l.r. 22 dicembre 2003 n. 27;

4. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis della l.r. 22 dicembre 2003 n. 27, l'Azienda Ospedaliera S. Gerardo di Monza conferisce ad Infrastrutture Lombarde s.p.a. le funzioni di cui al medesimo articolo;

5. di stabilire altresì che:

- l'Accordo di Programma sia definito entro il 30 giugno 2005;
- la presente deliberazione venga trasmessa in copia al Consiglio regionale e pubblicata sul Bollettino Ufficiale

della Regione Lombardia ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3, della l.r. 14 marzo 2003 n. 2.

Il segretario: Sala

(BUR20050110)

D.g.r. 27 gennaio 2005 - n. 7/20345

Consorzio di bonifica «Terre dei Gonzaga in destra Po», con sede in Mantova: approvazione dello Statuto ai sensi dell'art. 6 della l.r. 7/2003 e contestuale nomina del Commissario *ad acta* per le elezioni

LA GIUNTA REGIONALE

Vista legge regionale n. 7 del 16 giugno 2003 «Norme in materia di bonifica e irrigazione» ed in particolare:

– l'articolo 6 che prevede l'approvazione degli Statuti consortili da parte della Giunta Regionale;

– l'articolo 20 comma 1 che prevede che il territorio regionale resta classificato come previsto dalle deliberazioni del Consiglio regionale 26 marzo 1986 n. IV/213, 11 dicembre 1997 n. IV/762 e 12 ottobre 1999 n. VI/1348, fatte salve le procedure di raggruppamento degli uffici dei consorzi di bonifica in corso all'entrata in vigore della legge. Con il rinnovo degli organi elettivi viene costituito un unico consorzio;

Visti altresì l'art. 20, commi 6 e 7:

– l'art. 17 comma 7 che regola i compensi dei commissari;

Vista la d.g.r. n. 6/37966 del 6 agosto 1998 che approva il «Raggruppamento degli uffici tecnici ed amministrativi dei consorzi di bonifica Agro Mantovano Reggiano con sede in Mantova e Revere con sede in Revere ai sensi dell'art. 62, primo comma, del r.d. 13 febbraio 1933 n. 215»;

Vista la d.g.r. n. 7/15676 del 18 dicembre 2003 che approva le «Linee guida per la predisposizione dello Statuto dei consorzi di bonifica ai sensi dell'art. 6, 1° comma della l.r. 7/2003»;

Visto il Regolamento regionale n. 7/2004 relativo al procedimento elettorale dei consorzi di bonifica ed in particolare l'art. 21 (consorzi commissariati) e l'art. 22 (norme transitorie);

Viste le deliberazioni n. 124 oggetto 4 e n. 1/762 del 2 aprile 2004 rispettivamente adottate dai Consigli dei delegati dei Consorzi di Bonifica Agro Mantovano Reggiano con sede in Mantova, e Revere con sede in Revere, recante per oggetto: «Esame ed adozione nuovo Statuto»;

Riferito dai dirigenti proponenti, che:

– i consorzi di bonifica Agro Mantovano Reggiano e Revere aventi uffici raggruppati si sono riuniti ed hanno adottato lo statuto del consorzio di bonifica «Terre dei Gonzaga in destra Po» in identico testo;

– lo Statuto consortile «Terre dei Gonzaga» adottato con le suddette deliberazioni è stato predisposto secondo le direttive regionali contenute nei criteri approvati con d.g.r. 15676/03;

– a seguito delle pubblicazioni di legge non sono state presentate opposizioni come da comunicazione dei Consorzi in atti;

Considerato altresì che:

– la costituzione del nuovo consorzio di bonifica «Terre dei Gonzaga in destra Po», tramite l'Unione dei due consorzi preesistenti, avverrà a seguito delle elezioni con la conseguente nomina dei nuovi organi;

– per lo svolgimento delle elezioni nel suddetto nuovo ente è necessario nominare un Commissario *ad acta* che provveda all'indizione e allo svolgimento delle elezioni secondo le modalità del Regolamento regionale in materia, fino all'insediamento degli organi consortili, avvalendosi del supporto operativo degli Uffici raggruppati dei consorzi di bonifica Agro Mantovano Reggiano e Revere prima citati;

– i consorzi di bonifica Agro Mantovano Reggiano e Revere con nota n. 3337 del 24 novembre 2004 hanno richiesto espressamente la nomina di un commissario regionale con specifico mandato allo svolgimento delle elezioni nella persona del dirigente regionale dott. Sauro Coffani in possesso di adeguato curriculum professionale ed esperienza e conoscenza del territorio mantovano;

Ritenuto di accogliere la richiesta e conferire l'incarico, ai sensi della l.r. n. 14 del 6 aprile 1995 e successive modifiche e integrazioni, di commissario *ad acta* per le elezioni del nuovo consorzio «Terre dei Gonzaga in destra Po», al dr. Sauro Coffani dirigente della struttura Valorizzazione dei sistemi di pianura e di collina della Direzione Generale Agricoltura;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

Recepisce le motivazioni di cui alle premesse:

1. di approvare lo Statuto del consorzio «Terre dei Gonzaga in destra Po», con sede in Mantova, adottato con deliberazioni n. 124 – oggetto 4 e n. 1/762 del 2 aprile 2004, rispettivamente dai Consigli dei delegati dei Consorzi di Bonifica Agro Mantovano Reggiano, con sede in Mantova, e Revere, con sede in Revere; composto di n. 29 pagine che fa parte integrante del presente provvedimento;

2. di prendere atto che tale Statuto entrerà in vigore al momento della costituzione del nuovo consorzio a seguito dell'espletamento delle procedure elettorali e del conseguente insediamento dei nuovi organi consortili;

3. di nominare il dr. Sauro Coffani, dirigente della Struttura Valorizzazione dei sistemi rurali della pianura e della collina della Direzione Generale Agricoltura commissario *ad acta* per le elezioni degli organi del consorzio «Terre dei Gonzaga in destra Po» con il mandato di concludere il procedimento elettorale entro il presente anno 2005;

4. di disporre che il compenso del commissario sarà corrisposto dal costituendo consorzio «Terre di Gonzaga in destra Po»;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

CONSORZIO DI BONIFICA TERRE DEI GONZAGA IN DESTRA PO

STATUTO

*Approvato dal Consiglio dei Delegati
con deliberazione n. 124 del 2 aprile 2004*

Capo I NATURA GIURIDICA – SEDE – FINI COMPENSORIO – PERIMETRO

Art. 1 – Natura giuridica – Sede

Il Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po costituito, vista la d.g.r. Lombardia n. 6/37966 del 6 agosto 1998 ai sensi art. 20 della l.r. Lombardia 16 giugno 2003 n. 7, dalla fusione del Consorzio Agro Mantovano Reggiano con il Consorzio di Revere così come identificati dal provvedimento di riparametrizzazione adottato dal Consiglio della Regione Lombardia n. IV/213 del 26 marzo 1986 nell'ambito dei comprensori nn. 20 e 21, definito nella sua configurazione territoriale interregionale dall'intesa fra la Regione Lombardia e la Regione Emilia Romagna adottata rispettivamente con d.g.r. n. 500074 del 22 dicembre 1989 e d.g.r. n. 2150 del 26 luglio 1988, è retto dal presente Statuto.

Il Consorzio, ente pubblico economico ai sensi dell'art. 4 della l.r. Lombardia 16 giugno 2003, n. 7, ha sede ed uffici in Mantova, via G.B. Spagnoli n. 5 e sul territorio uffici in Gonzaga e Villa Poma.

Art. 1-bis – Regolamento fusione

I Consigli dei disciolti Consorzi Agro Mantovano Reggiano e Revere rispettivamente con deliberazioni n. 123 del 2 aprile 2004 e n. 1/762 del 2 aprile 2004 hanno approvato il Regolamento per la fusione al fine di determinare i rapporti dei due bacini all'interno del nuovo Ente.

Art. 2 – Finalità e compiti del Consorzio

Ai fini della sicurezza idraulica del territorio, dell'uso plurimo e della razionale utilizzazione a scopo irriguo delle risorse idriche, della provvista, della regimazione e della tutela quantitativa e qualitativa delle acque irrigue, del risparmio idrico, dell'attitudine alla produzione agricola del suolo e dello sviluppo delle produzioni agro-zootecniche e forestali, della salvaguardia e della valorizzazione del territorio, il Consorzio espleta le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero che siano comunque necessari al conseguimento dei propri fini istituzionali.

In particolare provvede:

a) alla elaborazione, nell'ambito delle sue competenze, di proposte e osservazioni concernenti il piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale;

b) alla adozione ed alla attuazione del piano comprensorio di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale e del piano di riordino irriguo;

c) alla progettazione ed alla esecuzione in concessione di

tutte le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione indicate nell'art. 2 della l.r. 7/03;

d) alla vigilanza sulle opere di bonifica e irrigazione;
e) all'accertamento e alla contestazione delle violazioni previste dalle norme di polizia idraulica attraverso gli agenti del Consorzio;

f) al rilascio delle concessioni relative ai beni demaniali attinenti alla bonifica, come individuati ai sensi dell'art. 10, comma 5 della l.r. Lombardia 16 giugno 2003 n. 7;

g) alla progettazione, realizzazione e gestione di strade, acquedotti ed elettrodotti rurali, delle opere di protezione civile, delle opere di navigazione nonché all'esercizio di ogni altro compito connesso e funzionale alla difesa del suolo, alla conservazione dinamica e alla valorizzazione dello spazio rurale nonché alla tutela e gestione delle risorse idriche attribuito dalla normativa vigente, dagli atti di programmazione e dai provvedimenti di finanziamento di opere e di servizi della Regione, dell'Autorità di bacino, delle Province, e dei Comuni nell'ambito delle rispettive competenze ai sensi di quanto previsto dagli articoli 1 e 11 della legge 183/1989;

h) alla progettazione, alla realizzazione ed alla gestione di impianti di produzione di energia elettrica sui canali consorziali e di approvvigionamento di imprese produttive con le acque fluenti nei canali stessi per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni;

i) alla manutenzione ed all'esercizio delle opere suddette, ivi compresi gli interventi necessari a seguito di eventi calamitosi, nonché agli interventi per la derivazione e distribuzione di acque, anche ad uso plurimo, a beneficio dei consorziati;

j) ad assumere, a termini della legge 12 febbraio 1942, n. 183, l'esecuzione e la manutenzione delle opere di interesse comune a più proprietà, nonché di quelle occorrenti a dare scolo alle acque e a non recare pregiudizio allo scopo per il quale furono eseguite le opere pubbliche di bonifica;

k) ad assumere le funzioni dei preesistenti Consorzi di miglioramento fondiario, di tutti gli altri soggetti operanti nel settore irriguo, e qualora autorizzati di Consorzio di utilizzazione idrica relativamente alle utenze di colo ed irrigue che si esercitano nell'ambito del comprensorio consortile;

l) al concorso, attraverso eventuali appositi accordi di programma con le competenti autorità, nella realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e paesaggistica, di valorizzazione economica sostenibile e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione;

m) alla realizzazione di opere di protezione dalle calamità naturali mediante interventi di ripristino delle opere di bonifica e di irrigazione di manutenzione idraulica, di forestazione e di ripristino ambientale;

n) all'attuazione di studi, ricerche e sperimentazioni di interesse per la bonifica, l'irrigazione e la tutela del territorio rurale;

o) alla promozione di iniziative ed adozione di interventi per l'attività di informazione e formazione degli utenti e per la valorizzazione e la diffusione delle conoscenze dell'attività di bonifica e di irrigazione e delle risorse acqua e suolo;

p) all'espressione di parere obbligatorio sulle istanze di concessione di derivazioni d'acqua pubblica aventi rilevanza per il comprensorio;

q) all'espressione di parere obbligatorio previsto dall'art. 36 della l.r. 8 agosto 1998, n. 14, nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava;

r) ad attuare interventi di competenza anche in economia secondo specifico regolamento;

s) ad assistere la proprietà consorziata per quanto concerne le opere idrauliche e irrigue relative:

- alla trasformazione degli ordinamenti produttivi delle singole aziende;
- alla progettazione ed esecuzione delle opere di competenza privata, volontarie od obbligatorie, anche comuni a più fondi, e nel conseguimento delle relative provvidenze;

t) ad eseguire, su richiesta e per conto dei proprietari consorziati, le opere di cui alla precedente lettera, curandone la manutenzione, sempreché l'intervento presenti interesse ai fini della funzionalità delle opere pubbliche o comuni;

u) ad eseguire, a spese dei proprietari, le opere di loro spettanza ove siano decorsi inutilmente i termini assegnati o comunque risulti impossibile, per il tempo decorso, l'esecuzione delle stesse nei termini stabiliti;

v) a vigilare sull'adempimento delle direttive del piano generale di bonifica;

w) ad assumere le funzioni di consorzio idraulico;

x) ad assumere le funzioni di consorzio di contribuzione nei confronti di non consorziati che usufruiscano del beneficio delle opere di bonifica;

y) a realizzare le iniziative necessarie alla difesa della produzione ed alla valorizzazione economico-agraria del comprensorio;

z) tutte le altre funzioni ad essi attribuite dalla legge, dagli atti di programmazione e dai provvedimenti di finanziamento di opere e di servizi della Regione, dell'Autorità di bacino, dell'AIPO, dell'ARPA, delle Province e dei Comuni;

aa) a stipulare apposite convenzioni con gli Enti locali per la erogazione di servizi per la progettazione di opere pubbliche, per la tenuta del catasto, per la gestione del reticolo idrico minore e, in genere, per la valorizzazione e la salvaguardia del territorio.

Nell'espletamento dei compiti di vigilanza di cui alla precedente lett. v) il Consorzio:

bb) tiene informata la Regione Lombardia sull'attuazione del piano generale di bonifica;

cc) concorda, su richiesta della Regione stessa, le opere di competenza privata, da eseguirsi da parte di coloro che sono soggetti agli obblighi di bonifica, nonché gli indirizzi da adottare per la trasformazione degli ordinamenti produttivi;

Art. 3 – Comprensorio

Il Comprensorio del Consorzio ha una superficie territoriale complessiva di ha. 52.930 così distinta:

Comuni	Superficie comprensoriale (ha)	Superficie del Comune (ha)
REGIONE LOMBARDIA PROVINCIA DI MANTOVA		
Bagnolo S. Vito	54	4.900
Borgofranco sul Po	1.041	1.498
Gonzaga	4.980	4.980
Magnacavallo	886	2.872
Moglia	2.490	3.156
Motteggiana	2.459	2.459
Pegognaga	4.669	4.669
Pieve di Coriano	941	1.263
Poggio Rusco	13	4.235
Quingentole	1.272	1.473
Quistello	3.984	4.500
Revere	1.232	1.420
San Benedetto Po	6.970	6.970
San Giacomo delle Segnate	921	1.648
San Giovanni del Dosso	646	1.524
Schivenoglia	1.317	1.317
Suzzara	5.847	6.028
Viadana	68	10.200
Villa Poma	1.429	1.429
Superficie lombarda	41.219	66.541

Comuni	Superficie comprensoriale (ha)	Superficie del Comune (ha)
REGIONE EMILIA ROMAGNA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA		
Guastalla	3.877	5.256
Luzzara	3.859	3.859
Reggiolo	3.723	4.301
Rolo	152	1.402
Superficie emiliana	11.611	14.818
Totale superficie	52.930	81.359

Art. 4 – Perimetro consorziale comprensorio

Il perimetro consorziale resta così delimitato:

– a NORD: lungo il Fiume Po dalla confluenza del torrente Crostolo fino alla calata di Carbonara Po;

- a EST: partendo dall'argine di Po, dapprima segue la strada provinciale Revere-Sermide e poi la comunale Fornasara, prosegue con la strada comunale Alessandrina (ora strada provinciale n. 39) fino all'incontro col dugale Bonizzo, indi, prosegue lungo l'alveo del dugale tutto di questa Bonifica, fino all'argine destro dell'Emissario della Bonifica dell'Agro Mantovano-Reggiano continuando poi a ciglio sinistro del vecchio Cavo Diversivo, ora derivatore delle acque dell'Emissario sopradetto;

- a SUD: il confine prosegue con andamento, Sud-Sud-Est, seguendo dapprima il ciglio destro del Collettore Fossalta, fino all'incontro col Dugalone di Magnacavallo, poi il ciglio destro del medesimo, fino allo stradello privato che determina il fondo Pascalone, il quale scola per intero nei canali di questa Bonifica, indi la strada Comunale delle Brasile, poi la strada Comunale Giliola-Voglia (ora strada provinciale n. 36) e lo stradello vicinale del Gallo fino alla Ferrovia Ferrara-Suzzara, che segue fino ad incontrare la strada comunale Agnolo-Quattrocase (ora strada Provinciale n. 38). Proseguendo lungo questa strada e continuando lungo le vie Comunali Arginone e Borgo-Ospitale fino alla borgata dello stesso nome in Comune di Poggio Rusco. Da qui per la strada statale del Brennero prosegue lungo la via Ovara e poi per la Ovara-Cantone; fino alla borgata Cantone situata nei pressi di Poggio Rusco. Seguita oltre lungo le strade Comunali Cantone (ora in parte sede della strada statale n. 496), Contotta, Zambone e Stoffi fino alla omonima calata che scende dall'argine di Secchia; indi in sinistra Secchia lungo il Cavo Parmigiana Moglia (Fiurma) fino alla intersezione con il torrente Crostolo;

- a OVEST: lungo il Torrente Crostolo.

La superficie ed il perimetro risultano dalle ripermetrazioni fissate dalla Regione Lombardia con provvedimento n. IV/213 del 26 marzo 1986 e dalla Regione Emilia-Romagna con provvedimento n. 1241 del 12 marzo 1987.

Capo II ORGANI E UFFICI

Art. 5 - Organi del Consorzio

Sono Organi del Consorzio, oltre all'Assemblea che ha soltanto funzioni elettive secondo quanto disciplinato dal Regolamento elettorale ai sensi dell'art. 7 della l.r. 7/03:

- a) il Consiglio di amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Revisore dei Conti.

Sezione I - Consiglio di Amministrazione

Art. 6 - Composizione

Il Consiglio di Amministrazione è composto:

- a) da 12 componenti eletti dagli associati:
 - 8 in rappresentanza del bacino ex Agro Mantovano Reggiano di cui 2 in rappresentanza della parte emiliana;
 - 4 in rappresentanza del bacino ex Revere;
- b) da tre componenti eletti o nominati da Comuni e Province:
 - 1 in rappresentanza dei Comuni Lombardi
 - 1 in rappresentanza della Provincia di Mantova
 - 1 in rappresentanza della Provincia di Reggio Emilia.

Art. 7 - Ineleggibilità

Non possono far parte del consiglio di amministrazione, oltre alle persone indicate dalla legislazione regionale vigente per quanto applicabile, coloro i quali abbiano rapporti di lavoro o incarichi professionali o lite pendente o abbiano in corso contratti di fornitura o di appalto con il Consorzio, ovvero esercitino funzioni di vigilanza sullo stesso.

Art. 8 - Attribuzioni e funzioni

Spetta al Consiglio di amministrazione:

- a) eleggere tra i componenti di cui alla lettera a) del precedente art. 6, in occasione della prima seduta, il Presidente ed il Vice Presidente;
- b) approvare la relazione di inizio mandato;
- c) adottare col voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti le modifiche statutarie;
- d) deliberare il piano triennale delle opere, i programmi di attività del Consorzio, i piani comprensoriali di bonifica, il piano di riordino irriguo e i progetti attuativi;
- e) deliberare il piano di classifica del comprensorio per il riparto degli oneri di contribuzione;
- f) deliberare i regolamenti, le norme di funzionamento dei

servizi e i piani di organizzazione variabile dei servizi consorziali;

g) fissare gli emolumenti dei componenti degli organi del Consorzio;

h) deliberare sull'acquisto, sulla costituzione e sull'alienazione di diritti reali immobiliari;

i) deliberare sui servizi di tesoreria e cassa e di riscossione dei tributi;

l) deliberare sui criteri di rilascio delle concessioni idrauliche;

m) deliberare di stare o resistere in giudizio davanti all'autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale;

n) autorizzare eventuali transazioni nonché ratificare la costituzione in giudizio deliberata in via d'urgenza dal Presidente;

o) deliberare l'assunzione di mutui;

p) affidare incarichi professionali a professionisti esterni all'organico dei Consorzio;

q) approvare il bilancio preventivo, le variazioni al medesimo, nonché il conto consuntivo;

r) deliberare la partecipazione con responsabilità limitata ad enti, società od associazioni, che comunque siano di interesse per il Consorzio o per l'attività di bonifica;

s) redigere, allo scadere del proprio mandato, una relazione tecnico-economica e finanziaria sull'attività svolta;

t) deliberare le controdeduzioni ai ricorsi proposti avverso le proprie deliberazioni;

u) deliberare in materia di ricorsi avverso l'elenco degli aventi diritto al voto;

v) adottare atti di indirizzo generale per il funzionamento dell'ente;

w) deliberare ogni altro provvedimento attribuito alla sua competenza da disposizioni di legge, di regolamento o dal presente Statuto;

z) Deliberare in merito al regolamento per la fusione di cui all'art. 1-bis le cui variazioni devono essere approvate col voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti.

Art. 9 - Convocazione

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente non meno di otto volte all'anno.

Deve altresì essere convocato su istanza del Revisore dei Conti, ovvero quando ne sia stata fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei Consiglieri in carica con l'indicazione degli argomenti da trattare, entro trenta giorni dalla richiesta stessa.

Le riunioni del Consiglio hanno luogo nella sede consorziale o in altra località scelta dal Presidente.

La convocazione deve essere fatta a mano, a mezzo dipendente consorziale, ovvero con lettera raccomandata spedita ai consiglieri, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine dei giorni.

Con il consenso scritto degli interessati la convocazione può essere eseguita con mezzi telematici.

In caso d'urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma sino a due giorni prima della data della riunione.

Almeno 24 ore prima della riunione gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno saranno depositati presso la segreteria del Consorzio, a disposizione dei Consiglieri.

Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, dandone comunicazione ai delegati almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso, quando un terzo dei presenti lo richieda, ogni deliberazione sui nuovi argomenti dovrà essere differita al giorno successivo.

Il Consiglio di Amministrazione, per la seduta di insediamento, è convocato dal Presidente uscente o da chi ne fa le veci entro trenta giorni dalla data delle elezioni, ed è presieduto dal Consigliere più anziano di età.

Sezione II - Presidenza

Art. 10 - Elezione del Presidente e del Vice Presidente

Per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente è richiesta la maggioranza assoluta dei votanti; dopo due votazioni infruttuose sarà sufficiente la maggioranza relativa dei voti. Il Presidente ed il Vice Presidente non possono essere entrambi rappresentanti dello stesso bacino (ex Agro Mantovano Reggiano, ex Revere).

Art. 11 – Funzioni del Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi consorziali, impartisce direttive al Direttore in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti; in particolare:

1. convoca l'assemblea dei consorziati, fissa la data delle elezioni e approva l'elenco degli aventi diritto al voto;
2. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
3. sovrintende all'amministrazione consorziale e assicura l'osservanza delle norme di legge, di regolamento e di Statuto;
4. propone al Consiglio la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende e società partecipate;
5. promuove e conclude accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, in base agli indirizzi deliberativi del Consiglio di Amministrazione;
6. propone al Consiglio la nomina del Direttore;
7. sottoscrive gli accordi sindacali di ambito locale, previa approvazione del Consiglio e del parere positivo del revisore dei conti;
8. nomina i responsabili del procedimento per la realizzazione dei lavori pubblici;
9. propone al Consiglio gli atti generali di indirizzo;
10. acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi consorziali le informazioni e gli atti, anche riservati;
11. promuove, direttamente o avvalendosi del Direttore, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del consorzio;
12. conferisce il mandato per la rappresentanza in giudizio del Consorzio;
13. assume in caso di necessità e urgenza le deliberazioni di variazione del bilancio preventivo da sottoporre alla ratifica del Consiglio entro i successivi trenta giorni.

Art. 12 – Funzioni del Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni, anche mediante l'esercizio di funzioni delegate dal Presidente.

Sezione IV – Revisore dei Conti**Art. 13 – Funzioni e competenze**

Il Revisore dei Conti, nominato dalla Regione:

- a) esercita il controllo di legittimità sugli atti del Consorzio;
 - b) vigila sulla gestione del Consorzio;
 - c) presenta al Consiglio una relazione sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo;
 - d) esamina e vista mensilmente gli atti deliberativi adottati d'urgenza dal Presidente e trimestralmente il conto di cassa.
- Il Revisore dei Conti assiste alle adunanze del Consiglio di amministrazione

Il Revisore dei Conti può, in qualsiasi momento, procedere ad atti d'ispezione e di controllo.

In caso di accertamento di gravi irregolarità il Revisore dei Conti ha facoltà di richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio di amministrazione entro 30 giorni dalla richiesta medesima.

Nel caso di accertamento di atti illegittimi adottati dal Consiglio o dal Presidente, il Revisore segnala tempestivamente la circostanza ai competenti uffici regionali.

Sezione V – Disposizioni comuni**Art. 14 – Accettazione delle cariche**

L'elezione si perfeziona con l'accettazione, che dovrà essere comunicata per iscritto al Consorzio entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso del risultato delle elezioni.

Tale avviso dovrà essere inviato a tutti coloro che sono stati eletti alle cariche consorziali, con raccomandata A.R. entro tre giorni dalla data di proclamazione o della votazione, a seconda che si tratti di elezioni a delegato od alle altre cariche consorziali.

In caso di mancata accettazione della carica di Presidente o di Vice Presidente, il Consiglio d'amministrazione procederà a nuova elezione.

Art. 15 – Inizio delle cariche

I componenti del Consiglio di amministrazione entrano in carica all'atto della scadenza dell'amministrazione uscente.

Il Presidente, il Vicepresidente entrano in carica all'atto dell'accettazione di cui al precedente articolo 14.

Qualora i nuovi organi non siano stati eletti o nominati, ovvero non siano ancora intervenute le accettazioni di cui al precedente art. 14, gli organi cessati per scadenza del termine rimangono prorogati per non oltre 45 giorni, con facoltà di compiere solamente atti di ordinaria amministrazione.

Art. 16 – Durata delle cariche

I componenti degli organi del Consorzio restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

La scadenza di tutti gli organi si verifica in ogni caso al 31 dicembre del quinto anno, anche se l'entrata in carica sia intervenuta in epoca successiva al 1° gennaio.

Art. 17 – Dimissioni dalle cariche

Le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto. Le dimissioni del Presidente e del Vice Presidente sono irrevocabili e hanno efficacia dal momento in cui è intervenuta l'accettazione da parte di coloro che sono stati eletti in sostituzione dei dimissionari.

Per quanto riguarda le dimissioni dalla carica di Consigliere, queste hanno effetto immediato.

Art. 18 – Decadenza dalle cariche

La decadenza dalle cariche si verifica quando, successivamente alla nomina, cessino le condizioni di eleggibilità ovvero sopravvenga una causa di ineleggibilità. Decadono parimenti coloro che senza giustificato motivo non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, nonché coloro i quali non ottemperino all'obbligo previsto dal successivo art. 23.

Il Presidente dà avviso all'interessato del procedimento di dichiarazione di decadenza, decorsi trenta giorni dalla comunicazione il Consiglio di amministrazione delibera in via definitiva con provvedimento motivato, valutando le eventuali osservazioni presentate.

La cessazione della carica di Consigliere comporta la perdita delle cariche di Presidente o Vice Presidente.

Art. 19 – Vacanza delle cariche e sostituzioni

Quando il Presidente, il Vice Presidente cessano dalla carica per qualsiasi motivo, deve essere convocato entro trenta giorni il Consiglio dell'amministrazione per provvedere alla loro sostituzione.

Qualora il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione eletti dall'Assemblea risulti ridotto a meno della metà, l'Assemblea dovrà essere convocata entro tre mesi per il rinnovo dell'intera rappresentanza.

In caso di cessazione dalla carica del rappresentante dei Comuni o di uno dei rappresentanti delle Province, su segnalazione del Presidente del Consorzio da effettuarsi entro trenta giorni dal verificarsi della circostanza sopra accennata, il Presidente della Provincia interessata, provvede, al reintegro secondo le disposizioni vigenti. I nuovi nominati rimangono in carica sino a quando vi sarebbero rimasti i sostituiti.

Art. 20 – Indennità di carica**Gettone di presenza e rimborso spese**

Al Presidente e al Vice Presidente può essere attribuita un'indennità annua di carica; ai Consiglieri può essere corrisposto un gettone di presenza.

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta comunque il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro ufficio.

Al Revisore dei conti viene corrisposto un compenso annuo.

Art. 21 – Validità delle adunanze

Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Il Consiglio di amministrazione, in assenza del Presidente e del Vicepresidente, è presieduto dal componente più anziano di età.

Art. 22 – Intervento alle sedute di funzionari e di estranei

Il Direttore del Consorzio interviene alle sedute del Consiglio di amministrazione.

Ove siano in discussione argomenti riguardanti il Direttore od il Segretario verbalizzante, l'interessato dovrà astenersi dalla riunione. I funzionari stessi potranno essere invitati dal Presidente ad assentarsi quando siano in discussione questioni riguardanti i componenti degli organi. In caso di assenza del Segretario le funzioni saranno svolte dal Direttore; ove

anche il Direttore sia assente le funzioni del Segretario saranno svolte dal più giovane dei presenti.

Potranno essere chiamati ad assistere alle sedute suddette anche altri funzionari del Consorzio od estranei, perché forniscano chiarimenti su determinati problemi.

Art. 23 – Astensioni – Conflitto d'interesse

Il Consigliere che in merito all'oggetto di una determinata deliberazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio, deve darne notizia agli altri consiglieri ed astenersi dal partecipare alla deliberazione.

La violazione di tale obbligo comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali, ferme restando le responsabilità per danni oltreché la possibilità di annullamento della deliberazione nell'ipotesi in cui senza il voto di chi doveva astenersi non si sarebbe raggiunta la maggioranza prescritta.

Art. 24 – Votazioni

Di regola le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone ovvero un terzo dei presenti ne faccia richiesta.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta, in prima votazione, la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso contrario la votazione sarà ripetuta e per la sua validità è richiesta la maggioranza relativa dei voti dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta, e qualora permanga la parità, prevale il voto del Presidente.

Sono nulle le votazioni palesi quando il numero degli astenuti sia superiore a quello dei voti espressi e sono altresì nulle le votazioni a scrutinio segreto quando il numero delle schede bianche sia superiore a quello delle schede con espresso il voto.

In ambedue i casi potrà essere indetta, nella stessa adunanza, una votazione, che sarà valida, a maggioranza relativa, qualunque sia rispettivamente il numero degli astenuti o delle schede bianche.

Gli astenuti ai sensi dell'art. 23 comma 1°, non vengono considerati né ai fini della determinazione del numero dei presenti, né ai fini del computo dei voti.

Art. 25 – Verbale delle adunanze del Consiglio di Amministrazione

Per ogni adunanza viene redatto un verbale che dovrà contenere la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e che, in quella sede, ne abbiano fatto richiesta, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento, nonché l'ora in cui viene chiusa la riunione.

I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Dei verbali è data lettura, salvo dispensa unanime dei presenti nella seduta successiva dell'organo deliberante, in tale sede potranno essere corretti gli errori materiali e apportate rettifiche richieste da un componente ed approvate a maggioranza semplice. Le modifiche sono inserite nel verbale di approvazione ed annotate a margine nel verbale rettificato.

Art. 26 – Pubblicazione delle deliberazioni e ricorso contro le medesime

Le deliberazioni debbono essere pubblicate nell'Albo del Consorzio per otto giorni consecutivi non oltre il quindicesimo giorno successivo alla data della loro adozione.

Le deliberazioni non soggette ad approvazione da parte della Regione Lombardia, acquistano efficacia dalla data del primo giorno di pubblicazione.

Contro le deliberazioni gli interessati possono ricorrere al Presidente della Giunta Regionale della Lombardia entro trenta giorni dalla conoscenza delle stesse.

Art. 27 – Visione e copia dei documenti amministrativi

Chiunque abbia un interesse personale e concreto per la tutela di proprie situazioni giuridicamente rilevanti ha diritto di accesso ai documenti amministrativi consorziali e di farsi rilasciare copia degli stessi, previo pagamento delle spese di riproduzione.

Apposito regolamento disciplina le modalità di esercizio ed i casi di esclusione dal diritto di accesso ai documenti amministrativi del Consorzio.

Sezione VI – Uffici

Art. 28 – Organizzazione degli uffici

Gli uffici sono organizzati sulla base del piano di organizzazione variabile dei servizi consortili, deliberato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 29 – Funzioni e responsabilità

I poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi consortili mentre la gestione amministrativa è attribuita al direttore che si avvale del personale dipendente.

Gli organi elettivi consortili definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

Art. 30 – Direttore

1. La gestione amministrativa è attribuita al direttore, sulla base di provvedimenti approvati dal Consiglio di amministrazione ed è esercitata in attuazione dei provvedimenti assunti dagli Organi.

2. Spetta al direttore la direzione dei servizi secondo i criteri dettati dal presente statuto e dai provvedimenti di organizzazione.

3. Spettano al direttore tutti i compiti, di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio di Amministrazione, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente:

a) la presidenza delle commissioni di concorso;

b) la firma di contratti; e di tutti gli atti di impegno verso l'esterno in attuazione dei provvedimenti approvati dal C. d. A.;

c) provvedimenti di assenso, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, dagli atti generali di indirizzo, ivi comprese le licenze e le concessioni idrauliche;

d) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide ed ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di conoscenza;

e) la firma e l'apposizione del visto di esecutività sui ruoli di contribuzione consortile; gli altri atti ad essi attribuiti dai regolamenti consortili.

4. Il direttore gestisce le risorse umane, strumentali e finanziarie ed è responsabile degli atti amministrativi.

Art. 31 – Responsabili del procedimento per la realizzazione dei lavori pubblici

1. Le funzioni di responsabile del procedimento in materia di lavori pubblici sono affidate per ogni singolo intervento dal Presidente, su proposta del dirigente responsabile della programmazione triennale ai sensi della l. 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, a funzionari nell'ambito dell'organico del Consorzio.

2. Il responsabile del procedimento svolge le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di attuazione compresa la presidenza delle commissioni per l'affidamento in appalto di lavori e forniture.

Sezione VII – Autonomia gestionale amministrativa

Art. 32 – Soggetti autonomi

All'interno del comprensorio è riconosciuta autonomia gestionale e amministrativa al Distretto Po Morto Digagnola posto in area golena del comune di San Benedetto Po.

Art. 33 – Organismi

I soggetti di cui all'articolo precedente operano a mezzo delle seguenti strutture:

- Assemblea distrettuale;
- Commissione di Distretto;
- Commissario del Distretto.

Sezione VIII – Gestione finanziaria e patrimoniale

Art. 34 – Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare. È fatta salva la possibilità di protrarre la chiusura dei conti sino al 31 gennaio dell'anno successivo per la riscossione delle entrate accertate entro il 31 dicembre e per la liquidazione delle spese impegnate sempre entro tale data.

Art. 35 – Bilancio preventivo

Il bilancio preventivo è approvato non oltre il termine del 15 dicembre precedente l'esercizio finanziario.

Detto bilancio è formulato in termini finanziari di compe-

tenza e deve chiudere in pareggio. Tutte le spese debbono essere iscritte nel loro importo integrale, senza alcuna riduzione di carattere compensativo. Non sono ammesse gestioni al di fuori del bilancio.

Il bilancio preventivo, predisposto dagli uffici è proposto al Consiglio dal Presidente unitamente alla relazione illustrativa. Il bilancio verrà sottoposto all'esame del Revisore dei Conti il quale, con apposita relazione, dovrà dare atto fra l'altro della sua formale e sostanziale regolarità e della sua corretta impostazione nel rispetto dei criteri generali della vigente classifica per il riparto delle spese consortili.

Art. 36 – Conto consuntivo

Il conto consuntivo è approvato entro il 30 giugno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Detto conto è composto dal rendiconto finanziario, dalla situazione amministrativa e dalla situazione patrimoniale. Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per titoli, categorie e capitoli, ripartitamente per competenza e per residui.

La situazione amministrativa pone in evidenza:

- a) la consistenza del conto di tesoreria e di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivi eseguiti nell'anno in conto di competenza e in conto residui, nonché il saldo alla chiusura dell'esercizio;
- b) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere e da pagare alla fine dell'esercizio;
- c) l'avanzo o il disavanzo di amministrazione.

La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio. Essa pone altresì in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale. Non sono ammesse compensazioni tra partite dell'attivo e del passivo.

Il conto consuntivo, predisposto dagli uffici unitamente alla relazione illustrativa del Presidente, è sottoposto all'esame del Revisore che redige apposita relazione contenente tra l'altro l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili, la regolarità della gestione in rapporto al perseguimento dei fini istituzionali dell'ente nonché l'attribuzione delle entrate e delle spese secondo i criteri generali del piano di classifica per il riparto delle spese consortili.

Art. 37 – Sottogestioni di bilancio

Ferma restando l'unicità del bilancio, le entrate e le spese saranno attribuite alle singole sottogestioni finanziarie stabilite dal piano di riparto e dal regolamento per la fusione, mediante rilevazioni esclusivamente extra – contabili che costituiscono appositi allegati al bilancio di previsione ed al conto consuntivo, formandone parte integrante.

Ai fini del riparto della contribuzione, ad ogni sottogestione saranno caricate le spese effettivamente sostenute, le competenti poste attive e passive di natura patrimoniale e la quota di spese non direttamente imputabili, secondo le previsioni dell'apposito provvedimento di riparto.

Sezione IX – Riparto della contribuzione

Art. 38 – Classifica provvisoria e definitiva

Le spese a carico della proprietà consorziata per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica, nonché quelle relative al funzionamento e alle altre finalità istituzionali del Consorzio, sono ripartite a bonifica ultimata in ragione dei benefici effettivamente conseguiti, sulla base di apposito piano di classifica.

Durante l'esecuzione della bonifica, il riparto delle spese di cui al precedente comma è effettuato a mezzo di piani di classifica provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile.

Sezione X – Esattoria, tesoreria e cassa

Art. 39 – Servizio di esattoria

La riscossione dei contributi sarà effettuata a mezzo dei Concessionari per il servizio di riscossione tributi secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.

I ruoli annuali dei contributi a carico dei consorziati, resi esecutivi, saranno consegnati al Concessionario per il servizio di riscossione tributi nei modi e nei termini stabiliti per le imposte dirette.

Il Consiglio di amministrazione potrà disporre il ricorso ad

esattore speciale o alla riscossione volontaria tramite il tesoriere o tramite convenzione con altri soggetti ai sensi dell'art. 15, comma 3, l.r. 7/2003.

Art. 40 – Ricorsi

Salvo il ricorso alla competente commissione tributaria provinciale, contro l'iscrizione a ruolo i consorziati potranno ricorrere per errore materiale o per duplicazione dell'iscrizione.

Il ricorso dovrà essere proposto al Presidente entro trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento e, in mancanza, dalla notificazione dell'avviso di mora.

Il ricorso non sospenderà la riscossione tuttavia il Presidente avrà facoltà di disporre con provvedimento motivato la temporanea sospensione.

Art. 41 – Servizio di tesoreria e cassa

Per i servizi di tesoreria e cassa, da affidarsi ad istituto bancario, il Consorzio stipulerà apposite convenzioni, che prevederanno la prestazione di idonee garanzie.

Sezione XI – Regolamenti

Art. 42 – Materie

Saranno disciplinati da appositi regolamenti:

- a) i servizi del Consorzio;
- b) il funzionamento dell'amministrazione per eventuali aspetti non disciplinati dal presente statuto;
- c) gli aspetti tecnico economici derivanti dalla fusione;
- d) l'autonomia gestionale dei soggetti di cui all'art. 32 e le competenze degli organi di cui all'art. 33.

(BUR20050111)

D.g.r. 27 gennaio 2005 - n. 7/20355

Determinazione delle modalità di erogazione del buono scuola per l'anno scolastico 2004/2005, ai sensi della l.r. 5 gennaio 2001, n. 1 e della d.c.r. 20 dicembre 2001 n. VII/390

(3.3.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di dichiarare ammissibili per l'anno scolastico 2004/2005 le spese effettivamente sostenute dalle famiglie per tasse, rette e contributi anche volontari di iscrizione e funzionamento, purché riguardino i costi non altrimenti coperti sia di gestione ordinaria che relativi alle attività di insegnamento curricolare obbligatorio strettamente inteso, con esclusione di attività di prescuola, doposcuola, viaggi e gite d'istruzione, mense e trasporti;

2. di stabilire che:

- a) la percentuale di rimborso delle spese ammissibili per ogni figlio è pari al 25%, con un tetto massimo di € 1.050,00;
- b) la percentuale di rimborso delle spese ammissibili è elevata al 50% per le famiglie con un indicatore della situazione reddituale riferita all'anno 2003 inferiore o uguale a € 8.348,74, con un tetto massimo di € 1.050,00;
- c) nessun rimborso spetta alle famiglie con un indicatore della situazione reddituale riferita all'anno 2003 superiore a € 46.597,62, calcolato secondo quanto previsto al punto e) della d.c.r. 20 dicembre 2001 n. VII/390;

d) il tetto massimo di rimborso è elevato a € 1.400,00 per i nuclei familiari che abbiano sostenuto spese per il personale insegnante impegnato in attività didattiche di sostegno per alunni portatori di handicap;

e) il rimborso è concesso agli aventi diritto fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili;

3. di fissare in € 208,00 l'importo minimo della spesa ammissibile e, conseguentemente, in € 52,00 l'importo minimo del contributo erogabile;

4. di prevedere che l'elenco di cui all'allegato A, paragrafo 2 della d.c.r. 20 dicembre 2001 n. VII/390 venga predisposto in ordine crescente di valore dell'indicatore della situazione reddituale, visto che tale indicatore riconduce la situazione familiare ad un valore per i singoli componenti;

5. di demandare al Direttore Generale della Direzione Formazione, Istruzione e Lavoro la definizione delle modalità attuative, ivi incluse quelle relative al controllo ed al recupero di somme erogate oggetto di revoca totale o parziale;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di disporre la consultazione in via informatica sul sito Internet della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20050112)

(3.1.0)

D.g.r. 27 gennaio 2005 - n. 7/20356

Cancellazione dal registro delle R.S.A. accreditate, della Residenza Sanitario Assistenziale «Reperto Fossati», con sede in via Solferino n. 16 a Monza (MI), a seguito di chiusura e di trasferimento dei 42 posti letto presso la R.S.A. «Casa Cambiaghi» con sede in via Arnaldo da Brescia n. 10/B a Monza (MI)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1) di disporre, conseguentemente alla cessazione dell'attività svolta, la cancellazione dal Registro delle R.S.A. accreditate della Residenza Sanitario Assistenziale «Reperto Fossati» con sede in via Solferino n. 16 a Monza;

2) di precisare che l'accredimento della R.S.A. «Casa Cambiaghi» con sede in via Arnaldo da Brescia n. 10/B a Monza, disposto con d.g.r. 16 dicembre 2004, n. 19868, comprende i n. 42 posti letto già accreditati presso la R.S.A. «Reperto Fossati» di Monza;

3) di disporre la comunicazione del presente atto alla Commissione Consiliare competente, all'Ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

4) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20050113)

(3.1.0)

D.g.r. 27 gennaio 2005 - n. 7/20357

Accreditamento della Residenza Sanitario Assistenziale «Don Leone Porta», con sede in Milano. Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2005

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

– la l.r. 7 gennaio 1986, n. 1: «Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia»;

– il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato con successivo d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229: «Riordino della disciplina in materia sanitaria»;

– il d.P.R. 14 gennaio 1997: «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

– la l.r. 11 luglio 1997, n. 31, «Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» ed, in particolare, gli artt. 4 e 12 per quanto relativo all'accredimento delle strutture pubbliche e private e l'art. 6 per quanto relativo alla competenza delle Amministrazioni provinciali in materia di autorizzazioni al funzionamento dei servizi, nonché le successive modificazioni;

– la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1: «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;

– la d.c.r. 13, marzo 2002, n. 462 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2002-2004»;

Richiamate le dd.g.r.:

– 14 dicembre 2001, n. 7435: «Attuazione dell'art. 12, commi 3 e 4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31: Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accredimento delle Residenze Sanitario Assistenziali per Anziani (R.S.A.)»;

– 7 aprile 2003, n. 12618: «Definizione degli standard di personale per l'autorizzazione al funzionamento e l'accredimento delle Residenze Sanitario Assistenziali per Anziani e prima revisione del sistema di remunerazione regionale (in attuazione della d.g.r. 14 dicembre 2001, n. 7435)»;

– 7 aprile 2003, n. 12622: «Assegnazioni per l'anno 2003 alle ASL e, per la parte di competenza, al comune di Milano, dei finanziamenti per i servizi socio-sanitari integrati e per i servizi e gli interventi sociali. Modifiche di tariffe a carico del Fondo Sanitario Regionale»;

– 9 maggio 2003, n. 12904: «Disposizioni in merito alla remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale delle prestazioni erogate dalle Residenze Sanitario Assistenziali e dagli Hospice»;

– 3 dicembre 2004, n. 19688: «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2005»;

Dato atto che la delibera 3 dicembre 2004, n. 19688 consente, per l'anno in corso, l'accredimento aggiuntivo di posti letto in R.S.A. già accreditate o l'accredimento di nuove R.S.A., solo nei seguenti casi:

– posti letto che siano stati realizzati attraverso finanziamenti pubblici regionali o statali,

– posti letto realizzati o che verranno realizzati sul territorio della sola città di Milano allo scopo di incrementare la dotazione di posti letto, ancora molto inferiore alla media regionale. A tal fine sarà necessario che, entro il 30 settembre 2005, pervenga alla Regione, da parte degli interessati, il permesso di costruire, qualunque sia lo stato di avanzamento dei lavori di edificazione delle strutture;

Rilevato che, in data 2 agosto 2004, il legale rappresentante della Cooperativa Sociale a r.l. «Hospita», con sede in Milano, Ente gestore della Residenza Sanitario Assistenziale «Don Leone Porta» con sede in via Ruggero Boscovich, 35 a Milano ha richiesto l'accredimento relativamente ai n. 74 posti letto della struttura;

Rilevato inoltre che la Residenza Sanitario Assistenziale in oggetto risulta in possesso dei seguenti requisiti indispensabili per l'accredimento:

– autorizzazione permanente al funzionamento, ex d.g.r. n. 7435/01, rilasciata dall'Amministrazione provinciale di Milano con provvedimento n. 181 in data 30 giugno 2004, per n. 74 posti letto,

– parere favorevole all'accredimento espresso dalla competente Azienda Sanitaria Locale città di Milano con atto 15 dicembre 2004, n. 2300, pervenuto alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale in data 17 dicembre 2004,

– requisiti di accreditamento previsti dalle citate dd.g.r. n. 7435/01 e n. 12618/03, verificati dalla competente Commissione di Vigilanza dell'ASL di Milano;

Rilevato altresì che l'Ente gestore ha dichiarato di praticare una retta giornaliera che varia da un minimo pari a € 81,00, ad un massimo pari ad € 86,00, al netto del finanziamento regionale;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta di accreditamento per la struttura in oggetto, in quanto compatibile con la programmazione degli accreditamenti prevista dalla citata d.g.r. n. 19688/04 e di precisare che l'effettiva remunerazione delle prestazioni, a carico del Fondo Sanitario Regionale, decorrerà dalla data del contratto tra gestore ed ASL di ubicazione della struttura, che dovrà essere stipulato successivamente al presente atto;

Richiamata in proposito la normativa inerente le modalità di remunerazione delle prestazioni, introdotta con d.g.r. n. 12618/03 ed in particolare l'All. B «schema tipo di contratto» alla quale si rinvia integralmente;

Visto il d.p.g.r. 24 maggio 2000, n. 13371, con il quale il Presidente della Giunta regionale ha conferito a Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

Vista la d.g.r. n. 19911 del 20 dicembre 2004 avente ad oggetto «Disposizioni a carattere organizzativo (4° provvedimento organizzativo 2004)»;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione alla Commissione Consiliare competente, all'Ente gestore interessato ed all'ASL territorialmente di competenza;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

Delibera

1) di accreditare, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, la Residenza Sanitario Assistenziale «Don Leone Porta» con sede in via Ruggero Boscovich, 35 a Milano, relativamente a n. 74 posti letto, sulla base delle verifiche compiute dalla competente ASL di città Milano;

2) di riconfermare che la struttura in oggetto è obbligatoriamente tenuta ad accettare il sistema di vigilanza e controllo previsto dalla normativa vigente ed è tenuta a rispettare tutti gli altri obblighi di cui alle dd.g.r. n. 7435/01 e n. 12618/03;

3) di stabilire che l'assegnazione dei finanziamenti sul Fondo Sanitario Regionale decorrerà dalla data del contratto tra il gestore e l'ASL di ubicazione, che dovrà essere stipulato successivamente al presente atto. Pertanto, a seguito di ciò, le rette a carico degli ospiti dovranno essere effettivamente applicate negli importi al netto della remunerazione regiona-

le. Tali rette, già dichiarate dall'ente medesimo, sono state in premessa indicate;

4) di stabilire che l'ASL di ubicazione della struttura dovrà provvedere a trasmettere alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale, con tempestività, copia del contratto suddetto, stipulato sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. 12618/03 - All. B;

5) di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'ASL di competenza provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

6) di disporre la comunicazione del presente atto alla Commissione Consiliare competente, all'Ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

7) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20050114)

D.g.r. 27 gennaio 2005 - n. 7/20358

Accreditamento del servizio residenziale di riabilitazione e reinserimento di persone con problematiche di dipendenza «CREST» via della Croce, n. 7/9 - Cuveglio, gestito CREST con sede legale in via del Lauro, n. 14 Milano ai sensi della d.g.r. 12621/2003

LA GIUNTA REGIONALE

(3.1.0)

Richiamati:

- il d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, di riordino della disciplina sanitaria;

- il d.P.R. 14 gennaio 1997, che ha individuato i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

- la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali», in particolare l'art. 4 come modificato dalla l.r. 2 febbraio 2001, n. 3, art. 4, comma 1 lett. a) e art. 12 per quanto riguarda l'accREDITAMENTO delle strutture pubbliche e private;

- il provvedimento 5 agosto 1999 «Schema di atto di intesa Stato-Regioni, su proposta dei Ministri della sanità e solidarietà sociale, recante: Determinazione dei requisiti minimi standard per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accREDITAMENTO dei servizi privati di assistenza alle persone dipendenti da sostanze di abuso»;

- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, art. 4, comma 58, che conferisce alle ASL le funzioni in materia di autorizzazione dei servizi per la riabilitazione ed il reinserimento di soggetti tossicodipendenti;

- il d.p.c.m. 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;

- la d.c.r. 13 marzo 2002, n. 462, Piano socio-sanitario regionale (PSSR) 2002-2004;

- la d.g.r. 7 aprile 2003, n. 12621, che determina requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e l'accREDITAMENTO dei servizi privati e pubblici per l'assistenza alle persone dipendenti da sostanze illecite e lecite;

Viste le circolari regionali attuative della citata d.g.r. 12621/2003;

- 1 luglio 2003, n. 23, che tra l'altro fissa procedure e tempi per le richieste di autorizzazione ed accREDITAMENTO da parte dei gestori di servizi per l'assistenza alle persone con problematiche di dipendenza;

- 11 agosto 2003, n. 29 che fornisce ulteriori indicazioni circa l'accREDITAMENTO dei servizi residenziali e semiresidenziali per persone con problematiche di dipendenza;

Dato atto che il legale Rappresentante del CREST ha presentato all'ASL di Varese, con lettera del 17 giugno 2004, richiesta di autorizzazione al funzionamento per complessivi 23 posti residenziali siti in via della Croce, n. 7/9 a Cuveglio: 16 posti di servizio terapeutico riabilitativo e 7 posti di trattamento specialistico per pazienti in comorbidità psichiatrica;

Vista la delibera dell'ASL di Varese n. 911 del 13 agosto 2004 che autorizza al funzionamento il servizio di cui sopra per i posti richiesti;

Dato atto che il legale Rappresentante del CREST ha presentato all'ASL di Varese, con lettera del 17 dicembre 2004, richiesta di accREDITAMENTO per i 23 posti residenziali già autorizzati siti in via della Croce, n. 7/9 a Cuveglio;

Vista la delibera dell'ASL di Varese n. 1431 del 29 dicembre 2004 che esprime parere favorevole per l'accREDITAMENTO del servizio in questione per complessivi 23 posti residenziali:

- 16 posti di servizio terapeutico riabilitativo e
- 7 posti di trattamento specialistico per pazienti in comorbidità psichiatrica;

Vista la d.g.r. 30 settembre 2003, n. 14368 «Definizione del sistema di remunerazione tariffaria, a carico del Fondo Sanitario regionale, dei servizi residenziali e semiresidenziali accREDITATI per la riabilitazione e il reinserimento di soggetti con problematiche di dipendenza, ai sensi della d.g.r. 7 aprile 2003, n. 12621»;

Ritenuto di dover procedere all'accREDITAMENTO del servizio residenziale di riabilitazione e reinserimento di persone con problematiche di dipendenza «CREST», via della Croce, n. 7/9, Cuveglio, gestito da CREST con sede legale in via del Lauro, n. 14 Milano per 23 posti residenziali:

- 16 posti di servizio terapeutico riabilitativo e
- 7 posti di trattamento specialistico per pazienti in comorbidità psichiatrica;

Ritenuto di precisare che l'ASL di Varese debba verificare annualmente il mantenimento degli standard e dei requisiti richiesti per l'accREDITAMENTO e debba comunicare alla Regione eventuali inadempienze ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti;

Precisato che l'accREDITAMENTO vincola gli Enti Gestori all'accettazione delle tariffe stabilite con d.g.r. 14368/2003, secondo le modalità dalla stessa indicate, ed all'assolvimento del debito informativo stabilito dalla Regione;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di darne comunicazione alla competente Commissione Consiliare;

Visti:

- il d.p.g.r. 24 maggio 2000 n. 13371 con il quale il Presidente della Giunta regionale ha conferito al sig. Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

- la d.g.r. 20 dicembre 2004, n. 19911 (IV provvedimento organizzativo 2004)»;

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. di accREDITARE il servizio residenziale di riabilitazione e reinserimento di persone con problematiche di dipendenza «CREST», via della Croce, n. 7/9, Cuveglio, gestito da CREST con sede legale in via del Lauro, n. 14, Milano per 23 posti residenziali:

- 16 posti di servizio terapeutico riabilitativo e
- 7 posti di trattamento specialistico per pazienti in comorbidità psichiatrica;

2. di iscrivere il servizio di cui al punto 1) nell'apposito Registro regionale dei servizi accREDITATI per le dipendenze;

3. di vincolare l'ente Gestore alla sottoscrizione del contratto, previsto con d.g.r. 12621/2003, con l'ASL di ubicazione della struttura e all'accettazione delle tariffe stabilite con d.g.r. 14368/2003, secondo le modalità dalla stessa indicate nonché all'assolvimento del debito informativo stabilito dalla Regione;

4. di stabilire che l'ASL di Varese debba verificare annualmente il mantenimento degli standard e dei requisiti richiesti per l'accREDITAMENTO e debba comunicare alla Regione eventuali inadempienze ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti;

5. di procedere alla comunicazione del presente atto alla competente Commissione Consiliare e di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20050115)

D.g.r. 27 gennaio 2005 - n. 7/20359

AccREDITAMENTO del Centro Diurno Integrato per anziani non autosufficienti (C.D.I.) «Ein Karem» ubicato a Paderone Dugnano (MI) in via Gadames, 47 (Obiettivo gestionale 6.5.1.2 «Sviluppo della rete dei servizi e degli interventi per le persone in condizioni di fragilità»)

LA GIUNTA REGIONALE

(3.1.0)

Visti:

- la l.r. 7 gennaio 1986, n. 1 di riorganizzazione e program-

mazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia;

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, di riordino della disciplina sanitaria;

- la d.c.r. 8 marzo 1995, n. 1439, Progetto-obiettivo anziani per il triennio 1995/1997, con la quale è stata avviata la sperimentazione dei Centri Diurni Integrati (C.D.I.) per anziani non autosufficienti;

- il d.P.R. 14 gennaio 1997 di approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

- la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 di riordino del Servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali ed, in particolare, gli artt. 4 e 12 per quanto riguarda l'accreditamento delle strutture pubbliche e private nonché l'art. 6 per quanto riguarda la competenza delle Amministrazioni provinciali in materia di autorizzazione al funzionamento dei servizi;

- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 di riordino del sistema delle autonomie in Lombardia e di attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

- la d.c.r. 13 marzo 2002, n. 462, Piano socio-sanitario regionale (PSSR) 2002-2004: «Libertà e innovazione al servizio della salute»;

Richiamate:

- la d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494 «Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento dei Centri Diurni Integrati»;

- la d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903 «Indirizzi e criteri per la remunerazione regionale dei Centri Diurni Integrati accreditati in attuazione della d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494»;

- la d.g.r. 30 settembre 2003, n. 14367 «Accreditamento di Centri Diurni Integrati per anziani non autosufficienti (C.D.I.), ubicati nelle ASL di BG, BS, CO, CR, LC, LO, MN, MI1, MI2, PV, SO e VA. Determinazione della remunerazione giornaliera provvisoria dei C.D.I. accreditati (attuazione della d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494 e della d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903)», rettificata con d.g.r. 14 novembre 2003, n. 15038;

- 3 dicembre 2004, n. 19688 «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario Regionale per l'esercizio 2005»;

Dato atto che è pervenuta la domanda di accreditamento (protocollo G1.2004.0016827 del 5 ottobre 2004) del legale rappresentante della Cooperativa Sociale C.A.F. DUE a r.l. con sede a Paderno Dugnano (MI) in via Gadames, 47 per n. 40 posti del Centro Diurno Integrato «Ein Karem» ubicato a Paderno Dugnano (MI) in via Gadames, 47, accoglibile in quanto corredata della disposizione dirigenziale della Amministrazione provinciale di Milano n. 192/2004 del 6 luglio 2004, relativo alla autorizzazione permanente al funzionamento, nonché del parere favorevole della Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano 1 emesso con deliberazione direttoriale n. 880 del 9 dicembre 2004;

Dato atto altresì di procedere all'accreditamento del Centro Diurno Integrato «Ein Karem» ubicato a Paderno Dugnano (MI) in via Gadames, 47, in base alla remunerazione giornaliera provvisoria per ospite quantificata con la d.g.r. 30 settembre 2003, n. 14367, rettificata con d.g.r. 14 novembre 2003, n. 15038, sopra richiamate:

- € 3 per i C.D.I. che garantiscano una accoglienza inferiore a 4 ore consecutive,

- € 15 per i C.D.I. che garantiscano una accoglienza per almeno 4 ore consecutive ed inferiore ad 8 ore consecutive,

- € 29 per i C.D.I. che garantiscano una accoglienza per almeno 8 ore consecutive;

Ritenuto di dover procedere con l'applicazione delle tariffe giornaliere provvisorie sopra riportate, in attesa della raccolta ed elaborazione dei dati della scheda S.O.S.IA. finalizzati alla classificazione degli ospiti per grado di fragilità, su cui si fonderà il nuovo sistema di remunerazione per i Centri Diurni Integrati;

Stabilito che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'ASL di competenza provvede all'effettuazione di ulteriori visite di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

Ritenuto di precisare che l'effettiva erogazione delle remunerazioni giornaliere di cui al precedente paragrafo, a carico del Fondo Sanitario Regionale, decorrerà dalla data di stipu-

lazione del contratto sottoscritto tra il Legale Rappresentante dell'Ente gestore del C.D.I. accreditato ed il Legale Rappresentante dell'ASL di ubicazione della struttura, in base allo schema-tipo di contratto di cui all'allegato A della d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903, sopra richiamata, contratto che l'ASL dovrà provvedere a trasmettere in copia alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale;

Visto il d.p.g.r. 24 maggio 2000, n. 13371, con il quale il Presidente della Giunta regionale ha conferito a Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

Vista la d.g.r. 20 dicembre 2004, n. 19911, relativa al 4° provvedimento organizzativo 2004;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché per la comunicazione dello stesso alla competente Commissione Consiliare;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di accreditare per n. 40 posti, a decorrere dalla data di approvazione della presente deliberazione, il Centro Diurno Integrato per anziani non autosufficienti (C.D.I.) «Ein Karem» ubicato a Paderno Dugnano (MI) in via Gadames, 47;

2. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, con l'applicazione della remunerazione giornaliera provvisoria per ospite quantificata:

- in € 3 per i C.D.I. che garantiscano una accoglienza inferiore a 4 ore consecutive,

- in € 15 per i C.D.I. che garantiscano una accoglienza di almeno 4 ore consecutive ed inferiore ad 8 ore consecutive,

- in € 29 per i C.D.I. che garantiscano una accoglienza di almeno 8 ore consecutive;

3. di stabilire che l'assegnazione delle remunerazioni giornaliere di cui al precedente punto 2), a carico del Fondo Sanitario Regionale, decorrerà dalla data di stipulazione del contratto sottoscritto tra il Legale Rappresentante dell'Ente gestore del C.D.I. accreditato ed il Legale Rappresentante dell'ASL di ubicazione della struttura, in base allo schema-tipo di contratto di cui all'allegato A della d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903, richiamata in premessa;

4. di stabilire che l'ASL di ubicazione della struttura dovrà trasmettere alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale copia del contratto suddetto;

5. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'ASL di competenza provveda all'effettuazione di ulteriori visite di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

6. di disporre la comunicazione del presente atto alla Commissione Consiliare competente, agli Enti gestori interessati nonché alle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20050116)

(3.1.0)

D.g.r. 27 gennaio 2005 - n. 7/20360

Accreditamento del Centro Diurno Integrato per anziani non autosufficienti (C.D.I.) ubicato a Trezzano (BS) in via Coniglio, 11 (Obiettivo gestionale 6.5.1.2 «Sviluppo della rete dei servizi e degli interventi per le persone in condizioni di fragilità»)

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la l.r. 7 gennaio 1986, n. 1 di riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia;

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, di riordino della disciplina sanitaria;

- la d.c.r. 8 marzo 1995, n. 1439, Progetto-obiettivo anziani per il triennio 1995/1997, con la quale è stata avviata la sperimentazione dei Centri Diurni Integrati (C.D.I.) per anziani non autosufficienti;

- il d.P.R. 14 gennaio 1997 di approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

– la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 di riordino del Servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali ed, in particolare, gli artt. 4 e 12 per quanto riguarda l'accreditamento delle strutture pubbliche e private nonché l'art. 6 per quanto riguarda la competenza delle Amministrazioni provinciali in materia di autorizzazione al funzionamento dei servizi;

– la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 di riordino del sistema delle autonomie in Lombardia e di attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

– la d.c.r. 13 marzo 2002, n. 462, Piano socio-sanitario regionale (PSSR) 2002-2004: «Libertà e innovazione al servizio della salute»;

Richiamate:

– la d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494 «Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento dei Centri Diurni Integrati»;

– la d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903 «Indirizzi e criteri per la remunerazione regionale dei Centri Diurni Integrati accreditati in attuazione della d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494»;

– la d.g.r. 30 settembre 2003, n. 14367 «Accreditamento di Centri Diurni Integrati per anziani non autosufficienti (C.D.I.), ubicati nelle ASL di BG, BS, CO, CR, LC, LO, MN, MI, M2, PV, SO e VA. Determinazione della remunerazione giornaliera provvisoria dei C.d.I. accreditati (attuazione della d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494 e della d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903)», rettificata con d.g.r. 14 novembre 2003, n. 15038;

– 3 dicembre 2004, n. 19688, «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario Regionale per l'esercizio 2005»;

Dato atto che è pervenuta la domanda di accreditamento (protocollo G1.2004.0018540 del 5 novembre 2004) del legale rappresentante della Fondazione «Insieme Trezano Onlus» con sede a Trezano (BS) in via Coniglio, 11 per n. 30 posti del Centro Diurno Integrato ubicato a Trezano (BS) in via Coniglio, 11, accoglibile in quanto corredata della disposizione dirigenziale della Amministrazione provinciale di Brescia n. 4300/2004 del 21 ottobre 2004, relativo alla autorizzazione al funzionamento con validità definitiva, nonché del parere favorevole della Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brescia emesso con deliberazione direttoriale n. 817 del 1 dicembre 2004;

Dato atto altresì di procedere all'accREDITAMENTO del Centro Diurno Integrato ubicato a Trezano (BS) in via Coniglio, 11, in base alla remunerazione giornaliera provvisoria per ospite quantificata con la d.g.r. 30 settembre 2003, n. 14367, rettificata con d.g.r. 14 novembre 2003, n. 15038, sopra richiamate:

– € 3 per i C.D.I. che garantiscano una accoglienza inferiore a 4 ore consecutive,

– € 15 per i C.D.I. che garantiscano una accoglienza per almeno 4 ore consecutive ed inferiore ad 8 ore consecutive,

– € 29 per i C.D.I. che garantiscano una accoglienza per almeno 8 ore consecutive;

Ritenuto di dover procedere con l'applicazione delle tariffe giornaliere provvisorie sopra riportate, in attesa della raccolta ed elaborazione dei dati della scheda S.O.S.I.A. finalizzati alla classificazione degli ospiti per grado di fragilità, su cui si fonderà il nuovo sistema di remunerazione per i Centri Diurni Integrati;

Stabilito che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'ASL di competenza provvede all'effettuazione di ulteriori visite di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

Ritenuto di precisare che l'effettiva erogazione delle remunerazioni giornaliere di cui al precedente paragrafo, a carico del Fondo Sanitario Regionale, decorrerà dalla data di stipulazione del contratto sottoscritto tra il Legale Rappresentante dell'Ente gestore del C.D.I. accreditato ed il Legale Rappresentante dell'ASL di ubicazione della struttura, in base allo schema-tipo di contratto di cui all'allegato A della d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903, sopra richiamata, contratto che l'ASL dovrà provvedere a trasmettere in copia alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale;

Visto il d.p.g.r. 24 maggio 2000, n. 13371, con il quale il Presidente della Giunta regionale ha conferito a Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

Vista la d.g.r. 20 dicembre 2004, n. 19911, relativa al 4° provvedimento organizzativo 2004;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché per la comunicazione dello stesso alla competente Commissione Consiliare;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di accreditare per n. 30 posti, a decorrere dalla data di approvazione della presente deliberazione, il Centro Diurno Integrato per anziani non autosufficienti (C.D.I.) ubicato a Trezano (BS) in via Coniglio, 1;

2. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, con l'applicazione della remunerazione giornaliera provvisoria per ospite quantificata:

– in € 3 per i C.D.I. che garantiscano una accoglienza inferiore a 4 ore consecutive,

– in € 15 per i C.D.I. che garantiscano una accoglienza di almeno 4 ore consecutive ed inferiore ad 8 ore consecutive,

– in € 29 per i C.D.I. che garantiscano una accoglienza di almeno 8 ore consecutive;

3. di stabilire che l'assegnazione delle remunerazioni giornaliere di cui al precedente punto 2), a carico del Fondo Sanitario Regionale, decorrerà dalla data di stipulazione del contratto sottoscritto tra il Legale Rappresentante dell'Ente gestore del C.D.I. accreditato ed il Legale Rappresentante dell'ASL di ubicazione della struttura, in base allo schema-tipo di contratto di cui all'allegato A della d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903, richiamata in premessa;

4. di stabilire che l'ASL di ubicazione della struttura dovrà trasmettere alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale copia del contratto suddetto;

5. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'ASL di competenza provveda all'effettuazione di ulteriori visite di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

6. di disporre la comunicazione del presente atto alla Commissione Consiliare competente, agli Enti gestori interessati nonché alle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20050117)

(3.1.0)

D.g.r. 27 gennaio 2005 - n. 7/20361

Conferma dell'accREDITAMENTO della Residenza Sanitaria Assistenziale per anziani Casa san Giuseppe con sede in via Asperti, 1 – Gorlago (BG), in seguito alla verifica dei requisiti previsti dalle dd.g.r. n. 7435/01 e 12618/03

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

– la l.r. 7 gennaio 1986, n. 1: «Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia»;

– il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato con successivo d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229: «Riordino della disciplina in materia sanitaria»;

– il d.P.R. 14 gennaio 1997: «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

– la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del Servizio Sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» ed, in particolare, gli artt. 4 e 12 per quanto relativo all'accREDITAMENTO delle strutture pubbliche e private e l'art. 6 per quanto relativo alla competenza delle Amministrazioni provinciali in materia di autorizzazioni al funzionamento dei servizi, nonché le successive modificazioni;

– la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1: «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;

– la d.c.r. 13 marzo 2002, n. 462 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2002-2004»;

Richiamate le dd.g.r.:

– 14 dicembre 2001, n. 7435: «Attuazione dell'art. 12, commi 3 e 4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31: Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accREDITAMENTO delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (R.S.A.)»;

– 7 aprile 2003, n. 12618: «Definizione degli standard di

personale per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani e prima revisione del sistema di remunerazione regionale (in attuazione della d.g.r. 14 dicembre 2001, n. 7435);

- 7 aprile 2003, n. 12622: «Assegnazioni per l'anno 2003 alle ASL e, per la parte di competenza, al comune di Milano, dei finanziamenti per i servizi socio-sanitari integrati e per i servizi e gli interventi sociali. Modifiche di tariffe a carico del Fondo Sanitario Regionale;

- 9 maggio 2003, n. 12904: «Disposizioni in merito alla remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale delle prestazioni erogate dalle Residenze Sanitarie Assistenziali e dagli Hospice»;

- 28 novembre 2003, n. 15324: «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2004»;

- 21 maggio 2004, n. 17617: «Determinazione in merito alla remunerazione della qualità aggiunta offerta dalle R.S.A. accreditate al 31 dicembre 2003 ed in possesso dei requisiti riferiti al primo gruppo di indicatori individuati dalla d.g.r. n. 12618 del 7 aprile 2003»;

- 23 dicembre 2004, n. 19978: «Conferma dell'accreditamento per l'anno 2004 delle Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani in seguito alla verifica dei requisiti previsti dalle dd.g.r. n. 7435/01 e 12618/03»;

Dato atto che la sopra citata d.g.r. n. 19978/2004 dispone, tra l'altro, di rinviare la conferma dell'accreditamento della Residenza Sanitaria Assistenziale per anziani «Casa San Giuseppe» di Gorlago (BG) sino all'avvenuta emissione, da parte dell'ASL di Bergamo, di apposito provvedimento, relativo alla verifica del possesso dei requisiti di accreditamento;

Visto il nuovo provvedimento emesso dall'ASL di Bergamo, n. 840 del 24 dicembre 2004, con il quale si esprime parere favorevole in ordine alla conferma dell'accreditamento della R.S.A. «Casa San Giuseppe» di Gorlago (BG) per n. 126 posti letto complessivi in quanto è stato accertato il ripristino del pieno possesso dei requisiti di accreditamento dall'1 agosto 2004;

Ravvisata conseguentemente la necessità di confermare l'accreditamento per la R.S.A. in oggetto per n. 126 posti letto complessivi;

Visto il d.p.g.r. 24 maggio 2000, n. 13371 con il quale il Presidente della Giunta regionale ha conferito a Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

Vista la d.g.r. n. 19911 del 20 dicembre 2004 avente ad oggetto «Disposizioni a carattere organizzativo (4° provvedimento organizzativo 2004)»;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

Delibera

1) di procedere alla conferma dell'accreditamento della R.S.A. «Casa San Giuseppe» con sede in via Asperti, 1 - Gorlago (BG), per 126 posti letto complessivi, a decorrere dall'1 agosto 2004, sulla base delle verifiche compiute dalla ASL di Bergamo, in relazione ai requisiti di accreditamento previsti dalle dd.g.r. n. 7435/01 e n. 12618/03 e sulla base dell'apposito provvedimento, in premessa citato, con cui è stato espresso parere favorevole dalla medesima ASL di Bergamo;

2) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché la comunicazione dell'atto medesimo alla Commissione Consiliare Competente per materia.

Il segretario: Sala

(BUR20050118)

D.g.r. 27 gennaio 2005 - n. 7/20362

Accreditamento della Residenza Sanitaria Assistenziale per disabili «Marco Teggia» con sede a Vigevano, via Manara Negrone, 28. Finanziamenti a carico del Fondo Sanitario

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il d.P.R. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

Vista la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» e successive modifiche ed integrazioni, e, in particolare, gli artt. 4 e 12 per quanto relativo alla competenza delle Amministrazioni provinciali in materia di autorizzazione al funzionamento dei servizi;

Vista la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;

Visti i dd.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie» e 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;

Richiamate:

- la d.g.r. 7 aprile 2003, n. 12620 «Definizione della nuova unità d'offerta "Residenza Sanitaria Assistenziale per persone con disabilità" (RSD). Attuazione dell'art. 12, comma 2 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31»;

- la d.g.r. 8 agosto 2003, n. 14039 «Primo provvedimento attuativo della d.g.r. n. 12620 del 7 aprile 2003: Definizione del sistema tariffario della residenza sanitaria assistenziale per disabili»;

Vista la d.g.r. 3 dicembre 2004, n. 19688 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2005» ed in particolare il punto 3 del dispositivo che rimanda a un successivo atto della Giunta regionale la disciplina per i nuovi accreditamenti di RSD e, nelle more, stabilisce di accreditare esclusivamente le strutture che sono state realizzate mediante finanziamento pubblico, quelle che derivano da una riconversione di CRH o IEAH o IDR o residenze ex d.g.r. 16264/04 e quelle per cui è stato espresso parere favorevole all'accreditamento da parte della ASL competente alla data del 31 dicembre 2004;

Rilevato che il legale rappresentante della Fondazione Maddalena Grassi, Ente gestore della Residenza Sanitaria Assistenziale per disabili «Marco Teggia» con sede a Vigevano, via Manara Negrone, 28, ha chiesto in data 14 dicembre 2004 l'accreditamento per n. 18 posti letto;

Preso atto che la provincia di Pavia, con decreto n. 382 del 27 dicembre 2004, ha autorizzato in via definitiva la Fondazione Maddalena Grassi al funzionamento della struttura denominata «Marco Teggia», adibita a RSD, per un numero di 18 posti letto;

Preso atto che l'ASL di Pavia, con deliberazione n. 610 del 28 dicembre 2004 ha espresso parere favorevole all'accreditamento della RSD «Marco Teggia» per n. 18 posti letto;

Rilevato che la RSD risulta in possesso dei seguenti indispensabili requisiti per l'accreditamento:

- autorizzazione al funzionamento per n. 18 posti rilasciata dalla provincia di Pavia con decreto n. 382 del 27 dicembre 2004;

- parere favorevole all'accreditamento per n. 18 posti della competente Azienda Sanitaria Locale di Pavia espresso con deliberazione n. 610 del 28 dicembre 2004;

- requisiti strutturali ed organizzativi di autorizzazione e di accreditamento di cui agli allegati A e C della d.g.r. 12620 del 7 aprile 2003;

Dato atto che la remunerazione sarà determinata in conformità ai criteri definiti nell'allegato E alla d.g.r. 12620 del 7 aprile 2003 ed al sistema tariffario stabilito con d.g.r. 14039 del 8 agosto 2003;

Precisato che l'effettiva remunerazione delle prestazioni, a carico del Fondo Sanitario Regionale, decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto tra gestore ed ASL di ubicazione della struttura che dovrà essere stipulato successivamente al presente atto;

Precisato che la valutazione e la classificazione degli ospiti con scheda SIDI, con acquisizione del personale necessario a garantire l'assistenza prevista per le diverse classi di fragilità, e la definizione della retta unica a carico degli utenti sono precondizioni alla stipula del contratto tra Ente gestore ed ASL;

Richiamata in proposito la normativa inerente le modalità di remunerazione delle prestazioni, introdotta con d.g.r. n. 12620 del 7 aprile 2003 ed in particolare l'allegato F «schema tipo di contratto» al quale si rinvia integralmente;

Stabilito che, conseguentemente all'assegnazione dei finanziamenti regionali, l'Ente gestore è tenuto ad applicare effettivamente una retta unica al netto dei finanziamenti ricevuti;

Visto il d.p.g.r. 24 maggio 2000, n. 13371, con il quale il

Presidente della Giunta regionale ha conferito a Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

Vista la d.g.r. 20 dicembre 2004 n. 19911 avente ad oggetto «Disposizioni a carattere organizzativo (4° provvedimento organizzativo 2004)»;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

Ravvisata la necessità di comunicare il presente atto alla Commissione Consiliare competente, all'Ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente e di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

Per i motivi espressi in narrativa

1. di accreditare, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, la Residenza Sanitaria assistenziale per disabili «Marco Teggia» con sede a Vigevano, via Manara Negrone, 28, per n. 18 posti letto, sulla base delle verifiche compiute dal competente organo di vigilanza dell'ASL di Pavia;

2. di stabilire che la remunerazione sarà determinata in conformità ai criteri definiti nell'allegato E alla d.g.r. n. 12620 del 7 aprile 2003 applicando il sistema tariffario stabilito con la d.g.r. n. 14039 del 8 agosto 2003 e decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto tra Ente gestore ed ASL di ubicazione della struttura che dovrà essere stipulato successivamente al presente atto;

3. di stabilire che l'Ente gestore dovrà determinare una retta assistenziale unica, al netto della remunerazione regionale, a carico degli utenti e/o dei Comuni calcolata sulla base del case mix, coerente con la classificazione degli ospiti;

4. di stabilire che la valutazione e classificazione degli ospiti con la scheda SIDI, con acquisizione del personale necessario a garantire l'assistenza prevista per le diverse classi di fragilità, e la definizione della retta unica a carico degli utenti sono precondizioni alla stipula del contratto tra Ente gestore ed ASL;

5. di stabilire che l'ASL di ubicazione della struttura dovrà provvedere a trasmettere alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia, con tempestività, copia del contratto suddetto, stipulato sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. 12620 del 7 aprile 2003;

6. di confermare che l'Ente gestore della RSD accreditata è obbligato a:

- erogare, senza ulteriori oneri a carico del Fondo Sanitario e senza oneri a carico degli ospiti, l'assistenza medico generica, infermieristica, riabilitativa, ritenendosi escluse le prestazioni mediche specialistiche, di diagnostica strumentale nonché quelle relative all'assistenza protesica erogabile nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, ex d.m. 27 agosto 1999 n. 332 con esclusione di quanto previsto ai successivi punti;
- fornire, senza ulteriori oneri a carico del Fondo Sanitario e senza oneri a carico degli ospiti, ausili per incontinenti (pannolini, pannoloni e traverse);
- fornire, senza ulteriori oneri a carico del Fondo Sanitario e senza oneri a carico degli ospiti, ogni tipo di farmaco, gas medicale e materiale sanitario;

7. di riconfermare che la struttura in oggetto è obbligatoriamente tenuta ad accettare il sistema di vigilanza e controllo previsto dalla normativa vigente, le tariffe stabilite dalla Regione e gli obblighi previsti dalla d.g.r. 12620/03 ivi compresa la disponibilità alla sottoscrizione del contratto;

8. di riconfermare che l'ente Gestore della RSD deve ottemperare al debito informativo nei confronti della ASL competente per territorio e della Regione Lombardia secondo i tempi e le modalità di cui all'allegato B della d.g.r. 12620 del 7 aprile 2003;

9. di stabilire che l'Ente gestore della struttura in oggetto dovrà fatturare o comunque rendicontare mediante idonea documentazione contabile, nel rispetto della normativa in vigore per l'Ente gestore, all'Azienda Sanitaria Locale di competenza le prestazioni di cui al presente provvedimento, indicando obbligatoriamente le Aziende Sanitarie Locali di provenienza degli ospiti, allo scopo di consentire l'addebito alle stesse in sede di compensazione infraregionale;

10. di stabilire che l'Azienda Sanitaria Locale di ubicazione della struttura in oggetto deve erogare alla stessa, dalla data di sottoscrizione del contratto, acconti mensili pari al 85% del fatturato teorico calcolato sulla base della tariffa di ingresso e

deve erogare i relativi saldi entro 60 giorni dal ricevimento della fattura;

11. di disporre che entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto l'ASL di competenza provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento, dando mandato alla ASL medesima di mantenere un'azione costante di controllo finalizzata alla verifica periodica del possesso dei requisiti di accreditamento e dell'appropriatezza delle prestazioni erogate rispetto ai parametri individuali costituenti il sistema di classificazione degli ospiti ed in particolare alla verifica che all'ingresso di ogni nuovo utente sia garantito lo standard medio di assistenza pari a 1600 minuti settimanali e, non appena individuata la classe di fragilità dell'ospite, venga garantito lo standard di assistenza correlato;

12. di disporre l'obbligo per la struttura di dotarsi di una «Carta dei Servizi» che espliciti quanto definito al punto 12 della d.g.r. n. 14039 dell'8 agosto 2003 e di inviarne copia sia alla ASL territorialmente competente sia alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia;

13. di disporre la comunicazione del presente atto alla Commissione Consiliare competente, all'Ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

14. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20050119)

D.g.r. 27 gennaio 2005 - n. 7/20363

Accreditamento del Centro Diurno Integrato per anziani non autosufficienti (C.D.I.) «Le Querce di Mamre» ubicato a Galbiate (LC) in via dei Caduti di via Fani, 12 (Obiettivo gestionale 6.5.1.2 «Sviluppo della rete dei servizi e degli interventi per le persone in condizioni di fragilità»)

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la l.r. 7 gennaio 1986, n. 1 di riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia;

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, di riordino della disciplina sanitaria;

- la d.c.r. 8 marzo 1995, n. 1439, Progetto-obiettivo anziani per il triennio 1995/1997, con la quale è stata avviata la sperimentazione dei Centri Diurni Integrati (C.D.I.) per anziani non autosufficienti;

- il d.P.R. 14 gennaio 1997 di approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

- la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 di riordino del Servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali ed, in particolare, gli artt. 4 e 12 per quanto riguarda l'accREDITAMENTO delle strutture pubbliche e private nonché l'art. 6 per quanto riguarda la competenza delle Amministrazioni provinciali in materia di autorizzazione al funzionamento dei servizi;

- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 di riordino del sistema delle autonomie in Lombardia e di attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

- la d.c.r. 13 marzo 2002, n. 462, Piano socio-sanitario regionale (PSSR) 2002-2004: «Libertà e innovazione al servizio della salute»;

Richiamate:

- la d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494 «Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e l'accREDITAMENTO dei Centri diurni integrati»;

- la d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903 «Indirizzi e criteri per la remunerazione regionale dei Centri Diurni Integrati accreditati in attuazione della d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494»;

- la d.g.r. 30 settembre 2003, n. 14367 «AccREDITAMENTO dei Centri Diurni Integrati per anziani non autosufficienti (C.D.I.), ubicati nelle ASL di BG, BS, CO, CR, LC, LO, MN, MI1, MI2, PV, SO e VA. Determinazione della remunerazione giornaliera provvisoria dei C.D.I. accreditati (attuazione della d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494 e della d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903)», rettificata con d.g.r. 14 novembre 2003, n. 15038;

- 3 dicembre 2004, n. 19688, «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario Regionale per l'esercizio 2005»;

(3.1.0)

Dato atto che è pervenuta la domanda di accreditamento (protocollo G1.2005.0000385 del 13 gennaio 2005) del Presidente della Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS L'Arcobaleno con sede a Lecco in via S. Nicolò, 7 per n. 25 posti del Centro Diurno Integrato «Le Querce di Mamre» ubicato a Galbiate (LC) in via Caduti di via Fani, 12, accoglibile in quanto corredata della disposizione dirigenziale della Amministrazione provinciale di Lecco n. 25/2004 del 10 novembre 2004 relativa alla autorizzazione permanente al funzionamento, nonché del parere favorevole della Azienda Sanitaria Locale della provincia di Lecco emesso con deliberazione direttoriale n. 679 del 2 dicembre 2004 a cui l'ente Gestore aveva inoltrato domanda di accreditamento in data 12 agosto 2004;

Dato atto altresì di procedere all'accREDITAMENTO del Centro Diurno Integrato «Le Querce di Mamre» ubicato a Galbiate (LC) in via Caduti di via Fani, 12, in base alla remunerazione giornaliera provvisoria per ospite quantificata con la d.g.r. 30 settembre 2003, n. 14367, rettificata con d.g.r. 14 novembre 2003, n. 15038, sopra richiamate:

- € 3 per i C.D.I. che garantiscano una accoglienza inferiore a 4 ore consecutive,
- € 15 per i C.D.I. che garantiscano una accoglienza per almeno 4 ore consecutive ed inferiore ad 8 ore consecutive,
- € 29 per i C.D.I. che garantiscano una accoglienza per almeno 8 ore consecutive;

Ritenuto di dover procedere con l'applicazione delle tariffe giornaliere provvisorie sopra riportate, in attesa della raccolta ed elaborazione dei dati della scheda S.O.S.I.A. finalizzati alla classificazione degli ospiti per grado di fragilità, su cui si fonderà il nuovo sistema di remunerazione per i Centri Diurni Integrati;

Stabilito che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'ASL di competenza provvede all'effettuazione di ulteriori visite di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

Ritenuto di precisare che l'effettiva erogazione delle remunerazioni giornaliere di cui al precedente paragrafo, a carico del Fondo Sanitario Regionale, decorrerà dalla data di stipulazione del contratto sottoscritto tra il Legale Rappresentante dell'Ente gestore del C.D.I. accreditato ed il Legale Rappresentante dell'ASL di ubicazione della struttura, in base allo schema-tipo di contratto di cui all'allegato A della d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903, sopra richiamata, contratto che l'ASL dovrà provvedere a trasmettere in copia alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale;

Visto il d.p.g.r. 24 maggio 2000, n. 13371, con il quale il Presidente della Giunta regionale ha conferito a Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

Vista la d.g.r. 20 dicembre 2004, n. 19911, relativa al 4° provvedimento organizzativo 2004;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché per la comunicazione dello stesso alla competente Commissione Consiliare;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di accreditare per n. 25 posti, a decorrere dalla data di approvazione della presente deliberazione, il Centro Diurno Integrato per anziani non autosufficienti (C.D.I.) «Le Querce di Mamre» ubicato a Galbiate (LC) in via Caduti di via Fani, 12;

2. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, con l'applicazione della remunerazione giornaliera provvisoria per ospite quantificata:

- in € 3 per i C.D.I. che garantiscano una accoglienza inferiore a 4 ore consecutive,
- in € 15 per i C.D.I. che garantiscano una accoglienza di almeno 4 ore consecutive ed inferiore ad 8 ore consecutive,
- in € 29 per i C.D.I. che garantiscano una accoglienza di almeno 8 ore consecutive;

3. di stabilire che l'assegnazione delle remunerazioni giornaliere di cui al precedente punto 2), a carico del Fondo Sanitario Regionale, decorrerà dalla data di stipulazione del contratto sottoscritto tra il Legale Rappresentante dell'Ente gestore del C.D.I. accreditato ed il Legale Rappresentante dell'ASL di ubicazione della struttura, in base allo schema-tipo di contratto di cui all'allegato A della d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903, richiamata in premessa;

4. di stabilire che l'ASL di ubicazione della struttura dovrà trasmettere alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale copia del contratto suddetto;

5. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'ASL di competenza provveda all'effettuazione di ulteriori visite di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

6. di disporre la comunicazione del presente atto alla Commissione Consiliare competente, agli Enti gestori interessati nonché alle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20050120)

D.g.r. 27 gennaio 2005 - n. 7/20364

Accreditamento della Residenza Sanitaria Assistenziale «Casa famiglia per anziani», con sede in Bussero (MI). Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2005

(3.1.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la l.r. 7 gennaio 1986, n. 1: «Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia»;

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato con successivo d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229: «Riordino della disciplina in materia sanitaria»;

- il d.P.R. 14 gennaio 1997: «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

- la l.r. 11 luglio 1997, n. 31, «Norme per il riordino del Servizio Sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» ed, in particolare, gli artt. 4 e 12 per quanto relativo all'accREDITAMENTO delle strutture pubbliche e private e l'art. 6 per quanto relativo alla competenza delle Amministrazioni provinciali in materia di autorizzazioni al funzionamento dei servizi, nonché le successive modificazioni;

- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1: «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;

- la d.c.r. 13 marzo 2002, n. 462 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2002-2004»;

Richiamate le dd.g.r.:

- 14 dicembre 2001, n. 7435: «Attuazione dell'art. 12, commi 3 e 4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31: Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accREDITAMENTO delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (R.S.A.)»;

- 7 aprile 2003, n. 12618: «Definizione degli standard di personale per l'autorizzazione al funzionamento e l'accREDITAMENTO delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani e prima revisione del sistema di remunerazione regionale (in attuazione della d.g.r. 14 dicembre 2001, n. 7435)»;

- 7 aprile 2003, n. 12622: «Assegnazioni per l'anno 2003 alle ASL e, per la parte di competenza, al comune di Milano, dei finanziamenti per i servizi socio-sanitari integrati e per i servizi e gli interventi sociali. Modifiche di tariffe a carico del Fondo Sanitario Regionale»;

- 9 maggio 2003, n. 12904: «Disposizioni in merito alla remunerazione erogata dalle Residenze Sanitarie Assistenziali e dagli Hospice»;

- 3 dicembre 2004, n. 19688: «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2005»;

Dato atto che la delibera 3 dicembre 2004, n. 19688 consente, per l'anno in corso, l'accREDITAMENTO aggiuntivo di posti letto in R.S.A. già accreditate o l'accREDITAMENTO di nuove R.S.A., solo nei seguenti casi:

- posti letto che siano stati realizzati attraverso finanziamenti pubblici regionali o statali,

- posti letto realizzati o che verranno realizzati sul territorio della sola città di Milano allo scopo di incrementarne la dotazione di posti letto, ancora molto inferiore alla media regionale. A tal fine sarà necessario che, entro il 30 settembre 2005, pervenga alla Regione, da parte degli interessati, il permesso di costruire, qualunque sia lo stato di avanzamento dei lavori di edificazione delle strutture;

Rilevato che, in data 28 giugno 2004, il legale rappresentante della Cooperativa Sociale di Solidarietà a r.l. «Sodalitas», con sede in San Vittore Olona (MI), Ente gestore della Residenza Sanitaria Assistenziale «Casa Famiglia per Anziani» con sede in Bussero (MI) ha richiesto l'accreditamento relativamente ai n. 66 posti letto della struttura;

Rilevato inoltre che la Residenza Sanitaria Assistenziale in oggetto risulta in possesso dei seguenti requisiti indispensabili per l'accreditamento:

- autorizzazione permanente al funzionamento, ex d.g.r. n. 7435/01, rilasciata dall'Amministrazione provinciale di Milano con provvedimento n. 334 in data 13 dicembre 2004, per n. 66 posti letto,

- parere favorevole all'accreditamento espresso dalla competente Azienda Sanitaria Locale di Milano 2 con atto 22 dicembre 2004, n. 528, pervenuto alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale in data 12 gennaio 2005,

- che la stessa risulta essere stata finanziata per la realizzazione dei n. 66 posti letto con finanziamenti ex art. 20 legge 67/88,

- requisiti di accreditamento previsti dalle citate dd.g.r. n. 7435/01 e n. 12618/03, verificati dalla competente Commissione di Vigilanza dell'ASL di Milano 2;

Rilevato altresì che l'Ente gestore ha dichiarato di praticare una retta giornaliera che varia da un minimo pari a € 54,00, ad un massimo pari a € 60,00, al netto del finanziamento regionale;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta di accreditamento per la struttura in oggetto, in quanto compatibile con la programmazione degli accreditamenti prevista dalla citata d.g.r. n. 19688/04 e di precisare che l'effettiva remunerazione delle prestazioni, a carico del Fondo Sanitario Regionale, decorrerà dalla data del contratto tra gestore ed ASL di ubicazione della struttura, che dovrà essere stipulato successivamente al presente atto;

Richiamata in proposito la normativa inerente le modalità di remunerazione delle prestazioni, introdotta con d.g.r. n. 12618/03 ed in particolare l'All. B «schema tipo di contratto» alla quale si rinvia integralmente;

Visto il d.p.g.r. 24 maggio 2000, n. 13371, con il quale il Presidente della Giunta regionale ha conferito a Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

Vista la d.g.r. n. 19911 del 20 dicembre 2004 avente ad oggetto «Disposizioni a carattere organizzativo (4° provvedimento organizzativo 2004)»;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione alla Commissione Consiliare competente, all'Ente gestore interessato ed all'ASL territorialmente di competenza;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

Delibera

1) di accreditare, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, la Residenza Sanitaria Assistenziale «Casa Famiglia per Anziani» con sede in Bussero (MI), relativamente a n. 66 posti letto, sulla base delle verifiche compiute dalla competente ASL di Mi 2;

2) di riconfermare che la struttura in oggetto è obbligatoriamente tenuta ad accettare il sistema di vigilanza e controllo previsto dalla normativa vigente ed è tenuta a rispettare tutti gli altri obblighi di cui alle dd.g.r. n. 7435/01 e n. 12618/03;

3) di stabilire che l'assegnazione dei finanziamenti sul Fondo Sanitario Regionale decorrerà dalla data del contratto tra il gestore e l'ASL di ubicazione, che dovrà essere stipulato successivamente al presente atto. Pertanto, a seguito di ciò, le rette a carico degli ospiti dovranno essere effettivamente applicate negli importi al netto della remunerazione regionale. Tali rette, già dichiarate dall'ente medesimo, sono state in premessa indicate;

4) di stabilire che l'ASL di ubicazione della struttura dovrà provvedere a trasmettere alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale, con tempestività, copia del contratto suddetto, stipulato sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. 12618/03 - All. B;

5) di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'ASL di competenza provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

6) di disporre la comunicazione del presente atto alla Commissione Consiliare competente, all'Ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

7) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20050121)

D.g.r. 27 gennaio 2005 - n. 7/20365

Modifica dell'accreditamento della Comunità terapeutica riabilitativa residenziale per soggetti tossicodipendenti ubicata in via Vesuvio, n. 24 - Busto Arsizio, gestita dalla «Comunità Marco Riva» ivi ubicata, disposto con d.g.r. 15562/2003

(3.1.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 116 che ha previsto l'istituzione dell'Albo regionale degli Enti che gestiscono servizi per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti;

- il d.m. sanità 19 febbraio 1993 - Atto di Intesa tra lo Stato e le Regioni - che ha definito i criteri per il riconoscimento e il convenzionamento delle comunità terapeutiche per la tossicodipendenza;

- il d.P.R. 14 gennaio 1997 che ha individuato i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

- la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali, in particolare art. 4 come modificato dalla l.r. 2 febbraio 2001, n. 3, art. 4, comma 1) lett. a) e art. 12 per quanto riguarda l'accreditamento delle strutture pubbliche e private;

- la d.g.r. 23 maggio 1997, n. 28738 che ha recepito il d.m. 19 febbraio 1993, per quanto concerne la definizione di criteri e modalità uniformi per l'iscrizione all'Albo degli Enti che gestiscono servizi per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti;

- la d.g.r. 17 ottobre 1997, n. 31735 che ha accreditato provvisoriamente gli Enti gestori di servizi per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti, nelle more della definizione dei criteri di accreditamento definitivo;

- la d.g.r. 12 marzo 1999, n. 41878 che individua i requisiti di autorizzazione e accreditamento per servizi riabilitativi pedagogici e terapeutici;

- la d.g.r. 7 aprile 2003, n. 12621 che - tra l'altro - individua i requisiti di autorizzazione ed accreditamento per tutti i servizi di riabilitazione e recupero dalle dipendenze;

Vista la d.g.r. 12 dicembre 2003, n. 15562 che accredita la «Comunità Marco Riva» per 12 posti di servizio terapeutico riabilitativo residenziale ubicati in via Vesuvio, n. 24 a Busto Arsizio;

Dato atto della delibera dell'ASL di Varese n. 1273 del 30 novembre 2004 che autorizza in modo definitivo la struttura di via Vesuvio n. 24 a Busto Arsizio per 14 posti di servizio terapeutico riabilitativo residenziale;

Vista la richiesta del legale Rappresentante della «Comunità Marco Riva» del 14 ottobre 2004 di modifica del precedente accreditamento e conseguente richiesta di accreditamento della Comunità in questione per complessivi 14 posti di servizio terapeutico riabilitativo residenziale;

Vista la deliberazione dell'ASL di Varese n. 24 del 11 maggio 2005 che esprime parere favorevole all'accreditamento della medesima per 14 posti di trattamento terapeutico-riabilitativo residenziale;

Ritenuto di dover provvedere alla modifica dell'accreditamento disposto con d.g.r. 15562/2003 alla struttura in questione, aumentando la capacità recettiva da 12 a 14 posti;

Visti:

- il d.p.g.r. 24 maggio 2000, n. 13371 con il quale il Presidente della Giunta regionale ha conferito a Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

- la d.g.r. 20 dicembre 2004, n. 19911 (IV provvedimento organizzativo 2004);

Stabilito di dover procedere alla comunicazione del presente atto alla competente Commissione Consiliare, nonché alla pubblicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;
All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. di prendere atto della modifica dell'autorizzazione disposta dalla ASL di Varese con delibera n. 1273 del 30 novembre 2004 alla «Comunità Marco Riva» per 14 posti di servizio terapeutico riabilitativo residenziale ubicati in via Vesuvio, n. 24 a Busto Arsizio;

2. di modificare l'accreditamento della struttura di cui al punto 1) disposto con d.g.r. 15562 del 12 dicembre 2003, aumentando la capacità recettiva da 12 a 14 posti di servizio terapeutico-riabilitativo residenziale;

3. di confermare per l'Ente gestore del servizio accreditato la necessità di sottoscrizione del contratto con l'ASL di Varese, il vincolo dell'accettazione della tariffa vigente e dell'assolvimento del debito informativo stabilito dalla Regione;

4. di stabilire che l'ASL di Varese debba verificare annualmente il mantenimento degli standard e dei requisiti richiesti per l'accreditamento e debba comunicare alla Regione eventuali inadempienze ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti;

5. di procedere alla comunicazione del presente atto al Consiglio regionale e al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per la pubblicazione.

Il segretario: Sala

(BUR20050122)

D.g.r. 27 gennaio 2005 - n. 7/20367

Modalità attuative per la realizzazione degli interventi innovativi rivolti all'infanzia e all'adolescenza, ai sensi dell'art. 4, comma 2 e dell'art. 5, comma 1 della l.r. 6 dicembre 1999 n. 23 «Politiche regionali per la famiglia» - anno 2005

(3.1.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia» e richiamati nello specifico:

– l'art. 4, comma 2 relativo alla promozione ed al potenziamento, da parte della Regione, di interventi innovativi rivolti all'infanzia e all'adolescenza;

– l'art. 5, comma 1 attraverso il quale, la Regione, in base al principio della sussidiarietà, valorizza e sostiene la solidarietà tra famiglie promuovendo le associazioni e le formazioni di privato sociale rivolte a:

- a) organizzare ed attivare esperienze di associazionismo sociale, atto a favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare, anche mediante l'organizzazione di «banche del tempo»;
- b) promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie in relazione ai loro compiti sociali ed educativi;

Vista la l.r. 11 luglio 1997, n. 31: «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» che prevede:

– all'art. 2, comma 6, che le Aziende Sanitarie Locali svolgano le funzioni di:

- programmazione, integrazione e coordinamento in ambito socio-assistenziale per l'intera zona di competenza;
- programmazione delle attività socio-assistenziali di rilievo sanitario afferenti l'area materno-infantile e l'età evolutiva;

Richiamato il Piano Socio Sanitario Regionale 2002/2004 che pone come obiettivo centrale il consolidamento del ruolo della famiglia quale soggetto attivo, secondo il principio della sussidiarietà, nella definizione e gestione degli interventi di welfare;

Ritenuto di destinare al cofinanziamento regionale degli interventi innovativi di cui all'art. 4, comma 2, e all'art. 5, comma 1 della l.r. n. 23/99, oggetto del presente provvedimento, la somma complessiva di € 11.000.000,00 a valere sulle disponibilità dell'UPB 3.6.2.1.2.91 cap. 5109 del Bilancio regionale – esercizio 2005;

Stabilito:

• di ripartire e assegnare alle Aziende Sanitarie Locali e al Comune di Milano, così come riportato nell'allegata tabella che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'importo complessivo di € 9.350.000,00 pari all'85% dei fondi stanziati sull'UPB 3.6.2.1.2.91 cap. 5109 del Bilancio regionale – esercizio 2005 di cui al precedente punto;

• di ripartire i singoli budget assegnati alle Aziende Sanitarie Locali e al comune di Milano nel seguente modo:

– 70% delle risorse disponibili da riservare ai progetti presentati ai sensi dell'art. 4, comma 2, l.r. n. 23/99,

– 30% delle risorse disponibili da riservare ai progetti presentati ai sensi dell'art. 5, comma 1, l.r. n. 23/99;

• di ripartire ulteriormente dette risorse, per ciascun articolo, nel seguente modo: 50 % ai progetti presentati dalle associazioni di solidarietà familiare e 50% ai progetti presentati dagli altri soggetti così come specificati nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

• di riservare l'importo di € 1.650.000,00, pari al 15% dei fondi stanziati sull'UPB 3.6.2.1.2.91 cap. 5109 del Bilancio regionale – esercizio 2005, alla D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale per il cofinanziamento di progetti ammessi in graduatoria ma non finanziati in prima istanza dalle Aziende Sanitarie Locali e dal comune di Milano, tenuto conto anche degli indirizzi espressi dalla Consulta regionale delle Associazioni di Solidarietà familiare;

Ritenuto che:

– per ogni progetto di nuova presentazione, relativo all'art. 4 comma 2 utilmente collocato in graduatoria, secondo i limiti delle disponibilità finanziarie, il cofinanziamento regionale sarà pari al 70% del costo complessivo del progetto stesso e comunque non superiore a € 25.822,84; nel caso in cui il soggetto proponente richieda un contributo inferiore al 70% del costo complessivo del progetto, verrà erogato l'importo richiesto;

– per ogni progetto di nuova presentazione, relativo all'art. 5 comma 1 utilmente collocato in graduatoria secondo i limiti delle disponibilità finanziarie, il cofinanziamento regionale sarà pari al 70% del costo complessivo del progetto stesso e comunque non superiore a € 15.000,00; nel caso in cui il soggetto proponente richieda un contributo inferiore al 70% del costo complessivo del progetto, verrà erogato l'importo richiesto;

– per ogni singolo progetto che si configurano quale «continuazione» della prima e/o della seconda annualità di progetti finanziati e attivati a seguito dei Bandi 2003 e 2004 della l.r. 23/99, artt. 4 e 5, ma limitatamente agli ambiti previsti dall'art. 4, comma 2 lettere a), b), c), f), g), h) il cofinanziamento regionale è stabilito nel seguente modo:

• per la continuazione della prima annualità di un progetto già finanziato e attivato a seguito del bando 2004, tale finanziamento sarà pari al 40% del costo complessivo del progetto stesso e, comunque, non superiore a € 14.755,91. Nel caso in cui il soggetto proponente richieda un contributo inferiore al 40% del costo complessivo, verrà erogato l'importo richiesto;

• per la continuazione della seconda annualità di un progetto già finanziato e attivato a seguito del bando 2003 e la cui prosecuzione della prima annualità è stata finanziata dal Bando 2004, tale finanziamento sarà pari al 25% del costo complessivo del progetto stesso e, comunque, non superiore a € 9.222,44. Nel caso in cui il soggetto proponente richieda un contributo inferiore al 25 % del costo complessivo, verrà erogato l'importo richiesto;

– nel caso di progetti cofinanziati da parte di enti pubblici, si procederà ad una riduzione del contributo regionale pari all'entità del cofinanziamento di tali enti;

Ritenuto, nelle more dell'emanazione degli atti attuativi della l.r. 14 dicembre 2004 n. 34 «Politiche regionali per i minori», di stabilire che per l'anno 2005 i requisiti organizzativi, di cui all'allegato 1 al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale, rimangono invariati;

Ritenuto inoltre di utilizzare, per il raggiungimento degli obiettivi del presente Bando, eventuali risorse che dovessero risultare disponibili sull'UPB 3.6.2.1.2.91 cap. 5109 e cap. 5104 nel corrente esercizio finanziario, ad integrazione dell'importo riservato alla D.G. Famiglia e Solidarietà sociale, anche sulla scorta degli indirizzi espressi dalla Consulta regionale delle Associazioni di Solidarietà familiare;

Richiamato l'art. 4, comma 3, della l.r. n. 23/99 per quanto riguarda la definizione delle modalità operative necessarie all'attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 ed in particolare l'indicazione dei tempi e delle modalità per la presentazione dei progetti di iniziative innovative, dell'organismo competente alla valutazione tecnica degli stessi e della procedura per la formulazione delle graduatorie;

Stabilito che le graduatorie formulate dalle ASL/Comune di Milano dovranno essere trasmesse alla D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale per la relativa presa d'atto;

Ritenuto quindi di dover definire le modalità per l'ammissione al contributo regionale previsto dal presente provvedimento, secondo quanto contenuto:

- nel «Bando per l'erogazione dei contributi a sostegno dei progetti innovativi attuativi dell'art. 4, comma 2 e dell'art. 5, comma 1 della l.r. n. 23/99: «Politiche regionali per la famiglia» - anno 2005 - (allegato 1);
- nello «Schema tecnico per la presentazione dei progetti innovativi attuativi dell'art. 4, comma 2 - l.r. n. 23/99: «Politiche regionali per la famiglia» - anno 2005 (allegato 2);
- nello «Schema tecnico per la presentazione dei progetti innovativi attuativi dell'art. 5, comma 1 - l.r. n. 23/99: «Politiche regionali per la famiglia» - anno 2005 (allegato 3);
- nel modulo di «Domanda di contributo ai sensi della l.r. 23/99: «Politiche regionali per la famiglia», anno 2005 (allegati 4a e 4b);

e che tutti i documenti sopra citati sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Visti:

- il d.p.g.r. 24 maggio 2000 n. 13371 con il quale è stato affidato al sig. Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

- la d.g.r. del 20 dicembre 2004 n. 7/19911 «Disposizioni a carattere organizzativo (4° provvedimento organizzativo 2004);

All'unanimità di voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare le modalità ed i criteri di contribuzione da parte della Regione dei progetti innovativi da attivarsi a norma dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 5, comma 1, come indicato dai seguenti allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- bando per l'erogazione dei contributi a sostegno dei progetti innovativi attuativi dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 5, comma 1 della l.r. n. 23/99: «Politiche regionali per la famiglia» - anno 2005 (allegato 1);
- schema tecnico per la presentazione dei progetti innovativi attuativi dell'art. 4, comma 2 - l.r. n. 23/99: «Politiche regionali per la famiglia» - anno 2005 (allegato 2);
- schema tecnico per la presentazione dei progetti innovativi attuativi dell'art. 5, comma 1 - l.r. n. 23/99: «Politiche regionali per la famiglia» - anno 2005 (allegato 3);
- domanda di contributo ai sensi della l.r. n. 23/99: «Politiche Regionali per la famiglia», anno 2005 (allegati 4a e 4b);

2. di destinare al cofinanziamento regionale delle attività innovative di cui all'art. 4, comma 2, e all'art. 5, comma 1 della l.r. n. 23/99, oggetto del presente provvedimento, la somma complessiva di € 11.000.000,00 a valere sulle disponibilità dell'UPB 3.6.2.1.2.91 cap. 5109 del Bilancio regionale - esercizio 2005;

3. di assegnare alle Aziende Sanitarie Locali e al comune di Milano, così come riportato nell'allegata tabella che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'importo di € 9.350.000,00 pari all'85% dei fondi stanziati sull'UPB 3.6.2.1.2.91 cap. 5109 del Bilancio regionale - esercizio 2005, di cui al precedente punto;

4. di stabilire, inoltre, che gli importi assegnati alle singole Aziende Sanitarie Locali e al comune di Milano, vengano ripartiti nel seguente modo:

- 70% delle risorse disponibili a favore dei progetti relativi agli ambiti previsti dall'art. 4, comma 2, l.r. n. 23/99;
- 30% delle risorse disponibili a favore dei progetti relativi agli ambiti previsti dall'art. 5, comma 1, l.r. n. 23/99;
- per ciascun articolo, il 50% a favore delle associazioni di solidarietà familiare ed il 50% a favore degli altri soggetti proponenti specificati nell'allegato 1 del presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;

5. di riservare l'importo di € 1.650.000,00 pari al 15% dei fondi stanziati sull'UPB 3.6.2.1.2.91 cap. 5109 del Bilancio regionale - esercizio 2005, alla D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale, anche sulla scorta degli indirizzi espressi dalla Consulta regionale delle Associazioni di Solidarietà familiare, per il cofinanziamento di progetti ammessi in graduatoria ma non finanziati in prima istanza dalle Aziende Sanitarie Locali e dal comune di Milano;

6. di stabilire che:

- per ogni singolo progetto di nuova presentazione, relati-

vo all'art. 4 comma 2 utilmente collocato in graduatoria, il cofinanziamento regionale sarà, secondo i limiti delle disponibilità finanziarie, pari al 70% del costo complessivo del progetto stesso comunque non superiore a € 25.822,84; nel caso in cui il soggetto proponente richieda un contributo inferiore al 70% del costo complessivo del progetto, verrà erogato l'importo richiesto;

- per ogni singolo progetto di nuova presentazione, relativo all'art. 5 comma 1 utilmente collocato in graduatoria il cofinanziamento regionale sarà, secondo i limiti delle disponibilità finanziarie, pari al 70% del costo complessivo del progetto stesso comunque non superiore a € 15.000,00; nel caso in cui il soggetto proponente richieda un contributo inferiore al 70% del costo complessivo del progetto, verrà erogato l'importo richiesto;
- per ogni singolo progetto che si configurano quale «continuazione» della prima e/o della seconda annualità di progetti finanziati e attivati a seguito dei Bandi 2003 e 2004 della l.r. 23/99, artt. 4 e 5, ma limitatamente agli ambiti elencati nell'art. 4, comma 2 lettere a), b), c), f), g), h) il cofinanziamento regionale è stabilito nel seguente modo:

- per la continuazione della prima annualità di un progetto già finanziato e attivato a seguito del bando 2004, tale finanziamento sarà, secondo i limiti delle disponibilità finanziarie, pari al 40% del costo complessivo del progetto stesso e, comunque, non superiore a € 14.755,91. Nel caso in cui il soggetto proponente richieda un contributo inferiore al 40% del costo complessivo, verrà erogato l'importo richiesto.

- per la continuazione della seconda annualità di un progetto già finanziato e attivato a seguito del Bando 2003 e la cui prosecuzione della prima annualità è stata finanziata dal Bando 2004, tale finanziamento sarà, secondo i limiti delle disponibilità finanziarie, pari al 25% del costo complessivo del progetto stesso e, comunque, non superiore a € 9.222,44. Nel caso in cui il soggetto proponente richieda un contributo inferiore al 25% del costo complessivo, verrà erogato l'importo richiesto;

- nel caso di progetti cofinanziati da parte di enti pubblici, si procederà ad una riduzione del contributo regionale pari all'entità del cofinanziamento di tali enti;

7. di stabilire che le graduatorie formulate dalle Aziende Sanitarie Locali e dal comune di Milano dovranno essere trasmesse alla D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale per la relativa presa d'atto;

8. di stabilire che, nelle more dell'emanazione degli atti attuativi della l.r. 14 dicembre 2004 n. 34 «Politiche regionali per i minori», per l'anno 2005 i requisiti organizzativi, di cui all'allegato 1 al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale, rimangono invariati;

9. di utilizzare per il raggiungimento degli obiettivi del presente Bando, eventuali quote di risorse che dovessero risultare disponibili sull'UPB 3.6.2.1.2.91 cap. 5109 e cap. 5104 del Bilancio regionale-esercizio 2005 ad integrazione dell'importo riservato alla D.G. Famiglia e Solidarietà sociale anche sulla scorta degli indirizzi espressi dalla Consulta regionale delle Associazioni di Solidarietà familiare;

9. di rinviare a successivi atti del Direttore Generale della D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale l'assunzione di tutti i provvedimenti necessari per attuare le finalità indicate nella presente deliberazione;

10. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di inserirla sul sito web della D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale.

Il segretario: Sala

ALLEGATO

L.r. 23/99 «Politiche regionali per la famiglia» art. 4, comma 2 e art. 5, comma 1 - Bando 2005

ASL Comune di Milano	Riparto dei fondi alle ASL e al Comune di Milano	
	Criterio di ripartizione popolazione totale %	Quote spettanti (€)
BERGAMO	10,68	998.580,00
BRESCIA	11,14	1.041.590,00

ASL Comune di Milano	Riparto dei fondi alle ASL e al Comune di Milano	
	Criterio di ripartizione popolazione totale %	Quote spettanti (€)
COMO	5,95	556.325,00
CREMONA	3,68	344.080,00
LECCO	3,42	319.770,00
LODI	2,24	209.440,00
MANTOVA	4,13	386.155,00
MILANO 1	10,2	953.700,00
MILANO 2	5,7	532.950,00
MILANO 3	11,13	1.040.655,00
PAVIA	5,47	511.445,00
SONDRIO	1,95	182.325,00
VARESE	8,99	840.565,00
V. CAMONICA	1,05	98.175,00
COM. MILANO	14,27	1.334.245,00
TOTALE	100,00	9.350.000,00

ALLEGATO 1

BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI PROGETTI INNOVATIVI

attuativi dell'art. 4, comma 2 e dell'art. 5,

comma 1 della l.r. n. 23/99:

«Politiche regionali per la famiglia»

anno 2005

Premessa

Il presente bando individua i criteri per l'ammissione a contributo e regolamenta le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti innovativi ai sensi dell'art. 4 comma 2 e dell'art. 5, comma 1 della l.r. 23/99 «Politiche regionali per la famiglia» - anno 2005.

1. Finalità del Bando

Promuovere e sostenere iniziative finalizzate alla creazione di reti di solidarietà fra le famiglie, allo sviluppo dell'associazionismo familiare, al fine di favorire forme di auto-organizzazione e di aiuto solidale.

2. Progetti ammessi/Ambiti di intervento

Per l'anno 2005 i soggetti gestori possono presentare progetti innovativi relativi agli ambiti di intervento:

- previsti dall'art. 4, comma 2 lettere a), b), c), d), e), f), g), h); in tal caso i progetti devono sviluppare interventi rivolti alla popolazione 0/18 anni.

- previsti dall'art. 5, comma 1 lettere a) e b).

Nell'allegata «Scheda guida per i progetti innovativi», sono individuati alcuni requisiti e criteri organizzativi relativi ai diversi ambiti di intervento.

È possibile, inoltre, presentare progetti che si configurano quali «continuazione» di progetti attivati a seguito di finanziamenti dei «Bandi 2003 e 2004 della l.r. 23/99, art. 4, comma 2 e art. 5, comma 1», ma limitatamente agli ambiti elencati nell'art. 4, comma 2 lettere a), b), c), f), g), h).

3. Criteri per il riparto dello stanziamento regionale ed entità del contributo

Lo stanziamento regionale per il presente Bando-anno 2005 ammonta a complessivi € 11.000.000,00 così suddivisi:

- € 9.350.000,00 sono assegnati alle Aziende Sanitarie Locali e al Comune di Milano e ripartiti sulla base della popolazione complessiva residente.

Per ogni Azienda Sanitaria Locale e per il Comune di Milano, il 70% delle risorse è destinato ai progetti da attivare a norma dell'art. 4, comma 2, l.r. 23/99, mentre il 30% dell'ammontare è destinato ai progetti da attivare a norma dell'art. 5, comma 1, della l.r. 23/99; all'interno di dette risorse, per ciascun articolo è dedicato il 50% alle associazioni di solidarietà familiare e il 50% agli altri soggetti proponenti, successivamente precisati all'interno del presente bando.

- € 1.650.000,00 sono riservati alla D.G. Famiglia e Solidarietà sociale perché, anche sulla base degli indirizzi espressi dalla Consulta regionale delle Associazioni familiari, possa ulteriormente cofinanziare progetti non utilmente collocati in

graduatoria e pertanto non finanziati in prima istanza dalle Aziende Sanitarie Locali o dal Comune di Milano.

I progetti, in ordine di graduatoria, saranno finanziati sino ad esaurimento dei fondi dedicati. Nell'attribuzione dei cofinanziamenti ai singoli progetti, qualora, esaurita una singola graduatoria, si riscontrassero dei residui di finanziamento, questi dovranno essere assegnati alla graduatoria relativa alla analoga tipologia di ente proponente dell'altro articolo di legge previsto dal presente Bando; solo in subordine il residuo di finanziamento potrà essere assegnato alle graduatorie degli altri enti proponenti.

Qualora un'Azienda Sanitaria Locale o il Comune di Milano, avendo finanziato tutti i progetti inseriti nelle graduatorie, riscontrasse un avanzo dei finanziamenti assegnati, questi andranno ad integrare il fondo gestito dalla D.G. Famiglia e Solidarietà sociale d'intesa con la Consulta regionale delle associazioni familiari.

Per i progetti presentati ai sensi dell'art. 4, comma 2, il cofinanziamento regionale per ogni singolo progetto, è pari al 70% del costo complessivo del progetto stesso e, comunque, non superiore a € 25.822,84.

Per i progetti presentati ai sensi dell'art. 5, comma 1 il cofinanziamento regionale per ogni singolo progetto, è pari al 70% del costo complessivo del progetto stesso e, comunque, non superiore a € 15.000,00.

Nel caso in cui il soggetto proponente richieda un contributo inferiore al 70% del costo complessivo, verrà erogato l'importo richiesto.

Per quanto riguarda il cofinanziamento regionale per i progetti presentati ai sensi dell'art. 4, comma 2 lettere d), e), f), relativi a 'banche del tempo', 'predispensione in luoghi pubblici di elenchi di persone qualificate per l'accudimento a domicilio di bambini' e 'nidi aziendali', sarà riservato un finanziamento complessivo, per ogni ASL e per il Comune di Milano, non superiore al 3% del budget totale assegnato sull'art. 4 - comma 2; tale budget comunque dovrà essere di entità tale da garantire il finanziamento di almeno 1 progetto.

È possibile, inoltre, presentare progetti che si configurano quale «continuazione» della prima e/o della seconda annualità di progetti finanziati e attivati a seguito dei Bandi 2003 e 2004 della l.r. 23/99, artt. 4 e 5, ma limitatamente agli ambiti elencati nell'art. 4, comma 2 lettere a), b), c), f), g), h).

In tal caso si precisa che:

- il cofinanziamento regionale per la continuazione della prima annualità di un progetto già finanziato e attivato a seguito del bando 2004, sarà pari al 40% del costo complessivo del progetto stesso e, comunque, non superiore a € 14.755,91. Nel caso in cui il soggetto proponente richieda un contributo inferiore al 40% del costo complessivo, verrà erogato l'importo richiesto;

- il cofinanziamento regionale per la continuazione della seconda annualità di un progetto già finanziato e attivato a seguito del bando 2003 e la cui prosecuzione della prima annualità è stata finanziata dal Bando 2004, sarà pari al 25% del costo complessivo del progetto stesso e, comunque, non superiore a € 9.222,44. Nel caso in cui il soggetto proponente richieda un contributo inferiore al 25% del costo complessivo, verrà erogato l'importo richiesto.

In caso di cofinanziamento da parte di Enti pubblici, l'importo del contributo regionale verrà ridotto della quota pari all'entità del cofinanziamento di tali enti.

4. Azioni di promozione da parte delle Aziende Sanitarie Locali e del Comune di Milano

Le Aziende Sanitarie Locali ed il Comune di Milano promuovono il coinvolgimento, sui rispettivi territori, di tutti i soggetti che possono presentare progetti, secondo le indicazioni del presente Bando, avvalendosi anche della collaborazione degli Uffici di piano degli ambiti territoriali attivati ai sensi della legge 328/2000 e dei Centri di Servizio per il Volontariato.

5. Soggetti che possono presentare domanda

Sono ammessi a presentare domanda i soggetti sotto elencati:

- associazioni di solidarietà familiare iscritte nel registro regionale ex l.r. n. 23/99;
- associazioni iscritte nelle sezioni regionale o provinciali del registro ex l.r. n. 28/96;
- organizzazioni di volontariato iscritte nelle sezioni regionale o provinciali del registro ex l.r. n. 22/93;

- cooperative sociali iscritte nella sezione A dell'albo regionale ex l.r. n. 16/93;
- enti privati con personalità giuridica riconosciuta ex d.P.R. 361/2000 iscritti al registro;
- enti ecclesiastici con personalità giuridica ex legge 222/85;
- associazioni femminili iscritte al registro regionale delle associazioni femminili ex l.r. 16/92.

Per la partecipazione al presente bando, l'iscrizione ai registri ex l.r. 23/99, l.r. 22/93 e l.r. 28/96 deve risultare effettuata entro e non oltre il 14 marzo 2005; le domande di iscrizione, perciò, devono pervenire agli uffici regionali competenti entro e non oltre il 28 febbraio 2005.

Ogni soggetto che partecipa al bando può presentare, presso ogni Azienda Sanitaria Locale e presso il Comune di Milano, un numero massimo di 10 progetti.

6. Inammissibilità dei progetti

Non sono ammessi al cofinanziamento regionale i progetti:

- che saranno inviati alle Aziende Sanitarie Locali o al Comune di Milano oltre il termine indicato dal bando;
- che si configurano come attività commerciale;
- che, alla data del presente bando, godono di finanziamenti ai sensi di norme regionali, nazionali, comunitarie di settore
- che risultano privi dell'indicazione delle fonti e delle entità di finanziamento atte a coprire tutti i costi del progetto stesso;
- che sviluppino attività non riconducibili ai criteri riportati dal presente bando.

7. Modalità e termini per la presentazione delle domande di cofinanziamento regionale

Ogni domanda presentata deve accompagnare un progetto relativo ad un solo ambito di intervento; la domanda, in carta libera, redatta secondo il modello allegato alla presente deliberazione e firmata dal legale rappresentante del soggetto giuridico proponente, deve essere corredata dallo «Schema tecnico per la presentazione dei progetti» rispettivamente per l'art. 4 e/o per l'art. 5.

Le domande, pena di decadenza, devono pervenire ai protocolli generali delle singole Aziende Sanitarie Locali e/o al protocollo del Settore Servizi socio-sanitari del Comune di Milano entro e non oltre le ore 12.00 del giorno lunedì 4 aprile 2005.

Per le domande inviate a mezzo posta farà fede il timbro in partenza apposto dall'ufficio postale per accettazione.

8. Compiti delle ASL e del Comune di Milano

- Le Aziende Sanitarie Locali e il Comune di Milano provvedono al ricevimento delle istanze, all'istruttoria circa l'ammissibilità o meno delle stesse, alla nomina dell'Unità tecnica di valutazione e alla formulazione delle graduatorie relative ai progetti ammessi al cofinanziamento regionale.

- La Conferenza dei Sindaci di ogni Azienda Sanitaria Locale e l'«Organismo istituzionale per l'integrazione degli interventi socio assistenziali e socio sanitari integrato» di cui alla d.g.r. del 20 novembre 1998, n. 6/39652 per il Comune di Milano individuano, secondo una scala di priorità e coerentemente con le necessità territoriali, gli ambiti progettuali di maggior interesse.

- Nell'ambito della disponibilità finanziaria assegnata dalla Regione, le Aziende Sanitarie Locali, d'intesa con le Conferenze dei Sindaci, ed il Comune di Milano, d'intesa con l'Organismo istituzionale per l'integrazione degli interventi socio assistenziali e socio sanitari, prendono atto dell'elenco dei progetti non ammessi con le relative motivazioni e delle graduatorie dei progetti ammessi, corredate dalle relative quote assegnabili, predisposte dalle competenti Unità Tecniche di Valutazione e, con atto formale, le trasmettono alla Regione.

Le graduatorie e l'elenco dei progetti non ammessi devono pervenire, a pena di decadenza, alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale - Unità Organizzativa Affari Istituzionali, Famiglia e Terzo Settore - via Pola n. 9/11 - 20124 Milano entro e non oltre il giorno 3 giugno 2005.

Le Aziende Sanitarie Locali ed il Comune di Milano debbono verificare ed attestare che non vi siano sovrapposizioni con altri finanziamenti provenienti dalle leggi regionali, statali e comunitarie di settore.

- Spetta alle ASL/Com.Mi, l'attività di vigilanza sui progetti attivati dal presente Bando sulla base degli indirizzi della D.G. Famiglia e Solidarietà sociale della Regione Lombardia.

9. Istituzione e compiti delle Unità tecniche di valutazione delle ASL e dell'«Organismo istituzionale per l'integrazione degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari» del Comune di Milano

Ogni Azienda Sanitaria Locale formalizza l'istituzione dell'Unità tecnica di valutazione dei progetti, secondo la seguente composizione:

- Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale o suo delegato, che la presiede;
- Direttore Sociale del Dipartimento ASSI della Azienda Sanitaria Locale o suo delegato, che la coordina;
- due funzionari in qualità di esperti indicati dalla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda Sanitaria Locale, purché non appartenenti ad organismi del Terzo settore;

Per quanto riguarda il Comune di Milano, l'«Organismo istituzionale per l'integrazione degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari», di cui al «Protocollo d'intesa tra il Comune di Milano e l'Azienda Sanitaria Locale Città di Milano» approvato con d.g.r. del 20 novembre 1998 n. 6/39652 formalizzerà l'istituzione dell'Unità Tecnica di Valutazione dei progetti, secondo la seguente composizione:

- Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Città di Milano o suo delegato, che la presiede;
- Direttore Sociale del Dipartimento ASSI dell'Azienda Sanitaria Locale Città di Milano o suo delegato, che la coordina;
- Direttore Centrale dei Servizi socio-sanitari del Comune di Milano, o suo delegato;
- Dirigente Settore Servizi alla Famiglia o suo delegato.

Le Unità tecniche di valutazione applicano il sistema di valutazione dei progetti stabilito dalla Regione al fine di formulare le seguenti graduatorie:

1. graduatoria dei progetti presentati dalle associazioni di solidarietà familiare, ai sensi dell'art. 4, comma 2, l.r. 23/99;
2. graduatoria dei progetti presentati dagli altri soggetti aventi titolo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, l.r. 23/99;
3. graduatoria progetti presentati dalle associazioni di solidarietà familiare ai sensi dell'art. 5, comma 1, l.r. 23/99;
4. graduatoria dei progetti presentati dagli altri soggetti aventi titolo, ai sensi dell'art. 5, comma 1, l.r. 23/99.

10. Criteri e procedure di valutazione

Ai fini della formulazione delle graduatorie di merito, le Unità Tecniche di Valutazione, di cui al suddetto punto 8, esamineranno i progetti ammessi attribuendo agli stessi un punteggio, sino ad un massimo di 45 punti, individuato in base ai seguenti criteri:

- priorità attribuita all'ambito di intervento (punti da 0 a 5);
- coerenza del progetto in relazione al bisogno al quale si intende rispondere (punti da 0 a 5);
- qualità delle risorse umane impiegate, nell'ottica della l.r. 23/99 (punti da 0 a 5);
- capacità di coinvolgimento della «rete istituzionale» (punti da 0 a 5);
- qualità delle attività descritte (punti da 0 a 5);
- coerenza fra obiettivi e piano operativo (punti da 0 a 5);
- individuazione di strumenti per la verifica intermedia e finale del progetto (punti da 0 a 5);
- conformità alle linee della l.r. 23/99 (punti da 0 a 5);
- efficienza economica: rapporto costi/benefici (punti da 0 a 5).

11. Competenze della D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale

Compete alla D.G. Famiglia e Solidarietà sociale la presa d'atto delle graduatorie trasmesse dalle ASL e dal Comune di Milano e, per la quota di competenza, anche sulla base degli indirizzi espressi dalla Consulta delle Associazioni di solidarietà familiare, il cofinanziamento di progetti non utilmente collocati in graduatoria e pertanto non finanziati in prima istanza dalle ASL/Comune di Milano.

12. Tempi e modalità di attuazione dei progetti e di erogazione dei contributi

Per ogni progetto il periodo finanziabile corrisponde ad un anno dalla data di avvio del progetto stesso.

Ogni progetto declinerà, all'interno dello schema tecnico, i tempi per la propria realizzazione in modo che questi risultino coerenti con le finalità, le attività e i costi previsti.

I progetti attivati ai sensi del presente bando potranno avere inizio a partire dal 1° giugno 2005.

Dei progetti approvati viene data comunicazione ai comuni

capofila degli ambiti distrettuali, anche al fine di valutarne ogni possibile connessione con la programmazione zonale.

Per la realizzazione di ogni progetto le ASL/Com.Mi, entro 2 mesi dal provvedimento regionale di presa d'atto delle graduatorie, devono stipulare i contratti con i soggetti gestori. Non è prevista la possibilità di delega ad un altro soggetto per la gestione del progetto.

I progetti devono iniziare entro 3 mesi dalla firma del contratto e concludere la propria attività entro 12 mesi dalla comunicazione di avvio dell'attività stessa. Non saranno concesse proroghe dei tempi.

L'erogazione da parte delle Aziende Sanitarie Locali e del Comune di Milano del contributo assegnato avviene con le seguenti modalità:

- il 70% alla dichiarazione di avvio del progetto da parte del soggetto gestore;
- il 30% a conclusione del progetto, o comunque, a conclusione delle attività riferite al periodo finanziabile, certificate dall'ASL/Comune di Milano che effettua le necessarie verifiche sullo stato di attuazione del progetto. Il saldo dovrà essere erogato entro 3 mesi dalla dichiarazione di conclusione del progetto da parte del soggetto gestore.

In caso di mancato avvio saranno revocati i finanziamenti assegnati e recuperate le quote precedentemente erogate.

Qualora l'attuazione del progetto, alla luce degli esiti del monitoraggio da parte delle ASL/Com.Mi risultasse in grave difformità rispetto a quanto previsto, si provvederà a revocare il cofinanziamento regionale assegnato e a recuperare eventuali somme già erogate.

Quote non spese per mancata realizzazione di progetti o per economie realizzate, rimangono assegnate alle ASL/Com.Mi quali quote vincolate alla realizzazione degli interventi previsti dall'art. 4 comma 2 e dall'art. 5 comma 1 della l.r. 23/99.

13. Uso del «logo» regionale


Ogni forma di comunicazione all'utenza e/o di pubblicizzazione degli interventi posti in essere da progetti cofinanziati dalla Regione, dovrà esporre il logo regionale.

Schede guida per la realizzazione dei progetti innovativi attuativi dell'art. 4, comma 2 della l.r. 6 dicembre 1999 n. 23
«Politiche regionali per la famiglia»
BANDO 2005

Art. 4, comma 2	AMBITI DI INTERVENTO	REQUISITI E CRITERI ORGANIZZATIVI
lettera a)	<i>Realizzare forme di auto organizzazione e mutualità familiare, quali i «nidi famiglia». Per nido famiglia s'intende l'attività di cura di bambini da 0 a 3 anni, svolta senza fini di lucro, promossa e autogestita da famiglie utenti</i>	I progetti innovativi prevedono la realizzazione di forme di auto organizzazione e mutualità familiare per l'accudimento di bambini da un minimo di 3 ad un massimo di 7. Le caratteristiche strutturali del «nido famiglia» sono quelle previste per la civile abitazione; si possono utilizzare anche ambienti messi a disposizione da istituzioni scolastiche, enti locali, aziende, parrocchie e soggetti del Terzo settore, purché mantengano la connotazione di 'ambiente domestico' e soddisfino i requisiti previsti per la civile abitazione. La conduzione giornaliera del «nido famiglia» può essere affidata ai genitori dei bambini frequentanti o, in alternativa, ove lo si ritenga opportuno, ad un soggetto individuato dalle famiglie stesse; le famiglie concordano le modalità organizzative e la proposta educativa tenuto conto delle effettive necessità assistenziali ed educative assumendosene in toto la responsabilità. Nel caso il soggetto che presenta il progetto non sia una associazione di solidarietà familiare, dovranno essere indicate in fase progettuale le famiglie che intendono avvalersi dell'opportunità del «nido famiglia» per i loro figli.
lettera b)	<i>Potenziare la ricettività dei servizi di asili nido, anche mediante il convenzionamento con i soggetti che gestiscono tali servizi secondo gli standard qualitativi ed organizzativi definiti dalla Giunta regionale</i>	I progetti prevedono azioni di integrazione delle attività svolte da servizi già operanti, al fine di utilizzare in modo flessibile tutte le risorse in termini di spazi, tempi e attività potenzialmente presenti ma non utilizzate. Tali opportunità possono essere aperte alla partecipazione non solo degli abituali fruitori del servizio, ma anche degli altri bambini e delle loro famiglie del territorio.
lettera c)	<i>Fornire le strutture ed i supporti tecnico organizzativi per la realizzazione di attività ludiche ed educative per l'infanzia</i>	I progetti prevedono azioni finalizzate a favorire la realizzazione di attività espressive, ludiche ed educative rivolte all'infanzia.
lettera d)	<i>Realizzare l'attività di organizzazione delle «Banche del tempo» di cui all'art. 5, comma 6, o di altre attività che favoriscano il mutuo aiuto tra le famiglie per l'espletamento delle attività di cura, sostegno e ricreazione del minore. Art. 5, comma 6: Per «banche del tempo» si intendono forme di organizzazione mediante le quali persone disponibili ad offrire gratuitamente parte del proprio tempo per attività di cura, custodia ed assistenza, vengono poste in relazione con soggetti e con famiglie in condizioni di bisogno. Il collegamento e l'intermediazione tra i soggetti interessati alla banca del tempo sono svolti da associazioni senza scopo di lucro</i>	I progetti si riferiscono alla gestione delle «banche del tempo» per la realizzazione di attività educative e di cura rivolte a minori.
lettera e)	<i>Agevolare la ricerca di persone che accudiscano bambini a domicilio, favorendo la predisposizione in luoghi pubblici di elenchi di persone qualificate disponibili all'esercizio di tale attività.</i>	I progetti devono prevedere il collegamento e la disponibilità di uno o più comuni a predisporre in luoghi pubblici gli elenchi delle persone qualificate. Tale collegamento deve essere documentato da «intese» dichiarate in ambito progettuale e realizzato attraverso il raccordo tra domanda e offerta sul territorio.
lettera f)	<i>Organizzare direttamente, previa convenzione con l'impresa servizi nido presso la sede di imprese pubbliche e private, a favore dei figli dei lavoratori;</i>	I progetti devono prevedere l'organizzazione del servizio di asilo nido/micro-nido nei luoghi di lavoro o nelle immediate vicinanze, al fine di favorire la conciliazione tra le esigenze familiari e professionali dei lavoratori con figli. Tali servizi possono essere aperti anche ad un'utenza territoriale. La disponibilità aziendale deve essere documentata da «intese» dichiarate in ambito progettuale. Trattandosi di asili-nido e di micro-nido, tali servizi dovranno conformarsi alla normativa del Piano Regionale Socio-assistenziale 88/90 e sue proroghe ed essere in possesso dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata dalla Provincia.
lettera g)	<i>Combattere il fenomeno della dispersione scolastica.</i>	I progetti, che devono avere valenza educativa, prevedono il coinvolgimento delle famiglie, della scuola e, se necessario, dei servizi territoriali. L'accordo con le istituzioni scolastiche e educative e/o con gli EELL deve essere documentato da «intese» dichiarate in ambito progettuale.
lettera h)	<i>Attivare, con particolare riguardo ai capoluoghi di provincia, spazi di aggregazione educativo-ricreativa a disposizione di minori</i>	I progetti si riferiscono ad iniziative ed interventi ricreativi di aggregazione in cui la proposta di utilizzo del tempo libero si connota in termini educativi. Tra queste possono trovare spazio anche esperienze di promozione del protagonismo giovanile, di scambio e confronto tra giovani di diverse città e di diverse nazionalità.

Schede guida per la realizzazione dei progetti innovativi attuativi dell'art. 5, comma 1 della l.r. 6 dicembre 1999 n. 23
«Politiche regionali per la famiglia»
BANDO 2005

Art. 5, comma 1	AMBITI DI INTERVENTO	REQUISITI E CRITERI ORGANIZZATIVI
lettera a)	<i>Organizzare ed attivare esperienze di associazionismo sociale, atto a favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare, anche mediante l'organizzazione di banche del tempo.</i>	Auto-mutuo aiuto: I progetti prevedono interventi a gestione solidaristica di aiuto domiciliare o a persone ricoverate, che vedono la famiglia quale protagonista attivo nella promozione dell'aiuto reciproco nel sostegno alle fasce più deboli. Banche del tempo: I progetti si riferiscono alla gestione delle banche del tempo per la realizzazione di attività educative e di cura rivolte a famiglie, disabili, anziani.
lettera b)	<i>Promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie, in relazione ai loro compiti sociali ed educativi</i>	I progetti realizzano iniziative di promozione dell'associazionismo familiare e di sensibilizzazione e formazione rivolte alle famiglie, in relazione ai loro compiti sociali ed educativi e che intendono evidenziare il ruolo fondamentale della famiglia nella prevenzione del disagio e dei fattori sociali di rischio.

**Regione Lombardia***Famiglia e Solidarietà Sociale*

SCHEMA TECNICO PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI INNOVATIVI

ai sensi della l.r. n. 23/99 “Politiche regionali per la famiglia”

art. 4, comma 2
ANNO 2005☐ Progetto presentato all'Azienda Sanitaria Locale n°

N° progetto

--	--	--	--	--

n° ASL

allineare il n° progetto a destra, facendolo seguire dal n° dell'ASL

☐ Progetto presentato al Comune di Milano

N° progetto

			Comune di Milano
--	--	--	------------------

1. Chi presenta il progetto

- Denominazione del soggetto giuridico proponente

.....

.....

Codice Fiscale Partita IVA

Cognome e nome del rappresentante legale del soggetto giuridico proponente

Indirizzo:

Via n°

C.a.p. Località

(Provincia.....)

Telefono Fax

e-mail

- **Tipologia del soggetto proponente**

- **Il soggetto proponente è iscritto al seguente registro:**

(nel caso il soggetto proponente risultasse iscritto a più registri, specifichi soltanto l'iscrizione al registro con la quale intende partecipare al presente bando.)

- 1 ☐ registro regionale dell'associazionismo familiare (ex l.r.23/99)
con provvedimento n°..... del
- 2 ☐ registro dell'associazionismo (ex l.r.28/96) nella sezione: 2.a ☐ regionale 2.b ☐ provinciale
con provvedimento n°..... del
- 3 registro del volontariato (ex l.r.22/93) nella sezione: 3.a ☐ regionale 3.b ☐ provinciale
con provvedimento n°..... del
- 4 ☐ registro regionale delle cooperative sociali – sez. A (ex l.r.16/93)
con provvedimento n°..... del
- 5 ☐ registro regionale delle persone giuridiche private
con provvedimento n°..... del
- 6 ☐ registro degli enti ecclesiastici
con provvedimento n°..... del
- 7 ☐ registro regionale delle associazioni femminili (ex l.r.16/92)
con provvedimento n°..... del

- **Il soggetto proponente è iscritto anche al/i seguente/i registro/i?** ☐ 2 sì ☐ 1 no

Se sì, quali ?

- 1 ☐ registro regionale dell'associazionismo familiare (ex l.r.23/99)
con provvedimento n°..... del
- 2 ☐ registro dell'associazionismo (ex l.r.28/96) nella sezione: 2.a ☐ regionale 2.b ☐ provinciale
con provvedimento n°..... del
- 3 registro del volontariato (ex l.r.22/93) nella sezione: 3.a ☐ regionale 3.b ☐ provinciale
con provvedimento n°..... del
- 4 ☐ registro regionale delle cooperative sociali – sez. A (ex l.r.16/93)
con provvedimento n°..... del
- 5 ☐ registro regionale delle persone giuridiche private
con provvedimento n°..... del
- 6 ☐ registro degli enti ecclesiastici
con provvedimento n°..... del
- 7 ☐ registro regionale delle associazioni femminili (ex l.r.16/92)
con provvedimento n°..... del

2. Titolo del progetto

.....

.....

.....

.....

- Il presente progetto si configura **quale prima continuazione** di un progetto già presentato e finanziato ai sensi del **Bando 2004** – L.r.23/99, artt.4 e 5 ?

- ☐1 no
☐2 sì

ASL/Com MI (specificare su quale territorio è stato attivato)

- Il presente progetto si configura **quale seconda continuazione** di un progetto già presentato e finanziato ai sensi del **Bando 2003** – L.r.23/99, artt.4 e 5 ?

- ☐1 no
☐2 sì

ASL/Com MI (specificare su quale territorio è stato attivato)

3. Il responsabile dell'attuazione del progetto:

(è il responsabile della gestione del progetto e referente del medesimo. Pertanto potrebbe non coincidere con il rappresentante legale del soggetto proponente).

- Cognome e nome del responsabile della gestione del progetto

Indirizzo:

Via n°

C.a.p. Località

(Provincia.....)

Telefono Fax

e-mail

- Titolo di studio:

.....

- Professione:

.....

4. Ambiti di intervento del progetto

Barrare nella colonna “ambito del progetto” un solo ambito prescelto:

Art.4, comma 2:	ambito del progetto
▪ Forme di auto-organizzazione e mutualità familiari, quali i “nidi famiglia”. Per nido famiglia si intende l'attività di cura di bambini da 0 a 3 anni, svolta senza fini di lucro, promossa e autogestita da famiglie utenti	<input type="checkbox"/> 4.1
▪ Potenziamento della recettività dei servizi di asili nido, anche mediante il convenzionamento con i soggetti che gestiscono tali servizi secondo gli standard qualitativi ed organizzativi definiti dalla Giunta Regionale	<input type="checkbox"/> 4.2
▪ Realizzazione di strutture e supporti tecnico-organizzativi per la realizzazione di attività ludiche ed educative per l'infanzia	<input type="checkbox"/> 4.3
▪ Organizzazione delle “banche del tempo” o di altre attività che favoriscono il mutuo aiuto tra le famiglie per l'espletamento delle attività di cura, sostegno e ricreazione di minori	<input type="checkbox"/> 4.4
▪ Predisposizione in luoghi pubblici di elenchi di personale idoneo all'accudimento a domicilio di bambini	<input type="checkbox"/> 4.5
▪ Organizzazione, previa convenzione con l'impresa, di servizi nido presso la sede di imprese pubbliche e private a favore dei figli dei lavoratori	<input type="checkbox"/> 4.6
▪ Attivazione di interventi per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica	<input type="checkbox"/> 4.7
▪ Attivazione di spazi di aggregazione educativo-ricreativa a disposizione di minori, con particolare riguardo ai capoluoghi di provincia	<input type="checkbox"/> 4.8

5. Altri progetti presentati

- Il soggetto proponente ha presentato altri progetti, ai sensi del presente bando?

☐ 1 no

☐ 2 sì

Se sì, quanti complessivamente?

di cui:

▪ nella stessa ASL/Com. MI

▪ in altre ASL/Com. MI (specificare)

6. Popolazione destinataria del progetto.

E' necessario indicare il numero di utenti/fruitori a cui si intende effettivamente erogare l'intervento:

	Numero previsto di utenti/fruitori
1. Bambini 0 → 12 mesi	<input type="text"/>
2. Bambini 13 → 36 mesi	<input type="text"/>
3. Bambini 37 mesi → 6 anni	<input type="text"/>
4. Bambini 6 → 10 anni	<input type="text"/>
5. Pre-adolescenti (11 → 14 anni)	<input type="text"/>
6. Adolescenti (15 → 18 anni)	<input type="text"/>
7. Giovani (in generale)	<input type="text"/>
8. Minori istituzionalizzati/ricoverati (specificare.....)	<input type="text"/>
9. Minori disabili (specificare.....)	<input type="text"/>
10. Genitori	<input type="text"/>
11. Famiglie	<input type="text"/>
12. Insegnanti (specificare.....)	<input type="text"/>
13. Altro (specificare.....)	<input type="text"/>
Totale	<input type="text"/>

7. Altri soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto

Indicare le collaborazioni attivate con altri soggetti (pubblici e/o privati) per la realizzazione del progetto, solo se documentati da intese/accordi che devono essere allegati al presente schema (es.: delibere, convenzioni, protocolli di intesa, accordi di programma, lettere di intesa, ecc.)

Collaborazioni attivate con:	contatti attivati per la realizzazione del progetto	Descrizione dell'accordo allegato attestante gli impegni assunti per la realizzazione del progetto
▪ amministrazioni statali	1 <input type="checkbox"/>	
▪ amministrazioni regionali	2 <input type="checkbox"/>	
▪ amministrazioni provinciali	3 <input type="checkbox"/>	
▪ amministrazioni comunali	4 <input type="checkbox"/>	
▪ aziende sanitarie locali	5 <input type="checkbox"/>	
▪ aziende ospedaliere	6 <input type="checkbox"/>	
▪ uffici scolastici provinciali, istituzioni scolastiche	7 <input type="checkbox"/>	
▪ altri enti pubblici (specificare.....)	8 <input type="checkbox"/>	
▪ famiglie	9 <input type="checkbox"/>	
▪ associazioni di solidarietà familiare	10 <input type="checkbox"/>	
▪ associazioni di privato sociale	11 <input type="checkbox"/>	
▪ organizzazioni di volontariato	12 <input type="checkbox"/>	
▪ fondazioni	13 <input type="checkbox"/>	
▪ cooperative sociali	14 <input type="checkbox"/>	
▪ imprese private	15 <input type="checkbox"/>	
▪ enti religiosi/parrocchie	16 <input type="checkbox"/>	
▪ partiti sindacati	17 <input type="checkbox"/>	
▪ altro (specificare.....)	18 <input type="checkbox"/>	

8. Località/sede delle attività del progetto:

Indirizzo della sede dove si prevede di realizzare le attività del progetto:

breve descrizione della sede dove verrà realizzato il progetto:

La sede è:

- in uso gratuito ☐1
- a pagamento ☐2

10. Piano delle verifiche intermedie e finali

Sono previste occasioni di verifica delle attività del progetto ?

- ☐1 no
☐2 sì

Se sì, con quali strumenti?

- riunioni tra gli operatori 1 ☐
- riunioni di supervisione con gli operatori 2 ☐
- incontri degli operatori con gli utenti/loro famiglie 3 ☐
- questionari rivolti agli utenti/loro famiglie 4 ☐
- altro (specificare) 5 ☐

13. ONERI FINANZIARI

Nella seguente tabella ad ogni tipologia professionale/rapporto professionale è stato attribuito un **codice numerico** che permetterà di identificare la specifica funzione svolta all'interno del progetto e, conseguentemente, di esplicitare i costi relativi sia al "personale retribuito" che al "lavoro volontario".

Nella compilazione delle tabelle di cui alle pagine seguenti, è importante cercare di attribuire sempre la competenza, cercando di utilizzare il meno possibile la voce "Altro", poiché nell'elenco sono state considerate moltissime figure.

TABELLA DEI CODICI PROFESSIONALI

	Operatori retribuiti		Volontari	
	Figure non familiari	Figure familiari (*)	Figure non familiari	Figure familiari (*)
Vigilatrice d'infanzia / Puericultrice / Maestra d'asilo/ operatore che ha frequentato un corso attivato ai sensi dell'art. 4, c. 2 lett. e) l.r. 23/99	1	2	3	4
Educatore professionale (in possesso di laurea o qualifica reg.le)	5	6	7	8
Animatore sociale	9	10	11	12
Insegnante (insegnante elementare, insegnante di scuola media inferiore e/o superiore, docente universitario)	13	14	15	16
Figure non qualificate con funzioni educative (**)	17	18	19	20
Psicologo / psicoterapeuta / pedagogo / sociologo / medico	21	22	23	24
Mediatore culturale / mediatore familiare	25	26	27	28
Assistente sociale	29	30	31	32
Ausiliario Socio Assistenziale	33	34	35	36
Infermiere professionale	37	38	39	40
Consulente legale	41	42	43	44
Inserviente / cuoco	45	46	47	48
Amministrativo	49	50	51	52
Altro (specificare.....)	53	54	55	56
.....	57	58	59	60

(*) Per 'figure familiari' sono da intendersi le persone legate da rapporti di parentela con uno o più utenti del progetto; es. genitori, nonni, ecc. impiegati nella realizzazione del progetto e nella effettiva erogazione dell'intervento.

(**) N.B. lo studente universitario o di scuola media superiore eventualmente presente va inserito in questa voce

Costo del personale retribuito: compilare una riga per **persona** che si prevede di impegnare nel progetto, indicandone: il n° di codice professionale (*di cui alla precedente tabella*), il n° di ore previste, il costo orario ed il costo totale. Se una persona svolge più ruoli professionali all'interno del progetto, va "conteggiata" ogni volta per ogni ruolo ricoperto con il codice corrispondente.

Codice professionale	N° ore previste	Costo orario previsto in € (IVA inclusa)	Costo totale in €
Totale			(A)

- **Stima del valore del lavoro volontario:** compilare una riga per **ogni volontario** che si prevede di impegnare nel progetto, indicandone: il n° di codice professionale (*di cui alla precedente tabella*), il n° di ore previste, la stima del valore orario nonché la fonte su cui ci si è basati per effettuare la stima (contratti di lavoro, tabelle ASL, ecc.)

Codice professionale	N° ore previste	Stima del valore orario in €	Fonte tariffaria	Stima totale in €
Totale				(B)

- **Costo delle attrezzature**

Elenco attrezzature	Costo previsto in € (IVA inclusa)	Stima del valore, se donazione, in €
Totale	(C)	(D)

- **Spese di gestione** (escluse le spese per interventi strutturali, di ammortamento mutui e manutenzione straordinaria)

Elenco spese di gestione	Costo previsto in € (IVA inclusa)	Stima del valore, se donazione, in €
Totale	(E)	(F)

- **Altre spese**

Elenco altre spese	Costo previsto in € (IVA inclusa)	Stima del valore, se donazione, in €
Totale	(G)	(H)

14. Partecipazione ai costi a carico dell'utenza

Tipologia (es. rette, contributi, iscrizione, assicurazione, ecc ...)	Entrata <u>Pro Capite</u> prevista in €	N° utenti previsti	Entrata Totale Prevista in €
Totale complessivo			(I)

15. Oneri finanziari complessivi riferiti al periodo finanziabile (max 12 mesi)

COSTI	€	VALORIZZAZIONI/ DONAZIONI	€
Personale retribuito (A)		Personale volontario (B)	
Attrezzature (C)		Attrezzature (D)	
Spese di gestione (E)		Attività gestionale (F)	
Altre spese (G)		Altre donazioni (H)	
Totale		Totale	
COSTO COMPLESSIVO (Totale costi + Totale valorizzazioni e donazioni) €			

FONTI DI COPERTURA DEL COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (*)	
Partecipazione ai costi a carico dell'utenza (I)	€
Sponsorizzazioni private	€
Autofinanziamento (con risorse proprie)	€
Totale (L)	€
Valorizzazioni volontariato e donazioni	
Valorizzazione personale volontario (B)	€
Donazione attrezzature (D)	€
Donazione attività gestionale (F)	€
Altre donazioni (H)	€
Totale valorizzazioni (M)	€
Cofinanziamento da altri Enti Pubblici (**) (N) (specif.)	€
Cofinanziamento richiesto alla Regione (**) (O)	€
TOTALE FONTI DI COPERTURA DEL COSTO COMPL. (L+M+N+O)	€

(*) Il "Totale Fonti di copertura" deve essere uguale al "Costo Complessivo del progetto"

(**) La somma dei cofinanziamenti richiesti alla Regione e ad altri Enti Pubblici non può essere superiore al 70% del "Costo Complessivo del progetto"


Data,

Firma del legale rappresentante del soggetto proponente

(firma leggibile)

SPAZIO RISERVATO ALL'ASL/COMUNE DI MILANO

COFINANZIAMENTO REGIONALE ASSEGNABILE €


Regione Lombardia
Famiglia e Solidarietà Sociale

SCHEMA TECNICO PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI INNOVATIVI

ai sensi della l.r. n. 23/99 “Politiche regionali per la famiglia”

art. 5, comma 1
ANNO 2005

☐ Progetto presentato all'Azienda Sanitaria Locale n°

N° progetto

--	--	--	--	--

 allineare il n° progetto a destra, facendolo seguire dal n° dell'ASL
n° ASL

☐ Progetto presentato al Comune di Milano

N° progetto

--	--	--	--

 Comune di Milano

1. Chi presenta il progetto

- Denominazione del soggetto giuridico proponente

.....
.....

Codice Fiscale Partita IVA

Cognome e nome del rappresentante legale del soggetto giuridico proponente

Indirizzo:

Via n°

C.a.p. Località

(Provincia.....)

Telefono Fax

e-mail

- **Tipologia del soggetto proponente**

- **Il soggetto proponente è iscritto al seguente registro:**

(nel caso il soggetto proponente risultasse iscritto a più registri, specifichi soltanto l'iscrizione al registro con la quale intende partecipare al presente bando.)

- 1 ☐ registro regionale dell'associazionismo familiare (ex l.r.23/99)
con provvedimento n°..... del
- 2 ☐ registro dell'associazionismo (ex l.r.28/96) nella sezione: 2.a ☐ regionale 2.b ☐ provinciale
con provvedimento n°..... del
- 3 registro del volontariato (ex l.r.22/93) nella sezione: 3.a ☐ regionale 3.b ☐ provinciale
con provvedimento n°..... del
- 4 ☐ registro regionale delle cooperative sociali – sez. A (ex l.r.16/93)
con provvedimento n°..... del
- 5 ☐ registro regionale delle persone giuridiche private
con provvedimento n°..... del
- 6 ☐ registro degli enti ecclesiastici
con provvedimento n°..... del
- 7 ☐ registro regionale delle associazioni femminili (ex l.r.16/92)
con provvedimento n°..... del

- **Il soggetto proponente è iscritto anche al/i seguente/i registro/i?** ☐ 2 sì ☐ 1 no

Se sì, quali ?

- 1 ☐ registro regionale dell'associazionismo familiare (ex l.r.23/99)
con provvedimento n°..... del
- 2 ☐ registro dell'associazionismo (ex l.r.28/96) nella sezione: 2.a ☐ regionale 2.b ☐ provinciale
con provvedimento n°..... del
- 3 registro del volontariato (ex l.r.22/93) nella sezione: 3.a ☐ regionale 3.b ☐ provinciale
con provvedimento n°..... del
- 4 ☐ registro regionale delle cooperative sociali – sez. A (ex l.r.16/93)
con provvedimento n°..... del
- 5 ☐ registro regionale delle persone giuridiche private
con provvedimento n°..... del
- 6 ☐ registro degli enti ecclesiastici
con provvedimento n°..... del
- 7 ☐ registro regionale delle associazioni femminili (ex l.r.16/92)
con provvedimento n°..... del

2. Titolo del progetto

.....

.....

.....

.....

3. Il responsabile dell'attuazione del progetto:

(è il responsabile della gestione del progetto e referente del medesimo. Pertanto potrebbe non coincidere con il rappresentante legale del soggetto proponente).

- Cognome e nome del responsabile della gestione del progetto

Indirizzo:

Via n°

C.a.p. Località

(Provincia.....)

Telefono Fax

e-mail

- Titolo di studio:

.....

- Professione:

.....

4. Ambiti di intervento del progetto

Barrare nella colonna “ambito del progetto” un solo ambito prescelto:

Art.5, comma 1, lett. a) e b):	ambito del progetto
▪ Organizzazione di esperienze di associazionismo sociale, atto a favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare	<input type="checkbox"/> 5.1
▪ Organizzazione di “banche del tempo”	<input type="checkbox"/> 5.2
▪ Promozione di iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie, in relazione ai loro compiti sociali ed educativi	<input type="checkbox"/> 5.3

5. Altri progetti presentati

- Il soggetto proponente ha presentato altri progetti, ai sensi del presente bando?

☐ 1 no

☐ 2 sì

Se sì, quanti complessivamente? |__|

di cui:

- nella stessa ASL/Com. MI |__|

- in altre ASL/Com. MI (specificare) |__|

6. Popolazione destinataria del progetto.

E' necessario indicare il numero di utenti/fruitori a cui si intende effettivamente erogare l'intervento:

	Numero previsto di utenti/fruitori
1. Bambini 0 → 36 mesi	□□□□
2. Bambini 37 mesi → 6 anni	□□□□
3. Bambini 6 → 10 anni	□□□□
4. Pre-adolescenti (11 → 14 anni)	□□□□
5. Adolescenti (15 → 18 anni)	□□□□
6. Giovani (in generale)	□□□□
7. Minori istituzionalizzati/ricoverati (specificare.....)	□□□□
8. Minori disabili (specificare.....)	□□□□
9. Genitori	□□□□
10. Nuclei familiari (specificare.....)	□□□□
11. Coppie (fidanzati, giovani coppie, coniugi, ecc.)	□□□□
12. Adulti istituzionalizzati (specificare.....)	□□□□
13. Adulti ricoverati (specificare.....)	□□□□
14. Adulti disabili	□□□□
15. Anziani	□□□□
16. Adulti (specificare.....)	□□□□
17. Altro (specificare.....)	□□□□
Totale	□□□□□

7. Altri soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto

Indicare le collaborazioni attivate con altri soggetti (pubblici e/o privati) per la realizzazione del progetto, solo se documentati da intese/accordi che devono essere allegati al presente schema (es.: delibere, convenzioni, protocolli di intesa, accordi di programma, lettere di intesa, ecc.)

Collaborazioni attivate con:	contatti attivati per la realizzazione del progetto	Descrizione dell'accordo <u>allegato</u> attestante gli impegni assunti per la realizzazione del progetto
▪ amministrazioni statali	1 □	
▪ amministrazioni regionali	2 □	
▪ amministrazioni provinciali	3 □	
▪ amministrazioni comunali	4 □	
▪ aziende sanitarie locali	5 □	
▪ aziende ospedaliere	6 □	
▪ uffici scolastici provinciali, istituzioni scolastiche	7 □	
▪ altri enti pubblici (specificare.....)	8 □	
▪ famiglie	9 □	
▪ associazioni di solidarietà familiare	10 □	
▪ associazioni di privato sociale	11 □	
▪ organizzazioni di volontariato	12 □	

Collaborazioni attivate con:	contatti attivati per la realizzazione del progetto	Descrizione dell'accordo allegato attestante gli impegni assunti per la realizzazione del progetto
▪ fondazioni	13 <input type="checkbox"/>	
▪ cooperative sociali	14 <input type="checkbox"/>	
▪ imprese private	15 <input type="checkbox"/>	
▪ enti religiosi/parrocchie	16 <input type="checkbox"/>	
▪ partiti sindacati	17 <input type="checkbox"/>	
▪ altro (specificare.....))	18 <input type="checkbox"/>	

8. Località/sede delle attività del progetto:

Indirizzo della sede dove si prevede di realizzare le attività del progetto:

.....

breve descrizione della sede dove verrà realizzato il progetto:

.....

.....

9. Svolgimento del progetto

Motivazioni (con esplicitazione del bisogno territoriale a cui il progetto intende rispondere):

.....

.....

.....

.....

Obiettivi:

.....

.....

.....

.....

Descrizione delle attività e dei tempi del progetto (indicare sinteticamente le attività che si intende realizzare, nonché le modalità di realizzazione):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

10. Piano delle verifiche intermedie e finali

Sono previste occasioni di verifica delle attività del progetto ?

- ☐1 no
☐2 sì

Se sì, con quali strumenti?

- Incontri tra le famiglie
- incontri degli operatori con gli utenti/loro famiglie 3 ☐
- riunioni tra gli operatori 1 ☐
- riunioni di supervisione con gli operatori 2 ☐
- questionari rivolti agli utenti/loro famiglie 4 ☐
- altro (specificare) 5 ☐

13. ONERI FINANZIARI

Nella seguente tabella ad ogni tipologia professionale/rapporto professionale è stato attribuito un **codice numerico** che permetterà di identificare la specifica funzione svolta all'interno del progetto e, conseguentemente, di esplicitare i costi relativi sia al "personale retribuito" che al "lavoro volontario".

Nella compilazione delle tabelle di cui alle pagine seguenti, è importante cercare di attribuire sempre la competenza, cercando di utilizzare il meno possibile la voce "Altro", poiché nell'elenco sono state considerate moltissime figure.

TABELLA DEI CODICI PROFESSIONALI

	Operatori retribuiti		Volontari	
	Figure non familiari	Figure familiari (*)	Figure non familiari	Figure familiari (*)
Vigilatrice d'infanzia / Puericultrice / Maestra d'asilo/ operatore che ha frequentato un corso attivato ai sensi dell'art. 4, c. 2 lett. e) l.r. 23/99	1	2	3	4
Educatore professionale (in possesso di laurea o qualifica reg.le)	5	6	7	8
Animatore sociale	9	10	11	12
Insegnante (insegnante elementare, insegnante di scuola media inferiore e/o superiore, docente universitario)	13	14	15	16
Figure non qualificate con funzioni educative (**)	17	18	19	20
Psicologo / psicoterapeuta / pedagogista / sociologo / medico	21	22	23	24
Mediatore culturale / mediatore familiare	25	26	27	28
Assistente sociale	29	30	31	32
Ausiliario Socio Assistenziale	33	34	35	36
Infermiere professionale	37	38	39	40
Consulente legale	41	42	43	44
Inserviente / cuoco	45	46	47	48
Amministrativo	49	50	51	52
Altro (specificare.....)	53	54	55	56
.....	57	58	59	60

(*) Per 'figure familiari' sono da intendersi le persone legate da rapporti di parentela con uno o più utenti del progetto; es. genitori, nonni, ecc. impiegati nella realizzazione del progetto e nella effettiva erogazione dell'intervento.

(**) N.B. lo studente universitario o di scuola media superiore eventualmente presente va inserito in questa voce

Costo del personale retribuito: compilare una riga per **persona** che si prevede di impegnare nel progetto, indicandone: il n° di codice professionale (*di cui alla precedente tabella*), il n° di ore previste, il costo orario ed il costo totale. Se una persona svolge più ruoli professionali all'interno del progetto, va "conteggiata" ogni volta per ogni ruolo ricoperto con il codice corrispondente.

Codice professionale	N° ore previste	Costo orario previsto in € (IVA inclusa)	Costo totale in €
Totale			(A)

- **Stima del valore del lavoro volontario:** compilare una riga per **ogni volontario** che si prevede di impegnare nel progetto, indicandone: il n° di codice professionale (*di cui alla precedente tabella*), il n° di ore previste, la stima del valore orario nonché la fonte su cui ci si è basati per effettuare la stima (contratti di lavoro, tabelle ASL, ecc.)

Codice professionale	N° ore previste	Stima del valore orario in €	Fonte tariffaria	Stima totale in €
Totale				(B)

- **Costo delle attrezzature**

Elenco attrezzature	Costo previsto in € (IVA inclusa)	Stima del valore, se donazione, in €
Totale	(C)	(D)

- **Spese di gestione** (escluse le spese per interventi strutturali, di ammortamento mutui e manutenzione straordinaria)

Elenco spese di gestione	Costo previsto in € (IVA inclusa)	Stima del valore, se donazione, in €
Totale	(E)	(F)

- **Altre spese**

Elenco altre spese	Costo previsto in € (IVA inclusa)	Stima del valore, se donazione, in €
Totale	(G)	(H)

14. Partecipazione ai costi a carico dell'utenza

Tipologia (es. rette, contributi, iscrizione, assicurazione, ecc ...)	Entrata <u>Pro Capite</u> prevista in €	N° utenti previsti	Entrata Totale Prevista in €
Totale complessivo			(I)

15. Oneri finanziari complessivi riferiti al periodo finanziabile (max 12 mesi)

COSTI	€	VALORIZZAZIONI/ DONAZIONI	€
Personale retribuito (A)		Personale volontario (B)	
Attrezzature (C)		Attrezzature (D)	
Spese di gestione (E)		Attività gestionale (F)	
Altre spese (G)		Altre donazioni (H)	
Totale		Totale	
COSTO COMPLESSIVO (Totale costi + Totale valorizzazioni e donazioni) €			

FONTI DI COPERTURA DEL COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (*)	
Partecipazione ai costi a carico dell'utenza (I)	€
Sponsorizzazioni private	€
Autofinanziamento (con risorse proprie)	€
Totale (L)	€
Valorizzazioni volontariato e donazioni	
Valorizzazione personale volontario (B)	€
Donazione attrezzature (D)	€
Donazione attività gestionale (F)	€
Altre donazioni (H)	€
Totale valorizzazioni (M)	€
Cofinanziamento da altri Enti Pubblici (**) (N) (specif.)	€
Cofinanziamento richiesto alla Regione (**) (O)	€
TOTALE FONTI DI COPERTURA DEL COSTO COMPL. (L+M+N+O)	€

(*) Il "Totale Fonti di copertura" deve essere uguale al "Costo Complessivo del progetto"

(**) La somma dei cofinanziamenti richiesti alla Regione e ad altri Enti Pubblici non può essere superiore al 70% del "Costo Complessivo del progetto"

Data,

Firma del legale rappresentante del soggetto proponente

(firma leggibile)

SPAZIO RISERVATO ALL'ASL/COMUNE DI MILANO

COFINANZIAMENTO REGIONALE ASSEGNABILE €

Allegato 4 a

Al Direttore Centrale
Servizi Socio-sanitari
COMUNE DI MILANO
L.go Treves 1

Oggetto: **Domanda di contributo ai sensi della l. r. n.23/99 "Politiche regionali per la famiglia"**
art.4, comma 2 e art.5, comma 1
Anno 2005

Il sottoscritto.....rappresentante legale del soggetto giuridico
denominato.....

Via.....n.°.....c.a.p.....Comune.....Prov.....

Codice fiscale..... Partita Iva.....

iscritto al seguente registro: (specificare) (*)

☐ registro regionale dell'associazionismo familiare (ex l.r.23/99)

con provvedimento n°..... del

☐ registro dell'associazionismo (ex l.r.28/96) nella sezione: ☐ regionale ☐ provinciale

con provvedimento n°..... del

☐ registro del volontariato (ex l.r.22/93) nella sezione: ☐ regionale ☐ provinciale

con provvedimento n°..... del

☐ registro regionale delle cooperative sociali – sez. A (ex l.r.16/93)

con provvedimento n°..... del

☐ registro regionale delle persone giuridiche private

con provvedimento n°..... del

☐ registro degli enti ecclesiastici

con provvedimento n°..... del

☐ registro regionale delle associazioni femminili (ex l.r.16/92)

con provvedimento n°..... del

(*) nel caso il soggetto proponente risultasse iscritto a più registri, specifichi l'iscrizione al registro con la quale intende partecipare al presente bando.

PRESENTA

ai sensi ☐ dell'art. 4, comma 2 della l.r.23/99

☐ dell'art. 5, comma 1 della l.r.23/99

e provvedimenti amministrativi conseguenti, il progetto denominato:

.....
allegato alla presente domanda, formulato in base allo schema tecnico per la presentazione dei progetti innovativi.

DICHIARA

sotto la propria responsabilità che il suddetto soggetto giuridico non ha richiesto o ricevuto altro contributo previsto dalle vigenti normative per le iniziative contenute nel progetto medesimo

CHIEDE

di poter beneficiare del cofinanziamento regionale di €.....per la realizzazione del suddetto progetto in conformità alla l.r. 23/99 e provvedimenti amministrativi conseguenti.

Data,.....

.....
Firma del legale rappresentante

Allegato 4 b

Al Direttore Centrale
Servizi Socio-sanitari
COMUNE DI MILANO
L.go Treves 1

Oggetto: **Domanda di contributo ai sensi della l. r. n.23/99 “Politiche regionali per la famiglia” art.4, comma 2 e art.5, comma 1**

Anno 2005

Il sottoscritto.....rappresentante legale del soggetto giuridico

denominato.....

Via.....n.°.....c.a.p.Comune.....Prov.....

Codice fiscale..... Partita Iva.....

iscritto al seguente registro: (specificare) (*)

☐ registro regionale dell'associazionismo familiare (ex l.r.23/99)

con provvedimento n°..... del

☐ registro dell'associazionismo (ex l.r.28/96) nella sezione: ☐ regionale ☐ provinciale

con provvedimento n°..... del

☐ registro del volontariato (ex l.r.22/93) nella sezione: ☐ regionale ☐ provinciale

con provvedimento n°..... del

☐ registro regionale delle cooperative sociali – sez. A (ex l.r.16/93)

con provvedimento n°..... del

☐ registro regionale delle persone giuridiche private

con provvedimento n°..... del

☐ registro degli enti ecclesiastici

con provvedimento n°..... del

☐ registro regionale delle associazioni femminili (ex l.r.16/92)

con provvedimento n°..... del

(*) nel caso il soggetto proponente risultasse iscritto a più registri, specifichi soltanto l'iscrizione al registro con la quale intende partecipare al presente bando.

PRESENTA

ai sensi ☐ dell'art. 4, comma 2 della l.r.23/99

☐ dell'art. 5, comma 1 della l.r.23/99

e provvedimenti amministrativi conseguenti, il progetto denominato:

.....
allegato alla presente domanda, formulato in base allo schema tecnico per la presentazione dei progetti innovativi.

DICHIARA

sotto la propria responsabilità che il suddetto soggetto giuridico non ha richiesto o ricevuto altro contributo previsto dalle vigenti normative per le iniziative contenute nel progetto medesimo

CHIEDE

di poter beneficiare del cofinanziamento regionale di €..... per la realizzazione del suddetto progetto in conformità alla l.r. 23/99 e provvedimenti amministrativi conseguenti.

Data,.....

.....
Firma del legale rappresentante

(BUR20050123)

D.g.r. 27 gennaio 2005 - n. 7/20369**Comune di Luzzana (BG) – Istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche**

(3.2.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. Di istituire la pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Luzzana (BG), costituita da una sede farmaceutica classificata rurale comprendente tutto il territorio comunale.

2. Di precisare che la sede farmaceutica di cui al punto 1. è da ritenersi disponibile per la prelazione al Comune di Luzzana (BG).

3. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20050124)

D.g.r. 27 gennaio 2005 - n. 7/20370**Comune di Carona (BG) – Istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche**

(3.2.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. Di istituire la pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Carona (BG), costituita da una sede farmaceutica classificata rurale comprendente tutto il territorio comunale.

2. Di precisare che la sede farmaceutica di cui al punto 1. è da ritenersi disponibile per la prelazione al Comune di Carona (BG).

3. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20050125)

D.g.r. 27 gennaio 2005 - n. 7/20371**Comune di Costa Serina (BG) – Istituzione della pianta comunale delle sedi farmaceutiche**

(3.2.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. Di istituire la pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Costa Serina (BG), costituita da una sede farmaceutica classificata rurale comprendente tutto il territorio comunale.

2. Di precisare che la sede farmaceutica di cui al punto 1. è da ritenersi disponibile per la prelazione al Comune di Costa Serina (BG).

3. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20050126)

D.g.r. 27 gennaio 2005 - n. 7/20372**Comune di Solza (BG) – Istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche**

(3.2.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. Di istituire la pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Solza (BG) costituita da una sede farmaceutica classificata rurale comprendente tutto il territorio comunale.

2. Di precisare che la sede farmaceutica di cui al punto 1. è da ritenersi disponibile per la prelazione al Comune di Solza (BG).

3. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20050127)

D.g.r. 27 gennaio 2005 - n. 7/20377**Incentivazione al rinnovo del parco autovetture adibite al servizio taxi con caratteristiche ecologiche per l'anno 2005. Attuazione delle iniziative individuate nel «Libro azzurro della Mobilità e dell'Ambiente»**

(4.2.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 21 febbraio 2000 n. 10 «Interventi a favore della sicurezza e delle attività di autoveicoli in servizio taxi, come da ultimo modificata dalla l.r. 36/2004;

Visto l'Obiettivo gestionale del Piano Regionale di Sviluppo n. 8.2.3.6 «Miglioramento della qualità e della sicurezza degli autoservizi pubblici non di linea di taxi con autovettura e riqualificazione del parco taxi con autovetture ecologiche in attuazione delle misure previste nel «Libro azzurro della Mobilità e dell'Ambiente»;

Premesso che il territorio lombardo è sottoposto, in particolare nelle aree urbane, all'azione di forti carichi inquinanti causati in gran parte dai gas di scarico veicolari, determinando la necessità di adottare sempre più frequenti blocchi della circolazione per limitare i danni determinati dalle polveri sottili (PM10);

Dato atto che in conseguenza di tale situazione critica la Regione Lombardia ha individuato una serie di iniziative volte alla realizzazione degli obiettivi prioritari di miglioramento della qualità dell'ambiente previste nel «Libro Azzurro della Mobilità e dell'Ambiente»;

Rilevato che una delle azioni qualificanti di prevenzione dell'inquinamento atmosferico individuate nel «Libro Azzurro» riguarda l'incentivazione al rinnovo del parco autovetture con spiccate caratteristiche ecologiche da adibirsi al servizio taxi;

Considerato che in attuazione delle iniziative individuate nel «Libro Azzurro della Mobilità e dell'Ambiente» la Regione Lombardia ha sottoscritto in data 27 febbraio 2002 un protocollo d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio in materia di programma quadro per l'ambiente ed energia, volto a sostenere finanziariamente, tra l'altro, l'acquisto e/o la trasformazione di autovetture ecologiche adibite al servizio taxi;

Rilevato altresì che per conseguire i limiti di qualità dell'aria previsti dalle direttive comunitarie 30/99 CE e 69/00 CE, è necessario dare attuazione nel territorio lombardo, e in particolare nelle aree critiche per la qualità dell'aria individuate nella d.g.r. 6501/2001, specifici piani di azione, intervenendo sulle fonti di emissione inquinanti da parte degli autoveicoli;

Dato atto altresì che la Regione è impegnata nella realizzazione di specifiche azioni volte al potenziamento e allo sviluppo di una rete di distribuzione dei carburanti ecologici (in particolare del metano) capillare ed omogenea in tutto il territorio regionale;

Atteso che le finalità e la misura dell'intervento finanziario regionale per il rinnovo del parco autovetture adibite al servizio taxi indicate negli artt. 2 e 3 della l.r. 10/2000 e successive modificazioni ed integrazioni sono le seguenti:

- contributo in conto capitale nella misura del 35% del costo di fatturazione al netto dell'imposta sul valore aggiunto e per un importo massimo di € 6.000 per l'acquisto di autovetture nuove, anche a trazione elettrica o alimentate a gas metano/GPL di prima immatricolazione;

- contributo in conto capitale nella misura del 75% del costo di fatturazione al netto di IVA per la trasformazione dell'autovettura da alimentazione a benzina ad alimentazione a gas metano o a GPL, per la predisposizione dell'autovettura al trasporto dei soggetti portatori di handicap nonché per l'installazione sulle autovetture di uno o più dispositivi atti a garantire la sicurezza del conducente (radio di servizio ed apparecchiature ad esse collegate, dispositivi per il pagamento a mezzo di carte di credito, divisori protettivi);

Richiamata la d.g.r. n. 14841 del 31 ottobre 2003 «Attuazione delle iniziative individuate nel Libro Azzurro della Mobilità e dell'Ambiente. Incentivazione al rinnovo del parco autovetture adibite al servizio taxi con caratteristiche ecologiche per il biennio 2003-2004»;

Dato atto che a seguito del bando di assegnazione dei contributi regionali approvati con la citata d.g.r. n. 14841 del 31 ottobre 2003 sono stati finanziati e messi in circolazione oltre 130 nuovi taxi con caratteristiche ecologiche;

Ritenuto pertanto di procedere anche per l'anno 2005 all'attribuzione di finanziamenti regionali per incentivare l'acquisto di nuove autovetture ad emissione zero o alimentate a gas metano/GPL, la trasformazione delle autovetture da alimentazione a benzina ad alimentazione a metano o GPL, nonché la predisposizione delle autovetture taxi a favore dei soggetti portatori di handicap per agevolare l'accessibilità al trasporto pubblico di questa particolare categoria di utenti;

Dato atto che il bando contenente i criteri, le procedure di accesso al contributo regionale e le relative modalità di erogazione nonché la definizione delle modalità operative per la presentazione delle domande di ammissione al contributo sono contenuti nell'Allegato «A» parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Atteso che per il finanziamento del presente bando si farà fronte con le disponibilità finanziarie pari a € 420.000,00 che sono stanziati alla competente UPB 4.8.2.3.3.124/5172 «Contributi per l'acquisto di autoveicoli nuovi da adibire al servizio di taxi per l'installazione di dispositivi di sicurezza e per la predisposizione dell'autoveicolo al trasporto di soggetti portatori di handicap» del bilancio di previsione 2005;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare, per le motivazioni riportate nelle premesse, il bando per l'anno 2005 contenente i criteri e le procedure di accesso al finanziamento regionale per la riqualificazione e valorizzazione del servizio taxi regionale, in attuazione della l.r. 10/2000 e dell'Accordo tra il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e la Regione Lombardia del 27 febbraio 2002 in materia di ambiente ed energia, Allegato «A» parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,;

2. di dare atto che gli interventi di cui al punto 1 saranno finanziati nell'ambito delle disponibilità finanziarie pari a € 420.000,00 che sono stanziati alla competente UPB 4.8.2.3.3.124/5172 «Contributi per l'acquisto di autoveicoli nuovi da adibire al servizio di taxi per l'installazione di dispositivi di sicurezza e per la predisposizione dell'autoveicolo al trasporto di soggetti portatori di handicap» del bilancio di previsione 2005;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

ALLEGATO «A»

Bando di assegnazione dei contributi regionali per gli interventi di qualificazione e di rinnovo delle autovetture da adibire al servizio taxi, in attuazione della l.r. 10/2000.

1. Oggetto e finalità

La Regione Lombardia, in attuazione della l.r. 10/2000 «Interventi a favore della sicurezza e delle attività di autoveicoli in servizio taxi», sostiene finanziariamente l'acquisto da parte degli operatori del settore di nuovi taxi ecologici, la trasformazione a metano/GPL di quelli già circolanti e l'adeguamento delle autovetture al trasporto di disabili. Ciò al fine di dare concreta attuazione alle azioni previste nel «Libro Azzurro» regionale, volte alla realizzazione degli obiettivi prioritari di miglioramento della qualità dell'aria, in particolare nelle aree urbane caratterizzate da elevati livelli di inquinamento atmosferico.

2. Beneficiari del sostegno finanziario

Sono destinatari del sostegno finanziario regionale in conto capitale relativo agli interventi a favore della qualificazione e rinnovo degli autoveicoli adibiti al servizio di taxi, i soggetti singoli o associati nelle forme previste dall'art. 7 della legge 21/92 titolari di licenze di taxi.

3. Ambiti di finanziamento

Il sostegno finanziario è concesso dalla Regione ai soggetti interessati per gli interventi effettuati dal 3 novembre 2004 sino al 4 novembre 2005 secondo il seguente ordine di priorità:

a) acquisto di autovetture a trazione elettrica o alimentate a gas metano/GPL aventi le caratteristiche tecniche indicate nel successivo punto 4;

b) trasformazione dei veicoli da alimentazione a benzina ad alimentazione a gas metano/GPL;

c) predisposizione dei veicoli al trasporto di soggetti portatori di handicap.

I contributi conferibili ad ogni soggetto per le singole finalità sopra indicate possono essere cumulabili tra loro e con altri contributi erogati a qualunque titolo da enti pubblici, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della l.r. 10/2000, come modificato dall'art. 6 della l.r. 25/2003.

Gli interventi di trasformazione da alimentazione a benzina ad alimentazione a gas metano/GPL riguardano le autovetture già circolanti e immatricolate successivamente alla data del 1 gennaio 2001.

4. Entità dei contributi e modalità di erogazione

L'entità del finanziamento regionale per l'acquisto di autovetture ecologiche di cui al punto 3, lett.a) è pari al 35% del costo di fatturazione dell'autovettura al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e per un massimo di € 6.000,00.

L'entità del finanziamento regionale per gli interventi di cui al punto 3, lett.b) e c) è pari al 75% del costo di fatturazione al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

5. Caratteristiche tecniche delle autovetture

Le principali caratteristiche tecniche delle nuove autovetture ecologiche (elettriche o alimentate a metano/ GPL) che maggiormente soddisfano le esigenze del servizio, sono individuate come segue:

a) n. 5 posti compreso il conducente ed una capacità utile del bagagliaio pari ad almeno 400 litri;

b) da n. 6 a n. 9 posti compreso il conducente.

Le citate caratteristiche tecniche non sono applicabili agli acquisti delle autovetture effettuati dagli operatori taxi a decorrere dal 3 novembre 2004 e sino alla data del 1 febbraio 2005.

6. Formazione delle graduatorie

Per assicurare l'erogazione dei contributi agli operatori beneficiari in tempi congrui, in relazione altresì alla durata temporale dall'intervento (dal 3 novembre 2004 al 4 novembre 2005), per ciascuna tipologia di contributo le domande ammissibili saranno ordinate cronologicamente in due graduatorie. Le domande per l'inserimento nella prima graduatoria riguarderanno tutti gli interventi di cui al punto 3, realizzati dal 3 novembre 2004 al 31 maggio 2005. Le domande per l'inserimento nella seconda graduatoria riguarderanno, nei limiti delle risorse finanziarie ancora disponibili, tutti gli interventi di cui al punto 3, realizzati dal 1 giugno 2005 al 4 novembre 2005.

Per ciascuna tipologia di contributo, le domande ammissibili delle due graduatorie sono ordinate cronologicamente tenendo conto:

- della data di immatricolazione delle autovetture per gli interventi di cui alla lettera a) del punto 3;
- della data di fatturazione per gli interventi di cui alle lettere b) e c) del punto 3;

A parità di data di effettuazione degli interventi previsti nel citato punto 3 è data precedenza al richiedente che ha presentato per primo la richiesta di contributo. A tal fine, fa fede la data di protocollo della domanda.

L'approvazione delle graduatorie, l'assegnazione e la liquidazione del finanziamento sono effettuate con appositi provvedimenti del Dirigente dell'Unità Organizzativa regionale Trasporto Pubblico Locale.

Per l'ammissione al finanziamento i soggetti interessati devono presentare apposita domanda in bollo, redatta sulla base dello schema di domanda allegato (Allegato «1»), secondo le modalità sotto indicate.

7. Modalità e termini di presentazione delle domande

Le domande per l'inserimento nella prima graduatoria relative a tutti gli interventi di cui al punto 3, realizzati dal 3 novembre 2004 al 31 maggio 2005, devono essere presentate al Protocollo Generale della Giunta regionale, via Taramelli - Milano (CAP 20124), presso la Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità-Unità Organizzativa Trasporto Pubblico Locale, via Taramelli 20 - Milano (CAP 20124) o presso le competenti sedi territoriali regionali (Allegato «2») entro e non oltre il 31 maggio 2005.

Le domande per l'inserimento nella eventuale seconda graduatoria, relative a tutti gli interventi di cui al punto 3, realizzati dal 1 giugno al 4 novembre 2005, devono essere presentate entro il 4 novembre 2005 con le medesime modalità sopra indicate.

Le domande che non pervengono entro i citati termini non sono esaminate e la Regione non risponde di eventuali disguidi dovuti alla spedizione delle stesse tramite il servizio postale.

Le domande dei soggetti interessati per gli interventi previsti dalle lettere b) e c) del punto 3 devono contenere, a pena di irricevibilità, i sottoindicati documenti:

- fotocopia della carta d'identità del richiedente;
- copia autenticata della fattura attestante gli interventi realizzati sull'autovettura;
- copia autenticata della carta di circolazione dell'autovettura.

Per l'acquisto di un autoveicolo nuovo di prima immatricolazione a trazione elettrica o a gas metano/GPL, di cui alla lettera a) del punto 3, le domande dei soggetti interessati devono contenere, a pena di irricevibilità, i sottoindicati documenti:

- fotocopia della carta d'identità del richiedente;
- copia autenticata della fattura emessa dal venditore dell'autovettura per la quale è richiesto il finanziamento;

- copia autenticata della carta di circolazione dell'autovettura.

L'autenticazione dei citati documenti può essere effettuata anche presso gli uffici regionali dai funzionari appositamente incaricati.

Qualora i soggetti interessati richiedano l'accredito del finanziamento regionale su conto corrente bancario, gli stessi devono indicare in calce alla domanda i relativi dati, così come indicato nel fac-simile (Allegato «1») del presente bando.

La competente Unità Organizzativa regionale Trasporto Pubblico Locale, per il completamento dell'istruttoria, ove necessario, può chiedere delucidazioni ed integrazioni alla domanda presentata.

Allegato «1»

**DOMANDA PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI
PER L'ANNO 2005 A SOSTEGNO
DEGLI INTERVENTI AMBIENTALI
INERENTI IL SERVIZIO TAXI (L.R. 10/2000)**

Alla Regione Lombardia
Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità
Unità Organizzativa Trasporto Pubblico Locale
Via Taramelli, 20
20124 Milano

MARCA
DA
BOLLO

Io sottoscritto/a
Nato/a a il
Residente a Prov.
In via n. Tel.
C.F.
attualmente titolare della licenza per servizio taxi n.
rilasciata dal comune di in data

CHIEDO

di poter usufruire dei contributi in conto capitale previsti dall'art. 2, della legge regionale 10/2000 e specificatamente per il seguente intervento (barrare il punto interessato):

- ☐ a) acquisto di un autoveicolo nuovo di prima immatricolazione a trazione elettrica o a gas metano o a gas liquido (GPL);
- ☐ b) trasformazione del veicolo da alimentazione a benzina ad alimentazione a gas metano o a gas liquido (GPL);
- ☐ c) predisposizione dell'autoveicolo al trasporto di soggetti portatori di handicap.

ALLEGATO

1. Per gli interventi di cui al precedente punto a):

- fotocopia della carta di identità;
- copia autentica (*) della fattura n. in data emessa da per un importo di € (IVA esclusa) attestante l'acquisto dell'autovettura
marca modello targa
- copia autentica (*) della carta di circolazione dell'autovettura.

2. Per gli interventi di cui ai punti b) e c):

- fotocopia della carta di identità;
- copia autentica (*) della fattura n. in data emessa da per un importo di € (IVA esclusa) attestante gli interventi realizzati sull'autovettura
marca modello targa
- copia autentica (*) della carta di circolazione dell'autovettura.

DICHIARO

- di aver provveduto, per gli interventi di trasformazione dei veicoli da alimentazione a benzina ad alimentazione a gas metano/GPL, a verificare il rispetto delle normative in materia di sicurezza degli allestimenti, trasformazioni e dotazioni oggetto della presente domanda di finanziamento nonché di porre a disposizione della Regione Lombardia, a seguito di eventuale richiesta, l'idonea documentazione attestante le prove e/o omologazioni da parte dei competenti organi;
- di non aver già goduto, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della

l.r.10/2000, come modificato dall'art. 6 della l.r. 25/2003, dei contributi in oggetto nei precedenti tre anni;

- di essere a conoscenza delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi.

Data Firma

(*) L'autenticazione può anche essere effettuata:

- presso l'ufficio del Protocollo generale della Giunta Regionale in Milano via Taramelli, 20 dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 ed il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
- presso la Direzione generale Infrastrutture e Mobilità, Unità Organizzativa Trasporto Pubblico Locale, via Taramelli 20, Milano dai funzionari appositamente incaricati, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

Indicare gli estremi per la liquidazione in caso di ammissione al contributo (barrare la modalità prescelta):

☐ **a) accredito bancario**

C/C n. intestato a
Agenzia banca
ABI
CAB

☐ **b) pagamento diretto presso la Tesoreria regionale.**

Allegato «2»

**ELENCO DELLE SEDI
DEGLI UFFICI REGIONALI DECENTRATI**

BERGAMO, via XX Settembre 18/A, Tel. 035/273111
BRESCIA, via Dalmazia, 92/94, Tel. 030/34621
COMO, via Luigi Einaudi 1, Tel. 031/3201
CREMONA, via Dante, 136, Tel. 0372/4851
LECCO, Corso Promessi Sposi 132, Tel. 0341/358911
LODI, via Haussmann, 7/11, Tel. 0371/4581
MANTOVA, Corso Vittorio Emanuele, 57, Tel. 0376/2321
PAVIA, Viale Cesare Battisti, 150, Tel. 0382/594216
SONDRIO, via Del Gesù, 17, Tel. 0342/530111
VARESE, Viale Belforte, 22, Tel. 0332/338511

(BUR20050128)

(5.3.0)

D.g.r. 27 gennaio 2005 - n. 7/20378

Disposizioni transitorie in ordine alle tariffe relative alle attività istruttorie propedeutiche al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali (d.lgs. 4 agosto 1999, n. 372 «Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento», e successive modifiche e integrazioni). Obiettivo PRS n. 9.7.1: «Interventi regionali per il miglioramento della qualità dell'aria e il contenimento dell'inquinamento atmosferico»

LA GIUNTA REGIONALE

Considerato che per lo svolgimento delle suddette attività è stato istituito presso la Direzione Generale Qualità dell'Ambiente - U.O. Prevenzione Inquinamento Atmosferico e Autorizzazione Integrata Ambientale - IPPC, con decreto 4 luglio 2002 n. 12670 a firma del dirigente della U.O. Organizzazione e personale della D.G. Affari Generali e Personale, ora D.G. Risorse e Bilancio, apposito Sportello IPPC;

Considerato inoltre che allo svolgimento delle suddette attività, in aggiunta allo Sportello IPPC, provvederanno l'ARPA regionale e le Direzioni Generali della Regione di volta in volta interessate per materia, e in particolare le DD.GG. Qualità dell'Ambiente, Agricoltura e Servizi di Pubblica Utilità;

Rilevato che la Regione, per l'effettuazione delle istruttorie degli impianti industriali, ha stipulato nel mese di ottobre 2004 apposita convenzione di carattere oneroso con ARPA, ove si prevede che, a fronte della costituzione di una specifica struttura composta da figure professionali dotate di competenza sia tecnica che amministrativa appositamente reclutate, la Regione assume l'impegno di erogare ad ARPA la somma complessiva di 500.000,00 euro, di cui 200.000,00 euro da pagare alla data di sottoscrizione e 200.000,00 euro da corrispondere entro il 28 febbraio 2005;

Dato atto che ARPA ha assunto nel mese di novembre 2004 quindici funzionari tecnici e amministrativi per l'espletamento delle istruttorie delle istanze di autorizzazione integrata am-

bientale, e che nello scorso mese di dicembre è iniziato il necessario periodo di formazione e di addestramento;

Visto il d.lgs. 372/99 art. 15 comma 3, ove si dispone che: «Con decreto del Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal presente decreto»;

Dato atto che il Ministero dell'Ambiente si è da tempo attivato per la predisposizione di apposito tariffario da applicare sull'intero territorio nazionale, sia per le autorizzazioni integrate ambientali che saranno rilasciate dallo Stato che per le autorizzazioni che saranno rilasciate dalle Regioni, e che a tal fine ha stipulato apposita convenzione con APAT;

Dato atto che il tariffario nazionale è in fase di elaborazione e che pertanto il conseguente decreto ministeriale non è ancora stato emanato;

Rilevata in tale contesto la necessità di:

- richiedere alle imprese soggette ad autorizzazione integrata ambientale, in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale di determinazione delle tariffe, il pagamento di parte delle spese necessarie per l'effettuazione delle istruttorie;

- prevedere che la ricevuta di versamento debba essere allegata in copia alla domanda di autorizzazione;

- posticipare il pagamento del saldo se dovuto alla determinazione delle tariffe di settore da parte dello Stato;

Individuato l'importo da versare a titolo di acconto nella somma cinquecento euro per gli allevamenti zootecnici, nella somma di mille euro per le micro imprese e per le piccole imprese, e nella somma di duemila euro per le medie e grandi imprese, adottando la definizione delle imprese prevista dal REG. CE 70/2001,

recepite le premesse:

Richiamati:

- la direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento così come modificata dalle direttive 2003/35/CE e 2003/87/CE;

- il d.lgs. 4 agosto 1999, n. 372 «Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento» (Integrated Pollution Prevention and Control - I.P.P.C.) che, tra l'altro:

- disciplina la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività industriali di cui all'allegato I al decreto medesimo;

- prevede misure intese ad evitare oppure, qualora non sia possibile, a ridurre le emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti ed a conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso;

- disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti esistenti, nonché le modalità di esercizio degli stessi;

- individua l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;

- la legge 31 ottobre 2003, n. 306 «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee - Legge comunitaria 2003» e, in particolare, l'articolo 16, che modifica l'Allegato I, punto 5.3., del d.lgs. 372/99, per quanto attiene alla descrizione di una specifica attività soggetta all'autorizzazione integrata ambientale, e l'articolo 22, che dispone la delega al Governo ad emanare, nel termine ivi stabilito, un d.lgs. per l'integrale attuazione, mediante modifiche al d.lgs. 372/99, della direttiva 96/61/CE, con specifico riferimento ai nuovi impianti e a quelli sostanzialmente modificati, alle autorizzazioni da intendersi assorbite nell'autorizzazione integrata ambientale ed all'adeguamento delle previsioni di cui agli articoli 216 e 217 del T.U. delle leggi sanitarie - r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, alla normativa nazionale e comunitaria nella materia in oggetto;

Visti inoltre:

- la legge comunitaria 2004, in cui all'art. 4 (Oneri relativi a prestazioni e controlli) comma 1 si prevede che «Gli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici nell'attuazione della normativa comunitaria sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria, secondo tariffe determinate sulla

base del costo effettivo del servizio. Le suddette tariffe sono predeterminate e pubbliche»;

- il d.lgs. 372/99 art. 15 comma 2, ove si dispone che: «Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale e per i successivi controlli previsti dal presente decreto, sono a carico del gestore»;

Vista in particolare la d.g.r. n. 19902 del 16 dicembre 2004 recante «Disposizioni in ordine al calendario e alle procedure relativi al rilascio delle autorizzazioni "IPPC"». D.lgs. 4 agosto 1999 n. 372 «Attuazione della direttiva 96/61/CE relative alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (Integrated Pollution Prevention and Control - IPPC)», ove si stabilisce che il calendario per la presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti lombardi esistenti soggetti all'autorizzazione IPPC - già fissato con d.g.r. 5 agosto 2004 n. 18623 - è traslato di mesi tre, e che pertanto le date fissate per la presentazione delle domande di autorizzazione decorrono a partire dall'1 febbraio 2005 e, per le sole aziende del settore agricolo soggette ad I.P.P.C. (allevamenti di bestiame), a partire dall'1 maggio 2005;

Considerato che dal prossimo 1° febbraio le imprese lombarde inizieranno a presentare le domande per ottenere le autorizzazioni integrate ambientali, e che pertanto la Regione inizierà da tale data a svolgere le attività necessarie e propedeutiche al rilascio delle autorizzazioni medesime;

Delibera

- 1) di stabilire che, in attesa dell'emanazione di specifico decreto ministeriale concernente le tariffe per le istruttorie relative alle autorizzazioni integrate ambientali, le aziende richiedenti le autorizzazioni integrate ambientali regionali provvedano al versamento a favore della Regione a titolo di acconto, salvo conguaglio, per le spese istruttorie di cui all'art. 15, comma 2 del d.lgs. 372/99, della somma di:

- € 500,00, se allevamenti zootecnici;

- € 1.000,00, se micro imprese e piccole imprese in base alla definizione delle categorie di imprese adottata dalla normativa europea;

- € 2.000,00, se medi o grandi imprese in base alla definizione delle categorie di imprese adottata dalla normativa europea;

- 2) di approvare l'allegato A alla presente deliberazione, costituente sua parte integrante, ove si stabiliscono le modalità di pagamento dell'acconto di cui al punto 1);

- 3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

— • —

ALLEGATO A)

MODALITÀ

Il pagamento dell'acconto per le attività istruttorie dovrà essere effettuato a favore della Regione Lombardia con le seguenti modalità:

- a) le Aziende verseranno le spese per l'istruttoria riguardante l'A.I.A.:

- o direttamente presso gli uffici della Tesoreria Regionale Banca Intesa via G. B. Pirelli, 12 - 20124 MILANO

- o mediante versamento sul conto corrente postale n. 481275 intestato a: Tesoreria della Regione Lombardia Banca Intesa via G.B. Pirelli, 12 - 20124 MILANO

- o mediante bonifico bancario a favore di: Tesoreria della Regione Lombardia Banca Intesa via G.B. Pirelli, 12 - 20124 Milano - COD. ABI: 03069 - COD. CAB: 09790 - CIN: Y - C/c bancario n. 000000001918;

- b) le spese di bonifico o di conto corrente postale sono a carico delle Aziende;

- c) il versamento dovrà essere effettuato a nome dell'Azienda, indicando quale causale: Capitolo 6558 - istruttoria autorizzazione integrata ambientale.

Copia della ricevuta di pagamento deve essere allegata all'istanza di autorizzazione integrata ambientale al momento della presentazione della stessa al competente ufficio regionale (Sportello IPPC).

L'eventuale saldo per la differenza avverrà - sulla base di quanto indicato nel tariffario statale - al rilascio dell'autorizzazione, con le medesime modalità indicate per il pagamento dell'acconto.

Ulteriori indicazioni operative saranno disposte con decreto del dirigente dello Sportello IPPC.

(BUR20050129)

D.c.r. 24 gennaio 2005 - n. 719

(2.2.1)

Approvazione dell'atto integrativo all'Accordo di Programma del 25 settembre 2000, sottoscritto il 5 dicembre 2004 tra Ministero della Salute, Regione Lombardia, Comune di Milano, IRCCS «Ospedale Maggiore» di Milano, A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano per la riorganizzazione funzionale e conseguente assetto urbanistico dell'IRCCS Ospedale Maggiore di Milano Policlinico e dell'A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento (ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267/00 e della l.r. n. 2/03)

L'ASSESSORE

Visti:

- l'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 disciplinante gli Accordi di Programma;
- art. 42, comma 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»;
- l'art. 6, comma 9 della l.r. 14 marzo 2003, n. 2 «Programmazione negoziata regionale»;
- il d.lgs. 16 ottobre 2003, n. 288 recante «Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;
- l'art. 3-bis, comma 1, l.r. n. 31/97 e s.m.i., che così recita: «Il Consiglio regionale può trasferire agli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico risultanti dalle trasformazioni di cui all'art. 42 della legge 16 gennaio 2003, le proprie Aziende Ospedaliere in tutto od in parte»;

Considerato che:

a seguito delle attività della Segreteria Tecnica, in data 25 settembre 2000 il Ministro della Sanità, il Presidente della Regione Lombardia, l'Assessore Regionale alla Sanità, il Sindaco del Comune di Milano, l'Assessore allo sviluppo del territorio e Arredo Urbano del comune Milano, il Direttore Generale dell'A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano ed il Commissario Straordinario dell'IRCCS Ospedale Maggiore di Milano hanno sottoscritto l'Accordo di Programma per la riorganizzazione funzionale ed il conseguente assetto urbanistico dell'IRCCS Ospedale Maggiore di Milano - Policlinico e dell'A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano;

• con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 2039 del 31 gennaio 2001 - pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 8 Serie Ordinaria del 19 febbraio 2001 - è stato approvato l'Accordo di Programma citato;

Rilevato che, a seguito delle valutazioni programmatiche successivamente intervenute da parte degli enti coinvolti, il Ministro della Salute ed il Presidente della Regione Lombardia hanno manifestato l'opportunità di procedere ad un aggiornamento dell'Accordo di Programma (AdP) sopra citato e che, conseguentemente, hanno proceduto alla sottoscrizione, in data 6 aprile 2004, di una Dichiarazione d'Intenti, con la quale hanno, tra l'altro:

- confermato gli impegni assunti con la sottoscrizione dell'AdP del 25 settembre 2000;
- concordato le modifiche da apportare all'Accordo di Programma sottoscritto;
- previsto di attivare gli adempimenti di rispettiva competenza al fine di giungere alla trasformazione in Fondazione IRCCS «Ospedale Maggiore Policlinico e Mangiagalli», dell'IRCCS Ospedale Maggiore di Milano e di apportarvi parte delle strutture e delle attività dell'A.O. ICP, ai sensi dell'art. 42 della legge n. 3/03 e del d.lgs. n. 288/03 di attuazione
- ritenuto di superare l'esperienza della Fondazione «Policlinico Francesco Sforza» costituita il 2 luglio 2002, prevedendo pertanto di promuovere tutte le procedure necessarie e conseguenti;

Visto l'incontro del Collegio di Vigilanza (previsto e disciplinato dall'art. 6, commi 7 e 9, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2, nonché dallo stesso Accordo di Programma sottoscritto il 25 settembre 2000, art. 10) del 5 luglio 2004 durante il quale i rappresentanti istituzionali degli enti sottoscrittori dell'AdP:

- hanno preso atto della citata dichiarazione d'intenti;
- hanno altresì preso atto ed approvato l'ipotesi di modifica da apportare all'Accordo di Programma sottoscritto il 25 settembre 2000, conseguente all'attività svolta dai tecnici degli enti coinvolti;

Richiamata la d.g.r. n. 7/18161 del 9 luglio 2004 con la quale Regione Lombardia ha quindi promosso l'Atto integrativo all'AdP sottoscritto il 25 settembre 2000, avente quale oggetto la modifica degli interventi previsti dall'AdP stesso, a seguito delle valutazioni programmatiche successivamente intervenute,

nonché a seguito del d.lgs. n. 288/03, come riportato nell'ambito della Dichiarazione d'Intenti sottoscritta il 6 marzo 2004 sopra richiamata;

Richiamata altresì la d.g.r. n. 7/18413 del 30 luglio 2004 con la quale la Giunta regionale ha approvato l'ipotesi di atto integrativo all'AdP sottoscritto il 25 settembre 2000, precisando inoltre che:

- i contenuti dell'Atto Integrativo all'AdP sono pienamente coerenti con le previsioni urbanistiche di cui alla variante apportata con l'Accordo del 25 settembre 2000, mantenendo pertanto inalterate le previsioni degli strumenti urbanistici già approvate;
- il completamento del procedimento e l'effettiva costituzione della Fondazione IRCCS è subordinata all'adozione di specifico provvedimento amministrativo da parte del Consiglio regionale;

Vista la d.c.r. n. VII/1100 del 16 novembre 2004 con la quale il Consiglio regionale ha, tra l'altro, approvato la proposta in ordine agli afferimenti di alcuni presidi e strutture dell'A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento alla costituenda Fondazione IRCCS «Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena»;

Considerato che il 5 dicembre 2004 è stato sottoscritto l'Atto Integrativo all'AdP del 25 settembre 2000, tra il Ministro della Salute, il Presidente della Regione Lombardia, l'Assessore Regionale alla Sanità, il Sindaco del comune di Milano, l'Assessore allo Sviluppo del Territorio, il Commissario Straordinario dell'IRCCS Ospedale Maggiore di Milano ed il Direttore Generale dell'A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano, per la riorganizzazione funzionale e conseguente assetto urbanistico dell'IRCCS Ospedale Maggiore di Milano Policlinico e dell'A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento - allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato altresì che la l.r. n. 2 del 14 marzo 2003 prevede:

- all'art. 6, comma 8: che l'Accordo di Programma, acquisito il consenso unanime dei soggetti, venga approvato - a seguito della sottoscrizione - con decreto del Presidente della Giunta regionale, o, per sua delega, dall'Assessore competente per materia;
- all'art. 6, comma 10: che il decreto di approvazione dell'Accordo di Programma, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere in esso previste e determina le eventuali conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici;

Ritenuto di disporre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 10 della l.r. n. 2/2003, la pubblicazione del presente decreto sul bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Visti:

- il d.p.g.r. n. 13374 del 24 maggio 2000 «Affidamento al sig. Carlo Borsani dell'incarico di Assessore alla Sanità»;
- il d.p.g.r. n. 24274 del 5 ottobre 2000 che delega all'Assessore alla Sanità le funzioni amministrative relative al perfezionamento degli accordi di programma individuati nell'allegato al citato decreto e l'adozione dei provvedimenti conseguenti, disponendo inoltre la trasmissione in copia dei provvedimenti detti al Presidente della Giunta presso l'U.O. Programmazione della D.G. Presidenza;

Decreta

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 comma 4 del d.lgs. 267/2000, e dell'art. 6, comma 8 della l.r. n. 2/2003, l'atto integrativo all'Accordo di Programma del 25 settembre 2000 sottoscritto il 5 dicembre 2004, tra il Ministro della Salute, il Presidente di Regione Lombardia, l'Assessore Regionale alla Sanità, il Sindaco del comune di Milano, l'Assessore allo Sviluppo del Territorio, il Commissario Straordinario dell'IRCCS Ospedale Maggiore di Milano ed il Direttore Generale dell'A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano, per la riorganizzazione funzionale e conseguente assetto urbanistico dell'IRCCS Ospedale Maggiore di Milano Policlinico e dell'A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento - allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di trasmettere copia del presente atto al Presidente della Giunta, presso l'Unità Organizzativa Programmazione della D.G. Presidenza ai sensi del d.p.g.r. n. 24274 del 5 ottobre 2000;

3. di disporre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 10 della l.r. n. 2/2003, la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Carlo Borsani

ALLEGATO

ATTO INTEGRATIVO

all'Accordo di Programma stipulato il 25 settembre 2000 per la riorganizzazione funzionale e conseguente assetto urbanistico dell'IRCCS Ospedale Maggiore di Milano Policlinico e della Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento tra Ministero della Salute, Regione Lombardia, Comune di Milano, IRCCS «Ospedale Maggiore» di Milano, Azienda Ospedaliera «Istituti Clinici di Perfezionamento» di Milano – Modifiche all'Accordo di Programma stipulato il 25 settembre 2000 tra Ministero della Salute, Regione Lombardia, Comune di Milano, IRCCS «Ospedale Maggiore» di Milano, «A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento» di Milano

PREMESSO CHE:

– con Accordo di Programma in data 25 settembre 2000 il Ministero della Salute (allora della Sanità), la Regione Lombardia, il Comune di Milano, l'Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento (di seguito anche «l'Azienda») e l'IRCCS Ospedale Maggiore di Milano (di seguito anche «l'IRCCS») avevano concordato di realizzare nell'area sita tra le vie F. Sforza, Lamarmora, S. Barnaba, Commenda e Commenda/M. Fanti, piazza Umanitaria, una nuova struttura che raccogliesse tutte le funzioni di ricerca, assistenza, cura e diagnosi oggi distribuite tra l'IRCCS «Ospedale Maggiore» di Milano e l'A.O. di rilievo nazionale «Istituti Clinici di Perfezionamento»;

– con il medesimo Accordo l'IRCCS «Ospedale Maggiore» di Milano e l'A.O. «Istituti Clinici di Perfezionamento» si impegnavano a individuare «lo strumento di gestione delle attività e dei servizi della nuova struttura ospedaliera» (art. 4.1) nonché (art. 9) «strumenti societari e/o altri strumenti giuridici... per la gestione dei seguenti servizi e attività:

a) la cura e la gestione dei servizi di supporto;
b) la cura e la gestione dell'attività libero-professionale intramuraria;

c) la cura e la gestione dell'attività di realizzazione, ristrutturazione e gestione dell'IRCCS e dell'A.O. «Istituti Clinici di Perfezionamento.»;

– l'Azienda e l'IRCCS si impegnavano altresì a sottoporre la propria scelta alla valutazione del Collegio di Vigilanza previsto all'art. 10 del medesimo Accordo;

– con successivo verbale, dinanzi al predetto Collegio, in data 4 giugno 2001 si conveniva sulla creazione di un nuovo soggetto ai sensi dell'art. 9-bis del d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni, la cui forma giuridica era individuata nella Fondazione di partecipazione;

– in data 2 luglio 2002 l'IRCCS «Ospedale Maggiore» e l'A.O. «Istituti Clinici di Perfezionamento» costituivano la Fondazione «Policlinico Francesco Sforza», poi iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Milano al numero 344 come risulta dal certificato rilasciato dalla Prefettura di Milano il 25 novembre 2002;

– la predetta Fondazione avrebbe dovuto presiedere alla realizzazione della nuova struttura sanitaria e, a tal fine, avrebbe dovuto ricevere i relativi finanziamenti per un importo globale stimato in lire cinquecentosessanta miliardi, così suddivisi:

SOGGETTI FINANZIATORI	IMPORTO (miliardi di Lire)
Ministero della Sanità	70
Regione Lombardia	70
Finanziamento reperito dall'Ospedale Maggiore	100 90
Ospedale Maggiore, Istituti Clinici di Perfezionamento per utilizzo di aree disponibili in forza del presente Accordo di Programma	Da quantificarsi in ambito progettuale

– con nota del 26 febbraio 2001 il Ministro della Sanità pro tempore concordava con la proposta dell'Assessore alla Sanità della Regione Lombardia riguardo il dimensionamento complessivo della nuova struttura a 900 posti letto, richiedendo quindi la revisione del progetto edilizio previsto;

CONSIDERATO CHE:

– nella fase successiva alla stipula degli atti di cui sopra le Parti, in attesa di acquisire i risultati del concorso di progettazione, hanno concordato di modificare l'originaria ipotesi di progetto edilizio di cui agli allegati III e IV dell'AdP citato, nel pieno rispetto delle previsioni urbanistiche di cui alla variante apportata con l'Accordo di Programma citato, al fine di:

A) ridurre le conseguenze derivanti dalla apertura del cantiere – altrimenti più prolungata – sulle attività assistenziali, che non possono comunque essere sospese;

B) preservare la continuità assistenziale delle strutture sanitarie Ospedale Maggiore ed ICP, rese nel frattempo maggiormente efficienti mediante la contrazione di posti letto, evitando al minimo trasferimenti temporanei delle attività esistenti anche al fine di contenere l'impatto delle nuove costruzioni su un'area della città di Milano estremamente delicata, sia per la sua ubicazione, sia per le caratteristiche geotecniche della falda;

C) ridurre i tempi di realizzazione delle nuove opere, al fine di garantire il trasferimento delle attività di assistenza e di ricerca in strutture adeguate alle moderne necessità ed al fine di ottimizzare le previsioni dei costi di investimento dovuti a trasferimenti temporanei;

– le modifiche da apportare all'ipotesi di progetto vogliono valorizzare gli interventi di ristrutturazione avviati nel frattempo, alcuni compiuti e altri in corso di realizzazione, sulle strutture esistenti dell'Ospedale Maggiore e realizzare una nuova costruzione idonea ad ospitare il polo materno infantile degli ICP di via Commenda, demolendo solo quei padiglioni il cui riutilizzo presenterebbe elevate criticità;

– ulteriori modifiche all'originaria ipotesi di progetto edilizio, comunque nel pieno rispetto delle previsioni urbanistiche di cui alla variante di PRG apportata con l'Accordo di Programma del 25 settembre 2000, potranno rendersi necessarie nel prossimo futuro, in particolare a seguito del concorso internazionale di progettazione o di altra procedura che dovrà affrontare gli aspetti urbanistici dell'intera area ove insistono le strutture di «Ospedale Maggiore» e «Istituti Clinici di Perfezionamento»;

– che al finanziamento ministeriale disponibile si aggiunge quello della Regione Lombardia, come di seguito indicato;

– in data 20 gennaio 2003 è stata pubblicata la legge 16 gennaio 2003 n. 3 che, all'art. 42, prevede la possibilità di trasformare gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) in Fondazioni le cui caratteristiche e finalità coincidono con le esigenze richieste dal progetto di programma;

– in data 27 ottobre 2003 è stato pubblicato il d.lgs. 288 del 16 ottobre 2003 «Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico a norma dell'art. 42 comma 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;

– in data 19 febbraio 2004 è stata pubblicata la legge regionale n. 2/2004 che inserisce il nuovo art. 3-bis alla l.r. n. 31/1997 che così recita «Il Consiglio regionale può trasferire agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico risultanti dalle trasformazioni di cui all'art. 42 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione) le proprie aziende ospedaliere in tutto o in parte»;

– in data 5 luglio 2004 il Collegio di Vigilanza previsto dall'art. 10 dell'Accordo di Programma sottoscritto il 25 settembre 2000, ha preso atto della Dichiarazione d'Intenti sottoscritta il 6 aprile 2004 tra il Ministro della Salute ed il Presidente di Regione Lombardia, nonché preso atto ed approvato l'ipotesi di modifica da apportare all'Accordo di Programma sottoscritto il 25 settembre 2000, conseguente all'attività svolta dai tecnici degli enti coinvolti;

– in data 30 luglio 2004, con d.g.r. 7/18413 la Giunta regionale ha approvato l'ipotesi di atto integrativo recante le modifiche all'Accordo di Programma sottoscritto il 25 settembre 2000;

– in data 16 novembre 2004, con d.c.r. VII/1100, il Consiglio regionale della Lombardia ha assunto «Determinazioni in ordine all'assetto organizzativo del sistema sanitario lombardo nella Città di Milano: Fondazione IRCCS «Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena» e afferimento all'A.O. ICP della rete poliambulatoriale pubblica», approvando, tra l'altro, l'affermamento di alcuni presidi e strutture dell'A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento alla costituenda Fondazione IRCCS «Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena»;

– nel quadro di quanto sopra, le parti intendono procedere alla trasformazione dell'IRCCS Ospedale Maggiore di Milano in Fondazione IRCCS «Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena», ai sensi dell'art. 42, primo comma, legge 16 gennaio 2003, n. 3 e del d.lgs. 16 ottobre 2003 n. 288, trasferendo alla stessa il patrimonio indisponibile e disponibile di proprietà dell'Ospedale Maggiore di Milano, nonché i Padiglioni denominati «Mangiagalli», «De Marchi», «Regina Elena».

Bergamasco», «Alfieri» e «Devoto», e gli uffici di via Daverio n. 6, beni questi oggi di proprietà dell'Azienda Ospedaliera ICP. La stessa Azienda mantiene la disponibilità degli Uffici di via Daverio 6, a titolo di comodato gratuito, secondo intese con la Fondazione, riservando agli spazi necessari per il personale amministrativo che verrà trasferito alla medesima Fondazione, sino all'individuazione di una diversa idonea sede ove allocare gli uffici centralizzati della nuova Azienda Ospedaliera e comunque sino a un massimo di 36 mesi dalla costituzione della Fondazione stessa. Alla costituenda Fondazione IRCCS saranno affidati, tra gli altri, i compiti di valorizzare gli interventi di ristrutturazione sulle strutture esistenti dell'Ospedale Maggiore e di realizzare la nuova costruzione idonea ad ospitare attività oggi presenti negli edifici degli ICP sopra menzionati;

– conseguentemente, è sorta la necessità di riesaminare anche gli aspetti economici e finanziari dell'intera operazione, che, in virtù delle nuove caratteristiche progettuali, verrà realizzata all'interno dell'area dell'IRCCS «Ospedale Maggiore» di Milano, con risorse anche dallo stesso reperite.

Tutto quanto sopra premesso e considerato tra il Ministero della Salute, la Regione Lombardia, il comune di Milano, l'IRCCS «Ospedale Maggiore» di Milano e l'Azienda Ospedaliera «Istituti Clinici di Perfezionamento»,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

a) Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

b) Gli artt. 5, 6 e 7 dell'Accordo di Programma del 25 settembre 2000 sono modificati come segue:

Articolo 5

L'articolo viene sostituito dal seguente:

«Il presente Accordo, in relazione alle premesse ed agli obiettivi generali, sopra indicati, disciplina l'aggiornamento dell'intervento edilizio volto alla riorganizzazione funzionale e conseguente assetto urbanistico dell'Ospedale Maggiore di Milano – Policlinico e dell'Azienda Ospedaliera «Istituti Clinici di Perfezionamento» limitatamente ai Presidi denominati «Mangiagalli», «De Marchi», «Regina Elena-Bergamasco», ai Padiglioni «Alfieri» e «Devoto» ed agli uffici di via Daverio n. 6, secondo quanto specificato nelle premesse.

«La costruzione dei nuovi volumi sarà preceduta da idoneo concorso di progettazione o altra procedura che dovrà affrontare gli aspetti urbanistici dell'intera area considerata, con particolare riferimento alle problematiche ambientali e di mobilità per gli ambiti 2 e 9. Tali costruzioni definite a seguito della procedura concorsuale e contenute entro i limiti previsti dalla variante urbanistica già approvata, pur rimanendo all'interno dell'ambito 9 come definito all'art. 6, troveranno collocazione secondo quanto indicativamente descritto nei nuovi allegati sub III e sub IV e sorgeranno a seguito della demolizione dei padiglioni Ponti, Pasini, Moneta e Beretta Est e Beretta Ovest ed anche di eventuali altri da individuare in relazione agli esiti di procedura concorsuale, come descritto nell'allegato sub IIIA; la capacità complessiva del polo ospedaliero costituito da Ospedale Maggiore e ICP dovrà comunque, a regime, risultare di 900 posti letto (comprensivi della libera professione); la superficie lorda di pavimento dei fabbricati destinati ad attività sanitaria non dovrà, a regime, eccedere i 168.000 mq di S.L.P., comprensiva degli edifici esistenti da mantenere. Per i nuovi volumi dovrà essere assicurata la dotazione minima di parcheggi interrati prevista dalla legge n. 1150/42 come modificata dalla legge n. 122/89, nella misura di 1 mq. per ogni 10 mc di nuova costruzione; in nessun caso la dotazione di parcheggi dovrà eccedere la previsione originaria di 1.700 posti auto; il parcheggio sarà diviso in area per addetti ed a rotazione per gli utenti, come peraltro previsto dalla d.g.r. 38133/1998. I padiglioni Guardia seconda e Sacco, dei quali, nell'originario Accordo di Programma, era prevista la demolizione, vengono mantenuti alla destinazione sanitaria; il padiglione Granelli, del quale, nell'originario Accordo di Programma, era prevista diversa destinazione, mantiene la funzione sanitaria; i padiglioni Monteggia e Convitto Infermiere (ora padiglione Invernizzi), dei quali era prevista la sola demolizione, saranno invece ristrutturati ovvero demoliti e ricostruiti, quest'ultimo destinato ad ospitare l'Istituto nazionale di Genetica Molecolare in esecuzione alla legge n. 138/2004; sarà edificata la nuova Centrale termica, nell'area considerata più idonea ai nuovi fabbricati, in sostituzione dell'esistente che verrà demolita e comunque tutti gli interventi descritti dovranno rispettare i limiti di posti letto e superficie lorda citati.

L'altezza dei nuovi edifici sarà limitata a ventotto metri (esclusi i volumi tecnici) per rispettare le altezze esistenti sul fronte di via Commenda, assicurando un ridotto impatto architettonico. Il limitato ricorso all'utilizzo di piani interrati riduce i problemi

geotecnici ed idraulici. In particolare le nuove costruzioni potranno ospitare:

a) il dipartimento materno infantile con il relativo pronto soccorso, ostetricia, ginecologia, pediatria, radiologia e laboratori (questi ultimi due unificati per i due Ospedali), rianimazione pediatrica, chirurgia pediatrica, terapia intensiva neonatale;

b) in relazione anche alla preminente casistica pediatrica: reparti di otorinolaringoiatria (unificata per i due Ospedali), audiologia ed oculistica (unificata per i due Ospedali);

c) la medicina del lavoro, ivi compreso il Centro di Medicina Occupazionale (CEMOC) dell'A.O. ICP;

d) reparti di chirurgia plastica ricostruttiva e di maxillo-facciale;

e) il dipartimento di medicina generale (unificato per i due Ospedali).

La demolizione dei padiglioni attualmente insistenti sul sedime interessato (Moneta, Pasini, Beretta Est e Ovest, Ponti) sarà possibile trasferendo alcune delle attuali attività nel nuovo Padiglione Monteggia (per il quale è previsto l'intervento di ristrutturazione ovvero di demolizione e ricostruzione a cura dell'Ospedale Maggiore), e nel padiglione Alfieri (con oneri di ristrutturazione a carico degli ICP), secondo una pianificazione temporale concordata e condivisa dai due Enti, i quali dovranno porre in essere ogni misura necessaria al fine di consentire la conclusione degli interventi sui citati padiglioni «Monteggia» e «Alfieri» nei tempi più brevi possibili; nei tempi più brevi possibili saranno inoltre compiute le opere sul padiglione «Convitto infermiere (ora padiglione Invernizzi)», destinato a Istituto Nazionale di Genetica molecolare, e nel padiglione Guardia Accettazione.

Per l'area di via Pace si conferma la destinazione urbanistica attuale (zona omogenea B1 destinazione funzionale SC) con la previsione di attività collettive a livello comunale, orientate principalmente allo sviluppo delle funzioni di carattere culturale ed espositive svolte dal comune di Milano nella contigua Rotonda della Besana nonché dalla possibilità di localizzare funzioni innovative a supporto della Fondazione come definito nell'art. 6, prevedendo lo spostamento delle funzioni sanitarie attuali nell'area dell'ambito 9 (Sforza – Lamarmora – Commenda).

La descrizione dei nuovi volumi è da ritenersi indicativa ed in fase di progettazione, quale risultante a seguito della procedura concorsuale, potranno essere concordate tra le parti tutte quelle variazioni ritenute necessarie od opportune in merito alla funzionalità sanitaria e/o urbanistica entro i limiti della variante vigente.»

Al fine di realizzare quanto sopra, le Parti concordano che sono opere aventi carattere prioritario e propedeutico quelle descritte nell'allegato sub A al presente accordo, che di quest'ultimo costituisce parte integrante.

Articolo 6

Al punto denominato Ambito 8 – Area sita in via Pace, dopo le parole «La variante urbanistica riconferma dunque la destinazione urbanistica» sono aggiunte le parole «In tale area, previa definizione della disciplina attuativa, sarà possibile localizzare funzioni innovative a supporto dell'attività di ricerca, studio e comunicazione della Fondazione IRCCS «Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena»».

Articolo 7

Viene sostituito con il seguente:

1. «Il costo complessivo presunto dell'intervento (comprese le opere prioritarie e propedeutiche) è di 160 milioni di euro.

2. Il reperimento delle risorse finanziarie è così individuato:

SOGGETTI FINANZIATORI	IMPORTO MILIONI DI EURO
Ministero della Salute (*)	50,871 (già stanziati)
Regione Lombardia/ICP	4,000 (ristrutturazione Padiglioni Alfieri e Devoto)
Ospedale Maggiore (**)	105,129
Regione Lombardia (**)	Interessi sui mutui contratti, per un importo massimo di 105,129

(*) Comprensivi degli oltre 14 milioni di euro, di cui alla delibera CIPE 30 giugno 1999, destinati alla ristrutturazione del Padiglione Monteggia.

(**) L'IRCCS Ospedale Maggiore (e successivamente la fondazione IRCCS «Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena») e la Regione Lombardia sono garanti della copertura finanziaria degli importi di rispettiva competenza per consentire l'indizione della gara di esecuzione delle opere.

c) L'articolo dell'Accordo di programma del 25 settembre 2000 è abrogato. Al fine di realizzare l'accelerazione delle procedure cui l'Accordo di Programma è volto, il presente atto ha

valore di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura ospedaliera ai sensi della d.g.r. n. 3312/2001.

d) La realizzazione di tutti gli interventi del presente atto, sia di quelli propedeutici, sia di quelli inerenti il nuovo edificio, dovrà essere ultimata dalla Fondazione IRCCS «Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena» entro e non oltre settantadue mesi dalla data di costituzione della Fondazione stessa; gli interventi sul Padiglione Alfieri saranno conclusi nei tempi più brevi possibili, utilizzando il finanziamento regionale di cui all'art. 7 dell'Accordo di programma e, ciò, per consentire l'allocazione temporanea dei reparti di otorinolaringoiatria ed oculistica; gli enti firmatari si impegnano a produrre entro 120 giorni dalla firma del presente atto un dettagliato cronogramma delle diverse fasi degli interventi e comunque in tempo utile per l'approvazione del bando relativo alla procedura concorsuale.

e) L'art. 9 dell'Accordo di Programma di cui in premessa è così sostituito:

Articolo 9

«Le Parti si impegnano a porre in essere gli adempimenti di rispettiva competenza al fine di trasformare l'IRCCS Ospedale Maggiore di Milano in Fondazione ai sensi dell'art. 42 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e del d.lgs. 16 ottobre 2003 n. 288. La Fondazione assumerà la denominazione di Fondazione IRCCS "Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena" ed assumerà oltre ai compiti istituzionali già dell'IRCCS "Ospedale Maggiore" di Milano ed a quelli previsti dalla legge, anche il compito di gestire la realizzazione del progetto previsto dal presente Accordo una volta che alla stessa saranno trasferiti, con provvedimento regionale, la proprietà degli edifici "Mangiagalli", "De Marchi", "Regina Elena-Bergamasco", "Alfieri" e "Devoto" tutti con le relative attrezzature e pertinenze, nonché delle unità immobiliari che ospitano gli uffici di via Daverio n. 6 a Milano con le precisazioni di cui ai punti precedenti. Con lo stesso provvedimento regionale vengono trasferite le attività – comprensive delle relative autorizzazioni e degli accreditamenti – allocate alla data del 31 maggio 2004 nelle strutture interessate, ed identificate nel presidio degli ICP, denominato "Commenda/Regina Elena". Fino alla data di costituzione della Fondazione le modifiche organizzative/organiche del presidio di cui sopra dovranno ottenere la preventiva autorizzazione dell'Assessorato Regionale alla Sanità. Con specifici protocolli sottoscritti dalla Regione, dall'Azienda Ospedaliera ICP e dall'Ospedale Maggiore di Milano, vengono definiti, nel rispetto delle prerogative delle OO.SS., i criteri per l'assegnazione alla Fondazione del personale addetto alle attività trasferite, del personale amministrativo e servizi generali salvaguardando la possibilità, per il personale medesimo, di mantenere il rapporto di lavoro pubblico, come confermato dal d.lgs. n. 288/2003. Con specifico protocollo tra Regione Lombardia e Fondazione saranno definite le modalità e la decorrenza per il trasferimento dell'attività di psichiatria territoriale ad altra o altre strutture del Servizio Sanitario Regionale.

f) Contestualmente alla trasformazione dell'IRCCS Ospedale Maggiore in Fondazione "Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena" e dell'aggiornamento del progetto edilizio, le Parti ritengono superata l'esperienza della Fondazione "Policlinico Francesco Sforza" e conseguentemente attiveranno tutte le procedure necessarie e conseguenti.

g) La Regione Lombardia, fermo restando l'impegno finanziario programmato ed indicato in precedenza, si impegna a riconoscere la peculiarità delle funzioni di ricerca, didattica e assistenza dell'IRCCS Ospedale Maggiore e, a decorrere dal 2004, anche in sintonia con le istituzioni similari, a definire mediante accordi i volumi di attività tariffabili e delle funzioni non tariffabili commisurando gli stessi volumi secondo le caratteristiche della Fondazione "Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena" e compatibile con il sistema di retribuzione del servizio sanitario regionale.

h) Il presente accordo supera ogni precedente intesa intercorsa tra le parti in contrasto con quanto in esso previsto e disciplinato e, in particolare, i verbali del Collegio di Vigilanza del 4 giugno 2001 e dell'11 febbraio 2002. Resta integralmente confermato, per le parti non modificate dal presente atto, l'Accordo di programma firmato in data 25 settembre 2000.

i) Vengono sostituiti: l'allegato sub III che diviene A) tavola planivolumetrica e B) tavola delle demolizioni, sub IV, che di-

viene Relazione Tecnica, sub V Relazione Sanitaria dell'Accordo di Programma del 25 settembre 2000 (omissis) (1).

Milano, 5 dicembre 2004

Per Ministero della Salute

Il ministro: *Girolamo Sirchia*

Per Regione Lombardia

Il presidente: *Roberto Formigoni*

L'assessore alla sanità: *Carlo Borsani*

Per il comune di Milano

Il sindaco: *Gabriele Albertini*

L'Assessore allo Sviluppo del Territorio: *Giovanni Verga*

Per IRCCS Ospedale Maggiore di Milano

Il commissario straord.: *Giuseppe Di Benedetto*

Per Azienda Ospedaliera «Istituti Clinici di Perfezionamento» di Milano

Il direttore generale: *Francesco Beretta*

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati alla presente deliberazione e non vengono riprodotti nel presente bollettino, possono essere consultati presso la D.G. Sanità U.O. Programmazione.

(BUR20050130)

(2.2.1)

D.a.r. 24 gennaio 2005 - n. 721

Approvazione dell'Accordo di Programma sottoscritto il 24 novembre 2004 tra la Regione Lombardia (D.G. Sanità e D.G. Artigianato, Nuova economia, Ricerca ed Innovazione Tecnologica), l'Università degli Studi di Milano – Bicocca e l'A.O. San Gerardo dei Tintori di Monza, per la costruzione di un centro regionale di ricerche avanzate in campo sanitario presso l'Ospedale San Gerardo dei Tintori di Monza (ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267/2000 e della l.r. n. 2/2003)

L'ASSESSORE

Visti:

– la l.r. n. 31/96 «Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione dei progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell'art. 5 della l.r. 31 marzo 1978 n. 34» che disciplina l'utilizzo delle risorse del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale istituito dall'art. 48 della l.r. n. 49/95, quale strumento finanziario regionale integrato ai sensi dell'art. 28-bis della l.r. n. 34/78 e s.m.i.;

– l'art. 34 del d.lgs. n. 267/00, disciplinante gli accordi di programma;

– la l.r. n. 2/03, «Programmazione negoziata regionale»;

Richiamata la d.g.r. n. 7/11704 del 23 dicembre 2002 con cui la Giunta Regionale della Lombardia ha promosso «l'Accordo di Programma (AdP) tra la Regione Lombardia (D.G. Sanità e D.G. Artigianato, Nuova economia, Ricerca ed Innovazione Tecnologica), l'Università degli Studi di Milano – Bicocca e l'A.O. San Gerardo dei Tintori di Monza, per la costruzione di un Centro Regionale di ricerche avanzate in campo sanitario presso l'Ospedale San Gerardo dei Tintori di Monza», a seguito delle richieste pervenute dall'Università degli Studi di Milano – Bicocca e dall'A.O. San Gerardo dei Tintori di Monza;

Visto il verbale del 12 giugno 2003 di insediamento del Comitato per l'AdP composto dalle Amministrazioni interessate – così come previsto dall'art. 6, comma 5 della l.r. n. 2/2003 ovvero Regione Lombardia, Università degli Studi di Milano – Bicocca ed A.O. San Gerardo dei Tintori di Monza, da cui risulta che:

– sono stati nominati i componenti della Segreteria Tecnica, avente, quest'ultima, il compito di elaborare e coordinare le proposte tecniche e finanziarie necessarie, anche tramite la realizzazione di studi e verifiche, come indicato e previsto dall'art. 6, comma 6, lett. d della l.r. n. 2/2003;

– è stato dato mandato alla stessa Segreteria Tecnica di predisporre la documentazione per accedere ai finanziamenti di cui alla l.r. n. 31/96;

Visti i verbali della Segreteria Tecnica, la cui attività ha consentito di elaborare e coordinare le proposte tecniche necessarie per la realizzazione del Centro Regionale per ricerche avanzate in campo sanitario, procedendo alla predisposizione della documentazione necessaria alla richiesta dei finanziamenti ex l.r. n. 31/96, realizzando inoltre gli atti istruttori dell'AdP ed il relativo testo;

Visto il verbale dell'incontro del Comitato per l'AdP svoltosi in data 21 luglio 2004, con il quale, in esito ai lavori della Segreteria Tecnica, è stata approvata l'ipotesi di Accordo di Programma;

Considerato che, a seguito di parere positivo espresso dal Nucleo di Valutazione (previsto dall'art. 5 della l.r. n. 31/96), riguardo alla richiesta dei finanziamenti ex l.r. n. 31/96, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 7/18204 del 19 luglio 2004 e con successiva deliberazione n. 7/18927 dell'8 ottobre 2004 ha approvato, a seguito del parere espresso dalla III Commissione Consiliare, il provvedimento di finanziamento dei sub-progetti denominati «Centro Ciclotrone – PET (Tomografia ad Emissione di Positroni)» e «Laboratorio di Terapia Cellulare e Genica» riconducibili al progetto definitivo «Centro Regionale di ricerche avanzate in campo sanitario presso l'Ospedale San Gerardo dei Tintori di Monza»;

Richiamata altresì la d.g.r. n. 7/19098 del 22 ottobre 2004 di approvazione dell'ipotesi di Accordo di Programma tra la Regione Lombardia (D.G. Sanità, D.G. Artigianato, Nuova economia, Ricerca ed Innovazione Tecnologica), l'Università degli Studi di Milano – Bicocca e l'A.O. San Gerardo dei Tintori di Monza, per la costruzione di un Centro Regionale di Ricerche avanzate in campo sanitario, presso l'Ospedale San Gerardo dei Tintori di Monza;

Preso atto che in data 24 novembre 2004 la Regione Lombardia, l'Università degli Studi di Milano – Bicocca e l'A.O. di Monza, hanno sottoscritto l'AdP di che trattasi, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Considerato che la l.r. n. 2 del 14 marzo 2003 prevede:

- all'art. 6, comma 8: che l'AdP, acquisito il consenso unanime dei soggetti, venga approvato – a seguito della sottoscrizione – con decreto del Presidente della Giunta Regionale, o, per sua delega, dall'Assessore competente per materia;

- all'art. 6, comma 10: che il decreto di approvazione dell'AdP, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere in esso previste e determina le eventuali conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici;

Visto il d.p.g.r. n. 4874 del 21 marzo 2003 che delega all'Assessore Regionale alla Sanità le funzioni amministrative per l'adozione dei provvedimenti conseguenti relativi all'AdP per la costituzione di un Centro Regionale per ricerche avanzate in campo sanitario, disponendo inoltre che:

- il Comitato per l'accordo di Programma ed il Collegio di Vigilanza siano composti, per la Regione Lombardia, dall'Assessore alla Sanità che li presiede e dall'Assessore all'Artigianato, nuova economia, ricerca ed innovazione tecnologica;

- la trasmissione in copia del presente atto al Presidente della Giunta, presso l'Unità Organizzativa Programmazione della D.G. Presidenza;

Ritenuto, infine, di disporre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 10 della l.r. n. 2/2003, la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Decreta

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 comma 4 del d.lgs. n. 267/2000, e dell'art. 6, comma 8 della l.r. n. 2/2003, l'Accordo di Programma per la costruzione di un Centro Regionale di ricerche avanzate in campo sanitario, presso l'Ospedale San Gerardo dei Tintori di Monza – allegato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Presidente della Giunta, presso l'Unità Organizzativa Programmazione della D.G. Presidenza ai sensi del d.p.g.r. n. 4874 del 21 marzo 2003;

3. di disporre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 10 della l.r. n. 2/2003, la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Carlo Borsani

ACCORDO DI PROGRAMMA

Per la costituzione di un centro regionale per ricerche avanzate in campo sanitario presso l'Ospedale San Gerardo dei Tintori di Monza tra Regione Lombardia, Azienda Ospedaliera San Gerardo, Università degli Studi di Milano – Bicocca

Accordo di Programma per la costituzione di un centro regionale per ricerche avanzate in campo sanitario presso l'Ospedale San Gerardo dei Tintori di Monza – ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e della legge regionale 14 marzo 2003 n. 2

TRA

- **Regione Lombardia**, con sede in Milano, via Pola n. 14, nella persona del Presidente, Roberto Formigoni, di seguito «**Regione**»;

- **Azienda Ospedaliera San Gerardo**, con sede in Monza, via Solferino n. 16, nella persona del Direttore Generale, dott. Ambrogio Bertoglio, di seguito «**Azienda Ospedaliera**»;

- **Università degli Studi di Milano – Bicocca**, con sede in Milano, piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1, nella persona del Magnifico Rettore, Prof. Marcello Fontanesi, di seguito «**Università**»;

PREMESSO CHE:

- con nota n. 20859 del 18 dicembre 2001, l'Università degli Studi di Milano – Bicocca ha chiesto alla Regione Lombardia di promuovere un Centro Regionale per Ricerche Avanzate in campo sanitario, con trasferimento delle tecnologie sviluppate sul territorio lombardo;

- con nota n. 315 del 7 gennaio 2002, l'Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza ha chiesto alla Regione Lombardia di promuovere un Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione di un Centro Regionale per Ricerche Avanzate in campo sanitario, con trasferimento delle tecnologie sviluppate sul territorio lombardo, attraverso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca che ha sede presso l'Ospedale San Gerardo dei Tintori di Monza;

- la Regione Lombardia svolge un ruolo di regia nel promuovere un insieme di iniziative finalizzate alla realizzazione di centri di ricerca e innovazione, legati alle Università e alle imprese locali, con lo scopo di mirare ad uno sviluppo coordinato, nell'ambito regionale, di attività di ricerca e di sviluppo volte a mantenere la competizione del sistema e a favorire l'innovazione quale fattore essenziale di competitività;

- la costituzione di un Centro Regionale per Ricerche Avanzate è coerente con gli obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo della Regione, approvato con d.c.r. del 10 ottobre 2000 n. 7/39 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare:

- con l'obiettivo specifico 7.1.2. «Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in campo biomedico» e con l'obiettivo gestionale 7.1.2.1 «Promozione di forme di collaborazione con vari partners del mondo istituzionale universitario e produttivo»;

- con l'obiettivo specifico 3.10.1 «Potenziamento del sistema infrastrutturale» e con l'obiettivo gestionale 3.10.1.15 «Costituzione di una rete dei Centri di Eccellenza»;

- oggetto del presente Accordo è la realizzazione di un Centro Regionale per Ricerche Avanzate in campo sanitario, in spazi messi a disposizione dall'Azienda Ospedaliera, prevedendo il trasferimento delle tecnologie sviluppate, sul territorio lombardo, attraverso l'impegno comune della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università e l'Azienda Ospedaliera;

- gli obiettivi perseguiti dal presente Accordo di programma sono i seguenti:

- sviluppo della ricerca applicata in campo sanitario, in particolare nei settori della diagnostica per immagini, della terapia cellulare e della microchirurgia ricostruttiva in modo da favorire l'innovazione dei processi clinici all'interno delle Aziende Sanitarie lombarde;

- sostegno alle piccole e medie imprese nel settore sanitario, attraverso lo sviluppo e il trasferimento dei risultati delle ricerche sul territorio;

- sviluppo di procedure anche brevettabili per la modalità d'uso innovativo delle cellule somatiche, attraverso il «Laboratorio di Terapia Cellulare Genica» che rappresenta un'area prioritaria di ricerca in campo biomedico con ricadute di investimento produttivo interessanti le aziende operanti nel settore farmaceutico;

- sviluppo ed aggiornamento dei protocolli utilizzati in materia di nuove tecniche ricostruttive degli arti, per migliorare il trattamento medico chirurgico delle malattie a carico degli arti, attraverso il «Centro di Chirurgia della mano, Microchirurgia ricostruttiva e Trapianto di arto»;

- applicazione della PET per le diagnosi e stadiazione oncologica, con l'obiettivo di trasferire sul territorio lombardo nuovi metodi diagnostici e collaborare con la ricerca dell'industria farmaceutica, attraverso il «Centro Ciclotrone PET»;

- con deliberazione del 23 dicembre 2002 n. 7/11704 la

Giunta Regionale della Lombardia ha promosso l'Accordo di Programma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 2 della l.r. n. 14/93, di seguito abrogata dalla l.r. 2/2003;

- in data 12 giugno 2003 si è insediato il Comitato per l'accordo di programma delle Amministrazioni interessate, Regione, Università ed Azienda Ospedaliera, così come previsto dalla l.r. 2/2003, art. 6, comma 5, procedendo contestualmente alla nomina dei componenti della Segreteria Tecnica, avente il compito di elaborare e coordinare le proposte tecniche e finanziarie necessarie, anche tramite la realizzazione di studi e verifiche (come indicato dalla l.r. 2/2003, art. 6, comma 6, lett. d), dando altresì mandato alla stessa Segreteria Tecnica di predisporre la documentazione per accedere ai finanziamenti di cui alla l.r. 31/96;

- nelle date 16 giugno 2003, 1 luglio 2003, 31 luglio 2003, 18 settembre 2003, 30 ottobre 2003, 10 giugno 2004, 7 luglio 2004 e 16 luglio 2004 si è riunita la Segreteria Tecnica per dare attuazione ai compiti assegnati;

- la l.r. 28 ottobre 1996 n. 31 «Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione dei progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell'art. 5 della l.r. 31 marzo 1978 n. 34» disciplina l'utilizzo delle risorse del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale istituito dall'art. 48 della l.r. 2 dicembre 1995 n. 49, quale strumento finanziario regionale integrato ai sensi dell'art. 28-bis della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e s.m.i.;

- a seguito dell'istruttoria svolta dal Nucleo di Valutazione previsto dalla l.r. 31/96, art. 5, conclusasi con parere positivo, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 7/18204 del 19 luglio 2004, ha approvato in prima istanza il finanziamento dei due sub-progetti «Centro Ciclotrone-PET» e «Laboratorio di Terapia Cellulare e genica», procedendo alla trasmissione della stessa, per il parere di competenza, alla III Commissione Consiliare «Sanità ed Assistenza»;

- la Giunta Regionale con deliberazione n. 7/18927 dell'8 ottobre 2004 ha approvato in via definitiva il provvedimento di finanziamento del progetto, a seguito di parere reso dalla III Commissione consiliare competente;

- con deliberazione n. 7/19098 del 22 ottobre 2004 la Giunta Regionale ha approvato l'ipotesi del presente Accordo di Programma, unitamente agli allegati che ne costituiscono parte integrante;

- il presente Accordo di Programma, approvato con atto formale del Presidente della Regione Lombardia, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

tutto ciò premesso e considerato, da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente atto, tra i comparenti come sopra indicati;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1) Premesse

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma, che sarà attuato secondo le modalità e con gli effetti di cui all'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali» e della legge regionale n. 2 del 14 marzo 2003 «Programmazione negoziata regionale».

2) Finalità dell'intervento

Gli obiettivi e le finalità complessive del progetto sono:

- costituire un Centro Regionale per Ricerche Avanzate che serva come punto di riferimento per l'innovazione delle Aziende Sanitarie lombarde in tema di analisi multimodale delle immagini (anatomiche, TC, e funzionali, PET), terapia cellulare per il controllo del rigetto nei trapianti d'organo, utilizzo delle cellule staminali nella terapia delle cellule del sangue e del metabolismo e sviluppo di nuove tecniche e protocolli chirurgici in materia di ricostruzione microchirurgica e trapianto degli arti;

- sostenere la competitività delle imprese del settore farmaceutico e informatico attraverso lo sviluppo e il trasferimento dei risultati delle ricerche sul territorio, allo scopo di incrementare la competitività dell'industria nei rispettivi settori che prevedono tra l'altro la messa a punto di metodi automatici di registrazione e di immagine anatomica (CT o RM) e funzionale (PET), trasferibili all'industria informatica ed utili sia nel settore sanitario che di ricerca, lo sviluppo di tecniche, anche brevettabili, per l'uso innovativo delle cellule somatiche e la crescita e l'utilizzo terapeutico delle cellule staminali;

- sviluppare le attività di studio e ricerca dei meccanismi neurobiologici sottostanti a funzioni cognitive complesse (es. linguaggio, memoria) e studi dei correlati biologici della depressione allo scopo di fornire nuovi strumenti diagnostici per tale patologia;

- introdurre popolazioni di cellule dendritiche attivate, nel trattamento di pazienti oncologici, e isolamento ed espansione di linfociti T citotossici nei confronti di virus o agenti patogeni fungini, nel trattamento delle infezioni opportunistiche;

- sviluppare nuove tecniche chirurgiche nel campo della ricostruzione e dei trapianti d'arto, attraverso tecniche di rigenerazione nervosa e periferica, applicazione di nuove molecole immunomodulanti e utilizzo di microarterie sintetiche.

La creazione del Centro Regionale per le Ricerche Avanzate in campo sanitario ha, così, l'importante obiettivo di intensificare l'innovazione e di rendere possibile il trasferimento tecnologico, attraverso la coesistenza di ricerca e di sviluppo e trasferimento tecnologico e organizzativo, che sono due aspetti essenziali e complementari.

3) Oggetto dell'Accordo

Oggetto dell'Accordo è la realizzazione di un Centro Regionale di Ricerche Avanzate in campo sanitario, attivando una collaborazione sinergica tra l'Ospedale San Gerardo e l'Università degli Studi di Milano - Bicocca, centro che potrà essere realizzato tramite:

- l'attivazione del sottoprogetto «Centro Ciclotrone PET», così come descritto dell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente Accordo;

- l'attivazione del sottoprogetto «Laboratorio di Terapia Cellulare e Genica», così come descritto dell'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente Accordo;

- l'attivazione del sottoprogetto «Centro di Chirurgia della mano, Microchirurgia ricostruttiva e Trapianti d'arto», così come descritto dell'allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

4) Localizzazione dell'intervento

4.1) Identificazione dell'area

Il Centro sarà localizzato a Monza presso l'Ospedale San Gerardo dei Tintori ed in particolare:

- il Centro Ciclotrone PET: per la parte di Ciclotrone e laboratorio di radiochimica, nell'area dell'Ospedale San Gerardo di Monza concessa in diritto di superficie dalla Azienda Ospedaliera alla Università, così come definito nell'allegato 4, parte integrante e sostanziale del presente Accordo; per la parte di PET/TC, nei locali della Medicina Nucleare dell'Ospedale San Gerardo di Monza; per la parte dei laboratori di ricerca, nel piano interrato del padiglione malattie infettive dell'Ospedale San Gerardo di Monza, come riportato graficamente negli allegati 4 (per parte bunker e radiochimica) e nell'allegato 1 (per la parte di PET/TC e laboratori di ricerca);

- il Laboratorio Interdipartimentale di Terapia Cellulare e Genica verrà collocato nei locali appositamente attrezzati del Laboratorio «Stefano Verri», situato a livello -1 del Corpo Divisionale «C» dell'Ospedale San Gerardo di Monza (su una superficie di circa 350 mq);

- il Centro di Chirurgia della mano, Microchirurgia ricostruttiva e Trapianti d'arto, nei locali appositamente attrezzati presso il Dipartimento Chirurgico dell'Ospedale San Gerardo di Monza.

4.2) Aspetti urbanistici

Il progetto è compatibile con lo strumento urbanistico generale vigente e le sue norme tecniche di attuazione.

5) Attuazione dell'intervento e aspetti economici

5.1) Soggetto preposto alla realizzazione dell'intervento «Centro Ciclotrone PET»

Il soggetto realizzatore e responsabile degli interventi relativi a questo sottoprogetto è l'Università, che si impegna a presentare al Comitato di Vigilanza (di cui al successivo punto 8) con cadenza semestrale relazioni tecnico contabili relative agli stati di avanzamento degli interventi e relazioni informative annuali sulle attività tecnico scientifiche svolte. L'Università provvederà anche alla esecuzione della gara di appalto, secondo la vigente normativa in materia di lavori pubblici e di appalti e forniture, e a fornire la direzione dei lavori.

Sono a carico dell'Università tutti gli interventi infrastrutturali e l'acquisto delle apparecchiature relativi al Centro Ciclotrone PET.

trone PET, compresa la ristrutturazione dei locali del sotterraneo del padiglione malattie infettive, da adibirsi a laboratorio di ricerca per il Centro.

5.2) Soggetto preposto alla realizzazione dell'intervento «Laboratorio di Terapia Cellulare e Genica»

Il soggetto realizzatore e responsabile degli interventi a questo sottoprogetto è l'Azienda Ospedaliera, che si impegna a presentare al Comitato di Vigilanza (di cui al successivo punto 8) con cadenza annuale relazioni tecnico contabili relative agli stati di avanzamento degli interventi e relazioni informative sulle attività tecnico scientifiche svolte.

5.3) Soggetto preposto alla realizzazione dell'intervento «Centro di Chirurgia della mano, Microchirurgia ricostruttiva e Trapianti d'arto»

Il soggetto realizzatore e responsabile degli interventi a questo sottoprogetto è l'Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza, che si impegna a presentare al Comitato di Vigilanza (di cui al successivo punto 8) con cadenza annuale relazioni tecnico contabili relative alla realizzazione dell'intervento e relazioni informative sulle attività tecnico scientifiche svolte.

5.4) Costo complessivo dell'intervento

Nella sua configurazione completa, il progetto richiede un totale di € 7.688.743,00 (IVA compresa) di costi di infrastruttura e di acquisizione di apparecchiature biomedicali specialistiche, così suddivise:

Intervento	Importi (€)
Totale Centro Ciclotrone PET	7.178.200,00
Quota a carico della Regione Lombardia	3.300.775,00
Quota a carico della Università	3.877.425,00
Totale Laboratorio di Terapia Cellulare e Genica	510.543,00
Quota a carico della Regione Lombardia	242.379,00
Quota a carico dell'Ospedale San Gerardo	268.164,00

Per l'attivazione del «Centro di Chirurgia della mano, Microchirurgia ricostruttiva e Trapianti d'arto», non sono previsti costi infrastrutturali o di acquisizione di strumentazione biomedicale specifica, in quanto si tratta di organizzare un nuovo reparto chirurgico, appositamente dedicato alla microchirurgia ricostruttiva e ai trapianti d'arto, in cui si dovrà svolgere l'attività di ricerca e quella di sviluppo di protocolli clinico chirurgici previsti dal progetto.

5.5) Modalità di erogazione dei contributi regionali sui costi infrastrutturali e di acquisizione delle apparecchiature

Le erogazioni dei contributi, da parte della Regione, così come previsto dall'art. 1 comma 4 della l.r. 31/96, avverranno sulla base dei fabbisogni di cassa trimestrali certificati dall'Università, per il Centro Ciclotrone PET, e l'Azienda Ospedaliera, per il Laboratorio Interdipartimentale di Terapia Cellulare e Genica, attraverso fatture e mandati quietanzati ovvero attraverso uno schema riassuntivo della contabilità dei lavori, concordato tra il Soggetto preposto all'attuazione dell'intervento e il Collegio di Vigilanza (di cui al successivo punto 8), nel quale emergano, sotto la precisa responsabilità del rappresentante del Soggetto preposto all'attuazione, le specifiche della documentazione contabile di cui sopra.

La Regione si riserva inoltre l'erogazione della quota a saldo del contributo concesso (pari al 10% del proprio contributo) a fronte della presentazione della documentazione relativa al collaudo delle opere realizzate e di una relazione finale nella quale si attesti l'inerenza e la congruità dei costi sostenuti al progetto finanziato.

In caso di eventuali minori costi per la realizzazione del progetto di cui al presente Accordo di Programma il contributo regionale ai sensi della l.r. 31/96 sarà proporzionalmente ridotto.

È previsto un tempo di esecuzione di tre anni dalla firma del presente Accordo di Programma.

Le attività amministrative previste per la realizzazione degli interventi inizieranno immediatamente dopo la firma dell'accordo, per portare all'indizione delle procedure di gara previste dei sottoprogetti entro i tre mesi successivi alla firma dell'accordo.

La distribuzione delle esigenze finanziarie è indicata nel prospetto seguente:

Intervento	Impegni 2004	Impegni 2005	Impegni 2006
Centro Ciclotrone PET	1.228.200,00	3.880.000,00	2.070.000,00
Quota a carico della Regione Lombardia	563.575,00	1.779.000,00	958.200,00
Quota a carico dell'Università	664.625,00	2.101.000,00	1.111.800,00
Laboratorio di Terapia Cellulare e Genica	263.143,00	247.400,00	
Quota a carico della Regione Lombardia	124.879,00	117.500,00	
Quota a carico dell'Ospedale San Gerardo	138.264,00	129.900,00	

6) Gestione del Centro di Ricerche avanzate in campo sanitario

L'attività del Centro di Ricerche Avanzate è sottoposto al controllo di un Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è un organo di indirizzo e di vigilanza sull'attività del Centro di Ricerche ed è composto pariteticamente da due rappresentanti dell'Università e da due rappresentanti dell'Azienda Ospedaliera, oltre ad un Presidente scelto di comune accordo dalle parti tra personalità che si sono particolarmente distinte nell'ambito d'interesse del Centro.

I Responsabili delle tre articolazioni strutturali in cui si articola il Centro di Ricerche avanzate dovranno sottoporre annualmente all'approvazione del Consiglio Direttivo:

- una relazione sull'attività scientifica svolta, sui risultati raggiunti, su quelli mancati precisando le ragioni del mancato conseguimento;
- il piano annuale degli interventi da realizzarsi nell'anno successivo;
- il rendiconto economico finanziario;
- il bilancio preventivo per l'anno successivo.

Il Consiglio Direttivo presenterà annualmente al Magnifico Rettore dell'Università e al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera un'articolata relazione di sintesi dei documenti di cui al punto precedente e contenente le linee d'indirizzo sull'attività di ciascuna delle tre articolazioni strutturali del Centro di Ricerche avanzate.

Il Consiglio Direttivo esprime, altresì, parere preventivo sugli atti di straordinaria amministrazione. La durata del Centro di Ricerche avanzate è fissata in anni 30 (trenta) decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ferma la facoltà delle parti di sciogliere anticipatamente il Centro di Ricerche avanzate per il venir meno degli scopi per cui è stato costituito, ovvero per sopravvenuta impossibilità a conseguirli, anche dal punto di vista economico.

L'Università e l'Ospedale si impegnano a porre in essere tutte le azioni necessarie alla definizione di un progetto di costituzione di una fondazione, aperta anche al contributo e alla partecipazione di altri soggetti, cui affidare la gestione unitaria del Centro di Ricerche avanzate in campo sanitario o, in subordine, di più Fondazioni per la gestione di parti di esso.

Fino ad allora la gestione operativa del «Centro Ciclotrone PET» è affidata all'Università e quella del «Laboratorio di Terapia Cellulare e Genica» e del «Centro di Chirurgia della mano, Microchirurgia ricostruttiva e Trapianto di arto» è affidata all'Azienda Ospedaliera ed in essi sarà svolta attività di ricerca sulla base delle convenzioni in essere tra Università ed Azienda Ospedaliera.

Il «Centro Ciclotrone PET» effettuerà gli esami diagnostici di routine della PET/TC sulla base dell'accreditamento dell'Azienda Ospedaliera ed in forza di una convenzione apposita stipulata tra il soggetto gestore e Azienda Ospedaliera.

Tutti gli esami di routine della PET/TC saranno eseguiti e refertati gratuitamente dal Centro Ciclotrone PET per i pazienti interni dell'Ospedale, mentre quelli per i pazienti esterni verranno effettuati e refertati al prezzo stabilito dal tariffario regionale in vigore fino al numero massimo di esami clinici di routine previsti dal progetto di cui all'allegato 1; è data facoltà alle parti di concordare annualmente, nel dispositivo convenzionale, il numero massimo annuo di esami clinici di routine effettuabili.

L'utile ricavato dall'esecuzione degli esami della PET per i pazienti esterni, inteso come il ricavato depurato dai costi del personale dell'Ospedale impegnato nel Centro Ciclotrone

PET, dai costi delle utenze, dal costo del contratto di manutenzione della PET/TC e, solo fino all'avvio del ciclotrone, dal costo del tracciante, verrà destinato nella misura del 15% all'Ospedale e nella restante misura del 85% al soggetto incaricato della gestione operativa del Centro, che la utilizzerà per finanziare le attività di ricerca, anche per la fase che precede l'entrata in funzione del Ciclotrone e per tutta la durata dell'attività del Centro.

Tutti gli oneri di gestione, nessuno escluso, del Centro Ciclotrone PET saranno a carico del soggetto incaricato della gestione operativa, compresi i costi per ottenere e mantenere i permessi ed i requisiti di esercizio, le manutenzioni, le utenze, tutti i costi di personale, gli acquisti delle attrezzature e del materiale di consumo; anche i costi del personale dell'Ospedale che sarà impegnato nel Centro saranno completamente a carico del soggetto incaricato della gestione operativa.

7) Impegni tra le parti

La Regione si impegna a concedere un finanziamento a fondo perduto fino ad una erogazione massima di € 3.543.154,00 (IVA compresa) a valere sulla l.r. 31/96 per la realizzazione delle opere oggetto del presente accordo.

L'Università si impegna a sostenere a sua volta la cifra di € 3.877.425,00 (IVA compresa) per la realizzazione del Centro Ciclotrone PET.

Ancora per il Centro Ciclotrone PET l'Ospedale si impegna a mettere a disposizione spazi a rustico ubicati al Piano Interato del Padiglione Malattie Infettive (per una superficie pari a mq 1.500, per un valore di € 1.125.000,00) oltre alle aree concesse in diritto di superficie (come da allegato 4) ed ospitare la PET-TC nel reparto di Medicina Nucleare; si impegna altresì a sostenere una spesa pari a € 268.164,00 (IVA compresa) per la realizzazione del Laboratorio di Terapia Cellulare e Genica e a realizzare il Centro di Chirurgia della mano, Microchirurgia ricostruttiva e Trapianto di arto, come da progetto di cui all'allegato 3.

Per gli importi ulteriori eventualmente necessari rispetto a quelli previsti dagli impegni assunti per l'accesso ai fondi di cui alla l.r. 31/96, l'Università e l'Ospedale, nelle parti di rispettiva competenza, si impegnano ad accollarsene l'onere incrementando il proprio impegno complessivo.

Se il costo complessivo delle opere finanziate dalla Regione con i fondi di cui alla l.r. 31/96 sarà inferiore e quanto previsto, il contributo regionale sarà ridotto in misura proporzionale alla riduzione dei costi complessivi.

La Regione si impegna nei confronti dell'Azienda Ospedaliera, in ragione della particolare rilevanza attribuita all'attività del Centro di Ricerche avanzate in campo sanitario nelle sue tre articolazioni, a tenere conto dei costi sostenuti dall'Azienda Ospedaliera stessa per il Centro di Ricerche di che trattasi nelle fasi di definizione delle regole annuali di funzionamento del Servizio Sanitario Regionale.

In nessun caso eventuali disavanzi del Centro di Ricerche potranno essere fatti gravare sul bilancio dell'Azienda Ospedaliera.

8) Collegio di Vigilanza

È costituito il Collegio di Vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma. Esso è composto dall'Assessore alla Sanità della Regione Lombardia, che lo presiede, dall'Assessore all'Artigianato, nuova economia, ricerca e innovazione tecnologica della Regione Lombardia, dal rettore dell'Università degli Studi Milano - Bicocca e dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza.

Nessun onere economico dovrà gravare sull'Accordo di Programma per il funzionamento del Collegio di Vigilanza.

Al Collegio di Vigilanza sono attribuite le competenze derivanti dalla l.r. n. 2 del 14 marzo 2003.

In particolare al Comitato vengono attribuite le seguenti competenze:

a) vigilare sulla sollecita e corretta attuazione dell'Accordo di Programma attraverso la verifica ed approvazione delle relazioni tecnico contabili relative agli stati di avanzamento degli interventi oggetto dell'Accordo di Programma, predisposte dall'Università e dall'Ospedale, anche disponendo appositi sopralluoghi;

b) risolvere tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione del presente Accordo di Programma.

Il suddetto Collegio potrà avvalersi nell'esercizio delle pro-

prie competenze della Segreteria tecnica già nominata per la definizione del presente Accordo di Programma.

La segreteria tecnica ha la durata dell'Accordo di Programma e le competenze specifiche stabilite dalla citata l.r. n. 2 del 14 marzo 2003.

Ciascun componente del Collegio può chiedere la convocazione del Collegio stesso e la conseguente riunione deve tenersi non oltre i 20 giorni dalla presentazione della richiesta.

9) Variazioni e Sanzioni per l'inadempimento

Qualsiasi modifica sostanziale del progetto in corso di attuazione dovrà essere preventivamente comunicata alla Regione Lombardia e da questa approvata, e le spese derivanti sommate a quelle sostenute a fine progetto non potranno superare, nella loro quota chiesta a rimborso regionale, lo stanziamento iniziale.

Variazioni del progetto, che non comportino significativi cambiamenti nella struttura, nel costo e nella tempistica del progetto, possono essere autorizzate da parte del Collegio di Vigilanza, previa istruttoria da parte della Segreteria Tecnica, negli ambiti previsti dal comma 10 art. 7 l.r. 23/97.

Il Collegio di Vigilanza, qualora riscontri che uno o più dei soggetti sottoscrittori o attuatori dell'accordo non adempiano, per fatto proprio e nei tempi previsti gli obblighi assunti, provvede a:

– contestare l'inadempienza, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di notifica per ufficiale giudiziario, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine;

– disporre, con voto di maggioranza (nel caso di parità prevale il voto del presidente), decorso infruttuosamente il predetto termine, gli interventi necessari, anche di carattere sostitutivo, di cui al precedente art. 5.

10) Durata dell'Accordo

Il presente Accordo ha validità sino alla conclusione degli interventi necessari per l'attivazione completa del Centro di Ricerche avanzate in campo sanitario, così come descritti nei progetti di cui agli allegati 1, 2 e 3, parte integrante e sostanziale del presente accordo, compreso il relativo collaudo e la copertura degli oneri relativi, secondo gli impegni sottoscritti.

11) Controversie

Ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente Accordo di Programma che non sia definita in sede di Collegio di Vigilanza sarà rimessa alla Autorità Giudiziaria competente secondo la normativa vigente.

12) Allegati

Costituiscono parte integrante del presente accordo di programma i seguenti allegati:

1. linee generali del progetto per la realizzazione del «Centro Ciclotrone PET» (*omissis*);

2. linee generali del progetto per la realizzazione del «Laboratorio di Terapia Cellulare e Genica» (*omissis*);

3. linee generali del progetto per la realizzazione del «Centro di Chirurgia della mano, Microchirurgia ricostruttiva e Trapianto di arto» (*omissis*);

4. contratto relativo alla concessione dell'area in diritto di superficie per la costruzione del Bunker del «Centro Ciclotrone PET» (*omissis*).

Il presente Accordo di Programma è sottoscritto oggi 24 novembre 2004 a Monza.

Per Regione Lombardia

Il presidente: Roberto Formigoni

Per Azienda Ospedaliera San Gerardo

Il direttore generale: Ambrogio Bertoglio

Per Università degli Studi di Milano - Bicocca

Il rettore: Marcello Fontanesi

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati alla presente deliberazione e non vengono riprodotti nel presente Bollettino, possono essere consultati presso la D.G. Sanità U.O. Programmazione.

D.G. Risorse e bilancio

(BUR20050131)

D.d.u.o. 20 gennaio 2005 - n. 593

(2.1.0)

Organismo Pagatore Regionale – Approvazione del manuale di contabilità dell'Organismo Pagatore Regionale**ORGANISMO PAGATORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA****IL DIRETTORE**

Visto il Reg. (CE) della Commissione n. 1663/95 del 7 luglio 1995 «Modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia, modificato dal Reg. (CE) della Commissione n. 2245/99 del 22 ottobre 1999»;

Visto il Reg. (CE) del Consiglio n. 1258/99 del 17 maggio 1999, (sostitutivo del Reg. (CEE) n. 729/70 del Consiglio del 21 aprile 1970), con cui si stabilisce che gli Organismi Pagatori (O.P.) garantiscono i servizi per il pagamento delle spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo Europeo Agricolo (FEAOG);

Vista la d.g.r. del 2 luglio 2001 n. 5291 avente ad oggetto: «Attivazione dell'Organismo Pagatore Regionale in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7 – Norme per gli interventi in agricoltura»;

Visto il decreto del Segretario Generale della Presidenza del 2 agosto 2001 n. 18782 avente ad oggetto: «Approvazione delle modalità operative della Struttura Amministrativa, delle procedure contabili e delle procedure di verifica e controllo interno dell'Organismo Pagatore Regionale»;

Visto il decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 9 novembre 2001 con il quale è stato riconosciuto l'Organismo pagatore regionale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 4 del Reg. CEE n. 729/70, così come modificato dall'art. 1 del Reg. CEE n. 1287/95, per quanto riguarda i pagamenti sul territorio della Regione Lombardia inerenti le misure di sviluppo rurale;

Visto il d.d.g. n. 9255 del 6 giugno 2003 «Revoca del decreto n. 14981 del 5 agosto 2002 e approvazione del nuovo manuale di contabilità dell'Organismo Pagatore Regionale»;

Visto il d.d.g. n. 17152 del 13 ottobre 2003 «Modifica del Manuale di contabilità che l'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia» con il quale è stata modificata la modalità di pagamento per garantire il pagamento degli aiuti entro il 15 ottobre di ogni anno;

Visto il d.d.g. n. 406 del 19 gennaio 2004 «Modifica del Manuale di contabilità dell'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia» con il quale è stata modificata la modalità di pagamento per rispettare i termini di pagamento delle Organizzazioni Comuni di Mercato;

Visto il d.d.u.o. n. 4897 del 25 marzo 2004 «Approvazione del Manuale di contabilità dell'Organismo Pagatore Regionale»;

Atteso che si rende necessario apportare al testo del manuale di contabilità delle modifiche tra le quali la modalità di iscrizione del debito nel registro dei debitori per cui si deve procedere all'approvazione di un nuovo testo che sostituisce integralmente quello già approvato;

Vista la d.g.r. del 18 dicembre 2003 n. 15655 avente ad oggetto: «Determinazioni in ordine all'assetto organizzativo della Giunta regionale (5° provvedimento 2003)»;

Richiamate le competenze del Direttore O.P.R. di cui alla l.r. 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale» e successive modifiche;

Decreta

1. per i motivi esposti in premessa è revocato il manuale di contabilità approvato con decreto n. 4897 del 25 marzo 2004;

2. è approvato il manuale di contabilità dell'Organismo Pagatore Regionale allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale composto di n. 31 pagine;

3. i provvedimenti degli Organismi Delegati in carico alla funzione di Autorizzazione, alla data di approvazione del presente manuale in corso di iscrizione, sono trasferiti alla funzione di Contabilizzazione;

4. copia del presente provvedimento è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Adriana Assegnati

**MANUALE DI CONTABILITÀ
DELL'ORGANISMO PAGATORE REGIONALE****INDICE**

1. Normativa di riferimento
2. Il sistema contabile
3. Il Bilancio
4. Storno tra capitoli e partitari
5. Contabilizzazione delle entrate
6. Autorizzazione dei pagamenti
7. Esecuzione dei pagamenti
8. Flussi al Tesoriere e verifiche di cassa
9. Rapporti con la Tesoreria
10. Contabilizzazione dei pagamenti
11. Tabulati e rendicontazioni
12. Albo dei Beneficiari
13. Garanzie
14. Registro dei debitori
15. L'elenco delle irregolarità
16. Recupero e contenzioso

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

– Regolamento (CEE) n. 1883 del 2 agosto 1978 del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia;

– Regolamento (CEE) n. 2220 del 22 luglio 1985 della Commissione e successive modificazioni ed integrazioni recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli;

– Regolamento (CEE) n. 595 del 4 marzo 1991 del Consiglio relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'istituzione di un sistema d'informazione in questo settore;

– 94/442/CE Decisione della Commissione del 1° luglio 1994 relativa all'istituzione di una procedura di conciliazione nel quadro della liquidazione dei conti del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia;

– Regolamento (CE) n. 1663 del 7 luglio 1995, e successive modificazioni ed integrazioni, che stabilisce modalità d'applicazione del Regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia»;

– Regolamento (CE) n. 296 del 16 febbraio 1996 della Commissione e successive modificazioni ed integrazioni relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che fissa talune modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio;

– Regolamento (CE) n. 2390 del 25 ottobre 1999 della Commissione e successive modificazioni ed integrazioni, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1663/95, per quanto riguarda la forma e il contenuto delle informazioni contabili che gli Stati membri devono tenere a disposizione della Commissione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia»;

– Regolamento (CE) n. 1257 del 17 maggio 1999 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti;

– Regolamento (CE) n. 1258 del 17 maggio 1999 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune;

– Regolamento (CE) n. 1259 del 17 maggio 1999 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune;

– Regolamento (CE) n. 1750 del 23 luglio 1999 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG);

– Regolamento (CE) n. 2040 del 26 settembre 2000 del Consiglio, riguardante la disciplina di bilancio;

– Decreto 29 novembre 2000 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali che approva il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);

– Decreto 12 ottobre 2000 del Ministero delle Politiche A-

gricole e Forestali «Criteri per la determinazione del numero e delle modalità di riconoscimento degli organismi pagatori»;

– Regolamento (CE) n. 445/2002 della Commissione, del 26 febbraio 2002, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG);

– Regolamento (CE) n. 2035/2003 della Commissione del 19 novembre 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 296/96 relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG);

– Regolamento (CE) n. 1783/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 che modifica il Regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

2. IL SISTEMA CONTABILE

L'OPR adotta un sistema di gestione contabile finanziaria che rileva esclusivamente movimenti di cassa.

La gestione è relativa alle spese e alle entrate afferenti interventi comunitari finanziati dal FEOGA Sezione Garanzia e connessi interventi di cofinanziamento nazionale ed eventuali ulteriori interventi connessi a programmi che prevedono aiuti di stato, fondi regionali o provenienti da altri enti.

L'esercizio finanziario FEAOG, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia, ha durata annuale con inizio il 16 ottobre e termine il 15 ottobre dell'anno successivo.

L'esercizio finanziario relativo alla gestione degli ulteriori interventi decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Per tali gestioni l'OPR detiene, presso la Tesoreria Provinciale della Banca d'Italia, una apposita contabilità speciale.

3. IL BILANCIO

Il Bilancio dell'OPR è un bilancio di cassa costituito da entrate e spese.

Costituiscono entrate e corrispondentemente spese:

1) le assegnazioni a carico dell'Unione Europea destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuti, premi e contributi comunitari;

2) le assegnazioni a carico del bilancio dello Stato, della Regione Lombardia e di altre Amministrazioni Pubbliche destinate ad essere erogate a terzi a titolo di quote di cofinanziamento di aiuti, premi e contributi comunitari;

3) ogni altra entrata destinata ad essere erogata a terzi per spese derivanti dalla attuazione della normativa comunitaria e nazionale;

4) le altre entrate derivanti da recuperi di aiuti già erogati, sanzioni e interessi relativi.

In relazione alla diversa provenienza delle entrate e alla imputazione delle corrispondenti spese, sono istituiti, nell'ambito del bilancio di cassa, uno o più conti partitari quante sono le fonti di finanziamento:

- conto partitario CE dove affluiscono i Fondi UE;
- conto partitario Stato dove affluiscono i Fondi messi a disposizione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per gli aiuti cofinanziati;
- conto partitario regione dove affluiscono i Fondi regionali;
- ulteriori eventuali conti partitari secondo le specifiche fonti di finanziamento.

L'unità elementare del bilancio è rappresentata dal capitolo, tuttavia per esigenze di maggior dettaglio contabile o di materia possono essere previste ulteriori classificazioni che comunque mantengono il collegamento con la nomenclatura dei capitoli dell'Unione Europea.

Il capitolo corrisponde sia nella identificazione numerica sia nell'oggetto a quello del bilancio della UE.

L'ulteriore classificazione specifica l'identificazione della campagna finanziaria di riferimento nonché l'unità responsabile di assegnazione.

Le registrazioni sul capitolo riguardano movimenti di entrata e di spesa. Ogni capitolo fa riferimento ad un solo conto partitario.

Ai capitoli non è assegnato alcuno stanziamento ad eccezione di quelli relativi al Piano Sviluppo Rurale. La Funzione Contabilizzazione all'inizio di ogni anno finanziario registra su tali capitoli i limiti di disponibilità del Piano finanziario regionale in vigore. La stessa Funzione di Contabilizzazione

provvede, poi, nel corso dell'anno finanziario ad apportare eventuali modifiche in relazione alle rimodulazioni del piano finanziario approvate con decisione della UE.

L'elenco dei capitoli e le loro variazioni sono trasmesse al tesoriere a cura della Funzione di Contabilizzazione ai fini del riscontro della corretta registrazione delle riscossioni e dei pagamenti effettuati sui capitoli stessi.

La Funzione di Contabilizzazione provvede, ogni volta che il FEOGA aggiorna la nomenclatura dei capitoli di bilancio, ad effettuare l'allineamento dei capitoli dell'OPR.

La Funzione di Contabilizzazione provvede inoltre, previa richiesta della Funzione di Autorizzazione, ad aprire nuovi capitoli e ad effettuare le variazioni della classificazione all'interno di un capitolo o sottocapitolo dell'OPR.

Le funzioni connesse ai capitoli riguardano sia operazioni di inserimento e di modifica dei dati sia interrogazioni sui totali e sui movimenti di cassa.

Il sistema informativo prevede per lo svolgimento delle attività contabili del bilancio le seguenti funzioni:

- consultazione;
- stampe;
- gestione.

Le funzioni sono attribuite alle singole strutture responsabili dei processi prevedendo un accesso riservato ai singoli menù attraverso l'utilizzo di apposite password.

4. STORNO TRA CAPITOLI E PARTITARI

Nel corso dell'esercizio finanziario, per assicurare la corretta imputazione delle entrate e delle spese erroneamente contabilizzate e per esigenze di riallineamento dei conti comunitari possono essere effettuati storni tra capitoli e tra conti partitari.

Il provvedimento di storno tra capitoli è predisposto dalla Funzione di Autorizzazione e trasmesso alla Funzione di Esecuzione per il visto e alla Funzione di Contabilizzazione per la registrazione.

Lo storno tra capitoli consente di:

- trasferire imputazioni di spesa da uno o più capitoli ad uno o più capitoli
- trasferire imputazioni di entrata da uno o più capitoli ad uno o più capitoli.

All'atto dell'esecuzione deve essere verificato dal sistema che il conto partitario cui il capitolo/i si riferisce abbia disponibilità.

Il provvedimento di storno tra partitari è disposto dalla Funzione di Contabilizzazione e vistato dalla Funzione di Esecuzione.

5. CONTABILIZZAZIONE DELLE ENTRATE

La contabilizzazione delle entrate dell'OPR avviene secondo le seguenti modalità:

- entrate per girofondi;
- entrate ordinarie.

Entrate per girofondi

1. Accreditamento dei *fondi comunitari*:

• l'OPR, secondo la vigente normativa comunitaria in materia, predispone ed invia mensilmente all'organismo di coordinamento, AGEA, lo «Stato delle Spese e Previsione del Fabbisogno Finanziario», tabella 104;

• la Commissione sulla base dei dati trasmessi versa gli anticipi mensili sul conto intestato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – FEOGA Sezione Garanzia;

• l'Organismo di Coordinamento di norma sulla base dei rimborsi FEOGA e delle previsioni di ciascun organismo pagatore, dispone la ripartizione dei fondi ai singoli organismi dandone comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze che preleva le somme dal proprio conto e le accredita sulla contabilità speciale dell'OPR.

2. Accreditamento delle quote di *cofinanziamento a carico dello Stato*:

• nel caso di quote di cofinanziamento a carico dello Stato quest'ultimo accredita le quote di propria spettanza sulla contabilità speciale dell'OPR presso la Tesoreria Provinciale.

3. Accreditamento delle quote di *cofinanziamento a carico della Regione*:

• la Regione per garantire la puntuale liquidazione degli aiuti entro i termini previsti dalla normativa comunitaria provvede al versamento della quota di cofinanziamento regionale sulla contabilità speciale dell'OPR tramite giroconto presso la Tesoreria almeno due mesi prima dell'inizio della fase di esecuzione dei pagamenti.

4. Accreditamento di quote di finanziamento a carico della Regione, dello Stato o di altri enti destinate ad essere erogate a terzi per spese derivanti dalla attuazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale:

- la Regione, lo Stato o gli altri Enti provvedono a effettuare i versamenti delle quote di finanziamento sulla contabilità speciale dell'OPR presso la Tesoreria Provinciale.

Ogni giorno il Tesoriere acquisisce presso la Tesoreria Provinciale i movimenti di entrata che costituiscono quietanza e quindi documento idoneo alla registrazione contabile degli accrediti.

Le entrate sono dunque considerate rimosse alla data di emissione del documento di versamento da parte della Tesoreria Provinciale.

La Funzione di Contabilizzazione provvede ad imputare sul conto partitario pertinente i dati relativi ai singoli documenti di versamento; il sistema per ogni conto partitario produce l'incasso.

Nel caso di errata indicazione della causale o dell'ente erogatore (UE, Stato, Regione) o di errata attribuzione di risorse da parte della Tesoreria provinciale si provvede:

- allo storno o all'annullamento dell'operazione contabile di entrata sul conto partitario;
- a contabilizzare l'entrata sul conto partitario corretto.

Per far fronte alle esigenze di pagamento degli aiuti comunitari e in assenza di giacenza sulla contabilità speciale l'OPR può effettuare una richiesta di fondi all'Organismo di Coordinamento o al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Se l'Organismo di Coordinamento non dispone dei fondi effettua richiesta al Ministero dell'Economia e delle Finanze che può, secondo quanto previsto dalla normativa, effettuare una anticipazione di cassa entro sessanta giorni dalla richiesta.

Il rimborso al Ministero dell'Economia e delle Finanze delle anticipazioni è effettuato a cura dall'Organismo di Coordinamento mediante corrispondente riduzione delle assegnazioni mensili dei fondi comunitari all'OPR.

Entrate ordinarie

Le entrate ordinarie sono costituite da:

- 1) recuperi di pagamenti, a seguito di pronuncia di decadenza dai benefici, che contabilmente sono imputati ad uno specifico capitolo, nella parte entrata, su cui era stato contabilizzato il pagamento relativo;

- 2) entrate per sanzioni e interessi contabilizzate su specifici capitoli;

- 3) incameramento di cauzioni;

- 4) reincassi di pagamenti non andati a buon fine.

L'accreditamento di *entrate ordinarie* avviene attraverso la contabilizzazione delle quietanze trasmesse giornalmente dal Tesoriere all'OPR, tali quietanze indicano: il soggetto che ha effettuato il versamento, la causale e l'importo.

La Funzione di Contabilizzazione provvede ad imputare le quietanze sui pertinenti capitoli, l'inserimento di tali quietanze varia la disponibilità dei conti partitari.

Il sistema di contabilità, una volta immesse le informazioni produce un ordinativo di incasso che può riferirsi a uno o più capitoli e che viene sottoscritto dal responsabile della Funzione di Contabilizzazione. L'ordinativo di incasso può riferirsi a più capitoli di bilancio purché siano distinti e contabilizzati dal Tesoriere le singole voci di entrata e quindi i singoli importi sui capitoli.

Nel caso di ordinativo riepilogativo di più quietanze viene associato ad esso il relativo ruolo cartaceo.

La contabilizzazione delle entrate avviene alla data di inserimento nel sistema contabile dell'ordinativo di incasso.

Gli ordinativi di incasso sono resi disponibili per il Tesoriere per l'aggiornamento del giornale di cassa, dei conti partitari e del bilancio in via informatica, la corrispondente documentazione cartacea viene da questo ritirata quotidianamente presso l'OPR.

Ai fini della tenuta della documentazione la Funzione di Contabilizzazione archivia in ordine cronologico crescente in base al numero di emissione, le quietanze, i relativi ordini di incasso e tutta l'eventuale documentazione connessa. L'archiviazione può essere effettuata anche mediante lo strumento della lettura ottica.

Tutte le entrate relative ai fondi FEOGA devono essere contabilizzate nel corso dell'esercizio. Per i casi di difficile identificazione dei recuperi sono istituiti due capitoli indistinti, uno di accredito e uno di addebito che si configurano come «conti

di transito». Al termine dell'esercizio le risultanze di accredito e addebito devono coincidere, pertanto se al 15 ottobre non coincidono perché non sono state identificate le entrate indistinte la Funzione di Contabilizzazione deve entro il 31 gennaio effettuare le operazioni necessarie per imputare le stesse. La responsabilità per l'identificazione delle entrate indistinte è della Funzione di Autorizzazione, mentre l'operazione contabile è eseguita dalla Funzione di Contabilizzazione che adotta ogni utile iniziativa per assicurare la corretta imputazione di tutte le entrate afferenti un determinato esercizio finanziario entro e non oltre il richiamato termine del 31 gennaio.

La Funzione di Contabilizzazione registra la quietanza di entrata sul capitolo indistinto e invia tramite sistema informativo alla Funzione di Autorizzazione gli estremi del documento contabile per l'attribuzione del capitolo di appartenenza. La Funzione di Autorizzazione immette nel sistema informativo i dati per la contabilizzazione definitiva, il riferimento alla pratica di recupero, e li invia alla Funzione di Contabilizzazione per la registrazione.

Le operazioni di storno con imputazione al capitolo di appartenenza delle entrate indistinte dopo il 15 ottobre movimentano i conti partitari dell'esercizio in corso, ma in termini contabili hanno riflesso sull'esercizio precedente. Tali operazioni saranno quindi datate 15 ottobre, ma possono essere eseguite fino al 31 gennaio senza però modificare la disponibilità iniziale di esercizio sui conti partitari, che rimane, infatti, invariata. La disponibilità corrente si modifica invece nel giorno di effettiva esecuzione dell'operazione.

Tali operazioni non figurano dunque nelle somme algebriche di entrate ordinarie e spese riferite ad ogni capitolo all'interno della tabella 104 chiusa il 15 ottobre di ciascun anno, ma solo nella contabilità di chiusura esercizio da presentare all'Unione Europea entro il 10 febbraio.

In relazione ai reincassi dei pagamenti non andati a buon fine, il Tesoriere indica sulla quietanza la motivazione, l'ordinativo di pagamento cui il reincasso si riferisce ed il beneficiario.

Tali reincassi sono contabilizzati nella parte entrata del capitolo su cui era stato imputato il pagamento relativo.

La Funzione di Contabilizzazione trasmette la documentazione relativa alla Funzione di Autorizzazione che provvederà sulla base dei dati corretti a produrre alla Funzione Esecuzione un flusso informativo per l'effettuazione del nuovo pagamento.

6. AUTORIZZAZIONE DEI PAGAMENTI

La gestione della procedura di liquidazione comporta una serie di funzioni che coinvolgono le strutture tecnico - autorizzative e le strutture contabili.

In particolare, la gestione delle spese si articola nelle fasi dell'autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti:

- 1) l'autorizzazione dei pagamenti cura il ricevimento delle domande, l'istruttoria, il controllo amministrativo, il controllo oggettivo, definisce l'esatto importo da erogare ai beneficiari, predispone l'autorizzazione al pagamento e la check-list di controllo da inoltrare alla Funzione Esecuzione;

- 2) l'esecuzione dei pagamenti trasmette alla Tesoreria, previa verifica della corretta imputazione della spesa e della normativa comunitaria gli ordinativi di pagamento per l'esecuzione;

- 3) la contabilizzazione dei pagamenti effettua le registrazioni delle entrate e delle spese e delle altre operazioni contabili e predispone sintesi periodiche previste dalla normativa comunitaria.

La Funzione di Autorizzazione al termine delle istruttorie di controllo tecnico, amministrativo e finanziario produce la check list di controllo e determina l'importo da liquidare ai beneficiari. La procedura informatica, produce la lista dei beneficiari con tutte le informazioni necessarie ad emettere l'ordine di pagamento e la relativa comunicazione al beneficiario.

Nei casi in cui dalla verifica del registro dei debitori si abbia evidenza di situazioni creditorie l'operatore registra nel flusso e segnala nella check list definitiva, la proposta di compensazione con l'indicazione della causale e con riferimento al numero identificativo del registro dei debitori nonché dei capitoli e dei relativi importi da accreditare.

Effettuati i necessari controlli a sistema e apportate le eventuali modifiche la Funzione di Autorizzazione dispone l'auto-

rizzazione al pagamento che avrà in allegato la lista dei pagamenti da effettuare, raggruppata per beneficiario e per capitoli di spesa, nonché la check list di controllo.

L'autorizzazione al pagamento è firmata dal responsabile della Funzione di Autorizzazione ed è inoltrata alla Funzione di Esecuzione dei pagamenti.

Nel caso in cui l'autorizzazione al pagamento disponga la compensazione di crediti relativamente a beneficiari iscritti nel registro dei debitori copia di tale provvedimento viene trasmessa anche alla Funzione di Contabilizzazione.

7. ESECUZIONE DEI PAGAMENTI

L'autorizzazione al pagamento firmata dal responsabile della Funzione di Autorizzazione, corredata dalla check list di controllo amministrativo e finanziario firmata e datata, nonché da ogni eventuale documentazione di spesa in originale è trasmessa alla Funzione di Esecuzione dei pagamenti, contestualmente al flusso telematico relativo ai soggetti beneficiari dell'autorizzazione al pagamento.

Controllo sulla disponibilità

L'operatore, effettua il controllo della disponibilità sul relativo conto partitario associando a ciascun flusso il visto di copertura. Il sistema totalizza gli importi pagabili a seguito di ciascun visto e ne rende visibile il risultato sul sistema informativo fino al limite della disponibilità dei conti partitari.

Controllo di contestualità

Eseguito il controllo di disponibilità l'operatore esegue il controllo di contestualità per i flussi di cofinanziamento relativi al PSR o altri piani analoghi.

Altri controlli

L'Esecuzione dei pagamenti effettua anche una serie di controlli sull'autorizzazione al pagamento, sulle check list e sugli aspetti contabili.

Relativamente all'autorizzazione al pagamento i controlli riguardano:

- la coincidenza della somma degli importi autorizzati con l'importo del flusso telematico;
- la corretta imputazione al capitolo;
- la presenza di disponibilità sul conto partitario (nel caso di cofinanziamenti la disponibilità deve essere contestuale).

Relativamente alle check list i controlli riguardano:

- registro dei debitori per eventuali compensazioni o sospensioni del pagamento;
- presenza della garanzia fidejussoria e sua validità.

Inoltre ulteriori controlli contabili riguardano:

- eventuali discordanze tra dati anagrafici del beneficiario presenti nell'archivio anagrafico e quelli della domanda di richiesta del beneficio;
- eventuali discordanze nelle modalità di pagamento richieste tra l'archivio anagrafico e la domanda di richiesta del beneficio.

In presenza di un esito negativo nei controlli la Funzione di Esecuzione restituisce l'autorizzazione al pagamento alla Funzione di Autorizzazione indicando sulla check list le motivazioni.

Nei casi in cui la disponibilità di cassa non consenta il pagamento di tutti i flussi giacenti si attiva la riunione di staff composta dal Direttore, dal dirigente della Funzione di Autorizzazione, dal dirigente del Servizio Tecnico, dal dirigente della Funzione Esecuzione e della Funzione di Contabilizzazione allo scopo di determinare le priorità sulla base di una proposta della Funzione di Autorizzazione e di adottare le necessarie conseguenti iniziative per il ripristino delle occorrenti disponibilità di fondi.

Al termine viene prodotta una check list che evidenzia tutti i controlli effettuati: l'operatore stampa quindi gli ordinativi di pagamento e gli ordinativi di incasso per i recuperi mediante compensazione con i relativi ruoli in relazione ad ogni singolo flusso.

L'ordinativo di pagamento può essere riferito a più capitoli di bilancio ed ha in allegato una lista ordinata e raggruppata per beneficiario. La contabilizzazione deve essere eseguita, anche dal Tesoriere, per capitolo di bilancio.

Gli ordinativi di pagamento e di incasso sono firmati dal responsabile della Funzione di Esecuzione.

Il Tesoriere acquisisce il flusso informatico e ritira presso la Funzione di Esecuzione la documentazione cartacea corrispondente, elencata in modo sintetico in una distinta.

Ogni ordinativo di pagamento è archiviato con la lista di

pagamento corrispondente, l'autorizzazione al pagamento, le check list ed ogni eventuale altra documentazione prevista di spesa o ritenuta necessaria ai fini del controllo contabile. Per le spese pagate in più soluzioni l'eventuale documentazione a corredo è allegata al primo ordinativo di pagamento e i successivi devono far riferimento a questo per tale documentazione.

Gli ordinativi di pagamento sono conservati e archiviati, per ogni esercizio finanziario, in ordine cronologico crescente in base al numero di emissione. L'archiviazione può essere effettuata anche mediante lo strumento della lettura ottica.

Le funzioni contabili e documentali sono svolte di norma mediante sistema informatizzato con accesso riservato ai soli funzionari autorizzati, mediante sistema di protezione e validazione individuali.

Nel caso di pagamenti non andati a buon fine, il Tesoriere provvede al reincasso. La Funzione di Esecuzione provvede al pagamento sulla base del nuovo flusso inviato dalla Funzione di Autorizzazione.

Ai beneficiari viene inviata una comunicazione riguardante la motivazione del pagamento contenente tra l'altro le seguenti informazioni:

- dati relativi al Beneficiario;
- numero della Domanda;
- data della Domanda;
- numero e data dell'ordine di pagamento;
- importo del pagamento;
- importo eventuale compensazione;
- importo ammesso in liquidazione;
- modalità di pagamento.

8. I FLUSSI AL TESORIERE E LE VERIFICHE DI CASSA

L'OPR rende disponibile al tesoriere tramite rete telematica i flussi di dati relativi al bilancio e alle sue variazioni, agli ordinativi di incasso e di pagamento secondo quanto previsto dalla convenzione di tesoreria.

I dati relativi agli ordinativi di incasso e di pagamento sono trasmessi anche in forma cartacea, sottoscritti dai responsabili delle rispettive funzioni.

Il tesoriere per ciascuna entrata: UE, stato, regione e per recuperi emette quietanza che trasmette giornalmente alla Funzione di Contabilizzazione sia in forma cartacea che come flusso telematico per la contabilizzazione e per la quale riceve in termini di flusso telematico le informazioni per la corretta imputazione ai conti/capitoli istituiti.

Riguardo alle uscite il tesoriere riceve in termini di flusso telematico le informazioni per eseguire i pagamenti, nonché l'apposita documentazione per l'invio delle comunicazioni ai beneficiari.

Il Tesoriere provvede a registrare i propri movimenti contabili e poi a rendere disponibile sul suo sistema informativo e a trasmettere per via telematica alla Funzione di Contabilizzazione i dati relativi all'emissione dei pagamenti ordinati dall'OPR con l'indicazione dello stato di ogni singolo pagamento, delle motivazioni dei pagamenti non andati a buon fine, della data di esecuzione dei pagamenti e delle informazioni riguardanti gli incassi.

La trasmissione dei flussi ha cadenza giornaliera.

Tale sistema dei flussi consente un allineamento costante dei dati contabili tra OPR e Tesoreria anche ai fini delle periodiche verifiche di cassa.

9. RAPPORTI CON LA TESORERIA

1. Estinzione ordinativi di pagamento

Gli ordinativi di pagamento sono estinti mediante:

a) versamento sul conto corrente bancario o postale del beneficiario;

b) compensazione totale o parziale da estinguersi con ordinativi di incasso da emettersi a carico dei beneficiari dei titoli stessi per ritenute a qualsiasi titolo da eseguirsi sui pagamenti.

c) gli ordinativi di pagamento per i quali non è stato possibile reperire le coordinate bancarie corrette in prossimità del termine dell'esercizio finanziario e delle scadenze del pagamento dei contributi previste dalla normativa comunitaria nell'ambito delle diverse Organizzazioni Comuni di Mercato sono estinti mediante l'emissione di assegni di bonifico da inviare al beneficiario anche con raccomandata.

2. Riemissione dei pagamenti non andati a buon fine

Nel caso di pagamenti non andati a buon fine il tesoriere provvede a trasmettere alla Funzione di Contabilizzazione un elenco indicante:

- i dati del beneficiario,
- il numero dell'ordinativo di pagamento,
- data dell'ordinativo di pagamento,
- la causale del reincasso.

La Funzione di Contabilizzazione provvede al reincasso delle somme e a trasmettere le relative informazioni alla Funzione di Autorizzazione che provvede a riesaminare le pratiche inerenti i pagamenti non andati a buon fine e a riprodurre su supporto informatico i dati dei pagamenti da rimettere.

La Funzione di Esecuzione provvede sulla base del nuovo flusso ad effettuare i pagamenti.

In prossimità del termine dell'esercizio finanziario e delle scadenze del pagamento dei contributi previste dalla normativa comunitaria nell'ambito delle diverse Organizzazioni Comuni di Mercato, nel caso di pagamenti non andati a buon fine a causa di coordinate bancarie errate, il tesoriere provvederà all'estinzione degli ordinativi di pagamento secondo la modalità prevista al punto 1 c.

Tale modalità sarà comunicata al tesoriere tramite messaggio di posta elettronica.

10. CONTABILIZZAZIONE DEI PAGAMENTI

Le spese si considerano sostenute alla data alla quale l'OPR ha inviato il titolo di pagamento al Tesoriere (art. 7, comma 2 lettera c) del Regolamento (CE) n. 296/96) pertanto la contabilizzazione degli ordinativi di pagamento avviene sulla base della data di trasmissione della relativa distinta al tesoriere.

Il tesoriere comunica a seguito dell'esecuzione dei pagamenti, giornalmente, per rete telematica le informazioni relative alle date di esecuzione dei singoli pagamenti e le motivazioni relative a quelli non andati a buon fine.

La Funzione di Contabilizzazione provvede all'inserimento dei dati nelle scritture contabili attraverso una procedura informatizzata che produce una check list finale per la segnalazione di eventuali anomalie.

11. TABULATI E RENDICONTAZIONI

La normativa comunitaria in relazione alle spese finanziate dalla sezione garanzia del FEAOG prevede l'elaborazione di comunicazioni e tabelle da trasmettere periodicamente all'Organismo di coordinamento per il successivo inoltro alla Commissione.

- *Comunicazioni riguardanti le spese effettuate durante un mese*

1. Informazione settimanale

Riguarda l'importo totale delle spese pagate dall'inizio del mese «n» fino alla fine della settimana dello stesso mese.

Tale comunicazione deve essere trasmessa entro e non oltre il secondo giorno lavorativo di ogni settimana.

La comunicazione deve essere sdoppiata se la settimana inizia in un mese e termina il mese seguente.

2. Informazione mensile N-1 Scostamenti

In occasione dell'ultima comunicazione di ogni mese deve essere trasmessa una tabella che contiene oltre alle spese tutte le informazioni necessarie per spiegare, per ogni voce di bilancio, le principali differenze tra le spese sostenute e le previsioni di spesa comunicate con la dichiarazione dettagliata di spesa mensile.

La Funzione di Contabilizzazione redige ogni mese una tabella che riporta le seguenti informazioni:

- capitolo di spesa come da piano dei conti comunitario;
- spese ed entrate ordinarie per ciascun capitolo riferite al mese;
- previsioni di spesa per ciascun capitolo relative al mese;
- eventuali differenze generatesi tra i due precedenti valori.

La funzione di Contabilizzazione provvede ad acquisire dalla funzione di Autorizzazione le giustificazioni in relazione agli scostamenti significativi che poi provvede a riportare nell'apposito prospetto.

In termini di organizzazione interna le verifiche avvengono a cadenza settimanale.

I dettagli contenuti in questo documento costituiscono la base per il calcolo dell'anticipo che viene pagato per il mese

«n» al più tardi entro il terzo giorno lavorativo del mese «n + 2».

3. Tabella 104 «Stato delle Spese e Previsione del Fabbisogno Finanziario»

Mensilmente deve essere trasmessa, in forma cartacea e elettronica, entro e non oltre il giorno 20 del mese, una tabella destinata all'imputazione nel bilancio comunitario delle spese pagate durante il mese precedente

La tabella per l'imputazione delle spese pagate dall'1 al 15 ottobre deve essere trasmessa entro il 10 di novembre.

La Tabella 104 deve contenere:

- le informazioni relative alla voce UE e alla natura della spesa che costituiscono il piano dei conti FEOGA;
- il dettaglio delle spese del mese precedente: tali valori sono alimentati, in automatico, dalla contabilizzazione nel mese di riferimento degli ordini di pagamento e dagli ordini di riscossione;
- le spese «cumulate» dall'inizio dell'esercizio fino alla fine del mese precedente: tali valori sono alimentati in automatico dalla contabilizzazione dall'inizio dell'esercizio FEOGA fino alla fine del mese di riferimento degli ordini di pagamento e dagli ordini di incasso;
- le quantità relative alle Spese «cumulate» dall'inizio dell'esercizio fino al mese precedente;
- le previsioni di spesa relative a: il mese successivo a quello di riferimento «n + 1», i due mesi successivi a quello di riferimento «n + 2», «n + 3» e fino alla fine dell'esercizio.

Tali valori vengono registrati dalla Funzione Contabilizzazione, sulla base di comunicazioni che devono essere fornite mensilmente dalla Funzione di Autorizzazione per ciascuna forma di intervento per la quale è previsto dal regolamento comunitario tale comunicazione previsionale.

La Funzione di Contabilizzazione al termine di ciascun mese e dopo aver effettuato un controllo di fine mese della giacenza presso il conto di Tesoreria Provinciale, invia alla Funzione di Autorizzazione la Tabella 104 aggiornata con i pagamenti effettuati nel mese suddivisa per capitoli riguardanti i singoli aiuti (PSR, OCM zootecnia e OCM seminativi...). Tale tabella consente di riportare in apposite colonne i dati riferiti alle previsioni di spesa e alle quantità aggiornate, nonché l'espressa dichiarazione dell'avvenuta riconciliazione delle spese risultanti contabilizzate nel mese e con l'evidenziazione di eventuali errori di imputazione. Le tabelle datate e firmate dal Responsabile della Funzione di Autorizzazione dovranno essere trasmesse alla Funzione di Contabilizzazione tramite posta elettronica in tempo utile per consentire la registrazione dei dati a Sistema informativo per l'invio della Tabella 104 all'Organismo di Coordinamento entro il 10 del mese.

Al termine dell'esercizio il suddetto procedimento avviene il 16 ottobre per una prima definizione dei dati e il 31 gennaio per la chiusura dei conti definitiva.

Con la Tabella 104 viene trasmessa anche la situazione di Cassa relativa al mese precedente che contiene le informazioni relative alla disponibilità iniziale e finale del mese, le entrate da finanziamento e le spese del mese di riferimento.

- *Comunicazioni periodiche*

1. Tabella 105 «Crediti da recuperare»

Due volte l'anno, in occasione dell'invio delle dichiarazioni di spesa dei mesi di maggio e novembre viene trasmessa una tabella che riprende il totale dei crediti accertati ma non ancora recuperati, alla fine di aprile ed alla fine dell'esercizio nell'ambito della sezione garanzia del FEAOG.

Tale tabella contiene, suddivisi tra «importi comunicati conformemente all'art. 3 punto 1 del Reg. 595/91» e «altri importi», i seguenti dati:

- importo che rimane da recuperare alla fine dell'esercizio precedente;
- importo dei crediti accertati dal 16/10/N-1 al ... (30/04/N-15/10/N);
- rettifica degli accertati;
- recuperi dal 16/10/N-1 al ... (30/04/N-15/10/N);
- importo impossibile da recuperare dal 16/10/N-1 al ... (30/04/N-15/10/N);
- importo che rimane da recuperare al ... (30/04/N-15/10/N);
- importo di cui il recupero è improbabile al ... (30/04/N-15/10/N).

2. Tabella finanziaria relativa allo sviluppo rurale art. 37 Reg. (CE) n. 1750/99

Al 30 settembre di ogni anno e per ogni documento di programmazione relativo allo sviluppo rurale la Direzione Agricoltura trasmette lo stato delle spese realizzate e da realizzare fino alla fine dell'esercizio e le previsioni di spesa per gli esercizi successivi fino alla fine del periodo di programmazione nel rispetto delle dotazioni previste e per ogni programma approvato.

3. Prospetti riepilogativi degli importi detratti a norma degli artt. 3 e 4 Reg. (CE) n. 1259/99 e della loro utilizzazione. Tabelle 106, 107 e 108

La Tabella 106 evidenzia, per ogni sottovoce di bilancio, il dettaglio delle sanzioni applicate dall'Organismo Pagatore ai beneficiari per il non rispetto di alcuni requisiti ambientali.

La Tabella 107 evidenzia il dettaglio, per voce di bilancio, delle riduzioni applicate agli aiuti da pagare agli agricoltori. Tali riduzioni non possono tuttavia superare il 20% degli aiuti riconosciuti anteriormente ad ogni agricoltore durante un anno civile.

La Tabella 108 evidenzia per ogni Organismo Pagatore l'utilizzo per misura degli importi detratti ed evidenziati nelle Tabelle 106 e 107.

Sono trasmesse congiuntamente alle dichiarazioni di spesa dei mesi di aprile e ottobre.

4. Tabella riepilogativa delle entrate dell'anno

Evidenzia le entrate contabilizzate nell'anno finanziario distinte per tipologia d'intervento e suddivise per data di registrazione della quietanza, importo e causale.

5. Liquidazione annuale dei conti

La Funzione di Contabilizzazione entro il 31 gennaio trasmette all'Organismo di Coordinamento per l'invio alla Commissione i seguenti prospetti e documenti, di cui all'art. 4 del Reg. (CE) n. 1663/95, ai fini della liquidazione dei conti:

a) prospetti riepilogativi dello stato delle spese e delle entrate ripartite in base alle pertinenti voci e sottovoci di bilancio comunitario;

b) un riepilogo dei recuperi pendenti nonché un riepilogo degli importi riconosciuti come irrecuperabili nel corso dell'esercizio;

c) una relazione sull'attività e gli interventi dell'anno;

d) la certificazione e la relazione dell'organismo di certificazione.

Nel quadro della liquidazione dei conti viene elaborata anche la «tabella delle X» prevista dal Regolamento (CE) 2390/1999 e successive modifiche riguardante tutte le informazioni contabili necessarie a fini statistici e di controllo di cui all'art. 2 paragrafo 1 del Reg. CE 1663/95 che gli stati membri devono presentare alla Commissione.

• Relazioni e rapporti per la Corte dei Conti Europea

La Funzione di Contabilizzazione nel corso dell'esercizio predispone una serie di relazioni e rapporti per la Corte dei Conti Europea sulla base degli stessi dati forniti al FEOG e secondo le modalità fornite di volta in volta dalla stessa.

• Incontri con gli inviati FEOG

Nel corso dell'anno l'Organismo di Coordinamento fornisce il calendario degli incontri per le verifiche, distinto per settore, che la Commissione ha programmato di effettuare presso l'OPR.

12. L'ALBO DEI BENEFICIARI

L'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica in agricoltura contiene le informazioni relative ai soggetti, comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati nell'esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica.

L'aggiornamento di tale albo è annuale e la tenuta è informatizzata.

Per ogni soggetto sono riportate le seguenti informazioni:

- generalità del beneficiario;
- somma erogata;
- finalità dell'erogazione;
- riferimento normativo relativo all'erogazione;
- numero e data del provvedimento che ha disposto l'erogazione.

L'albo è reso disponibile in via telematica, con i relativi aggiornamenti, tutte le volte che sono effettuati pagamenti a beneficiari aventi diritto. Durante le fasi di aggiornamento a

cura della Funzione di Esecuzione, oltre a nuove immissioni, si attua anche un controllo dei dati anagrafici e delle modalità di pagamento sui soggetti già presenti nell'Albo. A tale scopo, inoltre, al momento dell'esecuzione dei pagamenti autorizzati sono controllati automaticamente dal sistema di contabilità le congruenze tra i dati relativi al soggetto beneficiario presenti nell'Albo e quelli presenti nell'autorizzazione al pagamento.

I dati validati sono, poi, resi pubblici e consultabili da ogni cittadino, assicurando anche la massima facilità di accesso e pubblicità. L'accesso, predisposto via rete internet, è gratuito.

13. GARANZIE

I regolamenti relativi alle Organizzazioni Comuni di Mercato e al Piano Sviluppo rurale contengono disposizioni specifiche in merito all'obbligo di costituire una cauzione per garantire il pagamento di una somma dovuta in caso di mancata osservanza di un obbligo. Il Regolamento (CEE) n. 2220/85 del 22 luglio 1985 e successive modifiche costituisce il riferimento normativo a carattere generale applicabile a tutti i settori.

La cauzione deve essere costituita dalla persona o per conto della persona responsabile del pagamento dell'importo dovuto in caso di inadempimento di un obbligo.

L'OPR può rinunciare ad esigere la cauzione qualora l'importo garantito sia inferiore a € 500 e l'interessato si impegna per iscritto a pagare una somma equivalente a quella che avrebbe dovuto corrispondere nel caso di inadempienza.

L'OPR accetta esclusivamente cauzioni in contanti o sotto forma di fidejussione rilasciata da istituti bancari o assicurativi:

a) in contanti, la cauzione si considera costituita quando l'OPR accerta che può disporre dell'importo versato. È considerato deposito in contanti, inoltre, l'assegno il cui pagamento sia garantito da un organismo finanziario abilitato dallo stato membro in cui ha sede l'OPR interessato. In tal caso l'OPR è obbligato a chiederne il pagamento solo quando sta per scadere il termine di garanzia. Assegni diversi dal precedente possono costituire cauzione solo quando l'OPR ha accertato che può disporre dell'importo versato.

Le spese richieste dagli organismi finanziari sono a carico della persona che costituisce la cauzione;

b) sotto forma di garanzia prestata da un ente garante – fidejussione rilasciata da istituti bancari o assicurativi – il garante deve avere la residenza normale o essere stabilito nella Comunità e fatte salve le disposizioni del trattato relative alla libera prestazione di servizi, essere accettato dall'OPR dello stato membro in cui è costituita la cauzione. Il garante è vincolato da una garanzia scritta.

La garanzia scritta deve contenere:

- l'obbligo o, nel caso di garanzia cumulativa, i tipi di obbligo il cui adempimento è garantito dal pagamento di una somma di denaro;

- l'importo massimo che il garante accetta di pagare;

- il garante si impegna congiuntamente e solidamente con la persona che deve soddisfare gli obblighi a versare nei 30 giorni successivi alla domanda dell'OPR ed entro i limiti della garanzia, qualsiasi somma dovuta a seguito dell'incameramento della cauzione;

- la durata della garanzia.

Le cauzioni devono essere presentate a corredo della domanda e quindi accettate dai competenti Servizio Tecnico e Funzione di Autorizzazione, che ne valutano l'adeguatezza per la copertura dell'adempimento delle obbligazioni, l'idoneità del garante etc.

La cauzione accettata dall'OPR deve essere registrata a cura della Funzione di Esecuzione dei pagamenti sul registro informatizzato delle cauzioni. La Funzione di Autorizzazione inoltrerà pertanto alla Funzione di Esecuzione, l'originale della cauzione con i dati relativi alla domanda.

La Funzione di Esecuzione è responsabile dell'aggiornamento del registro delle cauzioni. A tal fine la Funzione di Esecuzione verifica costantemente l'adeguatezza, la validità e i termini di scadenza di ogni singola cauzione, in connessione anche con i termini di scadenza del pagamento del saldo di un aiuto o contributo per il quale sia stato erogato un anticipo.

Nel caso di garanzie fidejussorie, l'OPR subordina l'accettazione della garanzia all'esito positivo della verifica della veridicità del contenuto c/o la sede centrale dell'Istituto di credito e della società assicurativa che ha rilasciato la garanzia.

La Funzione di Esecuzione, nel caso di fidejussioni, a scadenze periodiche ripete il controllo effettuato sull'elenco degli istituti di credito ed assicurativi abilitati al rilascio delle garanzie fidejussorie, ai sensi della normativa statale. Nel caso si evidenzino fidejussioni in essere garantite da istituti o società non più abilitate la Funzione di Esecuzione provvede a darne tempestiva comunicazione alla Funzione di Autorizzazione per la richiesta di sostituzione della garanzia e attiva il blocco sul beneficiario.

L'adeguamento e/o la sostituzione delle Fidejussioni presentate deve essere verificato dalla Funzione di Esecuzione che provvederà ad aggiornare l'apposito registro e contestualmente a effettuare la segnalazione alla Funzione di Autorizzazione ai fini degli adempimenti di propria competenza tra i quali la disattivazione del blocco sul beneficiario.

La Funzione di Autorizzazione può chiedere periodicamente un'integrazione della cauzione per gli interessi applicabili.

Lo svincolo e/o l'incameramento sia parziale sia totale sono autorizzati dalla Funzione di Autorizzazione, eseguiti ed annotati sul registro delle cauzioni a cura della Funzione di Esecuzione.

Il recupero del credito tramite incameramento della cauzione avviene con l'adozione del provvedimento di decadenza da parte di OPR con il quale si comunicano al beneficiario le modalità di restituzione che sono:

- restituzione diretta dell'indebito da parte dell'interessato entro trenta giorni dalla data di ricezione del provvedimento stesso;

- incameramento della fideiussione da parte di OPR, trascorsi i trenta giorni.

La Funzione di Esecuzione provvede:

- a) all'incameramento della cauzione in contanti;
- b) a inviare richiesta di rimborso al garante concedendo un termine massimo di trenta giorni dalla ricezione della domanda.

Le cauzioni incamerate vengono integralmente dedotte dalle spese del FEAOG dall'OPR e dedotte dalle relative spese per interventi.

Qualora una cauzione sia stata incamerata e il suo importo sia già stato accreditato al FEAOG e in seguito all'esito di un ricorso si debba restituire la somma incamerata interamente o parzialmente inclusi gli interessi, il FEAOG assume a suo carico la restituzione del capitale tranne nei casi in cui la stessa sia imputabile alle autorità amministrative od altri organismi degli Stati membri per negligenza o errore grave.

La Funzione di Esecuzione deve tenere a disposizione della Commissione, per ciascun esercizio, i dati relativi al numero totale e all'importo totale delle cauzioni incamerate, indipendentemente dalla fase raggiunta dal procedimento, indicando separatamente quelle accreditate ai bilanci nazionali e quelle accreditate al bilancio comunitario.

I dati sono rilevati per tutte le cauzioni incamerate di importo superiore a € 1000 e per ciascuna delle disposizioni comunitarie che prevedono la costituzione di una cauzione e riguardano sia le somme pagate direttamente dagli interessati, sia quelle recuperate mediante il realizzo della cauzione.

La Funzione di Esecuzione tiene a disposizione della Commissione i dati seguenti:

- a) gli istituti abilitati a prestare garanzie, nonché i requisiti necessari;

- b) i tipi di cauzioni accettate tra quelle previste dal regolamento 2220/85 e le relative condizioni.

14. IL REGISTRO DEI DEBITORI

Il registro dei debitori fornisce per ciascun debitore la situazione completa degli importi da recuperare, degli eventuali interessi maturati, delle penali e/o sanzioni applicate ed è aggiornato sulla base di provvedimenti di recupero conseguenti a controlli successivi al pagamento che dimostrano che l'importo pagato non era dovuto o era eccessivo.

Gli interessi sono determinati in base al tasso d'interesse calcolato in base alle disposizioni di diritto nazionale (tasso di riferimento BCE) e non può essere inferiore a quello applicato per il recupero di importi nazionali.

Gli interessi non sono dovuti nel caso in cui il pagamento indebito sia avvenuto per errore delle autorità competenti.

Il periodo di tempo su cui calcolare l'interesse da applicare è diverso in funzione di:

- restituzione delle somme direttamente dal beneficiario;
- restituzione delle somme tramite compensazione con altri pagamenti.

Nel primo caso il periodo di tempo è quello intercorrente tra il momento in cui viene comunicato l'obbligo di restituzione e quello di rimborso delle somme indebitamente erogate.

Nel secondo caso il periodo di tempo è quello intercorrente tra il momento in cui viene comunicato l'obbligo di restituzione e quello di definizione del provvedimento di autorizzazione al pagamento utilizzato per la compensazione.

Non si procede al recupero di importi pari o inferiore a € 25.

La tenuta del registro, con procedura informatizzata, deve avvenire in modo da garantire che le procedure di recupero siano le più celeri possibili e allo scopo è prevista una lista di controllo che evidenzia l'epoca dei crediti e la loro classificazione. Per classificazione si intendono le seguenti tipologie:

- importi che saranno recuperati a breve;
- importi oggetto di azione legale;
- importi il cui recupero è improbabile.

Il provvedimento di accertamento del debito costituisce titolo per l'iscrizione del debito nel registro dei debitori senza necessità di ulteriori provvedimenti. Il provvedimento di decadenza parziale o totale dal contributo, emesso dall'O.D. o dall'OPR, deve essere trasmesso alla Funzione di Contabilizzazione che provvederà ad aggiornare il registro.

Le modalità di recupero delle somme indebitamente percepite sono:

- a) compensazione delle somme dovute conguagliandole con altri contributi ai beneficiari, salvo obbligo di restituzione delle sole somme eventualmente ancora eccedenti (questa modalità può essere applicata quanto la possibilità di recupero è a breve),

- b) restituzioni delle somme dovute tramite pagamento diretto effettuato dal beneficiario (compresa l'azione legale),

- c) incameramento della garanzia prestata.

La Funzione di Autorizzazione provvede nella fase di predisposizione dell'autorizzazione al pagamento alla verifica sul registro dei debitori dell'eventuale presenza di un debito a carico del beneficiario. Nel caso ciò si verifichi trasmette alla Funzione di Esecuzione un importo autorizzato per la liquidazione e un importo da compensare pari al debito precedente. Qualora l'importo del debito fosse superiore all'erogazione da effettuare la Funzione di Autorizzazione provvede alla compensazione parziale dell'importo fino alla concorrenza dell'aiuto da versare. La Funzione di Esecuzione provvederà ad effettuare le relative operazioni e a dare comunicazione alla Funzione di Contabilizzazione ai fini della cancellazione del debito o dell'aggiornamento del registro per l'importo che residua a debito.

I recuperi possono avvenire anche in forma rateizzata: tale modalità deve essere richiesta dall'interessato e autorizzata con provvedimento della Funzione Autorizzazione e accordata solo dietro rilascio di adeguata garanzia fidejussoria. Il provvedimento che autorizza la rateizzazione approva anche il piano di ammortamento del debito, comprensivo degli interessi. Nel caso in cui il debitore non ottemperi al pagamento di una rata la Funzione di Autorizzazione provvede a comunicare l'inadempienza concedendo 30 giorni per sanarla, dopodiché si attiva la procedura per incamerare la fidejussione.

La documentazione relativa alla rateizzazione dovrà essere trasmessa alla funzione contabilizzazione per l'aggiornamento del registro.

Nei casi di importi da recuperare ai sensi del Reg. (CEE) 595/91 l'OPR può trattenerne il 20% a titolo di spese amministrative sostenute dall'OPR per il recupero. Tutti gli importi e i relativi interessi recuperati afferenti al FEOGA Garanzia costituiscono entrate per il Fondo.

Nel caso in cui il debitore non restituisca le somme dovute nei tempi stabiliti, l'OPR provvede al recupero secondo le norme sulla riscossione coattiva a favore della pubblica amministrazione.

Il sistema contabile che gestisce il registro dei debitori almeno a cadenza trimestrale produce quattro tipologie di stampa:

- crediti in essere per mercato;
- crediti per operatore;
- crediti ordinati per età;
- garanzie in essere ordinate per scadenza.

La supervisione del registro dei debitori è attribuita al Direttore Generale dell'OPR al quale, la Funzione di Contabilizzazione con cadenza almeno trimestrale, trasmetterà la situazione dei crediti contenuta nel registro stesso.

Inoltre semestralmente viene elaborata la Tabella 105 relativa allo stato dei crediti tramite estrazione dal registro dei debitori.

Il registro dei debitori deve contenere le seguenti informazioni:

- dati identificativi del debitore: anagrafica/ragione sociale, CUA, indirizzo;
- numero e anno della domanda alla quale si riferisce il recupero;
- importo da recuperare (capitale, interessi, sanzione);
- riferimento normativo relativo all'erogazione oggetto di recupero;
- regime cui il debito si riferisce (indicazione della voce sottovoce di bilancio);
- garanzia prestata: importo, ente garante, numero garanzia;
- origine del debito – data della comunicazione al debitore;
- autorità che ha emesso il verbale;
- motivo del recupero;
- provvedimento di recupero (compensazione);
- data del recupero;
- importo recuperato;
- se il debito verrà compensato con pagamenti futuri la data del previsto risarcimento;
- stadio della procedura legale: primo grado, appello;
- indicazioni della possibilità di recupero;
- data della comunicazione dell'irregolarità all'UCLAF a norma del Reg. 595/91 se l'importo supera i € 4.000 ed il numero di riferimento all'UCLAF;
- flag sospensione pagamento.

15. L'ELENCO DELLE IRREGOLARITÀ

Ai sensi degli artt. 3 e 5 del Regolamento CEE 595/91 entro i due mesi successivi alla fine di ogni trimestre, gli stati membri comunicano alla Commissione un elenco delle irregolarità che hanno formato oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario ed una informativa sui procedimenti avviati in seguito alle irregolarità comunicate nonché dei cambiamenti significativi intervenuti in detti procedimenti.

A tal fine pertanto l'OPR comunica al MiPAF (Direzione Generale per le Politiche Agroalimentari Divisione IX):

1) un elenco delle irregolarità che hanno formato oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario, vengono pertanto estratte dal registro dei debitori le seguenti informazioni:

- generalità del debitore;
- importo da recuperare;
- la disposizione alla quale si è trasgredito;
- le organizzazioni comuni di mercato e il o i prodotti interessati o la misura in causa;
- il momento o il periodo in cui è stata commessa l'irregolarità;
- le pratiche seguite per commettere l'irregolarità;
- il modo in cui l'irregolarità è stata scoperta;
- i servizi od organismi nazionali che hanno proceduto alla constatazione dell'irregolarità;
- la data e la fonte della informazione che lascia presumere l'esistenza di una irregolarità;
- la data in cui si è accertata l'irregolarità;
- se del caso gli Stati membri ed i paesi terzi interessati;
- l'identità delle persone implicate tranne qualora tale indicazione non possa essere utile nel quadro della lotta contro le irregolarità dato il tipo di irregolarità in questione;

2) i procedimenti avviati in seguito alle irregolarità comunicate in precedenza nonché i cambiamenti significativi intervenuti in detti procedimenti e in particolare:

- l'importo dei recuperi avvenuti o previsti;
- le misure conservative adottate dagli Stati membri per garantire il recupero degli importi indebitamente pagati;
- i procedimenti amministrativi o giudiziari avviati per recuperare gli importi pagati indebitamente e per applicare le sanzioni;
- i motivi di un eventuale abbandono dei procedimenti per il recupero; per quanto possibile, la Commissione deve essere informata prima dell'adozione di una decisione in tal senso;

- l'eventuale abbandono dei procedimenti penali.

Qualora si ritenga che il recupero totale di una somma non possa essere effettuato o previsto, nell'ambito di una comunicazione speciale, l'OPR indica l'importo non recuperato e i motivi per cui tale somma è, a suo parere, a carico della Comunità o dello Stato membro.

Nel caso d'irregolarità relative a somme inferiori a € 4.000, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni previste dalle comunicazioni trimestrali descritte solo ove quest'ultima le abbia espressamente richieste.

Le informazioni rilevanti sono registrate a cura della Funzione di Contabilizzazione in un apposito archivio informatico collegato, in riferimento alle pratiche che implicano un recupero di risorse, con il Registro dei debitori.

16. RECUPERI E CONTENZIOSO

Il contenzioso dell'OPR è curato dall'avvocatura regionale.

La disciplina del recupero crediti è prevista dal Regolamento (CE) n. 595/91 del 4 marzo 1991 del Consiglio. Per quanto non previsto nello stesso e, soprattutto, per ciò che attiene al recupero in termini di contenzioso, si applica la normativa vigente in materia.

(BUR20050132)

D.d.u.o. 28 gennaio 2005 - n. 1105

Prelevamenti dal fondo di riserva di cassa ai sensi dell'art. 41, comma 2-bis della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni

(2.1.0)

**IL DIRIGENTE DELL'U.O BILANCIO,
RAGIONERIA E STRUMENTI FINANZIARI INTEGRATI**

Vista la l.r. n. 41 del 27 dicembre 2004 riguardante l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e bilancio pluriennale 2005/2007 a legislazione vigente e programmatico;

Vista la d.g.r. n. 7/19968 del 21 dicembre 2004 «Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e bilancio pluriennale 2005/2007 a legislazione vigente e programmatico»;

Visto l'art. 41, comma 2-bis della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni con il quale il Dirigente dell'Unità Organizzativa Bilancio e Ragioneria, con proprio decreto, può provvedere al prelevamento di somme dal Fondo di riserva del bilancio di cassa ed alla loro iscrizione quale stanziamento o in aumento, degli stanziamenti di cassa dei capitoli a fronte dei quali, in sede di chiusura dell'esercizio precedente, siano risultati residui passivi non previsti o previsti in misura inferiore, ovvero per l'integrazione dei capitoli riferiti al pagamento dei residui perenti;

Visto l'art. 7 del Regolamento di contabilità della Giunta regionale 2 aprile 2001, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;

Accertato che è necessario procedere alla liquidazione di spese i cui stanziamenti di cassa non sono stati previsti o previsti in misura inferiore in sede di bilancio di previsione;

Vista inoltre, la richiesta della Direzione Generale Giovani, Sport e Pari Opportunità prot. n. N1.2005.0000254 del 13 gennaio 2005;

Dato atto che la dotazione finanziaria di cassa dell'UPB 5.0.4.0.1.301 cap. 736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa» alla data del 21 gennaio 2005 è di € 3.430.447.333,07;

Rilevata la necessità e l'urgenza di provvedere all'adeguamento degli stanziamenti di cassa dei capitoli di cui all'allegato «A», che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per gli importi indicati;

Decreta

1. di prelevare, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, la somma di € 76.887.310,37 dall'UPB 5.0.4.0.1.301 cap. 736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa» del bilancio per l'esercizio finanziario 2005, ai sensi dell'art. 41, comma 2-bis della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni;

2. di apportare le conseguenti variazioni alle dotazioni di cassa dei capitoli, specificati nell'allegato «A», del bilancio di previsione 2005 ed al Documento tecnico di accompagnamento per un importo complessivo di € 76.887.310,37;

3. di trasmettere copia del presente atto, entro dieci giorni, al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 41, comma 2-bis della l.r. 34/78, e pubblicarlo sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Dirigente: Aurelio Bertozzi

ALLEGATO "A"

U.P.B. 1.1.1.4.02.2 **Trasferimento di funzioni e competenze in ambito regionale e sviluppo del partenariato con il Sistema delle Autonomie Lombarde**

Capitolo	005709	Vincolate	Correnti operative	Euro	
QUOTA DESTINATA ALLE PROVINCE DEI TRASFERIMENTI STATALI PER LE FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA AMBIENTALE				Assestato	0,00
				Cassa attuale	0,00
				Residui al 01/01/05	4.648.112,08
				Fabbisogno di cassa	4.648.112,08

U.P.B. 2.3.10.5.03.20 **Ampliamento degli strumenti finanziari innovativi**

Capitolo	006437	Autonome	Capitale	Euro	
COSTITUZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI FONDI MOBILIARI PER LA PARTECIPAZIONE A CAPITALE DI RISCHIO DI IMPRESE ESISTENTI O DI NUOVA COSTITUZIONE PER IL SUPPORTO ALLA CRESCITA E COMPETITIVITA' DEI SETTORI TRADIZIONALI DEL SISTEMA ECONOMICO LOMBARDO				Assestato	0,00
				Cassa attuale	450.000,00
				Residui al 01/01/05	500.000,00
				Fabbisogno di cassa	50.000,00

U.P.B. 2.3.10.6.03.85 **Sviluppo dell'occupabilità e dell'imprenditorialità femminile e degli strumenti di conciliazione tra vita familiare e vita professionale**

Capitolo	006521	Autonome	Capitale		Euro	
FONDO REGIONALE PER LA PROMOZIONE DELL'IMPRENDITORIA FEMMINILE					Assestato	0,00
					Cassa attuale	0,00
					Residui al 01/01/05	43.467.385,00
					Fabbisogno di cassa	10.000.000,00

Capitolo 005403 Vincolate Correnti operative

CONTRIBUTI STATALI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA BIOCOMBUSTIBILI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTI DIMOSTRATIVI

Euro	
Assestato	0,00
Cassa attuale	240.636,55
Residui al 01/01/05	422.576,16
Fabbisogno di cassa	181.939,61

Capitolo 005404 Vincolate Correnti operative

CONTRIBUTI STATALI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA BIOCOMBUSTIBILI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA INTERREGIONALE DENOMINATO NORMATIVA AMICA

Euro	
Assestato	0,00
Cassa attuale	0,00
Residui al 01/01/05	31.276,68
Fabbisogno di cassa	31.276,68

Capitolo	002920	Vincolate	Capitale		Euro
CONTRIBUTI IN CAPITALE A COMUNITA' MONTANE PER I PROGRAMMI DI SISTEMAZIONE TERRITORIALE DELLE AREE BOScate E MONTANE				Assestato	0,00
				Cassa attuale	4.933,76
				Residui al 01/01/05	5.481,95
				Fabbisogno di cassa	548,19

Capitolo	004193	Vincolate	Capitale		Euro
CONTRIBUTI IN CAPITALE A COMUNITA' MONTANE PER I PROGRAMMI DI SISTEMAZIONE TERRITORIALE DELLE AREE BOScate E MONTANE				Assestato	0,00
				Cassa attuale	5.883,11
				Residui al 01/01/05	6.536,79
				Fabbisogno di cassa	653,68

Capitolo	005949	Autonome	Capitale		Euro
SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI A DIMENSIONE O RILEVANZA REGIONALE PER LA SALVAGUARDIA, GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELLE SUPERFICI E DELLE PRODUZIONI FORESTALI				Assestato	0,00
				Cassa attuale	2.423.850,00
				Residui al 01/01/05	2.565.017,87
				Fabbisogno di cassa	141.167,87

Capitolo 004550 Vincolate Correnti operative

CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA ATTRAVERSO AZIONI DI RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE DEGLI OPERATORI DEGLI ENTI PRIVATI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

	Euro
Assestato	0,00
Cassa attuale	0,00
Residui al 01/01/05	805.038,36
Fabbisogno di cassa	805.038,36

Capitolo 005249 Vincolate Correnti operative

CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL' ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO

	Euro
Assestato	0,00
Cassa attuale	607.084,06
Residui al 01/01/05	6.295.000,00
Fabbisogno di cassa	5.687.915,94

Capitolo 001046 Autonome Correnti operative

SPESE PER GLI INTERVENTI IN ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO, PER LE ATTRIBUZIONI GENERALI E GLI INTERVENTI COMPLEMENTARI

	Euro
Assestato	1.514.371,00
Cassa attuale	1.529.490,14
Residui al 01/01/05	1.543.341,44
Fabbisogno di cassa	13.851,30

Capitolo	005269	Vincolate	Correnti operative		Euro
SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI PERSONALE CONSEGUENTI AL CONFERIMENTO DE COMPITI IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO CONSEGUENTI AL DECENTRAMENT(AMMINISTRATIVO					
				Assestato	0,00
				Cassa attuale	0,00
				Residui al 01/01/05	1.953.969,92
				Fabbisogno di cassa	1.953.969,92

Capitolo	004920	Compensate	Capitale		Euro
REIMPIEGO DEGLI INTERESSI MATURATI SULLE DISPONIBILITA' DEL FONDO DI ROTAZIONE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI E DEL LAVORO AUTONOMO					
				Assestato	75.000,00
				Cassa attuale	1.378.422,59
				Residui al 01/01/05	1.448.247,32
				Fabbisogno di cassa	144.824,73

Capitolo	006129	Vincolate	Correnti operative		Euro
IMPIEGO DEL FONDO NAZIONALE PER GLI ASILI NIDO					
				Assestato	0,00
				Cassa attuale	0,00
				Residui al 01/01/05	16.049.489,23
				Fabbisogno di cassa	16.049.489,23

U.P.B.	3.6.4.1.02.94	Azioni di integrazione sociale e culturale degli stranieri nel rispetto e valorizzazione delle diversità			
Capitolo	004887	Vincolate	Correnti operative		Euro
IMPIEGO DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE MIGRATORIE					
Assestato				0,00	
Cassa attuale				360.028,91	
Residui al 01/01/05				823.007,68	
Fabbisogno di cassa				462.978,77	

U.P.B.	3.6.5.1.02.97	Sistema dei servizi e degli interventi integrati per anziani e disabili			
Capitolo	004239	Autonome	Correnti operative		Euro
CONTRIBUTI PER LA MODIFICA AGLI STRUMENTI DI GUIDA A FAVORE DI TITOLARI DI PATENTE DI GUIDA A, B, O C SPECIALI					
Assestato				150.000,00	
Cassa attuale				150.000,00	
Residui al 01/01/05				362.594,33	
Fabbisogno di cassa				362.594,33	

U.P.B.	3.7.2.0.03.261	Ammodernamento e riqualificazione del patrimonio sanitario			
Capitolo	006432	Autonome	Capitale		Euro
SPESE PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI OSPEDALI DI BRESCIA E NIGUARDA					
Assestato				0,00	
Cassa attuale				450.000,00	
Residui al 01/01/05				500.000,00	
Fabbisogno di cassa				50.000,00	

Capitolo	006536	Autonome	Capitale	Euro	
COFINANZIAMENTO REGIONALE AGLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA PREVISTI DALL'ATTO INTEGRATIVO ALL'ADPQ IN MATERIA SANITARIA				Assestato	0,00
				Cassa attuale	11.353.293,00
				Residui al 01/01/05	12.614.770,00
				Fabbisogno di cassa	1.261.477,00

Capitolo	005162	Vincolate	Correnti operative	Euro	
CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DOVUTI AI PROPRIETARI				Assestato	991.513,39
				Cassa attuale	991.513,39
				Residui al 01/01/05	34.000.283,00
				Fabbisogno di cassa	34.000.283,00

Capitolo	006167	Autonome	Correnti operative		Euro	
COFINANZIAMENTO REGIONALE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "INTEREB" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA SAVE					Assestato	21.000,00
					Cassa attuale	23.275,00
					Residui al 01/01/05	21.000,00
					Fabbisogno di cassa	18.725,00

Capitolo	006168	Autonome	Correnti operative	Euro	
COFINANZIAMENTO REGIONALE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "CLIMASOL" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA ALTENER				Assestato	9.000,00
				Cassa attuale	9.000,00
				Residui al 01/01/05	9.000,00
				Fabbisogno di cassa	9.000,00

CONTRIBUTI IN CAPITALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE DALLO STATO A SOSTEGNO DELL'UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA - QUOTE ANNI PRECEDENTI -

SPESE PER IL FINANZIAMENTO D' INTERVENTI TESI A RIMUOVERE LE ALTERAZIONI
DEGLI EQUILIBRI ECOLOGICI

CONTRIBUTI A COMUNI SINGOLI O ASSOCIATI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Autonome

Correnti	904.170,63
Capitale	11.502.644,87

Vincolate

Correnti	63.821.003,59
Capitale	659.491,28
TOTALE GENERALE	76.887.310,37

(BUR20050133)

(5.2.0)

D.d.s. 31 gennaio 2005 - n. 1147**Assegnazione contributi FRISL 2004-2006 iniziativa I) Sicurezza stradale (viabilità minore) - L.r. 14 dicembre 1991, n. 33****IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
STRUMENTI FINANZIARI INTEGRATI**

Vista la l.r. 14 dicembre 1991, n. 33 di istituzione del fondo ricostituzione infrastrutture sociali Lombardia (FRISL), e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la d.g.r. n. 17604 del 21 maggio 2004 Approvazione delle schede delle iniziative FRISL 2004-2006 «Eliminazione barriere architettoniche», «Progetto metano - distributori di carburante», «Sicurezza stradale (viabilità minore)», e le relative modalità per l'accesso ai contributi, pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) dell'11 giugno 2004, 3° Supplemento Straordinario al n. 24;

Viste le d.g.r. n. 56393 del 3 agosto 1994 e n. 32906 del 5 dicembre 1997 recanti le modalità per la composizione ed il funzionamento dei Gruppi di lavoro di cui all'art. 11 della l.r. 33/91;

Richiamato il proprio decreto n. 15994 del 27 settembre 2004 di costituzione del Gruppo di lavoro per l'iniziativa FRISL I) Sicurezza stradale (viabilità minore);

Vista la motivata relazione rassegnata dal Nucleo di valutazione relativamente all'iniziativa I) Sicurezza stradale (viabilità minore) a completamento dell'istruttoria delle domande presentate agli atti dell'Unità Organizzativa incaricata;

Visto in particolare l'elenco dei progetti inammissibili e quelli dei progetti ammissibili e finanziabili suddivisi per obiettivo ed in ordine di priorità, allegati alla relazione del Nucleo di valutazione;

Dato atto che n. 36 progetti contenuti negli elenchi degli ammissibili e finanziabili in ordine di priorità, raggiungono la soglia di punteggio fissata dalla scheda per l'iniziativa in 10 punti, quale misura minima della qualità progettuale richiesta, e dunque sono considerati finanziabili;

Dato atto che la dotazione di risorse dell'iniziativa consente di finanziare tutti i 36 progetti che hanno superato la soglia minima di punteggio;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 11 e la delibera CIPE 27 dicembre 2002, n. 143 che recano disposizioni in merito all'introduzione del codice unico di progetto (CUP);

Ritenuto di stabilire condizioni, prescrizioni e termini che dovranno essere osservati da parte dei soggetti beneficiari ai sensi dell'art. 10 comma quarto l.r. 33/91 al fine di definire tempi e modalità certi per la realizzazione dei progetti finanziati;

Vista la l.r. 12 settembre 1983 n. 70 e successive modificazioni;

Vista la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni;

Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16;

Visti i provvedimenti della VII legislatura ed in particolare la d.g.r. 18 dicembre 2003, n. 15655 con la quale sono state attribuite al dr. Mario Bonifacio, Dirigente della Struttura Strumenti Finanziari Integrati, le specifiche competenze ed aree di attività;

Decreta

1) di finanziare i progetti descrittivamente indicati nell'elenco allegato sotto la lettera A), parte integrante del presente provvedimento, sulla base della relazione del Nucleo di valutazione allegata sotto la lettera B) parte integrante del presente provvedimento;

2) di assegnare la somma di € 11.185.332,25 a favore dei beneficiari indicati nell'allegato elenco A) a valere sui capitoli 6254 e 6255 della UPB 5.0.4.0.3.266 «Iniziativa FRISL» del bilancio 2005/2007;

3) di dichiarare, ai sensi dell'art. 10, comma 7, della l.r. 33/91, per le opere relative ai progetti finanziati la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. L'inizio dei lavori dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2005 e la conclusione dei lavori entro il 2007;

4) di stabilire, ai fini dell'emanazione dei decreti di approvazione del progetto quanto segue:

- il presente decreto deve essere comunicato ai beneficiari a cura della Unità Organizzativa incaricata per l'iniziativa entro 8 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL);
- entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino

no Ufficiale della Regione Lombardia i beneficiari dovranno inviare:

- a) dichiarazione o deliberazione di accettazione del contributo assegnato, di impegno alla realizzazione del progetto approvato nei termini e alle condizioni indicate dalla l.r. n. 33/91, dalla scheda dell'iniziativa e dal presente decreto, di esplicito impegno alla restituzione del contributo a rimborso in venti quote annue costanti che dovranno essere versate alla Regione entro il 30 giugno a partire dal secondo anno successivo a quello della prima erogazione, di non usufruire di altri finanziamenti regionali per la realizzazione del medesimo intervento o lotto funzionale;
 - b) due copie del progetto da appaltare, ove non confermato quello già inoltrato agli uffici competenti, corredate dalla copia conforme dell'atto di approvazione del progetto;
 - c) copia conforme dei pareri, autorizzazioni, certificazioni e nulla osta necessari per la realizzazione del progetto, ovvero, richiesta dei medesimi ove non sia stato possibile acquisirli entro il termine sopra indicato;
- entro 150 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia la Regione emetterà decreto di approvazione del progetto dopo aver verificato:
- a) la congruenza dei costi del progetto esposti a finanziamento e quelli del progetto presentato;
 - b) l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni, certificazioni e nulla osta necessari per la realizzazione dell'intervento ivi compreso il codice unico di progetto (CUP);
 - c) l'acquisizione dell'eventuale ulteriore documentazione espressamente richiesta dall'Unità Organizzativa incaricata per l'iniziativa;
- 5) il certificato di inizio lavori dovrà pervenire alla Regione entro 30 giorni dal termine stabilito per l'inizio lavori. In allegato al certificato di cui sopra dovrà pervenire:
- a) il contratto per l'esecuzione dei lavori registrato ai sensi di legge;
 - b) la documentazione attestante l'effettiva disponibilità delle eventuali risorse finanziarie integrative rispetto al contributo concesso;
 - c) l'ulteriore eventuale documentazione espressamente richiesta dall'Unità Organizzativa incaricata per l'iniziativa;
- 6) il decreto di prima liquidazione, dovrà essere emesso entro 45 giorni dal ricevimento del certificato di inizio lavori, i successivi decreti dovranno essere emessi entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione chiesta ai beneficiari;
- 7) tutti i termini stabiliti dal presente atto per adempimenti a carico dei beneficiari sono fissati a pena di decadenza dal diritto al contributo, decadenza che verrà dichiarata con apposito decreto;
- 8) i termini possono essere prorogati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma terzo, l.r. 33/91, così come modificato dalla l.r. 2/00, ciascuno per una sola volta e comunque per un periodo complessivo non superiore 120 giorni, quando la richiesta di proroga sia motivata da ragioni non dipendenti dalla volontà del richiedente. Delle ragioni addotte dal richiedente deve essere data giustificazione nel decreto di concessione della proroga;
- 9) di comunicare il presente decreto alla Commissione consiliare competente in materia di programmazione e bilancio ai sensi dell'art. 10, comma 5, l.r. n. 33/91;
- 10) di assegnare all'Unità Organizzativa Viabilità della Direzione generale Infrastrutture e mobilità per l'obiettivo 1 e di assegnare all'Unità Organizzativa Servizio Ferroviario Regionale della Direzione generale Infrastrutture e mobilità per l'obiettivo 2, gli adempimenti esecutivi indicati nel presente decreto;
- 11) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
strumenti finanziari integrati:
Mario Bonifacio

ELENCO PER PROVINCIA DEI PROGETTI FINANZIATI IN ORDINE DI PRIORITA'

AII. A

INIZIATIVA	I/2004	SICUREZZA STRADALE (VIABILITA' MINORE)							Contributo totale concesso
Provincia di	BERGAMO		Priorità	Costo intervento	Spesa ammessa	Contributo a rimborso	Contributo a fondo perso	Autofinanziamento	Altri finanziamenti
<hr/>									
1 Beneficiario	PROVINCIA DI BERGAMO								
Codice fiscale	80004870160	29,00	600.000,00	600.000,00	420.000,00	180.000,00			
Località	CASNIGO								
Obiettivo	(001) SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE								
Progetto	I/2004/53	S.P. EX S.S. 671 VALLE SERIANA - LAVORI DI SISTEMAZIONE INTERSEZIONE CON LA S.P. 45 IN COMUNE DI CASNIGO							
Punteggio	A = 12,00 B = 0,00 C = 7,00 D = 10,00 E = 0,00								
<hr/>									
2 Beneficiario	PROVINCIA DI BERGAMO								
Codice fiscale	80004870160	28,00	300.000,00	300.000,00	200.278,00	99.722,00			
Località	CHIGNOLO D'ISOLA								
Obiettivo	(001) SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE								
Progetto	I/2004/55	S.P.160 - S.P.158 - SISTEMAZIONI INTERSEZIONI 1°LOTTO IN CHIGNOLO D'ISOLA							
Punteggio	A = 14,00 B = 0,00 C = 4,00 D = 10,00 E = 0,00								
<hr/>									
3 Beneficiario	COMUNE DI ROTA D'IMAGNA								
Codice fiscale	00382800167	17,50	390.000,00	390.000,00	351.000,00	39.000,00			
Località	ROTA D'IMAGNA								
Obiettivo	(001) SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE								
Progetto	I/2004/59	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA V. EMANUELE E LOC. CALCHERA (1° LOTTO - INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO IN VIA VITTORIO EMANUELE) IN ROTA D'IMAGNA							
Punteggio	A = 12,00 B = 0,00 C = 4,00 D = 0,00 E = 1,50								
<hr/>									
4 Beneficiario	COMUNE DI COSTA VOLPINO								
Codice fiscale	00572300168	15,11	357.099,07	357.099,07	309.887,10	47.211,97			
Località	COSTA VOLPINO								
Obiettivo	(001) SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE								
Progetto	I/2004/5	REALIZZAZIONE TRATTO DI STRADA E DI ROTATORIA IN LOCALITA' SANTA MARTINA A COSTA VOLPINO (INTERSEZIONE TRA VIA PIO', VIA BOSCHETTA, VIA GIORGIO PAGLIA E VIA LOBBIA ALTA)							
Punteggio	A = 10,50 B = 0,00 C = 1,00 D = 1,61 E = 2,00								

	Priorità	Costo intervento	Spesa ammessa	Contributo a rimborso	Contributo a fondo perso	Autofinanziamento	Altri finanziamenti	Contributo totale concesso
5 Beneficiario								
Codice fiscale	COMUNE DI CALUSCO D'ADDA 00229710165	12,00	248.000,00	248.000,00	223.200,00	24.800,00		223.200,00
Località	CALUSCO D'ADDA							
Obiettivo	(002) MESSA IN SICUREZZA E POTENZIAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' ALLE STAZIONI FERROVIARIE, AI NODI DI INTERSCAMBIO DEL TRASPORTO PUBBLICO E AI POLI FIERISTICI ALMENO DI							
Progetto	I/2004/41	RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA VIA ROMA - COMPLETAMENTO COLLEGAMENTO CENTRO/STAZIONE IN CALUSCO D'ADDA						
Punteggio	A = 3,00 B = 0,00 C = 9,00 D = 0,00 E = 0,00							
6 Beneficiario								
Codice fiscale	COMUNE DI DALMINE 00232910166	12,00	260.000,00	260.000,00	234.000,00	26.000,00		234.000,00
Località	DALMINE							
Obiettivo	(002) MESSA IN SICUREZZA E POTENZIAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' ALLE STAZIONI FERROVIARIE, AI NODI DI INTERSCAMBIO DEL TRASPORTO PUBBLICO E AI POLI FIERISTICI ALMENO DI							
Progetto	I/2004/62	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' CONNESSA A NUOVA STAZIONE AUTOLINEE TRASPORTO EXTRA URBANO IN DALMINE						
Punteggio	A = 3,00 B = 0,00 C = 9,00 D = 0,00 E = 0,00							
Totale provincia di	BERGAMO	2.155.099,07	2.155.099,07	1.738.365,10		416.733,97		1.738.365,10

Provincia di	BRESCIA	Priorità	Costo intervento	Spesa ammessa	Contributo a rimborso	Contributo a fondo perso	Autofinanziamento	Altri finanziamenti	Contributo totale concesso
7 Beneficiario	PROVINCIA DI BRESCIA								
Codice fiscale	80008750178	36,00	300.000,00	300.000,00	270.000,00		30.000,00		270.000,00
Località	PONCARALE								
Obiettivo	(001) SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE								
Progetto	I/2004/40								
	ADEGUAMENTO DELLA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. BS 45 BIS "GARDESANA OCCIDENTALE" CON LA S.P. 24 "CHIAVICHE -CADIMARCO" IN TERRITORIO DI PONCARALE								
Punteggio	A = 13,00 B = 0,00 C = 8,00 D = 0,00 E = 15,00								
8 Beneficiario	COMUNE DI PUEGNAGO SUL GARDA								
Codice fiscale	00842980179	25,50	240.000,00	240.000,00	216.000,00		24.000,00		216.000,00
Località	PUEGNAGO DEL GARDA								
Obiettivo	(001) SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE								
Progetto	I/2004/48								
	PROGETTO PER INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO SULLA VIA A. MERIER IN CORRISPONDENZA DELL'ACCESSO ALLA SCUOLA ELEMENTARE E AL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI PUEGNAGO DEL GARDA								
Punteggio	A = 11,50 B = 5,00 C = 1,00 D = 0,00 E = 8,00								
9 Beneficiario	COMUNE DI MANERBIO								
Codice fiscale	00303410179	10,00	130.000,00	130.000,00	117.000,00		13.000,00		117.000,00
Località	MANERBIO								
Obiettivo	(002) MESSA IN SICUREZZA E POTENZIAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' ALLE STAZIONI FERROVIARIE, AI NODI DI INTERSCAMBIO DEL TRASPORTO PUBBLICO E AI POLI FIERISTICI ALMENO DI								
Progetto	I/2004/63								
	MESSA IN SICUREZZA E POTENZIAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' ALLA STAZIONE FERROVIARIA DI MANERBIO								
Punteggio	A = 4,00 B = 0,00 C = 6,00 D = 0,00 E = 0,00								
Totale provincia di	BRESCIA		670.000,00	670.000,00	603.000,00		67.000,00		603.000,00
Provincia di	COMO								
10 Beneficiario	COMUNE DI CAPIAGO INTIMIANO								
Codice fiscale	00608850137	14,50	394.000,00	394.000,00	354.600,00		39.400,00		354.600,00
Località	CAPIAGO INTIMIANO								
Obiettivo	(001) SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE								
Progetto	I/2004/50								
	MESSA IN SICUREZZA S.P.28 - LUISAGO-SENNA-LIPOMO - DIREZIONE ALBATE VIA SERENZA IN CAPIAGO INTIMIANO								
Punteggio	A = 12,00 B = 0,00 C = 2,00 D = 0,00 E = 0,50								
Totale provincia di	COMO		394.000,00	394.000,00	354.600,00		39.400,00		354.600,00

Provincia di	CREMONA	Priorità	Costo intervento	Spesa ammessa	Contributo a rimborso	Contributo a fondo perso	Autofinanziamento	Altri finanziamenti	Contributo totale concesso
11 Beneficiario	PROVINCIA DI CREMONA								
Codice fiscale	80002130195	31,50	350.000,00	350.000,00	315.000,00		35.000,00		315.000,00
Località	SAN DANIELE PO								
Obiettivo	(001) SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE								
Progetto	I/2004/15								
	RIQUALIFICA DELL'INTERSEZIONE CON LA S.P. 85 "BASSA DI CASALMAGGIORE" IN COMUNE DI SAN DANIELE PO								
Punteggio	A = 15,00 B = 0,00 C = 4,00 D = 0,00 E = 12,50								
12 Beneficiario	COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI								
Codice fiscale	00305070195	28,00	441.574,95	366.574,95	200.000,00		166.574,95	75.000,00	200.000,00
Località	CASALBUTTANO ED UNITI								
Obiettivo	(001) SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE								
Progetto	I/2004/52								
	REALIZZAZIONE INTERSEZIONE A CIRCOLAZIONE ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA LA S.P. CR EX S.S. 498 SONCINESE E LA VIA A. PONCHIELLI IN CASALBUTTANO ED UNITI								
Punteggio	A = 15,00 B = 0,00 C = 3,00 D = 10,00 E = 0,00								
13 Beneficiario	PROVINCIA DI CREMONA								
Codice fiscale	80002130195	23,37	380.000,00	380.000,00	305.000,00		75.000,00		305.000,00
Località	CREDERA RUBBIANO								
Obiettivo	(001) SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE								
Progetto	I/2004/29								
	S.P. 5 "MONTODINE - CASALETTO CEREDANO" - RIQUALIFICA DELL'INTERSEZIONE CON LA S.P. 43 "CREMA-CREDERA" IN COMUNE DI CREDERA RUBBIANO								
Punteggio	A = 13,50 B = 0,00 C = 4,00 D = 4,87 E = 1,00								
Totale provincia di	CREMONA		1.171.574,95	1.096.574,95	820.000,00		276.574,95	75.000,00	820.000,00

Provincia di	LECCO		Priorità	Costo intervento	Spesa ammessa	Contributo a rimborso	Contributo a fondo perso	Autofinanziamento	Altri finanziamenti	Contributo totale concesso
14 Beneficiario	COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA									
Codice fiscale	85001990135	23,50		61.000,00	61.000,00	48.800,00		12.200,00		48.800,00
Località	MONTICELLO BRIANZA									
Obiettivo	(001) SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE									
Progetto	I/2004/32									
	SISTEMAZIONE STRADALE VIE SIRTORI E EUROPA IN MONTICELLO BRIANZA									
Punteggio	A = 8,00	B = 0,00	C = 4,00	D = 5,00	E = 6,50					
15 Beneficiario	COMUNE DI MORTERONE									
Codice fiscale	00548190131	22,00		70.000,00	51.000,00	45.900,00		5.100,00	19.000,00	45.900,00
Località	MORTERONE									
Obiettivo	(001) SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE									
Progetto	I/2004/34									
	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO - RACCORDO CON IL SISTEMA VIARIO ESISTENTE MEDIANTE ALLARGAMENTO STRADALE PER L'ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI (STORICO-TURISTICHE) PRESSO LOCALITA' "CHIESA DI MORTERONE-MUNICIPIO-PRO LOCO" IN MORTERONE									
Punteggio	A = 6,00	B = 5,00	C = 1,00	D = 10,00	E = 0,00					
Totale provincia di	LECCO			131.000,00	112.000,00	94.700,00		17.300,00	19.000,00	94.700,00
Provincia di	LODI									
16 Beneficiario	COMUNE DI CORNOVECCHIO									
Codice fiscale	82503640151	23,00		90.000,00	90.000,00	81.000,00		9.000,00		81.000,00
Località	CORNOVECCHIO									
Obiettivo	(001) SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE									
Progetto	I/2004/45									
	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE S.P. 195 "CORNOVECCHIO-CASELLE LANDI" IN CORNOVECCHIO									
Punteggio	A = 11,50	B = 0,00	C = 2,00	D = 0,00	E = 9,50					
Totale provincia di	LODI			90.000,00	90.000,00	81.000,00		9.000,00		81.000,00

Provincia di	MANTOVA	Priorità	Costo intervento	Spesa ammessa	Contributo a rimborso	Contributo a fondo perso	Autofinanziamento	Altri finanziamenti	Contributo totale concesso
17 Beneficiario	COMUNE DI OSTIGLIA								
Codice fiscale	00199290206	39,00	370.000,00	268.500,00	230.000,00		38.500,00	101.500,00	230.000,00
Località	OSTIGLIA								
Obiettivo	(001) SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE								
Progetto	I/2004/16								
Punteggio	A = 13,00 B = 0,00 C = 3,00 D = 10,00 E = 13,00								
Totale provincia di	MANTOVA		370.000,00	268.500,00	230.000,00		38.500,00	101.500,00	230.000,00

Provincia di	MILANO	Priorità	Costo intervento	Spesa ammessa	Contributo a rimborso	Contributo a fondo perso	Autofinanziamento	Altri finanziamenti	Contributo totale concesso
18 Beneficiario	COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO								
Codice fiscale	80102330158	24,00	325.000,00	325.000,00	282.750,00		42.250,00		282.750,00
Località	ZIBIDO SAN GIACOMO								
Obiettivo	(001) SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE								
Progetto	I/2004/6								
	REALIZZAZIONE DI ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA LA S.P. 105 (VIA VITTORIO VENETO), VIA NAZIONI UNITE E VIA ADAMELLO IN FRAZ. BADILE IN ZIBIDO SAN GIACOMO								
Punteggio	A = 14,50 B = 0,00 C = 2,00 D = 1,50 E = 6,00								
19 Beneficiario	COMUNE DI MISINTO								
Codice fiscale	03613110158	17,00	187.000,00	187.000,00	168.300,00		18.700,00		168.300,00
Località	MISINTO								
Obiettivo	(001) SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE								
Progetto	I/2004/3								
	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA ROTATORIA TRA LE VIE ROVELLASCA, MONTE BIANCO ED EUROPA NEL COMUNE DI MISINTO								
Punteggio	A = 13,00 B = 0,00 C = 4,00 D = 0,00 E = 0,00								
20 Beneficiario	COMUNE DI MILANO								
Codice fiscale	01199250158	14,00	1.400.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00		140.000,00		1.260.000,00
Località	MILANO								
Obiettivo	(002) MESSA IN SICUREZZA E POTENZIAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' ALLE STAZIONI FERROVIARIE, AI NODI DI INTERSCAMBIO DEL TRASPORTO PUBBLICO E AI POLI FIERISTICI ALMENO DI								
Progetto	I/2004/11								
	PROTEZIONE DELLA CORSIA RISERVATA DI VIALE MONTECENERI IN MILANO								
Punteggio	A = 3,00 B = 0,00 C = 11,00 D = 0,00 E = 0,00								
21 Beneficiario	COMUNE DI MILANO								
Codice fiscale	01199250158	13,00	1.173.000,00	1.055.700,00	1.055.700,00		117.300,00		1.055.700,00
Località	MILANO								
Obiettivo	(002) MESSA IN SICUREZZA E POTENZIAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' ALLE STAZIONI FERROVIARIE, AI NODI DI INTERSCAMBIO DEL TRASPORTO PUBBLICO E AI POLI FIERISTICI ALMENO DI								
Progetto	I/2004/9								
	RISTRUTTURAZIONE DI VIA GALLARATE DALLA VIA RIZZO ALLA VIA CEFALU' IN MILANO								
Punteggio	A = 2,00 B = 0,00 C = 11,00 D = 0,00 E = 0,00								
22 Beneficiario	COMUNE DI MILANO								
Codice fiscale	01199250158	13,00	1.127.000,00	1.014.300,00	1.014.300,00		112.700,00		1.014.300,00
Località	MILANO								
Obiettivo	(002) MESSA IN SICUREZZA E POTENZIAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' ALLE STAZIONI FERROVIARIE, AI NODI DI INTERSCAMBIO DEL TRASPORTO PUBBLICO E AI POLI FIERISTICI ALMENO DI								
Progetto	I/2004/10								
	RISTRUTTURAZIONE DI VIA GALLARATE DALLA VIA CEFALU' ALLA VIA TORRAZZA IN MILANO								
Punteggio	A = 2,00 B = 0,00 C = 11,00 D = 0,00 E = 0,00								
Totale provincia di	MILANO		4.212.000,00	3.842.000,00	3.781.050,00		430.950,00		3.781.050,00

Provincia di	PAVIA	Priorità	Costo intervento	Spesa ammessa	Contributo a rimborso	Contributo a fondo perso	Autofinanziamento	Altri finanziamenti	Contributo totale concesso
23 Beneficiario	COMUNE DI BORNASCO								
Codice fiscale	00520620188	45,00	300.791,70	300.791,00	210.553,70		90.237,30		210.553,70
Località	BORNASCO								
Obiettivo	(001) SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE								
Progetto	I/2004/24								
	REALIZZAZIONE ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DELL'INCROCIO TRA LA S.P. 205 E LA S.P. 108 IN COMUNE DI BORNASCO								
Punteggio	A = 14,00 B = 5,00 C = 5,00 D = 10,00 E = 11,00								
24 Beneficiario	PROVINCIA DI PAVIA								
Codice fiscale	80000030181	37,00	464.000,00	464.000,00	324.800,00		139.200,00		324.800,00
Località	LOMELLO								
Obiettivo	(001) SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE								
Progetto	I/2004/23								
	REALIZZAZIONE ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DELL'INCROCIO TRA LA S.P. EX S.S. 211 "DELLA LOMELLINA" E LA S.P. 193 BIS "PAVIA -ALESSANDRIA" IN COMUNE DI LOMELLO								
Punteggio	A = 13,50 B = 0,00 C = 5,00 D = 10,00 E = 8,50								
25 Beneficiario	COMUNE DI SIZIANO								
Codice fiscale	00478370182	34,00	395.000,00	395.000,00	276.500,00		118.500,00		276.500,00
Località	SIZIANO								
Obiettivo	(001) SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE								
Progetto	I/2004/12								
	REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DELL'INCROCIO TRA LA S.P. 205 E LE VIE BERGAMO E ADAMELLO IN SIZIANO; MESSA IN SICUREZZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI								
Punteggio	A = 14,00 B = 0,00 C = 2,00 D = 10,00 E = 8,00								
26 Beneficiario	PROVINCIA DI PAVIA								
Codice fiscale	80000030181	30,50	408.000,00	258.000,00	135.600,00		122.400,00	150.000,00	135.600,00
Località	BORGIO PRIOLO								
Obiettivo	(001) SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE								
Progetto	I/2004/22								
	REALIZZAZIONE ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DELL'INCROCIO TRA LA S.P. 203 "VALLE COPPA" E LA S.P. 38 "BORGIO PRIOLO - CARMINE" IN COMUNE DI BORGIO PRIOLO								
Punteggio	A = 10,00 B = 0,00 C = 4,00 D = 10,00 E = 6,50								
27 Beneficiario	COMUNE DI VILLANTERIO								
Codice fiscale	00426210183	29,50	302.560,00	242.560,00	182.560,00		60.000,00	60.000,00	182.560,00
Località	VILLANTERIO								
Obiettivo	(001) SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE								
Progetto	I/2004/30								
	REALIZZAZIONE DI ROTATORIA A RASO IN VILLANTERIO								
Punteggio	A = 11,50 B = 5,00 C = 3,00 D = 10,00 E = 0,00								

		Priorità	Costo intervento	Spesa ammessa	Contributo a rimborso	Contributo a fondo perso	Autofinanziamento	Altri finanziamenti	Contributo totale concesso
28 Beneficiario	COMUNE DI GAMBOLO'								
Codice fiscale	85001890186	15,50	299.436,28	299.436,28	269.492,65		29.943,63		269.492,65
Località	GAMBOLO'								
Obiettivo	(001) SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE								
Progetto	I/2004/18		REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA LA S.P. 183 E LA VIA MOLINO IN GAMBOLO'						
Punteggio	A = 13,50 B = 0,00 C = 2,00 D = 0,00 E = 0,00								
29 Beneficiario	COMUNE DI CASTEGGIO								
Codice fiscale	00451040182	15,00	600.000,00	600.000,00	540.000,00		60.000,00		540.000,00
Località	CASTEGGIO								
Obiettivo	(001) SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE								
Progetto	I/2004/58		REALIZZAZIONE DI ROTATORIE STRADALI PIAZZA VITTORIO VENETO, VIA EMILIA, VIA CORALLI, VIA BATTISTI, VIA ANSELMI, VI BERNINI IN CASTEGGIO						
Punteggio	A = 9,00 B = 0,00 C = 6,00 D = 0,00 E = 0,00								
30 Beneficiario	COMUNE DI ROBBIO								
Codice fiscale	83001450184	14,00	100.640,00	100.640,00	90.576,00		10.064,00		90.576,00
Località	ROBBIO								
Obiettivo	(002) MESSA IN SICUREZZA E POTENZIAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' ALLE STAZIONI FERROVIARIE, AI NODI DI INTERSCAMBIO DEL TRASPORTO PUBBLICO E AI POLI FIERISTICI ALMENO DI								
Progetto	I/2004/64		LAVORI DI ALLARGAMENTO DEL PASSAGGIO A LIVELLO AL KM. 13+818 DELLA LINEA VERCELLI-MORTARA-CAVA C. PRESSO LA STAZIONE DI ROBBIO						
Punteggio	A = 3,00 B = 5,00 C = 6,00 D = 0,00 E = 0,00								
Totale provincia di	PAVIA		2.870.427,98	2.660.427,28	2.030.082,35		630.344,93	210.000,00	2.030.082,35

Provincia di	SONDRIO	Priorità	Costo intervento	Spesa ammessa	Contributo a rimborso	Contributo a fondo perso	Autofinanziamento	Altri finanziamenti	Contributo totale concesso
31 Beneficiario	PROVINCIA DI SONDRIO								
Codice fiscale	80002950147	18,00	150.000,00	150.000,00	135.000,00		15.000,00		135.000,00
Località	TRAONA								
Obiettivo	(001) SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE								
Progetto	I/2004/54			REALIZZAZIONE ROTONDA DI TRAONA					
Punteggio	A = 15,00 B = 0,00 C = 3,00 D = 0,00 E = 0,00								
32 Beneficiario	COMUNE DI MORBEGNO								
Codice fiscale	00098990146	12,00	255.000,00	255.000,00	229.500,00		25.500,00		229.500,00
Località	MORBEGNO								
Obiettivo	(002) MESSA IN SICUREZZA E POTENZIAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' ALLE STAZIONI FERROVIARIE, AI NODI DI INTERSCAMBIO DEL TRASPORTO PUBBLICO E AI POLI FIERISTICI ALMENO DI								
Progetto	I/2004/65			RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE DELLA STAZIONE IN MORBEGNO					
Punteggio	A = 3,00 B = 0,00 C = 9,00 D = 0,00 E = 0,00								
Totale provincia di	SONDRIO		405.000,00	405.000,00	364.500,00		40.500,00		364.500,00

Provincia di	VARESE	Priorità	Costo intervento	Spesa ammessa	Contributo a rimborso	Contributo a fondo perso	Autofinanziamento	Altri finanziamenti	Contributo totale concesso
33 Beneficiario	COMUNE DI CUNARDO								
Codice fiscale	00489260125	33,50	273.000,00	273.000,00	191.100,00		81.900,00		191.100,00
Località	CUNARDO								
Obiettivo	(001) SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE								
Progetto	I/2004/51		MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - REALIZZAZIONE DI ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 43 E LA S.P. 30 IN CUNARDO						
Punteggio	A = 13,50 B = 5,00 C = 5,00 D = 10,00 E = 0,00								
34 Beneficiario	COMUNE DI CARNAGO								
Codice fiscale	00308180124	29,50	300.000,00	300.000,00	240.000,00		60.000,00		240.000,00
Località	CARNAGO								
Obiettivo	(001) SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE								
Progetto	I/2004/43		REALIZZAZIONE ROTATORIA A ROSA IN CORRISPONDENZA DELLE VIE DANTE E ROMA IN CARNAGO						
Punteggio	A = 11,50 B = 0,00 C = 5,00 D = 5,00 E = 8,00								
35 Beneficiario	COMUNE DI SESTO CALENDE								
Codice fiscale	00283240125	24,00	600.000,00	600.000,00	540.000,00		60.000,00		540.000,00
Località	SESTO CALENDE								
Obiettivo	(002) MESSA IN SICUREZZA E POTENZIAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' ALLE STAZIONI FERROVIARIE, AI NODI DI INTERSCAMBIO DEL TRASPORTO PUBBLICO E AI POLI FIERISTICI ALMENO DI COLLEGAMENTO DA NORD ALLA STAZIONE FERROVIARIA (S.P. 48 - S.P. 69) IN SESTO CALENDE								
Progetto	I/2004/25								
Punteggio	A = 5,00 B = 0,00 C = 9,00 D = 0,00 E = 10,00								
36 Beneficiario	COMUNE DI DUMENZA								
Codice fiscale	00579150129	21,44	153.613,86	153.613,86	116.934,80		36.679,06		116.934,80
Località	DUMENZA								
Obiettivo	(001) SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE								
Progetto	I/2004/57		ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA LUNGO LA STRADA COMUNALE VIA EUROPA - LOC. ZORBENA - VALICO PALONE IN DUMENZA						
Punteggio	A = 13,50 B = 0,00 C = 1,00 D = 6,94 E = 0,00								
Totale provincia di	VARESE		1.326.613,86	1.326.613,86	1.088.034,80		238.579,06		1.088.034,80
Totale iniziativa			13.795.715,86	13.020.215,16	11.185.332,25		2.204.882,91	405.500,00	11.185.332,25
Numero progetti finanziati	36								

ALL. B)

FRISL 2004/06**Iniziativa I)****SICUREZZA STRADALE (VIABILITÀ MINORE)****RELAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE****Riferimenti al PRS**

- Obiettivo specifico 8.1.2: Miglioramento della sicurezza della circolazione.
- Obiettivo gestionale 8.1.2.1: Approvazione del programma di azione sulla sicurezza stradale.
- Obiettivo specifico 8.3.2: Riqualificazione e potenziamento della rete viaria regionale.
- Obiettivo gestionale 8.2.4.2: Prima attuazione di interventi di riqualificazione delle aree di interscambio per assicurare una dotazione di standard minimi di riferimento (progetto stazioni).

Obiettivi**Obiettivo 1: Sicurezza della circolazione stradale**

Realizzazione di interventi per la risoluzione di situazioni infrastrutturali viabilistiche ad alta incidentalità lungo strade:

- provinciali;
- comunali esterne ai centri abitati (identificati in conformità alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 29 dicembre 1997, n. 6709).

Gli interventi consistono in:

1. realizzazione di rotatorie a raso;
2. interventi di moderazione del traffico (sulla base delle indicazioni fornite nelle «Linee guida per la redazione dei piani urbani della sicurezza stradale», circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 8 giugno 2001, n. 3698) consistenti esclusivamente in: a) Porte d'accesso; b) Minirotatorie; c) Attraversamenti pedonali rialzati; d) Isole salvapedone; e) Restringimenti di carreggiata; f) Deviazioni trasversali; g) Trattamenti superficiali delle pavimentazioni;
3. opere ed interventi complementari alla inibizione della «svolta a sinistra».

Non sono ammissibili opere riguardanti la realizzazione preponderante di marciapiedi e/o piste ciclabili. Non sono altresì ammissibili opere riguardanti realizzazione di nuove strade, manutenzioni ordinarie e straordinarie della strada e dei suoi elementi, parcheggi e quant'altro non espressamente indicato nelle tipologie sopra elencate.

Obiettivo 2: Messa in sicurezza e potenziamento dell'accessibilità alle stazioni ferroviarie, ai nodi di interscambio del trasporto pubblico e ai poli fieristici almeno di rilevanza regionale

Interventi per la risoluzione di situazioni infrastrutturali critiche di accessibilità pubblica e privata alle stazioni ferroviarie, ai nodi di interscambio del trasporto pubblico e ai poli fieristici almeno di rilevanza regionale che interessino:

- Strade Provinciali di accesso alle stazioni, ai nodi di interscambio e ai poli fieristici;
- Strade Comunali interne o esterne ai centri abitati (identificati in conformità alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 29 dicembre 1997, n. 6709) di accesso alle stazioni ai nodi di interscambio e ai poli fieristici;
- piazzali di stazione, capolinea/fermate di linee del trasporto pubblico.

Gli interventi consistono in:

1. adeguamento dei percorsi stradali e delle relative intersezioni;
2. interventi connessi all'eliminazione o messa in sicurezza di passaggi a livello;
3. corsie protette o preferenziali e interventi connessi;
4. eliminazione delle barriere architettoniche connesse all'intervento.

Non sono ammissibili opere riguardanti la realizzazione preponderante di marciapiedi e/o piste ciclabili. Non sono altresì ammissibili opere riguardanti manutenzioni ordinarie e straordinarie della strada e dei suoi elementi, parcheggi e quant'altro non espressamente indicato nelle tipologie sopra elencate.

Indicatori di efficacia**Obiettivo 1: Sicurezza della circolazione stradale**

- Tasso di incidentalità.

Obiettivo 2: Messa in sicurezza e potenziamento dell'accessibilità alle stazioni ferroviarie, ai nodi di interscambio del trasporto pubblico e ai poli fieristici almeno di rilevanza regionale

- N. utenti del servizio ferroviario presso la stazione.
- N. linee di trasporto pubblico attestate o in transito presso il nodo di interscambio.

Dotazione finanziaria**Obiettivo 1: Sicurezza della circolazione stradale**

€ 10.000.000 / anni di bilancio 2005 e 2006.

Obiettivo 2: Messa in sicurezza e potenziamento dell'accessibilità alle stazioni ferroviarie, ai nodi di interscambio del trasporto pubblico e ai poli fieristici almeno di rilevanza regionale

€ 10.000.000 / anni di bilancio 2005 e 2006, dei quali 5.000.000 da destinare **prioritariamente** alla realizzazione o all'adeguamento di corsie protette e preferenziali, con le eventuali relative sistemazioni semaforiche.

Tipo ed entità dei contributi

- Può essere richiesto contributo, soggetto a rimborso ventennale senza applicazione di interessi, sino alla concorrenza massima del 90% della spesa ammissibile.
- La quota del cofinanziamento obbligatorio è pari al 10% della spesa ammissibile.

Spese ammesse

- Costo dei lavori.
- Costo delle aree da acquisire.
- Costo dello spostamento di reti tecnologiche.
- IVA.
- Spese tecniche (IVA e contributi compresi), nella misura massima del 7% dell'importo dei lavori (IVA e oneri sicurezza compresi).
- Imprevisti (IVA compresa), nella misura massima del 5% dell'importo dei lavori (IVA e oneri sicurezza compresi).

Condizioni di ammissibilità al finanziamento**Beneficiari**

- Comuni singoli o associati.
- Province.

Caratteristiche**Obiettivo 1: Sicurezza della circolazione stradale**

- Sono ammissibili a finanziamento progetti definitivi o esecutivi di costo complessivo compreso:
 - per i progetti sulla rete viaria di interesse regionale - ex art. 2 della l.r. 9/2001 - tra € 100.000 ed € 600.000;
 - negli altri casi tra € 50.000 ed € 400.000.

Obiettivo 2: Messa in sicurezza e potenziamento dell'accessibilità alle stazioni ferroviarie, ai nodi di interscambio del trasporto pubblico e ai poli fieristici almeno di rilevanza regionale

- Sono ammissibili a finanziamento progetti definitivi o esecutivi di costo complessivo compreso tra € 100.000 ed € 600.000 per la messa in sicurezza e il potenziamento dell'accessibilità alle stazioni ferroviarie e ai nodi di interscambio del trasporto pubblico.

- Sono ammissibili a finanziamento progetti definitivi o esecutivi di costo complessivo compreso fra € 200.000 ed € 1.500.000 per la messa in sicurezza e il potenziamento dell'accessibilità ai poli fieristici almeno di rilevanza regionale.

Domande

- Ogni Provincia ha facoltà di presentare domande in numero non superiore a 5 e per un importo complessivo non superiore a € 1.500.000.

Ogni Comune può presentare una sola domanda per l'obiettivo 1 e non più di 5 domande per l'obiettivo 2).

Gli interventi proposti devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.

Per la compilazione delle domande e per la modalità di redazione dei progetti si potrà fare riferimento ai documenti e alle linee guida pubblicati sul sito Internet della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità (www.trasporti.regione.lombardia.it).

Tempi

- Inizio lavori entro il 31 dicembre 2005.
- Fine dei lavori entro il 2007.

Unità di misura per l'iniziativa

- Metri lineari.
- Metri quadrati.

Elenco dei documenti richiesti a pena di inammissibilità della domanda (da presentarsi entro la scadenza prevista)**Obiettivo 1: Sicurezza della circolazione stradale**

- A) Domanda e scheda illustrativa secondo modello tipo.

B) Relazione esplicativa delle motivazioni d'intervento e dei livelli di incidentalità e di traffico strutturata obbligatoriamente rispondendo a tutti i seguenti punti:

- 1) *l'inquadramento territoriale e l'assetto urbanistico* per individuare eventuali correlazioni con l'incidentalità. In particolare bisogna fare riferimento alle eventuali criticità riscontrate e alle caratteristiche urbanistico-territoriali che possano inficiare il corretto deflusso veicolare;
- 2) *l'inquadramento infrastrutturale e viabilistico delle arterie in esame* per individuare eventuali correlazioni con l'incidentalità. In particolare bisogna fare riferimento alle eventuali criticità riscontrate e alle caratteristiche viabilistiche che hanno una ricaduta sul normale deflusso veicolare;
- 3) *l'analisi dell'incidentalità* con riferimento ai dati ufficiali ACI-ISTAT, ovvero ad altri dati opportunamente documentati (verbali e/o report delle forze dell'ordine, ...) distinti per anno, dal 2000 al 2003. In particolare sono necessari dati quantitativi inerenti a incidenti, morti e feriti dell'area ove è previsto l'intervento, distinti per anno e disaggregati per ogni intersezione/tronco stradale;
- 4) *i rilievi effettuati in loco per la determinazione dei principali fattori di rischio*, dettagliatamente descritti e correlati con i dati sugli incidenti stradali di cui al punto precedente;
- 5) *la descrizione del progetto e della sua capacità risolutiva*, facendo riferimento alle caratteristiche/tipologie degli incidenti riscontrati e evidenziando come i fattori di rischio individuati verranno rimossi;
- 6) *i dati relativi al traffico giornaliero* (0-24) dell'asta o delle aste nel caso di intersezioni.

In particolare, i dati relativi ai punti 3 e 6 devono essere riportati anche nell'apposite schede (vedi punto D).

C) Progetto definitivo o esecutivo dell'intervento proposto approvato dall'ente proponente, ai sensi della legge 109/94 del d.P.R. 554/1999 e successive modificazioni.

D) Certificato che dichiara la conformità dell'intervento allo strumento urbanistico vigente o adottato.

E) Delibera di approvazione del progetto definitivo o esecutivo finalizzato alla richiesta del contributo FRISL.

F) Autorizzazione preliminare alla realizzazione dell'opera da parte dell'ente proprietario della strada.

G) Scheda/e riepilogativa/e dei dati relativi ai livelli di incidentalità e di traffico secondo modello allegato, riferite alle intersezioni e/o tronchi stradali oggetto di intervento, debitamente compilato.

H) Dichiarazione in cui si assicura che saranno consegnati alla Regione i dati sull'incidentalità dell'area ove è stato realizzato l'intervento relativi ai due anni seguenti all'adeguamento infrastrutturale secondo modello allegato.

Obiettivo 2: Messa in sicurezza e potenziamento dell'accessibilità alle stazioni ferroviarie, ai nodi di interscambio del trasporto pubblico e ai poli fieristici almeno di rilevanza regionale

A) Domanda e scheda illustrativa secondo modello tipo.

B) Relazione esplicativa delle motivazioni d'intervento e dei livelli di accessibilità e di traffico strutturata obbligatoriamente rispondendo a tutti i seguenti punti:

- 1) *la rilevanza territoriale e trasportistica della stazione/nodo di interscambio/polo fieristico in esame*. In particolare con riferimento all'inquadramento territoriale e all'assetto urbanistico occorre individuare eventuali fattori che limitano l'accessibilità pubblica e privata alla stazione/interscambio mentre il ruolo trasportistico deve essere valutato in termini di n. di utenti interessati, n. linee di trasporto pubblico in transito o attestate;
- 2) *l'inquadramento infrastrutturale e viabilistico delle attuali strutture di accessibilità*. In particolare bisogna fare riferimento alle eventuali criticità riscontrate e alle caratteristiche viabilistiche che hanno una ricaduta sul normale deflusso veicolare pubblico e privato o ciclo-pedonale;
- 3) *La descrizione del progetto e della sua capacità risolutiva*, facendo riferimento alle caratteristiche/tipologie dei problemi riscontrati ed evidenziando come i fattori di rischio individuati verranno rimossi.

C) Progetto definitivo o esecutivo dell'intervento proposto approvato dall'ente proponente, ai sensi della legge 109/94 del d.P.R. 554/1999 e successive modificazioni.

D) Certificato che dichiara la conformità dell'intervento allo strumento urbanistico vigente o adottato.

E) Delibera di approvazione del progetto definitivo o esecutivo finalizzato alla richiesta del contributo FRISL.

F) Autorizzazione preliminare alla realizzazione degli interventi da parte dell'ente proprietario della strada o del piazzale di stazione o, nel caso di opere insistenti sull'infrastruttura ferroviaria, autorizzazione da parte della società proprietaria.

Criteri di valutazione e selezione dei progetti (qualità progettuale dell'intervento definita in termini di punteggio)

Obiettivo 1: Sicurezza della circolazione stradale

1. Qualità dell'intervento in relazione alla risoluzione delle criticità individuate (5-15);

2. grado di cantierabilità (definitivo-esecutivo) (0;5);

3. rilevanza della viabilità interessata sulla base della classificazione amministrativa della strada o intersezione interessata (0-10);

4. disponibilità di altri finanziamenti rispetto a quello regionale oltre al cofinanziamento obbligatorio (0-10): punti 0,5 per ogni punto percentuale di cofinanziamento, fino ad un massimo di punti 10;

5. livello di incidentalità dell'asta o del nodo (0-15).

Non saranno finanziabili i progetti con punteggio complessivo inferiore a 10.

Obiettivo 2: Messa in sicurezza e potenziamento dell'accessibilità alle stazioni ferroviarie, ai nodi di interscambio del trasporto pubblico e ai poli fieristici almeno di rilevanza regionale

a) Qualità dell'intervento in relazione al miglioramento dell'accessibilità stradale alle stazioni e ai poli fieristici (1-5);

b) grado di cantierabilità (definitivo-esecutivo) (0;5);

c) rilevanza del nodo oggetto dell'intervento (stazione/interscambio/polo fieristico) (secondo la classificazione generale della Regione per le stazioni, sulla base di quanto documentato nella relazione di accompagnamento al progetto per gli altri nodi di interscambio, sulla base della rilevanza territoriale per i poli fieristici) (0-15);

d) disponibilità di altri finanziamenti rispetto a quello regionale oltre al cofinanziamento obbligatorio (0-10): punti 0,5 per ogni punto percentuale di cofinanziamento, fino ad un massimo di punti 10;

e) complementarietà e/o coordinamento con accordi o protocolli già sottoscritti per interventi infrastrutturali su aree limitrofe (0-10).

Non saranno finanziati progetti con punteggio complessivo inferiore a 10.

Per entrambi gli obiettivi: in caso di progetti pari merito saranno finanziati prioritariamente quelli con punteggio relativo al grado di cantierabilità più elevato, e successivamente quelli con punteggio relativo alla disponibilità di altri finanziamenti più elevato.

Erogazione

Sulla base del costo dell'intervento rideterminato al netto del ribasso d'asta e degli accantonamenti e con le modalità di cui all'art. 12, comma 1, l.r. 33/91 (50% all'inizio lavori - 40% al compimento del 60% dei lavori - 10% al collaudo o al certificato di regolare esecuzione).

Condizioni e modalità per l'erogazione dei contributi

Le condizioni e le modalità per l'erogazione dei contributi sono le seguenti:

- i termini temporali, per gli adempimenti procedurali finalizzati alla liquidazione dei contributi sono previsti negli atti di assegnazione dei contributi e devono essere tassativamente rispettati ai sensi della l.r. 33/91 art. 12;

- in caso di minori costi derivanti dalla presentazione di un progetto esecutivo di costo inferiore alla spesa ammessa al finanziamento il contributo assegnato sarà corrispondentemente ridotto dell'intero importo della minore spesa;

- in caso di minori costi derivanti da ribassi d'asta il contributo assegnato verrà corrispondentemente ridotto dell'intero importo relativo al ribasso avvenuto;

- l'autorizzazione di eventuali varianti in corso d'opera rispetto al progetto esecutivo approvato non potrà comunque comportare oneri aggiuntivi a carico della Regione, gli eventuali ulteriori costi di realizzazione del progetto faranno carico al beneficiario;

- ai fini della liquidazione dei contributi il richiedente do-

vrà presentare atto di delega al tesoriere, per importo pari alla quota annualmente da rimborsare con indicazione dell'anno a partire dal quale deve avvenire la restituzione.

Scadenza

Presentazione delle domande entro e non oltre il 30 settembre 2004.

Direzioni Generali interessate

- Infrastrutture e Mobilità, Unità Organizzativa Viabilità, Unità Organizzativa Servizio Ferroviario Regionale.
- Opere Pubbliche, Politiche per la Casa e Protezione Civile, Unità Organizzativa Opere Pubbliche.
- Territorio e Urbanistica, Unità Organizzativa Piani e Programmi Urbanistici.
- Presidenza, Unità Organizzativa Programmazione.
- Bilancio e Risorse, Unità Organizzativa Bilancio, Ragioneria e Strumenti Finanziari Integrati.
- Commercio, Fiere e Mercati, Unità Organizzativa Attività fieristiche.

Struttura incaricata per l'iniziativa e per l'assistenza ai richiedenti

Obiettivo 1: Sicurezza della circolazione stradale

- Unità Organizzativa Viabilità della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità.

Obiettivo 2: Messa in sicurezza e potenziamento dell'accessibilità alle stazioni ferroviarie, ai nodi di interscambio del trasporto pubblico e ai poli fieristici almeno di rilevanza regionale

- Unità organizzativa Servizio ferroviario regionale della Direzione generale Infrastrutture e mobilità.

1) Domande presentate

Sono pervenute nel complesso n. 68 domande di finanziamento di cui 56 per l'obiettivo 1 e 12 per l'obiettivo 2.

La richiesta complessiva di finanziamento è di € 18.146.809,48 a fronte di un costo progettuale di € 25.068.294,82. In particolare:

- obiettivo 1: richiesta di € 12.663.824,48; costo progettuale di € 18.297.400,87.
- obiettivo 2: richiesta di € 5.482.985,00; costo progettuale di € 6.770.893,95.

La dotazione finanziaria ammonta complessivamente a € 20.000.000,00, di cui € 10.000.000,00 per l'esercizio 2005 ed € 10.000.000,00 per l'esercizio 2006.

Le quote destinate all'obiettivo 1 e all'obiettivo 2 sono entrambe di € 10.000.000,00.

La distribuzione territoriale per ambito provinciale delle domande pervenute è riportato nella seguente tabella:

Provincia	Numero progetti	Ammissibili	Non ammissibili	Costo complessivo progetti	Richiesta complessiva finanziamento
BERGAMO	9	6	3	3.155.983,77	914.400,00
BRESCIA	9	3	6	3.206.385,04	2.736.085,34
COMO	3	1	2	889.000,00	775.100,00
CREMONA	4	3	1	1.255.047,05	884.377,68
LECCO	7	2	5	2.178.253,95	1.212.409,00
LODI	2	1	1	378.684,00	254.210,40
MILANO	9	5	4	5.176.820,70	4.648.170,70
MANTOVA	5	1	4	1.691.989,65	1.411.929,10
PAVIA	9	8	1	3.495.427,28	2.317.582,35
SONDRIO	4	2	2	1.130.089,52	957.410,11

Provincia	Numero progetti	Ammissibili	Non ammissibili	Costo complessivo progetti	Richiesta complessiva finanziamento
VARESE	7	4	3	2.510.613,86	2.035.134,80
TOTALE	68	36	32	25.068.294,82	18.146.809,48

2) Domande ritenute non ammissibili

L'istruttoria sulle domande e sui progetti presentati, al fine della verifica dell'ammissibilità al finanziamento, è stata svolta dal Gruppo di lavoro. Le richieste ritenute «non ammissibili» sono 32. Le motivazioni per esteso delle cause di esclusione sono riportate negli allegati Elenco ob1 ed Elenco Ob. 2 «Domande non ammissibili».

Si riportano di seguito le diverse motivazioni di esclusione applicate in istruttoria.

Obiettivo 1

- Non rientra tra gli interventi rispondenti al punto «obiettivo» del bando;
- costo complessivo del progetto superiore alla soglia massima ammissibile;
- non conformità dell'intervento allo strumento urbanistico adottato o vigente;
- strada comunale urbana;
- mancanza della relazione esplicativa delle motivazioni d'intervento e dei livelli di incidentalità e di traffico (punto B allegato scheda iniziativa);
- mancanza del certificato di conformità allo strumento urbanistico vigente o adottato;
- mancanza dell'autorizzazione preliminare alla realizzazione dell'opera da parte dell'ente proprietario della strada;
- mancanza della «domanda e scheda illustrativa secondo modello tipo»;
- mancanza del progetto definitivo o esecutivo dell'intervento proposto approvato dall'ente proponente;
- mancanza della scheda riepilogativa dei dati relativi ai livelli di incidentalità e di traffico;
- mancanza della dichiarazione in cui si assicura che verranno, entro due anni, consegnati alla Regione i dati sull'incidentalità dell'area su cui viene realizzata l'opera;
- mancanza della deliberazione di approvazione del progetto definitivo o esecutivo finalizzata alla richiesta del contributo FRISL.

Obiettivo 2

- Progetto già finanziato da un contributo FRISL (inammissibilità disposta ai sensi della l.r. n. 1/2002);
- mancanza della deliberazione di approvazione del progetto definitivo o esecutivo finalizzata alla richiesta del contributo FRISL.

3) Criteri di valutazione dei progetti ammissibili

Con riferimento ai progetti ammissibili, sono di seguito indicate le modalità adottate dal Gruppo di lavoro per l'attribuzione dei relativi punteggi in coerenza con i criteri definiti dalla scheda legislativa per l'iniziativa.

A seguito dell'istruttoria, risultando finanziabili tutte le domande ritenute ammissibili, non si è applicato nessun criterio preferenziale per i comuni montani (l.r. n. 10/1998).

Obiettivo 1

1. Qualità dell'intervento in relazione alla risoluzione delle criticità individuate (punti 5-15)

Il Gruppo di lavoro ha valutato la capacità risolutiva degli interventi sulla base degli aspetti qualificanti e della capacità di riduzione/eliminazione dei fattori di rischio individuati.

Nelle seguenti tabelle vengono descritti i suddetti aspetti qualificanti per ogni tipologia di progetto e i relativi punteggi:

Intervento	Sottointervento	Punti ottenibili	Aspetti qualificanti	Descrizione
Tipologia 1 Realizzazione di roatorie a raso		5-15	Arterie confluenti	Mantenimento o miglioramento della connotazione planimetrica delle arterie confluenti nel nodo, senza modifiche dei raggi di curvatura passanti lungo il nodo.
			Posizione dell'isola centrale rispetto all'asse stradale	Posizione ottimale: assi delle arterie afferenti al nodo passanti per il centro della roatoria. Posizione ammessa per strade secondarie: leggera eccentricità sulla sinistra.
			Deflessione	Raggio dell'arco di cerchio che passa a 1,50 m dal bordo dell'isola centrale e a 2,00 m dal ciglio delle corsie di entrata e uscita. Tale raggio non deve superare i valori di 80-100 m.
			Zone di scambio	Assenza di raccordi con cuspidi.
			Isole direzionali	Materializzate e con funzione di isola salvapedone.
			Raggi	Raggio d'entrata: inferiore al raggio della circonferenza esterna della roatoria (valore minimo non inferiore a 10 m). Raggio d'uscita: valore compreso tra 15 e 30 m.
			Ingressi e uscite	Larghezze non sovradimensionate: in particolare sono da evitare le uscite a due corsie.
			Percezione	Collinetta sull'isola centrale tale da rispettare il criterio di visibilità; illuminazione.
			Visibilità	Nel caso di 4 o più bracci, la zona di cui è necessaria la visibilità completa corrisponde al quarto di corona giratoria posta alla sinistra del canale di accesso considerato; nel caso di 3 bracci, la zona si deve estendere fino all'innesto viario più prossimo in sinistra.
			Regolamentazione dei flussi	Priorità di circolazione nell'anello rispetto ai bracci.
Tipologia 2 Interventi di moderazione del traffico	Porte d'accesso	5-15		Tali interventi di traffic calming devono: <ul style="list-style-type: none">• essere realizzati in modo tale da consentire un adeguata percezione degli stessi da parte dell'utente della strada;• indurre un rallentamento e una moderazione nella guida non repentini, ma gradual;• prevedere particolare attenzione nell'utilizzo di eventuali ostacoli rigidi (opere di arredo urbano, pali dell'impianto di illuminazione e della segnaletica verticale) attraverso il loro posizionamento esternamente alle più probabili traiettorie di fuoriuscita dei veicoli o alla loro adeguata protezione. Vengono valutati positivamente gli interventi che prevedono l'utilizzo di più soluzioni tra quelle qui indicate.
	Minirotorie			
	Attraversamenti pedonali rialzati			
	Isola salvapedone			
	Restringimento di carreggiata			
	Deviazioni trasversali			
	Trattamenti superficiali delle pavimentazioni			
Tipologia 3 Opere ed interventi complementari alla inibizione della «svolta a sinistra»		5-15	Rispetto della nuova normativa CNR «Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade»	Tali interventi possono ad esempio prevedere: <ul style="list-style-type: none">• la realizzazione di opportune isole direzionali con cordoli insormontabili;• le opere necessarie per la realizzazione di una svolta a sinistra indiretta;• l'adeguamento plano-altimetrico della piattaforma stradale (pendenze trasversali, clotoidi, ...);• il ripristino di condizioni di visibilità;• l'installazione di opportuni segnalatori luminosi;• la realizzazione delle banchine;• l'installazione di apposite barriere di protezione che prevedano:<ul style="list-style-type: none">– opportuni raccordi nelle zone di inizio-fine barriera stradale (terminali svasati o piegati nel terreno);– l'utilizzo di attenuatori d'urto sui terminali delle barriere (cuspidi);– l'installazione di elementi di transizione tra i differenti tipi di barriera (barriere per bordo laterale e barriere per bordo ponte; connessione tra barriere a doppia e tripla onda).

2. Grado di cantierabilità (punti 0-5)

Il punteggio è stato attribuito in base al livello di progettazione dell'intervento:

Livello di progettazione	Punteggio
Definitivo	0
Esecutivo	5

3. Rilevanza della viabilità interessata (punti 0-10)

Tipologia di strada (punti 0-7)

Il punteggio è stato attribuito in base alla classificazione amministrativa della strada o (nel caso di intersezioni) delle strade interessate dall'intervento.

	SS	SP EX SS	SP	SC
SS	Non ammissibile	7	5	3
SP EX SS	7	7	5	3

	SS	SP EX SS	SP	SC
SP	5	5	4	2
SC	3	3	2	1

Entità dei flussi di traffico (punti 0-3)

Il punteggio è stato attribuito in base al valore del TGM (traffico giornaliero medio).

Il valore di TGM per la strada secondaria, quando assente, si è assunto pari a 1 (ipotesi svantaggiosa).

Intersezione	Tronco stradale	Punti
Movimento di traffico [min. di veicoli]	TGM [veic.]	
M ≥ 200	TGM ≥ 14.000	3
100 ≤ M < 200	10.000 ≤ TGM < 14.000	2
50 ≤ M < 100	7.000 ≤ TGM < 10.000	1
M < 50	TGM < 7.000	0

4. **Disponibilità di altri finanziamenti rispetto a quello regionale oltre al cofinanziamento obbligatorio (punti 0-10)**

Il Gruppo di lavoro ha assegnato 0 punti in caso di partecipazione finanziaria minima prescritta del 10% e progressivamente a crescere, fino ad un valore massimo di punti 10 per finanziamento pari o superiore al 30% (0,5 punti per ogni punto percentuale di cofinanziamento).

% cofinanziamento	Punteggio
10	0
10 < % cofinanziamento ≤ 30	0,5 punti per ogni punto percentuale di finanziamento aggiuntivo rispetto a quello regionale
> 30	10

Area di analisi	Riferimento	Parametro	Modalità di calcolo	VALORE			
				2000	2001	2002	2003
Tronco stradale o intersezione	A1	Incidenti	–				
	A2	Morti	–				
	A3	Feriti	–				
	A4	Rapporto di mortalità	A2/A1				
	A5	Rapporto di lesività	A3/A1				
Strada 1	B1	Traffico giornaliero (0-24)	–				
Strada 2	C1	Traffico giornaliero (0-24)	–				

Laddove assente il valore di TGM per la strada secondaria, al fine di poter calcolare il punteggio sull'incidentalità, si è ipotizzato che tale parametro fosse uguale a quello della strada principale (ipotesi svantaggiosa).
Si è potuto così calcolare il coefficiente d'incidentalità ($f_{incidentalità}$) del tronco stradale:

$$f_{incidentalità} = \frac{[A1 + (A2 \times 3) + (A3 \times 1.5)]}{B1^{0.1}} \times [(A4 \times 3) + (A5 \times 1.5)]$$

o dell'intersezione stradale:

$$f_{incidentalità} = \frac{[A1 + (A2 \times 3) + (A3 \times 1.5)]}{(B1 \times C1)^{0.05}} \times [(A4 \times 3) + (A5 \times 1.5)]$$

dando un peso pari a 3 per i morti e pari a 1.5 per i feriti.
Una volta calcolato il coefficiente d'incidentalità ($f_{incidentalità}$) di ogni progetto presentato si è individuato il progetto con il valore più alto di tale coefficiente ($f_{incidentalità\ max}$) al quale è stato attribuito punteggio massimo (15 punti). Agli altri progetti è stato attribuito un punteggio inferiore in funzione del valore del coefficiente d'incidentalità ($f_{incidentalità}$), differenziando in maniera più netta i progetti con i più alti valori di $f_{incidentalità}$ dai restanti progetti secondo il seguente criterio:
 $f_{incidentalità} \leq \frac{1}{2} f_{incidentalità\ max}$: punteggio variabile linearmente tra 0 e 10;
 $f_{incidentalità} > \frac{1}{2} f_{incidentalità\ max}$: punteggio variabile linearmente tra 10 e 15.

Il punteggio è stato infine arrotondato per eccesso con un passo pari a 0,5 (ad esempio: 7,2 viene arrotondato a 7,5; 12,6 viene arrotondato a 13).

Obiettivo 2

1. **Qualità dell'intervento in relazione al miglioramento dell'accessibilità stradale alle stazioni e ai poli fieristici (punti 1-5)**

La modalità di assegnazione del punteggio si è basata valutando la capacità risolutiva di situazioni critiche per l'accessibilità, pubblica e privata, alle stazioni, ai nodi di interscambio e ai poli fieristici.

In caso di compresenza di più interventi ammissibili nell'ambito dello stesso progetto, il punteggio è stato attribuito alla categoria prevalente.

Qualità dell'intervento (1-5 punti)	Punteggio
Adeguamento dei percorsi stradali e delle relative intersezioni	1-5
Corsie protette o preferenziali e interventi connessi	1-4
Riorganizzazione circolazione e layout piazzale di stazione	1-4
Eliminazione o messa in sicurezza passaggi a livello	1-3
Messa in sicurezza accessibilità pedonale	1-2

5. **Livello di incidentalità dell'asta o del nodo (punti 0-15)**

Il Gruppo di lavoro ha ritenuto essere significativi, per il calcolo del punteggio sull'incidentalità, gli incidenti verificatisi dall'1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2003, opportunamente documentati (verbali delle forze dell'ordine, ...) o facenti riferimento ai dati ufficiali ACI-ISTAT. Sono stati utilizzati i parametri inseriti nella tabella seguente:

2. **Grado di cantierabilità (punti 0-5)**

Il punteggio è stato attribuito in base al livello di progettazione dell'intervento:

Livello di progettazione	Punteggio
Definitivo	0
Esecutivo	5

3. **Rilevanza del nodo oggetto di intervento (punti 0-15)**

Il punteggio è stato determinato in relazione alle seguenti categorie di nodi:

- a) *stazione ferroviaria* (secondo la classificazione regionale di cui alla d.g.r. 7/13716 del 18 luglio 2003);
- b) *nodo di interscambio* (secondo la documentazione di progetto presentata e le caratteristiche del servizio di trasporto pubblico);
- c) *polo fieristico* (secondo la rilevanza territoriale).

a) stazione ferroviaria	0 punti	1 punto	2 punti	3 punti
caratteristiche infrastrutturali	altro	punto di simmetria	impianto terminale	nodo tipo 1 o 2
	6 punti	8 punti	10 punti	12 punti
classe dimensionale	C	B2	B1	A

b) nodo di interscambio	3 punti	5 punti	8 punti
Tipo trasporto pubblico	urbano	extraurbano	urbano/extraurbano
	2 punti	4 punti	7 punti
numero linee attestate o in transito	da 0 a 3	da 4 a 7	oltre 8

c) polo fieristico	0-5 punti	6-10 punti	11-15 punti
rilevanza territoriale	regionale	nazionale	internazionale

4. **Disponibilità di altri finanziamenti rispetto a quello regionale oltre al cofinanziamento obbligatorio (punti 0-10)**

Il Gruppo di lavoro ha assegnato 0 punti in caso di partecipazione finanziaria minima prescritta del 10% e progressivamente a crescere, fino ad un valore massimo di punti 10 per finanziamento pari o superiore al 30% (0,5 punti per ogni punto percentuale di cofinanziamento).

% cofinanziamento	Punteggio
10	0
10 < % cofinanziamento ≤ 30	0,5 punti per ogni punto percentuale di finanziamento aggiuntivo rispetto a quello regionale
> 30	10

5. Complementarietà e/o coordinamento con accordi o protocolli già sottoscritti per interventi infrastrutturali su aree limitrofe (0-10 punti)

Il punteggio è stato attribuito secondo la seguente tabella:

Situazione	Punteggio
Nessun intervento complementare e/o coordinato	0
Accordo o protocollo già formalizzato	10

4) Domande ritenute ammissibili e finanziabili

I progetti ritenuti «ammissibili» sono risultati complessivamente 36. Le graduatorie con i singoli punteggi assegnati sono riportate negli allegati «Elenco Ob. 1 Domande ammissibili» ed «Elenco Ob. 2 Domande ammissibili».

Provincia	Numero progetti	Ammissibili	Non ammissibili	Costo progetti ammissibili	Richiesta finanziamento progetti ammissibili
BERGAMO	9	6	3	2.155.099,07	1.738.365,10
BRESCIA	9	3	6	670.000,00	603.000,00
COMO	3	1	2	394.000,00	354.600,00
CREMONA	4	3	1	1.171.574,95	820.000,00
LECCO	7	2	5	131.000,00	94.700,00
LODI	2	1	1	90.000,00	81.000,00
MILANO	9	5	4	4.212.000,00	3.781.050,00
MANTOVA	5	1	4	370.000,00	230.000,00
PAVIA	9	8	1	2.870.427,28	2.030.082,35
SONDRIO	4	2	2	405.000,00	364.500,00
VARESE	7	4	3	1.326.613,86	1.088.034,80
TOTALE	68	36	32	13.795.715,86	11.185.332,25

Obiettivo 1

Provincia	Numero progetti	Ammissibili	Non ammissibili	Costo progetti ammissibili	Richiesta finanziamento progetti ammissibili
BERGAMO	7	4	3	1.647.099,07	1.281.165,10
BRESCIA	8	2	6	540.000,00	486.000,00
COMO	3	1	2	394.000,00	354.600,00
CREMONA	4	3	1	1.171.574,95	820.000,00
LECCO	4	2	2	131.000,00	94.700,00
LODI	2	1	1	90.000,00	81.000,00
MILANO	6	2	4	512.000,00	451.050,00
MANTOVA	5	1	4	370.000,00	230.000,00
PAVIA	8	7	1	2.769.787,28	1.939.506,35
SONDRIO	3	1	2	150.000,00	135.000,00
VARESE	6	3	3	726.613,86	548.034,80
TOTALE	56	27	29	8.502.075,86	6.421.056,25

Obiettivo 2

Provincia	Numero progetti	Ammissibili	Non ammissibili	Costo progetti ammissibili	Richiesta finanziamento progetti ammissibili
BERGAMO	2	2	0	508.000,00	457.200,00
BRESCIA	1	1	0	130.000,00	117.000,00
COMO	0	0	0	0,00	0,00
CREMONA	0	0	0	0,00	0,00
LECCO	3	0	3	0,00	0,00
LODI	0	0	0	0,00	0,00
MILANO	3	3	0	3.700.000,00	3.330.000,00
MANTOVA	0	0	0	0,00	0,00
PAVIA	1	1	0	100.640,00	90.576,00
SONDRIO	1	1	0	255.000,00	229.500,00
VARESE	1	1	0	600.000,00	540.000,00
TOTALE	12	9	3	5.293.640,00	4.764.276,00

Allegati

- Elenco Domande non ammissibili
- Elenco Domande ammissibili Obiettivo 1
- Elenco Domande ammissibili Obiettivo 2

INIZIATIVA I/2004 SICUREZZA STRADALE (VIABILITA' MINORE)

			Provincia	Costo intervento	Richiesta
Progetto	I/2004/27	REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA ZONA BAIO IN GORLE	BG	413.165,52	371.848,96
Richiedente	(001) SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE				
Motivi inammissibilità c.r.	COMUNE DI GORLE				
		COSTO NON RIENTRANTE NELLA SOGLIA			
		IMPORTO SUPERIORE ALLA SOGLIA			
Progetto	I/2004/46	REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA VIA BELLORA, VIA CAVA E VIA XXV APRILE IN CENE	BG	240.000,00	216.000,00
Richiedente	(001) SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE				
Motivi inammissibilità c.r.	COMUNE DI CENE				
		NON RIENTRANTE NELL'OBIETTIVO			
		STRADA COMUNALE URBANA			
Progetto	I/2004/61	REALIZZAZIONE ROTATORIA IN BARZANA	BG	347.719,18	312.947,26
Richiedente	(001) SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE				
Motivi inammissibilità c.r.	COMUNE DI BARZANA				
		COSTO NON RIENTRANTE NELLA SOGLIA			
		NON RISULTA FORMALMENTE APPROVATO IL PROGETTO AI FINI FRISL 04/06			
Progetto	I/2004/17	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE BAGOLINO-RICCOMASSIMO	BS	142.932,00	126.570,80
Richiedente	(001) SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE				
Motivi inammissibilità c.r.	COMUNE DI BAGOLINO				
		NON RIENTRANTE NELL'OBIETTIVO			

Progetto	I/2004/35	REALIZZAZIONE ROTATORIA A RASO AL KM. 27,800 DELLA S.P. VII ^a IN PAVONE DEL MELLA	BS	450.000,00	310.000,00
Richiedente	(001) SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE				
Motivi inammissibilità c.r.	COMUNE DI PAVONE DEL MELLA				
	COSTO NON RIENTRANTE NELLA SOGLIA				
	NON CONFORME ALLO STRUMENTO URBANISTICO				
Progetto	I/2004/38	RIORGANIZZAZIONE A CIRCOLAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE FRA LA SP VII "BAGNOLO MELLA-SENIGA" E LA SP BS45 BIS "GARDESANA OCCIDENTALE" IN COMUNE DO BAGNOLO MELLA	BS	600.000,00	540.000,00
Richiedente	(001) SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE				
Motivi inammissibilità c.r.	PROVINCIA DI BRESCIA				
	NON CONFORME AL P.R.G.				
Progetto	I/2004/39	REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE TRA LA S.P. 23 "BORGOSATOLLO-MONTIRONE" E LA S.P. BS 45 BIS "GARDESANA OCC." CON CARATTERIZZAZIONE DELLA INTERSEZIONE UBICATA IN LATO SUD E NUOVA BRETELLA DI RACCORDO IN COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO	BS	600.000,00	540.000,00
Richiedente	(001) SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE				
Motivi inammissibilità c.r.	PROVINCIA DI BRESCIA				
	NON CONFORME ALLO STRUMENTO URBANISTICO				
Progetto	I/2004/49	MESSA IN SICUREZZA STRADALE DELLA VIABILITA' DELL'ISOLATO CON TUTTE LE UTENZE SOCIOSANITARIE, AMMINISTRATIVE E SCOLASTICHE DEL COMUNE DI IDRO	BS	149.385,04	134.446,54
Richiedente	(001) SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE				
Motivi inammissibilità c.r.	COMUNE DI IDRO				
	NON RIENTRANTE NELL'OBIETTIVO				
	STRADA COMUNALE URBANA				
Progetto	I/2004/60	REALIZZAZIONE CONTROSTRADA ALLA STRADA EX S.S. 572 IN COMUNE DI MANERBA DEL GARDA	BS	592.000,00	480.000,00
Richiedente	(001) SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE				
Motivi inammissibilità c.r.	COMUNE DI MANERBA DEL GARDA				
	MANCA IL PARERE DELLA PROVINCIA				

Progetto	I/2004/8	PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA LE VIE STUCCHI-UNIONE E LEOPARDI IN LURATE CACCIVIO	CO	95.000,00	85.500,00
Richiedente	(001) SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE				
Richiedente	COMUNE DI LURATE CACCIVIO				
Motivi inammissibilità c.r.	NON RIENTRANTE NELL'OBIETTIVO				
		STRADA COMUNALE URBANA			
Progetto	I/2004/42	RIQUALIFICAZIONE VIABILISTICA DI VIA PER ERBA - IV LOTTO IN ORSENIGO	CO	400.000,00	335.000,00
Richiedente	(001) SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE				
Richiedente	COMUNE DI ORSENIGO				
Motivi inammissibilità c.r.	NON RIENTRANTE NELL'OBIETTIVO				
		STRADA COMUNALE URBANA, MANCA LA RELAZIONE ESPLICATIVA E DEI LIVELLI DI INCIDENTALITA'			
Progetto	I/2004/7	REALIZZAZIONE DI 4 PIAZZOLE DI EMERGENZA LUNGO LA STRADA COMUNALE DEL LAZZARETTO IN CASALMAGGIORE	CR	80.472,10	64.377,68
Richiedente	(001) SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE				
Richiedente	COMUNE DI CASALMAGGIORE				
Motivi inammissibilità c.r.	NON RIENTRANTE NELL'OBIETTIVO				
Progetto	I/2004/31	FORMAZIONE NUOVA ROTATORIA STRADALE SULLE VIE BATTISTI E VOLTA IN COSTA MASNAGA	LC	160.000,00	112.000,00
Richiedente	(001) SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE				
Richiedente	COMUNE DI COSTA MASNAGA				
Motivi inammissibilità c.r.	NON RIENTRANTE NELL'OBIETTIVO				
		STRADA COMUNALE URBANA			

Progetto	I/2004/37	LAVORI DI SISTEMAZIONE TRAMITE ROTATORIA DELL'INCROCIO TRA LE VIE XXV APRILE , SANTA VECCHIA E CASNEDI IN VALMADRERA	LC	410.000,00	287.000,00
Richiedente	(001) SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE COMUNE DI VALMADRERA				
Motivi inammissibilità c.r.		COSTO NON RIENTRANTE NELLA SOGLIA			
Progetto	I/2004/66	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE DELL'AREA DELLA STAZIONE FERROVIARIA QUALE NODO DI INTERSCAMBIO DEL TRASPORTO FERRO-GOMMA 1° LOTTO FUNZIONALE IN CALOLZIOCORTE	LC	430.000,00	152.910,00
Richiedente	(002) MESSA IN SICUREZZA E POTENZIAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' ALLE STAZIONI FERROVIARIE, AI NODI DI INTERSCAMBIO DEL TRASPORTO PUBBLICO E AI POLI FIERISTICI COMUNE DI CALOLZIOCORTE				
Motivi inammissibilità c.r.		GIÀ FINANZIATO CON ALTRO PROVVEDIMENTO REGIONALE			
Progetto	I/2004/67	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE DELL'AREA DELLA STAZIONE FERROVIARIA QUALE NODO DI INTERSCAMBIO DEL TRASPORTO FERRO-GOMMA II° LOTTO FUNZIONALE IN CALOLZIOCORTE	LC	547.253,95	115.799,00
Richiedente	(002) MESSA IN SICUREZZA E POTENZIAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' ALLE STAZIONI FERROVIARIE, AI NODI DI INTERSCAMBIO DEL TRASPORTO PUBBLICO E AI POLI FIERISTICI COMUNE DI CALOLZIOCORTE				
Motivi inammissibilità c.r.		GIÀ FINANZIATO CON ALTRO PROVVEDIMENTO REGIONALE			
Progetto	I/2004/68	REALIZZAZIONE TERMINAL AUTOBUS IN PIAZZA LEGA LOMBARDA CON MESSA IN SICUREZZA E POTENZIAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' ALLA STAZIONE FERROVIARIA IN LECCO	LC	500.000,00	450.000,00
Richiedente	(002) MESSA IN SICUREZZA E POTENZIAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' ALLE STAZIONI FERROVIARIE, AI NODI DI INTERSCAMBIO DEL TRASPORTO PUBBLICO E AI POLI FIERISTICI COMUNE DI LECCO				
Motivi inammissibilità c.r.		DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE NON CONFORME E/O INCOMPLETA			
		MANCA DELIBERA DI APPROVAZIONE PROGETTO			

Progetto	I/2004/56	RETE VIARIA COMUNALE DI ZELO BUON PERSICO E MULAZZANO		
Richiedente	(001) SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE			
Motivi inammissibilità c.r.	COMUNE DI ZELO BUON PERSICO NON RISULTA FORMALMENTE APPROVATO IL PROGETTO AI FINI FRISL 04/06 MANCA IL COFINANZIAMENTO, DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE NON CONFORME E/O INCOMPLETA MANCA IL PARERE DELLA PROVINCIA, MANCA DOMANDA E SCHEDA ILLUSTRATIVA .			
Progetto	I/2004/1	INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA LE STRADE PROVINCIALI 28 E 142 E LE VIE COMUNALI DEI PINI E DELLE ROSE IN PIEVE EMANUELE	MI	318.400,00
Richiedente	(001) SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE			
Motivi inammissibilità c.r.	COMUNE DI PIEVE EMANUELE MANCA IL PARERE DELLA PROVINCIA			
Progetto	I/2004/2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2004 IN CARNATE	MI	65.820,70
Richiedente	(001) SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE			
Motivi inammissibilità c.r.	COMUNE DI CARNATE NON RIENTRANTE NELL'OBIETTIVO			
Progetto	I/2004/4	CANALIZZAZIONE S ROTATORIO DELL'INTERSEZIONE SULLA NAZIONALE DEI GIOVI - S.P. 44 BIS-VIA VOLTA IN CESANO MADERNO	MI	320.000,00
Richiedente	(001) SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE			
Motivi inammissibilità c.r.	COMUNE DI CESANO MADERNO MANCA IL CERTIFICATO URBANISTICO MANCA IL COFINANZIAMENTO MANCA IL PARERE DELLA PROVINCIA			
Progetto	I/2004/14	REALIZZAZIONE ROTATORIA IN VIALE DE GASPERI IN MARCALLO CON CASONE	MI	181.000,00
Richiedente	(001) SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE			
Motivi inammissibilità c.r.	COMUNE DI MARCALLO CON CASONE NON RIENTRANTE NELL'OBIETTIVO STRADA COMUNALE URBANA			

Progetto	I/2004/19	REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE DELLE S.P. 64 E 61 IN RIVAROLO MANTOVANO	MN	428.000,00	385.200,00
Richiedente	(001) SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE				
Motivi inammissibilità c.r.	COMUNE DI RIVAROLO MANTOVANO				
		COSTO NON RIENTRANTE NELLA SOGLIA			
Progetto	I/2004/26	REALIZZAZIONE DI ROTATORIA ALL'INCROCIO CON LA S.P. 8 E LE VIE ANNUNCIATA E FONTANA IN MEDOLE	MN	240.000,00	208.138,41
Richiedente	(001) SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE				
Motivi inammissibilità c.r.	COMUNE DI MEDOLE				
		MANCA IL PARERE DELLA PROVINCIA			
Progetto	I/2004/28	MESSA IN SICUREZZA DI INCROCI NEL CENTRO URBANO SULLA S.P. 1 IN CASALOLDO	MN	482.767,28	434.490,55
Richiedente	(001) SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE				
Motivi inammissibilità c.r.	COMUNE DI CASALOLDO				
		COSTO NON RIENTRANTE NELLA SOGLIA			
		NON RISULTA FORMALMENTE APPROVATO IL PROGETTO AI FINI FRISL 04/06			
		MANCA IL CERTIFICATO URBANISTICO			
		MANCA DICHIARAZIONE DATI DI INCIDENTALITA' RELATIVI AI 2 ANNI SEGUENTI ALL'ADEGUAMENTO			
Progetto	I/2004/33	SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE FONTANELLA-FIESSE IN CASALROMANO	MN	171.222,38	154.100,14
Richiedente	(001) SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE				
Motivi inammissibilità c.r.	COMUNE DI CASALROMANO				
		NON RIENTRANTE NELL'OBIETTIVO			
		STRADA COMUNALE URBANA, MANCA RELAZIONE ESPLICATIVA DELL'INTERVENTO E DEI LIVELLI DI ACCESSIBILITA'			

Progetto	I/2004/21	REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DELL'INCROCIO TRA LA S.P. EX S.S. N. 596 "DEI CAIROLI", LA S.P. 193 BIS "PAVIA-ALESSANDRIA" E LA VIA DELLA STAZIONE IN COMUNE DI CARONARA AL TICINO	PV	625.000,00	287.500,00
Richiedente	(001) SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE				
Richiedente	PROVINCIA DI PAVIA				
Motivi inammissibilità c.r.	COSTO NON RIENTRANTE NELLA SOGLIA				
Progetto	I/2004/13	MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA VIABILITA' IN TARTANO	SO	395.089,52	355.580,57
Richiedente	(001) SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE				
Richiedente	COMUNE DI TARTANO				
Motivi inammissibilità c.r.	NON RIENTRANTE NELL'OBIETTIVO				
	STRADA COMUNALE URBANA				
Progetto	I/2004/44	RIQUALIFICAZIONE DEL PONTE E DELL'INCROCIO VIABILISTICO IN LOCALITA' PANIGA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN MORBEGNO	SO	330.000,00	237.329,54
Richiedente	(001) SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE				
Richiedente	COMUNE DI MORBEGNO				
Motivi inammissibilità c.r.	NON RIENTRANTE NELL'OBIETTIVO				
Progetto	I/2004/20	RIQUALIFICAZIONE DELLA S.S. 33 "DEL SEMPIONE". REALIZZAZIONE DI ROTATORIA NELL'INTERSEZIONE S.P. 17/S.P. 18 IN VERGIA TE	VA	505.000,00	360.000,00
Richiedente	(001) SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE				
Richiedente	COMUNE DI VERGIA TE				
Motivi inammissibilità c.r.	COSTO NON RIENTRANTE NELLA SOGLIA				
	MANCA IL PARERE DELLA PROVINCIA				
	MANCA SCHEDA RIEPILOGA TIVA DEI DATI RELATIVI AI LIVELLI DI INCIDENTALITA'				
	MANCA DICHIARAZIONE DATI DI INCIDENTALITA' RELATIVI AI 2 ANNI SEGUENTI ALL'ADEGUAMENTO				
Progetto	I/2004/36	REALIZZAZIONE ROTONDA DI VIA MANZONI SULLA S.P. 19 IN GORLA MINORE	VA	254.000,00	228.600,00
Richiedente	(001) SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE				
Richiedente	COMUNE DI GORLA MINORE				
Motivi inammissibilità c.r.	MANCA IL PARERE DELLA PROVINCIA				
	NON CONFORME AL P.R.G.				

Progetto	I/2004/47	NUOVA COSTRUZIONE DI ROTATORIA A RASO FINALIZZATA ALLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE ED ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE TRONCO STRADALE 36 IN PROSSIMITA' DELL'INTERSEZIONE CON LE VIE MATTEOTTI - ALGAGGIO IN BODIO LOMNAGO	VA	425.000,00	358.500,00
Richiedente	(001) SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE				
Motivi inammissibilità c.r.	COMUNE DI BODIO LOMNAGO				
	COSTO NON RIENTRANTE NELLA SOGLIA				
Totale iniziativa				11.267.511,67	8.684.170,55
Totale progetti non ammissibili	32				

		Punteggio	Costo	intervento	Spesa ammessa	Contributo a rimborso	Contributo a fondo perso	Autofinanziamento	Altri finanziamenti	Contributo totale proposto
5	Progetto	1/2004/12	34,00	395.000,00	395.000,00	276.500,00		118.500,00		276.500,00
	Beneficiario	COMUNE DI SIZIANO								
		REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DELL'INCROCIO TRA LA S.P. 205 E LE VIE BERGAMO E ADAMELLO IN SIZIANO; MESSA IN SICUREZZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI								
	Punteggio	A = 14,00 B = 0,00 C = 2,00 D = 10,00 E = 8,00								
6	Progetto	1/2004/51	33,50	273.000,00	273.000,00	191.100,00		81.900,00		191.100,00
	Beneficiario	COMUNE DI CUNARDO								
		MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - REALIZZAZIONE DI ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 43 E LA S.P. 30 IN CUNARDO								
	Punteggio	A = 13,50 B = 5,00 C = 5,00 D = 10,00 E = 0,00								
7	Progetto	1/2004/15	31,50	350.000,00	350.000,00	315.000,00		35.000,00		315.000,00
	Beneficiario	PROVINCIA DI CREMONA								
		RIQUALIFICA DELL'INTERSEZIONE CON LA S.P. 85 "BASSA DI CASALMAGGIORE" IN COMUNE DI SAN DANIELE PO								
	Punteggio	A = 15,00 B = 0,00 C = 4,00 D = 0,00 E = 12,50								
8	Progetto	1/2004/22	30,50	408.000,00	258.000,00	135.600,00		122.400,00	150.000,00	135.600,00
	Beneficiario	PROVINCIA DI PAVIA								
		REALIZZAZIONE ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DELL'INCROCIO TRA LA S.P. 203 "VALLE COPPA" E LA S.P. 38 "BORGO PRIOLO - CARMINE" IN COMUNE DI BORGO PRIOLO								
	Punteggio	A = 10,00 B = 0,00 C = 4,00 D = 10,00 E = 6,50								
9	Progetto	1/2004/30	29,50	302.560,00	242.560,00	182.560,00		60.000,00	60.000,00	182.560,00
	Beneficiario	COMUNE DI VILLANTERIO								
		REALIZZAZIONE DI ROTATORIA A RASO IN VILLANTERIO								
	Punteggio	A = 11,50 B = 5,00 C = 3,00 D = 10,00 E = 0,00								
10	Progetto	1/2004/43	29,50	300.000,00	300.000,00	240.000,00		60.000,00		240.000,00
	Beneficiario	COMUNE DI CARNAGO								
		REALIZZAZIONE ROTATORIA A ROSA IN CORRISPONDENZA DELLE VIE DANTE E ROMA IN CARNAGO								
	Punteggio	A = 11,50 B = 0,00 C = 5,00 D = 5,00 E = 8,00								
11	Progetto	1/2004/53	29,00	600.000,00	600.000,00	420.000,00		180.000,00		420.000,00
	Beneficiario	PROVINCIA DI BERGAMO								
		S.P. EX S.S. 671 VALLE SERIANA - LAVORI DI SISTEMAZIONE INTERSEZIONE CON LA S.P. 45 IN COMUNE DI CASNIGO								
	Punteggio	A = 12,00 B = 0,00 C = 7,00 D = 10,00 E = 0,00								

		Punteggio	Costo	intervento	Spesa ammessa	Contributo a rimborso	Contributo a fondo perso	Autofinanziamento	Altri finanziamenti	Contributo totale proposto
24	Progetto	I/2004/18	15,50	299.436,28	299.436,28	269.492,65		29.943,63		269.492,65
	Beneficiario	COMUNE DI GAMBOLO' REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA LA S.P. 183 E LA VIA MOLINO IN GAMBOLO'								
	Punteggio	A = 13,50 B = 0,00 C = 2,00 D = 0,00 E = 0,00								
25	Progetto	I/2004/5	15,11	357.099,07	357.099,07	309.887,10		47.211,97		309.887,10
	Beneficiario	COMUNE DI COSTA VOLTINO REALIZZAZIONE TRATTO DI STRADA E DI ROTATORIA IN LOCALITA' SANTA MARTINA A COSTA VOLTINO (INTERSEZIONE TRA VIA PIO', VIA BOSCHETTA, VIA GIORGIO PAGLIA E VIA LOBBIA ALTA)								
	Punteggio	A = 10,50 B = 0,00 C = 1,00 D = 1,61 E = 2,00								
26	Progetto	I/2004/58	15,00	600.000,00	600.000,00	540.000,00		60.000,00		540.000,00
	Beneficiario	COMUNE DI CASTEGGIO REALIZZAZIONE DI ROTATORIE STRADALI PIAZZA VITTORIO VENETO, VIA EMILIA, VIA CORALLI, VIA BATTISTI, VIA ANSELMI, VI BERNINI IN CASTEGGIO								
	Punteggio	A = 9,00 B = 0,00 C = 6,00 D = 0,00 E = 0,00								
27	Progetto	I/2004/50	14,50	394.000,00	394.000,00	354.600,00		39.400,00		354.600,00
	Beneficiario	COMUNE DI CAPIAGO INTIMIANO MESSA IN SICUREZZA S.P.28 - LUISAGO-SENNA-LIPOMO - DIREZIONE ALBATE VIA SERENZA IN CAPIAGO INTIMIANO								
	Punteggio	A = 12,00 B = 0,00 C = 2,00 D = 0,00 E = 0,50								
Totale Iniziativa :				8.502.075,86	8.096.575,16	6.421.056,25		1.675.518,91	405.500,00	6.421.056,25
Totale progetti ammissibili						27				
Totale progetti finanziati						27				

ELENCO DEI PROGETTI AMMISSIBILI IN ORDINE DI PRIORITA'

ELENCON.3

INIZIATIVA	I/2004	SICUREZZA STRADALE (VIABILITA' MINORE)
------------	--------	----------------------------------------

OBBIETTIVO

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO (GRADUATORIA PRIORITA'):

A - QUALITA' DELL'INTERVENTO IN RELAZIONE AL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' STRADALE ALLE STAZIONI E AI POLI FIERISTICI

B - GRADO DI CANTIERABILITA'

C - RILEVANZA DEL NODO OGGETTO DELL'INTERVENTO

D - DISPONIBILITA' DI ALTRI FINANZIAMENTI RISPETTO A QUELLO REGIONALE OLTRE AL COFINANZIAMENTO OBBLIGATORIO

E - COMPLEMENTARIETA' E/O COORDINAMENTO CON ACCORDI O PROTOCOLLI GIA' SOTTOSCRITTI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI SU AREE LIMITROFE

Ultimo progetto finanziabile: punteggio = 10,00

	Punteggio	Costo intervento	Spesa ammessa	Contributo a rimborso	Contributo a fondo perso	Autofinanziamento	Altri finanziamenti	Contributo totale proposto
1	Progetto	I/2004/25	24,00	600.000,00	600.000,00	540.000,00	60.000,00	540.000,00
	Beneficiario	COMUNE DI SESTO CALENDE COLLEGAMENTO DA NORD ALLA STAZIONE FERROVIARIA (S.P. 48 - S.P. 69) IN SESTO CALENDE						
	Punteggio	A = 5,00 B = 0,00 C = 9,00 D = 0,00 E = 10,00						
2	Progetto	I/2004/11	14,00	1.400.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	140.000,00	1.260.000,00
	Beneficiario	COMUNE DI MILANO PROTEZIONE DELLA CORSIA RISERVATA DI VIALE MONTECENERI IN MILANO						
	Punteggio	A = 3,00 B = 0,00 C = 11,00 D = 0,00 E = 0,00						
3	Progetto	I/2004/64	14,00	100.640,00	100.640,00	90.576,00	10.064,00	90.576,00
	Beneficiario	COMUNE DI ROBBIO LAVORI DI ALLARGAMENTO DEL PASSAGGIO A LIVELLO AL KM. 13+818 DELLA LINEA VERCELLI-MORTARA-CAVA PRESSO LA STAZIONE DI ROBBIO						
	Punteggio	A = 3,00 B = 5,00 C = 6,00 D = 0,00 E = 0,00						
4	Progetto	I/2004/9	13,00	1.173.000,00	1.055.700,00	1.055.700,00	117.300,00	1.055.700,00
	Beneficiario	COMUNE DI MILANO RISTRUTTURAZIONE DI VIA GALLARATE DALLA VIA RIZZO ALLA VIA CEFALU' IN MILANO						
	Punteggio	A = 2,00 B = 0,00 C = 11,00 D = 0,00 E = 0,00						
5	Progetto	I/2004/10	13,00	1.127.000,00	1.014.300,00	1.014.300,00	112.700,00	1.014.300,00
	Beneficiario	COMUNE DI MILANO RISTRUTTURAZIONE DI VIA GALLARATE DALLA VIA CEFALU' ALLA VIA TORRAZZA IN MILANO						
	Punteggio	A = 2,00 B = 0,00 C = 11,00 D = 0,00 E = 0,00						

		Punteggio	Costo	intervento	Spesa ammessa	Contributo a rimborso	Contributo a fondo perso	Autofinanziamento	Altri finanziamenti	Contributo totale proposto
6	Progetto	I/2004/41	12,00	248.000,00	248.000,00	223.200,00		24.800,00		223.200,00
	Beneficiario	COMUNE DI CALUSCO D'ADDA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA VIA ROMA - COMPLETAMENTO COLLEGAMENTO CENTRO/STAZIONE IN CALUSCO D'ADDA								
	Punteggio	A = 3,00 B = 0,00 C = 9,00 D = 0,00 E = 0,00								
7	Progetto	I/2004/62	12,00	260.000,00	260.000,00	234.000,00		26.000,00		234.000,00
	Beneficiario	COMUNE DI DALMINE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' CONNESSA A NUOVA STAZIONE AUTOLINEE TRASPORTO EXTRAURBANO IN DALMINE								
	Punteggio	A = 3,00 B = 0,00 C = 9,00 D = 0,00 E = 0,00								
8	Progetto	I/2004/65	12,00	255.000,00	255.000,00	229.500,00		25.500,00		229.500,00
	Beneficiario	COMUNE DI MORBEGNO RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE DELLA STAZIONE IN MORBEGNO								
	Punteggio	A = 3,00 B = 0,00 C = 9,00 D = 0,00 E = 0,00								
9	Progetto	I/2004/63	10,00	130.000,00	130.000,00	117.000,00		13.000,00		117.000,00
	Beneficiario	COMUNE DI MANERBIO MESSA IN SICUREZZA E POTENZIAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' ALLA STAZIONE FERROVIARIA DI MANERBIO								
	Punteggio	A = 4,00 B = 0,00 C = 6,00 D = 0,00 E = 0,00								
Totale Iniziativa :				5.293.640,00	4.923.640,00	4.764.276,00		529.364,00		4.764.276,00
Totale progetti ammissibili				9						
Totale progetti finanziati				9						

(BUR20050134)

(2.1.0)

D.d.s. 31 gennaio 2005 - n. 1193

Reiscrizioni alla competenza dell'esercizio finanziario 2005 di economie di stanziamento, nella parte spese, e di maggiori accertamenti, nella parte entrate, accertate sui fondi dell'esercizio finanziario 2004 ai sensi degli artt. 50 e 70-bis della l.r. n. 34/78, e successive modifiche e integrazioni, e dell'art. 22 del d.lgs. 76/2000. Conseguenti variazioni da apportare al bilancio di previsione 2004 e al documento tecnico di accompagnamento - 2° provvedimento

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
RAGIONERIA E CREDITO**

Visti gli artt. 50 e 70-bis della l.r. 34/78, e successive modifiche e integrazioni, e l'art. 22 del d.lgs. 76/2000 in materia di reiscrizione di fondi con vincolo di destinazione specifica;

Visto l'art. 8 del Regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 1 - «Regolamento di contabilità della Giunta regionale», che stabilisce le procedure di reiscrizione dei fondi con vincolo di destinazione specifica attraverso apposito decreto del dirigente della struttura competente in materia di bilancio e ragioneria;

Visto l'art. 1, comma 28, della l.r. n. 41 del 20 dicembre 2004, concernente l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e pluriennale 2005-2007, che autorizza la reiscrizione di fondi statali o dell'Unione Europea, con vincolo di destinazione specifica;

Viste le richieste delle Direzioni Generali: Agricoltura, Opere pubbliche, Politiche per la casa ed edilizia residenziale pubblica e Sicurezza, Polizia locale e Protezione civile, con cui si chiede la reiscrizione, ex art. 22 del d.lgs. 76/2000, sui capitoli di spesa di cui all'allegato 3, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, delle maggiori entrate registrate sui corrispondenti capitoli di entrata dell'esercizio 2004;

Dato atto che le maggiori entrate, di cui al punto precedente, sono state regolarmente accertate, nel corso dell'esercizio finanziario 2004;

Rilevata, inoltre, la necessità e l'urgenza di provvedere alla reiscrizione delle economie di stanziamento rilevate sui capitoli di cui agli allegati 1 e 2 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di consentire alle Direzioni generali di effettuare tempestivamente gli impegni di spesa e i relativi pagamenti;

Visti i provvedimenti organizzativi della VII Legislatura con i quali è stato riconfermato, tra gli altri, alla dott.ssa M. Giaretta l'incarico di dirigente della Struttura Ragioneria e Credito della Direzione Generale Risorse e Bilancio;

Decreta

1. di reiscrivere al bilancio di previsione 2005, per competenza e per cassa, sulla base delle motivazioni addotte in premessa, gli importi relativi ai capitoli di spesa di cui agli allegati 1, 2 e 3 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prelevare dall'UPB 5.0.4.0.1.301 capitolo 736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa», l'importo complessivo di € 49.625.659,93, come indicato nell'allegato 4 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di apportare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e pluriennale 2005-2007 e al Documento tecnico di accompagnamento;

4. di pubblicare copia del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura ragioneria
e credito: Manuela Giaretta

ALLEGATO 1**Economie accertate sui capitoli a destinazione vincolata da riscrivere ex art. 50 della L.R. 34/78****DIREZIONE GENERALE: AGRICOLTURA**

2.3.4.1.02.29 003279 Vincolate Correnti operative			Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 02.01.91 003278			Residui	0,00
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI NEL SETTORE ZOOTECNICO IN ATTUAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNITARI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DI MERCATO NEI SETTORI LATTIERO-CASEARIO E DELLE CARNI			Competenza	16.195,58
			Tot. Comp.	16.195,58
			Tot. Cassa	4.692,59
2.3.4.1.02.29 005775 Vincolate Correnti operative			Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 02.01.93 005774			Residui	0,00
TRASFERIMENTI STATALI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE RELATIVE ALLE MATERIE DI AGRICOLTURA, FORESTE, PESCA, AGRITURISMO, CACCIA E SVILUPPO RURALE			Competenza	32.707.935,28
			Tot. Comp.	32.707.935,28
			Tot. Cassa	2.131.250,36
2.3.4.1.03.30 000786 Vincolate Capitale			Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 04.03.92 000766			Residui	0,00
CONTRIBUTI A PRODUTTORI SINGOLI OD ASSOCIATI PER INIZIATIVE DI MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTI DELLE COLTIVAZIONI FRUTTICOLE MINORI E DELLE COLTIVAZIONI ERBORISTICHE SPECIALIZZATE IN ZONE MONTANE			Competenza	66.209,83
			Tot. Comp.	66.209,83
			Tot. Cassa	8.817,36
2.3.4.1.03.30 002190 Vincolate Capitale			Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 04.03.95 002178			Residui	0,00
CONTRIBUTI STATALI DEL FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE IN AGRICOLTURA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM A TITOLO DI PRONTO INTERVENTO DEI CONTRIBUTI PER LA RICOSTITUZIONE DEI CAPITALI DI CONDUZIONE E DI CONTRIBUTI PER LA RICOSTRUZIONE O IL RIPRISTINO DELLE STRUTTURE FONDARIE AZIENDALI			Competenza	7.400.098,35
			Tot. Comp.	7.400.098,35
			Tot. Cassa	2.279.846,52
2.3.4.1.03.30 006054 Vincolate Capitale			Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 04.03.95 006052			Residui	0,00
SPESE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE IN AGRICOLTURA GIA' ASSEGNATE PER IL RIPRISTINO DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA E DI BONIFICA MONTANA DANNEGGIATE DA CALAMITA' NATURALI O AVVERSITA' ATMOSFERICHE RICONOSCIUTE ECCEZIONALI - ALLUVIONI 2000			Competenza	2.891.497,82
			Tot. Comp.	2.891.497,82
			Tot. Cassa	0,00
2.3.4.1.03.30 006055 Vincolate Capitale			Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 04.03.95 006053			Residui	0,00
SPESE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE IN AGRICOLTURA GIA' ASSEGNATE PER IL RIPRISTINO DELLE STRADE INTERPODERALI, DELLE OPERE DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO, DELLE RETI IDRAULICHE E DEGLI IMPIANTI IRRIGUI - ALLUVIONI 2000			Competenza	2.889.851,37
			Tot. Comp.	2.889.851,37
			Tot. Cassa	776.145,62

2.3.4.2.02.31	003255	Vincolate	Correnti operative	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 04.03.92 002380				Residui	0,00
SPESE PER STUDI, RICERCHE, ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE PROFESSIONALE SULL'AGRITURISMO				Competenza	26.964,17
				Tot. Comp.	26.964,17
				Tot. Cassa	1.348,21
2.3.4.2.02.31	004576	Vincolate	Correnti operative	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 02.01.91 004575				Residui	0,00
CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATIVO DI RICERCA "LISTE DI ORIENTAMENTI VARIETALE DEI FRUTTIFERI"				Competenza	22.195,45
				Tot. Comp.	22.195,45
				Tot. Cassa	1.109,77
2.3.4.2.02.31	005083	Vincolate	Correnti operative	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 02.01.91 005082				Residui	0,00
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CARTA PEDOLOGICA NAZIONALE 1:250. 000 - MISURA 5 - DEL PROGRAMMA INTERREGIONALE "AGRICOLTURA E QUALITA'"				Competenza	130.457,03
				Tot. Comp.	130.457,03
				Tot. Cassa	6.522,85
2.3.4.2.02.31	005403	Vincolate	Correnti operative	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 02.01.93 005523				Residui	0,00
CONTRIBUTI STATALI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA BIOCOMBUSTIBILI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTI DIMOSTRATIVI				Competenza	276.174,06
				Tot. Comp.	276.174,06
				Tot. Cassa	35.537,51
2.3.4.2.02.31	005431	Vincolate	Correnti operative	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 02.01.91 005529				Residui	0,00
SPESE PER IL PROGRAMMA NAZIONALE BIODIVERSITA' E RISORSE GENETICHE				Competenza	23.716,46
				Tot. Comp.	23.716,46
				Tot. Cassa	2.367,27
2.3.4.2.02.31	005716	Vincolate	Correnti operative	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 02.01.91 005715				Residui	0,00
CONTRIBUTI PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI INTERREGIONALI IN AGRICOLTURA				Competenza	1.645.752,87
				Tot. Comp.	1.645.752,87
				Tot. Cassa	312.116,04
2.3.4.2.03.32	006350	Vincolate	Capitale	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 04.03.92 006349				Residui	0,00
CONTRIBUTI PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI AGRICOLI INTERREGIONALI DELLA III FASE				Competenza	3.817.098,74
				Tot. Comp.	3.817.098,74
				Tot. Cassa	386.601,20

2.3.4.2.03.32 006497 Vincolate Capitale			Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 04.03.92 006494			Residui	0,00
CONTRIBUTO STATALE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AGRICOLO INTERREGIONALE 'BIODIVERSITA'			Competenza	123.758,02
			Tot. Comp.	123.758,02
			Tot. Cassa	16.329,34
2.3.4.3.02.33 004613 Vincolate Correnti operative			Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 02.01.91 004608			Residui	0,00
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA AGRICOLTURA E QUALITA'			Competenza	221.305,05
			Tot. Comp.	221.305,05
			Tot. Cassa	78.319,33
2.3.4.5.03.37 000775 Vincolate Capitale			Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 04.03.92 002380			Residui	0,00
CONTRIBUTI IN CAPITALE DIRETTI ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA ED IRRIGAZIONE			Competenza	95.186,96
			Tot. Comp.	95.186,96
			Tot. Cassa	0,00
2.3.4.6.03.39 005868 Vincolate Capitale			Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 04.03.149 005865			Residui	0,00
CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE CARIPLO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 'DIECI GRANDI FORESTE PER LA PIANURA'.			Competenza	660.000,00
			Tot. Comp.	660.000,00
			Tot. Cassa	660.000,00
2.3.4.6.03.39 006199 Vincolate Capitale			Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 04.03.92 006198			Residui	0,00
CONTRIBUTO DELLO STATO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA 'BICOMBUSTIBILI' PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO INTERREGIONALE 'FILIERE PER LA PRODUZIONE DI BIOCONBUSTIBILE DA LEGNO'			Competenza	507.384,00
			Tot. Comp.	507.384,00
			Tot. Cassa	43.718,40
2.3.4.6.03.39 006426 Vincolate Capitale			Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 04.03.114 006425			Residui	0,00
CONTRIBUTI DELLO STATO PER GLI INTERVENTI AMBIENTALI DI SVILUPPO SOSTENIBILE PER IL TERRITORIO RURALE ED IL SETTORE AGRO-FORESTALE INSERITI NELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO FRA GOVERNO E REGIONE IN MATERIA DI AMBIENTE E ENERGIA			Competenza	5.150.000,00
			Tot. Comp.	5.150.000,00
			Tot. Cassa	520.000,00
2.3.4.7.02.40 005687 Vincolate Correnti operative			Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso:			Residui	0,00
SPESE DI PARTE CORRENTE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA SFOP 2000-2006			Competenza	812.680,00
			Tot. Comp.	812.680,00
			Tot. Cassa	40.634,00

2.3.4.7.02.40 006074 Vincolate Correnti operative				Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 02.01.91 006064				Residui	0,00
TRASFERIMENTI STATALI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI NAZIONALI TRIENNALI DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA				Competenza	921.049,26
				Tot. Comp.	921.049,26
				Tot. Cassa	60.427,46
2.3.4.7.03.41 005688 Vincolate Capitale				Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 04.03.92 006423				Residui	0,00
SPESE PER INVESTIMENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA SFOP 2000-2006				Competenza	1.317.234,99
				Tot. Comp.	1.317.234,99
				Tot. Cassa	185.680,21
				Euro	
TOTALE VINCULATE				Tot. Comp.	61.722.745,29
				Tot. Cassa	7.551.464,04
				Euro	
TOTALE AGRICOLTURA				Tot. Comp.	61.722.745,29
				Tot. Cassa	7.551.464,04

DIREZIONE GENERALE: COMMERCIO, FIERE E MERCATI

2.3.10.9.02.332 006344 Vincolate Correnti operative	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 02.01.65 006343	Residui	0,00
SPESA COFINANZIATA AL 68% DAL MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DGAMTC AI SENSI DEL D.M. 26 MAGGIO 2003 - PROGETTO 'OSSERVATORIO LOMBARDO PREZZI E CREDITO AL CONSUMO'	Competenza	36.736,64
	Tot. Comp.	36.736,64
	Tot. Cassa	22.100,00

2.3.10.9.02.332 006346 Vincolate Correnti operative	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 02.01.65 006345	Residui	0,00
SPESA COFINANZIATA AL 60% DAL MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DGAMTC AI SENSI DEL D.M. 26 MAGGIO 2003 - PROGETTO 'CONSUMO CONSAPEVOLE E RESPONSABILE'	Competenza	20.508,40
	Tot. Comp.	20.508,40
	Tot. Cassa	20.292,00

2.3.10.9.02.332 006348 Vincolate Correnti operative	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 02.01.65 006347	Residui	0,00
SPESA COFINANZIATA AL 34% DAL MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DGAMTC AI SENSI DEL D.M. 26 MAGGIO 2003 - PROGETTO 'COMUNICARE PER UNA MAGGIORE TUTELA'	Competenza	27.619,45
	Tot. Comp.	27.619,45
	Tot. Cassa	9.467,38

4.8.1.2.02.294 006340 Vincolate Correnti operative	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 02.01.116 006339	Residui	0,00
SPESA COFINANZIATA AL 68% DAL MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DGAMTC AI SENSI DEL D.M. 26 MAGGIO 2003 - PROGETTO 'CULTURA DELLA SICUREZZA STRADALE '	Competenza	3.100,00
	Tot. Comp.	3.100,00
	Tot. Cassa	3.100,00

4.9.4.2.02.152 006342 Vincolate Correnti operative	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 02.01.177 006341	Residui	0,00
SPESA COFINANZIATA AL 60% DAL MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DGAMTC AI SENSI DEL D.M. 26 MAGGIO 2003 - PROGETTO 'QUALITA' ED EFFICIENZA DEI SERVIZI PUBBLICI LOMBARDI'	Competenza	109.779,60
	Tot. Comp.	109.779,60
	Tot. Cassa	24.245,80

		Euro
TOTALE VINCOLATE	Tot. Comp.	197.744,09
	Tot. Cassa	79.205,18

		Euro
TOTALE COMMERCIO, FIERE E MERCATI	Tot. Comp.	197.744,09
	Tot. Cassa	79.205,18

DIREZIONE GENERALE: CULTURE, IDENTITA' E AUTONOMIE DELLA LOMBARDIA

2.4.1.2.02.55	006049	Vincolate	Correnti operative	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 02.01.158 006044				Residui	0,00
COFINANZIAMENTO DELLA CE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO 'CULTURALP' NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG III B - SPAZIO ALPINO				Competenza	55.466,26
				Tot. Comp.	55.466,26
				Tot. Cassa	6.319,49

2.4.1.2.02.55	006050	Vincolate	Correnti operative	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 02.01.158 006045				Residui	0,00
COFINANZIAMENTO DELLO STATO IN FAVORE DELLE REGIONI ITALIANE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO 'CULTURALP' NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG III B - SPAZIO ALPINO				Competenza	55.466,25
				Tot. Comp.	55.466,25
				Tot. Cassa	6.319,49

				Euro	
				Tot. Comp.	110.932,51
TOTALE VINCOLATE				Tot. Cassa	12.638,98

				Euro	
TOTALE CULTURE, IDENTITA' E AUTONOMIE DELLA LOMBARDIA				Tot. Comp.	110.932,51
				Tot. Cassa	12.638,98

DIREZIONE GENERALE: GIOVANI, SPORT E PARI OPPORTUNITA'

2.3.10.6.02.84	005394	Vincolate	Correnti operative	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 02.01.164 005535				Residui	0,00
INTERVENTI A FAVORE DELL'IMPRENDITORIALITA' FEMMINILE				Competenza	499.815,16
				Tot. Comp.	499.815,16
				Tot. Cassa	0,00

2.3.10.6.03.85	005454	Vincolate	Capitale	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 04.03.163 005534				Residui	0,00
INTERVENTI A FAVORE DELL'IMPRENDITORIALITA' FEMMINILE				Competenza	4.835.433,18
				Tot. Comp.	4.835.433,18
				Tot. Cassa	1.039.937,68

				Euro	
				Tot. Comp.	5.335.248,34
TOTALE VINCOLATE				Tot. Cassa	1.039.937,68

				Euro	
TOTALE GIOVANI, SPORT E PARI OPPORTUNITA'				Tot. Comp.	5.335.248,34
				Tot. Cassa	1.039.937,68

DIREZIONE GENERALE: INDUSTRIA, PICCOLA E MEDIA IMPRESA E COOPERAZIONE E TURISMO

2.3.10.5.03.20 005429 Vincolate Capitale	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 04.03.69 005410	Residui	0,00
FONDO UNICO REGIONALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE - IMPRESE INDUSTRIALI	Competenza	2.767.442,49
	Tot. Comp.	2.767.442,49
	Tot. Cassa	0,00

4.10.5.1.03.114 003645 Vincolate Capitale	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 04.03.85 003643	Residui	0,00
CONTRIBUTI STATALI PER GLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DELLA VALTELLINA - SISTEMA PRODUTTIVO	Competenza	3.000.000,00
	Tot. Comp.	3.000.000,00
	Tot. Cassa	0,00

		Euro
Tot. Comp.	5.767.442,49	
Tot. Cassa	0,00	

		Euro
Totale Industria, Piccola e Media Impresa e Cooperazione e Turismo	Tot. Comp.	5.767.442,49
	Tot. Cassa	0,00

DIREZIONE GENERALE: OPERE PUBBLICHE, POLITICHE PER LA CASA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

4.10.4.4.03.343 003967 Vincolate Capitale	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 04.03.105 003966	Residui	429.570,00
CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTI DI RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO	Competenza	74.394,08
	Tot. Comp.	503.964,08
	Tot. Cassa	448.813,38

4.10.4.4.03.343 004907 Vincolate Capitale	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 04.03.106 004906	Residui	0,00
IMPIEGO DELL'ASSEGNAZIONE STATALE (MUTUO CON AMMORTAMENTO A CARICO DELLO STATO) PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI DI EMERGENZA E DI PRIMA SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA NEI TERRITORI DELLE PROVINCE DI COMO, LECCO, SONDRIO, BERGAMO, BRESCIA E VARESE COLPITI DALLE AVVERSITA' ATMOSFERICHE DEL MESE DI GIUGNO 1997	Competenza	2.539.971,40
	Tot. Comp.	2.539.971,40
	Tot. Cassa	0,00

		Euro
Tot. Comp.	3.043.935,48	
Tot. Cassa	448.813,38	

		Euro
Totale Opere Pubbliche, Politiche per la Casa ed Edilizia Residenziale Pubblica	Tot. Comp.	3.043.935,48
	Tot. Cassa	448.813,38

DIREZIONE GENERALE: RISORSE E BILANCIO

1.1.2.1.02.3 005402 Vincolate Correnti operative			Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 02.01.144 005522			Residui	0,00
CONTRIBUTI STATALI PER LA COSTITUZIONE E L'AVVIO OPERATIVO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI			Competenza	3.058.561,05
			Tot. Comp.	3.058.561,05
			Tot. Cassa	166.606,03
4.10.5.4.03.240 004353 Vincolate Capitale			Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 04.03.82 004352			Residui	0,00
FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA - FINANZIAMENTO CON RISORSE DELLO STATO			Competenza	3.077.785,56
			Tot. Comp.	3.077.785,56
			Tot. Cassa	728.853,07
			Euro	
			Tot. Comp.	6.136.346,61
TOTALE VINCOLATE			Tot. Cassa	895.459,10
			Euro	
			Tot. Comp.	6.136.346,61
TOTALE RISORSE E BILANCIO			Tot. Cassa	895.459,10

DIREZIONE GENERALE: SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

4.9.1.2.02.139 005788 Vincolate Correnti operative			Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 02.01.111 005708			Residui	0,00
SPESE PER LE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO, INFORMAZIONE E FORMAZIONE FINALIZZATE AGLI INTERVENTI AMBIENTALI			Competenza	100.000,00
			Tot. Comp.	100.000,00
			Tot. Cassa	0,00
			Euro	
			Tot. Comp.	100.000,00
TOTALE VINCOLATE			Tot. Cassa	0,00
			Euro	
			Tot. Comp.	100.000,00
TOTALE SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'			Tot. Cassa	0,00

DIREZIONE GENERALE: SICUREZZA, POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

1.2.2.1.02.11	005648	Vincolate	Correnti operative	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 02.01.109 005647				Residui	0,00
SPESE PER INTERVENTI CONSEGUENTI AL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE CONSEGUENTI AL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO				Competenza	24.353,00
				Tot. Comp.	24.353,00
				Tot. Cassa	24.353,00

1.2.2.1.02.11	006100	Vincolate	Correnti operative	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 02.01.152 006098				Residui	0,00
CONTRIBUTO STATALE PER IL FUNZIONAMENTO E GLI INTERVENTI DEL SERVIZIO IDROGRAFICO E MAREOGRAFICO				Competenza	118.724,69
				Tot. Comp.	118.724,69
				Tot. Cassa	62.672,91

1.2.2.1.02.11	006297	Vincolate	Correnti operative	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 02.01.109 006296				Residui	0,00
SPESE PER SERVIZI INERENTI IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE				Competenza	3.194.108,79
				Tot. Comp.	3.194.108,79
				Tot. Cassa	178.875,94

1.2.2.1.03.12	005559	Vincolate	Capitale	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 04.03.106 005558				Residui	0,00
CONTRIBUTI STATALI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA PER IL POTENZIAMENTO DELLE RETI DI MONITORAGGIO METEO-IDRO-PLUVIOMETRICO				Competenza	104.483,29
				Tot. Comp.	104.483,29
				Tot. Cassa	0,00

1.2.2.1.03.12	005917	Vincolate	Capitale	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 04.03.106 005916				Residui	0,00
ASSEGNAZIONI DEL FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE PER FRONTEGGIARE ESIGENZE URGENTI PER LE CALAMITA' NATURALI NONCHE' PER POTENZIARE IL SISTEMA DELLA PROTEZIONE CIVILE				Competenza	6.435.089,52
				Tot. Comp.	6.435.089,52
				Tot. Cassa	2.008.441,16

1.2.2.1.03.12	006101	Vincolate	Capitale	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 04.03.153 006099				Residui	0,00
CONTRIBUTO STATALE PER LE SPESE D'INVESTIMENTO DEL SERVIZIO IDROGRAFICO E MAREOGRAFICO				Competenza	11.107,82
				Tot. Comp.	11.107,82
				Tot. Cassa	0,00

1.2.2.1.03.12	006334	Vincolate	Capitale	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 04.03.153 006333				Residui	0,00
SPESE PER I CONTRATTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETI DI RILEVAMENTO E SORVEGLIANZA PLUVIOMETRICA, DEI CENTRI DI ELABORAZIONE DATI E DEI RIPETITORI E PER L'INTERVENTO IMMEDIATO PER LA SOSTITUZIONE DELLE COMPONENTI DANNEGGIATE				Competenza	102.057,17
				Tot. Comp.	102.057,17
				Tot. Cassa	30.240,00

1.2.2.1.03.12 006526 Vincolate Capitale	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 04.03.153 006525	Residui	0,00
SPESE PER INTERVENTI CONSEGUENTI AL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE CONSEGUENTI AL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO	Competenza	228.177,00
	Tot. Comp.	228.177,00
	Tot. Cassa	228.177,00
1.2.2.2.02.13 006192 Vincolate Correnti operative	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 02.01.148 006190	Residui	0,00
CONTRIBUTO DELL'UE PER IL PROGRAMMA INTERREG IIIB - SPAZIO MEDOCC - PROGETTO QUATER	Competenza	60.481,73
	Tot. Comp.	60.481,73
	Tot. Cassa	15.941,13
1.2.2.2.02.13 006193 Vincolate Correnti operative	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 02.01.148 006191	Residui	0,00
CONTRIBUTO STATALE PER IL PROGRAMMA INTERREG IIIB - SPAZIO MEDOCC - PROGETTO QUATER	Competenza	60.481,74
	Tot. Comp.	60.481,74
	Tot. Cassa	15.941,13
1.2.2.2.02.13 006627 Vincolate Correnti operative	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 02.01.146 006625	Residui	0,00
COFINANZIAMENTO DELLA UE PER IL PROGRAMMA INTERREG IIIB - SPAZIO MEDOCC - PROGETTO DAMAGE	Competenza	35.454,55
	Tot. Comp.	35.454,55
	Tot. Cassa	1.772,73
1.2.2.2.02.13 006628 Vincolate Correnti operative	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 02.01.146 006626	Residui	0,00
COFINANZIAMENTO STATALE PER IL PROGRAMMA INTERREG IIIB - SPAZIO MEDOCC - PROGETTO DAMAGE	Competenza	35.454,55
	Tot. Comp.	35.454,55
	Tot. Cassa	1.772,73
4.10.3.5.03.111 005359 Vincolate Capitale	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 04.03.106 005521	Residui	0,00
CONTRIBUTI PER INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE PER FRONTEGGIARE I DANNI CONSEGUENTI AGLI EVENTI ALLUVIONALI ED AI DISSESTI IDROGEOLOGICI VERIFICATISI DAL 13 OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE 2000	Competenza	3.495.686,83
	Tot. Comp.	3.495.686,83
	Tot. Cassa	370.322,87
4.10.3.5.03.111 006062 Vincolate Capitale	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 04.03.106 006061	Residui	0,00
SPESE DI PRIMO SOCCORSO E RIMBORSO DANNI AI PRIVATI, IN ATTUAZIONE DELL'ORDINANZA 3237/2002 PER GLI EVENTI ATMOSFERICI ECCEZIONALI DEL MAGGIO 2002	Competenza	292.640,79
	Tot. Comp.	292.640,79
	Tot. Cassa	90.373,75

4.10.3.5.03.111 006092 Vincolate Capitale	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 04.03.106 006091	Residui	0,00
CONTRIBUTI PER INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE PER FRONTEGGIARE I DANNI CONSEQUENTI AGLI EVENTI ALLUVIONALI ED AI DISSESTI IDROGEOLOGICI DEL MESE DI NOVEMBRE 2002	Competenza	2.788.388,77
	Tot. Comp.	2.788.388,77
	Tot. Cassa	293.901,36

4.10.3.5.03.111 006121 Vincolate Capitale	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 04.03.106 006120	Residui	0,00
IMPIEGO DEL MUTUO CON LA CASSA DDPP PER FRONTEGGIARE LE SPESE DI PRIMA EMERGENZA SOSTENUTE DAGLI EE.LL E PER CONTRIBUTI ALL'EDILIZIA PRIVATA	Competenza	5.969.958,57
	Tot. Comp.	5.969.958,57
	Tot. Cassa	1.647.338,53

		Euro
	Tot. Comp.	22.956.648,81
TOTALE VINCOLATE	Tot. Cassa	4.970.124,24

		Euro
TOTALE SICUREZZA, POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	Tot. Comp.	22.956.648,81
	Tot. Cassa	4.970.124,24

DIREZIONE GENERALE: TERRITORIO E URBANISTICA

4.10.3.3.03.110 003407 Vincolate Capitale	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 04.03.102 003406	Residui	0,00
CONTRIBUTI STATALI PER I PROGETTI DI RISISTEMAZIONE E DI DIFESA DELLE RISORSE IDRICHE DEL BACINO IDROGRAFICO DEL PO	Competenza	2.000.000,00
	Tot. Comp.	2.000.000,00
	Tot. Cassa	0,00

		Euro
	Tot. Comp.	2.000.000,00
TOTALE VINCOLATE	Tot. Cassa	0,00

		Euro
TOTALE TERRITORIO E URBANISTICA	Tot. Comp.	2.000.000,00
	Tot. Cassa	0,00

		Euro
TOTALE ALLEGATO 1	Tot. Comp.	107.371.043,62
	Tot. Cassa	14.997.642,60

Totale prelievo dall'U.P.B.5.0.4.0.1.301 capitolo 736
"Fondo di riserva del bilancio di cassa"

€ 14.997.642,60

ALLEGATO 2

Economie accertate in conto annualità vincolate da reiscrivere al fondo 5.0.4.0.4.308 2797 ex art. 70-bis della L.R. 34/78 ed ex art. 23 del Regolamento della Giunta Regionale 1/2001

DIREZIONE GENERALE: RISORSE E BILANCIO

5.0.4.0.04.308 002797 Vincolate Annualità			Euro
Capitolo di entrata connesso:			
			Economie stanz. 50.000.000,00
FONDO PER LA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI ONERI PER OBBLIGAZIONI PREGRESSE DERIVANTI DA CONTRIBUTI STATALI IN ANNUALITA'			Economie su imp. 0,00
			Minori acc.ti in entrata
			Economie totali 50.000.000,00

			Euro
			Economie 50.000.000,00
TOTALE VINCOLATE			

			Euro
			Economie 50.000.000,00
TOTALE RISORSE E BILANCIO			

			Euro
TOTALE ALLEGATO			Economie 50.000.000,00

TOTALE SOMME DA REISCRIVERE SULL'U.P.B. 5.0.4.0.4.308 2797 "FONDO PER LA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI ONERI PER OBBLIGAZIONI PREGRESSE DERIVANTI DA CONTRIBUTI STATALI IN ANNUALITA' "		Totale Comp.	50.000.000,00
		Totale Cassa	30.000.000,00

ALLEGATO 3**Reiscrizione dei maggiori accertamenti sui corrispondenti capitoli di spesa ex art. 22 del D. Lgs. 76/2000****DIREZIONE GENERALE: AGRICOLTURA**

2.3.4.2.02.31 002210 Vincolate Correnti operative	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 04.03.92 002380	2003	1.367.408,76
SPESE PER L'ASSISTENZA TECNICO-ECONOMICA DI BASE E SPECIALIZZATA PER L'ATTUAZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO AGRICOLO	Tot. Comp.	1.367.408,76
	Tot. Cassa	1.367.408,76

		Euro
	Tot. Comp.	1.367.408,76
TOTALE VINCOLATE	Tot. Cassa	1.367.408,76

		Euro
TOTALE AGRICOLTURA	Tot. Comp.	1.367.408,76
	Tot. Cassa	1.367.408,76

DIREZIONE GENERALE: OPERE PUBBLICHE, POLITICHE PER LA CASA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

4.10.4.1.03.112 003336 Vincolate Capitale	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 04.03.105 003335	2003	352.970,75
IMPIEGO DELLE SOMME DERIVANTI DAI RIMBORSI DEI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI	Tot. Comp.	352.970,75
	Tot. Cassa	352.970,75

		Euro
	Tot. Comp.	352.970,75
TOTALE VINCOLATE	Tot. Cassa	352.970,75

		Euro
TOTALE OPERE PUBBLICHE, POLITICHE PER LA CASA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Tot. Comp.	352.970,75
	Tot. Cassa	352.970,75

DIREZIONE GENERALE: SICUREZZA, POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

4.10.3.5.03.111 005359 Vincolate Capitale			Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 04.03.106 005521			2003	1.853.372,13
CONTRIBUTI PER INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE PER FRONTEGGIARE I DANNI CONSEGUENTI AGLI EVENTI ALLUVIONALI ED AI DISSESTI IDROGEOLOGICI VERIFICATISI DAL 13 OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE 2000			Tot. Comp.	1.853.372,13
			Tot. Cassa	1.853.372,13
1.2.2.1.03.12 005917 Vincolate Capitale			Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 04.03.106 005916			2003	416.654,77
ASSEGNAZIONI DEL FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE PER FRONTEGGIARE ESIGENZE URGENTI PER LE CALAMITA NATURALI NONCHE' PER POTENZIARE IL SISTEMA DELLA PROTEZIONE CIVILE			Tot. Comp.	416.654,77
			Tot. Cassa	416.654,77
4.10.3.5.03.111 006092 Vincolate Capitale			Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 04.03.106 006091			2003	16.938,09
CONTRIBUTI PER INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE PER FRONTEGGIARE I DANNI CONSEGUENTI AGLI EVENTI ALLUVIONALI ED AI DISSESTI IDROGEOLOGICI DEL MESE DI NOVEMBRE 2002			Tot. Comp.	16.938,09
			Tot. Cassa	16.938,09
1.2.2.3.02.280 006100 Vincolate Correnti operative			Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 02.01.152 006098			2003	92.569,47
CONTRIBUTO STATALE PER IL FUNZIONAMENTO E GLI INTERVENTI DEL SERVIZIO IDROGRAFICO E MAREOGRAFICO			Tot. Comp.	92.569,47
			Tot. Cassa	92.569,47
1.2.2.3.03.302 006101 Vincolate Capitale			Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 04.03.153 006099			2003	81.509,04
CONTRIBUTO STATALE PER LE SPESE D'INVESTIMENTO DEL SERVIZIO IDROGRAFICO E MAREOGRAFICO			Tot. Comp.	81.509,04
			Tot. Cassa	81.509,04
4.10.3.5.03.111 006121 Vincolate Capitale			Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 04.03.106 006120			2003	443.157,83
IMPIEGO DEL MUTUO CON LA CASSA DDPP PER FRONTEGGIARE LE SPESE DI PRIMA EMERGENZA SOSTENUTE DAGLI EE.LL E PER CONTRIBUTI ALL'EDILIZIA PRIVATA			Tot. Comp.	443.157,83
			Tot. Cassa	443.157,83
1.2.2.2.02.13 006627 Vincolate Correnti operative			Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 02.01.146 006625			2003	91,00
COFINANZIAMENTO DELLA UE PER IL PROGRAMMA INTERREG IIIB - SPAZIO MEDOCC - PROGETTO DAMAGE			Tot. Comp.	91,00
			Tot. Cassa	91,00
1.2.2.2.02.13 006628 Vincolate Correnti operative			Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 02.01.146 006626			2003	91,00
COFINANZIAMENTO STATALE PER IL PROGRAMMA INTERREG IIIB - SPAZIO MEDOCC - PROGETTO DAMAGE			Tot. Comp.	91,00
			Tot. Cassa	91,00
			Euro	
TOTALE VINCOLATE			Tot. Comp.	2.904.383,33
			Tot. Cassa	2.904.383,33

		Euro
TOTALE SICUREZZA, POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	Tot. Comp.	2.904.383,33
	Tot. Cassa	2.904.383,33

DIREZIONE GENERALE: TERRITORIO E URBANISTICA

4.10.3.5.03.111 006189 Vincolate Capitale	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 04.03.106 006120	2003	3.254,49
IMPIEGO DEL MUTUO CON LA CASSA DDPP PER LA RICOSTRUZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE E PER OPERE URGENTI DI DIFESA DEL SUOLO	Tot. Comp.	3.254,49
	Tot. Cassa	3.254,49

		Euro
	Tot. Comp.	3.254,49
TOTALE VINCOLATE	Tot. Cassa	3.254,49

		Euro
TOTALE TERRITORIO E URBANISTICA	Tot. Comp.	3.254,49
	Tot. Cassa	3.254,49

		Euro
TOTALE ALLEGATO 2	Tot. Comp.	4.628.017,33
	Tot. Cassa	4.628.017,33

ALLEGATO 4

REISCRIZIONI TOTALI (RIEPILOGO ALLEGATI 1, 2 E 3)

	Competenza	Cassa
Totali allegato 1	107.371.043,62	14.997.642,60
Totali allegato 2	50.000.000,00	30.000.000,00
Totali allegato 3	4.628.017,33	4.628.017,33
TOTALE GENERALE	161.999.060,95	49.625.659,93

Prelievo dall'UPB 5.0.4.0.1.301 cap. 736
"Fondo di riserva del bilancio di cassa":

49.625.659,93

D.G. Formazione, istruzione e lavoro

(BUR20050135)

(3.3.0)

D.d.g. 28 gennaio 2005 - n. 1063**Disposizioni attuative della d.g.r. 19867 del 16 dicembre 2004 in merito agli orari e periodi di apertura al pubblico delle sedi operative accreditate e in fase di accreditamento****IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE FORMAZIONE ISTRUZIONE E LAVORO**

Dato atto che la d.g.r. n. 19867 del 16 dicembre 2004 all'art. 20, comma i) attribuisce al Direttore Generale Formazione Istruzione e Lavoro la competenza di provvedere «a definire il calendario di apertura delle sedi operative accreditate e l'orario minimo di accesso alla sede operativa da parte dell'utenza e degli incaricati regionali per i controlli»;

Considerato che la programmazione dell'orario di apertura al pubblico da parte della sede operativa accreditata è un elemento rilevante nell'organizzazione delle attività e dei servizi erogati dalla sede medesima;

Considerato altresì che la programmazione dell'orario di apertura all'utenza è un elemento che caratterizza la stabilità e continuità operativa da parte delle sedi accreditate;

Ritenuto inoltre che la pubblicizzazione degli orari di apertura della sede operativa accreditata consente l'accessibilità alla sede medesima:

- da parte dell'utenza che fruisce dei servizi offerti dalla sede operativa accreditata,
- da parte dell'ente Regolatore per l'espletamento degli adempimenti previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto che la sede operativa accreditata debba garantire:

- una apertura quotidiana dal lunedì al venerdì per almeno cinque ore giornaliere;
- una apertura della sede nell'arco della giornata che sia stata programmata con modalità funzionali alle caratteristiche dell'utenza a cui sono rivolte le attività formative e/o orientative che possono avere luogo presso la sede medesima;
- una apertura della sede permanente nell'arco dell'anno, ad eccezione del mese di agosto, delle festività natalizie e di fine anno nonché delle festività pasquali;
- la comunicazione (al momento della richiesta di accreditamento) degli orari di apertura mediante compilazione dell'apposita modulistica a tal fine predisposta dalla struttura regionale competente;
- la comunicazione scritta, a mezzo raccomandata A.R., alla competente struttura regionale, di eventuali variazioni che avranno validità a partire dal ventesimo giorno dalla ricezione della raccomandata;

Richiamato l'art. 14, comma 5, della d.g.r. 19867/04, il quale, in merito all'accesso da parte degli incaricati regionali alle sedi operative per i controlli previsti dal medesimo atto, recita testualmente che «Qualora la verifica in loco non possa aver luogo per ragioni non imputabili alla Regione Lombardia, il soggetto incaricato ne stende apposito verbale. In tal caso, il direttore generale competente procede alla revoca dell'accreditamento della sede operativa con proprio provvedimento»;

Ritenuto che tra le ragioni non imputabili alla Regione che possano impedire l'accesso ai soggetti deputati al controllo rientri anche il mancato rispetto degli orari di apertura giornalieri della sede;

Ritenuto infine di dover provvedere alla definizione dei tempi minimi di apertura sia nel corso della settimana che nel corso dell'anno solare in ottemperanza a quanto previsto dalla d.g.r. 19867/04 sopra richiamata;

Decreta

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le disposizioni a cui devono attenersi i titolari delle sedi operative accreditate e in fase di accreditamento in materia di orari e periodi di apertura delle sedi medesime e specificatamente:

- una apertura quotidiana dal lunedì al venerdì per almeno cinque ore giornaliere,
- apertura programmata con modalità funzionali alle caratteristiche dell'utenza a cui sono rivolte le specifiche tipologie di attività formative e/o orientative che possono svolgersi presso la sede operativa,
- una apertura della sede garantita in modo permanente nell'arco dell'anno, ad eccezione del mese di agosto,

delle festività natalizie e di fine anno nonché delle festività pasquali;

2. di disporre l'obbligo per le sedi che inoltrano domanda di accreditamento (al momento della richiesta di accreditamento) di indicare gli orari di apertura della sede operativa mediante compilazione dell'apposita modulistica a tal fine predisposta dalla struttura regionale competente;

3. di considerare valide eventuali variazioni dell'orario di apertura della sede operativa solo nel caso in cui le variazioni siano state comunicate alla Struttura regionale competente, per iscritto, a mezzo raccomandata A.R.;

4. di ritenere valido il cambiamento dell'orario di apertura della sede operativa qualora siano decorsi venti giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte della struttura regionale competente;

5. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale:
Renzo Ruffini

(BUR20050136)

(3.3.0)

D.d.u.o. 3 dicembre 2004 - n. 22169**Assegnazione dei contributi, impegno e contestuale liquidazione della somma di € 1.433.842,30 quale contributo a favore dei Comuni, Unioni di Comuni o Comuni capofila degli accordi di programma per l'attuazione della legge 328/2000 a sostegno delle spese per l'accesso all'istruzione. l.r. 20 marzo 1980, n. 31 ad oggetto: «Diritto allo studio - Norme di attuazione» - Piano diritto allo studio 2004 - d.c.r. 28 luglio 2004, n. VII/1049****IL DIRIGENTE DELL'U.O.****SISTEMA EDUCATIVO ED UNIVERSITÀ**

Richiamata la deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/1049 del 28 luglio 2004 ad oggetto: «Piano annuale per il diritto allo studio relativo all'anno finanziario 2004 - Indirizzi per l'attuazione degli interventi regionali»;

Visto il proprio decreto del 2 dicembre 2004, n. 21796 con il quale, per gli interventi di cui al punto C dell'allegato alla d.c.r. 28 luglio 2004 n. VII/1049, viene stabilito in € 260,00 il contributo da assegnare alle 363 associazioni bandistiche e corali per l'orientamento musicale che ne hanno fatto richiesta con un impegno complessivo di € 94.380,00;

Visto il proprio decreto dell'11 marzo 2004 n. 3979 avente ad oggetto «Contributo relativo alla erogazione di 2000 assegni di studio a studenti delle scuole medie superiori della Lombardia anno scolastico 2002-2003» con la quale sono stati impegnati e liquidati al Centro Operativo Regionale € 63.428,70 per l'attuazione di quanto disposto dalla d.c.r. n. VII/868 del 30 luglio 2003;

Visto il proprio decreto del 15 marzo 2004 n. 4187 con il quale si impegnava sul cap. 1046 la somma di € 46.720,00 a favore del COR per il «Progetto assegni di studio a studenti meritevoli ed in condizioni economiche disagiate - anno scolastico 2003-2004» disposti dalla d.c.r. n. VII/1049 del 28 luglio 2004;

Considerato che nella d.c.r. citata si dispone che le risorse previste all'UPB 2.5.2.3.2.77 cap. 1046 non utilizzate per gli interventi a sostegno dell'istruzione, per le azioni dirette regionali finalizzate all'attuazione degli interventi regionali per il diritto allo studio e per le attività di orientamento musicale siano destinate a favore dei comuni per i servizi per l'accesso all'istruzione;

Considerato che la d.g.r. 26 novembre 2004 n. 19513 ha disposto una variazione di Bilancio con un decremento del cap. 2.5.2.3.2.77.6379 per € 125.000,00 e conseguente aumento del cap. 2.5.2.3.2.77.1046 dello stesso importo e che, pertanto, risultano ancora disponibili € 1.433.842,30;

Visto che con il proprio decreto del 15 novembre 2004 n. 19775 si è approvata la graduatoria dei Comuni, delle Unioni di Comuni o dei Comuni capofila degli accordi di programma per l'attuazione della legge 328/2000 ai sensi della d.c.r. 28 luglio 2004 n. VII/1049;

Considerato che con il medesimo decreto si è disposto l'impegno e la contestuale liquidazione sull'UPB 2.5.2.3.2.77 - cap. 4503 dei Comuni, delle Unioni di Comuni o dei Comuni capofila degli accordi di programma per l'attuazione della legge 328/2000 fino alla posizione 621;

Considerato che per il comune in posizione 622 veniva liquidata la somma residua sul cap. 4503 pari a € 6.283,60 quale anticipazione rispetto a quanto di competenza calcolato in complessivi € 6.572,00 e di procedere successivamente

con le risorse non utilizzate dell'UPB 2.5.2.3.2.77 – cap. 1046 alla copertura dei restanti € 288,40;

Visto alla luce di quanto esposto che possono essere utilizzati € 1.433.842,30 a favore dei comuni per i servizi per l'accesso all'istruzione;

Considerato che con le risorse a disposizione si giungerebbe fino alla copertura della posizione n. 786 con un residuo di € 823,60 e che per i Comuni in posizione 786 e 787 vi è perfetta identità sia di punteggio che di numero di abitanti e non è pertanto possibile stabilire quale dei due Comuni debba essere finanziato sulla base dei criteri stabiliti dalla d.c.r. n. VII/1049 del 28 luglio 2004;

Ritenuto di dover attribuire i contributi fino alla posizione 785 come da graduatoria e di suddividere sui due Comuni in posizione 786 e 787 le risorse restanti fino ad esaurimento del capitolo in proporzione alla spesa da questi sostenuta;

Ritenuto di dover procedere all'assegnazione dei contributi sulla base della graduatoria approvata con Decreto n. 19775 del 15 novembre 2004, all'impegno e alla contestuale liquidazione della somma complessiva di € 1.433.842,30 a favore dei Comuni, Unioni di Comuni o dei Comuni capofila degli accordi di programma per l'attuazione della legge 328/2000 come risulta dall'allegato elenco parte integrante del presente atto (allegato «A»);

Considerato che l'importo da erogare per gli interventi di cui sopra, ammontante a € 1.433.842,30 trova copertura alla UPB 2.5.2.3.2.77-cap. 1046 del bilancio regionale approvato con l.r. 23 dicembre 2003, n. 29 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006»;

Richiamato il punto 3) della succitata deliberazione del Consiglio regionale n. VII/0868 del 30 luglio 2003, che testualmente prevede: di rinviare assegnazione e impegno di spesa dei contributi previsti dal presente piano a successivi atti in ottemperanza a quanto disposto dalla l.r. 16/1996, articolo 3, comma 2, lettera a) e articolo 18, comma 1, lettera b);

Visto l'allegato a) della d.g.r. 18 dicembre 2003, n. 7/15655,

con il quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali e i livelli retributivi di tutti i dirigenti della Giunta ed individuati i dirigenti assegnati alla Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro;

Visto il d.d.g. 15 gennaio 2004 n. 180, concernente delega di firma al Dirigente dell'Unità Organizzativa Sistema Educativo ed Università della Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro, Dott.ssa Angiola Gerosa, per l'adozione di atti e provvedimenti di competenza dell'Unità;

Tutto quanto sopra premesso

Decreta

1. di impegnare e contestualmente liquidare a favore del comune di Cingia de' Botti (CR) la somma di € 288,40 a completamento del contributo assegnato con decreto del 15 novembre 2004 n. 19775;
2. di impegnare e contestualmente liquidare a favore dei Comuni o Unioni di Comuni o Comuni capofila degli accordi di programma per l'attuazione della legge 328/2000 (ruolo n. 23226) le somme a fianco di ciascuno indicate, come risulta dall'allegato «A», parte integrante del presente atto;
3. di imputare la somma complessiva di € 1.433.842,30 alla UPB 2.5.2.3.2.77-cap. 1046 del bilancio regionale approvato con l.r. 23 dicembre 2002, n. 29 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006» che presenta la necessaria disponibilità;
4. di trasmettere il presente atto al Servizio Bilancio e Ragioneria per le registrazioni di competenza;
5. di richiedere la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di disporre per la consultazione in via informatica sul sito Internet della Regione Lombardia.

Il Dirigente dell'U.O. Sistema Educativo
ed Università: Angiola Gerosa

———— • ————

ALLEGATO A

Assegnazione del contributo a ciascun Comune sulla base dei punteggi riportati e in relazione alla residua capienza del capitolo 1046 – DCR 28 luglio 2004 n. VII/1049

N° graduatoria	PROV	Comune	Pop. Res. 2002 – ISTAT	Spesa servizio (Trasporto + Assistenza Disabili)	Totale punti	Contributo assegnato
622	CR	CINGIA DE' BOTTI	1.271	32.862,00	40	288,40
623	VA	SANGIANO	1.282	3.500,00	40	700,00
624	MI	OZZERO	1.341	35.707,14	40	7.141,00
625	MN	CARBONARA DI PO	1.343	23.824,00	40	4.765,00
626	CR	CASALETTO VAPRIO	1.400	4.212,00	40	842,00
627	BG	ORIO AL SERIO	1.584	64.021,72	40	12.804,00
628	LO	CRESPIATICA	1.598	18.900,00	40	3.780,00
629	LO	CERVIGNANO D'ADDA	1.603	17.882,70	40	3.577,00
630	PV	CANDIA LOMELLINA	1.626	24.000,00	40	4.800,00
631	LO	BORGO SAN GIOVANNI	1.702	29.630,10	40	5.926,00
632	MN	SAN GIACOMO DELLE SEGNAME	1.704	45.119,49	40	9.024,00
633	VA	MERCALLO	1.714	18.348,00	40	3.670,00
634	CR	CHIEVE	1.732	21.789,90	40	4.358,00
635	MI	BESATE	1.748	5.081,00	40	1.016,00
636	CO	BRENNA	1.825	28.000,00	40	5.600,00
637	CR	TORRE DE' PICENARDI	1.828	34.078,60	40	6.816,00
638	PV	SARTIRANA LOMELLINA	1.893	14.140,87	40	2.828,00
639	MI	AICURZIO	1.996	53.922,00	40	10.784,00
640	LO	SENNA LODIGIANA	1.998	33.430,00	40	6.686,00
641	LC	SANTA MARIA HOÈ	2.020	55.430,40	40	11.086,00
642	MN	VILLIMPENTA	2.086	52.125,00	40	10.425,00
643	PV	LINAROLO	2.172	31.685,21	40	6.337,00
644	CR	CAPRALBA	2.184	20.162,58	40	4.033,00
645	CR	MONTODINE	2.211	24.008,16	40	4.802,00
646	PV	CURA CARPIGNANO	2.281	56.218,00	40	11.244,00
647	BS	ALFIANELLO	2.388	40.000,00	40	8.000,00

N° graduatoria	PROV	Comune	Pop. Res. 2002 – ISTAT	Spesa servizio (Trasporto + Assistenza Disabili)	Totale punti	Contributo assegnato
648	PV	BEREGUARDO	2.400	40.434,00	40	8.087,00
649	VA	CASALE LITTA	2.407	37.903,00	40	7.581,00
650	LO	SORDIO	2.410	79.359,00	40	15.872,00
651	MN	GAZZUOLO	2.411	35.401,37	40	7.080,00
652	LO	BREMBIO	2.415	38.517,22	40	7.703,00
653	BS	GARDONE RIVIERA	2.581	49.100,00	40	9.820,00
654	CR	ROMANENGO	2.592	33.717,00	40	6.743,00
655	PV	VILLANTERIO	2.714	52.400,00	40	10.480,00
656	BS	PUEGNAGO DEL GARDA	2.850	42.423,83	40	8.485,00
657	BS	COMEZZANO-CIZZAGO	2.875	27.278,56	40	5.456,00
658	BG	COSTA DI MEZZATE	2.876	84.808,00	40	16.962,00
659	CR	MADIGNANO	2.914	44.381,98	40	8.876,00
660	MN	ACQUANEGRA SUL CHIESE	2.947	44.640,00	40	8.928,00
661	LC	VALGREGHENTINO	3.086	44.550,39	40	8.910,00
662	SO	VALDISOTTO	3.274	125.100,00	40	25.020,00
663	BS	SABBIO CHIESE	3.285	115.068,56	40	23.014,00
664	BG	CASTIONE DELLA PRESOLANA	3.324	126.500,00	40	25.300,00
665	BG	ROGNO	3.380	82.931,00	40	16.586,00
666	CO	ALSERIO	1.126	25.080,00	38	5.016,00
667	PV	MAGHERNO	1.396	33.167,14	38	6.633,00
668	BG	BARZANA	1.576	36.728,65	38	7.346,00
669	MI	CAMPARADA	1.743	41.791,20	38	8.358,00
670	MI	CORREZZANA	1.899	40.681,00	38	8.136,00
671	LC	IMBERSAGO	2.010	44.450,00	38	8.890,00
672	BG	TORRE DE' ROVERI	2.084	55.205,55	38	11.041,00
673	CR	PIANENGO	2.382	48.900,00	38	9.780,00
674	MI	RONCELLO	2.413	50.500,00	38	10.100,00
675	LO	LIVRAGA	2.508	59.941,20	38	11.988,00
676	PV	ZINASCO	2.938	63.500,00	38	12.700,00
677	BS	LOGRATO	2.959	66.150,00	38	13.230,00
678	LO	BORGHETTO LODIGIANO	3.764	153.583,48	38	30.717,00
679	CR	POZZAGLIO ED UNITI	1.250	23.738,95	37	4.748,00
680	PV	COPIANO	1.392	14.500,00	37	2.900,00
681	LC	PEREGO	1.583	27.575,92	37	5.515,00
682	VA	CADREZZATE	1.595	13.588,00	37	2.718,00
683	MN	PIUBEGA	1.648	23.200,00	37	4.640,00
684	CR	CASALMORANO	1.658	32.800,00	37	6.560,00
685	BS	VISANO	1.708	16.600,00	37	3.320,00
686	PV	CORTEOLONA	1.903	19.600,00	37	3.920,00
687	LC	ANNONE DI BRIANZA	1.974	20.900,00	37	4.180,00
688	BS	AZZANO MELLA	2.005	7.600,00	37	1.520,00
689	BS	MUSCOLINE	2.067	40.250,00	37	8.050,00
690	PV	PIEVE DEL CAIRO	2.171	30.800,00	37	6.160,00
691	PV	VALLE LOMELLINA	2.232	26.980,00	37	5.396,00
692	CR	ROBECCO D'OGLIO	2.238	39.697,76	37	7.940,00
693	CO	ORSENIGO	2.421	28.081,97	37	5.616,00
694	MI	VERNATE	2.429	33.296,00	37	6.659,00
695	LO	CORNEGLIANO LAUDENSE	2.529	40.998,04	37	8.200,00
696	MN	GAZOLDO DEGLI IPPOLITI	2.556	33.844,00	37	6.769,00
697	MN	CASTELBELFORTE	2.611	10.000,00	37	2.000,00
698	CR	GUSSOLA	2.808	45.399,14	37	9.080,00
699	BS	ARTOGNE	3.166	105.559,00	37	21.112,00
700	LC	BALLABIO	3.452	9.825,44	37	1.965,00
701	CO	ALBESE CON CASSANO	4.040	21.474,00	37	4.295,00
702	MI	CALVIGNASCO	1.026	7.020,00	35	1.404,00
703	CO	RODERO	1.070	6.296,00	35	1.259,00

<i>N° graduatoria</i>	<i>PROV</i>	<i>Comune</i>	<i>Pop. Res. 2002 - ISTAT</i>	<i>Spesa servizio (Trasporto + Assistenza Disabili)</i>	<i>Totale punti</i>	<i>Contributo assegnato</i>
704	BG	POGNANO	1.273	11.000,00	35	2.200,00
705	LC	CREMELLA	1.553	20.910,74	35	4.182,00
706	MI	CASSINETTA DI LUGAGNANO	1.602	6.530,00	35	1.306,00
707	CO	CAGNO	1.899	33.950,00	35	6.790,00
708	CR	MONTE CREMASCO	1.951	15.664,78	35	3.133,00
709	CO	MONGUZZO	1.971	39.176,25	35	7.835,00
710	CO	LURAGO MARINONE	2.057	14.320,00	35	2.864,00
711	CO	GIRONICO	2.084	17.516,69	35	3.503,00
712	MI	GREZZAGO	2.114	28.920,14	35	5.784,00
713	LC	GARBAGNATE MONASTERO	2.171	49.314,18	35	9.863,00
714	BG	AMBIVERE	2.245	32.460,00	35	6.492,00
715	CO	ALBIOLO	2.256	30.712,00	35	6.142,00
716	LO	SALERANO SUL LAMBRO	2.266	24.516,00	35	4.903,00
717	LC	VERDERIO INFERIORE	2.299	51.130,04	35	10.226,00
718	BS	ORZIVECCHI	2.309	16.604,00	35	3.321,00
719	MI	DRESANO	2.344	42.006,99	35	8.401,00
720	LO	CASELLE LURANI	2.347	35.000,00	35	7.000,00
721	CO	LIMIDO COMASCO	2.355	36.656,06	35	7.331,00
722	CO	CASSINA RIZZARDI	2.423	56.934,00	35	11.387,00
723	LC	BARZAGO	2.467	65.587,00	35	13.117,00
724	VA	GOLASECCA	2.473	15.780,00	35	3.156,00
725	LO	GRAFFIGNANA	2.534	18.980,00	35	3.796,00
726	LO	CASALMAIOCCO	2.535	64.775,63	35	12.955,00
727	LC	SIRTORI	2.686	61.699,58	35	12.340,00
728	LC	ROGENO	2.722	66.104,35	35	13.221,00
729	BS	GARGNANO	3.048	64.054,00	35	12.811,00
730	BS	MARONE	3.076	36.500,00	35	7.300,00
731	SO	ALBOSAGGIA	3.104	48.791,00	35	9.758,00
732	BS	SALE MARASINO	3.235	70.301,00	35	14.060,00
733	LC	BELLANO	3.397	80.475,00	35	16.095,00
734	BG	CASAZZA	3.531	73.923,00	35	14.785,00
735	BS	BIENNO	3.550	26.600,00	35	5.320,00
736	BG	ARDESIO	3.699	79.887,40	35	15.977,00
737	BS	MONTICELLI BRUSATI	3.753	59.211,62	35	11.842,00
738	BS	BAGOLINO	3.876	88.213,14	35	17.643,00
739	BG	PRADALUNGA	4.197	52.200,00	35	10.440,00
740	SO	SONDALO	4.491	106.837,20	35	21.367,00
741	BG	VERTOVA	4.682	57.600,00	35	11.520,00
742	SO	GROSIO	4.806	32.745,00	35	6.549,00
743	BS	BRENO	4.918	133.620,00	35	26.724,00
744	BG	SOVERE	4.957	33.319,19	35	6.664,00
745	VA	VIGGIÙ	4.996	32.782,52	35	6.557,00
746	BG	ALMENNO SAN BARTOLOMEO	5.192	141.049,71	35	28.210,00
747	BG	SORISOLE	8.371	248.549,00	35	49.710,00
748	BG	ANTEGNATE	2.421	57.713,95	33	11.543,00
749	BS	OFFLAGA	3.465	70.800,00	33	14.160,00
750	BS	NUVOLERA	3.793	83.964,00	33	16.793,00
751	BS	ROCCAFRANCA	3.803	97.400,00	33	19.480,00
752	BS	BORG SAN GIACOMO	4.748	116.700,00	33	23.340,00
753	BG	PONTERANICA	6.896	178.121,40	33	35.624,00
754	VA	MALGESSO	1.151	6.177,00	32	1.235,00
755	CO	BIZZARONE	1.516	18.551,12	32	3.710,00
756	CO	PARÈ	1.555	10.129,00	32	2.026,00
757	CO	ANZANO DEL PARCO	1.619	27.000,00	32	5.400,00
758	VA	MONVALLE	1.759	12.536,20	32	2.507,00
759	VA	GORNATE OLONA	1.911	13.960,00	32	2.792,00

N° graduatoria	PROV	Comune	Pop. Res. 2002 – ISTAT	Spesa servizio (Trasporto + Assistenza Disabili)	Totale punti	Contributo assegnato
760	MI	COLTURANO	1.948	32.000,00	32	6.400,00
761	VA	BODIO LOMNAGO	2.022	31.660,96	32	6.332,00
762	LC	DOLZAGO	2.103	33.620,33	32	6.724,00
763	BG	MEDOLAGO	2.109	22.300,00	32	4.460,00
764	CO	OLTRONA DI SAN MAMETTE	2.154	17.830,40	32	3.566,00
765	LC	SIRONE	2.222	26.643,00	32	5.329,00
766	LC	CASTELLO DI BRIANZA	2.232	39.893,41	32	7.979,00
767	VA	TERNATE	2.251	22.372,27	32	4.474,00
768	CO	SOLBIATE	2.268	20.744,00	32	4.149,00
769	CO	BEREGAZZO CON FIGLIARO	2.348	26.750,00	32	5.350,00
770	CO	VENIANO	2.354	16.763,00	32	3.353,00
771	LC	MONTEVECCHIA	2.453	45.681,42	32	9.136,00
772	CO	MONTORFANO	2.552	19.676,00	32	3.935,00
773	BG	MORNICO AL SERIO	2.573	37.100,00	32	7.420,00
774	LO	GUARDAMIGLIO	2.633	39.120,70	32	7.824,00
775	BS	PAVONE DEL MELLA	2.635	32.103,00	32	6.421,00
776	CO	CARBONATE	2.654	36.446,73	32	7.289,00
777	VA	DAVERIO	2.663	34.726,78	32	6.945,00
778	LC	BULCIAGO	2.737	28.895,90	32	5.779,00
779	VA	LEGGIUNO	2.890	48.000,00	32	9.600,00
780	MI	BERNATE TICINO	2.985	57.790,00	32	11.558,00
781	VA	PORTO CERESIO	3.034	20.585,59	32	4.117,00
782	BS	OME	3.035	55.800,00	32	11.160,00
783	VA	CUVEGLIO	3.063	8.953,38	32	1.791,00
784	VA	CUASSO AL MONTE	3.069	54.715,00	32	10.943,00
785	SO	ARDENNO	3.117	46.432,19	32	9.286,00
786	CO	MENAGGIO	3.141	32.060,00	32	3.643,60
787	LC	ABBADIA LARIANA	3.141	31.605,69	32	3.592,30
TOTALE						1.433.842,30

D.G. Famiglia e solidarietà sociale

(BUR20050137) (3.1.0)

D.d.g. 4 febbraio 2005 - n. 1471
Istituzione dell'Albo dei Commissari ai sensi della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 e del Regolamento regionale 4 giugno 2003, n. 11. Provvedimenti conseguenti

IL DIRETTORE REGIONALE

Omissis

Decreta

1. di istituire l'Albo dei Commissari delle Aziende di Servi-
zio alla persona ai sensi della l.r. 13 febbraio 2003 e del Regola-
mento regionale 4 giugno 2003, n. 11;
2. di fissare il 31 marzo 2005 quale termine ultimo per la
presentazione delle istanze da parte dei soggetti interessati
all'iscrizione nell'Albo regionale dei Commissari di ASP se-
condo le modalità ed i criteri stabiliti dalla l.r. 1/2003 e dal
Regolamento regionale n. 11/2003;
3. di rinviare a successivo provvedimento l'approvazione
dell'elenco dei soggetti risultati idonei all'iscrizione nell'Albo
dei Commissari di Aziende di Servizi alla persona secondo
quanto disciplinato dalla l.r. 1/2003 e dal Regolamento regio-
nale n. 11/2003;
4. di ritenere valide le istanze presentate dai soggetti inte-
ressati all'iscrizione nell'Albo regionale dei Commissari per-
venute alla data del presente provvedimento secondo le mo-
dalità previste dalla normativa vigente;
5. di approvare lo schema di comunicato concernente le
modalità di iscrizione nell'Albo regionale dei Commissari, fa-
cente parte integrante e sostanziale del presente provvedi-
mento;
6. di disporre la trasmissione del presente atto, alle Azien-
de Sanitarie Locali territorialmente competenti nonché la

pubblicazione del dispositivo del presente provvedimento sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, unitamente, al
comunicato di cui al precedente punto 5.

Umberto Fazzone

COMUNICATO

Giunta Regionale – Direzione Famiglia e Solidarietà So-
ciale – U.O. Affari Istituzionali, Famiglia e Terzo settore

- Con decreto del Direttore Generale Famiglia e Solidarietà
Sociale della Giunta regionale n. 1471 del 4 febbraio 2005 è
stato istituito l'Albo regionale dei Commissari di Aziende di
Servizi alla Persona, in attuazione della l.r. 13 febbraio 2003,
n. 1 e del Regolamento Regionale 4 giugno 2003, n. 11.
- I soggetti interessati all'iscrizione nell'Albo Regionale dei
Commissari di ASP presenteranno domanda in conformità
agli articoli 55-56-57 del Regolamento Regionale 4 giugno
2003, n. 11 entro e non oltre il 31 marzo 2005 presso la Dire-
zione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Giunta
Regionale – via Pola 9/11 – 20124 MILANO.
- Per le istanze inviate tramite servizio postale verrà conside-
rato il timbro attestante la data di invio e verranno prese in
considerazione qualora giungano al protocollo della Direzio-
ne Famiglia e Solidarietà Sociale entro 15 giorni dal termine
stabilito.
- Le istanze devono essere accompagnate da dichiarazione
dell'interessato comprovante il possesso dei requisiti di cui
all'art. 56 del Regolamento Regionale n. 11/2003, resa ai sensi
del d.P.R. n. 445/2000.
- Le domande già recapitate dai soggetti interessati all'iscri-
zione nell'Albo Regionale dei Commissari di ASP alla Direzio-
ne Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Giunta Re-
gionale saranno ritenute valide se formulate secondo le mo-

dalità previste dalla l.r. 1/2003, dal Regolamento Regionale n. 11/2003 e dal presente comunicato.

D.G. Sanità

(BUR20050138)

D.d.g. 21 dicembre 2004 - n. 23058

Linee Guida regionali sulla previsione e gestione dei rischi conseguenti ad atti terroristici

(3.2.0)

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.

Vista la legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 e s.m.i.;

Viste le direttive del 12 ottobre 2001 e del 23 ottobre 2001 emanate dal Ministero della Salute in materia di bioterrorismo;

Richiamato l'invito del Ministro della Salute espresso in tali direttive per l'attivazione, da parte delle regioni, di qualsiasi misura ritenuta utile alla prevenzione ed alla gestione coordinata del rischio;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo per la VII legislatura, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 10 ottobre 2000, n. VII/39;

Visto il Piano Socio-Sanitario Regionale 2002-2004, approvato con d.c.r. 13 marzo 2002, n. VII/462;

Visto il Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, approvato dal Consiglio dei Ministri l'11 aprile 2003 ed in particolare il punto 4.8 «Pianificazione e risposta sanitaria in caso di eventi terroristici ed emergenze di altra natura»;

Visti gli Obiettivi Gestionali per l'anno 2004 per Sanità, in particolare l'obiettivo 7.4.2.2. «Previsione e prevenzione delle problematiche derivanti da eventi collegati al bioterrorismo, alle emergenze nel settore zootecnico e alle maxiemergenze, anche ai fini della protezione civile», che prevede, fra i risultati, la definizione delle modalità di attuazione della guardia igienica delle ASL, la predisposizione delle schede specifiche per tipologia di rischio e la predisposizione delle linee guida;

Tenuto conto delle indicazioni operative provenienti dal «Gruppo di lavoro sulla previsione e prevenzione degli aspetti igienico-sanitari di eventuali atti di terrorismo in Regione Lombardia» istituito con decreto del Direttore Generale Sanità n. 4266 del 13 marzo 2003;

Visto il documento elaborato dall'Unità Organizzativa Prevenzione della Direzione Generale Sanità dal titolo «Linee Guida regionali sulla previsione e gestione dei rischi conseguenti ad atti terroristici» ed i relativi allegati;

Ritenuto pertanto che il medesimo documento costituisca uno strumento adeguato per il conseguimento degli obiettivi prima richiamati;

Ritenuto quindi di approvare il documento «Linee Guida regionali sulla previsione e gestione dei rischi conseguenti ad atti terroristici» ed i relativi allegati, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale e di prevederne la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Sanità, ai fini della diffusione dell'atto;

Visto l'articolo 17 della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16, che individua le competenze ed i poteri dei direttori generali;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 24 maggio 2000, n. 7/4, avente ad oggetto «Avvio della VII legislatura. Costituzione delle direzioni generali e nomina dei direttori generali»;

Vista la d.g.r. 7/15655 del 18 dicembre 2003 «Disposizioni a carattere organizzativo (5° provvedimento 2003) - (di concerto con l'assessore Colozzi)»

Decreta

1. Di approvare il documento «Linee Guida regionali sulla previsione e gestione dei rischi conseguenti ad atti terroristici» ed i relativi allegati, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2. Di disporre la pubblicazione del presente atto, completo del proprio allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Sanità.

Carlo Lucchina

LINEE GUIDA REGIONALI SULLA PREVISIONE E GESTIONE DEI RISCHI CONSEGUENTI AD ATTI TERRORISTICI

INDICE

1. Il sistema regionale della previsione e gestione delle emergenze igienico-sanitarie
2. Competenze dell'ASL nella gestione delle emergenze igienico-sanitarie
3. L'organizzazione dell'ASL nella gestione delle emergenze igienico-sanitarie
4. Procedure integrate e catena di comando: VV.F. - SSUEm 118 - ASL - Centro Antiveneni
5. Azioni terroristiche con impiego di agenti biologici
6. Azioni terroristiche con impiego di agenti chimici
7. Azioni terroristiche con impiego di sostanze radioattive
8. Prevenzione e gestione di episodi connessi ad atti terroristici che coinvolgono le acque destinate al consumo umano

Allegato 1: schede clinico-diagnostiche

Allegato 2: schede microbiologiche

Allegato 3: schede identificative di alcune sostanze chimiche

Allegato 4: attacco ad installazioni industriali

Allegato 5: elenco impianti ritenuti a rischio

Allegato 6: elenco Centri Antiveneni in Regione Lombardia

Allegato 7: indicazioni per il controllo di matrici alimentari

1. Il sistema regionale della previsione e gestione delle emergenze igienico-sanitarie.

Introduzione

A partire dai noti eventi verificatisi negli Stati Uniti d'America l'11 settembre 2001, il rischio di altri atti terroristici con eventuale impiego di armi chimiche, biologiche e nucleari (di seguito indicate con CBN) determina nella popolazione generale un senso di vulnerabilità decisamente superiore a quello associato alle armi convenzionali o a rischi di altra natura.

La previsione e la prevenzione di episodi terroristici con armi CBN, quindi, impegna oggi a tutti i livelli le istituzioni della comunità internazionale nell'ottica della difesa civile.

Anche il mondo della sanità è coinvolto direttamente nell'affrontare questa nuova emergenza: al compito tradizionale di curare efficacemente le vittime, si affianca quello di sorvegliare e riconoscere gli eventi, nonché di prevenire e/o contenere i danni.

La sanità pubblica è quindi chiamata ad attrezzarsi sul piano sia organizzativo, che operativo per una minaccia la cui novità non è tanto rappresentata dagli agenti impiegati, che sono noti, quanto dalle modalità e dalle finalità di impiego.

Il presente documento ha la finalità di contribuire ad indirizzare l'azione, soprattutto dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL., così da sapere meglio affrontare eventuali emergenze igienico-sanitarie connesse ad episodi di terrorismo.

Definizione delle armi CBN

Secondo l'articolo I della Convenzione sulle armi biologiche, stipulata nel 1972:

«Ogni stato parte della Convenzione mai in nessuna circostanza svilupperà, produrrà, ammasserà o in qualsiasi modo acquisterà e conserverà:

- agenti microbici o altri agenti biologici o tossine qualsiasi sia la loro origine o il metodo di produzione, di tipi e quantità che non hanno giustificazione se non per profilassi, protezione o altri scopi pacifici;

- armi, equipaggiamenti o strumenti di diffusione progettati per utilizzare questi agenti o tossine per finalità ostili in conflitti armati».

Secondo l'articolo II della Convenzione sulle armi chimiche, sottoposta a ratifica nel 1993 a Parigi per armi chimiche si intende, insieme o separatamente:

- sostanze chimiche tossiche o loro precursori, eccetto quando utilizzate per scopi non proibiti dalla Convenzione;
- munizioni e ordigni specificatamente progettati per causare morti o altri danni mediante le proprietà tossiche delle sostanze chimiche di cui sopra;
- ogni mezzo specificatamente progettato per essere usato in connessione con impieghi delle munizioni e degli ordigni di cui sopra.

Il sistema regionale della previsione e gestione delle emergenze

Ferme restando le competenze dello Stato e delle Autorità di Protezione Civile, nonché il rispetto delle indicazioni già fornite (documento tecnico-scientifico prodotto e diffuso in data 12 ottobre 2001) dall'Unità di Crisi Ministeriale istituita con Decreto del Ministero della Salute del 24 settembre 2001, la Regione Lombardia - Direzione Generale Sanità (prot. H1.2003.0014197 del 10 marzo 2003), al fine di prepararsi a far fronte ad eventuali atti terroristici, a partire dal marzo 2003 ha voluto darsi il seguente schema operativo.

A livello regionale è stata individuata, presso la Direzione Generale Sanità, l'**Unità di Crisi Regionale** per gli indirizzi e il coordinamento delle attività di previsione e gestione dei rischi da atti di terrorismo.

Essa fa capo all'Unità Organizzativa Prevenzione che dispone di una reperibilità H24.

In stretto collegamento con la suddetta Unità operano le **Unità di Crisi Locale (UCL)** presenti nelle 15 AA.SS.LL., composte dal Direttore Sanitario della ASL (Responsabile), dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione (DP), dal Responsabile del Servizio Urgenze ed Emergenze Sanitarie «118» e dai Direttori Sanitari delle A.O., IRCCS, Ospedali Classificati, Case di Cura sede di DEA dei territori di competenza delle ASL.

Gli Enti e Strutture coinvolti nel Sistema Regionale di Previsione e gestione dei rischi conseguenti ad atti terroristici sono i seguenti:

- i Dipartimenti di Prevenzione Medici delle 15 AA.SS.LL.,
- i Dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle 15 AA.SS.LL.,
- la Rete dei Laboratori di Sanità Pubblica (LSP) delle AA.SS.LL.,
- i Servizi Urgenze ed Emergenze Sanitarie «118» di norma provinciali,
- il Laboratorio di Microbiologia dell'Azienda Ospedaliera «Luigi Sacco» di Milano,
- i Centri Antiveleni (CAV) di Milano, Bergamo e Pavia,
- i Medici di Medicina Generale (MMG) e Pediatri di Libera Scelta (PLS),
- la Rete delle Unità Operative di Malattie Infettive delle A.O.,
- il Centro di riferimento per le malattie infettive e tropicali dell'Università degli Studi di Brescia,
- il Laboratorio di Virologia dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università degli Studi di Pavia (IRCCS «San Matteo» di Pavia),
- l'ARPA con i suoi Settori Centrali e Dipartimenti provinciali e sub-provinciali (per quanto concerne rischi chimici e radiologici),
- l'ASL della Città di Milano - Dipartimento ASSI - Servizio Famiglia, Infanzia, Età Evolutiva - Sostegno Psicologico in Emergenza,
- l'Associazione Regionale dei Radioamatori,
- le Organizzazioni del terzo settore (volontariato, cooperazione sociale, associazionismo di promozione sociale, fondazioni, ecc.) coinvolte per materia (trasporti, raccolta sangue ed emocomponenti, ecc.).

Il documento predisposto contiene i riferimenti operativi delle strutture del Sistema Sanitario Regionale, nonché informazioni e indicazioni operative immediatamente utilizzabili in caso di emergenza (es. schede clinico-diagnostiche per alcuni agenti patogeni), ma soprattutto contiene gli elementi e gli schemi di procedure necessari affinché ciascuna ASL definisca, a seconda delle proprie peculiarità, il proprio piano per affrontare e gestire eventi di tipo terroristico.

2. Competenze dell'ASL nella gestione delle emergenze igienico-sanitarie

Attività di prevenzione primaria e di previsione

È finalizzata a tenere sotto controllo possibili «eventi critici» attraverso una serie di azioni proprie:

- a. Vigilanza igienico-sanitaria:

- controllo ed ispezione (misure, campioni, ecc.),
- polizia amministrativa,
- polizia giudiziaria (sequestri, sanzioni, ecc.) su: luoghi di lavoro, IRIR, industrie alimentari, acquedotti, ristorazione collettiva, strutture sanitarie, ecc.;
- b. Gestione archivi e anagrafe degli impianti «critici» e o «sensibili» (dati di contesto: fonti di approvvigionamento idrico, industrie a rischio di incidente rilevante, industrie alimentari, unità produttive, impianti tecnologici, siti di detenzione di sorgenti radioattive, scuole, RSA, ecc.);
- c. Attività autorizzativa;
- d. Pianificazione azioni di gestione dell'emergenza, definizione procedure operative e formazione;
- e. Informazione ed educazione sanitaria.

Attività di contenimento del rischio e del danno


- a. Partecipazione negli organismi di coordinamento delle operazioni di emergenza (Prefettura, Sindaci, ecc.);
- b. Prime stime e valutazioni urgenti dell'entità e dell'estensione del rischio e del danno, in stretta collaborazione con altri Enti (VV.F., S.S.U.Em. 118, Centro Antiveleni, ARPA);
- c. Supporto alla Prefettura, ai Sindaci e agli Organi di Protezione Civile con proposte di:
 - provvedimenti cautelativi di sanità pubblica a tutela della popolazione (evacuazione - misure di protezione - comportamenti da seguire, ecc.),
 - provvedimenti ordinativi di carattere igienico-sanitario (igiene degli alimenti - acqua potabile - ricoveri animali - gestione dei rifiuti, ecc);
- d. Collaborazione con il SSUEm - 118 per il coordinamento delle attività di pronto soccorso e di assistenza sanitaria (attivazione MMG e PLS - Servizi Sociali, ecc.);
- e. Coordinamento delle indagini e delle misure igienico-sanitarie e collaborazione con ARPA per i controlli ambientali;
- f. Gestione dei controlli sulle matrici alimentari, sugli acquedotti, sugli ambienti confinati, sugli ambienti di vita e di lavoro, negli allevamenti di animali;
- g. Formulazione di indicazioni urgenti per gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica.

Le procedure dell'ASL

- a. Procedure operative:
 - «linee guida» e manuale operativo «Guardia Igienica Permanente»,
 - gestione del sistema di allerta in campo alimentare,
 - gestione casi di tossinfezione alimentare,
 - gestione artropo-zoonosi,
 - interventi per la gestione del rischio antrace,
 - interventi disinfezione-disinfestazione in emergenza,
 - gestione delle emergenze veterinarie,
 - gestione delle emergenze idriche;
 - gestione radiocontaminazione ambientale (campionamenti matrici alimentari)
- b. linee guida per rischi in relazione ad obiettivi sensibili:
 - vigilanza acquedotti e produttori bevande ed acque minerali,
 - vigilanza produzioni alimentari,
 - vigilanza industrie a rischio di incidente rilevante,
- c. raccolta dei «dati di contesto»:
 - impianti critici,
 - Industrie a Rischio di Incidente Rilevante
 - Strutture Ospedaliere e RSA
 - MMG e PLS
 - Farmacie
- d. documento per la gestione maxiemergenze;
- e. documento per la gestione di emergenze in caso di eventi terroristici.


Carte di flusso

a. Emergenza in orario di lavoro: (dalle 8,30 alle 17.00 di tutti i giorni lavorativi)



b. Servizio di Guardia Igienica Permanente dell'ASL:
(nei giorni lavorativi attivo dalle ore 17.00, o comunque dal termine dell'orario di servizio, alle ore 8.30 del giorno successivo;

nei giorni di sabato, domenica e festività infrasettimanali attivo nell'arco delle 24 ore)



3. L'organizzazione dell'ASL per la gestione delle emergenze igienico-sanitarie

Livello direzionale e di responsabilità delle situazioni emergenziali

• DIREZIONE GENERALE

- Direzione strategica e di indirizzo delle attività aziendali per la gestione delle emergenze,
- Gestione dei rapporti istituzionali con Enti esterni: Prefettura, Regione, Provincia, Comuni, AA.OO., Strutture private accreditate, VVF, Volontariato.

• DIREZIONE SANITARIA

- Direzione e coordinamento strategico delle attività intra-aziendali per la gestione delle emergenze,
- Gestione dei rapporti istituzionali con Enti esterni, su delega del Direttore Generale: Prefettura, Regione, Provincia, Comuni, AA.OO., Strutture private accreditate, VVF, Volontariato.

Per la gestione di situazioni emergenziali complesse il Direttore Sanitario istituisce formalmente l'**Unità di Crisi Lo-**

cale posta alle proprie dipendenze e coordinata dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione Medico.

• DIREZIONE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO

- Direzione strategica delle attività e delle competenze delle strutture centrali e territoriali del Dipartimento, mediante l'adozione di direttive, di linee guida, ecc.,
- Partecipazione negli organismi di coordinamento soccorsi c/o Prefettura e/o altri enti di coordinamento,
- Gestione del rapporto con U.O. Prevenzione della Regione e dei rapporti operativi con altri Enti esterni.

Per l'esercizio delle proprie funzioni il Direttore del Dipartimento di Prevenzione si avvale di:

- *Responsabile del Servizio* (da individuare a livello locale) per la partecipazione al Centro Coordinamento Soccorsi (CCS c/o Prefettura) o al Centro Operativo Misto (COM), per l'attivazione delle risorse sanitarie e socio-sanitarie, anche con la collaborazione delle Aree Territoriali e relativi Distretti Socio-sanitari, nonché dei Dipartimenti delle Cure Primarie e ASSI e del Dipartimento di Prevenzione Veterinario, la gestione dei rapporti informativi in entrata ed in uscita, il coordinamento delle attività di prevenzione,

- *Responsabile del Servizio* (da individuare a livello locale) per le azioni di supporto generale alla Direzione del Dipartimento di Prevenzione,

- *Coordinatore del Servizio di Guardia Igienica Permanente*, per le funzioni di competenza,

- *Responsabili dei Servizi*, per la implementazione di procedure operative e linee guida specifiche, indirizzi di vigilanza, valutazioni tecnico-scientifiche complesse, direzione di operazioni complesse, con il coinvolgimento dei Servizi e dei Distretti Veterinari per le materie di loro competenza.

- È facoltà della ASL, nel rispetto dell'autonomia tecnico-funzionale, di procedere anche a diversi assetti organizzativi, qui presentati, in relazione alle peculiarità locali e comunque in relazione a proprie esigenze funzionali.

Procedura generale di intervento operativo da parte del personale del Dipartimento di Prevenzione Medico

Il coordinamento operativo degli interventi di competenza della ASL, in caso di emergenza è affidato a personale medico e/o dirigente, coadiuvato all'occorrenza da personale tecnico ed infermieristico.

Il personale opera alle dirette dipendenze del Direttore del Dipartimento di Prevenzione o suo delegato per le attività di tutela della salute della popolazione, igienico-sanitarie e di collaborazione al coordinamento dei soccorsi nell'ambito dei CCS o dei COM.:

• **Il medico e/o dirigente dell'ASL allertato**, si assicura di attivare, se le dimensioni dell'incidente lo richiedono e qualora non già presenti sul posto:

- V.V.F.,
- SSUEm - 118,
- Organi Protezione Civile: Prefettura, Sindaco e Provincia,
- Centro Antiveleni,
- ARPA,
- MMG e PLS (se necessario),
- Servizi Sociali.

• **Attiva gli altri operatori competenti dell'ASL**, in relazione alle entità e dimensioni dell'evento.

Gli stessi si recano sul posto muniti dei dispositivi di protezione individuali in dotazione al Servizio e, se possibile, con un mezzo di trasporto attrezzato.

L'accesso ai luoghi dell'incidente da parte del personale potrà avvenire esclusivamente previa valutazione dei rischi, tenendo conto delle prescrizioni impartite dai VV.F..

• **Avvisa telefonicamente il Direttore del Dipartimento di Prevenzione** che provvede alle ulteriori azioni informative con particolare riferimento alla Direzione Sanitaria.

• Effettua una **prima sommaria valutazione dell'emergenza sanitaria**, in collaborazione con i soggetti preposti intervenuti e sulla base di informazioni specialistiche acquisite (es. informazioni acquisite dal Centro Antiveleni).

- **collabora con il SSUEm - 118** ad impartire disposizioni urgenti ed indifferibili in relazione alle eventuali necessità di soccorso dei feriti, sgombero di persone, procedure relative alla sicurezza dei soccorritori, attivazione delle risorse sanitarie interessate;

- **collabora con i VV.F.** alla definizione delle zone di allarme e di pericolo;
- in presenza degli **Organi di Protezione Civile, quali Sindaco e/o Prefetto, si mette a loro disposizione** indicando eventuali interventi di Sanità Pubblica e di tutela della salute della popolazione.

4. Procedure integrate e catena di comando: VV.F. - SSUEm 118 - ASL - Centro Antiveleni

Catena di comando

In attesa della costituzione del Centro Coordinamento Soccorso (diretto dalla Prefettura a livello provinciale) e dei Centri Operativi Misti (strutture di coordinamento decentrate) sono genericamente individuate le seguenti fasi di attivazione in relazione alla gravità dell'evento, ovvero al livello di allarme così come previsto dal Decreto del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile 13 febbraio 2001, concernente: Adozione dei «Criteri di massima per l'organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi»:

1ª FASE: ALLARME ED EMERGENZA

(da attivarsi nell'immediato)

- **Pronto intervento:** Vigili del Fuoco per azioni urgenti di competenza e messa in sicurezza al fine di consentire l'accesso dei soccorritori - delimitazione della zona.

- **Urgenza sanitaria e gestione soccorsi sanitari:** SSUEm - 118 (sia per il coordinamento soccorsi sanitari che per la costituzione del posto medico avanzato).

- **Gestione ordine pubblico** (delimitazione - blocco traffico e accessi - ecc.): Forze dell'Ordine.

2ª FASE

(da attivarsi nel più breve tempo possibile e comunque entro 60 minuti dall'allerta)

- **Attivazione dei Piani Ospedalieri per le Maxiemergenze:** SSUEm 118; Unità operative ospedaliere.

Coordinamento delle attività di sanità pubblica e supporto all'autorità sanitaria locale (Sindaco) e alla Prefettura: Servizi del Dipartimento di Prevenzione con il supporto dei Vigili del Fuoco e dei Centri Antiveleni (proposte di ordinanze contingibili ed urgenti, disposizioni igienico sanitarie - vigilanza igienico sanitaria).

- **Eventuale attivazione di unità sanitarie campali, di squadre tecniche specialistiche sul posto.**

3ª FASE

(risposta differita da sviluppare nelle ore successive all'evento)

- **Valutazione eventuali rischi evolutivi associabili ai rischi principali** (es. epidemie, zoonosi, inquinamento chimico e radioattivo, ecc.): Dipartimento di Prevenzione Medico, Dipartimento di Prevenzione Veterinario, ARPA (dipartimento provinciale) e all'occorrenza altri soggetti.

- **Interventi di limitazione e contenimento del danno e monitoraggio sanitario ed ambientale:** tutti i soggetti interessati.

5. Azioni terroristiche con impiego di agenti biologici

Aspetti generali

Il terrorismo biologico può sfruttare strutture e dispositivi «dual use», quali laboratori di analisi e ricerca, industrie farmaceutiche e agroalimentari o addette al trattamento e smaltimento di materiali infetti, al fine di acquisire agenti biologici o la capacità di produrli.

La diffusione deliberata di detti agenti con la finalità di provocare l'insorgenza di malattie in uomini, animali o vegetali può avvenire con modalità diverse, ma in linea di massima un attacco biologico si manifesta in maniera subdola, lontano dall'avvenuta contaminazione nel tempo e, verosimilmente, nello spazio.

I casi di malattia possono non essere immediatamente collegabili alla stessa fonte di esposizione, causando ritardi nel riconoscimento dell'attacco e nell'identificazione dell'agente, mentre si sviluppano casi secondari, sparsi a macchia di leopardo.

Per far fronte all'emergenza occorre sviluppare modelli di epidemiologia dinamica inquadrando gli effetti di un attacco biologico secondo:

- le modalità di presentazione dell'azione;
- le caratteristiche dell'attentato;
- l'estensione dell'evento;

- il tipo di agente impiegato;
- le vie di trasmissione.

L'azione terroristica può presentarsi nelle seguenti modalità:

- colpendo con aerosol zone affollate (edifici pubblici, luoghi di riunione, mezzi di trasporto, ecc.);
- sabotando impianti di distribuzione dell'acqua o fasi della filiera della produzione e distribuzione alimentare;
- contaminando animali, o vegetali per arrecare danni economici e ambientali.

Le caratteristiche dell'attacco possono essere sintetizzate come:

- quantità di agente impiegato;
- estensione della zona colpita (in termini di spazio, numero di persone coinvolte, trasmissibilità dell'agente);
- sistema di dispersione utilizzato (dispersione di polveri, dispositivi spray, esplosioni, ecc.);
- grado di vulnerabilità degli obiettivi (es: suscettibilità e/o immunità della popolazione target);
- grado di importanza degli obiettivi;
- fattori demografici (densità di popolazione, livello di mobilità interna e/o internazionale) ed ambientali (meteorologici: umidità, temperatura, ventilazione, orografici, ecc.).

Il tipo di agente condiziona le conseguenze dell'evento in base alle caratteristiche di:

- letalità;
- morbosità;
- tossicità;
- dose/carica efficace;
- stabilità e persistenza nell'ambiente;
- periodo di incubazione;
- durata della malattia;
- possibilità di mettere in campo contromisure pre-espositive e post-espositive;
- facilità di identificazione e di diagnosi;
- facilità di produzione/disseminazione e diffusione (via inalatoria, cutanea e digestiva);
- trasmissibilità e insorgenza di casi secondari (diretta interumana e indiretta tramite veicoli, superfici, acqua o alimenti o vettori caratterizzati da stagionalità, capacità di riproduzione, densità, persistenza, suscettibilità di bonifica o di diffusione epizootica).

Il riconoscimento dell'attentato e l'identificazione dell'agente rilasciato costituiscono la difficoltà primaria nella risposta ad un evento che, per sua natura, si può presentare silente e distribuito nello spazio e nel tempo (sintomi e segni si manifestano spesso in luoghi e tempi diversi).

Il tempo che intercorre tra il rilascio dell'agente e la piena attivazione della risposta può infatti favorire l'azione patogena nei soggetti infetti e la trasmissione, limitando l'efficacia delle misure di contenimento ed aggravando il bilancio finale.

Occorre poter mettere in campo capacità di indagine epidemiologica (definizione dei casi, della popolazione a rischio, ricostruzione dell'origine dell'epidemia e delle modalità di trasmissione) ed attuare le misure di contenimento del rischio; piani di comunicazione alla popolazione attraverso i media; cordoni sanitari; strutture e personale per il triage, la diagnosi e la cura; mezzi per il trasferimento dei pazienti; farmaci, presidi e dispositivi di protezione individuali (DPI) adeguatamente stoccati e mobilitabili in tempi utili.

I principali agenti biologici utilizzabili come armi di bioterrorismo sono:

Batteri:

- *Bacillus anthracis* (carbonchio)
- *Yersinia pestis* (peste)
- *Francisella tularensis* (tularemia)
- *Brucella* spp (brucellosi)
- *Coxiella burnetii* (febbre Q)
- *Burkholderia pseudomallei* (melioidosi)

Virus:

- Virus del vaiolo
- Virus delle encefaliti equine
- Virus responsabili di febbri emorragiche (Arenavirus, Bunyavirus, Filovirus, Flavivirus)

Miceti:

- *Coccidioides immitis* (*coccidioidomicosi*)

Tossine:

- Tossina botulinica (*Clostridium botulinum*)
- Tossina stafilococcica (*enterotossina B*)
- Saxitossina
- Ricina

Documentazione disponibile.

Per alcuni microrganismi di categoria A (alta priorità) potenzialmente utilizzabili in azioni terroristiche, che sono: *Bacillus anthracis*, Tossina di *Cl. Botulinum*, Filovirus (*Ebola*, *Marburg*), *Variola major*, *Yersinia pestis*, sono state predisposte delle schede informative clinico-diagnostiche, sulla base delle schede ministeriali (**Allegato 1**), da fornire a tutto il personale sanitario che può essere coinvolto, in prima battuta, in caso di un evento bioterroristico; sono inoltre da tenere presenti le indicazioni contenute nella **d.g.r. 30 settembre 2004, n. 7/18853 «Sorveglianza, notifica, controllo delle malattie infettive: revisione e riordino degli interventi di prevenzione in Regione Lombardia»**)

Per i principali agenti biologici utilizzabili come armi bioterroristiche sono state predisposte anche schede microbiologiche che descrivono, tra l'altro, le modalità di raccolta dei campioni e quali esami di laboratorio devono essere effettuati (**Allegato 2**).

Sistema generale di allerta

Nella maggior parte dei casi gli agenti biologici non sono facilmente individuabili; le misure di seguito elencate si riferiscono dunque a situazioni nelle quali si riscontri una deliberata diffusione di materiale biologico direttamente da persone in ambienti o mezzi di trasporto pubblico affollati o tramite veicoli, quali pacchi, buste, valige, ecc.:

1. *avvisare gli organismi di Pubblica Sicurezza*: chiunque accerti un caso di sospetto attentato bioterroristico avverte immediatamente gli organismi di Pubblica Sicurezza che provvedono a:

- presidiare temporaneamente la zona;
- allertare immediatamente l'Autorità Sanitaria territoriale competente per gli interventi di messa in sicurezza e di contenimento dell'eventuale rischio.

2. *mettere in sicurezza il contenitore o il materiale causa della sospetta contaminazione*: il personale preposto (generalmente ASL per eventi accaduti nel territorio di competenza, Sanità Aerea per eventi accaduti su aeromobili), dopo aver indossato i DPI del caso, preleva il materiale sospetto e lo mette in un contenitore di materiale plastico; eventuali polveri o liquidi dispersi devono essere raccolti con panno umido e introdotti nello stesso contenitore con eventuali altri oggetti utilizzati per la raccolta; tale contenitore deve a sua volta essere messo in un ulteriore sacco plastico e successivamente in un contenitore ermetico, possibilmente rigido, assieme ad un altro sacchetto contenente i DPI monouso utilizzati da tale personale.

La zona e gli eventuali arredi che sono stati contaminati dal materiale biologico vanno successivamente disinfettati utilizzando prodotti di comprovata efficacia quali ad esempio una soluzione di ipoclorito di sodio con concentrazione di almeno il 10% di cloro libero.

Per la raccolta di eventuali campioni di materiale e per quali esami di laboratorio effettuare si rimanda alle specifiche modalità riportate nelle schede microbiologiche riportate in allegato 2.

3. *primi interventi sulle persone sospette di contaminazione o che sono venute a contatto diretto con il materiale biologico*: contestualmente alle sopracitate operazioni, il personale preposto, dopo aver indossato i DPI del caso, provvede a raccogliere gli indumenti contaminati che vengono messi in un contenitore plastico come sopra descritto; in tale contenitore devono altresì essere messi gli eventuali panni umidi o fazzoletti utilizzati per pulire-lavare le mani, la faccia e in genere le parti scoperte delle persone potenzialmente contaminate; tale contenitore deve a sua volta essere messo in un ulteriore sacco plastico e successivamente in un contenitore ermetico, possibilmente rigido, assieme ad un altro sacchetto contenente i DPI monouso utilizzati da tale personale.

4. *precauzioni del personale addetto ai primi interventi*: subito dopo aver tolto i DPI utilizzati nelle operazioni sopra descritte il personale deve accuratamente lavarsi le mani, con

uso di sapone liquido per almeno un minuto seguito da accurata asciugatura.

5. *isolare le persone potenzialmente contaminate*: le persone che sono venute a contatto con agenti biologici o che sono fortemente sospette di contaminazione, devono essere, al più presto, trasportate con un mezzo a loro dedicato, previo accordi telefonici, presso un'Azienda Ospedaliera dotata di Guardia Infettivologica attiva H24, con presenza di dispositivi di protezione individuali idonei per il personale sanitario, e presenza di: stanze ad 1 o 2 letti dotate di servizi autonomi, filtro, almeno 6 ricambi d'aria con possibilità di pressione negativa/positiva o negativa, smaltimento rifiuti autonomo, percorsi sporco/pulito, percorsi differenziati per Medici/Infermieri, pazienti e parenti.

Nelle suddette stanze devono essere altresì disponibili indumenti puliti per eventuale cambio abiti, dopo aver effettuato i necessari lavaggi e preferibilmente una doccia con acqua non troppo calda. Si segnala pertanto che ogni singola ASL, qualora non avesse già provveduto, dovrà prendere specifici accordi con le AA.OO. dell'ambito territoriale (o in casi particolari del territorio regionale) per concordare-individuare le strutture di riferimento che sono in grado di garantire tali prestazioni e che all'uopo devono dotarsi o essere in grado di allestire in poche ore stanze idonee per assicurare, in caso di necessità, i primi soccorsi.

Se i sospetti patogeni appartengono alla classe 4 (vaiolo e febbri emorragiche), il paziente va inviato, previo accordi telefonici, presso l'Azienda Ospedaliera «Luigi Sacco» (tel. 02/39043051, fax 02/39043066) che è Centro Nazionale di Riferimento per tali patologie.

Durante il trasporto devono inoltre essere adottate tutte le precauzioni per evitare eventuali accidentali contaminazioni di altre persone o cose (a seconda della patologia sospettata devono essere adottate le specifiche misure comportamentali e di prevenzione descritte nelle schede clinico-diagnostiche riportate nell'allegato 1).

6. *messa in sicurezza del locale in cui si è verificato l'episodio*: se trattasi di locale interno lo stesso deve, dopo la disinfezione di cui al punto 2, essere immediatamente chiuso e sigillato apponendo idonea cartellonistica che vieti l'accesso a chiunque, almeno sino a quando non si conoscerà la fondatezza dell'attentato e l'agente microbico utilizzato.

7. *messa in sicurezza del luogo coperto in cui si è verificato l'episodio*: se trattasi di corridoio, luogo di transito e/o comunque luogo coperto non idoneamente chiudibile o isolabile, la zona e gli eventuali arredi contaminati devono, dopo la disinfezione di cui al punto 2, essere immediatamente coperti con un telo di polietilene o materiale simile idoneamente fissato al suolo in modo da impedire che persone, cose o comunque correnti d'aria possano essere veicoli di trasmissione di eventuali agenti microbici ancora attivi.

Il luogo deve essere altresì transennato apponendo idonea cartellonistica che vieti l'accesso a chiunque, almeno sino a quando non si conoscerà la fondatezza dell'attentato e l'agente microbico utilizzato.

8. *messa in sicurezza del luogo aperto in cui si è verificato l'episodio*: se trattasi di luogo aperto i procedimenti sono gli stessi descritti al punto 7, con un'ulteriore precauzione di coprire con un telo impermeabile, teso ad una altezza di 1 - 2 metri dal suolo, tutta la zona transennata al fine di impedire che agenti atmosferici possano essere veicoli di trasmissione di eventuali agenti microbici ancora attivi.

9. *ulteriori interventi di prevenzione per il personale presente nelle immediate vicinanze, ma non sospetto di evidente contaminazione*: deve essere redatto un elenco esaustivo, comprensivo di indirizzi e numeri telefonici, di tutte le persone presenti al momento dell'attentato nel raggio di 10 - 100 metri (distanza da valutare a seconda della gravità dell'episodio e della conseguente area interessata dalla possibile contaminazione) o che hanno transitato nelle immediate vicinanze del luogo contaminato, prima dell'intervento degli agenti di pubblica sicurezza, per permettere la loro sorveglianza sanitaria e/o per effettuare l'eventuale trattamento farmacologico una volta noto l'agente microbico utilizzato.

10. *avvisi alla popolazione*: deve essere data una puntuale informazione alla popolazione sui fatti accaduti e sugli interventi di prevenzione e di profilassi adottati e/o da adottare.

In casi particolarmente gravi dovranno essere allertati anche i MMG e PLS dell'area interessata (generalmente l'area

corrispondente a quella del Distretto Socio Sanitario) sulle possibili sintomatologie che potrebbero essere lamentate dai loro assistiti, inavvertitamente contaminati, dando contestuali indicazioni di ordine diagnostico, terapeutico e profilattico.

Indicazioni per la scelta dei DPI

La scelta dei dispositivi di protezione individuale (DPI) deve essere finalizzata alla massima protezione dell'operatore e deve essere compatibile con le condizioni d'uso e le prestazioni che all'operatore sono richieste.

In particolare devono essere adottati tutti i provvedimenti di protezione previsti dalle procedure standard (prevenzione del contatto diretto con tutti i fluidi corporei, secrezioni, e-screzioni, soluzioni di continuo della cute), a seconda dell'operatore interessato, si indicano i seguenti DPI:

- Operatori Servizio Urgenza Emergenza
 - tuta monouso a tenuta di liquidi
 - maschera FFP3 (EN 149)
 - doppio paio di guanti
 - soprascarpe monouso
 - occhiali con protezione laterale o visiera
 - Operatori addetti al trasporto
 - nella fase di intervento: come sopra
 - nella fase di guida del veicolo:
 - normali indumenti da lavoro
 - maschera FFP3 (EN 149)
- NB. Non trasportare indumenti e DPI contaminati che devono essere lasciati sul posto
- Operatori Pronto Soccorso ospedaliero
 - tuta monouso a tenuta di liquidi
 - maschera FFP3 (EN 149)
 - doppio paio di guanti
 - soprascarpe monouso
 - occhiali con protezione laterale o visiera
 - Operatori ASL e ARPA
 - tuta monouso a tenuta di liquidi
 - maschera FFP3 (EN 149)
 - doppio paio di guanti
 - soprascarpe monouso
 - occhiali con protezione laterale o visiera.

6. Azioni terroristiche con impiego di agenti chimici

Aspetti generali

Per agente chimico si intende una sostanza solida, liquida o gassosa che attraverso le sue proprietà produce effetti dannosi, inabilitanti o mortali sull'uomo, sugli animali, sulle piante o in grado di danneggiare generi commestibili e materiali sino a renderli inutilizzabili.

Il fine di una azione terroristica con agenti chimici è quello di produrre un numero elevato di perdite tra la popolazione scegliendo agenti che agiscano in modo immediato per via inalatoria, percutanea o gastroenterica.

Gli attacchi sono attuabili in edifici, mezzi di trasporto, luoghi di riunione e possono utilizzare sia i sistemi esistenti di aerazione e di condizionamento sia i sistemi di distribuzione di beni primari quali gli acquedotti.

Per l'effetto sorpresa e per l'elevato numero di persone coinvolte la possibilità di utilizzo di mezzi di protezione personale è estremamente limitata, ma è possibile operare nel miglioramento delle procedure ordinarie di gestione dell'urgenza e dell'emergenza.

Un agente chimico, perché sia idoneo all'impiego per fini terroristici, deve soddisfare alla maggior parte dei seguenti requisiti:

- 1) possedere capacità aggressiva elevata;
- 2) essere in grado di svolgere azione immediata e duratura;
- 3) essere difficilmente percepibile ed identificabile prima dell'inizio della azione aggressiva;
- 4) consentire scarsa possibilità di azione e bonifica;
- 5) possedere volatilità e persistenza adeguate alle finalità di impiego;
- 6) possedere buone capacità di penetrazione attraverso materiali, indumenti, cute;
- 7) essere in grado di agire sull'uomo e sugli animali per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo producendo effetti tossici di varia natura;

8) possedere idoneità chimico fisica alla diffusione in quantità necessaria per l'attacco;

9) possedere grande stabilità alla conservazione, all'azione degli agenti atmosferici ed alle condizioni di impiego;

10) poter essere maneggiato e trasportato agevolmente con modeste precauzioni;

11) poter essere prodotto a basso costo in quantità sufficiente allo scopo aggressivo con materie prime disponibili sul territorio nazionale.

Il rischio da agenti chimici è noto e documentato a partire dall'inizio del XX secolo.

Si possono distinguere le seguenti categorie:

a) agenti chimici tradizionali impiegati in modo sistematico fin dalla prima guerra mondiale (Cloro, Fosgene, Acido cianidrico, Ipprite e Lewisite);

b) agenti chimici sintetizzati tra le due guerre mondiali (es. Adamsite);

c) agenti chimici sintetizzati durante la seconda guerra mondiale (gas nervini: Sarin e Tabun);

d) altri gas nervini (VX, Soman e loro miscele).

Tale elenco non può essere ritenuto esaustivo a causa della estrema facilità nel preparare rilevanti quantità di agenti chimici partendo da intermedi routinariamente utilizzati in impianti produttivi e/o in laboratori.

Rispetto all'impiego di agenti chimici tradizionali, tale scelta sembra essere attualmente di maggiore percorribilità.

Per la trattazione presente si rimanda dunque alla elencazione contenuta nel Piano Nazionale di Difesa del Ministero della Salute nei capitoli relativi al rischio chimico ed integrata dalle indicazioni del CDC di Atlanta, che tra gli aggressivi chimici introduce due biotossine (Abrin e Ricina), nonché sostanze di impiego industriale (Ammoniaca, Cloro, Acido Cloridrico, Etilenglicole).

Gli elenchi e le schede tecniche degli agenti chimici sono consultabili sul sito internet del CDC (<http://www.cdc.gov/>).

Gli agenti tradizionali possono essere classificati per natura chimica, per stato fisico e per effetti fisiopatologici.

Classificazione secondo natura chimica

Natura chimica	Esempio
Cloruri acidi	Fosgene
Nitroderivati alifatici	Cloropicrina
Aldeidi e Chetoni	Cloroacetofenone
Composti cianici	Acido cianidrico, Cloruro di cianogeno, Ortocloro-benzal-malo-nitrile
Composti solforati	Ipprite
Composti azotati	Azotoipriti
Composti arsenicali	Lewisite, Adamsite
Composti fosforati	Nervini, Esteri di Tammelin, Amidoni

Classificazione secondo stato fisico

Stato fisico	Esempi
Gassosi	Cloro, Fosgene, Acido cianidrico
Liquidi	Cloropicrina, Ipprite, Lewisite, Gas nervini
Solidi	Cloroacetofenone

Classificazione secondo effetti fisiopatologici

Effetti	Esempi
Neurotossici	Gas nervini
Vescicanti	Ipprite, Lewisite e Mostarde azotate
Tossici sistemici e del sangue	Acido cianidrico
Soffocanti	Fosgene, Difosgene, Dicloro-formossina
Irritanti lacrimogeni	Cloroacetofenone, Larmina
Irritanti starnutatori e vomitatori	Adamsite

Documentazione disponibile

Per quanto riguarda la eventuale prevenzione di eventi terroristici che potrebbero manifestarsi con incidenti di tipo chimico che possono produrre incendio, esplosione e/o emissioni di sostanze tossiche sono state predisposte:

- schede identificative di alcune sostanze chimiche utilizzabili per un atto terroristico (**allegato 3**);
- specifiche indicazioni e potenziali scenari (**allegato 4**).

Per quanto riguarda invece scenari terroristici che potrebbero colpire impianti che utilizzano sostanze pericolose, è auspicabile che ogni Dipartimento di Prevenzione delle ASL sulla base dei dati dei propri archivi delinei le situazioni di rischio del territorio ponendo attenzione agli impianti che prevedono l'impiego di agenti chimici pericolosi in fasi del ciclo e/o deposito di gas tossici.

In **allegato 5** vengono riportati un elenco di impianti che, per le materie prime utilizzate nel ciclo produttivo, possono ritenersi a rischio di incidente rilevante, soprattutto a seguito di attentati terroristici.

In **allegato 6** vengono riportati gli indirizzi dei Centri Antiveneni presenti in Regione e che possono essere direttamente consultati per i pareri e le consulenze che si rendessero necessarie.

Sistema generale di allerta

Un attentato che si avvalga di prodotti chimici e che utilizzi le sostanze liquide o gassose in premessa citate determina sempre una emergenza immediata, evidente e conclamata: le persone direttamente coinvolte manifestano quasi sempre sintomi gravissimi che possono provocare anche la morte in pochi minuti.

Per tali motivi l'intervento del personale di pronta emergenza (VV.F. e SSUEm - 118) è determinante per il soccorso delle persone coinvolte che, quasi sempre, devono essere urgentemente trattate in campo prima di essere trasportate nei più vicini presidi ospedalieri per le successive diagnosi e cure.

È pertanto necessario che ogni singola ASL concordi con le AA.OO. del territorio l'individuazione-creazione di uno (a livello provinciale) o più (a livello di singola A.O.) specifici team multidisciplinari per effettuare, in caso di un'emergenza che coinvolga un elevato numero di persone, in collaborazione con il personale SSUEm - 118, un triage specifico in campo in grado di suddividere in loco le vittime in funzione di:

- numero delle vittime;
- la tipologia degli urgenti interventi sanitari di primo soccorso da assicurare sul campo, prima dell'invio in strutture adeguate per il successivo trattamento e la cura delle lesioni.

Le ulteriori misure di carattere generale che l'ASL, attraverso la propria Unità di Crisi Locale, deve adottare in relazione al luogo nel quale avvenga l'attentato sono:

1. *partecipazione all'individuazione e delimitazione della «zona calda»:* in collaborazione con gli organismi di Pubblica Sicurezza, i VV.F., il S.S.U.em. 118 e l'ARPA territorialmente competente, facendo riferimento alle indicazioni tecniche riportate nelle schede degli agenti chimici di cui allegato 3, deve essere individuata una «**zona calda**», definita come **area colpita all'interno della quale è elevato il rischio di intossicazione grave**, che deve essere immediatamente evacuata e successivamente transennata.

Se il luogo in cui è avvenuto l'attentato è ermeticamente chiudibile, tale luogo una volta evacuato e chiuso, rappresenta di solito la zona calda.

Se invece trattasi di luogo aperto o non chiudibile (come ad esempio uno stadio) devono essere adottate altre misure di immediata messa in sicurezza dell'area maggiormente colpita quali l'utilizzo di teli impermeabili o contenitori rigidi di varia forma e natura per coprire in maniera più ermetica possibile tutta l'area contaminata dall'agente chimico ed in particolare gli eventuali residui dell'agente chimico stesso; successivamente deve essere individuata una zona calda corrispondente ad un'area circolare o ellittica a quella contaminata di dimensioni variabili a seconda del quantitativo, della natura e delle caratteristiche chimico fisiche dell'agente utilizzato.

Ne deriva che, nell'immediatezza di un evento terroristico, non sapendo con certezza la sostanza utilizzata, è cautelativo rispettare un'area minima indicativamente di almeno 150 metri di raggio, tenendo comunque presente che l'utilizzo di ingenti quantitativi di agenti chimici particolarmente aggressivi (quali ad esempio i gas nervini) determinano anche aree più vaste che possono arrivare anche ad un chilometro o più di raggio.

2. *partecipazione all'individuazione della «zona di tutela»:* in collaborazione con gli organismi di Pubblica Sicurezza, i VV.F., il S.S.U.em. 118 e l'ARPA territorialmente competente; tale zona, definita come **anello circostante la zona calda**

che potrebbe restare contaminata nelle ore successive all'evento terroristico, oltre ai sopracitati fattori, è fortemente influenzata anche da particolari condizioni meteorologiche quali il vento, che in generale è un buon fattore di dispersione-diluizione dei gas, ma che sottovento può portare la contaminazione fino a diversi chilometri di distanza o la pioggia, che in generale è un buon abbattente di tutti gli inquinanti aerodispersi, soprattutto di quelli idrosolubili, ma che in alcuni casi può liberare sostanze caustiche più pericolose (ad esempio: il fosgene a contatto con l'acqua libera acido cloridrico).

Tale zona può essere valutata con certezza solo dopo la conoscenza del tipo di evento terroristico e l'identificazione della sostanza utilizzata in quanto può variare da centinaia di metri a qualche chilometro.

Ne deriva che, nell'immediatezza di un evento terroristico, non sapendo con certezza la sostanza utilizzata, è cautelativo rispettare un'area più ampia possibile che può essere successivamente, anche solo dopo poche ore, ridimensionata.

3. *ulteriori interventi di tutela sanitaria:* dovranno essere opportunamente allertati i MMG e PLS dell'area interessata (generalmente l'area corrispondente a quella del Distretto Socio Sanitario) sulle possibili sintomatologie che potrebbero essere lamentate dai loro assistiti, inavvertitamente contaminati da residui della sostanza utilizzata nell'evento terroristico o per l'eventuale ingestione di alimenti o acque contaminate, dando contestuali indicazioni di ordine diagnostico, terapeutico e profilattico.

4. *piano di monitoraggio:* con l'ARPA territorialmente competente vanno concordati piani di monitoraggio sia sull'ambiente circostante che su alcune matrici ambientali eventualmente contaminate (acqua e alimenti).

5. *avvisi alla popolazione:* le informazioni da dare alla popolazione sono:

- tipologia, gravità dell'attentato e possibili ulteriori danni alle persone;
- puntuale indicazione di tutte le strade ubicate nella zona calda che non possono assolutamente essere percorse;
- puntuale indicazione di tutte le strade ubicate nella zona di tutela che normalmente non devono essere percorse e le cautele da adottare in caso di necessità a percorrerle;
- indicazione dei luoghi ritenuti sicuri e delle strade da percorrere per raggiungerli;
- indicazioni da adottare per rendere più sicure le abitazioni ubicate nella zona di tutela (chiusura di porte e finestre, utilizzo di panni umidi per sigillare le fessure, eventuali divieti di utilizzare acqua potabile, ecc.).

6. *partecipazione, con indicazioni di carattere igienico-sanitario, al piano di bonifica ambientale:* con ARPA territorialmente competente va predisposto un idoneo piano di bonifica sia della zona calda che di quella di tutela.

Per la predisposizione di tale piano vanno consultate le schede tecniche degli agenti chimici riportate nell'allegato 3.

Indicazioni per la scelta dei DPI

La scelta dei dispositivi di protezione individuale (DPI) deve essere finalizzata alla massima protezione dell'operatore e deve essere compatibile con le condizioni d'uso e le prestazioni che all'operatore sono richieste.

In particolare devono essere adottati tutti i provvedimenti di protezione previsti dalle procedure standard; a seconda dell'operatore interessato, si indicano i seguenti DPI:

- Operatori Servizio Urgenza Emergenza
 - tuta monouso a tenuta di liquidi, categoria III, EN 466;
 - casco o scafandro elettroventilati con filtro totale A2-B2E2K1P3 oppure A2B2E2K2P3 con auricolare per comunicare. In alternativa autorespiratore con bombole ad aria compressa o con ventilazione assistita;
 - Doppio paio di guanti in nitrile;
 - Soprascarpe monouso.
- Operatori addetti al trasporto
 - Nella fase di intervento:
 - tuta monouso a tenuta di liquidi, categoria III, EN 466;
 - casco o scafandro elettroventilati con filtro totale A2-B2E2K1P3 oppure A2B2E2K2P3 con auricolare per comunicare. In alternativa autorespiratore con bombole ad aria compressa o con ventilazione assistita;

- Doppio paio di guanti in nitrile;
- Soprascarpe monouso.

Nella fase di guida del veicolo:

- Normali indumenti da lavoro;
- Doppio paio di guanti in nitrile.

NB. Viaggiare a finestrini aperti

Non trasportare indumenti e DPI contaminati che devono essere lasciati sul posto.

– *Operatori Pronto Soccorso ospedaliero* addetti all'accoglienza in area di decontaminazione esterna, prima dell'accesso diretto al pronto soccorso:

- tuta monouso;
- maschera FFP2 combinata con carboni attivi;
- 1 paio di guanti in nitrile;
- occhiali con protezione laterale o visiera;
- soprascarpe monouso.

– *Operatori ASL e ARPA*

• tuta monouso a tenuta di liquidi, categoria III, EN 466;

• casco o scafandro elettroventilati con filtro totale A2B2E2K1-2P3 con auricolare per comunicare. In alternativa autospiratore con bombole ad aria compressa o con ventilazione assistita;

- 2 paia di guanti in nitrile;
- soprascarpe monouso.

Caratteristiche dei filtri antigas

Tipo	Protezione	Colore
A	Gas e vapori organici con punto di ebollizione superiore a 65°, secondo le indicazioni del fabbricante	Marrone
B	Gas e vapori inorganici, secondo le indicazioni del fabbricante	Grigio
E	Gas acidi, secondo le indicazioni del fabbricante	Giallo
K	Ammoniaca e derivati, secondo le indicazioni del fabbricante	Verde
AX	Gas e vapori organici a basso punto di ebollizione (inferiore a 65° C), secondo le indicazioni del fabbricante	Marrone

Esistono inoltre filtri SX, per composti specificamente indicati dal fabbricante, filtri NO-P3, per fumi azotati e filtri Hg-P3, per mercurio.

Per i tipi A,B,E e K esistono 3 classi:

Classe 1 Filtri di piccola capacità

Classe 2 Filtri di media capacità

Classe 3 Filtri di grande capacità

A differenza dei filtri antipolvere, per i filtri antigas la suddivisione in classi è associata alla loro capacità, e cioè alla loro durata (e non all'efficienza filtrante che è 100%).

Infatti il filtro antigas elimina dall'aria specifici gas e vapori fino al momento in cui il materiale filtrante non viene saturato: raggiunto il cosiddetto «punto di rottura», il contaminante attraversa il filtro, ormai esaurito.

7. Azioni terroristiche con impiego di sostanze radioattive

Aspetti generali

Al fine di affrontare eventi di tipo terroristico con impiego di sostanze radioattive, gli scenari da prendere in considerazione sono quelli che comportano o possono comportare irradiazioni e/o contaminazioni acute di particolare gravità che sono:

- reazioni nucleari dovute alla formazione di una massa critica di materiale fissile con produzione di intensa radiazione gamma e neutronica, ma senza una esplosione nucleare;
- impiego di Radiation Dispersal Device (RDD) in grado di disperdere nell'ambiente materiale radioattivo ad alta attività.

In tali situazioni i problemi da affrontare sono i seguenti:

- numero di vittime coinvolte e loro gravità;
- risposta delle strutture di «primo intervento» e loro interazione con le strutture ospedaliere;
- risposta delle strutture ospedaliere;
- trattamento sanitario delle vittime;
- conseguenze ambientali.

Le emergenze radiologiche possono infatti essere di diversa dimensione:

- quelle su piccola scala di solito coinvolgono una sorgente

di limitata attività e poche persone, spesso sono evidenziate a posteriori, dopo che a livello sanitario viene effettuata una diagnosi;

– quelle su larga scala di solito coinvolgono una sorgente di attività importante e molte persone irradiate/contaminate; possono richiedere un trattamento sanitario specialistico in strutture appositamente preparate all'emergenza. Inoltre possono comportare la necessità di interventi di sanità pubblica per mitigarne le conseguenze.

Quest'ultimo aspetto è particolarmente importante nel caso di incidenti che determinino contaminazione ambientale diffusa e che pertanto possano provocare, oltre che irraggiamento diretto delle persone, anche la loro contaminazione interna per inalazione e/o ingestione.

È essenziale quindi disporre di una organizzazione che consenta tempestivamente il prelievo e la misura delle principali matrici ambientali ed alimentari e comunque di quelle che in un determinato tipo di evento assumono il carattere di indicatori dello stato di radiocontaminazione ambientale.

Per quanto riguarda le conseguenze sugli individui, nonostante gli scenari considerati possano essere anche molto diversi tra loro, vi sono alcuni elementi di generalità comuni.

Infatti, indipendentemente da tipo e localizzazione, ci sono due categorie principali di eventi da considerare:

– quelli che comportano la sola irradiazione esterna di persone;

– quelli che comportano incorporazione di sostanze radioattive e quindi contaminazione interna di persone.

Nel caso di eventi che comportano la sola irradiazione esterna, la vittima non diventa una sorgente secondaria di radiazioni e pertanto gli individui che prestano assistenza sanitaria non sono soggetti a rischi specifici.

Nel caso invece di eventi che comportano contaminazione interna, l'approccio alla cura e al trattamento delle vittime è diverso: il personale di assistenza deve infatti prestare particolare attenzione per evitare il diffondersi della contaminazione a parti del corpo della vittima non contaminate, e per evitare di contaminare se stesso e l'ambiente in cui l'assistenza viene prestata.

Si ritiene che l'assistenza sanitaria a persone irradiate/contaminate possa essere idoneamente garantita da strutture sanitarie in possesso dei seguenti requisiti:

1. presenza di un Dipartimento di Emergenza;

2. presenza di una Unità Operativa di Medicina Nucleare/Radioterapia nella quale si pratici la radioterapia metabolica, in quanto dotata di un certo numero di letti dedicati e soprattutto di personale addestrato a trattare persone portatrici di radioattività;

3. presenza di una Unità Operativa di Fisica Sanitaria.

Pertanto al fine di ottimizzare le risorse esistenti e garantire una adeguata copertura del territorio regionale, sono stati individuati 6 presidi delle Aziende Ospedaliere lombarde in possesso dei sopracitati requisiti e precisamente:

- Niguarda Ca' Granda di Milano,
- Ospedali Riuniti di Bergamo,
- Spedali Civili di Brescia,
- Istituti Ospitalieri di Cremona,
- Ospedale di Circolo Macchi di Varese,
- Ospedale di Circolo di Busto Arsizio.

Pertanto ogni singola ASL dovrà concordare con almeno una delle suddette strutture ospedaliere la possibilità di inviare i propri pazienti irradiati e/o contaminati per il trattamento di decontaminazione e cura.

Le strutture ospedaliere interessate dovranno al riguardo predisporre ed assicurare la presenza delle seguenti infrastrutture ed aree dedicate:

– l'identificazione di una appropriata area di triage nell'ambito del D.E.A. al fine di garantire il contenimento della eventuale contaminazione collegata all'arrivo dei soggetti da assistere;

– la disponibilità di un'area per il monitoraggio di coloro che si presentano spontaneamente;

– la disponibilità di D.P.I. per il personale addetto alla gestione dell'emergenza e di materiale per la decontaminazione;

– la disponibilità di strumentazione specifica.

Al fine di supportare i citati ospedali nell'affrontare un'eventuale emergenza radiologica, che indubbiamente ha caratteristiche peculiari, sono state predisposte e sono in fase di emanazione Linee guida regionali per la gestione ospedaliera di pazienti soggetti a irradiazioni e/o contaminazioni acute.

Tali linee guida dovranno essere fornite alle strutture ospedaliere che hanno aderito al «Piano di emergenza ASL», e dovranno essere utilizzate per specifiche iniziative di informazione/formazione del personale sanitario, sia ASL che AO, che potrebbe essere interessato nell'affrontare le eventuali emergenze radiologiche, nonché per la predisposizione e realizzazione di simulazioni ed esercitazioni periodiche.

Per quanto attiene la gestione dell'emergenza sul territorio, gli obiettivi generali dovrebbero prevedere:

- riduzione dell'entità del rischio o mitigazione delle conseguenze dell'evento alla fonte;
- prevenzione o riduzione degli effetti deterministici;
- riduzione per quanto ragionevolmente possibile del rischio di effetti stocastici.

Nel caso di un'emergenza che coinvolga un elevato numero di persone sul territorio, come peraltro già evidenziato per gli attentati con agenti chimici, è necessaria la presenza di un team multidisciplinare per effettuare un triage specifico in campo.

È pertanto necessario che ogni singola ASL concordi con una tra le sopraindicate AA.OO. (in casi particolari posso essere presi accordi anche con A.A.O.O. extra territorio), le modalità di individuazione-creazione di almeno uno specifico team multidisciplinare per effettuare, in collaborazione con il personale SSUEm - 118, il triage a campo in grado di suddividere in loco le vittime in funzione di:

- urgenza di interventi sanitari: poiché le radiazioni non causano né morte né lesioni immediate, è necessario tenere conto che devono essere trattate e stabilizzate prioritariamente le lesioni e le situazioni cliniche che costituiscono una minaccia per la vita, vanno immobilizzate le fratture e va prevenuta e valutata la contaminazione esterna e interna anche ai fini di una eventuale decontaminazione;

- possibile presenza di emergenze sanitarie multiple (lesioni+irradiazione+contaminazione): persone che presentano emergenze sanitarie multiple dovrebbero ricevere un trattamento personalizzato a seconda delle lesioni;

- dose assorbita: vittime asintomatiche ma con elevata possibilità di una sovraesposizione dovrebbero essere trasportate in una delle sopracitate strutture ospedaliere, ai fini di una urgente valutazione della dose.

Inoltre è necessario che nella convenzione con la e/o le A.A.O.O. che garantiscono la messa a disposizione dello specifico team vengano presi specifici accordi in merito a:

- la definizione di flussi informativi tra chi opera sul territorio e le strutture ospedaliere;
- la predisposizione di spazi per discriminare i contaminati gravi da vittime che presentano solo tracce di contaminazione esterna ma non ferite;
- le condizioni di «sicurezza» per gli operatori coinvolti attraverso la dotazione di D.P.I. e di dotazione strumentale specifica;
- iniziative di formazione specifica.

In analogia con quanto stabilito nei Piani di Emergenza Esterna ad installazioni ed impianti nucleari, potrebbe inoltre essere necessaria l'attivazione a campo di un punto di controllo della contaminazione delle persone coinvolte nell'emergenza e, ove necessaria, di prima decontaminazione attraverso l'impiego di apposite strutture mobili con docce.

Anche in tal caso ogni singola ASL concorderà con le AA.OO. del territorio, dotate di tali tecnologia, la possibilità di disporre, in caso di bisogno, di docce di decontaminazione mobili.

Documentazione disponibile

Per quanto riguarda eventuali conseguenze ambientali di un'emergenza radiologica, sono state messe a punto, in collaborazione con l'ARPA, indicazioni per il prelievo di matrici alimentari, che, per gli aspetti di competenza, sono state già fornite alle ASL e che comunque si allegano al presente documento (Allegato 7).

Sistema generale di allerta.

Contestualmente ai primi soccorsi le misure di carattere generale che l'ASL, attraverso la propria Unità di Crisi Locale, deve adottare in relazione al luogo nel quale avvenga l'attentato sono:

1. **individuazione e delimitazione della «zona contaminata»:** in collaborazione con gli organismi di Pubblica Sicurezza e con l'ARPA territorialmente competente deve essere deli-

mitata ed evacuata la zona contaminata ed impedito l'accesso al personale non autorizzato.

2. **ulteriori interventi di tutela sanitaria:** dovranno essere opportunamente allertati i MMG e PLS dell'area interessata (generalmente l'area corrispondente a quella del Distretto Socio Sanitario) sulle possibili sintomatologie che potrebbero essere lamentate dai loro assistiti, inavvertitamente contaminati e/o irradiati, prima della delimitazione della zona contaminata, dando contestuali indicazioni di ordine diagnostico, terapeutico e profilattico.

3. **piano di monitoraggio:** in collaborazione con ARPA vanno programmati i piani di monitoraggio sia dell'ambiente circostante che delle matrici ambientali secondo le indicazioni riportate nel già citato allegato 7.

4. **avvisi alla popolazione:** le informazioni da dare alla popolazione sono:

- tipologia, gravità dell'attentato e possibili ulteriori danni alle persone;
- puntuale indicazione dell'estensione della zona potenzialmente contaminata nella quale è interdetto l'accesso;
- consiglio a rimanere in casa e/o in ambienti chiusi in attesa di completare la decontaminazione delle aree colpite dall'attentato;
- comunicazione periodica sui dati del monitoraggio delle matrici ambientali con indicazioni sulle precauzioni da adottare.

5. **provvedimenti in caso di rinvenimento di materiale sospetto di essere radioattivo:** l'operatore ASL allertato, attiva gli Enti competenti ed in prima istanza VV.F., ARPA e Forze dell'Ordine, seguendo le precauzioni sotto riportate, valevoli anche per la popolazione:

- non avvicinarsi al materiale,
- non muoverlo,
- non far avvicinare nessuno.

6. **piano di bonifica ambientale:** con l'ARPA territorialmente competente va definito e realizzato un idoneo piano di bonifica della zona contaminata.

Si segnala infine che presso l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT) è costituita una Commissione Consultiva per la Sorveglianza Medica nelle Emergenze (COSME), un organismo formato da medici esperti in radioprotezione medica che opera e offre il proprio supporto su tematiche specifiche ed altamente specialistiche quali gli aspetti medico-sanitari delle emergenze nucleari.

La COSME può essere attivata anche telefonicamente al numero del centralino di emergenza dell'APAT 06 5018197.

Indicazioni per la scelta dei DPI per gli operatori del Dipartimento di Prevenzione Medico

- Tute in Tyvek,
- Guanti in lattice,
- Maschere con filtri a carbone attivo,
- Soprascarpe monouso.

Inoltre ciascun operatore deve essere dotato di un dosimetro individuale

8. Prevenzione e gestione di episodi connessi ad atti terroristici che coinvolgano le acque destinate al consumo umano e i prodotti alimentari.

8.1 Acque destinate al consumo umano

Un eventuale atto terroristico contro il sistema di approvvigionamento a scopo potabile potrebbe riguardare i diversi elementi che compongono tale sistema:

1. la risorsa, ovvero gli invasi (naturali o artificiali, superficiali o sotterranei quali falde, corpi idrici superficiali, bacini artificiali, ecc) dai quali viene captata l'acqua che alimenta gli acquedotti;

- 2. gli impianti di acquedotto nelle loro diverse componenti
 - le opere di captazione;
 - gli impianti di trattamento;
 - i sistemi di adduzione;
 - i serbatoi;
 - le reti di distribuzione.

Eventuali atti terroristici possono concretizzarsi principalmente con

- danneggiamento delle strutture;
- introduzione nei diversi elementi del sistema di approvvigionamento di prodotti chimici o microbiologici o di sostanze radioattive.

Prevenzione di base

Occorre ricordare, in proposito, che la prevenzione di base deve essere garantita mediante il rigoroso rispetto delle normative vigenti in materia, sia per quanto riguarda le opere, che per quanto riguarda la qualità dell'acqua.

Le principali criticità, che potrebbero ostacolare il pieno raggiungimento di tale prevenzione sono rappresentate da:

- un'estrema frammentazione del sistema acquedottistico della Regione Lombardia, costituito da tanti piccoli acquedotti, anche di dimensione subcomunale, con un notevole numero di fonti di approvvigionamento difficilmente controllabili e sorvegliabili, e in alcuni casi con impianti dotati di sistemi di gestione (costruzione, manutenzione, trattamenti) non sempre adeguati;

- **impianti di acquedotto** ancora carenti sotto l'aspetto dei fondamentali requisiti di protezione, per quanto riguarda sia la localizzazione delle fonti, sia le modalità di realizzazione dei manufatti e, pertanto, facilmente oggetto di inquinamenti accidentali (eventi meteorici eccezionali esondazioni, ecc.), e, quindi, anche intenzionali;

- presenza ancora consistente di fonti di approvvigionamento private e, quindi, difficilmente controllabili, nonché di fonti di approvvigionamento non più in funzione, ma non ancora messe in sicurezza.

Il competente Servizio del Dipartimento di Prevenzione Medico, qualora non vi abbia già provveduto, dovrà pertanto dare precise indicazioni ai Gestori delle reti acquedottistiche affinché verifichino che ogni impianto di acquedotto sia dotato di efficienti sistemi di protezione in tutte le sue componenti ed, in particolare, che le fonti di approvvigionamento siano dotate di sistemi di allarme antiintrusione.

Il sistema di allarme deve essere organizzato in modo da consentire la dovuta tempestività di intervento (es. collegamento alla rete dell'autorità di pubblica sicurezza o alla centrale dell'acquedotto stesso)

Altri accorgimenti di particolare importanza, sono così identificati:

- I manufatti nei quali sono collocate le opere di presa devono essere recintati, o comunque, protetti, in modo tale che vi possa accedere solo il personale autorizzato (Gestore per la manutenzione, autorità sanitarie per i prelievi).

- Le vasche di accumulo e di miscelazione, i serbatoi, le centrali di pompaggio devono essere dotati di sistemi di chiusura e, laddove viene effettuato il trattamento, dovrebbe essere previsto un sistema di misurazione in continuo del cloro residuo.

- Nel caso di approvvigionamento da sorgente, dove la fonte può essere notevolmente lontana dalla rete, i sistemi di allarme antiintrusione dovrebbero essere installati su vasche e/o serbatoi.

- Le condutture destinate all'adduzione o alla distribuzione devono essere protette, giunti e flange devono essere a perfetta tenuta, i pozzetti di ispezione devono essere dotati di sistemi di chiusura e accessibili solo a personale autorizzato.

- Gli accessi agli impianti devono essere registrati con descrizione dell'intervento effettuato o con l'esito delle verifiche.

- Dove è possibile, va previsto il sezionamento della rete di distribuzione per individuare le utenze interessate da un eventuale inquinamento e quindi per intervenire tempestivamente nelle situazioni più a rischio.

- Il controllo interno dovrebbe prevedere la rilevazione almeno di quei parametri che possono essere indicatori di un'alterazione della qualità dell'acqua: torbidità, conducibilità, cloro residuo, pH, potenziale redox, TOC.

- Nel caso di grandi impianti dovrebbero essere disponibili sistemi di trattamento mobili

- Sarebbe opportuno anche organizzare turni di vigilanza.

I principali sistemi di protezione possono essere differenziati in relazione alle dimensioni dell'utenza servita dal singolo impianto acquedottistico.

Eventi

La contaminazione con agenti biologici è la più probabile, in quanto può avvenire anche con quantitativi contenuti, quali quelli che possono essere trasportati in forma occulta in borse o valigie: infatti anche cariche minime di molti agenti patogeni o loro tossine possono essere pericolose per la salute umana.

La contaminazione con agenti chimici sarebbe invece

meno probabile in quanto per essere pericolosa per la salute umana richiederebbe quantitativi elevati di prodotti, quali quelli contenuti in bidoni o in cisternette, in quanto i quantitativi facilmente occultabili, nella maggior parte dei casi, verrebbero talmente diluiti da diventare poco o non più pericolosi per la salute umana.

La contaminazione con agenti radioattivi è solo teorica, in quanto i quantitativi che potrebbero essere trasportabili e quindi utilizzabili non comporterebbero alcun rischio per la salute umana.

L'evento può essere evidenziato:

a) dal gestore

- per attivazione dell'allarme antiintrusione

- per riscontro di manomissione

- per riscontro nel corso dei controlli interni

b) per riscontro nel corso dei controlli effettuati dall'ASL

c) per segnalazione del medico (MMG, PLS, o presidio ospedaliero) a seguito di riscontro di sintomatologie nella popolazione

Azioni

Qualora i sistemi di rilevazione [nel caso di cui alle lettere a) e c) del precedente paragrafo] attivati evidenzino una **so-spetta contaminazione dell'acqua destinata al consumo umano dovranno essere avvisate le Autorità sanitarie competenti (in particolare Sindaco ed ASL).**

Nel caso di cui alla lettera b), sarà invece l'ASL che informerà le altre autorità (gestore e Sindaco).

In particolare l'ASL disporrà immediatamente il prelievo e l'**analisi di campioni di acqua** per accertarsi della natura dell'agente utilizzato e stimare l'estensione della contaminazione.

In ogni caso nell'immediatezza della segnalazione di **so-spetta contaminazione di acque destinate al consumo umano**, i competenti Servizi del Dipartimento di Prevenzione Medico, una volta preso atto della situazione segnalata, devono proporre al Sindaco **le seguenti azioni e provvedimenti.**

1. Urgente informazione alla popolazione

- in caso di evidente e massiva contaminazione (presenza di odori o di particolari colori):

- divieto assoluto di utilizzo dell'acqua di rete e contestuale sospensione della sua erogazione;

- in caso di contaminazione visivamente non evidente (assenza di odore, di sapore, di colore e in generale di ogni altra caratteristica organolettica):

- divieto dell'uso dell'acqua della rete idrica per bere e/o cucinare;

- limitare l'uso dell'acqua di rete ai bisogni essenziali per i consumi tradizionali quali lavaggio dei piatti e/o biancheria, pulizia personale, ecc..

2. Sospensione di erogazione dell'acqua

Una volta individuata la causa e l'area interessata occorre valutare la necessità di permanenza della sospensione di erogazione dell'acqua e, secondo le caratteristiche dell'acquedotto, impostare le modalità di approvvigionamento (es. interventi gestionali sulle portate delle fonti di approvvigionamento disponibili con limitazioni orarie, o ricorso ad approvvigionamenti alternativi).

Nel caso debba essere mantenuto il divieto al consumo d'acqua, totale o limitato (potabile alimentare, igiene personale), dovrà essere organizzato, con le dovute precauzioni del caso, un **sistema di approvvigionamento alternativo**, con particolare attenzione ai luoghi di imbottigliamento, confezionamento, stoccaggio e distribuzione.

3. Ulteriori informazioni alla popolazione

Durante queste fasi occorrerà dare ulteriori e più precise **informazioni alla popolazione** in merito ad aspetti derivanti dai possibili diversi provvedimenti adottati:

- comportamenti da tenere per quanto riguarda il consumo d'acqua;

- aspetti da tenere in considerazione per segnalare eventuali alterazioni delle caratteristiche organolettiche dell'acqua distribuita;

- aspetti da tenere in considerazione e procedure da seguire per segnalare il manifestarsi di eventuali sintomatologie.

4. Interventi di profilassi

Nel caso invece di accertata presenza di sintomatologie, determinate dall'eventuale uso di acqua alterata prima della se-

gnalazione della sua contaminazione, dovranno essere immediatamente **attivate tutte le strutture sanitarie locali** (in particolare i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici ospedali, ecc) per gli interventi di profilassi.

5. Interventi di bonifica

Contestualmente ai suddetti provvedimenti, in collaborazione con il Gestore dell'impianto di approvvigionamento e con l'ARPA territorialmente competente, dovranno essere individuate e messe in atto le più corrette modalità per la **bonifica della rete e/o della risorsa idrica**.

Tali modalità in via generale devono prevedere:

trattamenti di disinfezione con agenti chimici o fisici in caso di contaminazione dell'acqua con agenti biologici;

filtrazioni o trattamenti di neutralizzazione-precipitazione in caso di contaminazione dell'acqua con agenti chimici.

8.2 Prodotti alimentari

Nel caso in cui sia abbia il sospetto o si abbia conoscenza di inquinamento di prodotti alimentari, fermo restando quanto già in precedenza richiamato nel capitolo delle procedure, nonché, per quanto compatibile, quanto indicato (paragrafo «azioni», sottoparagrafi 1-4) per l'acqua potabile, occorre che, ognuno per la parte di competenza (ASL, operatori del settore, altri organi di vigilanza) con la massima scrupolosità sia data attuazione:

– alle procedure previste dalle vigenti normative in materia di attivazione del sistema di allerta (d.lgs. 123/93), tenendo presente anche quanto disposto dal regolamento 178/2002 (CE)

– alle procedure individuate dalle normative nazionali e regionali in materia di tossinfezioni e intossicazioni alimentari.

Le aziende sanitarie locali devono svolgere le opportune azioni di sensibilizzazione nei confronti delle industrie alimentari presenti sul territorio di competenza (soprattutto quelle più a rischio quali, ad esempio, le industrie alimentari di grosse dimensioni, le strutture di vendita della grande distribuzione, centri di produzione pasti della ristorazione collettiva, depositi all'ingrosso, ecc.) affinché, fermo restando il rispetto delle procedure di autocontrollo, si attivino per predisporre sistemi adeguati per ridurre il rischio di inquinamento da atti terroristici.

— • —

ALLEGATO 1

SCHEDE CLINICO-DIAGNOSTICHE

- *Bacillus anthracis*
- *Tossina di Clostridium Botulinum*
- *Yersinia pestis*
- *Variola major*
- *Virus (Ebola, Marburg, Lassa, Febbri emorragiche sudamericane, ecc.)*

BACILLUS ANTHRACIS USATO A SCOPO BELLICO O TERRORISTICO

Definizione

Bacillus anthracis é un germe gram positivo, capsulato, **sporigeno**, estremamente resistente nella forma sporale all'azione di disinfettanti chimici e fisici.

La germinazione avviene a temperatura corporea.

Si tratta di un agente infettivo di interesse per la guerra batteriologica per il potenziale utilizzo della sua letale tossina.

Mezzi di possibile diffusione

Per disseminazione ad opera di velivoli di grandi quantità di spore, con formazione di aerosol incolore, inodore e assolutamente invisibile;

Per impregnazione di materiali ed oggetti di uso comune e di diversa natura (es. carta da lettera, pacchi, stoffe, pellami, etc.) sotto forma di leggera polverina.

Resistenza nell'ambiente

Le spore sono resistenti all'azione degli ultravioletti e, se presenti nel terreno, possono rimanere vitali per decenni; nell'acqua contaminata possono resistere a lungo così come in

quella pura; le spore sono distrutte in 4-6 giorni alla temperatura di 72-77°C, in 3 ore mediante riscaldamento a secco a 120-140°C e in 5 minuti in autoclave a 100°C (purché non protette da materiale organico).

Le forme vegetative sono termolabili e sensibili all'azione dei comuni disinfettanti; vengono distrutte in 10-15 minuti mediante riscaldamento a 55-58°C e sono inattivate da esposizione a raggi ultravioletti in 6-7 ore

Fonti di contagio

Aria, terriccio, materiali di diversa natura contaminati da spore.

Animali infetti e loro prodotti.

Il contagio interumano é eccezionale; la trasmissione é semidiretta ed avviene per contatto con materiali biologici infetti.

Mezzi di bonifica e smaltimento dei materiali contaminati

I materiali contaminati dovrebbero essere inceneriti o autoclavati a temperature di 121°C per 45 minuti, oppure immersi in soluzione di formaldeide al 4% (formalina al 10%) per più di 12 ore, come alternativa, assicurando la completa penetrazione della soluzione.

Nel caso di disinfezione continua al letto del malato può essere impiegata una soluzione di ipoclorito al 10% di cloro disponibile (10.000 ppm).

Le superfici contaminate (stalle, stanze, veicoli) vanno decontaminate con procedura a 3 stadi:

1. disinfezione preliminare: formaldeide al 10% (formalina circa 30%) oppure glutaraldeide al 4% (ph 8-8,5) in ragione di 1-1,5 litro/mq, per un tempo di esposizione di 2 ore;

2. pulizia: lavaggio e strofinamento con abbondante acqua calda e asciugatura delle superfici; evitare l'uso di apparecchi pulitori a pressione per la possibile formazione di aerosol infetti;

3. disinfezione finale: formaldeide al 10% (formalina circa 30%), oppure glutaraldeide al 4% (ph 8-8,5), oppure perossido di idrogeno al 3%, oppure acido peracetico al 1%, in ragione di 0,4 litri/ mq, per un tempo di esposizione di 2 ore (perossido e acido peracetico sono da evitare se presente sangue).

Trasporto dei campioni biologici

I campioni devono essere confezionati secondo il sistema a 3 involucri:

1. il flacone contenente il materiale infetto o potenzialmente infetto, di materiale resistente, con etichetta impermeabile, deve essere avvolto in materiale assorbente;

2. il contenitore secondario deve contenere il flacone; deve essere di materiale impermeabile e a tenuta stagna;

3. l'involucro esterno, contenente il contenitore secondario, deve essere adatto al trasporto ed in grado di proteggere il materiale da eventuali danneggiamenti; deve contenere, inoltre, i dati identificativi del campione.

Utilizzo delle procedure previste dal livello **2 di biosicurezza** (BSL2).

Vie di trasmissione

- via aerea: per inalazione di spore.
- via cutanea: per contatto diretto con le spore.
- via gastroenterica per ingestione di spore.

Periodo di incubazione

Da poche ore a 60 giorni nelle forme a trasmissione respiratoria; fino ad un massimo di 12 giorni per le forme cutanee; da 2 a 5 giorni per le forme enteriche.

La maggior parte di casi si verifica entro 48 ore dall'esposizione.

Periodo di contagiosità

Il paziente é contagioso nella fase conclamata; il contagio avviene tramite fluidi biologici.

Patogenesi

Una volta penetrata nell'organismo la spora germina nella sua forma vegetativa, la quale si moltiplica attivamente e si diffonde localmente attraverso le vie linfatiche, ed a distanza per mezzo di ondate batteriemiche.

La virulenza della forma vegetativa è legata alla capsula, ad attività antifagocitica.

La patogenesi è fondamentalmente legata a tre esotossine (fattore antigenico protettivo, fattore letale e fattore edemigeno) responsabili per la necrosi tissutale locale e per la tossemia generalizzata.

Nel caso di carbonchio da inalazione il quadro patologico è costituito dalla linfadenite mediastinica emorragica.

L'exitus è determinato dall'innescio di una cascata citochinica (TNF e IL1) che conduce a insufficienza multiorganica e a coagulazione intravascolare disseminata.

Definizione di caso e di esposto

• **Caso** è la persona esposta alla tossina con sintomatologia in atto.

• **Esposto** è la persona venuta potenzialmente a contatto con la tossina, in fase asintomatica.

Caratteristiche cliniche

Le manifestazioni cliniche dipendono dalla via di ingresso.

Si riconoscono la forma cutanea, polmonare e gastroenterica.

La **letalità** è varia a seconda delle forme ed oscilla, nei casi non trattati, dal 5 al 90%.

In caso di attacco bioterroristico è probabile l'impiego di aerosol di spore, allo scopo di causare casi di antrace da inalazione.

In secondo luogo appare probabile l'impiego di piccole quantità di polveri all'interno di buste e lettere.

In questa evenienza la maggioranza dei casi generati sarebbero di antrace cutanea, per quanto sarebbero possibili casi di antrace da inalazione e, in misura ancora minore, di antrace gastrointestinale.

carbonchio cutaneo: la lesione cutanea si sviluppa da 1 a 10 giorni dopo l'introduzione della spora, e nel giro di 2-6 giorni passa dallo stato di papula indolente a quello di ulcera con vescicolazioni satelliti su base eritematosa ed edematosa. L'estensione della base edematosa dipende dalla sede di infezione: la presenza di tessuto sottocutaneo lasso ne facilita la diffusione. Le vescicole hanno evoluzione emorragica con produzione di essudato sieromattico ricco di bacilli. Successivamente si delimita un'area necrotica, rappresentata da una escara indolente, di colore nero, senza segni di suppurazione. L'escara viene normalmente eliminata dopo 1-2 settimane senza esiti cicatriziali. Il carbonchio cutaneo guarisce spontaneamente nell'80% dei casi. Nel 20% dei casi (in assenza di terapia) le complicanze sono costituite dall'interessamento dei linfonodi regionali, cui segue la disseminazione settica, la meningite e lo stato tossicomico.

carbonchio da inalazione: La manifestazione clinica tipica è una mediastinite fulminante. L'ingresso del patogeno è attraverso l'alveolo polmonare, seguito da disseminazione ai linfonodi ilari. La malattia ha andamento bifasico.

L'esordio sintomatologico è costituito da un breve (da alcune ore a pochi giorni) periodo prodromico di tipo simil-influenzale (febbre, malessere, tosse non produttiva), seguito da una fase di apparente remissione (non costantemente presente) cui subentra rapidamente una drammatica ripresa febbrile con dispnea, ipossia e shock. Frequentemente vi è edema sottocutaneo del torace e del collo.

I segni radiologici sono dominati dallo slargamento dell'ombra mediastinica, con frequente versamento pleurico. Circa la metà dei pazienti sviluppa una meningite emorragica con i segni e sintomi relativi. L'esito è quasi invariabilmente fatale.

Le indagini di laboratorio sono non specifiche.

carbonchio gastrointestinale: dolori addominali e diarrea profusa, a volte sanguinolenta, seguiti da febbre e segni di setticemia.

La lesione primaria è localizzata sulla superficie della mucosa intestinale, in un punto qualunque tra l'orofaringe ed il colon.

Il periodo di incubazione è breve (2-5 giorni) seguito da una malattia molto severa caratterizzata da febbre, anoressia vomito dolori addominali e diarrea profusa, spesso ematica, ad esordio brusco. Frequentemente si associa ascite.

Le lesioni del **cavo oro-faringeo** sono accompagnate da linfoadenopatia cervicale, edema del collo, febbre.

La letalità è elevatissima, entro una settimana dall'esordio

sintomatologico, come conseguenza della sepsi e dello stato tossico.

Diagnostica

La diagnosi delle forme cutanee è relativamente più semplice delle forme da inalazione e gastroenterica. In tutti i casi è necessario il sospetto clinico, che in genere necessita del dato epidemiologico di un evento epidemico inatteso.

Identificazione del *Bacillus anthracis* capsulato su striscio di sangue o altri fluidi biologici mediante:

- Esame batterioscopico secondo M'Fadyean con colorazione di Gram può essere utilizzato per l'identificazione della forma vegetativa (non della spora) di *Bacillus anthracis* (presenza di bacilli gram positivi a estremità arrotondate) su striscio di sangue o altri fluidi biologici. Il test è positivo solo in presenza di elevate cariche bacillari. Il riconoscimento dei bacilli sarebbe semplice sulla base della morfologia, ma sono molto rari i microbiologi che abbiano effettivamente esperienza di questo agente.

- Isolamento di *Bacillus anthracis* da campioni biologici (es: sangue, lesioni cutanee, escreato e tessuti) I campioni biologici da analizzare sono costituiti dal fluido della vescicola, nel caso di antrace cutanea, dal sangue e dall'escreato. In quest'ultimo campione la possibilità di identificazione del patogeno è scarsa, data l'assenza di un vero processo pneumolitico

- Incremento del titolo anticorpale rilevato a distanza di almeno due settimane, determinato mediante metodica E-LISA

- Ricerca dell'antigene PA con immunocromatografia di Burans. L'analisi immunoistochimica su tessuto, basata sull'impiego di anticorpi monoclonali, è limitata a laboratori specialistici. La tecnica standard di diagnosi rimane l'isolamento di *Bacillus anthracis* da campioni biologici su ordinari terreni batteriologici. Sia la forma vegetativa che la spora sono coltivabili. L'identificazione è basata sull'uso di anticorpi monoclonali in test di immunofluorescenza, o sull'impiego di batteriofagi, tuttavia è necessario che il clinico ponga il sospetto al microbiologo, perché la tipizzazione degli isolati di *Bacillus* non è eseguita routinariamente dalla maggior parte dei laboratori.

- Metodiche molecolari possono essere utilizzate per conferma diagnostica. La PCR, per la rilevazione del DNA batterico, è disponibile solo presso centri di riferimento.

Le metodiche diagnostiche possono anche essere utilizzate per l'analisi di materiali, per definirne l'eventuale contaminazione con spore di antrace.

Provvedimenti nei confronti del malato

Precauzioni per il drenaggio e le secrezioni per tutta la durata della malattia nel caso di forma cutanea ed inalatoria.

Disinfezione continua delle secrezioni, dei fluidi biologici e dei materiali contaminati per tutta la durata della malattia.

Disinfezione terminale della stanza di degenza.

Particolare cura deve essere posta nelle pratiche autoptiche, con disinfezione mediante autolavaggio di tutto lo strumentario impiegato e l'incenerimento del materiale non riutilizzabile.

Non è richiesto l'isolamento del paziente perché non vi sono dati che indichino la trasmissione interumana dell'infezione

Provvedimenti nei confronti degli esposti

- Sorveglianza sanitaria.

- In caso di sicura inalazione di spore può essere effettuata chemioprophilassi con:

- Ciprofloxacina 500 mg per os 2 volte al giorno per 60 giorni;
- Doxiciclina 100 mg per os 2 volte al giorno per 60 giorni;
- questi farmaci sono raccomandati anche nella popolazione pediatrica e nelle donne gravide, nel caso di esposizione accertata.

- Non vi sono indicazioni alla chemioprophilassi dei contatti di casi di antrace.

Provvedimenti nei confronti del personale di soccorso

Uso di dispositivi di protezione individuale a seconda delle mansioni.

Non è indicato l'uso di filtranti facciali per il personale che assiste i malati.

Mezzi di bonifica e di smaltimento dei materiali contaminati

I materiali contaminati devono essere:

- inceneriti o autoclavati a temperature di 121 °C per 45 minuti;
- oppure immersi in soluzione di formaldeide al 4% (formalina al 10%) per più di 12 ore, come alternativa, assicurando la completa penetrazione della soluzione;
- nel caso di disinfezione continua al letto del malato può essere impiegata una soluzione di ipoclorito al 10% di cloro disponibile (10.000 ppm).

Le superfici contaminate (stalle, stanze, veicoli) vanno decontaminate con procedura a 3 stadi:

1. disinfezione preliminare: formaldeide al 10% (formalina circa 30%), oppure glutaraldeide al 4% (ph 8-8,5) in ragione di 1-1,5 litro/mq, per un tempo di esposizione di 2 ore;
2. pulizia: lavaggio e strofinamento con abbondante acqua calda e asciugatura delle superfici; evitare l'uso di apparecchi pulitori a pressione per la possibile formazione di aerosol infetti;
3. disinfezione finale: formaldeide al 10% (formalina circa 30%), oppure glutaraldeide al 4% (ph 8-8,5), oppure perossido di idrogeno al 3%, oppure acido peracetico al 1%, in ragione di 0,4 litri/ mq, per un tempo di esposizione di 2 ore (perossido e acido peracetico sono da evitare se presente sangue).

Terapia

La gestione dei casi si avvale dell'impiego di antibiotici e della terapia di supporto.

Gli antibiotici sono efficaci se il trattamento viene iniziato tempestivamente (anche prima della comparsa dei sintomi nel caso di soggetti sicuramente esposti).

Carbuncchio cutaneo, non complicato per il trattamento:

- penicillina V, 500 mg per os ogni 6 ore per 5-7 giorni,
- oppure penicillina procaina, 1.000.000 UI ogni 12-24 ore,
- oppure penicillina G, 250.000 UI ogni 6 ore.

Il trattamento sterilizza la lesione cutanea entro 24 ore, anche se non altera il successivo evolversi della stessa; previene tuttavia la diffusione sistemica della malattia, riducendo la letalità dal 20% a livelli inferiori al 5%.

Carbuncchio da inalazione, carbuncchio orofaringeo e carbuncchio gastrointestinale: il trattamento è efficace solo se viene iniziato tempestivamente, cioè prima della comparsa dei sintomi nel caso di soggetti sicuramente esposti:

- Ciprofloxacina 400 mg 2 volte al dì per via endovenosa,
- oppure penicillina G, 2.000.000 UI per infusione lenta ogni 4-6 ore fino a normalizzazione della temperatura corporea; successivamente penicillina procaina 1.000.000 UI ogni 12-24 ore. Può essere utile associare al trattamento con penicillina la streptomina 1-2 g. al giorno.
- antibiotici alternativi possono essere tetraciclina, cloramfenicolo, gentamicina, eritromicina.

La terapia orale dovrebbe sostituire quella parenterale quando le condizioni cliniche migliorano.

La durata della terapia è di 60 giorni.

Tuttavia, nel contesto del bioterrorismo, è elevato il rischio di malattia da agenti geneticamente modificati, resistenti a questi antibiotici. Da studi in vitro e nel modello animale antibiotici della classe dei fluorochinoloni sono attualmente considerati la prima scelta farmacologica.

Bacillus anthracis è resistente a cotrimoxazolo, cefuroxime, cefotaxime, ceftazidime ed aztreonam.

Nei casi conclamati il trattamento è inefficace perché la patogenesi è legata alle esotossine circolanti. Desta quindi interesse la ricerca sullo sviluppo di una antitossina, che, al momento attuale, non è tuttavia disponibile.

Il trattamento di supporto ha un ruolo molto importante nelle forme severe: intubazione, tracheotomia e supporto ventilatorio, sostegno cardiovascolare, correzione dei disturbi elettrolitici e dell'equilibrio acido-base, l'omeostasi glicemica.

Profilassi

In Italia non è disponibile un vaccino contro l'antrace.

Negli Stati Uniti è disponibile dal 1970 un vaccino acellulare per uso umano costituito dal battere intero inattivato. È impiegato per il personale militare, ma non per uso civile (Michigan Dpt of Public Health, Division of Bio Products, Lansing, Michigan). In generale, il ciclo vaccinale prevede 6 dosi a intervalli di circa 3 settimane con dosi booster a cadenza annuale. Il vaccino è dotato di una efficacia riportata pari al 93%, e non sono descritti eventi avversi seri in oltre mezzo milione di soggetti vaccinati.

Altri paesi produttori di vaccino oltre agli USA sono: Regno Unito, Repubblica Popolare Cinese, Federazione Russa.

Se il vaccino fosse disponibile, attualmente l'indicazione all'impiego nella comunità non militare sarebbe solo in caso di esposizione ad attacco terroristico, in associazione alla chemiopprofilassi, per la protezione contro eventuali residui sporali.

TOSSINA BOTULINICA USATA A SCOPO BELLICO O TERRORISTICO

Definizione

La tossina botulinica è prodotta dal germe *Clostridium botulinum*, bacillo sporigeno, gram positivo, anaerobio. È incolore, inodore e insapore.

Si tratta della tossina più pericolosa tra quelle note: un grammo di sostanza sotto forma di cristallo, dispersa e assunta per inalazione potrebbe uccidere oltre 1 milione di persone.

È anche la prima tossina per la quale si è riconosciuto un ruolo terapeutico.

Negli Stati Uniti è regolarmente registrata per il trattamento di torcicollo, strabismo, blefarospasmo ed alcune forme di distonie.

Sono noti 7 tipi antigenici (A; B; C; D; E; F; G) di tossina botulinica, utili markers epidemiologici.

Mezzi di possibile diffusione

- per contaminazione di alimenti;
- per mezzo di aerosol;
- per assorbimento della tossina da ferita.

La contaminazione delle risorse idriche sembra più problematica, per la necessità di enormi quantitativi di tossina, e per l'inattivazione di questa con i comuni trattamenti per la potabilizzazione dell'acqua; inoltre in acqua pura viene inattivata in 3-6 giorni.

Resistenza nell'ambiente

Le spore di *C. botulinum*, prodotte in condizioni di assenza di ossigeno sono in grado di:

- resistere fino a 3 - 5 ore alla temperatura di 100° C;
- essere distrutte dopo 180 secondi a temperature di 121° C;
- essere meno resistenti al calore in ambiente acido ed in presenza di elevate concentrazioni saline e zuccherine.

La tossina botulinica è **termolabile** e viene distrutta dall'esposizione a temperature superiori a 80°C per almeno 10 minuti.

La clorazione dell'acqua inattiva la tossina in poco tempo.

Fonti di contagio

- Alimenti contaminati dalle spore di *C. botulinum* o da tossina preformata ed introdotta.
- Non trasmissibile da persona a persona.

Mezzi di bonifica e smaltimento dei materiali contaminati

Trattamento termico:

- per la tossina a temperature superiori ad 80°C per almeno 10 minuti;
- per le forme sporali in autoclave a 120°C per almeno 5 minuti.

Clorazione (per le acque):

- in 20 minuti con cloro residuo di 0,2 mg/litro;

Trasporto dei campioni biologici

Applicazione delle procedure standard per il confezionamento di campioni biologici (sistema a 3 involucri):

1. il flacone contenente il materiale infetto o potenzialmente infetto, di materiale resistente, con etichetta impermeabile, deve essere avvolto in materiale assorbente;

2. il contenitore secondario deve contenere il flacone; deve essere di materiale impermeabile e a tenuta stagna;

3. l'involucro esterno, contenente il contenitore secondario, deve essere adatto al trasporto ed in grado di proteggere il materiale da eventuali danneggiamenti; deve contenere, inoltre, i dati identificativi del campione.

Il cibo contaminato (o sospetto) dovrebbe essere refrigerato in attesa di essere sottoposto ad analisi da parte del personale sanitario.

Vie di trasmissione

- inalazione,
- ingestione,
- penetrazione da cute lesa.

Patogenesi

La tossina botulinica è formata da una doppia catena polipeptidica: una catena leggera e una pesante unite da ponti disolfuro. La catena leggera è rappresentata da un'endopeptidasi contenente Zn^{2+} che blocca la fusione delle vescicole contenenti acetil-colina alla membrana terminale del motoneurone determinando paralisi flaccida.

Tutte le forme di botulismo sono causate dal passaggio in circolo della tossina botulinica a partire da mucose respiratoria o intestinale o da ferita. La tossina botulinica non può infatti penetrare da cute integra. Una volta penetrata nel circolo giunge alle sinapsi colinergiche della giunzione neuro muscolare dove si lega in modo irreversibile ed esplica la sua azione paralizzante.

Periodo di incubazione

I sintomi neurologici dell'intossicazione compaiono in genere dopo 12-36 ore dall'ingestione, ma può arrivare ad 8 giorni: la durata del periodo di incubazione e la severità del quadro clinico sono dose-dipendenti. La prognosi è tanto più grave quanto più è breve l'incubazione; la letalità in assenza di trattamento può arrivare al 70-80%.

- In caso di inalazione i sintomi compaiono dopo circa 12 ore, ma non lo si può affermare con certezza dato l'esiguo numero di casi noti e la difficoltà nel calcolare la dose a cui sono stati esposti.

- In caso di ingestione i sintomi possono cominciare da 2 ore fino a 8 giorni dopo l'assunzione della tossina. Frequentemente si manifestano 12-72 ore dopo il pasto contaminato.

Periodo di contagiosità

- non trasmissibile da persona a persona;
- un germe però, intenzionalmente modificato per produrre tossina botulinica, potrebbe essere contagioso.

Caratteristiche cliniche

Il botulismo è una sindrome caratterizzata da paralisi acuta, simmetrica, discendente, non accompagnata da febbre che comincia sempre dalla muscolatura bulbare.

È pertanto sempre associata a paralisi multipla dei nervi cranici.

Le manifestazioni cliniche sono simili qualunque sia il tipo antigenico di tossina implicata e la modalità di contagio.

Forma classica (intossicazione botulinica): sintomi clinici di gravità variabile a carico del sistema nervoso, con diplopia, ptosi palpebrale, visione annebbiata, midriasi e pupille iporeagenti, secchezza delle fauci, difficoltà respiratorie, astenia marcata con progressione fino alla paralisi, simmetrica e con andamento tipicamente discendente. Il cavo orale può apparire secco e la faringe eritematosa per il blocco periferico dei gangli parasimpatici.

In assenza di trattamento la morte giunge per ostruzione delle vie respiratorie e paralisi dei muscoli respiratori (diaphragma e muscoli accessori). La tossina botulinica non penetra nel parenchima cerebrale, pertanto il paziente rimane vigile e orientato nonostante l'aspetto letargico e le difficoltà di comunicazione legati alla paralisi bulbare.

Il botulismo può essere riconosciuto grazie alla **classica triade sintomatologica**:

1. **paralisi flaccida, simmetrica, discendente, prevalentemente bulbare** (4D: diplopia, disfagia, disartria, disfonia);

2. **assenza di febbre;**

3. **sensorio integro.**

Botulismo da ferita: paralisi progressiva a partire dal punto di inoculo.

Metodi di controllo

Non applicabili nell'ipotesi di un attacco bioterroristico; mentre in condizioni normali:

- corretta preparazione di conserve ed insaccati in ambito domestico;
- sorveglianza della applicazione delle corrette pratiche di lavorazione in ambito industriale e/o artigianale

Diagnostica

Criterio clinico: è fondamentale porre il sospetto di botulismo (naturale o intenzionale) per un tempestivo riconoscimento di epidemie anche perché i comuni tests di laboratorio sono inutili.

Criterio epidemiologico: ad esempio la diffusione per via aerosolica non dovrebbe essere difficile da riconoscere perché un largo numero di casi avranno le stesse caratteristiche temporali e geografiche in assenza di una storia di esposizione a cibi contaminati.

Laboratorio:

- riscontro di tossina botulinica nel siero, nelle feci o in campioni degli alimenti consumati dal paziente. Altri campioni utili possono essere: aspirato gastrico, vomito. (anche per le forme da inalazione);
- il test diagnostico standard è rappresentato dalla prova su topo;
- il campione di siero deve essere ottenuto dal paziente prima del trattamento con l'antitossina che renderebbe inutile il test in vivo sull'animale da laboratorio.
- L'isolamento di *Clostridium botulinum* dalle feci (nel caso di ingestione di alimenti contaminati da spore), i risultati sono disponibili in 7-10 giorni.
- I reperti elettromiografici di potenziali muscolari aumentati in seguito a stimolazione ad alta frequenza (> 20 C/sec) del nervo sono altamente suggestivi di botulismo.

Provvedimenti nei confronti del malato

Non è richiesto l'isolamento.

Provvedimenti nei confronti degli esposti

Sorveglianza sanitaria per individuazione di persone che potrebbero avere consumato lo stesso alimento.

La chemioprofylassi non è indicata, così come la sieroprofylassi.

Profilassi

Non disponibile attualmente un vaccino.

In fase di studio un vaccino ricombinante.

Altri provvedimenti

Ricerca e distruzione degli alimenti che potrebbero essere stati contaminati.

Terapia

Immunizzazione passiva in caso di forte sospetto di botulismo, anche in attesa di conferma microbiologica, con il siero antibotulinico equino.

In Italia è disponibile presso il Ministero della salute siero antibotulinico equino polivalente A-B-E.: una U.I. di antitossina A-B-E è in grado di neutralizzare rispettivamente 10.000 DL50 di tossina A e B e 1.000 DL50 di tossina E (la quantità massima di tossina riscontrabile in 1 ml di sangue umano è pari a circa 50 DL50).

Lo screening per l'ipersensibilità è possibile attraverso la somministrazione di piccole quantità scalari di antitossina di cavallo prima della dose completa e l'utilizzo in corso di infusione di epinefrina e difenidamina in caso di reazione avversa.

Trattamento di sostegno: disostruzione respiratoria e ventilazione meccanica.

Posizione di Trendelenburg con supporto delle vertebre

cervicali utile nei bambini che non ventilano spontaneamente.

Dati ancora non chiari riguardo l'adulto.

Gli antibiotici non hanno effetto sulla tossina botulinica. In caso di infezioni secondarie (polmoniti da inalazione) evitare l'uso di aminoglicosidi e di clindamicina perché possono esacerbare il blocco neuromuscolare.

Trattamenti standard antitossici (utilizzo di carbone attivo) dovrebbero essere utilizzati prima della somministrazione dell'antitossina, ma il loro impiego nel botulismo umano rimane ancora poco chiaro.

YERSINIA PESTIS USATA A SCOPO BELLICO O TERRORISTICO

Agente eziologico

Yersinia pestis germe gram negativo, non sporigeno, aerobio, facoltativamente anaerobio, sensibile all'azione dei comuni disinfettanti chimici e fisici.

Distribuzione geografica

Presente, in forma di focolai naturali, in alcune zone dell'Asia Centrale, dell'Estremo Oriente, dell'Africa, dell'America Meridionale e del sud-ovest degli Stati Uniti.

Serbatoio naturale

In natura il ciclo di infezione viene mantenuto ad opera di serbatoi (roditori) e vettori (pulci).

Vie di trasmissione

- Via aerea nel caso di forme polmonari.
- Contatto diretto con materiali contaminati.
- Puntura di vettori infetti.

Fonti di contagio

- Forma bubbonica: puntura di pulci infette.
- Forma polmonare: inalazione di aerosol contenuti secrezioni di persone malate.
- Forma setticemica: primaria o come complicazione di forme bubbonica o polmonare.

Resistenza nell'ambiente

Il bacillo della peste resiste:

- poco all'essiccamento, a temperature superiori a 30°C ed inferiori a 5° C;
- poco all'azione dei raggi ultravioletti;
- più a lungo in caso di congelamento.

Mezzi di possibile diffusione

- Per disseminazione di bacilli pestosi mediante aerosol.
- Per contaminazione di materiali ed oggetti di uso comune (trasmissione indiretta).
- Per introduzione di vettori e serbatoi infetti.

Periodo di incubazione

- Da 1 a 7 giorni (può essere leggermente più lungo nei vaccinati).
- Nella peste polmonare primaria è più breve (2-4 giorni).
- Nel caso di impiego di *Y.pestis* come arma biologica, disseminata per mezzo di aerosol, i primi casi di peste polmonare potrebbero comparire entro 2 giorni.

Periodo di contagiosità

- La trasmissione da persona a persona avviene nel caso di peste polmonare, ed è favorita dagli ambienti affollati;
- la peste bubbonica solitamente non si trasmette da persona a persona, ma è trasmessa dalla puntura di pulci (vettori della malattia);
- le pulci rimangono infette per mesi in condizioni favorevoli.

Caratteristiche cliniche

- **Peste bubbonica:** linfadenite dolente dei linfonodi tributari del distretto interessato dalla puntura, accompagnata

da sintomi generali quali febbre elevata, prostrazione, alterazione del sensorio, disturbi intestinali, tachicardia, ipotensione.

- **Peste polmonare:** broncopolmonite a focolai disseminati; la sintomatologia è caratterizzata da polipnea, cianosi, dolori toracici, tosse con escreato sierosoaltamente contagioso quando aerodisperso, insufficienza respiratoria; coesistono segni di grave compromissione generale.

Può essere primitiva o secondaria a peste bubbonica.

- **Peste setticemica:** quadro estremamente grave con ipertermia, epatosplenomegalia, turbe psichiche, diarrea, sindrome emorragica grave.

Diagnostica

- Esame diretto di materiale biologico (colorazione di Giemsa o Wayson, immunofluorescenza),
- isolamento in coltura,
- diagnosi sierologica,
- metodi molecolari (PCR).

Tutte le pratiche di laboratorio devono avvenire con:

- un **Livello di Biosicurezza 2**;
- un **Livello di Biosicurezza 3** se viene manipolato materiale potenzialmente produttore di aerosol o di goccioline in sospensione o ceppi antibiotico-resistenti.

Trasporto ed evacuazione dei pazienti

Il trasporto dei pazienti dovrà essere preferibilmente effettuato per mezzo di barelle-isolatori pressurizzate, dotate di filtri HEPA (*High Efficiency Particulate Air*).

In caso di mancanza di tali dispositivi di trasporto, le parti del veicolo o dell'aeromobile maggiormente esposte a contatto con il paziente e i suoi escreti, dovranno essere rivestite di fogli di plastica, al fine di facilitare le successive operazioni di pulizia e disinfezione.

Dopo il trasporto, i mezzi utilizzati dovranno essere puliti, mediante sfregamento con soluzione di ipoclorito di sodio o, preferibilmente, con soluzioni di fenolo, risciacquandole dopo un contatto di almeno 30 minuti; si procederà successivamente a disinfezione gassosa con vapori di formaldeide.

La disinfezione con formaldeide è altamente sconsigliata nel caso di aeromobili, per il rischio di reazioni chimiche con la strumentazione di bordo.

Provvedimenti nei confronti degli esposti

Ricerca ed identificazione di possibili contatti e fonti di infezione.

Stretta sorveglianza degli esposti e dei contatti dei casi clinici per almeno 7 giorni:

- misurazione di temperatura due volte al giorno,
- isolamento immediato al primo sintomo sospetto.

Chemioprofilassi:

- doxiciclina (100 mg × 2, per os per 7 giorni);
- ciprofloxacina (500 mg × 2, per os per 7 giorni);
- sulfamidici (10 mg/kg × 4 per 7 giorni).

Coloro che rifiutano la profilassi dovrebbero essere tenuti in isolamento rigoroso e attentamente sorvegliati, per osservare l'eventuale comparsa di sintomi sospetti.

In caso di epidemie, in cui la trasmissione dell'infezione sia sostenuta da pulci, i contatti di soggetti con peste bubbonica, oltre che ricevere profilassi, devono essere disinfestati con idonei insetticidi (permetrina, malathion, ecc.).

Provvedimenti nei confronti del personale di assistenza

Mezzi di protezione: utilizzazione, in tutte le fasi dell'assistenza al malato, compresa l'esecuzione degli esami di laboratorio, di indumenti e mezzi di protezione individuale (maschere, guanti, occhiali, soprascarpe), possibilmente monouso.

Procedure per la rimozione degli indumenti protettivi:

- nell'anticamera della zona contaminata sciacquare le mani ancora guantate con soluzione di ipoclorito di sodio,
- rimuovere il camice, il copricapo, le soprascarpe e riporli in un sacco di plastica; la casacca o la tuta, il primo paio di guanti (eventualmente) e le soprascarpe, andranno rimossi ciascuno con unico movimento, ripiegandoli dall'interno verso l'esterno,

- indossare quindi un paio di guanti puliti e riporre gli indumenti protettivi nel sacco di plastica,
- togliere l'eventuale respiratore, tamponarlo con una spugna o un panno imbevuto in una soluzione di ipoclorito di sodio e riporlo nel proprio contenitore,
- rimuovere il secondo paio di guanti e metterli nel sacco insieme agli altri indumenti, e sigillarlo,
- lavare le mani, spostarsi verso l'area pulita dell'anticamera e porre il sacco di plastica in un altro sacco (tecnica doppio sacco), sulla cui etichetta andrà indicata la destinazione (autoclave, inceneritore, laboratorio).

Terapia

Antibiotica: efficace se iniziata entro 24 ore dalla comparsa di sintomi; da continuarsi per 10-14 giorni, mediante:

- streptomina (1 g i.m. × 2),
- gentamicina (5 mg/kg/die e.v.).

Farmaci alternativi sono:

- doxiciclina (200 mg e.v. × 1, seguito da 100 mg × 2, per os o e.v.),
- iprofloxacin (500 mg per os o 400 mg e.v. × 2),
- cloramfenicolo (25 mg/kg e.v. × 4).

Al bisogno intubazione, tracheotomia, supporto ventilatorio, sostegno cardiovascolare.

Profilassi

- In Italia non è disponibile il vaccino.
- Il vaccino ucciso richiede tre dosi più richiami annuali e conferisce protezione soltanto nei confronti della forma bubbonica, ma non di quella polmonare.

Bonifica e smaltimento dei materiali contaminati

I materiali contaminati da secrezioni e fluidi biologici di persone infette vanno:

- inceneriti o autoclavati a temperature di 120°C;
- disinfettati con soluzioni di ipoclorito al 10% di cloro disponibile (10.000 ppm) o con composti a base di ammonio quaternario, oppure altre soluzioni disinfettanti quali formaldeide al 4% (formalina al 10%) o glutaraldeide al 4% (pH 8-8,5).

Disinfestazione con insetticidi specifici ed efficaci nei confronti delle pulci in tutte le zone in cui possono essere presenti roditori.

Derattizzazione nelle stesse zone.

Trasporto dei campioni biologici

I campioni devono essere confezionati secondo il sistema a 3 involucri:

1. il flacone contenente il materiale infetto o potenzialmente infetto, di materiale resistente, con etichetta impermeabile, deve essere avvolto in materiale assorbente,
2. il contenitore secondario deve contenere il flacone; deve essere di materiale impermeabile e a tenuta stagna,
3. l'involucro esterno, contenente il contenitore secondario, deve essere adatto al trasporto ed in grado di proteggere il materiale da eventuali danneggiamenti; deve contenere, inoltre, i dati identificativi del campione.

VARIOLA MAJOR

USATO A SCOPO BELLICO O TERRORISTICO

Agente

Variola major è un virus a DNA, appartenente alla famiglia *Poxviridae*, patogeno soltanto per l'uomo, altamente diffusibile.

Distribuzione geografica e andamento epidemiologico

Prima dell'eradicazione della malattia (dichiarazione OMS nel 1980), era responsabile di altissima morbosità e mortalità, con tasso di attacco tra popolazioni non vaccinate di circa il 50%.

Serbatoio naturale

- Per *Variola major* solamente l'uomo.
- Esistono anche forme di vaiolo degli animali (es.: *Monkeypox virus* delle scimmie e *Cowpox virus* dei bovini).

Vie di trasmissione

- Via aerea.
- Contatto diretto con materiali contaminati di recente.

Fonti di contagio

Il contagio interumano avviene mediante contatti stretti con secrezioni respiratorie o con lesioni cutanee o mucose di persone con vaiolo conclamato o in fase immediatamente pre-eruttiva.

Trasmissione semidiretta mediante materiali contaminati da poco tempo.

Anche se il virus rimane relativamente stabile nel materiale crostoso, studi condotti durante le attività di eradicazione della malattia sembrerebbero smentire la possibilità di infezione attraverso tale fonte, ad esclusione dei contatti di breve tempo.

Resistenza nell'ambiente

Il virus del vaiolo è stabile se liofilizzato, congelato o semplicemente conservato in glicerina.

Nelle croste il virus del vaiolo è stabile, potendo persistere per 3 settimane a 35°C con umidità relativa del 65%; a 26°C resiste per 8 settimane e per 12 settimane in ambiente molto secco (umidità relativa < 10%).

Viene inattivato dal riscaldamento a 55° C per 30 minuti.

Poiché il virus vaccinato esposto ai raggi ultravioletti viene inattivato in 24 ore (se non protetto da materiale organico), si ritiene che *Variola major* si comporti nello stesso modo.

Mezzi di possibile diffusione

- Per disseminazione di virus ad opera di velivoli, con formazione di aerosol incolore, inodore e assolutamente invisibile;
- per contaminazione di materiali ed oggetti di uso comune e di diversa natura (es. carta, stoffe, pellami, oggetti di uso comune, ecc - trasmissione indiretta).

Periodo di incubazione

- Da 7 a 17 giorni, solitamente 10-14 giorni;
- comunemente 10-12 giorni per la comparsa dei primi sintomi, poi altri 2-4 giorni per la comparsa dell'eruzione.

Periodo di contagiosità

- Il paziente è contagioso dalla comparsa delle prime lesioni alla caduta di tutte le croste;
- la contagiosità è massima nella prima settimana di malattia a causa dell'elevata concentrazione di virus nella saliva.

Caratteristiche cliniche

All'esordio sintomi aspecifici di tipo simil-influenzale: febbre, malessere generale, prostrazione, dolori ossei ed articolari, cui subentra, nel giro di 2-4 giorni un'eruzione che riguarda mucose e cute, con progressione in stadi successivi di macule, papule, pustole, croste e con possibilità di ondate successive.

Nelle zone a loro tempo endemico venivano descritte forme di vaiolo maligno e di vaiolo emorragico, così come forme di vaiolo attenuato «senza esantema».

La **letalità** del vaiolo maggiore era del 20-40%; quella del vaiolo minore, o *alastrim*, causato dal virus *variola minor* (forma clinica simile ma più attenuata e decorso benigno) era inferiore all'1%.

Diagnostica

- Isolamento del virus vaioloso.
- Dimostrazione degli antigeni virali in essudati o materiali crostosi mediante fissazione del complemento, immunofluorescenza, immunoprecipitazione, PCR.
- Test sierologici per la determinazione di anticorpi specifici.
- Gli esami di laboratorio vanno eseguiti in strutture dotate di sistemi di alto isolamento (**livello di biosicurezza 4**).

Diagnosi differenziale

Va posta con la varicella, soprattutto con le forme gravi di questa, quali l'emorragica, la pemfigoide e la gangrenosa, te-

nendo presente che la comparsa e la trasformazione degli elementi eruttivi avviene in modo sincrono nel vaiolo.

Provvedimenti nei confronti del malato

Isolamento stretto in strutture dotate di pressione negativa.

Disinfezione continua di escreti e fluidi biologici e di tutti i materiali che sono stati a contatto con il paziente, inclusi strumenti e materiale di laboratorio, con utilizzazione di soluzioni di:

- ipoclorito di sodio al 10%;
- di fenolo allo 0,5%;
- di ammonio quaternario o di formalina;
- oppure trattamento in autoclave o termodistruzione.

Disinfezione terminale con soluzioni di ipoclorito di sodio o di fenolo e con formaldeide:

- le superfici dure vanno spruzzate con disinfettante (ammonio quaternario, fenolo, formalina, cloro) da lasciare agire per almeno 4 ore;

successivo lavaggio con acqua e ulteriore disinfezione gassosa con formalina o con ossido di etilene per 6 ore.

Trasporto ed evacuazione dei pazienti

Il trasporto dei pazienti dovrà essere preferibilmente effettuato per mezzo di barelle-isolatori pressurizzate, dotate di filtri HEPA (*High Efficiency Particulate Air*).

In caso di mancanza di tali dispositivi di trasporto, le parti del veicolo o dell'aeromobile maggiormente esposte a contatto con il paziente e i suoi escreti, dovranno essere rivestite di fogli di plastica, al fine di facilitare le successive operazioni di pulizia e disinfezione.

Dopo il trasporto, i mezzi utilizzati dovranno essere puliti, mediante sfregamento con soluzione di ipoclorito di sodio o, preferibilmente, con soluzioni di fenolo, risciacquandole dopo un contatto di almeno 30 minuti; si procederà successivamente a disinfezione gassosa con vapori di formaldeide.

La disinfezione con formaldeide è altamente sconsigliata nel caso di aeromobili, per il rischio di reazioni chimiche con la strumentazione di bordo.

Provvedimenti nei confronti degli esposti e/o dei contatti

Ricerca ed identificazione di possibili contatti e fonti di infezione

Stretta sorveglianza degli esposti e dei contatti dei casi clinici per almeno 17 giorni (dopo l'ultimo contatto con casi accertati): misurazione di temperatura due volte al giorno, isolamento immediato al primo sintomo sospetto.

Profilassi vaccinale

Provvedimenti nei confronti del personale di assistenza

Mezzi di protezione: utilizzazione, in tutte le fasi dell'assistenza al malato, compresa l'esecuzione degli esami di laboratorio, di indumenti e mezzi di protezione individuale (maschere, doppio paio di guanti, occhiali, soprascarpe), possibilmente monouso.

Procedure per la rimozione degli indumenti protettivi: nell'anticamera della zona contaminata sciacquare le mani ancora guantate con soluzione di ipoclorito di sodio:

- rimuovere il camice, il copricapo, le soprascarpe e riporli in un sacco di plastica; la casacca o la tuta, il primo paio di guanti e le soprascarpe, andranno rimossi ciascuno con unico movimento,

- ripiegandoli dall'interno verso l'esterno,
- indossare quindi un paio di guanti puliti e riporre gli indumenti protettivi nel sacco di plastica,

- togliere l'eventuale respiratore, tamponarlo con una spugna o un panno imbevuto in una soluzione di ipoclorito di sodio e riporlo nel proprio contenitore;

- rimuovere il secondo paio di guanti e metterli nel sacco insieme agli altri indumenti, e sigillarlo,

- lavare le mani, spostarsi verso l'area pulita dell'anticamera e porre il sacco di plastica in un altro sacco (tecnica doppio sacco), sulla cui etichetta andrà indicata la destinazione (autoclave, inceneritore, laboratorio).

- **Profilassi vaccinale**

Terapia

- La terapia è di sostegno, con impiego di antibiotici per

prevenire le superinfezioni batteriche. Al bisogno intubazione, tracheotomia, supporto ventilatorio, sostegno cardiovascolare.

- Tra i farmaci antivirali con una certa attività nei confronti dei poxvirus, l'unico attualmente in commercio è il cidofovir, che sarebbe in grado di prevenire o attenuare alcune reazioni vaccinali.

- L'eventuale reintroduzione della vaccinazione potrà consentire in un prossimo futuro la produzione di immunoglobuline iperimmune.

Profilassi

- La vaccinazione antivaiole è stata sospesa in Italia nel 1977 e definitivamente abrogata con legge nel 1981.

- Il vaccino antivaiole attualmente non viene prodotto in Italia, ma sono disponibili scorte di recente acquisizione presso il Ministero della Salute.

- Nuovi vaccini più sicuri sono in fase avanzata di sperimentazione.

- La ripresa della vaccinazione di massa o in categorie selezionate dipenderà dal rischio di diffusione della malattia.

Bonifica e smaltimento dei materiali contaminati

I materiali contaminati da secrezioni e fluidi biologici di persone infette vanno:

- inceneriti o autoclavati a temperature di 120°C;
- disinfettati con soluzioni di ipoclorito al 10% di cloro disponibile (10.000 ppm) o con composti a base di ammonio quaternario, oppure altre soluzioni disinfettanti quali formaldeide al 4% (formalina al 10%) o glutaraldeide al 4% (pH 8-8,5).

Trasporto dei campioni biologici

I campioni devono essere confezionati secondo il sistema a 3 involucri:

1. il flacone contenente il materiale infetto o potenzialmente infetto, di materiale resistente, con etichetta impermeabile, deve essere avvolto in materiale assorbente;
2. il contenitore secondario deve contenere il flacone; deve essere di materiale impermeabile e a tenuta stagna;
3. l'involucro esterno, contenente il contenitore secondario, deve essere adatto al trasporto ed in grado di proteggere il materiale da eventuali danneggiamenti; deve contenere, inoltre, i dati identificativi del campione.

VIRUS (EBOLA, MARBURG, LASSA, FEBBRI EMORRAGICHE SUDAMERICANE) USATI A SCOPO BELLICO O TERRORISTICO

Definizione

Si tratta di malattie infettive sostenute da virus appartenenti a diverse famiglie quali:

- le *Filoviridae* (Febbri emorragiche di Ebola e Marburg),
- le *Arenaviridae* (Febbri emorragiche di Lassa, Junin e Machupo),
- le *Bunyaviridae* (Febbri emorragiche Congo e Crimea),
- le *Flaviviridae* (Febbre gialla),
- le *Togaviridae* (Alphavirus delle Encefaliti Venezuelane; equina orientale ed equina occidentale).

Tali infezioni sono in grado di determinare l'insorgenza di malattie febbrili accompagnate da sanguinamento e manifestazioni emorragiche.

Mezzi di possibile diffusione

- disseminazione per via aerea,
- disseminazione di vettori infetti (zanzare, zecche),
- contaminazione di materiali ed oggetti di uso comune.

Resistenza nell'ambiente

Si tratta in genere di virus non molto resistenti nell'ambiente esterno.

In natura il ciclo viene mantenuto ad opera di vettori o di serbatoi di infezione, ancora non identificati nel caso dei Filovirus.

Fonti di contagio

- nel caso di infezioni da *Filovirus*, *Bunyavirus* e *Arenavi-*

rus il contagio interumano può avvenire mediante contatti stretti con secrezioni respiratorie ed altri fluidi biologici delle persone malate;

- nel caso di infezione dal *Flavivirus* e *Togavirus* l'infezione avviene ad opera di vettori, anche se non è possibile escludere il contagio interumano (eventualità comunque rarissima);
- è possibile la trasmissione semidiretta mediante materiali contaminati da fluidi biologici da poco tempo.

Mezzi di bonifica e smaltimento dei materiali contaminati

I materiali contaminati da secrezioni e fluidi biologici di persone infette vanno:

- inceneriti o autoclavati a temperatura di 120 °C;
- disinfettati con soluzioni di ipoclorito al 10% di cloro disponibile (100.000 ppm), o composti a base di ammonio quaternario, oppure altre soluzioni quali formaldeide al 4% (formalina al 10%) o glutaraldeide al 4% (pH 8 - 8,5).

Vie di trasmissione

- via aerea (*Filovirus*, *Arenavirus*),
- tramite vettori (*Flaviviridae*),
- contatto diretto con materiale contaminati di recente (*Filovirus*, *Arenavirus*, *Bunyaviridae*).

Periodo di incubazione

Il periodo di iniziazione è diverso a seconda del virus in causa:

- 2 - 21 giorni per *Ebolavirus*,
- 3 - 9 giorni per virus *Marburg*,
- 7 - 21 giorni per virus *Lassa*,
- 7 - 16 giorni per virus *Junin* e *Machupo* (*Febbri emorragiche Argentina e Boliviana*),
- 5 - 15 giorni per *Alphavirus*.

Periodo di contagiosità

Nelle forme trasmissibili per contagio interumano il paziente è contagioso fin tanto che il virus è presente nel sangue, il che significa che l'infezione può essere trasmessa anche nel periodo preclinico (tempi che possono arrivare a qualche mese), quando il paziente non è ancora affetto da sintomi e quindi è difficilmente riconoscibile.

Caratteristiche cliniche

Le caratteristiche cliniche delle febbri emorragiche e delle encefaliti virali sono, almeno all'inizio, molto simili, aspecifici, di tipo simil influenzale: febbre, malessere generale, prostrazione, dolori ossei ed articolari.

Nel giro di 1 - 4 giorni subentrano sintomi che indirizzano verso una diagnosi definitiva (esantema, o manifestazioni emorragiche o segni neurologici).

La letalità è varia:

- 50 - 90% per *Ebolavirus*,
- 25% per virus *Marburg*,
- 15 - 60% per virus *Lassa*,
- 5 - 30% per le *Febbri emorragiche Argentina e Boliviana*,
- 5 - 15% per *Encefalite equina orientale*,
- 5 - 80% per *Encefalite equina occidentale*,
- 2 - 50% per *Febbre emorragica Congo-Crimea*,
- 20 - 50% per *Febbre gialla* (nelle forme itteriche).

Sospetto di Febbri emorragiche virali (FEV)

Il sospetto che possa trattarsi di febbri emorragiche si basa sull'evidenza di una malattia febbrile grave associata a manifestazioni di danno vascolare.

L'accertamento anche di un solo caso di febbri emorragiche deve fare sospettare:

- l'ingresso nel paese di un caso non diagnosticato di persona proveniente da un'area endemica;
- la possibilità di un attacco bioterroristico.

Terapia

Per tutte le febbri emorragiche non sono disponibili terapie specifiche, è comunque sempre necessaria la terapia di supporto che assicuri il mantenimento della volemia e dell'equilibrio elettrolitico.

In taluni casi può essere utile un trattamento antivirale con Ribavirina, nonché una copertura antibiotica per la prevenzione delle infezioni secondarie.

Prevenzione nei confronti del malato

Per tutte febbri emorragiche è previsto:

- isolamento stretto del paziente in strutture ospedaliere specificatamente indicate dal Ministero della Salute (le stanze di isolamento devono essere a pressione negativa con zone filtro rispetto ai corridoi e all'esterno), assicurando disinfezione continua di escreti, fluidi biologici e di tutti i materiali che sono stati a contatto con il malato, nonché la disinfezione terminale con soluzioni di ipoclorito o di fenolo oppure di formaldeide;
- il trasporto dei malati dovrà essere effettuato per mezzo di barelle-isolatori pressurizzati dotate di filtri HEPA (High Efficiency Particulate Air);
- in caso di mancanza di tali dispositivi di trasporto, le parti del veicolo o dell'aeromobile maggiormente esposte a contatto con il paziente ed i suoi escreti, dovranno essere rivestite di fogli di plastica a perdere, al fine di facilitare le successive operazioni di pulizia e di disinfezione;
- dopo il trasporto i mezzi utilizzati dovranno essere puliti, mediante sfregamento con soluzioni di ipoclorito o preferibilmente con soluzioni di fenolo, risciacquandole dopo un contatto di almeno 30 minuti; si procederà successivamente a disinfezione gassosa con vapori di formaldeide.

La disinfezione con formaldeide è altamente sconsigliata nel caso di aeromobili, per il rischio di reazioni chimiche con la strumentazione di bordo.

Provvedimenti nei confronti del personale di assistenza

Per tutte le febbri emorragiche è previsto:

- *Mezzi di protezione*;
- utilizzazione, in tutte le fasi di assistenza del malato, compresa l'esecuzione degli esami di laboratorio, di indumenti e mezzi di prevenzione individuali (maschere, doppio paio di guanti, occhiali, soprascarpe), possibilmente monouso.
- *Procedure per la rimozione degli indumenti protettivi*:
- nell'anticamera della zona contaminata sciacquare le mani ancora guantate con una soluzione di ipoclorito di sodio;
- rimuovere il camice, il copricapo, le scarpe e riporli in un sacco di plastica; la casacca o la tuta, il primo paio di guanti e le soprascarpe, andranno rimossi ciascuno con un unico movimento, ripiegandoli dall'interno verso l'esterno;
- indossare quindi un paio di guanti puliti e riporre gli indumenti protettivi nel sacco di plastica;
- togliere l'eventuale respiratore, tamponarlo con una spugna o un panno imbevuto in una soluzione di ipoclorito di sodio e riporlo nel proprio contenitore;
- rimuovere il secondo paio di guanti e metterli nel sacco insieme agli altri indumenti e sigillarlo;
- lavare le mani, spostarsi verso l'area pulita dell'anticamera e porre il sacco di plastica in un altro sacco (tecnica doppio sacco), sulla cui etichetta andrà indicata la destinazione (autoclave, inceneritore, laboratorio).

Provvedimenti nei confronti di esposti

Per tutti coloro che sono venuti, a qualsiasi titolo, a contatto con pazienti affetti da febbri emorragiche è prevista una stretta sorveglianza sanitaria, per periodi variabili a seconda del sospettato agente patogeno (di regola non inferiori al periodo massimo di incubazione dell'infezione), che preveda quantomeno:

- misurazione di temperatura due volte al giorno;
- isolamento immediato al primo sintomo sospetto.

Per coloro che provengono da zone endemiche per il virus Ebola, anche se asintomatici, sono di norma considerati come venuti a contatto, e pertanto è indicato un periodo di sorveglianza sanitaria presso i reparti di Malattie Infettive, debitamente individuati dal Ministero della Salute.

Profilassi

Solo per la febbre gialla esiste un buon vaccino, costituito da virus viventi attenuati, che conferisce una buona copertura immunitaria.

Tale vaccino viene efficacemente utilizzato nei confronti di viaggiatori che si recano in aree edemiche-epidemiche, oltre che impiegato per la popolazione locale.

Per tutte le altre patologie non sono allo stato attuale disponibili vaccini.

Misure preventive in caso di bioterrorismo

Le misure preventive sono costituite da una stretta sorveglianza sanitaria in tutti i casi sospetti di febbri emorragiche prendendo sempre in considerazione:

- o la possibile epidemia derivante dall'importazione di casi asintomatici, non segnalati;
- o un attacco bioterroristico.

Va comunque tenuto presente che, in caso di attacco bioterroristico, l'attecchimento dell'infezione dovrebbe avvenire solo a seguito della diffusione di aerosol ad elevata carica, evento che non passerebbe inosservato, come potrebbe essere quello dell'utilizzo di piccole armi bioterroristiche all'interno di un aeromobile o di un edificio.

ALLEGATO 2

SCHEDE MICROBIOLOGICHE

Agente

VAIOLO

Categoria di rischio

Categoria A livello 4

Caratteristiche dell'agente

Virus a DNA, patogeno solo per l'uomo, altamente diffusibile. Appartiene alla famiglia dei Poxviridae (insieme al virus del vaiolo della scimmia, bovino e coniglio).

Raccolta e trasporto dei campioni

I campioni devono essere confezionati secondo il sistema dei 3 involucri:

- Il flacone contenente il materiale infetto o potenzialmente tale (campione) deve essere di materiale resistente, con etichetta impermeabile, deve essere avvolto in materiale assorbente.
- Il contenitore secondario, che deve contenere il flacone (campione), deve essere di materiale impermeabile e a tenuta stagna.
- L'involucro esterno, contenente il contenitore secondario, deve essere adatto al trasporto ed in grado di proteggere il materiale da eventuali danneggiamenti, deve contenere inoltre i dati identificativi del campione.

Tipo di materiale

Fluido di vescicole, raschiamento o biopsie, croste, tamponi, siero.

Esami di laboratorio

FASE I (urgenza):

- dimostrazione di antigeni virali solubili provenienti da essudati o materiale crostoso, mediante fissazione del complemento, immunofluorescenza, immunoprecipitazione, PCR
- una diagnosi presuntiva può essere fatta mediante esame microscopico dopo colorazione con Gimsa di materiale di lesioni cutanee, nelle quali si evidenziano i corpi inclusi del Guarneri.

FASE II (conferma o seconda indagine):

- Test sierologici per la determinazione degli anticorpi specifici con una coppia di sieri che presentano aumento anticorpale di almeno 4 volte;
- isolamento del virus da: materiale proveniente da materiale crostoso, vescicole.

Gli esami di laboratorio vanno eseguiti in strutture di riferimento dotate di sistemi ad alto isolamento (livello di sicurezza BLS4).

Agente

VIRUS DELLE ENCEFALITI EQUINE

Categoria di rischio

Categoria B livello 4

Caratteristiche dell'agente

Togaviridae: Togavirus e Alphavirus delle Encefaliti venezuelane, equina orientale, equina occidentale.

Raccolta e trasporto dei campioni

I campioni devono essere confezionati secondo il sistema dei 3 involucri:

- Il flacone contenente il materiale infetto o potenzialmente tale (campione) deve essere di materiale resistente, con etichetta impermeabile, deve essere avvolto in materiale assorbente.
- Il contenitore secondario, che deve contenere il flacone (campione), deve essere di materiale impermeabile e a tenuta stagna.
- L'involucro esterno, contenente il contenitore secondario, deve essere adatto al trasporto ed in grado di proteggere il materiale da eventuali danneggiamenti, deve contenere inoltre i dati identificativi del campione.

Tipo di materiale

Sangue, materiale respiratorio, liquor, siero.

Esami di laboratorio

FASE I

- Isolamento virale da sangue e fluidi naso-faringei in colture cellulari o nei topini.
- Incremento del titolo anticorpale.
- Ricerca di IgM specifiche.
- Dimostrazione degli antigeni virali in campioni biologici (sangue, fluidi corporei, tessuti) ELISA.
- Ricerca del genoma virale (sangue, liquor) mediante PCR. Isolamento virale da sangue e fluidi naso-faringei in colture cellulari o nei topini.

FASE II (conferma o seconda indagine)

- Isolamento virale da sangue e fluidi naso-faringei in colture cellulari o nei topini
- Incremento del titolo anticorpale
- Ricerca di IgM specifiche

Diagnosi differenziale di laboratorio

La diagnosi differenziale va fatta con:

- Altre infezioni del s.n.c. dovute a virus o batteri.
- Nell'encefalo mielite equina Orientale il liquor può essere torbido.

Agente

VIRUS DELLE FEBBRI EMORRAGICHE

Categoria di rischio

Categoria A livello 4

Caratteristiche dell'agente

Appartengono a questo gruppo i virus della famiglia dei:

- *Filoviridae* (Ebola e Marburg),
- *Arenaviridae* (Febbre di Lassa, Febbre emorragiche dell'Argentina -Junin e virus Machupo, virus Sabià),
- *Bunyaviridae* (virus delle Febbri emorragiche Congo-Crimea),
- *Flaviviridae* (virus della Febbre gialla, Dengue).

Distribuzione geografica

Ebola e Marburg (Centro Africa: Sudan, Kenia, Zaire, Uganda, Costa D'Avorio, Zimbabwe e Sud-Africa),

Lassa (Africa Occidentale),

Junin (Argentina),

Machupo (Bolivia),

Guanarito (Venezuela),

Sabià (Brasile),

Congo-Crimea (Asia Centro-Orientale, Russia, Penisola Balcanica e Cina),

Febbre gialla (Africa Occidentale e Centrale, America Meridionale).

Raccolta e trasporto dei campioni

I campioni devono essere confezionati secondo il sistema dei 3 involucri:

- Il flacone contenente il materiale infetto o potenzialmente tale (campione) deve essere di materiale resistente, con etichetta impermeabile, deve essere avvolto in materiale assorbente.
- Il contenitore secondario, che deve contenere il flacone (campione), deve essere di materiale impermeabile e a tenuta stagna.
- L'involucro esterno, contenente il contenitore secondario, deve essere adatto al trasporto ed in grado di proteggere il materiale da eventuali danneggiamenti, deve contenere inoltre i dati identificativi del campione.

Tipo di materiale

Sangue, siero.

Esami di laboratorio

- Isolamento virale da sangue in colture cellulari.
 - Incremento pari o superiore a 4 volte il titolo anticorpale in soggetti non vaccinati di recente (dopo aver eliminato possibili reazioni crociate con altri virus) mediante a.f.c, ELISA.
 - Dimostrazione di antigeni virali in campioni biologici (sangue, tessuti e altri fluidi corporei).
 - Ricerca del genoma virale mediante PCR
- Gli esami di laboratorio vanno eseguiti in strutture di riferimento dotate di sistemi ad alto isolamento (livello di sicurezza BLS4)

A causa dell'impossibilità di fare una diagnosi di certezza, nelle fasi iniziali della malattia, tutti i casi sospetti vanno considerati come altamente contagiosi

Diagnosi differenziale di laboratorio

La diagnosi differenziale delle forme emorragiche va fatta con

- Disordini della coagulazione provocati da infezioni virali e batteriche.

Agente

BACILLUS ANTHRACIS

Categoria di rischio

Categoria A livello 3

Caratteristiche dell'agente

Bacillo gram positivo, capsulato sporigeno, estremamente resistente, in forma sporale, all'azione di disinfettanti chimici e fisici;

la germinazione avviene a temperatura corporea.

Raccolta e trasporto dei campioni

I campioni devono essere confezionati secondo il sistema dei 3 involucri:

- Il flacone contenente il materiale infetto o potenzialmente tale (campione) deve essere di materiale resistente, con etichetta impermeabile, deve essere avvolto in materiale assorbente.
- Il contenitore secondario, che deve contenere il flacone (campione), deve essere di materiale impermeabile e a tenuta stagna.
- L'involucro esterno, contenente il contenitore secondario, deve essere adatto al trasporto ed in grado di proteggere il materiale da eventuali danneggiamenti, deve contenere inoltre i dati identificativi del campione.

Tipo di campione

- Sangue, escreato (forme respiratorie),
- sangue, feci (forme gastroenteriche),
- fluido vescicole, tamponi (forme cutanee),
- siero.

Esami di laboratorio

- Identificazione del *B. anthracis* capsulato su striscio di

sangue o altri fluidi biologici mediante esame batterioscopico secondo M' Fadyean.

- Isolamento di *B. anthracis* da campioni biologici (es. sangue, lesioni cutanee, escreato o tessuti) in colture (agar-sangue con colonie a caput medusae).
- Incremento del titolo anticorpale rilevato a distanza di almeno 2 settimane in ELISA.
- Ricerca di PA con immunocromatografia di Burans.
- Ricerca degli acidi nucleici in campioni biologici mediante PCR.

Diagnosi differenziale di laboratorio

La diagnosi differenziale va fatta con:

- con altri genere *Bacillus* (mobili, caratteristiche biochimiche diverse), *B. anthracis* (immobilità, capsulato, colonie non emolitiche), *B. cereus* (varietà mycoides; mobilità variabile, non capsulato, colonie emolitiche in terreni di agar-sangue), *B. megaterium* (mobilità variabile, non capsulato, colonie non emolitiche);
- forma cutanea (ascessi, ulcera venerea, ulcera sifilitica e ulcera tropicale, celluliti orbitali, dacrocistiti, infezione dei tessuti molli) con *Treponema pallidum*, stafilococchi, streptococchi, clostridi della gangrena gassosa;
- per la forma inalatoria la diagnosi differenziata va fatta con ogni forma di polmonite;
- per la forma gastrointestinale, con le forme da enterocoliti emorragiche.

Agente

YERSINIA PESTIS

Categoria di rischio

Categoria A livello 3

Caratteristiche dell'agente

Cocco-bacillo gram negativo, non sporigeno aerobio - aerobio facoltativo, sensibile all'azione dei comuni disinfettanti chimici e fisici.

Raccolta e trasporto dei campioni

I campioni devono essere confezionati secondo il sistema dei 3 involucri:

- Il flacone contenente il materiale infetto o potenzialmente tale (campione) deve essere di materiale resistente, con etichetta impermeabile, deve essere avvolto in materiale assorbente.
- Il contenitore secondario, che deve contenere il flacone (campione), deve essere di materiale impermeabile e a tenuta stagna.
- L'involucro esterno, contenente il contenitore secondario, deve essere adatto al trasporto ed in grado di proteggere il materiale da eventuali danneggiamenti, deve contenere inoltre i dati identificativi del campione.

Tipo di materiale

- Sangue, escreato, lavaggio bronchiale (peste polmonare),
- Aspirato (bubboni, milza e fegato),
- siero.

Esami di laboratorio

- Esame diretto del materiale biologico, in preparati colorati con il metodo Gimsa, IF, Wayson o DFA.
- Isolamento in coltura (terreni addizionati con emina, terreni al rosso congo inoculate con *Y. Pseudotuberculosis*), l'identificazione delle colonie avviene con esami sierologici (agglutinazione o rigonfiamento capsulare con siero anti-Frazione I), terreni SBA, inoculati a 28°C e a t ambiente.
- Diagnosi sierologia mediante agglutinazione (con *Y. Pestis* uccise al calore), agglutinazione passiva (sospensione di globuli rossi adsorbiti con razione I=antigene capsulare).
- Ricerca acidi nucleici in PCR.
- Inoculazione in animale da laboratorio (inoculazione in peritoneo del topino o sottocute nella regione inguinale della cavia).

Diagnosi differenziale di laboratorio

La diagnosi differenziale va fatta con:

- La forma bubbonica con la tularemia e altre forme batteriche che possono dare linfadeniti acute come da streptococco, stafilococco, malattia da graffio di gatto, linfogranuloma venereo, sifilide.

- Forma polmonare con le forme polmonari batteriche.
- Forma setticemica con la shigellosi.

Agente**FRANCISELLA TULARENSIS****Categoria di rischio**

Categoria B Livello 3

Caratteristiche dell'agente

Cocco-bacillo gram negativo, immobile e asporigeno, spesso capsulato.

Raccolta e trasporto dei campioni

I campioni devono essere confezionati secondo il sistema dei 3 involucri:

- Il flacone contenente il materiale infetto o potenzialmente tale (campione) deve essere di materiale resistente, con etichetta impermeabile, deve essere avvolto in materiale assorbente.

- Il contenitore secondario, che deve contenere il flacone (campione), deve essere di materiale impermeabile e a tenuta stagna.

- L'involucro esterno, contenente il contenitore secondario, deve essere adatto al trasporto ed in grado di proteggere il materiale da eventuali danneggiamenti, deve contenere inoltre i dati identificativi del campione.

Tipo di materiale

- Sangue, escreato, lavaggio bronchiale (forma polmonare),
- linfonodi, ferite cutanee, essudati (forma da inoculazione),
- siero.

Esami di laboratorio

- Dimostrazione diretta in materiali patologici (espettorato, sangue, essudati).

- Isolamento culturale in terreni con cisteina e siero e identificazione mediante agglutinazione con sieri specifici (ha antigeni somatici in comune con la Brucella).

- Diagnosi sierologia mediante agglutinazione con sospensioni batteriche uccise (a partire da 9°-10° giorno dall'infezione).

- Intradermoreazione (reazione alla tularina) con lisato batterico, provoca reazione locale positiva (allergia ritardata) nei soggetti infettati da almeno 10-15 gg.

Diagnosi differenziale di laboratorio

La diagnosi differenziale va fatta con:

- Brucella test di agglutinazione presentano antigeni somatici in comune.

Agente**BRUCELLA SPP.****Categoria di rischio**

Categoria A livello 3

Caratteristiche dell'agente

Cocco-bacillo gram negativo, immobile, aerobio, raramente capsulato, 6 differenti specie trasmissibili all'uomo (solo la: melitensis, abortus, suis sono di interesse umano).

Raccolta e trasporto dei campioni

I campioni devono essere confezionati secondo il sistema dei 3 involucri:

- Il flacone contenente il materiale infetto o potenzialmente tale (campione) deve essere di materiale resistente, con etichetta impermeabile, deve essere avvolto in materiale assorbente.

Il contenitore secondario, che deve contenere il flacone (campione), deve essere di materiale impermeabile e a tenuta stagna.

L'involucro esterno, contenente il contenitore secondario, deve essere adatto al trasporto ed in grado di proteggere il materiale da eventuali danneggiamenti, deve contenere inoltre i dati identificativi del campione.

Tipo di materiale

- Sangue, aspirato midollare,
- materiale ascessuale epatico o splenico,
- siero.

Esami di laboratorio

- Isolamento (sangue o puntato sternale) in terreni arricchiti (peptoni e amminoacidi) in ambiente ad alta concentrazione di CO₂.

- Ricerca sierologia mediante: agglutinazione (sospensione di brucelle uccise) reazione di Wright.

Diagnosi differenziale di laboratorio

- Correlazioni antigeniche con la Yersinia enterocolitica.

Agente**TOSSINA BOTULINICA****Categoria di rischio**

Categoria A livello 2

Caratteristiche dell'agente

Prodotta dal germe clostridium botulinum, bacillo sporigeno gram positivo, anaerobio.

Sono conosciuti 7 tipi antigenici di tossina botulinica: A,B,C,D,E,F,G. I più frequenti responsabili di intossicazioni umane sono A,B,E, F.

Raccolta e trasporto dei campioni

I campioni devono essere confezionati secondo il sistema dei 3 involucri:

- Il flacone contenente il materiale infetto o potenzialmente tale (campione) deve essere di materiale resistente, con etichetta impermeabile, deve essere avvolto in materiale assorbente.

- Il contenitore secondario che deve contenere il flacone (campione) deve essere di materiale impermeabile e a tenuta stagna.

- L'involucro esterno, contenente il contenitore secondario, deve essere adatto al trasporto ed in grado di proteggere il materiale da eventuali danneggiamenti, deve contenere inoltre i dati identificativi del campione.

Tipo di materiale

- Siero, feci, campioni alimentari,
- vomito o contenuto gastrico.

Esami di laboratorio

- Riconcontro di tossina botulinica nel siero, nelle feci o in campioni degli alimenti consumati dal paziente (test ELISA, inoculazione in animali),

- Isolamento del clostridium botulinum dalle feci (nel caso di ingestione di alimenti contaminati da spore).

Diagnosi differenziale di laboratorio

La diagnosi differenziale va fatta con:

- altre intossicazioni da alcool, atropina, paralisi post difterica,

- Guillain Barré,
- Sindrome di Lambert-Eaton,
- Miastenia grave,
- Paralisi da zecche.

Agente**COXIELLA BURNETI (FEBBRE Q)****Categoria di rischio**

Categoria B livello 3

Caratteristiche dell'agente

Bacillo gram negativo, caratteri generali simili alle Rickettsie, ma si differenziano per la moltiplicazione all'interno del fagolisosoma, due distinte fasi antigeniche.

Fase I e II (variazione del lipopolisaccaride della membrana cellulare esterna), presenta un particolare ciclo di sviluppo:

- cellule grandi (forme resistenti in ambiente extracellulare),
- cellule piccole (forme infettanti) derivate dalle grandi attraverso un processo di simil sporogenesi.

Raccolta dei campioni e invio

I campioni devono essere confezionati secondo il sistema dei 3 involucri:

- Il flacone contenete il materiale infetto o potenzialmente tale (campione) deve essere di materiale resistente, con etichetta impermeabile, deve essere avvolto in materiale assorbente.
- Il contenitore secondario che deve contenere il flacone (campione) deve essere di materiale impermeabile e a tenuta stagna.
- L'involucro esterno, contenente il contenitore secondario, deve essere adatto al trasporto ed in grado di proteggere il materiale da eventuali danneggiamenti, deve contenere inoltre i dati identificativi del campione.

Tipo di materiale

Siero.

Esami di laboratorio

- Isolamento mediante inoculazione da materiale da esperimento nella cavia, embrione di pollo (le Rickettsie che crescono nelle cellule del sacco vitellino) e in colture di cellule endoteliali (colture primarie di endoteli dei vasi del cordone ombelicale umano).
- Ricerca di antigeni specifici mediante IF o ELISA (da cellule endoteliali infettate).
- PCR.
- Ricerca di anticorpi specifici mediante IF, ELISA.

Agente

BURKHOLDERIA PSEUDOMALLEI (MELLOIDOSI)

Categoria di rischio

Categoria B livello 3

Caratteristiche dell'agente

Cocco gram negativo, 2 differenti biotipi:

- alta virulenza nel modello animale (tipo non è in grado di assimilare l'arabinosio),
- bassa virulenza nel modello animale (assimila l'arabinosio).

Raccolta e trasporto dei campioni

I campioni devono essere confezionati secondo il sistema dei 3 involucri:

- Il flacone contenete il materiale infetto o potenzialmente tale (campione) deve essere di materiale resistente, con etichetta impermeabile, deve essere avvolto in materiale assorbente.
- Il contenitore secondario che deve contenere il flacone (campione) deve essere di materiale impermeabile e a tenuta stagna.
- L'involucro esterno, contenente il contenitore secondario,

rio, deve essere adatto al trasporto ed in grado di proteggere il materiale da eventuali danneggiamenti, deve contenere inoltre i dati identificativi del campione.

Tipo di materiale

- Sangue, materiale respiratorio, siero.

Esami di laboratorio

- Isolamento in colturea di *B. pseudomallei*,
- Prova biologica nella cavia,
- Sierologia (con antigeni batterici provenienti da coltura),
- Ricerca di antigeni specifici mediante: test di agglutinazione, EIA, IF diretta e PCR.

Diagnosi differenziale di laboratorio

La diagnosi differenziale va fatta con:

- Tubercolosi,
- Istoplasmosi.

Agente

COCCIDIODES IMMITIS (COCCIDIOIDOMICOSI)

Categoria di rischio

Categoria B livello 3

Caratteristiche dell'agente

Micete dimorfo, responsabile di micosi profonde e sottocutanee

Raccolta e trasporto dei campioni

I campioni devono essere confezionati secondo il sistema dei 3 involucri:

- Il flacone contenete il materiale infetto o potenzialmente tale (campione) deve essere di materiale resistente, con etichetta impermeabile, deve essere avvolto in materiale assorbente;
- Il contenitore secondario che deve contenere il flacone (campione) deve essere di materiale impermeabile e a tenuta stagna;
- L'involucro esterno, contenente il contenitore secondario, deve essere adatto al trasporto ed in grado di proteggere il materiale da eventuali danneggiamenti, deve contenere inoltre i dati identificativi del campione.

Tipo di materiale

- Escreato, essudato, tessuti

Esami di laboratorio

- diagnosi microscopica diretta su materiali patologici,
- colturale (aspetto degli artroconidi nella fase di muffa), (aspetto delle sferule e della loro endoconidiogenesi in vitro), esame istologico (sferule tipiche del *C. immitis*).

Diagnosi differenziale di laboratorio

La diagnosi differenziale va fatta con:

- Endospore e piccole sferule possono essere confuse con: *B. dermatitidis*, *H. capsulatum*, *P. brasiliensis*, *C. glabrata*, *C. neoformans* *Prototheca wckerhamii*, *Rhinosporidium seberi*,
- I miceli devono essere distinti da: *Malbranchea*, *Uncinocarpus*, *Arthroderma*, *Auxarthron*, *Geotrchum*, *Oidiodendron*.

ALLEGATO 3

SCHEDA IDENTIFICATIVA DI ALCUNE SOSTANZE CHIMICHE UTILIZZABILI PER UN ATTO TERRORISTICO
GAS SOFFOCANTI

	Cloro	Fosgene	Difosgene	Isocianato di metile	PFIB (non viene bloccato da alcun filtro)
Volatilità g/m³ a 25° C	19.370	6.370	72,5	-	-

	<i>Cloro</i>	<i>Fosgene</i>	<i>Difosgene</i>	<i>Isocianato di metile</i>	<i>PFIB</i> (non viene bloccato da alcun filtro)
Temperatura di ebollizione ° C	– 34	8,2	128	39	4,8
Stato fisico a 20° C	Gas giallo verdastro	Gas incolore	Liquido incolore	Liquido incolore	Gas
Odore	Irritante	Fieno marcio	Mela verde	Acre lacrimogeno	Nessuno
Solubilità in H ₂ O	+++ Libera HCl e HClO	++ Libera HCl e CO ₂	++	+ Libera HCN, CO ₂ , Metilamina, trimetilurea	
CtL 50 mg/min/m ³	19.000	3.200	1.600	3.000	–
CtL 100 mg/m ³	1500 per 30'	300 Per 30'	–	–	–
Durata del rischio	–	(– 10° C vento e neve) qualche minuto	–	–	–
	–	(+10° C vento moderato o pioggia) qualche minuto	–	–	–
	–	(+15° C sole e secco) 15 minuti – 1 ora	–	–	–

Effetti sull’organismo

Un soggiorno di 1 ora in atmosfera contenente 50 mg/m3 di fosgene provoca lesioni gravi dell’epitelio dei bronchi, dei capillari e degli alveoli con alterazione della produzione di surfactante, della permeabilità delle membrane con comparsa di EPA.

In caso di sopravvivenza, queste lesioni evolvono in fibrosi.

Sintomi

- Irritazione degli occhi e delle vie respiratorie con senso di oppressione.
- Questi segni regrediscono rapidamente se ci si sottrae all’atmosfera contaminata.
- Dopo una latenza più o meno breve concentrazione dipendente compaiono i segni di insufficienza respiratoria lesionale.

- Il segno più precoce è l’allargamento degli ili polmonari, cui seguono opacità diffuse.
- Il sorgere dell’EP è caratterizzata da blocco del respiro, dispnea angosciante, vomito, dolore epigastrico, congestione del viso, iposia, ipocapnia, alcalosi respiratoria, ematuria, anuria, perdita di coscienza, di stress respiratorio.
- La morte sopraggiunge per asfissia o insufficienza cardiaca.

Terapia

Supporto delle funzioni vitali
Sintomatica.

N.B. CtL = Concentrazione tossico/Letale

CtI = Concentrazione Tossico/Irritante

DL = Dose Letale

GAS NERVINI

	<i>Tabun (GA)</i>	<i>Sarin (GB)</i>	<i>Soman (GD)</i>	<i>VX</i>
Volatilità mg/m ³	612 (25° C)	12.500 (20° C) 17.000 (25° C)	2.060 (20° C) 3.000 (25° C)	3,0 (20° C) 8-10 (25° C)
Aspetto fisico a 20° C	Da incolore a marrone scuro	Incolore Giallo a marrone	Incolore a marrone	Liquido incolore
Odore	Puro: nessuno Impurezza: fruttato	Inodore debolmente aromatico	Di pino	Inodore
Idrolisi	Debole – lenta	Rapida a pH > 9	Totale in 5' in NaOH 5%	Molto lenta
CtL 50 mg/m ³ per ventilazione di 15 l/min	400	100	< 100	35
DL 50 per uomo 70 kg	400	100	< a 100	35
Persistenza nell’ambiente		(– 10° C e senza vento) 1-2 giorni		(inferiore a 10° C e senza vento) 1-6 settimane
		(+ 10° C e con vento moderato o pioggia) 15 minuti a 4 ore		(+ 10° C e con vento moderato o pioggia) 1-12 ore
		(+ 15° C e sole) 15 minuti a 1 ora		(+ 15° C e sole) 3-21 giorni

Effetti sull’organismo

Inibizione della colinoesterasi plasmatica, eritrocitaria e tissutale indispensabili al funzionamento del SNC.
L’acetilcolina non più idrolizzata si accumula a livello dei recettori muscarinici e nicotinici con conseguente iperattività con conseguente arresto dell’impulso nervoso e paralisi degli organi bersaglio.

Sintomi

Inalazione o esposizione massiva ad agenti G (o contatto con modesta quantità di VX)

In 1-30 minuti

- paralisi dei centri respiratori,
- paralisi muscolare flaccida,
- grave broncospasmo
- ipersecrezione bronchiale,
- convulsioni e perdita di coscienza.

Esposizione breve a vapori neurotossici

- miosi serrata accompagnata da dolore frontale,
- rinorrea, salivazione abbondante, sibili respiratori con tosse,

- lacrimazione,
- l'acetilcolinesterasi eritrocitaria è ancora normale.

Assorbimento cutaneo o digestivo o esposizione prolungata a vapori

- salivazione, nausea, vomito, dolori addominali,
- oppressione toracica con broncorrea, dispnea e tosse,
- sudorazione, pallore, cianosi mucosa,
- bradicardia (o tachicardia),
- lacrimazione, miosi, incontinenza,
- tremori, fascicolazioni, clonie, paralisi flaccida,
- incoscienza, convulsioni, insufficienza respiratoria.

Terapia

- Lavaggio della cute con acqua abbondante, sapone di Marsiglia, bicarbonato.
- Terapia di supporto delle funzioni vitali.
- Atropina (2-5 mg in bolo + 00,2-0,08 mg/kg/h).
- 2 PAM (8-12 g/24h) in infusione continua.
- Obidoxina 250 mg x 4.
- Autoiniettore di uso militare (2 mg atropina + 600 mg 2PAM).
- Autoiniettore di uso militare NATO (2 mg atropina + 220 mg obidoxina).

GAS VESCICANTI

	<i>HD Iprite allo Zolfo</i>	<i>HN1 Iprite Azotata</i>	<i>HN2 Iprite Azotata</i>	<i>HN3 Iprite Azotata</i>	<i>L Lewsite</i>	<i>C X ossime del Fosgene</i>
Densità di vapore	5,4	5,9	5,4	6,9	7,2	3,96
Pt di fusione	+ 14	- 34	- 60	- 4	- 18	+ 39
Pt di ebollizione ° C	228	85 (10 mmHg)	75 (15 mmHg)	138 (15 mmHg)	190	129*
Volatilità mg/m³ (x ° C)	625 (20° C)	1590 (20° C)	2580 (25° C)	120 (25° C)	4500 (20° C)	1800 (20° C)
Aspetto	Liquido oleoso giallo	liquido	oleoso	Da incolore a giallo	Liquido	Polvere bianca
Odore	Inodore	Inodore	Inodore	Inodore	Inodore	Sgradevole
Odore Sost. Tecn.	Aglione	Pesce o sapone	Pesce o sapone	Inodore	Geranio	Sgradevole
Idrolisi	Molto lenta a T° ordinaria	Molto lenta	Rapida in ambiente basico	Molto lenta	Rapida	Molto rapida
CtL 50 mg/min/m³	s/maschera 1.500 con maschera*** 10.000	s/maschera 1.500 con maschera*** 20.000	3.000	s/maschera 1.500 con maschera*** 10.000	s/maschera 1.400 con maschera*** 100.000	Da 1.500 a 2.000
Cti 50 mg/min/m³ irrit. cutanee	2.000				2.000	20
Cti 50 mg/min/m³ irrit. oculari	200				300	
DL 50 Cutanea mg/kg	60**	10			35	25

Durata del rischio

- 10° C con vento e neve: 2-8 settimane
- + 10° C vento moderato, pioggia: 2-7 giorni
- + 15° C sole e secco: 12-48 ore
- * si decompone a questa temperatura
- ** tempo di contatto: 1 ora
- *** vuol dire tossicità per cutanea in atmosfera con maschera

Mostarde azotate
Effetti sull'organismo

- I composti di questo gruppo persistono a lungo sul terreno.
- A contatto con l'acqua in cui sono molto poco solubili, danno origine ad acido cloridrico, tioglicole, trietanolamina.
- Sensibile alla temperatura: la concentrazione atmosferica cresce di 8 volte da 0 a 20 °C, e di 3 volte da 20 a 30 °C.
- Provocano delle lesioni bollose sulla cute, e sono responsabili dell'EPA respiratorio.
- Possiedono tossicità sistemica.
- Potere di penetrazione attraverso gli indumenti è rapido (5-6 minuti); le iprite sono alchilanti molto attive soprattutto con quelle cellule in rapida divisione, con effetti citotossici simili alle radiazioni ionizzanti.
- Le necrosi cellulari prodotte danno origine a reazioni infiammatorie.
- Le flitteni sono dovute alla digestione delle proteasi sulle giunzioni dermo epidermiche con un meccanismo ancora sconosciuto.
- Non sono rapidamente mortali, ma estremamente invalidanti nel medio lungo termine.

Sintomi
Occhi

- Se la concentrazione è modesta tra le 4 e le 12 ore comparsa di lacrimazione.

- Se la concentrazione è elevata dopo 1-2 ore dolore intenso, fotofobia, blefarospasmo, cheratocongiuntivite, con vesciche ed edema palpebrale: con il sopraggiungere di infezioni l'esito può essere cecità.

Pelle

- La penetrazione attraverso la pelle avviene in meno di 3 minuti e dopo una latenza da 4 a 8 ore compaiono eritema con prurito intenso e rapidamente doloroso; quindi in base alla concentrazione, compaiono le flitteni che rompendosi lasciano una essudazione che diventa necrotica sia a livello di epidermide che di derma con possibilità di sovrainfezioni che guariscono lentamente (2 mesi o più).

Apparato respiratorio

- Dopo 2-4 ore dall'esposizione incominciano la rinorrea, la sensazione di naso chiuso, seguita da epistassi.
- Seguono bruciore alla gola e alla trachea, seguito da tosse dapprima secca e stizzosa, quindi purulenta: ci può essere insufficienza respiratoria da ostruzione causata da epitelio necrotico e la morte può sopraggiungere per EPA o emorragie polmonari.

Apparato digerente

- Nausea, vomito, diarrea sanguinolente, prostazione, shock

Sistemici

- Dovuti all'immunodepressione: vomito, dolori addominali, oligoanuria dovuta al danno dell'epitelio renale fino alla necrosi tubulare; eccitazione seguita da depressione del SNC; alterazioni del ritmo cardiaco; anemia, trombocitopenia, leucopenia fino all'aplasia midollare.

Terapia

- Il meccanismo di alchilazione è molto rapido e non ci sono farmaci capaci di restituire alterazioni biomolecolari una vol-

ta provocate: il trattamento mira a favorire la cicatrizzazione delle lesioni, a evitare le sovrainfezioni locali secondarie e generali.

Per il dolore

- buprenorfina: 0,3 mg/kg x 3-4 volte die
- morfina: EV o SC 30 mg/die

Per il prurito

- Antistaminici associati a diazepam

Per ulcera da stress

- AntiH₂

Per la disidratazione

- 0,3 ml/cm² di superficie esaudante /24h in base alla funzionalità renale

Per vomito e nausea

- metoclopramide

Profilassi trombotici venose profonde

- Eparino terapia adatta

Scavenger

- Vitamina C, B12, acido folico, L-carnitina a forti dosi

Apporto calorico

- 2500 cal/24 h per superficie corporea interessata < 30%
- 3500 cal/24 h per superficie corporea interessata > 30%

Prevenzione necrosi tissutale

- 2 g metilprednisolone ev come bolo unico

Shock

- Terapia rianimatoria

Proposte per neutralizzare tossico circolante

- Tiosolfato di sodio 500 mg/kg in soluzione al 10% se somministrata entro 20 minuti dall'intossicazione

Lesioni cutanee

- Applicazione ogni 2 ore di compresse imbibite di soluzione di Cloramina 0,2%-0,3%
- Oppure permanganato di potassio 2 g/l
- In alternativa bagni quotidiani con soluzione diluita di cloramina (100 g per 600 L di acqua) o con clorexidina (5 L al 5% in 500 L di acqua)
- Pomate all'ossido di zinco con aggiunta di xilocaina come antidolorifico
- Analgesici per via generale associata ad antistaminici per controllare il dolore e il prurito

Lesioni oculari

- Applicare localmente colliri con cortisone e antibiotico
- Applicazione sui bordi delle palpebre di pomata antibiotica
- Non bisogna applicare bendaggio oculari per il rischio di sinechie

Lesioni alle mucose respiratorie

- Terapia sintomatica per evitare ristagno di catarro a livello mucoso
- Utile N-acetil cisteina per inalazione
- Ossigenoterapia, umidificazione, ventilazione artificiale, terapia antibiotica ad ampio spettro

Lewisite

Derivato arsenioso che associa l'azione vescicante all'azione tossica generale dell'arsenico; contiene arsenico trivalente.

Effetti sull'organismo

- Inibisce gli enzimi del gruppo tiolico (SH).
- La CtL₅₀ è 1,4 g/m³ per inalazione e 100 g min/m³ per contatto cutaneo.

Sintomi

- Simile a quella delle mostarde azotate ma più rapida l'irritazione nasale compare a dose di 8 mg/min/m³ accompagnata da una sensazione di bruciore immediato a livello degli occhi e dell'apparato respiratorio.
- L'evoluzione clinica più grave che l'iprite può comportare sintomatologia gastroenterica, lesioni epatiche e renali, con ipotensione, ipotermia.
- Non da alterazioni ematopoietiche ma può comparire leucocitosi.

Occhi

- Nell'ora che segue il contatto si sviluppa una congiuntivite.

Pelle

- In 5 minuti le zone intorno alla pelle colpita dalla lewisite diventa grigiastrea.
- All'irritazione segue quasi immediatamente l'eritema.
- Dopo circa 12 ore compaiono le vesciche estremamente dolorose e rapidamente necrotiche.
- La DL₅₀ è 2,8 g/kg.

Apparato respiratorio

- Simili all'iprite ma di comparsa più rapida.

Ossime del fosgene (CX)

Polvere bianca, solubile nell'acqua e nei solventi organici; instabile; emette vapori di odore sgradevole e idrolizza rapidamente in un mezzo alcalino

Effetti sull'organismo

- I vapori sono irritanti per le mucose oculari e provoca lesioni corneali a concentrazione molto modesta
- Possono provocare un danno così grave alle mucose respiratorie da provocare EPA.

Sintomi**Oculari**

- Bruciore immediato e congiuntivite entro 1 ora dall'esposizione

Cutanei

- Il contatto con una quantità modestissima provoca un intenso dolore urente con eritema in 30", edema localizzato, seguito da vesciche in 30', cui segue la necrosi. Il dolore persiste per giorni

Respiratorio

- Irritante per le vie respiratorie: l'inalazione come l'assorbimento attraverso la cute provoca l'edema polmonare acuto

Digerente

- Reazioni infiammatorie ed emorragie a livello del tratto GE, di comparsa precoce come le lesioni sulla cute.

Terapia

- Dopo la decontaminazione eseguita lavando abbondantemente con acqua, applicare sulla cute compresse imbibite di bicarbonato di sodio al 2,2%.
- Analgesici per il dolore (fans piuttosto che morfina), le lesioni cutanee devono essere trattate come ustioni da calore.

TOSSICI INTRACELLULARI

	AC Acido Cianidrico	CK Cloruro di Cianuro	SA Idrogeno Arseniato	Fluorocarbonio Trifluorometano
Densità di vapore	0,93	0,21	2,69	2,20
Punto di fusione	- 13° C	- 7° C	- 117° C	- 160° C
Punto di ebollizione	+ 26,5° C	+ 12,5° C	- 63° C	- 84,4° C
Volatilità mg/m³ a 25° C	1.075	6.132	30.000	-
Stato fisico	Liquido incolore	Liquido incolore	Gas incolore	Gas incolore
Odore	Mandorla amara	Mandorla amara	Puro=inodore impuro=aglio	inodore
Solubilità in H ₂ O	elevata	media	scarsa	-
Solubilità in solventi organici	media	media	-	-
CTL 50 mg/min/m³	660 in 15" 2.000 in 10' 4.500 in 30'	11.000	2500 (0,5ppm=pericoloso)	Narcotico a concentrazioni elevate
DL 50 mg/kg in mg	100 cutaneo 1-2 oculare 0.9 per O.S.	-	-	-
Durata del rischio	(- 10° C neve e vento) da 1 a 4 ore	(- 10° C neve e vento) da 15 minuti a 4 ore	-	-
	(+ 10° C con vento mo- derato e pioggia) qualche minuto	(+ 10° C con vento mo- derato e pioggia) qualche minuto	-	-
	(+ 15° C con sole e secco) qualche minuto	(+ 15° C con sole e secco) qualche minuto	-	-

Tossici intracellulari: caratteristiche

- I componenti principali sono rappresentati da acido cianidrico e cloruro di cianuro: mentre l'acido cianidrico è da lungo tempo all'origine di intossicazioni criminali, è molto più da temere in quanto più facilmente manipolabile a causa della sua densità elevata il cloruro di cianuro.
- Nonostante siano considerati armi da guerra biologica, essi possono essere presenti nei fumi di incendio delle materie plastiche.

Proprietà fisiche

- HCN è un liquido (Pt. di eboll. 26,5°C), infiammabile, incolore, con odore di mandorle amare; molto volatile (press. di vap. 600 mmHg a 20°C).
- Il CNCl è ancora più volatile (Pt. di eboll. 12,5°C).
- Idrolizzano molto lentamente nell'acqua e sono facilmente distrutti da forti ossidanti come il permanganato di potassio (KMnO₄).
- Per essere efficienti le maschere ai carboni attivi devono essere catalizzate con sali di Cr e di Ag.
- Allo stato liquido o sotto forma di vapori (spazio chiuso) sono facilmente assorbiti dalla pelle e dalle mucose.
- DL₅₀ os 0,9 mg/kg.
- Allo stato di vapore l'intossicazione è soprattutto respiratoria (Ct. L. 50 = 1000 mg min./m³).

Meccanismo di tossicità

- Data la loro affinità per i gruppi sulfidrilici e per gli ioni Fe³⁺ e Co²⁺ causano l'inibizione della citocromo ossidasi mitocondriale, impediscono l'utilizzazione intracellulare dell'O₂ con conseguente acidosi lattica e metabolica.
- La paralisi dei centri bulbari superiori, più sensibili all'anosia, provocano AR seguito da AC.
- La via metabolica di detossificazione dei cianuri, si avvale della rodanasi, enzima epatico, capace di trasformarli in modo irreversibile in tiocianati composti quasi atossici eliminati nelle urine.
- Il potere catalitico di questo enzima è più lento rispetto alla rapidità dell'intossicazione quindi la stessa dose può risultare atossica o mortale dipendendo dalla rapidità del suo assorbimento.
- Gli agenti cianogeni possiedono anche un'azione soffocante secondaria accompagnata ad un effetto lacrimogeno e irritante oculare.

Sintomi: sono in funzione della dose inalata

Media

- A qualche minuto dall'esposizione compaiono iperpnea, agitazione, confusione, ansietà, vertigini, astenia, nausea, vomito e tremori muscolari.
- Seguono cefalea intensa, apnea, perdita di coscienza, ipotensione, aritmie cardiache.
- Il tasso plasmatico di cianuro varia da 0,5 a 1 mg/kg.

Grave

- Iperpnea, seguita dopo 15-30 sec da dispnea, perdita di coscienza, convulsioni.
- La morte sopraggiunge in 2-3 min per AR, o in 6-8 min per AC post atossico.
- In caso di sopravvivenza, all'eccitazione segue una depressione con ipotensione, blocco A-V, coma con depressione del centro del respiro e acidosi metabolica.
- Se c'è sopravvivenza, le sequele neurologiche sono gravi se non è stato instaurato precocemente la BLS.
- La concentrazione di cianuro è > 0 = a 2,5 mg/l.

Terapia

Sintomatica

- Allontanamento dall'area contaminata.
- No ventilazione bocca a bocca in quanto vi è eliminazione di CN attraverso il respiro.
- Ossigenoterapia con ventilazione assistita.
- Correzione delle turbe metaboliche o emodinamiche
- Trattamento delle convulsioni.

Specifici

- Agenti metaemoglobinizzanti:
 - DMAP o Nitrito di Sodio per provocare metaHb in quanto il CN ha più affinità per la metaHb che per la citocromo ossidasi.
 - Tiosolfato di Na che neutralizza gli ioni CN- in tiocianati e li elimina con le urine.
 - Alcuni tossicologi sconsigliano i metaHb in quanto l'ipossia aggrava le turbe emodinamiche.
- Agenti chelanti:
 - Idrossocobalamina 4 g in 80 ml di Na tiosolfato al 10% ev.
 - EDTA di cobalto (Kelocianor) 2 fiale da 20 ml pari a

300 mg in 30 secondi seguito immediatamente da 50 ml di ipertonica di Glucosio al 30% (si può ripetere 2-3 volte se necessario). Si può far seguire a Na tiosolfato 80 ml al 10%.

– Il Kelocianor presenta tossicità renale e può provocare shock anafilattico.

ALLEGATO 4

ATTACCO AD INSTALLAZIONI INDUSTRIALI

Eventi terroristici possono manifestarsi con incidenti di tipo chimico che possono produrre:

- incendio;
- esplosioni;
- emissioni di sostanze tossiche.

Oltre al coinvolgimento dei Lavoratori addetti un incidente di tipo chimico può causare contaminazioni di massa per:

- dispersione in atmosfera di fumi, gas e vapori,
- contaminazione delle acque superficiali,
- contaminazione delle acque sotterranee.

Detti scenari incidentali possono avere ripercussioni su:

- luoghi critici all'interno degli stabilimenti (sale controllo, uffici, mense);
- nuclei abitati ad alta densità;
- obiettivi particolarmente vulnerabili (ospedali, scuole, edifici pubblici, luoghi ad alta concentrazione di visitatori);
- infrastrutture di grande comunicazione (strade statali, autostrade, ferrovie).

Per quanto questi eventi non possono essere previsti appare utile che ASL ed ARPA, mettano in campo azioni utili almeno al contenimento dei danni, partendo dalla conoscenza del territorio e dei siti sensibili.

Gli impianti industriali che possono essere oggetto di attacco terroristico sono soprattutto le industrie a rischio di incidente rilevante.

Tuttavia tutta la rete industriale può essere interessata.

In particolare si dovrà porre attenzione agli insediamenti dove vengono effettuate le lavorazioni o impiegati agenti chimici pericolosi, anche se non normati dal d.lgs. 334/99 e i depositi di gas compressi o liquefatti e di gas tossici.

In caso di una emergenza in industria a rischio di incidente rilevante il Medico allertato si accerta che siano stati avvisati e chiamati il Legale Rappresentante, il Direttore Tecnico dello stabilimento e l'Addetto alla Sicurezza, ove previsto dalla normativa vigente.

In caso contrario si attiva per richiederne l'immediata presenza degli stessi, nonché delle squadre di pronto intervento di emergenza di evacuazione ed antincendio dell'azienda stessa.

Potenziali scenari

Impianti con sostanze estremamente pericolose

Sostanze che uniscono caratteristiche di tossicità elevata a grande facilità di diffusione.

Sono aggressivi chimici inclusi nell'elenco delle armi chimiche, possono produrre nubi tossiche con un elevato numero di vittime.

A puro titolo di esempio: acido cianidrico, fosgene

Azioni: gli enti preposti e i gestori provvederanno a:

• Rivedere i piani di emergenza in relazione alla possibilità di attacchi o sabotaggi terroristici. Non bisogna prevedere gli eventi più probabili ma quelli che possono avere le conseguenze più gravi.

• Aumentare la sorveglianza degli impianti e l'identificazione di chi vi accede.

• Dotarsi di DPI in numero adeguato.

• Dotarsi di antidoti.

• Preparare e formare gli operatori sanitari.

• Informare la popolazione.

Impianti con sostanze molto pericolose

Sostanze che, in ragione anche dei grandi quantitativi impiegati nei processi industriali, potrebbero produrre nubi tossiche di per sé o in caso di incendio con un elevato numero di vittime.

A puro titolo di esempio: cloro, ammoniaca, acido fluoridrico, acetonitrile, acrilonitrile, epicloridrina, trifluoruro di boro.

Azioni: gli enti preposti e i gestori provvederanno a:

• Rivedere i piani di emergenza in relazione alla possibilità di attacchi o sabotaggi terroristici. Oltre agli eventi con maggiori probabilità di accadimento vanno previsti anche quelli che possono avere le conseguenze più gravi.

• Aumentare la sorveglianza degli impianti e l'identificazione di chi vi accede.

• Dotarsi di DPI in numero adeguato.

• Dotarsi di antidoti.

• Preparare e formare gli operatori sanitari.

• Informare la popolazione.

Impianti con sostanze pericolose

Gli scenari terroristici sono simili agli incidenti «convenzionali».

Presso gli archivi ASL e ARPA sono disponibili molte informazioni utili per delineare la situazione di rischio nel territorio.

L'attenzione andrà posta sugli impianti che prevedono l'impiego di agenti chimici in fasi del ciclo e depositi di gas.

Utili possono essere il censimento degli apparecchi a pressione, l'anagrafe dei patentini per l'impiego dei gas tossici, le certificazioni per l'impiego e il trasporto di esplosivi, l'anagrafe delle imprese.

Azioni: gli enti preposti e i gestori provvederanno a:

• Aumentare la sorveglianza degli impianti e l'identificazione di chi vi accede.

• Dotarsi di DPI in numero adeguato.

• Effettuare esercitazioni.

Pipeline

Oleodotti, metanodotti, condotti industriali per il trasporto di sostanze tossiche

Azioni: gli enti preposti e i gestori provvederanno a:

• Vigilanza costante.

• Comunicazione alle autorità competenti.

Trasporti di sostanze o preparati pericolosi

Nelle attività di previsione, occorre considerare la possibilità di eventi terroristici interessanti il trasporto di materiali pericolosi.

Le azioni di prevenzione che possono essere adottate per limitare i danni derivanti da un possibile attentato sono:

– conoscere la tipologia e le principali vie di flusso del trasporto di merci pericolose;

– conoscere l'organizzazione della rete regionale stradale e ferroviaria;

– prevedere l'attivazione del sistema emergenze trasporto (SET) organizzato su scala nazionale in caso di incidente durante i trasporti su strada e ferrovia;

– accedere ai dati della Prefettura per la movimentazione di sostanze pericolose presso scali aeroportuali.

Le indicazioni da fornire alla popolazione esposta ed alla popolazione generale e i dispositivi di protezione individuale da utilizzare sono quelli già indicati nel precedente **punto 6**

Azioni terroristiche con impiego di agenti chimici (sistema generale di allerta ed indicazioni per la scelta dei DPI).

ALLEGATO 5

ELENCO IMPIANTI RITENUTI A RISCHIO

1) Impianti per la produzione, la trasformazione o il trattamento di sostanze chimiche organiche o inorganiche in cui vengono a tal fine utilizzati, tra l'altro, i seguenti procedimenti:

- alchilazione,
- amminazione con ammoniaca,
- carbonilazione,
- condensazione,
- deidrogenazione,
- esterificazione,
- idrolisi,
- alogenazione e produzione,
- idrogenazione,
- ossidazione,
- polimerizzazione,
- solfonazione,
- desolfonazione,
- distillazione,
- estrazione,

- solubilizzazione,
- miscelazione,
- fabbricazione e trasformazione di derivati solforati,
- nitrazione e fabbricazione di derivati azotati,
- fabbricazione di derivati fosforati,
- formulazione di antiparassitari e di prodotti farmaceutici.

2) Impianti per la distillazione o raffinazione, ovvero altre successive trasformazioni del petrolio o dei prodotti petroliferi.

3) Impianti destinati alla eliminazione totale o parziale di sostanze solide o liquide mediante combustione o decomposizione chimica.

4) Impianti per la produzione, la trasformazione o il trattamento di gas energetici, per esempio gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto e gas naturale di sintesi.

5) Impianti per la distillazione a secco di carbon fossile e lignite.

6) Impianti per la produzione di metalli o metalloidi per via umida o mediante energia elettrica.

ALLEGATO 6

ELENCO CENTRI ANTIVELENI
IN REGIONE LOMBARDIA

- 1. Centro Antiveneni (CAV) di Milano** presso l'Ospedale Niguarda Ca' Granda
piazza Ospedale Maggiore, 3 – 20162 Milano
tel. 02/66101029 – fax 02/64442768
e-mail: cav@ospedaleniguarda.it
- 2. Centro Antiveneni di Pavia** presso l'Istituto Scientifico di Pavia dell'IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri
via Ferrata, 8 – 27100 Pavia
tel. 0382/24444 – fax 0382/24605
e-mail: cnit@ism.it

3. Centro Antiveneni – Tossicologia Clinica di Bergamo
presso il Dipartimento di Farmacia Clinica e Farmacologia degli Ospedali Riuniti di Bergamo
Largo Barozzi, 1 – 24128 Bergamo
tel. 035/269469 – fax 035/26680
e-mail: clintox@ospedaliriuniti.bergamo.it

ALLEGATO 7

INDICAZIONI PER IL CONTROLLO
DI MATRICI ALIMENTARI

In caso di atto terroristico con impiego di sostanze radioattive può verificarsi la necessità di effettuare un controllo radiometrico degli alimenti in condizioni di emergenza; in particolare, in accordo con ARPA che effettuerà le misure, è stato impostato un sistema di procedure di campionamento di alimenti da attuare in caso dovesse verificarsi una situazione di emergenza radiologica su ampia scala, con fallout radioattivo.

Nella tabella riportata di seguito si individuano, in funzione della fase temporale dell'emergenza, la tipologia di campioni di alimenti da prelevare nonché le frequenze di prelievo.

Si tratta ovviamente di frequenze, e in alcuni casi anche di punti, di prelievo diversi da quelli abitualmente in uso per l'attività di sorveglianza della radioattività negli alimenti abitualmente condotta dalle ASL e dall'ARPA, che da parte sua effettua i campionamenti e le misure radiometriche delle matrici ambientali.

Le ASL devono aver provveduto preliminarmente ad individuare i punti effettivi di prelievo dei campioni, alla produzione o al consumo secondo quanto meglio specificato in tabella, al fine di rendere immediatamente operativo il piano di emergenza in caso se ne presentasse la reale necessità.

CONTROLLI DA EFFETTUARE ALLA PRODUZIONE

Matrice soggetta a controllo	Entro 1 settimana		Entro 1 mese		Dopo il primo mese	
	Frequenza indicativa	P	Frequenza indicativa	P	Frequenza indicativa	P
Latte vaccino di centrale	Giornaliera	A	Da giornaliera a settimanale	A	Settimanale	A
Latte vaccino di fattoria	Giornaliera	A	Da giornaliera a settimanale	A	Settimanale	A
Latte UHT di centrale	Giornaliera	A	Da giornaliera a settimanale	A	Settimanale	A
Acqua potabile da corpi idrici superficiali	Giornaliera	A	Mensile	M/A	Mensile	M/A
Acqua potabile di falda	Giornaliera	A	Mensile	M/A	Mensile	M/A
Latte ovino	Settimanale	B	Settimanale	B	Mensile	B
Latte caprino	Settimanale	B	Settimanale	B	Mensile	B
Funghi	Settimanale	B	Settimanale	B	Mensile	B
Miele	Settimanale	B	Settimanale	B	Mensile	B
Erbe aromatiche	Settimanale	B	Settimanale	B	Mensile	B

CONTROLLI DA EFFETTUARE AL CONSUMO

Matrice soggetta a controllo	Entro 1 settimana		Entro 1 mese		Dopo il primo mese	
	Frequenza indicativa	P	Frequenza indicativa	P	Frequenza indicativa	P
Verdure a foglia	Giornaliera	A	Settimanale	A	Quindicinale	A
Frutta	Giornaliera	A	Settimanale	A	Quindicinale	A
Latte in polvere per lattanti	Giornaliera	M	Da giornaliera a settimanale	A	Mensile	A
Carni bovine	Settimanale	M	Settimanale	A	Quindicinale	M/A
Pollame	Settimanale	M	Settimanale	A	Quindicinale	M/A
Carni suine	Settimanale	M	Settimanale	A	Quindicinale	B
Carni ovine e caprine	Settimanale	M	Settimanale	A	Quindicinale	B
Pesci d'acqua dolce	Settimanale	M	Settimanale	A	Quindicinale	B
Pesci d'acqua salata	Settimanale	M	Settimanale	A	Quindicinale	B

Matrice soggetta a controllo	Entro 1 settimana		Entro 1 mese		Dopo il primo mese	
	Frequenza indicativa	P	Frequenza indicativa	P	Frequenza indicativa	P
Altre verdure	Settimanale	M	Settimanale	A	Quindicinale	
Cereali	Settimanale	M	Settimanale	A	Quindicinale	
Uova	Settimanale	M	Settimanale	A	Quindicinale	
Derivati del latte (formaggi freschi e stagionati)	Settimanale	B	Settimanale	A	Da quindicinale a mensile	B
Derivati dei cereali	Settimanale	B	Settimanale	A	Quindicinale	
Olio	Settimanale	B	Mensile	B	Mensile	
Vino	Settimanale	B	Mensile	B	Mensile	
Conigli	Settimanale	B	Settimanale	B	Quindicinale	
Cacciagione	Settimanale	B	Settimanale	B	Quindicinale	

(BUR20050139)

(3.2.0)

Circ.r. 25 gennaio 2005 - n. 3

Indicazioni operative per l'applicazione della normativa in materia di divieto di fumo

Ai Direttori Generali delle ASL lombarde
LORO SEDI

Com'è noto, il 10 gennaio 2005 sono entrate in vigore le disposizioni in materia di divieto di fumo di cui all'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Tale normativa persegue il fine primario della «Tutela della salute dei non fumatori» e introduce un generalizzato divieto di fumo nei luoghi chiusi.

Il quadro normativo di riferimento è completato dalla legge n. 584/1975 (soprattutto con riferimento all'importo delle sanzioni) e dall'Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004, per la definizione delle procedure di accertamento delle infrazioni.

La presente Circolare, predisposta dalla Direzione Generale Sanità, che segue la Circolare 2/SAN del 14 gennaio 2005 predisposta in accordo con la Direzione Generale Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile, ha lo scopo di fornire ulteriori indicazioni e chiarimenti alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) per l'applicazione della normativa in materia di divieto di fumo.

Nel contempo, in attesa di una legge regionale sistematica, che in seguito alla modifica al Titolo V della Costituzione consenta alle Regioni, attraverso un proprio strumento legislativo, di intervenire in maniera complessiva ed organica e di apportare modifiche di carattere ampliativo alle vigenti norme in materia di fumo nel rispetto dei principi fondamentali dettati dalla legge statale, si ritiene utile ripercorrere brevemente il quadro normativo ed amministrativo di riferimento (All. 1).

Indicazioni applicative ed operative
alle Aziende Sanitarie Locali

Le aree per fumatori

Fermo restando che in forza del generalizzato divieto di fumo, la realizzazione di aree per fumatori non rappresenta un obbligo, ma una facoltà riservata ai titolari dei pubblici esercizi e ai datori di lavoro, qualora si ritenesse opportuno attrezzare locali riservati ai fumatori, questi dovranno essere adeguati ai requisiti tecnici dettati dal d.p.c.m. 23 dicembre 2003.

D.P.C.M. 23 dicembre 2003 – Allegato 1
REQUISITI TECNICI DEI LOCALI PER FUMATORI,
DEI RELATIVI IMPIANTI DI VENTILAZIONE
E DI RICAMBIO D'ARIA E DEI MODELLI DEI CARTELLI
CONNESSI AL DIVIETO DI FUMO

1. I locali riservati ai fumatori, di cui all'art. 51, comma 1, lettera b) della legge 16 gennaio 2003, n. 3, devono essere contrassegnati come tali e realizzati in modo da risultare adeguatamente separati da altri ambienti limitrofi, dove è vietato fumare. A tal fine i locali per fumatori devono rispettare i seguenti requisiti strutturali:

a) essere delimitati da pareti a tutta altezza su quattro lati;

- b) essere dotati di ingresso con porta a chiusura automatica, abitualmente in posizione di chiusura;
- c) essere forniti di adeguata segnaletica, conforme a quanto previsto dai successivi punti 9 e 10;
- d) non rappresentare un locale obbligato di passaggio per i non fumatori.

2. I locali per fumatori devono essere dotati di idonei mezzi meccanici di ventilazione forzata, in modo da garantire una portata d'aria di ricambio supplementare esterna o immessa per trasferimento da altri ambienti limitrofi dove è vietato fumare. L'aria di ricambio supplementare deve essere adeguatamente filtrata. La portata di aria supplementare minima da assicurare è pari a 30 litri/secondo per ogni persona che può essere ospitata nei locali, in conformità alla normativa vigente, sulla base di un indice di affollamento pari a 0,7 persone/mq.

All'ingresso dei locali è indicato il numero massimo di persone ammissibili, in base alla portata dell'impianto.

3. I locali per fumatori devono essere mantenuti in depressione non inferiore a 5 Pa (Pascal) rispetto alle zone circostanti.

4. La superficie destinata ai locali riservati ai fumatori negli esercizi di ristorazione, ai sensi dell'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, deve comunque essere inferiore alla metà della superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.

5. L'aria proveniente dai locali per fumatori non è riciclabile, ma deve essere espulsa all'esterno attraverso idonei impianti e funzionali aperture, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in tema di emissioni in atmosfera esterna, nonché dai regolamenti comunali d'igiene ed edilizia.

6. La progettazione, l'installazione, la manutenzione ed il collaudo dei sistemi di ventilazione devono essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in tema di sicurezza e di risparmio energetico, come pure alle norme tecniche dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI). I soggetti abilitati sono tenuti a rilasciare idonea dichiarazione della messa in opera degli impianti secondo le regole dell'arte ed in conformità dei medesimi alla normativa vigente. Ai fini del necessario controllo, i certificati di installazione comprensivi dell'idoneità del sistema di espulsione, e i certificati annuali di verifica e di manutenzione degli impianti di ventilazione devono essere conservati a disposizione dell'autorità competente.

7. Nei locali in cui è vietato fumare sono collocati appositi cartelli, adeguatamente visibili, che evidenziano tale divieto. Ai fini della omogeneità sul territorio nazionale, tecnicamente opportuna, tali cartelli devono recare la scritta «VIETATO FUMARE», integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e cui compete accertare le infrazioni.

8. Nelle strutture con più locali, oltre al modello di cartello riportato al punto 7, da situare nei luoghi di accesso o comunque di particolare evidenza, sono adottabili cartelli con la sola scritta «VIETATO FUMARE».

9. I locali per fumatori sono contrassegnati da appositi cartelli, con l'indicazione luminosa contenente, per le ragioni di omogeneità di cui al punto 7, la scritta «AREA PER FUMATORI».

10. I cartelli sono comunque integrati da altri cartelli luminosi recanti, per le ragioni di omogeneità di cui al punto 7, la dizione: «VIETATO FUMARE PER GUASTO ALL'IMPIANTO

DI VENTILAZIONE», che si accendono automaticamente in caso di mancato o inadeguato funzionamento degli impianti di ventilazione supplementare, determinando la contestuale esclusione della scritta indicativa dell'area riservata.

11. Il locale non rispondente, anche temporaneamente, a tutte le caratteristiche tecniche di cui ai punti precedenti non è idoneo all'applicazione della normativa di cui all'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Il suddetto d.p.c.m. costituisce quindi lo strumento attuativo per chi, quale responsabile di un locale chiuso assoggettato al divieto di fumo, voglia riservarne una parte ai fumatori.

Secondo il d.p.c.m. 23 dicembre 2003 non è quindi possibile destinare l'intera superficie di un locale pubblico ai fumatori in quanto al punto 1) dell'allegato 1 viene specificato che i locali riservati ai fumatori «devono essere contrassegnati come tali e risultare adeguatamente separati da altri ambienti limitrofi, dove è vietato fumare».

Inoltre, l'art. 51, comma 3, della legge 3/2003 stabilisce che negli esercizi di ristorazione devono essere destinati ai non

fumatori uno o più locali di superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio e non contempla la possibilità di attrezzare locali nei quali sia prevista la presenza contemporanea di fumatori e di non fumatori.

Non risultano, quindi, applicabili le esenzioni previste dagli artt. 3 e 4 della legge 584/1975, in quanto incompatibili con la legge 3/2003, non essendo più da considerarsi attuabili, dato che la installazione di impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione non è più sufficiente ad esonerare l'intero locale dall'applicazione del divieto di fumo. Inoltre, alla luce di quanto detto, i locali che in passato, con la vecchia normativa, hanno ottenuto l'esenzione dal divieto di fumare, sulla base dei requisiti tecnici previsti dal d.m. 18 maggio 1976, non sono più in regola per cui la loro esenzione deve considerarsi revocata.

Inoltre non saranno più possibili deroghe al divieto di fumare decorso l'anno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del d.p.c.m. del 23 dicembre 2003, avvenuta il 29 dicembre 2003, termine già tra l'altro prorogato al 10 gennaio 2005.

Obblighi dei responsabili, Vigilanza e Accertamento/Contestazione delle sanzioni

Le procedure per una corretta applicazione della normativa sono di seguito riassunte:

Strutture	Cartelli	Vigilanza	Accertamento/Contestazione
Strutture amministrative e di servizio dei locali della pubblica amministrazione. Aziende e agenzie pubbliche Mezzi di trasporto pubblici e della pubblica amministrazione	I dirigenti predispongono ed appongono i cartelli di divieto (art. 51, comma 2, legge n. 3/2003; p.2.2 accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004)	I dirigenti preposti individuano, con atto formale i soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto, accertare e contestare le infrazioni.	SU RICHIESTA dei responsabili o di chiunque altro. Attuati da: - Soggetti incaricati della vigilanza accertamento/contestazione - Personale delle ASL (Art. 4, comma 58-quinquies, l.r. 6/2001); - Personale delle Polizie locali (Art. 13 l. n. 689/1981; art. 5 l. n. 65/1986, l.r. 4/2003) D'INIZIATIVA. Attuati da: - ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria (Art. 13 l. n. 689/1981)
Strutture private amministrative e di servizio esercenti servizi della pubblica amministrazione in regime di concessione, convenzione, appalto e accreditamento	I dirigenti predispongono ed appongono i cartelli di divieto (art. 51, comma 2, legge n. 3/2003, p.2.2 accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004)	I soggetti preposti a vigilare sul rispetto del divieto, ad accertare e contestare le infrazioni e irrogare la relativa sanzione sono individuati in coloro ai quali spetta per legge, regolamento o disposizioni d'autorità assicurare l'ordine all'interno dei locali o in collaboratori da essi delegati all'uopo	SU RICHIESTA dei responsabili o di chiunque altro. Attuati da: - Soggetti incaricati della vigilanza e accertamento/contestazione - Personale delle ASL (Art. 4, comma 58-quinquies, l.r. 6/2001); - Personale delle Polizie locali (Art. 13 l. n. 689/1981; art. 5 l. n. 65/1986, l.r. 4/2003) D'INIZIATIVA. Attuati da: - ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria. (Art. 13 l. n. 689/1981)

Strutture	Cartelli	Vigilanza	Accertamento/Contestazione
Strutture private. Luoghi di lavoro	I responsabili/conduttori delle strutture private, e i datori di lavoro come definiti dal d.lgs. 626/94, curano la predisposizione e l'affissione dei cartelli di divieto (art. 51, comma 2, legge 3/2003, p.2.1 accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004)	1) Nelle strutture private i soggetti cui spetta la vigilanza sul rispetto del divieto si identificano nei responsabili/conduttori delle strutture stesse o nei collaboratori da essi formalmente delegati, i quali richiamano i trasgressori all'osservanza del divieto e curano che le infrazioni siano immediatamente segnalate ai soggetti pubblici incaricati per l'accertamento e la contestazione. 2) Nei luoghi di lavoro pubblici e privati i datori di lavoro, così come definiti dal d.lgs. 626/94, devono inoltre: - consultare preventivamente il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, il Medico Competente ed il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, nei casi previsti dal d.lgs. n. 626/1994 e in relazione al d.lgs. n. 25/2002, in merito alle misure da adottare per l'applicazione della legge n. 3/2003; - fornire un'adeguata informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute derivanti dal fumo attivo e passivo, sulle misure di prevenzione del fumo adottate nel luogo di lavoro, sulle procedure previste dalla normativa vigente per la violazione del divieto di fumare e sulle modalità efficaci per smettere di fumare, avvalendosi dei servizi competenti in materia.	SU RICHIESTA del responsabile/conduttore delle strutture private e del datore di lavoro o di un loro collaboratore all'uopo delegato o di chiunque altro. Attuati da: - Personale delle ASL (Art. 4, comma 58 quinquies, l.r. 6/2001); - Personale delle Polizie locali (Art. 13 l. n. 689/1981; art. 5 l. n. 65/1986, l.r. 4/2003) D'INIZIATIVA: Attuati da: - ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria. (Art. 13 l. n. 689/1981)

ESEMPI DI CARTELLI DI DIVIETO DI FUMO

<p>Esempio di cartello di divieto di fumo in un ufficio pubblico</p> <p>VIETATO FUMARE</p> <p>Legge 16 gennaio 2003 n. 3, art. 51 «Tutela della salute dei non fumatori»</p> <p><i>I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di € 27,5 ad un massimo di € 275. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.</i></p> <p>RESPONSABILE DELLA VIGILANZA SULL'OSSERVANZA DEL DIVIETO</p> <p>SIG.</p> <p>AUTORITÀ COMPETENTI ALL'ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE:</p> <p>RESPONSABILE DELLA VIGILANZA, AZIENDA SANITARIA LOCALE, POLIZIE LOCALI, UFFICIALI E AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA</p> <p>(In questo cartello si rende noto che il responsabile della vigilanza può accertare e contestare l'infrazione. Ciò non è possibile nelle strutture private.)</p>	<p>Esempio di cartello di divieto di fumo in un locale privato</p> <p>VIETATO FUMARE</p> <p>Legge 16 gennaio 2003 n. 3, art. 51 «Tutela della salute dei non fumatori»</p> <p><i>I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di € 27,5 ad un massimo di € 275. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.</i></p> <p>RESPONSABILE DELLA VIGILANZA SULL'OSSERVANZA DEL DIVIETO</p> <p>SIG.</p> <p>AUTORITÀ COMPETENTI ALL'ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE:</p> <p>AZIENDA SANITARIA LOCALE, POLIZIE LOCALI, UFFICIALI E AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si precisa che le ASL competenti per territorio esercitano l'azione di verifica della corretta applicazione della legge n. 3/2003 e del d.p.c.m. 23 dicembre 2003 mediante gli operatori dei Dipartimenti di Prevenzione Medico e dei Distretti

Socio Sanitari nell'ambito e durante lo svolgimento delle attività di vigilanza e ispezione.

La verifica dell'osservanza del disposto normativo in merito al divieto di fumo risulterà, pertanto, elemento di azione pre-

sente a completamento degli interventi di vigilanza e ispezione nell'ambito delle competenze specifiche dei differenti servizi del Dipartimento di Prevenzione Medica.

Con riguardo alle specifiche fattispecie delle Strutture private amministrative e di servizio esercenti servizi della pubblica amministrazione in regime di concessione, convenzione e appalto, la Circolare Regionale 21/SAN del 17 aprile 2002 nella parte relativa agli «Obblighi dei responsabili, Vigilanza e Accertamento/Contestazione delle infrazioni» è superata dalla formulazione dei punti 2.4 e 2.5 dell'Accordo Stato Regioni del 16 dicembre 2004 così come ripresi e specificati nella Circolare 2/SAN del 14 gennaio 2005.

Pertanto, le attuali procedure devono considerarsi decadute e sostituite da quelle specificate nel dettaglio nella presente Circolare Regionale.

Luoghi di lavoro

A integrazione di quanto già definito nella circolare 2/SAN/2005 del 14 gennaio 2005, si forniscono ulteriori indicazioni relative al divieto di fumo negli ambienti di lavoro.

Si ricorda anzitutto che uno degli obiettivi di prevenzione dei tumori indicati nella nota regionale Prot. n. H1.2004.0050018 del 28 settembre 2004, applicativa della d.g.r. n. 7/18344 del 23 luglio 2004 «Interventi operativi per la promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in Lombardia per il triennio 2004-2006», riguarda l'eliminazione dell'esposizione al fumo passivo negli ambienti di lavoro.

OBIETTIVI	AZIONI-RISULTATI	TEMPI
Eliminare esposizione a fumo passivo in ambiente di lavoro	Comunicazione alle imprese; verifica risultati su campione significativo	entro 1° anno entro 2° anno

Non si tratta quindi unicamente di definire criteri di applicazione della normativa, ma di definire una strategia a medio termine, strumenti di comunicazione e di verifica, indicatori di risultato.

Ovviamente la campagna finalizzata ad eliminare l'esposizione a fumo passivo dovrà essere affiancata da una altrettanto forte campagna contro il fumo attivo.

Le previsioni della normativa

Il d.lgs. 626/94, all'art. 4 prevede che il datore di lavoro valuti tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori (fumo passivo incluso) ed adotti le misure necessarie per il loro contenimento.

In applicazione dei Titoli VII e VII-bis del d.lgs. 626/94 e s.m.i., l'esposizione a cancerogeni e più in generale a sostanze pericolose deve essere impedita ogniquale volta possibile per mezzo degli strumenti tecnici e procedurali che il Datore di Lavoro ha a disposizione.

Per quanto previsto dal Titolo VII art. 61, il fumo di sigaretta e il fumo passivo rientrano nella definizione di agente cancerogeno. In applicazione degli art. 62 e 72-quinquies, primo comma di tale titolo, in concorrenza con il precetto previsto dall'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, assunta la equivalenza tra «utenti» e «lavoratori» di cui alla Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute, vige il divieto di fumo in qualunque locale di lavoro chiuso, in cui siano presenti o possano accedere altri lavoratori.

Il Datore di Lavoro è responsabile per l'esposizione che il lavoratore subisce in occasione di lavoro; non è dunque vietato fumare all'aperto salvo non vi siano altri pericoli per i quali viga divieto assoluto.

La valutazione dei rischi dovrà individuare le modalità di applicazione del divieto e gli eventuali spazi fumatori, tenendo conto anche delle associazioni epidemiologicamente note tra fumo e altri fattori di rischio, tra cui il rischio infortunistico; dovrà individuare gli strumenti applicativi e le procedure aziendali, definendo i rispettivi ruoli di dirigenti e preposti, del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, con particolare riguardo all'applicazione e al rispetto delle procedure e all'attività formativa/informativa.

I provvedimenti

Con riguardo alle specifiche fattispecie di illecito nei luoghi di lavoro, dovrà essere valutata, alla luce del principio di specialità di cui all'art. 9 della l. n. 689/1981, l'applicazione delle sanzioni previste dalla l. 3/2003 ovvero di quelle previste dalla specifica normativa a tutela della salute dei lavoratori, anche

in relazione alla figura del trasgressore (lavoratore, dirigente o preposto, datore di lavoro).

L'applicazione del principio di specialità porta alla conclusione che fatti trasgressivi in materia di divieto di fumo costituiscono, in via generale, delle violazioni in ambito amministrativo, di cui all'art. 51 della L. n. 3/2003, normativa specifica rispetto alle norme più generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Tale ambito amministrativo sarà ancor più pertinente in caso di accertamento di episodio sporadico di violazione constatato in stato di flagranza.

Tale valutazione dovrà comunque essere attentamente effettuata caso per caso; si prenderà in considerazione il carattere continuativo o occasionale della condotta omissiva, applicandosi nel caso della ripetitività anche la sanzione penale per violazione della normativa a tutela del lavoratore.

Saranno inoltre certamente sanzionate penalmente anche le situazioni di violazioni del divieto in presenza di pericolo d'incendio (art. 34, d.P.R. 547/55), agenti cancerogeni (art. 65, comma 2, d.lgs. 626/94), biologici (art. 80, comma 2, d.lgs. 626/94) e d'esposizione a polveri contenenti fibre di amianto (art. 28, d.lgs. 277/91).

In questi casi l'inosservanza costituisce, nella maggioranza delle violazioni, reato contravvenzionale ed è sanzionata con la procedura prevista dal d.lgs. 758/94.

Si precisa che l'attivazione della procedura ex d.lgs. 758/94 non richiede l'accertamento diretto della violazione da parte dell'organo di vigilanza, ma potrà essere attivata anche sulla base di segnalazioni/esposti nei quali si circostanza un mancato rispetto avvenuto nel passato.

Come sopra detto, in casi particolari, la sanzione penale potrà riguardare, inoltre, articoli del d.lgs. 626/94, d.lgs. 493/96, d.P.R. 547/55, applicabili nei casi di comportamenti inadempienti agli obblighi di tutela nei confronti del fumo passivo messi in atto dalle varie figure titolari di detti obblighi:

- al datore di lavoro che non segnali il divieto di fumare con l'apposita cartellonistica può essere contestata la violazione dell'art. 2 del d.lgs. 493/96 - Prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro;
 - al datore di lavoro, dirigente o preposto che non richieda il rispetto del divieto di fumo può essere contestata la violazione dell'articolo 4, comma 5 lettera f) del d.lgs. 626/94;
 - nelle aziende o lavorazioni in cui esistono pericoli specifici d'incendio, al datore di lavoro o dirigente che non segnali il divieto di fumare e vigila affinché questo divieto sia rispettato può essere contestata la violazione dell'articolo 34 del d.P.R. 547/55;
 - al lavoratore che trasgredisce il divieto di fumo, può essere contestata la violazione dell'art. 5 comma 2 lettera a) del d.lgs. 626/94;
 - al datore di lavoro, per mancata applicazione del Titolo VII del d.lgs. 626/94 (fumo passivo quale agente cancerogeno);
 - al datore di lavoro, per mancata applicazione del Titolo VII (agenti cancerogeni) per particolari categorie di lavoratori (minori, donne in gravidanza).
- Si possono individuare i seguenti contenuti di prescrizione o disposizione, da parte dell'organo di vigilanza al datore di lavoro:
- l'effettuazione di una valutazione della presenza di fumi derivanti dalla combustione di tabacco e la valutazione specifica dei rischi derivanti dal «fumo passivo»;
 - l'applicazione delle previsioni dei Titoli VII e VII-bis agli eventuali lavoratori esposti professionalmente a fumo passivo;
 - l'obbligo di non esposizione dei lavoratori al fumo da tabacco, mediante l'imposizione del «divieto di fumo» in azienda;
 - l'obbligo di vigilare sull'effettivo rispetto del divieto, anche mediante la predisposizione di adeguate procedure interne;
 - l'obbligo di fornire un'adeguata informazione a tutti i lavoratori su tale rischio.

Alcuni aspetti particolari

I lavoratori addetti alle zone fumatori dei locali pubblici, previste dalla l. 3/2003 sono da considerare esposti a cancro-

geni e come tali sottoposti a obblighi e tutele del Titolo VII e del VII-bis; indicazioni operative sull'argomento sono desumibili dalle sopracitate linee guida nazionali.

Si tratta di conseguenza di attività vietate a minori e lavoratrici in gravidanza.

Le eventuali sale di ristoro per fumatori nei luoghi di lavoro dovranno avere le stesse caratteristiche previste per le zone fumatori dei locali pubblici; anche in questo caso dovrà essere garantito con idonei provvedimenti organizzativi che non debbano accedere lavoratori nell'ambito delle loro mansioni (pulizie, manutenzione,...) se non al di fuori degli orari di utilizzo.

Il Pagamento delle sanzioni amministrative può essere effettuato secondo lo schema di seguito riportato:

Organo Accertatore e contestatore	Dove è possibile pagare	Norma di riferimento
Forze di Polizia dello Stato	<ul style="list-style-type: none">– in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131 T, e indicando la causale del versamento (<i>Violazione al divieto di fumo</i>) ed il codice ufficio;– direttamente presso la tesoreria provinciale competente per territorio;– presso gli uffici postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, indicando la causale del versamento (<i>Violazione al divieto di fumo</i>).	Punto 10 Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004
ASL Polizie locali Personale formalmente incaricato	<ul style="list-style-type: none">– in banca sul c/c dell'ASL– presso gli sportelli cassa delle ASL– presso gli Uffici postali tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria dell'ASL competente per territorio. <i>Occorre sempre indicare la causale del versamento: «Violazione al divieto di fumo».</i>	Punto 11 Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004 Circolare Regione Lombardia 2/SAN del 14 gennaio 2005

In Allegato 3 è fornito modello di «Verbale di accertamento e di contestazione della violazione della normativa sul divieto di fumare».

In caso di mancato pagamento della sanzione, l'Autorità competente a ricevere il rapporto ex art. 17 l. 689/81 (indipendentemente da quale sia l'organo accertatore) è:

Organo	Sanzioni per le quali è competente	Norma di riferimento
Prefetto	Sanzioni accertate nell'ambito di amministrazioni statali o di enti di rilevanza nazionale.	Punto 12 Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004
ASL	Per tutte le altre sanzioni.	Punto 14 Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004 e art. Art. 4, comma 58-quinquies, l.r. n. 6/2001

I **proventi** delle sanzioni amministrative comminate dalle Polizie Locali e dalle ASL e introitate da queste ultime, saranno utilizzati per campagne di informazione e di educazione alla salute finalizzate alla prevenzione primaria del tabagismo e delle patologie correlate al fumo di tabacco.

Il coordinamento delle differenti strutture coinvolte nei progetti cui dovranno essere destinati i fondi è in capo al Dipartimento di Prevenzione Medico

Monitoraggio e valutazione

La Regione, per il tramite dell'Unità Organizzativa Prevenzione della Direzione Generale Sanità, attua il monitoraggio degli interventi svolti ed acquisisce i dati in merito all'osservanza delle norme sul divieto di fumare e al numero delle infrazioni contestate, così come specificato nella Circolare 2/SAN del 14 gennaio 2005.

Da ultimo, si ritiene importante sottolineare il ruolo fondamentale delle ASL nel promuovere le attività informative e preventive finalizzate alla tutela della salute pubblica con particolare riferimento alle patologie correlate al fumo di tabacco.

Confidando in un puntuale adempimento, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente
dell'U.O. Prevenzione
della Direzione
Generale Sanità
Luigi Macchi

Il Direttore Generale Vicario
della Direzione
Generale Sanità
Maurizio Amigoni

•

ALLEGATO 1

L'evoluzione della normativa e giurisprudenziale in materia di divieto di fumare con riferimento agli obblighi di tutela dei non fumatori: utenti, pubblico e lavoratori occupati in luoghi di lavoro aperti al pubblico

Nel corso degli anni sono state emanate diverse disposizioni

Sanzioni

In caso di violazione della normativa sul divieto di fumare, ai sensi dell'art. 7 legge n. 584/1975, dell'art. 52, comma 20, legge n. 448/2001, dell'art. 51, comma 5, legge n. 3/2003, dell'art. 1, comma 189, legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applicano le sanzioni secondo l'Allegato 2: tabella riassuntiva degli articoli di norma di riferimento, degli illeciti e delle sanzioni comminabili.

Il procedimento amministrativo sanzionatorio è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i., nonché della legge Regionale 5 dicembre 1983, n. 90 e s.m.i.

ni legislative ed amministrative, anche regionali, a partire dal divieto, contenuto nell'art. 25 del **r.d. 24 dicembre 1934, n. 2316** «Testo unico delle leggi sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia», di vendita o somministrazione di tabacco a persona minore di anni 16.

La **legge 11 novembre 1975, n. 584**, intitolata «Divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di trasporto pubblico» ha posto un generico ed assoluto divieto di fumare in determinati locali pubblici o comunque aperti al pubblico ed agli utenti e su mezzi di trasporto pubblico.

Due pronunce di Giudici Amministrativi (**decisione del T.A.R. Lazio, Sezione I-bis, 17 marzo 1995, n. 462 e ordinanza n. 687 in data 14 maggio 1995 del Consiglio di Stato**) hanno interpretato le norme della l. n. 584/1975 con riguardo ai locali soggetti al divieto di fumare.

Il Consiglio di Stato ha precisato che il divieto di fumare deve intendersi limitato agli ambienti chiusi di proprietà della pubblica amministrazione ed agli altri locali pubblici o aperti al pubblico nei quali i cittadini debbano recarsi in funzione dell'utenza dei servizi resi dall'amministrazione, rimanendo esclusi i locali di proprietà pubblica non aperti al pubblico e quelli di proprietà privata nei quali non vengono erogati servizi dall'amministrazione.

A seguito di dette pronunce è stata emanata la **Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995** indirizzata a tutte le amministrazioni pubbliche, comprese le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, nonché ai privati esercenti pubblici servizi a titolo di concessione o appalto o convenzione o accreditamento.

La direttiva prevede:

– l'esercizio da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici destinatari dei loro poteri amministrativi, regolamentari e disciplinari nell'ambito dei propri uffici e delle proprie strutture, nonché dei loro poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sulle aziende ed istituzioni da esse dipendenti

e sulle aziende private esercenti servizi pubblici, anche sanitari, in regime di concessione o appalto, ovvero di convenzione o accreditamento, affinché sia data piena applicazione al divieto di fumo in luoghi determinati;

- l'obbligo di individuazione dei locali soggetti al divieto di fumo, fornendo i criteri interpretativi per l'individuazione degli stessi e precisando, comunque, che le amministrazioni e gli enti destinatari possono, in virtù della propria autonomia regolamentare e disciplinare, estendere il divieto a luoghi diversi da quelli previsti dalla legge n. 584/1975;

- l'obbligo di apposizione nei locali nei quali si applica il divieto di appositi cartelli recanti le indicazioni ivi previste;

- di porre in capo ai dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio l'individuazione per ciascuna di esse di uno o più funzionari incaricati di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzarle e di riferire all'autorità competente.

La **deliberazione della Giunta Regionale 24 aprile 1996 n. 6/12284** dà applicazione all'intesa Stato-Regioni in materia di divieto di fumo negli ambienti confinati delle pubbliche amministrazioni non statali stipulata tra il Ministero della Sanità e la Conferenza dei presidenti delle regioni con specificazioni per le Aziende USSL, per le Aziende Ospedaliere e per gli altri enti di cui all'articolo 4 del d.lgs. n. 502/1992 soggetti alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995. Fornisce, tra l'altro, indicazioni per le Aziende Sanitarie.

Tra gli incumbenti in capo a queste ultime, oltre a quelli diretti all'applicazione della direttiva nell'ambito delle proprie strutture (individuazione e nomina con decreto dei funzionari incaricati di procedere alla contestazione delle infrazioni, predisposizione ed apposizione dei cartelli recanti il divieto di fumo), vi sono anche:

- il controllo che la direttiva venga rispettata anche nei locali condotti da soggetti privati esercenti servizi pubblici sanitari e strumentali in regime di concessione (es. tesorerie) o di appalto, ovvero di convenzione (es.: medici di medicina generale,...) o accreditamento per l'esercizio delle relative attività in tutte le strutture private;

- l'attività di informazione nei riguardi di tutte le amministrazioni ricordate nell'articolo 1 della direttiva stessa (scuole, università, comuni,...) affinché sia data piena applicazione.

La **circolare del Ministero della Sanità del 28 marzo 2001, n. 4**, ha lo scopo di chiarire le disposizioni relative al divieto di fumo posto dalla legge n. 584/1975 e dalla direttiva 14 dicembre 1995 anche alla luce delle più recenti pronunce giurisprudenziali (sentenza T.A.R. Lazio, sezione III-bis, del 20 marzo 1997) che hanno interpretato estensivamente alcune espressioni delle citate normative. Il contributo più significativo della circolare consiste in un ampliamento dell'elenco dei locali afferenti alle varie amministrazioni nei quali deve essere applicato il divieto di fumo, lasciando comunque facoltà alle amministrazioni destinatarie la possibilità di estendere il divieto ad altri locali in virtù della loro autonomia.

Contiene, inoltre, indicazioni con riguardo all'aspetto sanzionatorio conseguente all'accertamento della violazione del divieto di fumo. Trattandosi di illecito amministrativo punito con sanzione pecuniaria, il procedimento sanzionatorio segue le regole previste dalla l. n. 689/1981 e s.m.i. recante modifiche al sistema penale.

La **legge regionale 3 aprile 2001, n. 6** ha, tra l'altro, aggiunto l'articolo 58-quinquies alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»), ai sensi del quale: «Sono delegate alle ASL le funzioni amministrative in materia di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584 quando la proibizione riguarda luoghi, locali o mezzi di trasporto di competenza regionale, regolamentate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale) e successive modifiche».

L'**articolo 52, comma 20, della legge 28 novembre 2001, n. 448** (legge finanziaria 2002), sostituendo l'articolo 7 della l. n. 584/1975, ha elevato l'importo della sanzione pecuniaria per i trasgressori al divieto di fumare stabilendolo in una

somma da 25 a 250 euro, e ne ha previsto il raddoppio qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Ha inoltre previsto in capo a coloro cui spetta per legge, regolamento o disposizioni di autorità assicurare l'ordine all'interno dei locali indicati nelle lettere a) e b) dell'articolo 1, nonché ai conduttori dei locali di cui alla lettera b) dello stesso articolo, i quali non curino l'osservanza del divieto esponendo, in posizione visibile, cartelli riproducenti le indicazioni previste, la comminazione della sanzione pecuniaria del pagamento di una somma da 200 a 2000 euro.

L'ultimo intervento legislativo riguardante la materia è contenuto nell'**articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3**, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», che è rubricato «Tutela della salute dei non fumatori» e pone, al comma 1, un generalizzato divieto di fumare nei locali chiusi.

Le eccezioni a tale divieto riguardano:

- i locali privati non aperti ad utenti o al pubblico;
- i locali riservati ai fumatori.

Nei luoghi di lavoro, qualora locali chiusi, vige il generale ed assoluto divieto di fumare di cui al comma 1 dell'articolo 51, fatta salva la scelta del datore di lavoro di creare aree riservate ai fumatori, con le caratteristiche di cui al comma 2 dell'articolo 51 e di cui al d.p.c.m. 23 dicembre 2003, successivamente emanata.

Il comma 9 dell'articolo 51 della legge prevede espressamente che rimangano ferme le disposizioni che disciplinano il divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni quindi, principalmente, gli articoli 1 e 2 della l. n. 584/1975, così come sono stati interpretati dalle decisioni dei Giudici Amministrativi.

Il comma 10 specifica che rimangono in vigore le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11 novembre 1975, n. 584 «in quanto compatibili» con le disposizioni della legge da ultimo emanata, fermo restando che gli articoli della legge non citati rimangono, in ogni caso, in vigore, ancorché gli stessi debbano essere armonizzati con le successive disposizioni.

In attuazione del comma 2 della l. n. 3/2003, è stato emanato il **d.p.c.m. 23 dicembre 2003** recante le caratteristiche tecniche dei locali riservati ai fumatori e dei relativi impianti per la ventilazione ed il ricambio d'aria, oltre che dei modelli dei cartelli connessi al divieto di fumare.

I locali non rispondenti, anche temporaneamente, a tutte le caratteristiche tecniche di cui al d.p.c.m. non sono idonei all'applicazione della normativa di cui all'articolo 51 della l. n. 3/2003.

Laddove non fosse possibile separare fisicamente le strutture nelle quali è consentito fumare dalle altre, il divieto è assoluto.

Pertanto, i gestori dei locali chiusi aperti al pubblico entro il 10 gennaio 2005, stante la proroga per l'applicazione del divieto di fumo nei locali pubblici concessa dall'art. 19 del d.l. n. 266 del 9 novembre 2004 dovranno, alternativamente:

- estendere il divieto di fumare all'intero esercizio e predisporre la cartellonistica con le diciture «VIETATO FUMARE», individuando altresì le persone incaricate di garantire il rispetto del divieto di fumare;
- riservare una parte degli ambienti ai fumatori, predisponendo, alla luce del d.p.c.m. 23 dicembre 2003, le necessarie opere edilizie ed impiantistiche per la realizzazione dei locali e la specifica cartellonistica; inoltre, per i restanti ambienti destinati ai non fumatori, predisporre la specifica cartellonistica ed individuare le persone che garantiscano il rispetto del divieto di fumare.

In attuazione del comma 7 dell'art. 51 della l. n. 3/2003, è stato sancito in data **16 dicembre 2004 l'Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano** che individua le procedure per l'accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni, nonché l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sulle infrazioni accertate ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni.

La **Circolare del Ministero della Sanità del 17 dicembre 2004**, pubblicata sulla *G.U. n. 300 del 23 dicembre 2004*, «In-

dicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori», ha lo scopo di chiarire le disposizioni relative al divieto di fumo posto dall'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

I contributi più significativi della circolare consistono:

– nell'ampliamento dell'elenco dei locali nei quali deve essere applicato il divieto di fumo afferenti alla generalità dei «locali chiusi» privati aperti a utenti o al pubblico quali: bar, ristoranti, circoli privati e tutti i locali di intrattenimento, come le discoteche, e quelli ad essi assimilati, come le palestre, le sale corse, le sale gioco, le sale video-games, le sale Bingo, i cinema multisala, i teatri, fatta salva solo la facoltà di attrezzare a norma aree riservate ai fumatori. Resta fermo che, considerata la libera accessibilità a tutti i locali di fumatori e non, la possibilità di fumare non può essere consentita se non in spazi di dimensioni inferiori opportunamente attrezzati all'interno dei locali stessi;

– nell'ampliamento dell'estensione del divieto di fumare, che, come tale, deve essere ritenuto di portata generale, con la sola limitata esclusione delle eccezioni espressamente previste. Pertanto il divieto di fumare trova applicazione non solo nei luoghi di lavoro pubblici, ma anche in tutti quelli privati, che siano aperti al pubblico o a utenti. Tale accezione comprende gli stessi lavoratori dipendenti in quanto «utenti» dei locali nell'ambito dei quali prestano la loro attività lavorativa. È infatti interesse del datore di lavoro mettere in atto e far rispettare il divieto, anche per tutelarsi da eventuali rimesse da parte di tutti coloro che potrebbero instaurare azioni risarcitorie per danni alla salute causati dal fumo.

Il decreto-legge 266/04, art. 19 ha prorogato l'entrata in vigore della l. n. 3/03 al 10 gennaio 2005 anziché il 29 dicembre 2004.

La legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 189, sostituendo l'articolo 52, comma 20, della legge 28 novembre 2001, n. 448, ha elevato l'importo della sanzione pecuniaria per i trasgressori al divieto di fumare del 10%, portandolo ad una somma che va da 27,50 a 275,00 euro, raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Ha inoltre previsto in capo a coloro cui spetta per legge, regolamento o disposizioni di autorità assicurare la corretta applicazione e l'osservanza del divieto di fumare, la comminazione di una sanzione pecuniaria che va da 220,00 a 2200,00 euro.

L'evoluzione della normativa e giurisprudenziale in materia di divieto di fumare con riferimento agli obblighi di tutela della salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro chiusi

Codice Civile

L'articolo 2087 (Tutela delle condizioni di lavoro) introduce il principio del debito di garanzia di condizioni di lavoro salubri e sicure da parte del datore di lavoro a favore del lavoratore subordinato (il lavoratore ha diritto alla «massima sicurezza tecnologicamente possibile»). Tale disposizione generale sopperisce nelle circostanze di difetto di normativa specifica; in carenza di precetti, a fronte di situazioni di potenziale rischio, la previsione dell'art. 2087 svolge una funzione suppletiva di carattere impositivo per il datore di lavoro, che dovrà perciò mettere in atto le misure adeguate al contenimento del rischio evidenziato.

L'articolo 2043 (Risarcimento per fatto illecito) è fondante della richiesta di risarcimento per danni causati nei luoghi di lavoro a seguito d'esposizione a fumo passivo.

Statuto dei lavoratori

L'articolo 9 sancisce il diritto dei lavoratori di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 «Norme generali per l'igiene del lavoro»

L'articolo 9 (Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi) stabilisce le norme specifiche per l'aerazione dei luoghi di lavoro e l'obbligatorietà che i lavoratori «dispongano di aria salubre in quantità sufficiente, anche ottenuta con impianti di aerazione».

1. Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che, tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente anche ottenuta con impianti di aerazione.

2. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori.

3. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiosa.

4. Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato rapidamente.

D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626

All'articolo 3 sono ordinate le misure generali di tutela e tra loro, alla lett. b): «Eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso della tecnica e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo».

All'articolo 4, commi 1 e 2, si dispone che il datore di lavoro, «in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva», deve valutare, anche «nella sistemazione dei luoghi di lavoro», tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, «adottare le misure necessarie», e «aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza». Il fumo passivo è pertanto un rischio da includere obbligatoriamente nel procedimento di valutazione.

A conclusione del processo di valutazione dei rischi, il datore di lavoro predispone il documento di valutazione dei rischi, nel quale sono indicati il programma delle misure per adeguare i luoghi di lavoro ed il cronogramma per la loro realizzazione.

La mancata o carente individuazione dei rischi, o la mancata individuazione delle misure di contenimento, comporta sanzioni in ambito penale.

Accettata la posizione, com'è ormai per tutti evidente, che il fumo, attivo e passivo, è un agente cancerogeno, diventa inoltre obbligatorio considerare, per questo rischio, l'applicazione del **Titolo VII del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 «Protezione da agenti cancerogeni mutageni»** e del **Titolo VII-bis del medesimo decreto, introdotto dall'art. 2 del d.lgs. n. 25 del 2 febbraio 2002**. Conseguono obblighi specifici, di valutazione dei rischi e d'individuazione di misure di riduzione, per i datori di lavoro delle aziende dove è possibile fumare e dove si evidenzia un rischio d'esposizione a fumo passivo.

Diventerebbero perciò possibili contenuti di prescrizione o disposizione, da parte dell'organo di vigilanza al datore di lavoro, i seguenti punti:

- l'effettuazione di una valutazione della presenza di fumi derivanti dalla combustione di tabacco, in quanto agente chimico pericoloso;
- la valutazione specifica dei rischi derivanti dal «fumo passivo»;
- l'obbligo di non esposizione dei lavoratori al fumo da tabacco, anche mediante l'imposizione del «divieto di fumo» in azienda;
- l'obbligo di vigilare sull'effettivo rispetto del «divieto di fumo», anche mediante la predisposizione di adeguate procedure interne;
- l'obbligo di fornire un'adeguata informazione a tutti i lavoratori su tale rischio;
- l'obbligo di attivare sale per soli fumatori, qualora non intenda applicare il divieto generalizzato di fumare nell'azienda.

Sentenza Corte Costituzionale n. 399 del 20 dicembre 1996

Sulla base del complesso delle norme di legge a protezione della salute dei lavoratori (Costituzione, Codice Civile, d.P.R. 303/56, d.lgs. 626/94), questa fondamentale sentenza ribadisce l'esistenza e chiarisce la portata degli obblighi di tutela a carico del datore di lavoro nei confronti della nocività del fumo passivo.

Ne discende l'ingiustizia del danno e la sua conseguente risarcibilità. Afferma pertanto il diritto dei lavoratori e dei

loro rappresentanti di chiamare il datore di lavoro «dinanzi al giudice per l'accertamento di eventuali responsabilità nel predisporre gli adeguati strumenti di tutela».

Qualora venga incluso tra gli strumenti anche il divieto assoluto di fumare sul lavoro, tale regola aziendale dovrà essere rispettata dai lavoratori.

Normativa riferita a divieti specifici di fumare in presenza di particolari rischi lavorativi

All'articolo 64, Titolo VII del d.lgs. 626/94, tra le misure tecniche, organizzative e procedurali, si prescrive il divieto di fumare in presenza di rischi da agenti cancerogeni. Similmente dispone l'articolo 65, comma 2, quale misura igienica.

Anche il Titolo VIII del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 «Protezione da agenti biologici», all'articolo 80 «Misure igieniche» dispone il divieto di fumare.

Infine, il d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277, Capo III «Protezione da amianto», all'articolo 28 «Misure igieniche» vieta

di fumare nelle attività lavorative con rischio d'esposizione ad amianto.

Divieto specifico di fumare in relazione al pericolo d'incendio

D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547

Articolo 34 – Divieti – Mezzi di estinzione – Allontanamento dei lavoratori.

Nelle aziende o lavorazioni in cui esistono pericoli specifici d'incendio:

- è vietato fumare;
- è vietato usare apparecchi a fiamma libera, *omissis*...;
- devono essere predisposti mezzi di estinzione idonei; detti mezzi devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno ogni sei mesi da personale esperto;
- deve essere assicurato, in caso di necessità, l'agevole e rapido allontanamento dei lavoratori dai luoghi pericolosi.

ALLEGATO 2

PRONTUARIO NORMATIVA ANTIFUMO

Norma violata artt.	Norme sanzioni artt.	Fatto illecito	Sanzioni	Sanzione accessoria	Competenza
1 l. 584/1975 51 c. 1 l. 3/2003	7 c. 1 l. 584/1975 52 l. 448/2001 51 c. 5 l. 3/2003 1 l. 311/2004	Fumare nei locali/luoghi chiusi ad eccezione di: a) quelli privati non aperti ad utenti* o al pubblico; b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.	da € 27,50 a € 275,00 in misura ridotta € 55,00		Introiti ASL c.c.p. n. c.c.b. n. intestato a « » Autorità competente: ASL
1 l. 584/1975 51 c. 1 l. 3/2003	7 c. 1 l. 584/1975 52 l. 448/2001 51 c. 5 l. 3/2003 1 l. 311/2004	Fumare nei locali/luoghi chiusi in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni, ad eccezione di: a) quelli privati non aperti ad utenti* o al pubblico; b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati;	da € 55,00 a € 550,00 in misura ridotta € 110,00		Introiti ASL c.c.p. n. c.c.b. n. intestato a « » Autorità competente: ASL
1-2 L. 584/1975 51 c. 1-2-3 l. 3/2003	7 c. 2 l. 584/1975 52 l. 448/2001 51 c. 5 l. 3/2003 1 l. 311/2004	Omettere di provvedere, da parte, di coloro cui spetta per legge, regolamento o disposizioni di autorità assicurare l'ordine all'interno dei locali indicati nelle normative di riferimento nonché da parte dei conduttori degli stessi, a: – posizionare idonea cartellonistica nei locali; – curare l'osservanza del divieto; – adeguare i locali adibiti a fumatori nel rispetto delle caratteristiche tecniche stabilite dal d.p.c.m. 23 dicembre 2003, o con superficie non risultante proporzionata tra fumatori e non fumatori, qualora si sia optato per la creazione di aree riservate ai fumatori;	da € 220,00 a € 2.200,00 in misura ridotta € 440,00	a) Il Questore può adottare le misure di cui all'articolo 140 del regolamento per la esecuzione del T.U.L.P.S.	Introiti ASL c.c.p. n. c.c.b. n. intestato a « » Autorità competente: ASL
1-2-5 l. 584/1975 51 c. 1-2-3 l. 3/2003	7 c. 2 l. 584/1975 52 l. 448/2001 51 c. 5 l. 3/2003 1 l. 311/2004	Omettere di provvedere, da parte di chi spetta per legge, regolamento o disposizioni di autorità assicurare l'ordine all'interno dei locali indicati nelle normative di riferimento nonché i conduttori degli stessi che non hanno provveduto nei locali adibiti a fumatori a: – condurre in maniera idonea e mantenere in perfetta efficienza gli impianti di condizionamento; – mantenere gli impianti di condizionamento funzionanti;	da € 330,00 a € 3.300,00 in misura ridotta € 660,00	a) Il Questore può adottare le misure di cui all'articolo 140 del regolamento per la esecuzione del T.U.L.P.S.	Introiti ASL c.c.p. n. c.c.b. n. intestato a « » Autorità competente: ASL

* Circolare Ministero della Salute del 17 dicembre 2004, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 23 dicembre 2004, «Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori». «Il divieto di fumare trova applicazione non solo nei luoghi di lavoro pubblici, ma anche in tutti quelli privati, che siano aperti al pubblico o a utenti. Tale accezione comprende gli stessi lavoratori dipendenti in quanto "utenti" dei locali nell'ambito dei quali prestano la loro attività lavorativa».

LOGO

Partita IVA e Cod. Fiscale n.

Tel. Telefax

STRUTTURA.

VERBALE n.

**VERBALE DI ACCERTAMENTO E DI CONTESTAZIONE
DELLA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMARE**Il giorno del mese di dell'anno alle ore
presso

il sottoscritto

appartenente alla struttura riportata in intestazione, ha accertato che il/la Sig./Sig.ra

nato/a a il

residente a (.....) in via n.

di nazionalità, identificato con documento n.

rilasciato da in data ha commesso la violazione di seguito specificata

(contrassegnare con una X):

- ☐ **Fumava in luogo chiuso soggetto al divieto di fumare, debitamente segnalato** (Violazione Art. 1 legge n. 584/1975, art. 51 c. 1. legge 3/2003). Detta violazione è sanzionata ai sensi di: art. 7 c. 1. legge 584/1975, art. 52 c. 20 legge 448/2001, art. 51 c. 5 legge 3/2003, art. 1 comma 189 legge 311/2004

Entità della sanzione amministrativa: da € 27,50 a € 275,00; doppio del minimo € 55,00

- ☐ **Fumava in luogo chiuso soggetto al divieto di fumare, debitamente segnalato, in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di un lattante o di un bambino di età inferiore a 12 anni** (Violazione Art. 1 legge n. 584/1975, art. 51 c. 1. legge 3/2003). Detta violazione è sanzionata ai sensi di: art. 7 c. 1. legge 584/1975, art. 52 c. 20 legge 448/2001, art. 51 c. 5 legge 3/2003, art. 1 comma 189 legge 311/2004

Entità della sanzione amministrativa: da € 55,00 a € 550,00; doppio del minimo € 110,00

- ☐ **In qualità di soggetto incaricato di vigilare sulla corretta applicazione del divieto di fumare all'interno del locale/struttura**, **non ne curava l'osservanza:**

– **ometteva di apporre i relativi cartelli di divieto con le indicazioni previste**– **ometteva di richiamare il trasgressore**– **ometteva di richiedere l'intervento dei pubblici ufficiali incaricati dell'accertamento e contestazione delle violazioni**

(Violazione Artt. 1 e 2 legge n. 584/1975, art. 51 c. 1, 2 e 3 legge 3/2003). Detta violazione è sanzionata ai sensi di: art. 7 c. 1. legge 584/1975, art. 52 c. 20 legge 448/2001, art. 51 c. 5 legge 3/2003, art. 1 comma 189 legge 311/2004

Entità della sanzione amministrativa: da € 220,00 a € 2.200,00; doppio del minimo € 440,00

- ☐ **non ottemperava all'osservanza delle disposizioni circa:**

– **il corretto funzionamento degli impianti di condizionamento o ventilazione**– **i requisiti tecnici previsti dall'allegato 1 del d.p.c.m. 23 dicembre 2003 per il locale riservato ai fumatori**

(Violazione Artt. 1, 2 e 5 legge n. 584/1975, art. 51 c. 1, 2 e 3 legge 3/2003). Detta violazione è sanzionata ai sensi di: art. 7 c. 2 legge 584/1975, art. 52 c. 20 legge 448/2001, art. 51 c. 5 legge 3/2003, art. 1 comma 189 legge 311/2004

Entità della sanzione amministrativa: da € 330,00 a € 3.300,00; doppio del minimo € 660,00

All'atto dell'accertamento della violazione, che è stata contestata immediatamente, il trasgressore sopra identificato spontaneamente ha dichiarato:

Per la violazione di cui trattasi è previsto, da parte del trasgressore, ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81, il **pagamento con effetto liberatorio e in misura ridotta, entro il termine di 60 giorni** dalla data della contestazione o notificazione del presente verbale, del **doppio del minimo della sanzione** prevista, oltre alle eventuali spese di procedimento.

Il pagamento della sanzione può essere effettuato con le seguenti modalità:

– presso gli sportelli della Banca ABI CAB
sul c/c n. intestato a: A.S.L.– presso gli sportelli della Cassa Centrale della A.S.L.
in via a– presso gli Uffici Postali sul c/c postale n. intestato a:
..... A.S.L. – Servizio Tesoreria – Via
CAP,

Deve sempre essere indicata la causale, riportando: il numero, la data e la struttura di appartenenza dell'accertatore che ha redatto il presente verbale oltre alla dicitura «Violazione alla normativa sul divieto di fumare».

È facoltà del trasgressore sopra identificato inviare, entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione del presente verbale, scritti difensivi, documenti o richiesta di audizione personale a:

ASL – Organo Giudicante Sanzioni Depenalizzate –
Via, CAP

Il trasgressore sopra identificato dovrà informare dell'avvenuto pagamento l'ufficio Competente per i Procedimenti Sanzionatori della ASL, Via

CAP, presentando o inviando copia della quietanza, al fine di consentire l'archiviazione del procedimento sanzionatorio a suo carico.

Qualora, entro i termini previsti dalla legge non sia stato presentato ricorso e/o non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il presente verbale, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, verrà inviato all'Autorità Amministrativa competente, per le conseguenti successive determinazioni.

Il presente verbale viene stilato in tre copie, una delle quali viene rilasciata all'interessato.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il trasgressore

Il verbalizzante

NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA

Si attesta che il presente verbale è stato spedito in data mediante lettera raccomandata A.R. dell'ufficio Postale di e notificato alla data risultante dall'allegato avviso di ricevimento.

L'addetto

RELAZIONE DI NOTIFICA

Il sottoscritto agente / messo del Comune di dichiara di aver notificato copia del presente atto a in via n., in qualità di

....., lì

Il ricevente

Il notificatore

(BUR20050140)

(3.2.0)

Circ.r. 25 gennaio 2005 - n. 4

Riqualificazione personale OTA

- Ai Direttori Generali
 - delle Aziende Sanitarie Locali
 - delle Aziende Ospedaliere
- Ai Commissari Straordinari
 - degli IRCCS diritto pubblico
- Ai Direttori del Personale
 - delle ASL, delle A.O. e degli IRCCS pubblici
- Ai Referenti della formazione
 - delle ASL, delle A.O. e degli IRCCS pubblici

LORO SEDI

e p.c. Ai Sindacati del Comparto Sanità

In seguito all'approvazione da parte della Direzione Generale Formazione e Lavoro della d.g.r. 2449 del 27 dicembre 2004 avente ad oggetto «Approvazione dei dispositivi per la presentazione dei progetti di cui alla deliberazione n. 7/17608 e alla relativa Modulistica, Fondo Sociale europeo, obiettivo 3, Misura D1», dopo il confronto sindacale dell'11 gennaio scorso sul completamento della riqualificazione OTA - OSS e l'inserimento degli OSS riqualificati, la Direzione Generale Sanità intende partecipare al bando con tre progetti quadro di riqualificazione degli OTA presenti nelle Aziende Sanitarie Lombarde.

Poiché i fondi a disposizione sono limitati e poiché il bando scade il 3 marzo, chiediamo la collaborazione delle Aziende Sanitarie per una verifica circa la rilevazione numerica aggiornata degli OTA presenti in Azienda e in reale attesa di riqualificazione, che abbiano quindi già espresso la volontà di seguire i percorsi formativi e non abbiano impedimenti fisici alla mansione.

A tal fine si allegano alla presente i dati trasmessi dalle Aziende nel mese di luglio, chiedendo di confermare o modificare i dati in esso contenuti e di darne riscontro entro il mese di gennaio.

Per quanto attiene l'inquadramento degli OTA dipendenti dalle Aziende Sanitarie e già riqualificati in OSS, si conviene, in accordo con le Organizzazioni Sindacali, quanto segue:

- il personale OSS, non ancora inserito nel livello economico BS, deve essere avviato a selezione per l'inquadramento nella categoria B, livello economico BS, entro marzo 2005;
- il personale OTA, sino ad esaurimento, a seguito di verifica selettiva, sarà inquadrato nel livello economico BS entro 3 mesi dal conseguimento dell'attestato di OSS; l'inquadramento economico del personale OSS riqualificato deve prevedere il finanziamento a carico dell'Azienda Sanitaria della quota economica per il passaggio da B iniziale a BS iniziale, mentre il salario della fascia in godimento al personale va mantenuto per l'inquadramento nelle fasce in BS, con eventuale assegno *ad personam*;

- gli OSS inquadrati in BS con selezioni di cui all'art. 15 del c.c.n.l. 7 aprile 1999 non sono soggetti al periodo di prova, trattandosi di personale già dipendente (art. 22 c. 7 c.c.n.l. 7 aprile 1999) e dovranno essere inseriti, sulla base dei fabbisogni rilevati, nelle équipes di lavoro con funzioni coerenti al profilo di OSS.

Il Direttore Generale:
Carlo Lucchina

_____ • _____

ALLEGATO AO

AO	Riuniti Bergamo	Busto Arsizio	Chiari	Crema	Cremona	Desenzano	Fatebenefratelli	Gallarate	Garbagnate	ICP	Lecco	Legnano	Macchi Varese	Melegnano	Morelli - Valtellina Valchiav	Niguarda MI	Poma Mantova	Prov. Di Lodi	Prov. Di Pavia	S. Anna Como	S. Paolo MI	San Gerardo Monza	Bolognini Seriate	Treviglio	Vimercate	Ist. Pini	Spedali Civili Brescia	AO San Carlo	AO Sacco	TOTALI
n. OTA già riqualificati in OSS	56	83	45	47	68	81	67	54	127	118	40	133	111	41	18	193	193	50	87	92	40	90	119	45	40	11	162	54	44	2309
n. OSS assunti dall'esterno	0	17	0	7	1	0	0	20	35	0	45	0	44	0	0	0	0	10	0	8	70	46	10	0	0	15	0	0	26	354
numero totale OSS in Azienda	0	48	0	54	62	81	17	74	162	118	77	133	155	0	18	190	0	60	0	8	110	77	125	20	0	26	72	45	70	1802
n. OTA in attesa (reale) di riqualificazione	65	52	0	25	28	76	42	1	269	15	13	100	57	44	94	125	158	50	111	150	79	79	1	38	100	0	100	9	49	1930

Note: 1) se il dato è modificato, inserire il nuovo dato in grassetto.

2) Inviare la tabella al Dott. Potente Emilio via e-mail: Emilio_Potente@regione.lombardia.it

ALLEGATO ASL

ASL	ASL BERGAMO	ASL BRESCIA	ASL COMO	ASL CREMONA	ASL LODI	ASL LECCO	ASL MANTOVA	ASL CITTA' MILANO	ASL MILANO 1	ASL MILANO 2	ASL MILANO 3	ASL SONDRIO	ASL PAVIA	ASL Vallecambonica	ASL VARESE	TOTALI
n. OTA già riqualificati in OSS	0		0	3	0	0	0	0	38	0	0	0	0	26	0	67
n. OSS assunti dall'esterno	0		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
numero totale OSS in Azienda	0		0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	29
n. OTA in attesa (reale) di riqualificazione	0		1	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	53

Note: 1) se il dato è modificato, inserire il nuovo dato in grassetto.

2) Inviare la tabella al Dott. Potente Emilio via e-mail: Emilio_Potente@regione.lombardia.it

ALLEGATO IRCCS

IRCCS	Policlinico S. Matteo Pavia	Policlinico Ospedale Maggiore di Milano	Istituto Neurologico C. Besta	Istituto Nazionale dei Tumori Mi	Centro Broncopneumopatie INRCA- Casatenuovo	TOTALI
n. OTA già riqualificati in OSS	25	44	20	29	2	120
n. OSS assunti dall'esterno	38	0	1	0	0	39
numero totale OSS in Azienda	67	0	1	0	0	68
n. OTA in attesa (reale) di riqualificazione	104	58	10	45	2	219

Note: 1) se il dato è modificato, inserire il nuovo dato in grassetto.

2) Inviare la tabella al Dott. Potente Emilio via e-mail: Emilio_Potente@regione.lombardia.it

D.G. Agricoltura

(BUR20050141)

D.d.g. 16 dicembre 2004 - n. 22801

(4.3.0)

Allegati tecnici della misura F (2.6) del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 – Approvazione dei disciplinari di produzione integrata per le coltivazioni della lenticchia e della cicerchia**IL DIRETTORE GENERALE**

Visto il Regolamento CE n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti;

Visto il Regolamento CE n. 445/2002 della Commissione del 26 febbraio 2002 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia (FEAOG) così come modificato dal Reg. (CE) 936/03 del 4 giugno 2003;

Visto il testo definitivo del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 adottato con d.g.r. n. 7/9634 del 28 giugno 2002 ed approvato con Decisione Comunitaria n. C (2002) 3496 dell'11 ottobre 2002;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 7/15131 del 21 novembre 2003 «Disposizioni attuative del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 relative alla Misura F “Misure agroambientali”, per l'annata agraria 2003-2004»;

Richiamato il punto 2 del dispositivo della sopra citata deliberazione, ove viene incaricato il Direttore Generale della Direzione Agricoltura ad apportare, con proprio provvedimento, le eventuali modifiche ed integrazioni con valenza tecnica che dovessero rendersi necessarie per il puntuale rispetto delle disposizioni del PSR;

Visto il Decreto del Direttore Generale 6300 del 19 aprile 2004 «Modifiche e integrazioni di ordine tecnico alla d.g.r. n. 7/15131 del 21 novembre 2003 – Disposizioni attuative del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 relative alla misura F “Misure Agroambientali”, per l'annata agraria 2003-2004»;

Vista la nota del 9 aprile 2004 con prot. M1.2004.0011604 con la quale il sig. Antonio Ramioli ha proposto l'inserimento negli allegati tecnici della misura F dei disciplinari di produzione integrata per le coltivazioni della lenticchia e della cicerchia;

Visto il parere favorevole sulla validità tecnica dei disciplinari in oggetto espresso dall'Istituto sperimentale per l'orticoltura – sezione di Montanaso Lombardo con nota M1.2004.0016691 del 27 maggio 2004 agli atti della Struttura Politiche agroambientali e servizi per le imprese;

Visto il verbale n. 30 del 30 giugno 2004 con il quale il Gruppo di Lavoro «Disciplinari di Produzione Integrata» ha espresso parere favorevole in merito all'approvazione dei nuovi disciplinari di produzione integrata;

Preso atto che il dirigente della U.O. Politiche agroambientali e servizi per le imprese, competente per la misura F (2.6) «Misure Agroambientali», ritiene sia opportuno integrare gli attuali disciplinari di produzione con quelli per le coltivazioni della lenticchia e della cicerchia, che costituiscono gli allegati tecnici relativi alla misura in oggetto;

Valutato che le modifiche da apportare sono conformi a quanto stabilito al punto 2 dalla d.g.r. n. 7/15131 del 21 novembre 2003 «Disposizioni attuative del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 relative alla Misura F “Misure agroambientali”, per l'annata agraria 2003-2004»;

Visti gli artt. 3 e 18 della l.r. 16/96 e l'art. 1 della l.r. 2/99 che individuano le competenze e i poteri dei Direttori Generali;

Vista la d.g.r. n. 4 del 24 maggio 2000 «Avvio alla VII legislatura. Costituzione e nomina delle Direzioni Generali e nomina dei Direttori Generali»;

Decreta

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente recepite:

1. di integrare gli allegati tecnici di cui al d.d.g. n. 1918 del 13 febbraio 2003 «Modifiche ed integrazioni agli allegati tecnici della misura F (2.6) del Piano di Sviluppo Rurale approvati con d.d.g. n. 12915 del 4 giugno 2001», con i disciplinari di produzione integrata relativi alle coltivazioni della lenticchia e della cicerchia, così come riportato nell'allegato 1 composto da pagine 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di pubblicare i disciplinari di produzione integrata di cui al precedente punto 1 sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il Direttore Generale:
Paolo Baccolo

ALLEGATO

CICERCHIA
(*Lathyrus sativus* L.)**1. Ambiente****1.1 Clima**

La cicerchia è una pianta annuale, autogama, della famiglia delle leguminose, che si sviluppa nella stagione fredda. Si semina normalmente in autunno; la semina primaverile richiede la vernalizzazione della semente. Esistono ecotipi con diverse risposte al fotoperiodo.

1.2. Terreno

Non ci sono particolari limitazioni di caratteristiche del terreno per la coltivazione della cicerchia.

2. Avvicendamento

Non è ammesso il ristoppio. Il ritorno della cicerchia sullo stesso terreno non deve avvenire prima di due anni.

3. Preparazione del terreno

Si consiglia una buona sistemazione del terreno per evitare i danni di eventuali ristagni idrici.

Effettuare lavorazioni del terreno normali.

4. Concimazione

Tale operazione deve tendere ad equilibrare la nutrizione di fosforo e di potassio. La cicerchia, essendo leguminosa, generalmente non necessita di apporti azotati. È ammesso l'apporto di 20 kg/ha alla semina per favorire le prime fasi di sviluppo della coltura.

Gli apporti massimi di anidride fosforica sono 65 kg/ha

Gli apporti massimi di potassio sono 80 kg/ha.

5. Controllo delle infestanti e difesa fitosanitaria

È obbligatorio attenersi a quanto riportato nelle Norme Tecniche di difesa delle colture e controllo delle infestanti.

LENTICCHIA**(*Lens esculenta* M. o *Ervum lens* L.)****1. Ambiente****1.1. Clima**

La lenticchia è una pianta annuale, autogama, della famiglia delle leguminose, che si sviluppa nella stagione fredda. Si semina normalmente in autunno; la semina primaverile richiede la vernalizzazione della semente. Esistono ecotipi con diverse risposte al fotoperiodo.

1.2. Terreno

Non ci sono particolari limitazioni di caratteristiche del terreno per la coltivazione della lenticchia.

2. Avvicendamento

Non è ammesso il ristoppio. Il ritorno della lenticchia sullo stesso terreno non deve avvenire prima di due anni.

3. Preparazione del terreno

Si consiglia una buona sistemazione del terreno per evitare i danni di eventuali ristagni idrici.

Effettuare lavorazioni del terreno normali.

4. Concimazione

Tale operazione deve tendere ad equilibrare la nutrizione di fosforo e di potassio. La lenticchia, essendo leguminosa, non necessita di apporti azotati.

Gli apporti massimi di anidride fosforica sono 60 kg/ha

Gli apporti massimi di potassio sono 50 kg/ha.

5. Controllo delle infestanti e difesa fitosanitaria

È obbligatorio attenersi a quanto riportato nelle Norme Tecniche di difesa delle colture e controllo delle infestanti.

(BUR20050142)

D.d.g. 1 febbraio 2005 - n. 1214

(4.3.2)

Legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel

settore del latte e dei prodotti lattiero-caseario» - Revoca del decreto n. 52100 del 3 marzo 1997 di riconoscimento di primo acquirente latte. Ditta: «Coop. Latte 2001 s.c.a.r.l.» P. IVA 01120150196

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Visto il Reg. (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed il Reg. (CE) 595/2004 della Commissione recante modalità d'applicazione del Reg. (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Vista la legge n. 119 del 30 maggio 2003 recante «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseario»;

Visto il d.m. 31 luglio 2003 che stabilisce «Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;

Vista la d.g.r. n. 7/15675 del 18 dicembre 2003 che ha stabilito i criteri e le procedure per il riconoscimento dei primi acquirenti, per l'iscrizione all'Albo Regionale della Lombardia nonché per la revoca del riconoscimento medesimo;

Considerato che i sopra citati regolamenti comunitari prevedono che «ogni acquirente che operi nel territorio di un dato Stato membro deve essere riconosciuto da tale stato membro»;

Preso atto che l'art. 4 comma 1 della legge 119/03 subordina l'iscrizione all'Albo Regionale degli Acquirenti «alla verifica del rispetto di tutti i requisiti ivi indicati (nel Reg. (CE) 1392/01 n.d.r.), nonché delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 7 (del d.m. 31 luglio 2003 n.d.r.)»;

Preso atto che il Reg. (CE) 595/03 all'art. 23 paragrafo 3 stabilisce che il riconoscimento può essere revocato «qualora venga constatato che l'acquirente ha trasmesso un conteggio o una dichiarazioni inesatte o non ha rispettato l'impegno di cui al paragrafo 2 lettera c) o ripetutamente un altro obbligo del Regolamento (CE) 1788/03, del presente regolamento o della normativa nazionale applicabile in materia»;

Preso atto che il d.m. 31 luglio 2003 all'art. 5 comma 3 stabilisce che «le regioni revocano il riconoscimento agli acquirenti già riconosciuti nel caso vengano meno i requisiti di cui al comma 2 o negli altri casi previsti dalla normativa vigente [...] il riconoscimento è altresì revocato in caso di violazioni degli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale in materia che configurino reiterazione»;

Visto il decreto n. 52100 del 3 marzo 1997 con il quale la ditta Coop. Latte 2001 s.c.a.r.l. P. IVA 01120150196 ha ottenuto il riconoscimento di Primo Acquirente ed è stata iscritta all'albo regionale dei primi acquirenti lombardi;

Considerato che sia la normativa comunitaria che nazionale pone in capo ai primi acquirenti l'obbligo di effettuare attività imprescindibili ad una corretta applicazione del regime delle quote latte e presso atto che il mancato rispetto di tali obblighi può determinare l'irrogazione di sanzioni amministrative nonché la revoca del riconoscimento di primo acquirente;

Considerato che con nota PG 38610 del 13 dicembre 2004 è stata comunicata alla ditta Coop. Latte 2001 s.c.a.r.l. l'apertura di un procedimento amministrativo per la revoca del riconoscimento di primo acquirente sulla base delle seguenti considerazioni:

- «la ditta risulta aver violato ripetutamente gli obblighi previsti in capo al Primo Acquirente dalla normativa comunitaria e nazionale di settore e precisamente:

Campagna di commercializzazione 1997/1998 - Controllo di fine periodo

- Violazione dell'obbligo di effettuare la trattenuta o di acquisire idonee forme di garanzia nei confronti di più produttori che hanno effettuato consegne in eccesso sulle quote loro assegnate; così come previsto dell'art. 5, commi 3 e 4 della l. 468/92;

violazione sanzionata con d.d.g. n. 4384 del 12 marzo 2002, notificato nelle forme di legge.

Campagna di commercializzazione 1998/1998 - Controllo di fine periodo

- Violazione dell'obbligo di corretta contabilizzazione in quanto al momento del controllo non sono state esibite le distinte di trasporto del latte - L. 468/92 art. 11 comma 4;

- Violazione dell'obbligo di effettuare la trattenuta o di acquisire idonee forme di garanzia nei confronti di più produttori che hanno effettuato consegne in eccesso sulle quote loro assegnate; così come previsto dell'art. 5, commi 3 e 4 della l. 468/92;

violazioni sanzionate con d.d.g. n. 4427 del 12 marzo 2002, notificato nelle forme di legge.

Campagna di commercializzazione 1999/2000 - Controllo di fine periodo

- Violazione dell'obbligo di corretta contabilizzazione in quanto al momento del controllo non sono state esibite le distinte di trasporto del latte;
- Violazione dell'obbligo di corretta contabilizzazione in quanto non è stata effettuata la conversione dei dati delle analisi mensili di grasso da peso/volume in peso/peso;
- Violazione dell'obbligo di corretta contabilizzazione in quanto, per diversi produttori non è stato indicato il tenore di materia grassa di riferimento nel registro conferenti e non risultano presenti le analisi;
- Violazione dell'obbligo di corretta contabilizzazione in quanto i quantitativi consegnati durante i mesi di febbraio e di marzo non sono stati ridotti in un sessantesimo;
- Violazione dell'obbligo di corretta contabilizzazione in quanto la ditta non ha correttamente effettuato la conversione del latte consegnato dai produttori da litri in chili;
- Violazione dell'obbligo di effettuare la trattenuta o di acquisire idonee forme di garanzia nei confronti di più produttori che hanno effettuato consegne in eccesso sulle quote loro assegnate; così come previsto dell'art. 5, commi 3 e 4 della l. 468/92;

violazioni sanzionate con d.d.g. n. 4394 del 17 marzo 2003, notificato nelle forme di legge.

Campagna di commercializzazione 2000/2001 - controllo di fine periodo

- Violazione dell'obbligo di corretta contabilizzazione in quanto al momento del controllo non sono state esibite le distinte di trasporto del latte;
- Violazione dell'obbligo di corretta contabilizzazione in quanto non è stata effettuata la conversione dei dati delle analisi mensili di grasso da peso/volume in peso/peso;
- Violazione dell'obbligo di corretta contabilizzazione in quanto, in quanto, per diversi produttori non risultano presenti le analisi;
- Violazione dell'obbligo di corretta contabilizzazione in quanto la ditta non ha correttamente effettuato la conversione del latte consegnato dai produttori da litri in chili;
- Violazione dell'obbligo di effettuare la trattenuta o di acquisire idonee forme di garanzia nei confronti di più produttori che hanno effettuato consegne in eccesso sulle quote loro assegnate; così come previsto dell'art. 5, commi 3 e 4 della l. 468/92 e l. 79/00;

violazioni sanzionate con d.d.g. n. 4496 del 18 febbraio 2003, notificato nelle forme di legge.

Campagna di commercializzazione 2001/2002

- Violazione dell'obbligo di effettuare la trattenuta o di acquisire idonee forme di garanzia nei confronti di più produttori che hanno effettuato consegne in eccesso sulle quote loro assegnate; così come previsto dell'art. 5, commi 3 e 4 della l. 468/92 e l. 79/00;

violazione sanzionata con d.d.g. n. 22118 del 10 dicembre 2003, notificato nelle forme di legge;

Campagna di commercializzazione 2002/2003 - Controllo di fine periodo

- Violazione dell'obbligo di effettuare la trattenuta o di acquisire idonee forme di garanzia nei confronti di più produttori che hanno effettuato consegne in eccesso sulle quote loro assegnate; così come previsto dell'art. 5, commi 3 e 4 della l. 468/92 e l. 79/00, d.m. 12 marzo 2002;

violazione contestata dall'amministrazione provinciale di Mantova con verbale n. 36159927411, notificato nelle forme di legge.

Inoltre, relativamente al versamento del prelievo supplementare si riscontra la seguente situazione:

- con riferimento alla campagna di commercializzazione

2003/2004 è stata effettuata nei confronti di codesta ditta l'intimazione di versamento del prelievo mensile dovuto e non versato relativamente ai mesi da aprile a dicembre 2003 (Nota PG n. 15776 del 20 maggio 2004), in applicazione della l. 119/03 art. 1 comma 9 e art. 5 comma 5;

– con riferimento alla campagna di commercializzazione 2004/2005 è stata effettuata nei confronti di codesta ditta l'intimazione di versamento del prelievo mensile dovuto e non versato relativamente ai mesi di aprile 2004 (Nota PG n. 24791 del 2 agosto 2004), maggio 2004 (Nota PG n. 25183 del 5 agosto 2004), giugno 2004 (Nota PG n. 28554 del 20 settembre 2004) luglio 2004 (Nota PG n. 31494 del 20 ottobre 2004) in applicazione della l. 119/03 art. 1 comma 9 e art. 5 comma 5;

Preso atto che a seguito dell'apertura del procedimento di cui sopra la ditta Coop. Latte 2001 s.c.a.r.l. ha inviato una memoria difensiva e preso atto dei contenuti in essa espressi;

Ritenuto quindi di procedere alla revoca del riconoscimento di primo acquirente alla ditta Coop. Latte 2001 s.c.a.r.l. in quanto l'attività di controllo nei confronti della stessa ha evidenziato un quadro di poca affidabilità tale da far ritenere che la suddetta Ditta non sia in grado di garantire l'applicazione di tutti gli adempimenti previsti dal regime comunitario delle quote latte in capo ai primi acquirenti;

Considerato:

– che l'articolo 4 comma 3 della l. 119/03 stabilisce che «la revoca ha effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla notifica e comunque entro il termine del periodo di commercializzazione in corso» (2004/2005);

– che l'articolo 4 comma 3) della l. 119/03 stabilisce che «l'acquirente assoggettato ad un provvedimento definitivo di revoca è tenuto a rendere noto entro 15 giorni dalla notifica il provvedimento stesso ai propri conferenti» pena l'applicazione delle sanzioni amministrative di legge;

– che l'articolo 4 comma 4 della l. 119/03 stabilisce che «l'acquirente che opera in assenza del riconoscimento di cui al presente articolo è assoggettato a sanzione amministrativa pari all'importo del prelievo supplementare sull'intero quantitativo di prodotto ritirato in assenza del riconoscimento»;

Ritenuto quindi di revocare il decreto di riconoscimento n. 52100 del 3 marzo 1997 con il quale la ditta Coop. Latte 2001 s.c.a.r.l. ha ottenuto il riconoscimento di Primo Acquirente e conseguentemente di procedere a cancellare la suddetta ditta dall'Albo regionale degli acquirenti con decorrenza dal 1 aprile 2005;

Ritenuto, in applicazione dell'articolo 4 comma 3 della l. 119/03, di procedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia;

Visto l'art. 17 della l.r. 16/96 che individua le competenze dei Direttori Generali;

Vista la d.g.r. n. 7/4 del 24 maggio 2000 con la quale è stato affidato l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Agricoltura al dottor Paolo Baccolo;

Decreta

Recepito le motivazioni di cui alle premesse

1) di revocare il decreto n. 52100 del 3 marzo 1997 con il quale la ditta «Coop. Latte 2001 s.c.a.r.l.» P. IVA 01120150196 ha ottenuto il riconoscimento di Primo Acquirente e conseguentemente di procedere a cancellare la suddetta ditta dall'Albo regionale acquirenti con decorrenza dall'1 aprile 2005; pertanto a partire da tale data la ditta di cui sopra non potrà più svolgere la funzione di Primo Acquirente

2) di comunicare che:

a. in applicazione dei disposti dell'articolo 4 comma 3) della l. 119/03 «l'acquirente assoggettato ad un provvedimento definitivo di revoca è tenuto a rendere noto entro 15 giorni dalla notifica il provvedimento stesso ai propri conferenti» pena l'applicazione delle sanzioni amministrative di legge;

b. in applicazione dell'articolo 4 comma 4 della l. 119/03 «l'acquirente che opera in assenza del riconoscimento di cui al presente articolo è assoggettato a sanzione amministrativa pari all'importo del prelievo supplementare sull'intero quantitativo di prodotto ritirato in assenza del riconoscimento»;

3) di notificare il presente provvedimento alla Ditta Coop. Latte 2001 s.c.a.r.l.» P. IVA 01120150196 in persona del legale rappresentante *pro tempore* e al legale rappresentante *pro tempore* della Ditta Coop. Latte 2001 s.c.a.r.l. P. IVA 01120150196;

4) di comunicare che avverso il presente provvedimento è

ammesso ricorso, entro 60 giorni, avanti il TAR ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

5) di pubblicare, in applicazione dei disposti di cui all'articolo 4 comma 3 della l. 119/03, il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il Direttore Generale:
Paolo Baccolo

(BUR20050143)

D.d.g. 1 febbraio 2005 - n. 1216

Legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseario» – Revoca del decreto n. 52102 del 3 marzo 1997 di riconoscimento di primo acquirente latte. Ditta: «Coop. Latte 2002 s.c.a.r.l.» P. IVA 01121650194

(4.3.2)

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Visto il Reg. (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed il Reg. (CE) 595/2004 della Commissione recante modalità d'applicazione del Reg. (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Vista la legge n. 119 del 30 maggio 2003 recante «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseario»;

Visto il d.m. 31 luglio 2003 che stabilisce «Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;

Vista la d.g.r. n. 7/15675 del 18 dicembre 2003 che ha stabilito i criteri e le procedure per il riconoscimento dei primi acquirenti, per l'iscrizione all'albo regionale della Lombardia nonché per la revoca del riconoscimento medesimo;

Considerato che i sopra citati regolamenti comunitari prevedono che «ogni acquirente che operi nel territorio di un dato Stato membro deve essere riconosciuto da tale Stato membro»;

Preso atto che l'art. 4 comma 1 della legge 119/03 subordina l'iscrizione all'Albo Regionale degli Acquirente «alla verifica del rispetto di tutti i requisiti ivi indicati (nel Reg. (CE) 1392/01 n.d.r.), nonché delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 7 (del d.m. 31 luglio 2003 n.d.r.)»;

Preso atto che il Reg. (CE) 595/03 all'art. 23 paragrafo 3 stabilisce che il riconoscimento può essere revocato «qualora venga constatato che l'acquirente ha trasmesso un conteggio o una dichiarazione inesatti o non ha rispettato l'impegno di cui al paragrafo 2 lettera c) o ripetutamente un altro obbligo del Regolamento (CE) 1788/03, del presente regolamento o della normativa nazionale applicabile in materia»;

Preso atto che il d.m. 31 luglio 2003 all'art. 5 comma 3 stabilisce che «le regioni revocano il riconoscimento agli acquirenti già riconosciuti nel caso vengano meno i requisiti di cui al comma 2 o negli altri casi previsti dalla normativa vigente [...] il riconoscimento è altresì revocato in caso di violazioni degli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale in materia che configurino reiterazione»;

Visto il decreto n. 52102 del 3 marzo 1997 con il quale la ditta Coop. Latte 2002 s.c.a.r.l. P. IVA 01121650194 ha ottenuto il riconoscimento di Primo Acquirente ed è stata iscritta all'albo regionale dei primi acquirenti lombardi;

Considerato che sia la normativa comunitaria che nazionale pone in capo ai primi acquirenti l'obbligo di effettuare attività imprescindibili ad una corretta applicazione del regime delle quote latte e presso atto che il mancato rispetto di tali obblighi può determinare l'irrogazione di sanzioni amministrative nonché la revoca del riconoscimento di primo acquirente;

Considerato che con nota PG 38611 del 13 dicembre 2004 è stata comunicata alla ditta Coop. Latte 2002 s.c.a.r.l. l'apertura di un procedimento amministrativo per la revoca del riconoscimento di primo acquirente sulla base delle seguenti considerazioni:

«la ditta risulta aver violato ripetutamente gli obblighi previsti in capo al Primo Acquirente dalla normativa comunitaria e nazionale di settore e precisamente:

Campagna di commercializzazione 1997/1998 – Controllo di fine periodo

• Violazione dell'obbligo di effettuare la trattenuta o di ac-

quisire idonee forme di garanzia nei confronti di più produttori che hanno effettuato consegne in eccesso sulle quote loro assegnate; così come previsto dell'art. 5, commi 3 e 4 della l. 468/92;

- Violazione dell'obbligo di corretta contabilizzazione in quanto per alcuni produttori non è stata correttamente indicata la percentuale di materia grassa di periodo (per errato calcolo della stessa);

violazione sanzionata con d.d.g. n. 4390 del 12 marzo 2002, notificato nelle forme di legge.

Campagna di commercializzazione 1998/1998 – Controllo di fine periodo

- Violazione dell'obbligo di corretta contabilizzazione in quanto per alcuni produttori non è stata correttamente indicata la percentuale di materia grassa di periodo (per errato calcolo della stessa);
- Violazione dell'obbligo di tenere a disposizione dell'autorità competente dello stato, per almeno tre anni, tutta la contabilità inerente la gestione del regime quote latte;
- Violazione dell'obbligo di effettuare la trattenuta o di acquisire idonee forme di garanzia nei confronti di più produttori che hanno effettuato consegne in eccesso sulle quote loro assegnate; così come previsto dell'art. 5, commi 3 e 4 della l. 468/92;

violazioni sanzionate con d.d.g. n. 4428 del 12 marzo 2002, notificato nelle forme di legge.

Campagna di commercializzazione 1999/2000 – Controllo di fine periodo

- Violazione dell'obbligo di corretta contabilizzazione in quanto i quantitativi consegnati durante i mesi di febbraio e di marzo non sono stati ridotti di un sessantesimo;
- Violazione dell'obbligo di corretta contabilizzazione in quanto non è stata effettuata la conversione dei dati delle analisi mensili di grasso da peso/volume in peso/peso;
- Violazione dell'obbligo di corretta contabilizzazione in quanto, per diversi produttori non è stato indicato il tenore di materia grassa di riferimento nel registro conferenti e non risultano presenti le analisi;
- Violazione dell'obbligo di corretta contabilizzazione in quanto al momento del controllo non sono state esibite le distinte di trasporto del latte;
- Violazione dell'obbligo di corretta contabilizzazione in quanto la ditta non ha correttamente effettuato la conversione del latte consegnato dai produttori da litri in chili;
- Violazione dell'obbligo di effettuare la trattenuta o di acquisire idonee forme di garanzia nei confronti di più produttori che hanno effettuato consegne in eccesso sulle quote loro assegnate; così come previsto dell'art. 5, commi 3 e 4 della l. 468/92;

violazioni sanzionate con d.d.g. n. 4398 del 17 marzo 2003, notificato nelle forme di legge.

Campagna di commercializzazione 2000/2001 – Controllo di fine periodo

- Violazione dell'obbligo di corretta contabilizzazione in quanto non è stata effettuata la conversione dei dati delle analisi mensili di grasso da peso/volume in peso/peso;
- Violazione dell'obbligo di corretta contabilizzazione in quanto, in quanto, per diversi produttori non risultano presenti le analisi;
- Violazione dell'obbligo di corretta contabilizzazione in quanto al momento del controllo non sono state esibite le distinte di trasporto del latte;
- Violazione dell'obbligo di corretta contabilizzazione in quanto la ditta non ha correttamente effettuato la conversione del latte consegnato dai produttori da litri in chili;
- Violazione dell'obbligo di effettuare la trattenuta o di acquisire idonee forme di garanzia nei confronti di più produttori che hanno effettuato consegne in eccesso sulle quote loro assegnate; così come previsto dell'art. 5, commi 3 e 4 della l. 468/92 e l. 79/00;

violazioni sanzionate con d.d.g. n. 4477 del 18 febbraio 2003, notificato nelle forme di legge.

Campagna di commercializzazione 2001/2002

- Violazione dell'obbligo di effettuare la trattenuta o di acquisire idonee forme di garanzia nei confronti di più pro-

duttori che hanno effettuato consegne in eccesso sulle quote loro assegnate; così come previsto dell'art. 5, commi 3 e 4 della l. 468/92 e l. 79/00;

violazione sanzionata con d.d.g. n. 22122 del 10 dicembre 2003, notificato nelle forme di legge;

Campagna di commercializzazione 2002/2003 – Controllo di fine periodo

- Violazione dell'obbligo di effettuare la trattenuta o di acquisire idonee forme di garanzia nei confronti di più produttori che hanno effettuato consegne in eccesso sulle quote loro assegnate; così come previsto dell'art. 5, commi 3 e 4 della l. 468/92 e l. 79/00, d.m. 12 marzo 2002;

violazione contestata dall'amministrazione provinciale di Mantova con verbale n. 36159927429, notificato nelle forme di legge.

Inoltre, relativamente al versamento del prelievo supplementare si riscontra la seguente situazione:

– con riferimento alla campagna di commercializzazione 2003/2004 è stata effettuata nei confronti di codesta ditta l'intimazione di versamento del prelievo mensile dovuto e non versato relativamente ai mesi da aprile a dicembre 2003 (Nota PG n. 15772 del 20 maggio 2004), in applicazione della l. 119/03 art. 1 comma 9 e art. 5 comma 5;

– con riferimento alla campagna di commercializzazione 2004/2005 è stata effettuata nei confronti di codesta ditta l'intimazione di versamento del prelievo mensile dovuto e non versato relativamente ai mesi di aprile 2004 (Nota PG n. 24790 del 2 agosto 2004), maggio 2004 (Nota PG n. 25181 del 5 agosto 2004), giugno 2004 (Nota PG n. 28553 del 20 settembre 2004) luglio 2004 (Nota PG n. 31492 del 20 ottobre 2004) in applicazione della l. 119/03 art. 1 comma 9 e art. 5 comma 5;

Preso atto che a seguito dell'apertura del procedimento di cui sopra la ditta Coop. Latte 2002 s.c.a.r.l. ha inviato una memoria difensiva e preso atto dei contenuti in essa espressi;

Ritenuto quindi di procedere alla revoca del riconoscimento di primo acquirente alla ditta Coop. Latte 2002 s.c.a.r.l. in quanto l'attività di controllo nei confronti della stessa ha evidenziato un quadro di poca affidabilità tale da far ritenere che la suddetta Ditta non sia in grado di garantire l'applicazione di tutti gli adempimenti previsti dal regime comunitario delle quote latte in capo ai primi acquirenti;

Considerato:

– che l'articolo 4 comma 3 della l. 119/03 stabilisce che «la revoca ha effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla notifica e comunque entro il termine del periodo di commercializzazione in corso» (2004/2005);

– che l'articolo 4 comma 3) della l. 119/03 stabilisce che «l'acquirente assoggettato ad un provvedimento definitivo di revoca è tenuto a rendere noto entro 15 giorni dalla notifica il provvedimento stesso ai propri conferenti» pena l'applicazione delle sanzioni amministrative di legge;

– che l'articolo 4 comma 4 della l. 119/03 stabilisce che «l'acquirente che opera in assenza del riconoscimento di cui al presente articolo è assoggettato a sanzione amministrativa pari all'importo del prelievo supplementare sull'intero quantitativo di prodotto ritirato in assenza del riconoscimento»;

Ritenuto quindi di revocare il decreto di riconoscimento n. 52102 del 3 marzo 1997 con il quale la ditta Coop. Latte 2002 s.c.a.r.l. ha ottenuto il riconoscimento di Primo Acquirente e conseguentemente di procedere a cancellare la suddetta ditta dall'Albo regionale degli acquirenti con decorrenza dal 1 aprile 2005;

Ritenuto, in applicazione dell'articolo 4 comma 3 della l. 119/03, di procedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Visto l'art. 17 della l.r. 16/96 che individua le competenze dei Direttori Generali;

Vista la d.g.r. n. 7/4 del 24 maggio 2000 con la quale è stato affidato l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Agricoltura al dottor Paolo Baccolo;

Decreta

Recepiti le motivazioni di cui alle premesse

1) di revocare il decreto n. 52102 del 3 marzo 1997 con il quale la ditta «Coop. Latte 2002 s.c.a.r.l.» P. IVA 01121650194 ha ottenuto il riconoscimento di Primo Acquirente e conseguentemente di procedere a cancellare la suddetta ditta dall'Albo regionale acquirenti con decorrenza dall'1 aprile 2005;

pertanto a partire da tale data la ditta di cui sopra non potrà più svolgere la funzione di Primo Acquirente

2) di comunicare che:

a. in applicazione dei disposti dell'articolo 4 comma 3) della l. 119/03 «l'acquirente assoggettato ad un provvedimento definitivo di revoca è tenuto a rendere noto entro 15 giorni dalla notifica il provvedimento stesso ai propri conferenti» pena l'applicazione delle sanzioni amministrative di legge;

b. in applicazione dell'articolo 4 comma 4 della l. 119/03 «l'acquirente che opera in assenza del riconoscimento di cui al presente articolo è assoggettato a sanzione amministrativa pari all'importo del prelievo supplementare sull'intero quantitativo di prodotto ritirato in assenza del riconoscimento»;

3) di notificare il presente provvedimento alla Ditta Coop. Latte 2002 s.c.a.r.l. P. IVA 01121650194 in persona del legale rappresentante *pro tempore* e al legale rappresentante *pro tempore* della Ditta Coop. Latte 2002 s.c.a.r.l. P. IVA 01120150196;

4) di comunicare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni, avanti il TAR ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

5) di pubblicare, in applicazione dei disposti di cui all'articolo 4 comma 3 della l. 119/03, il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il Direttore Generale:
Paolo Baccolo

(4.3.2)

(BUR20050144)

D.d.g. 1 febbraio 2005 - n. 1217

Legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari» - Revoca del decreto n. 18523 del 9 ottobre 2002 di riconoscimento di primo acquirente latte. Ditta: «Alpina s.r.l.» P. IVA 02126150982

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Visto il Reg. (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed il Reg. (CE) 595/2004 della Commissione recante modalità d'applicazione del Reg. (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Vista la legge n. 119 del 30 maggio 2003 recante «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;

Visto il d.m. 31 luglio 2003 che stabilisce «Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;

Vista la d.g.r. n. 7/15675 del 18 dicembre 2003 che ha stabilito i criteri e le procedure per il riconoscimento dei primi acquirenti, per l'iscrizione all'albo regionale della Lombardia nonché per la revoca del riconoscimento medesimo;

Considerato che i sopra citati regolamenti comunitari prevedono che «ogni acquirente che operi nel territorio di un dato Stato membro deve essere riconosciuto da tale stato membro»;

Preso atto che l'art. 4 comma 1 della legge 119/03 subordina l'iscrizione all'Albo Regionale degli Acquirenti «alla verifica del rispetto di tutti i requisiti ivi indicati nel Reg. (CE) 1392/01 n.d.r.), nonché delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 7 (del d.m. 31 luglio 2003 n.d.r.)»;

Preso atto che il Reg. (CE) 595/03 all'art. 23 paragrafo 3 stabilisce che il riconoscimento può essere revocato «qualora venga constatato che l'acquirente ha trasmesso un conteggio o una dichiarazioni inesatti o non ha rispettato l'impegno di cui al paragrafo 2 lettera c) o ripetutamente un altro obbligo del Regolamento (CE) 1788/03, del presente Regolamento o della normativa nazionale applicabile in materia»;

Preso atto che il d.m. 31 luglio 2003 all'art. 5 comma 3 stabilisce che «le regioni revocano il riconoscimento agli acquirenti già riconosciuti nel caso vengano meno i requisiti di cui al comma 2 o negli altri casi previsti dalla normativa vigente [...]»; il riconoscimento è altresì revocato in caso di violazioni degli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale in materia che configurino reiterazione»;

Visto il decreto n. 18523 del 9 ottobre 2002 con il quale la ditta Alpina s.r.l. P. IVA 02126150982 ha ottenuto il riconoscimento di Primo Acquirente ed è stata iscritta all'albo regionale dei primi acquirenti lombardi;

Considerato che sia la normativa comunitaria che nazionale pone in capo ai primi acquirenti l'obbligo di effettuare attività imprescindibili ad una corretta applicazione del regime delle quote latte e presso atto che il mancato rispetto di tali obblighi può determinare l'irrogazione di sanzioni amministrative nonché la revoca del riconoscimento di primo acquirente;

Considerato che con nota PG 38614 del 13 dicembre 2004 è stata comunicata alla ditta Alpina s.r.l. l'apertura di un procedimento amministrativo per la revoca del riconoscimento di primo acquirente sulla base delle seguenti considerazioni:

«la ditta risulta aver violato ripetutamente gli obblighi previsti in capo al Primo Acquirente relativamente all'obbligo di procedere al versamento del prelievo mensile dovuto in applicazione dei disposti di cui all'articolo 5 della l. 119/03.

Infatti, relativamente al versamento del prelievo supplementare mensile, si riscontra la seguente situazione:

- con riferimento alla campagna di commercializzazione 2003/2004 è stata effettuata nei confronti di codesta ditta l'intimazione di versamento del prelievo mensile dovuto e non versato relativamente ai mesi da aprile a dicembre 2003 (Nota PG n. 15771 del 20 maggio 2004), in applicazione della l. 119/03 art. 1 comma 9 e art. 5 comma 5;

- con riferimento alla campagna di commercializzazione 2004/2005 è stata effettuata nei confronti di codesta ditta l'intimazione di versamento del prelievo mensile dovuto e non versato relativamente ai mesi di aprile 2004 (Nota PG n. 24789 del 2 agosto 2004), maggio 2004 (Nota PG n. 25179 del 5 agosto 2004), giugno 2004 (Nota PG n. 28551 del 20 settembre 2004) luglio 2004 (Nota PG n. 31493 del 20 ottobre 2004) in applicazione della l. 119/03 art. 1 comma 9 e art. 5 comma 5.

Inoltre, con riferimento al versamento del prelievo calcolato e comunicato da AGEA (in applicazione dei disposti di cui all'articolo 9 comma 5 della l. 119/03) per la campagna produttiva 2003/2004, codesta Ditta non risulta aver ottemperato a tale obbligo nei termini previsti dalla legge.

Preso atto che a seguito dell'apertura del procedimento di cui sopra la ditta Alpina s.r.l. non ha inviato alcuna memoria difensiva;

Considerato:

- che l'articolo 4 comma 3 della l. 119/03 stabilisce che «la revoca ha effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla notifica e comunque entro il termine del periodo di commercializzazione in corso» (2004/2005);

- che l'articolo 4 comma 3) della l. 119/03 stabilisce che «l'acquirente assoggettato ad un provvedimento definitivo di revoca è tenuto a rendere noto entro 15 giorni dalla notifica il provvedimento stesso ai propri conferenti» pena l'applicazione delle sanzioni amministrative di legge;

- che l'articolo 4 comma 4 della l. 119/03 stabilisce che «l'acquirente che opera in assenza del riconoscimento di cui al presente articolo è assoggettato a sanzione amministrativa pari all'importo del prelievo supplementare sull'intero quantitativo di prodotto ritirato in assenza del riconoscimento»;

Ritenuto quindi di revocare il decreto di riconoscimento n. 18523 del 9 ottobre 2002 con il quale la ditta Alpina s.r.l. ha ottenuto il riconoscimento di Primo Acquirente e conseguentemente di procedere a cancellare la suddetta ditta dall'Albo regionale degli acquirenti con decorrenza dal 1 aprile 2005;

Ritenuto, in applicazione dell'articolo 4 comma 3 della l. 119/03, di procedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia;

Visto l'art. 17 della l.r. 16/96 che individua le competenze dei Direttori Generali;

Vista la d.g.r. n. 7/4 del 24 maggio 2000 con la quale è stato affidato l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Agricoltura al dottor Paolo Baccolo;

Decreta

Recepito le motivazioni di cui alle premesse

1) di revocare il decreto n. 18523 del 9 ottobre 2002 con il quale la ditta «Alpina s.r.l.» P. IVA 02126150982 ha ottenuto il riconoscimento di Primo Acquirente e conseguentemente di procedere a cancellare la suddetta ditta dall'Albo regionale acquirenti con decorrenza dall'1 aprile 2005; pertanto a partire da tale data la ditta di cui sopra non potrà più svolgere la funzione di Primo Acquirente

2) di comunicare che:

a. in applicazione dei disposti dell'articolo 4 comma 3) del-

la l. 119/03 «l'acquirente assoggettato ad un provvedimento definitivo di revoca è tenuto a rendere noto entro 15 giorni dalla notifica il provvedimento stesso ai propri conferenti» pena l'applicazione delle sanzioni amministrative di legge;

b. in applicazione dell'articolo 4 comma 4 della l. 119/03 «l'acquirente che opera in assenza del riconoscimento di cui al presente articolo è assoggettato a sanzione amministrativa pari all'importo del prelievo supplementare sull'intero quantitativo di prodotto ritirato in assenza del riconoscimento»;

3) di notificare il presente provvedimento alla Ditta Alpina s.r.l.» P. IVA 02126150982 in persona del legale rappresentante *pro tempore* e al legale rappresentante *pro tempore* della Ditta Alpina s.r.l. P. IVA 02126150982;

4) di comunicare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni, avanti il TAR ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

5) di pubblicare, in applicazione dei disposti di cui all'articolo 4 comma 3 della l. 119/03, il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il Direttore Generale:
Paolo Baccolo

(BUR20050145)

(4.3.2)

D.d.g. 1 febbraio 2005 - n. 1218

Legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari» - Revoca del decreto n. 3812 del 29 giugno 1994 di riconoscimento di primo acquirente latte. Ditta: «Sitia Yomo s.p.a.» - P. IVA 00794990150

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Visto il Reg. (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed il Reg. (CE) 595/2004 della Commissione recante modalità d'applicazione del Reg. (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Vista la legge n. 119 del 30 maggio 2003 recante «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;

Visto il d.m. 31 luglio 2003 che stabilisce «Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;

Vista la d.g.r. n. 7/15675 del 18 dicembre 2003 che ha stabilito i criteri e le procedure per il riconoscimento dei primi acquirenti, per l'iscrizione all'albo regionale della Lombardia nonché per la revoca del riconoscimento medesimo;

Considerato che i sopra citati regolamenti comunitari prevedono che «ogni acquirente che operi nel territorio di un dato Stato membro deve essere riconosciuto da tale Stato membro»;

Preso atto che l'art. 4 comma 1 della legge 119/03 subordina l'iscrizione all'Albo Regionale degli Acquirenti «alla verifica del rispetto di tutti i requisiti ivi indicati nel Reg. (CE) 1392/01 n.d.r.), nonché delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 7 (del d.m. 31 luglio 2003 n.d.r.)»;

Preso atto che il Reg. (CE) 595/03 all'art. 23 paragrafo 3 stabilisce che il riconoscimento può essere revocato «qualora venga constatato che l'acquirente ha trasmesso un conteggio o una dichiarazioni inesatte o non ha rispettato l'impegno di cui al paragrafo 2 lettera c) o ripetutamente un altro obbligo del Regolamento (CE) 1788/03, del presente Regolamento o della normativa nazionale applicabile in materia»;

Preso atto che il d.m. 31 luglio 2003 all'art. 5 comma 3 stabilisce che «le regioni revocano il riconoscimento agli acquirenti già riconosciuti nel caso vengano meno i requisiti di cui al comma 2 o negli altri casi previsti dalla normativa vigente [...] il riconoscimento è altresì revocato in caso di violazioni degli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale in materia che configurino reiterazione»;

Visto il decreto n. 3812 del 29 giugno 1994 con il quale la ditta Sitia Yomo s.p.a. - P. IVA 00794990150 ha ottenuto il riconoscimento di Primo Acquirente ed è stata iscritta all'albo regionale dei primi acquirenti della regione Lombardia;

Considerato che sia la normativa comunitaria che nazionale pone in capo ai primi acquirenti l'obbligo di effettuare attività imprescindibili ad una corretta applicazione del regime delle quote latte e preso atto che il mancato rispetto di tali

obblighi può determinare l'irrogazione di sanzioni amministrative nonché la revoca del riconoscimento di primo acquirente;

Vista la nota PG 38998 del 16 dicembre 2004 con la quale la D.G. Agricoltura ha comunicato, alla ditta e al Commissario liquidatore della stessa, l'avvio di procedimento amministrativo di revoca del riconoscimento di Primo Acquirente per aver ripetutamente violato gli obblighi previsti in capo al Primo Acquirente con riferimento all'inoltro dei dati mensili di cui all'articolo 5 comma 1 della l. 119/03; specificatamente la situazione è così riassumibile:

MESE	Dichiarazioni di consegna relative ai produttori	Dichiarazioni relative al latte sfuso
GIUGNO 2004	Non effettuata	Non effettuata
LUGLIO 2004	Non effettuata	Non effettuata
AGOSTO 2004	Non effettuata	Non effettuata
SETTEMBRE 2004	Non effettuata	Non effettuata

Preso atto che a seguito del ricevimento da parte della Ditta Sitia Yomo della nota di apertura del procedimento la stessa non ha proceduto ad inviare né memorie né ha chiesto di essere ascoltata;

Ritenuto pertanto sulle base degli elementi in possesso della D.G. Agricoltura (analiticamente indicati nella nota di apertura del procedimento) di procedere alla revoca del riconoscimento di primo acquirente alla ditta Yomo s.p.a.;

Considerato:

- che l'articolo 4 comma 3 della l. 119/03 stabilisce che «la revoca ha effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla notifica e comunque entro il termine del periodo di commercializzazione in corso» (2004/2005);

- che l'articolo 4 comma 3) della l. 119/03 stabilisce che «l'acquirente assoggettato ad un provvedimento definitivo di revoca è tenuto a rendere noto entro 15 giorni dalla notifica il provvedimento stesso ai propri conferenti» pena l'applicazione delle sanzioni amministrative di legge;

- che l'articolo 4 comma 4 della l. 119/03 stabilisce che «l'acquirente che opera in assenza del riconoscimento di cui al presente articolo è assoggettato a sanzione amministrativa pari all'importo del prelievo supplementare sull'intero quantitativo di prodotto ritirato in assenza del riconoscimento»;

Ritenuto quindi di revocare il decreto di riconoscimento n. 3812 del 29 giugno 1994 con il quale la ditta Sitia Yomo s.p.a. ha ottenuto il riconoscimento di Primo Acquirente e conseguentemente di procedere a cancellare la suddetta ditta dall'Albo regionale degli acquirenti con decorrenza dall'1 aprile 2005;

Ritenuto, in applicazione dell'articolo 4 comma 3 della l. 119/03, di procedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia;

Visto l'art. 17 della l.r. 16/96 che individua le competenze dei Direttori Generali;

Vista la d.g.r. n. 7/4 del 24 maggio 2000 con la quale è stato affidato l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Agricoltura al dottor Paolo Baccolo;

Decreta

Recepisce le motivazioni di cui alle premesse

1) di revocare il decreto n. 3812 del 29 giugno 1994 con il quale la ditta «Sitia Yomo s.p.a.» P. IVA 00794990150 - ha ottenuto il riconoscimento di Primo Acquirente e conseguentemente di procedere a cancellare la suddetta ditta dall'Albo regionale acquirenti con decorrenza dall'1 aprile 2005; pertanto a partire da tale data la ditta di cui sopra non potrà più svolgere la funzione di Primo Acquirente;

2) di comunicare che:

a. in applicazione dei disposti dell'articolo 4 comma 3) della l. 119/03 «l'acquirente assoggettato ad un provvedimento definitivo di revoca è tenuto a rendere noto entro 15 giorni dalla notifica il provvedimento stesso ai propri conferenti» pena l'applicazione delle sanzioni amministrative di legge;

b. in applicazione dell'articolo 4 comma 4 della l. 119/03 «l'acquirente che opera in assenza del riconoscimento di cui al presente articolo è assoggettato a sanzione amministrativa pari all'importo del prelievo supplementare sull'intero quantitativo di prodotto ritirato in assenza del riconoscimento»;

3) di notificare il presente provvedimento:

a. alla Ditta Sitia Yomo s.p.a.;

b. al Commissario Liquidatore della Ditta Sitia Yomo in Liquidazione;

4) di comunicare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni, avanti il TAR ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

5) di pubblicare, in applicazione dei disposti di cui all'articolo 4 comma 3 della l. 119/03, il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il Direttore Generale:
Paolo Baccolo

D.G. Giovani, sport e pari opportunità

(BUR20050146) (4.6.4)
D.d.u.o. 27 gennaio 2005 - n. 962
Determinazione delle tariffe professionali per guide alpine-maestri di alpinismo, aspiranti guide alpine ed accompagnatori di media montagna per l'anno 2005

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
PROMOZIONE E SVILUPPO DELLO SPORT

Richiamato l'obiettivo specifico del P.R.S. 4.2.3. «Interventi per l'educazione allo sport e per la diffusione della pratica delle attività e delle professioni sportive»;

Vista la l.r. 8 ottobre 2002, n. 26 «Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia»;

Visto in particolare il comma 6 dell'art. 13, così come modificato dall'art. 1 comma 3 lettera b) della l.r. 23 novembre 2004, n. 32, che prevede che con Regolamento regionale siano definite le modalità di determinazione dei valori minimi e massimi delle tariffe professionali da parte della Regione, su proposta dei collegi regionali;

Visto il Regolamento regionale 6 dicembre 2004 n. 10, disciplinante la promozione e la tutela delle discipline sportive della montagna, in attuazione della l.r. 8 ottobre 2002, n. 26;

Visto in particolare l'art. 28 del sopra citato Regolamento, il quale, al comma 1, prevede che, con decreto del dirigente regionale competente in materia di sport, entro il 30 aprile di ogni anno siano fissati i valori minimi e massimi delle tariffe da applicare nel territorio regionale da parte delle guide alpine;

Vista la nota del 12 novembre 2004, con la quale il Collegio regionale delle Guide alpine della Lombardia propone le tariffe minime e massime previste per l'anno 2005;

Accertato il rispetto delle procedure previste dalla l.r. n. 26/02 e dal Regolamento n. 10/2004;

Visto il decreto del direttore generale n. 116 del 15 gennaio 2003 avente per oggetto: «Delega di firma all'Ing. Mariosiro Marin, Dirigente dell'Unità Organizzativa Promozione e sviluppo dello sport della Direzione Generale Giovani, Sport e Pari Opportunità, di provvedimenti ed atti di competenza del Direttore Generale»;

Decreta

- 1) di approvare le tariffe minime e massime per guide alpine-maestri di alpinismo, aspiranti guide alpine ed accompagnatori di media montagna da applicarsi su tutto il territorio della Lombardia per l'anno 2005, così come proposte dal collegio regionale delle guide alpine della Lombardia e riportate nel prospetto riepilogativo allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- 2) di determinare altresì che le tariffe massime siano di importo uguale alle tariffe minime aumentate del 20% e che entrambe le tipologie siano da considerarsi IVA esclusa;
- 3) di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente provvedimento.

Il dirigente dell'u.o. promozione
e sviluppo dello sport: Mariosiro Marin

— • —

ALLEGATO A

GUIDE ALPINE ED ASPIRANTI GUIDE ALPINE	TARiffe MINIME (esclusa IVA)	TARiffe MASSIME (esclusa IVA)
Attività didattiche: sito naturale	€ 40 oraria	€ 48 oraria
Attività didattiche ed accompagnamento su: neve, roccia e sci alpinismo	€ 210 giornaliera	€ 252 giornaliera
Attività didattiche ed accompagnamento su: terreno escursionistico, sentieri, percorsi naturalistici in ambiente montano	€ 190 giornaliera	€ 228 giornaliera
Attività di sovrintendenza tecnica a lavori in esposizione	€ 242 giornaliera	€ 290 giornaliera
ACCOMPAGNATORI DI MEDIA MONTAGNA	TARiffe MINIME (esclusa IVA)	TARiffe MASSIME (esclusa IVA)
Attività didattiche ed accompagnamento su: terreno escursionistico, sentieri, percorsi naturalistici in ambiente montano	€ 190 giornaliera € 40 oraria	€ 228 giornaliera € 48 oraria

D.G. Artigianato, nuova economia, ricerca
e innovazione tecnologica

(BUR20050147) (4.5.0)
D.d.u.o. 2 febbraio 2005 - n. 1265
Riserva di quota delle risorse regionali destinate alle misure INTEC 1 e INTEC 2 (l.r. 35/96 art. 2 lettera b) in attuazione dell'Accordo di Programma in materia di ricerca nel settore delle biotecnologie tra Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELL'U.O. RICERCA
INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Omissis
Decreta

- a) di destinare risorse regionali pari a € 200.000,00 a valere sul capitolo 2.3.10.4.3.51 – 5576 «Realizzazione degli interventi a sostegno della diffusione dei processi innovativi per il trasferimento tecnologico delle imprese» che presenta la necessaria disponibilità, al fine di dare concreta attuazione all'iniziativa inserita nell'Accordo di Programma in materia di ricerca nel settore delle biotecnologie tra Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e Regione Lombardia, esclusivamente a:
- iniziative di sviluppo e rinnovamento delle strutture di servizio già operanti nel settore delle biotecnologie che definiscano e attivino la diffusione del trasferimento

- tecnologico con programmi innovativi di ricerca, progettazione e sperimentazione;
- progetti realizzati da strutture di servizio che abbiano come finalità la prestazione di servizi reali rivolti alla diffusione delle innovazioni e al trasferimento tecnologico nel settore delle biotecnologie;
- b) di dare atto che le relative domande dovranno pervenire entro il 31 marzo 2005;
- c) di stabilire che le domande che perverranno entro il medesimo termine per iniziative e progetti diversi da quelli indicati nel precedente punto a) saranno istruite con riserva in attesa di verifica della disponibilità finanziaria;
- d) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Regione Lombardia, all'indirizzo www.artigianato-regione.lombardia.it.

Il dirigente: Maria Pia Redaelli

(BUR20050148) (4.5.0)
D.d.u.o. 4 febbraio 2005 - n. 1473
Pacchetto integrato di agevolazioni (PIA) «Innovazione – Investimento New Economy» (l.r. 35/96 art. 3 comma 3-ter lett. c) – legge 598/94). Chiusura dei termini di presentazione delle domande

IL DIRIGENTE DELL'U.O. ECONOMIA DELLA RETE

Omissis
Decreta

1. che a decorrere dalla data del 14 febbraio 2005 è disposta la chiusura del termine di presentazione delle domande

per il PIA Innovazione – Investimento New Economy» (l.r. 35/96 art. 3 comma 3-ter lett. c) – legge 598/94);

2. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della D.G. Artigianato, Nuova Economia, Ricerca e Innovazione Tecnologica il testo del presente provvedimento.

Stella Contri

(BUR20050149)

D.d.u.o. 7 febbraio 2005 - n. 1592

Approvazione Elenco Centri erogatori di servizi per la Misura INTEC Voucher

(4.5.0)

IL DIRIGENTE DELL'U.O. RICERCA, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Vista la legge regionale 16 dicembre 1996, n. 35 «Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 2 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 27 che apporta le seguenti modifiche ed integrazioni alla sopracitata legge regionale:

– introduce all'art. 6, comma 1, la lettera a-bis) e il comma 2-bis);

– aggiunge, al comma 4-ter dello stesso articolo le seguenti parole «In alternativa a tale contributo, la Regione può erogare voucher, con le modalità operative e per l'ammontare stabiliti con deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 3, comma 1»;

Considerato in particolare che la suddetta modifica legislativa consente alla Regione di poter erogare dei voucher tecnologici:

– per la promozione di imprese innovative mediante il sostegno al processo di definizione di nuove idee imprenditoriali ed il sostegno all'avvio delle prime fasi di attività (art. 6, comma 1, lett. a-bis) l.r. 35/96);

– per la diffusione e il consolidamento dell'innovazione tecnologica presso le piccole e medie imprese (art. 6, comma 1, lett. d-quater), l.r. 35/96);

Considerato, inoltre, che la succitata modifica prevede che i voucher concessi ai beneficiari siano utilizzati presso strutture ed organismi appositamente individuati e che le modalità per l'erogazione dei voucher e per l'individuazione delle strutture ed organismi presso cui utilizzarli siano definite con deliberazione della Giunta regionale (art. 6, comma 2-bis e comma 4-ter, l.r. 35/96);

Vista la d.g.r. n. 19459 del 19 novembre 2004 con la quale

è stata approvata la nuova Misura INTEC Voucher e il Bando di «Invito a presentare domanda» per la formazione di un elenco di centri erogatori di servizi per la Misura INTEC Voucher;

Rilevato che il Bando succitato al punto 8.1) prevede che l'istruttoria delle domande presentate dai partecipanti venga eseguita dall'ufficio regionale competente, anche avvalendosi del supporto tecnico operativo di soggetti terzi;

Rilevato inoltre che il Bando suddetto stabilisce che una prima istruttoria venga eseguita sulle domande presentate nei 45 giorni successivi alla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e che l'istruttoria debba concludersi entro 65 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del bando, con la redazione di un Elenco di soggetti ammessi e di un Elenco di soggetti non ammessi;

Preso atto che dall'istruttoria effettuata dalla competente Struttura regionale con l'ausilio tecnico operativo del soggetto terzo, risultano pervenute nel periodo di riferimento per la prima istruttoria 94 domande;

Preso atto, inoltre, che dall'Elenco (Allegato A) predisposto dalla suddetta Struttura risultano ammesse all'Elenco dei Centri erogatori di servizi per la Misura INTEC Voucher tutte le domande presentate nel periodo di riferimento e con riguardo, invece, a quelle presentate successivamente a tale periodo si procederà ad istruirle nella prossima istruttoria individuata dal Bando;

Vista la legge regionale 16/96 e i conseguenti provvedimenti attuativi;

Decreta

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l'allegato Elenco A) dei Centri erogatori di servizi per la Misura INTEC Voucher, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire che le domande presentate successivamente al periodo di riferimento per la prima istruttoria saranno istruite nella prossima istruttoria individuata dal Bando;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Artigianato, nuova economia, ricerca e trasferimento tecnologico.

Il dirigente dell'u.o.: Maria Pia Redaelli

ALLEGATO A

Elenco dei Centri erogatori di servizi di Due Diligence Tecnologica

Denominazione	Struttura riferimento	Sede principale	CAP	Città	Prov.	Altri dati
Agenzia Sviluppo Nord Milano spa – ASNM		Via Venezia 23	20099	Sesto San Giovanni	MI	Tel: 0039 02 24126540 – Fax: 0039 02 24126541 Sito web: www.asnm.com
Athena, Laboratorio di analisi, ricerche e controllo chimico, microbiologico, applicate all'ambiente, l'ecologia, alle tecnologie industriali, la sicurezza, la bromatologia e l'igiene in generale		Via per Turbigo 30	20022	Castano Primo	MI	Tel: 0331889520 – Fax: 0331883428 Sito web: www.athenaspa.it
BIC La Fucina S.c.r.l.		Viale Italia 548	20099	Sesto San Giovanni	MI	Tel: 02-24425570 – Fax: 02-24425571 Sito web: www.biconline.it
BIOLAB SPA		Via Bruno Buozzi 2	20090	Vimodrone	MI	Tel: 0225071535 – Fax: 022504333 Sito web: www.biolab.it
Ce.S.I. Centro Studi Industriali sas		Tintoretto 10	20093	Cologno Monzese	MI	Tel: 02-2540244 – Fax: 02-26707007 Sito web: www.cesi.net
CEFRIEL – Politecnico di Milano, ICT Center of Excellence for Research, Innovation, Education and industrial Labs partnership		Renato Fucini 2	20133	Milano	MI	Tel: 02-23954.1 – Fax: 02-23954.254 Sito web: www.cefriel.it
Centro d'Ateneo per l'Innovazione e il Trasferimento tecnologico dell'Università degli Studi di Milano (UniMITT)	Università degli Studi di Milano	Festa del Perdono 7	20122	Milano	MI	Tel: 0250313028 – Fax: 0250312750 Sito web: http://www.unimi.it
Centro di Cultura Scientifica A. Volta		Via Cantoni 1	22100	Como	CO	Tel: 031.579815 – Fax: 031.573395 Sito web: www.centrovolta.it
centro di ricerche e applicazioni biotecnologiche in chirurgia cardiovascolare	Università degli Studi di Milano	celoria 10	20133	Milano	MI	Tel: 02-50317826 – Fax: 02-50317826 Sito web:
Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR – Istituto per l'Energetica e le Interfasi – IENI – Unità di Lecco	CNR	Corso Promessi Sposi 29	23900	Lecco	LC	Tel: 0341 499181 – Fax: 0341 499214 Sito web: ienilecco.ieni.cnr.it

Denominazione	Struttura riferimento	Sede principale	CAP	Città	Prov.	Altri dati
Consorzio Bresciano per la ricerca applicata e l'innovazione tecnologica nel settore dell'automazione industriale S.r.l. - Inn. Tec		Branze 38	25138	Brescia	BS	Tel: 030 3384030 - Fax: 030396999 Sito web: www.inntec.it
Consorzio Milano Ricerche		Cicognara 7	20129	Milano	MI	Tel: 02.744149 - Fax: 02.7385567 Sito web: http://www.milanoricerche.it
Dipartimento Ambiente-Salute-Sicurezza	Università degli Studi dell'Insubria	Dunant 3	21100	Varese	VA	Tel: 0332 421 335 - Fax: 0332 421 390 Sito web: www.uninsubria.it
Dipartimento di Architettura e Pianificazione - DAP	Politecnico di Milano	Bonardi 3	20133	Milano	MI	Tel: 02-23995404 - Fax: 02-23995435 Sito web: www.polimi.it
Dipartimento di Bioingegneria - BIO	Politecnico di Milano	Via Golgi 39	20133	Milano	MI	Tel: 02-23993340 - Fax: 02-23993360 Sito web: www.polimi.it
Dipartimento di Chimica e Fisica per l'Ingegneria e per i Materiali	Università degli Studi di Brescia	Valotti 9	25123	Brescia	BS	Tel: 0303715706 - Fax: 0302091271 Sito web: www.unibs.it/atp/page.1038.0.0.0.atp?node=227
Dipartimento di Chimica Fisica	Università degli Studi di Pavia	Taramelli 16	27100	Pavia	PV	Tel: 0382 987200 - Fax: 0382 987575 Sito web: chifis.unipv.it
Dipartimento di Chimica Fisica, Università di Pavia	Università degli Studi di Pavia	Viale Taramelli 16	27100	Pavia	PV	Tel: 0382/987670 - Fax: 0382/987670 Sito web: www.csgi.unifi.it
Dipartimento di Chimica Organica DCO	Università degli Studi di Pavia	Taramelli 10	27100	Pavia	PV	Tel: 0382987310 - Fax: 0382987323 Sito web: http://chifis.unipv.it/orghome.htm
Dipartimento di Chimica Organica e Industriale	Università degli Studi di Milano	Venezian 21	20133	Milano	MI	Tel: 02 5031 4098 - Fax: 02 5031 4072 Sito web: Dipcorind.unimi.it/pc/index/htm
Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica - Giulio Natta- CMC	Politecnico di Milano	Piazza L. Da Vinci 32	20133	Milano	MI	Tel: 02-23993200 - Fax: 02-70638173 Sito web: www.polimi.it
Dipartimento di Ecologia del Territorio e degli Ambienti Terrestri - DET	Università degli Studi di Pavia	S. Epifanio 14	27100	Pavia	PV	Tel:+39 0382 984842 - Fax:+39 0382 34240 Sito web: http://et.unipv.it
Dipartimento di Elettronica	Università degli Studi di Pavia	Via A. Ferrara 1	27100	Pavia	PV	Tel: 39 0382 985200 - Fax:+39 0382 422583 Sito web: http://ele.unipv.it/
Dipartimento di Elettronica e Informazione	Politecnico di Milano	Ponzio 35/4	20133	Milano	MI	Tel: 02-23993400 - Fax: 02-23993587 Sito web: www.polimi.it
Dipartimento di Elettronica per l'Automazione	Università degli Studi di Brescia	Branze 38	25123	Brescia	BS	Tel:+39 030 3715469 - Fax:+39 030380014 Sito web: http://webserver.ing.unibs.it/deaweb/
Dipartimento di Elettrotecnica - ELT	Politecnico di Milano	Piazza L. Da Vinci 32	20133	Milano	MI	Tel: 02-23993702 - Fax: 02-23993703 Sito web: www.polimi.it
Dipartimento di Energetica - ENG	Politecnico di Milano	Piazza L. Da Vinci 32	20133	Milano	MI	Tel: 02-23993801 - Fax: 02-23993863 Sito web: www.polimi.it
Dipartimento di Fisica	Università degli Studi di Milano	Via Celoria 16	20133	Milano	MI	Tel: 0250317703 - Fax: 0250317282 Sito web: www.fisica.unimi.it
Dipartimento di Fisica - FIS	Politecnico di Milano	Piazza L. Da Vinci 32	20133	Milano	MI	Tel: 02-23996100 - Fax: 02-23996126 Sito web: www.polimi.it
Dipartimento di Fisica e Matematica	Università degli Studi dell'Insubria	Valleggio 11	22100	Como	CO	Tel: 031 238 6113 - Fax: 031 238 6119 Sito web: http://www3.uninsubria.it/uninsubria/dipartimenti/dipmf.html
Dipartimento di Industrial Desing, Arti, Comunicazione e Moda - INDACO	Politecnico di Milano	Durando 38/a	20158	Milano	MI	Tel: 02-23995829 - Fax: 02-23997280 Sito web: www.polimi.it
Dipartimento di Informatica e Comunicazione - DICO	Università degli Studi di Milano	Comelico 39	20135	Milano	MI	Tel: 02 50316222 - Fax: 02 50316204 Sito web: http://www.dico.unimi.it/
Dipartimento di Informatica e Comunicazione - DICOM	Università degli Studi dell'Insubria	Via Mazzini 5	21100	Varese	VA	Tel: 033218901 - Fax: 0332218909 Sito web: http://www3.uninsubria.it/uninsubria/dipartimenti/dicom.html
DIPARTIMENTO DI INFORMATICA E SISTEMI - MISTICA - DIS	Università degli Studi di Pavia	Ferrata 1	27100	Pavia	PV	Tel: 0382985350-1 - Fax: 0382985373 -0382525638 Sito web: http://dis.unipv.it/
Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale - AER	Politecnico di Milano	La Masa 34	20156	Milano	MI	Tel: 02-23998323 - Fax: 02-23998334 Sito web: www.polimi.it
Dipartimento di Ingegneria Gestionale - DIG	Politecnico di Milano	Giuseppe Colombo 40	20133	Milano	MI	Tel: 02-23992711 - Fax: 02-23992730 Sito web: www.polimi.it
Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Ambientale, Infrastrutture varie, Rilevamento - DIAR	Politecnico di Milano	Piazza L. Da Vinci 32	20133	Milano	MI	Tel: 02-23996220 - Fax: 02-23996239 Sito web: www.polimi.it
Dipartimento di Ingegneria Meccanica	Università degli Studi di Brescia	Via Branze 38	25123	Brescia	BS	Tel:+39 030 3715559 - Fax:+39 030 3702448 Sito web: www.dim.ing.unibs.it
Dipartimento di Ingegneria Nucleare	Politecnico di Milano	Ponzio 34/3	20133	Milano	MI	Tel: 02-23996300 - Fax: 02-23996309 Sito web: www.polimi.it
Dipartimento di Ingegneria Strutturale - DIS	Politecnico di Milano	Piazza L. Da Vinci 32	20133	Milano	MI	Tel: 02-23994202 - Fax: 02-23994300 Sito web: www.polimi.it
Dipartimento di Matematica -Francesco Brioschi- MAT	Politecnico di Milano	Bonardi 9	20133	Milano	MI	Tel: 02-23994500 - Fax: 02-23994568 Sito web: www.polimi.it
Dipartimento di Meccanica - MEC	Politecnico di Milano	La Masa 34	20158	Milano	MI	Tel: 02-23998481 - Fax: 02-23998202 Sito web: www.polimi.it

Denominazione	Struttura riferimento	Sede principale	CAP	Città	Prov.	Altri dati
Dipartimento di Medicina Interna	Università degli Studi di Milano	Pace 15	20122	Milano	MI	Tel: 02-50320706-21-22 – Fax: 02 50320707-32 Sito web: http://users.unimi.it/medint/
Dipartimento di Progettazione dell'Architettura-PAR	Politecnico di Milano	Golgi 39	20133	Milano	MI	Tel: 02-23995002 – Fax: 02-23995080 Sito web: www.polimi.it
Dipartimento di Psicologia	Università degli Studi di Pavia	Piazza Botta 6	27100	Pavia	PV	Tel: 0382 986274 – Fax: 0382 986272 Sito web: www.unipv.it/webpsyc
Dipartimento di Scienza e Tecnologie dell'Ambiente Costruito- BEST	Politecnico di Milano	Bonardi 3	20133	Milano	MI	Tel: 02-23995161 – Fax: 02-23995130 Sito web: www.polimi.it
Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologie (DSBB)	Università degli Studi di Brescia	viale Europa 11	25123	Brescia	BS	Tel: +39 030 3717403 – Fax: +39 030 3717409 Sito web: http://www.unibs.it/atp/page.1044.0.0.0.atp?node=232
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Alimentari e Microbiologiche – DISTAM	Università degli Studi di Milano	Giovanni Celoria 2	20133	Milano	MI	Tel: 0250316611 – Fax: 0250316600 Sito web: www.distam.unimi.it
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Veterinarie per la Sicurezza Alimentare – VSA	Università degli Studi di Milano	Celoria 10	20133	Milano	MI	Tel: 02/50317900 – Fax: 02/50317898 Sito web: www.vsa.unimi.it
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche	Università degli Studi di Brescia	p.le Spedali Civili 1	25123	Brescia	BS	Tel: 030.395365 – Fax: 030.396011 Sito web: http://www.unibs.it/atp/page.1046.0.0.0.atp?node=235
Dipartimento di Scienze Molecolari Agroalimentari – DISMA	Università degli Studi di Milano	via Celoria 2	20133	Milano	MI	Tel: 02 50316803 – Fax: 02 50316801 Sito web: http://www.disma.unimi.it
Dipartimento di Specialità Chirurgiche, Scienze Radiologiche e Medico Forensi – DSC	Università degli Studi di Brescia	viale Europa 11	25123	Brescia	BS	Tel: 030 3717497 -496 -494 – Fax: 0303717405 Sito web: http://www.unibs.it/atp/page.1048.0.0.0.atp?node=236 (in fase di attivazione)
Dipartimento di Tecnologie dell'Informazione	Università degli Studi di Milano	via Bramante 65	26013	Crema	CR	Tel: +39 02 503 30011 – Fax: +39 02 503 30010 Sito web: www.dti.unimi.it
Dipartimento Materno Infantile e Tecnologie Biomediche	Università degli Studi di Brescia	viale Europa 11	25125	Brescia	BS	Tel: 030 3717426/427 – Fax: 030 3717423 Sito web: www.unibs.it
Dipartimento Medicina Sperimentale ed Applicata	Università degli Studi di Brescia	viale Europa 11	25123	Brescia	BS	Tel: 0303838608 – Fax: 0303701404 Sito web: www.med.unibs.it
Fondazione Parco Tecnologico Padano		via Einstein-Località Cascina Codazza	26900	Lodi	LO	Tel: 0371-4662200 – Fax: 0371-4662217 Sito web: www.tecnoparco.org
Incubatore Tecnologico Bottega di Leonardo scrl		viale Fulvio Testi 11	20092	Cinisello Balsamo	MI	Tel: 02618661 – Fax: 0261866313 Sito web: www.bottegaleonardo.it
Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria – IBBA	CNR	via Bassini 15	20133	Milano	MI	Tel: 02 23699403 – Fax: 02 23699411 Sito web: www.ibba.cnr.it
Istituto di Chimica del Riconoscimento Molecolare ICRM	CNR	Mario Bianco 9	20131	Milano	MI	Tel: 0228500024 – Fax: 0228500036 Sito web: http://www.icrm.cnr.it
Istituto di Chimica Farmaceutica e Tossicologica	Università degli Studi di Milano	viale Abruzzi 42	20131	Milano	MI	Tel: +39 02 503 17564 – Fax: +39 02 503 17565 Sito web:
Istituto di Endocrinologia	Università degli Studi di Milano	via G. Balzaretti 9	20133	Milano	MI	Tel: 02 503 18243/18242 – Fax: 02 503 18204 Sito web: http://users.unimi.it/endomi
Istituto di Fisica del plasma	CNR	Roberto Cozzi 53	20125	Milano	MI	Tel: 02 66173238 – Fax: 02 66173239 Sito web: www.ifp.cnr.it
Istituto di Fisiologia generale e chimica biologica	Università degli Studi di Milano	D. Trentacoste 2	20134	Milano	MI	Tel: 02/50315782 – Fax: 02/50315813 Sito web: http://users.unimi.it/fisibioc/30coste.htm
Istituto di Fotonica e Nanotecnologie (IFN) – Sezione di Milano	CNR	piazza Leonardo Da Vinci 32	20133	Milano	MI	Tel: 02 2399 6108 – Fax: 02 2399 6126 Sito web: http://www.ifn.cnr.it
Istituto di Ingegneria Agraria – IIA	Università degli Studi di Milano	Celoria 2	20133	Milano	MI	Tel: 02 5031 6846 – Fax: 02 5031 6845 Sito web: http://users.unimi.it/ia/inagag.html
Istituto di Matematica Applicata e Tecnologie Informatiche – IMATI, Pavia	CNR	via Ferrata 1	27100	Pavia	PV	Tel: 0382548211 – Fax: 0382548300 Sito web: http://www.imati.cnr.it
Istituto di Matematica Applicata e Tecnologie Informatiche – Sezione di Milano	CNR	Bassini 15	20133	Milano	MI	Tel: 0223699521 – Fax: 0223699538 Sito web: http://www.mi.imati.cnr.it
Istituto di Patologia Generale	Università degli Studi di Milano	Mangiagalli 31	20133	Milano	MI	Tel: 0250315350 – Fax: 0250315338 Sito web: http://users.unimi.it/patgen/
Istituto per l'Energetica e le Interfasi, Sezione di Milano – IENI sez. MI	CNR	Roberto Cozzi 53	20125	Milano	MI	Tel: 02 66173329 – Fax: 02 66173320 Sito web: www.tempe.mi.cnr.it e www.ieni.cnr.it
Istituto per lo Studio delle Macromolecole – ISMAC	CNR	via Bassini 15	20133	Milano	MI	Tel: 02-23699353 – Fax: 02-23699588 Sito web: www.ismac.cnr.it
Istituto Scientifico H San Raffaele	Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor	Olgettina 58	20132	Milano	MI	Tel: 0226434880 – Fax: 0226434881 Sito web: www.spr.it
Istituto Sperimentale Italiano Lazzaro Spallanzani		Enrico Forlanini 23	20134	Milano	MI	Tel: 0276111101 – Fax: 0276111108 Sito web: www.istitutospallanzani.it
ITER		Rovetta Gerolamo 18	20127	Milano	MI	Tel: 022831161 – Fax: 0228311666 Sito web: www.iter.it
MOMA srl		c/o POINT via pasubio 5	24044	Dalmine	BG	Tel: 0356224481 -3297370706 – Fax: 0356224480 Sito web: www.momacoating.it

Denominazione	Struttura riferimento	Sede principale	CAP	Città	Prov.	Altri dati
Northon Management Consulting s.r.l.		via Giovanni Omboni 6	20129	Milano	MI	Tel: 02-20480384 – Fax: 02-20480351 Sito web: www.sintinnovazione.it
Politecnico di Milano – POLI	Politecnico di Milano	Piazza L. Da Vinci 32	20133	Milano	MI	Tel: 02-23992037 – Fax: 02-23992218 Sito web: WWW.polimi.it
Politecnico Innovazione	Politecnico di Milano	via Garofalo 39	20133	Milano	MI	Tel: 0223992975 – Fax: 0223992960 Sito web: www.cpi.polimi.it
Polo Scientifico Tecnologico Lombardo S.p.A.		Molino 2	21052	Busto Arsizio	VA	Tel: 0331/324611 – Fax: 0331/639487 Sito web: www.pstl.net
PREXCO s.r.l.		via Primo Maggio 10	46030	San Giorgio di Mantova	MN	Tel: 0376372213 – Fax: 0376374283 Sito web: www.prexco.it – www.levitans.com – www.xcalcs.com
Servitec Srl – Servizi per l'Innovazione Tecnologica		Pasubio 5	24044	Dalmine	BG	Tel: 035-6224011 – Fax: 035-6224002 Sito web: http://www.servitec.it/
Sezione di Farmacologia Cellulare e Molecolare, Istituto di Neuroscienze del CNR	CNR	Varvitelli 32	20129	Milano	MI	Tel: 0250316963 – Fax: 027490574 Sito web: http://www.fcm.in.cnr.it
Sportello Università-Imprese	Università degli Studi di Pavia	Mentana 4	27100	Pavia	PV	Tel: 0382984943 – Fax: 0382984942 Sito web: http://www.unipv.it/ricerca/univ-impresa.html
Tecnoalimenti S.C.p.A.		Via Gustavo Fara 39	20124	Milano	MI	Tel: 02/67077370 – Fax: 02/67077405 Sito web: www.tecnoalimenti.com

ALLEGATO A

Elenco dei Centri erogatori di servizi di Ricerca scientifica specialistica mediante istituzione di appositi rapporti di collaborazione ad attività di ricerca (assegni di ricerca)

Denominazione	Struttura riferimento	Sede principale	CAP	Città	Prov.	Altri dati
Centro d'Ateneo per l'Innovazione e il Trasferimento tecnologico dell'Università degli Studi di Milano (UniMITT)	Università degli Studi di Milano	Festa del Perdono 7	20122	Milano	Mi	Tel: 0250313028 – Fax: 0250312750 Sito web: http://www.unimi.it
Centro di ricerche e applicazioni biotecnologiche in chirurgia cardiovascolare	Università degli Studi di Milano	Celoria 10	20133	Milano	MI	Tel: 02-50317826 – Fax: 02-50317826
Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR – Istituto per l'Energetica e le Interfasi – IENI – Unità di Lecco	CNR	Corso Promessi Sposi 29	23900	Lecco	LC	Tel: 0341 499181 – Fax: 0341 499214 Sito web: ienilecco.ieni.cnr.it
Dipartimento produzione vegetale	Università degli Studi di Milano	Celoria 2	20133	Milano	MI	Tel: 0250316580 – Fax: 0250316575 Sito web: www.diprove.unimi.it
Dipartimento Ambiente-Salute-Sicurezza	Università degli Studi dell'Insubria	Dunant 3	21100	Varese	VA	Tel: 0332 421 335 – Fax: 0332 421 390 Sito web: www.uninsubria.it
Dipartimento di Architettura e Pianificazione – DAP	Politecnico di Milano	Bonardi 3	20133	Milano	MI	Tel: 02-23995404 – Fax: 02-23995435 Sito web: www.polimi.it
Dipartimento di Bioingegneria – BIO	Politecnico di Milano	via Golgi 39	20133	Milano	Mi	Tel: 02-23993340 – Fax: 02-23993360 Sito web: www.polimi.it
Dipartimento di Biologia e Genetica per le Scienze Mediche	Università degli Studi di Milano	Viotti 3/5	20133	Milano	Mi	Tel: 0250315861 – Fax: 0250315864 Sito web: http://www.dibiogen.unimi.it
Dipartimento di Biologia Strutturale e Funzionale	Università degli Studi dell'Insubria	via Dunant 3	21100	Varese	VA	Tel: 0332-421392 – Fax: 0332-421330 Sito web: http://dipbst.uninsubria.it/
Dipartimento di Chimica e Fisica per l'Ingegneria e per i Materiali	Università degli Studi di Brescia	Valotti 9	25123	Brescia	BS	Tel: 0303715706 – Fax: 0302091271 Sito web: www.unibs.it/atp/page.1038.0.0.0.atp?node=227
Dipartimento di Chimica Fisica	Università degli Studi di Pavia	Taramelli 16	27100	Pavia	PV	Tel: 0382 987200 – Fax: 0382 987575 Sito web: chifis.unipv.it
Dipartimento di Chimica Fisica	C.S.G.I. (Consorzio Interuniversitario per lo Sviluppo dei Sistemi a Grande Interfase)	viale Taramelli 16	27100	Pavia	PV	Tel: 0382/987670 – Fax: 0382/987670 Sito web: www.csg.i.unifi.it
Dipartimento di Chimica Organica DCO	Università degli Studi di Pavia	Taramelli 10	27100	Pavia	PV	Tel: 0382987310 – Fax: 0382987323 Sito web: http://chifis.unipv.it/orghome.htm
Dipartimento di Chimica Organica e Industriale	Università degli Studi di Milano	Venezian 21	20133	Milano	MI	Tel: 02 5031 4098 – Fax: 02 5031 4072 Sito web: Dipcorind.unimi.it/pc/index/htm
Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica – Giulio Natta- CMC	Politecnico di Milano	piazza L. Da Vinci 32	20133	Milano	MI	Tel: 02-23993200 – Fax: 02-70638173 Sito web: www.polimi.it
Dipartimento di Ecologia del Territorio e degli Ambienti Terrestri – DET	Università degli Studi di Pavia	S. Epifanio 14	27100	Pavia	PV	Tel: +39 0382 984842 – Fax: +39 0382 34240 Sito web: http://et.unipv.it
Dipartimento di Elettronica	Università degli Studi di Pavia	via A. Ferrata 1	27100	Pavia	PV	Tel: +39 0382 985200 – Fax: +39 0382 422583 Sito web: http://ele.unipv.it/
Dipartimento di Elettronica e Informazione	Politecnico di Milano	Ponzio 35/4	20133	Milano	Mi	Tel: 02-23993400 – Fax: 02-23993587 Sito web: www.polimi.it
Dipartimento di Elettronica per l'Automazione	Università degli Studi di Brescia	Branze 38	25123	Brescia	BS	Tel: +39 030 3715469 – Fax: +39 030380014 Sito web: http://webserver.ing.unibs.it/deaweb/
Dipartimento di Elettrotecnica – ELT	Politecnico di Milano	piazza L. Da Vinci 32	20133	Milano	MI	Tel: 02-23993702 – Fax: 02-23993703 Sito web: www.polimi.it

Denominazione	Struttura riferimento	Sede principale	CAP	Città	Prov.	Altri dati
Dipartimento di Energetica – ENG	Politecnico di Milano	piazza L. Da Vinci 32	20133	Milano	MI	Tel: 02-23993801 – Fax: 02-23993863 Sito web: www.polimi.it
Dipartimento di Fisica	Università degli Studi di Milano	via Celoria 16	20133	Milano	MI	Tel: 0250317703 – Fax: 0250317282 Sito web: www.fisica.unimi.it
Dipartimento di Fisica – FIS	Politecnico di Milano	piazza L. Da Vinci 32	20133	Milano	MI	Tel: 02-23996100 – Fax: 02-23996126 Sito web: www.polimi.it
Dipartimento di Fisica (A. Volta)	Università degli Studi di Pavia	Bassi 6	27100	Pavia	PV	Tel: 0382/987474 – Fax: 0382/987563 Sito web: http://fisicavolta.unipv.it
Dipartimento di Fisica e Matematica	Università degli Studi dell'Insubria	Valleggio 11	22100	Como	CO	Tel: 031 238 6113 – Fax: 031 238 6119 Sito web: http://www3.uninsubria.it/uninsubria/dipartimenti/dipmf.html
Dipartimento di Industrial Desing, Arti, Comunicazione e Moda – INDACO	Politecnico di Milano	Durando 38/a	20158	Milano	MI	Tel: 02-23995829 – Fax: 02-23997280 Sito web: www.polimi.it
Dipartimento di Informatica e Comunicazione – DICO	Università degli Studi di Milano	Comelico 39	20135	Milano	MI	Tel: 02 50316222 – Fax: 02 50316204 Sito web: http://www.dico.unimi.it/
Dipartimento di Informatica e Comunicazione – DICOM	Università degli Studi dell'Insubria	via Mazzini 5	21100	Varese	VA	Tel: 0332218901 – Fax: 0332218909 Sito web: http://www3.uninsubria.it/uninsubria/dipartimenti/dicom.html
Dipartimento di Informatica e Sistemistica – DIS	Università degli Studi di Pavia	Ferrata 1	27100	Pavia	PV	Tel: 0382985350-1 – Fax: 0382985373 -0382525638 Sito web: http://dis.unipv.it/
Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale – AER	Politecnico di Milano	La Masa 34	20156	Milano	MI	Tel: 02-23998323 – Fax: 02-23998334 Sito web: www.polimi.it
Dipartimento di Ingegneria Gestionale – DIG	Politecnico di Milano	Giuseppe Colombo 40	20133	Milano	MI	Tel: 02-23992711 – Fax: 02-23992730 Sito web: www.polimi.it
Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Ambientale, Infrastrutture varie, Rilevamento – DIAR	Politecnico di Milano	piazza L. Da Vinci 32	20133	Milano	MI	Tel: 02-23996220 – Fax: 02-23996239 Sito web: www.polimi.it
Dipartimento di Ingegneria Meccanica	Università degli Studi di Brescia	via Branze 38	25123	Brescia	BS	Tel: +39 030 3715559 – Fax: +39 030 3702448 Sito web: www.dim.ing.unibs.it
Dipartimento di Ingegneria Nucleare	Politecnico di Milano	Ponzio 34/3	20133	Milano	MI	Tel: 02-23996300 – Fax: 02-23996309 Sito web: www.polimi.it
Dipartimento di Ingegneria Strutturale – DIS	Politecnico di Milano	piazza L. Da Vinci 32	20133	Milano	MI	Tel: 02-23994202 – Fax: 02-23994300 Sito web: www.polimi.it
Dipartimento di Matematica -Francesco Brioschi- MAT	Politecnico di Milano	Bonardi 9	20133	Milano	MI	Tel: 02-23994500 – Fax: 02-23994568 Sito web: www.polimi.it
Dipartimento di Meccanica – MEC	Politecnico di Milano	La Masa 34	20158	Milano	MI	Tel: 02-23998481 – Fax: 02-23998202 Sito web: www.polimi.it
Dipartimento di Medicina Interna	Università degli Studi di Milano	Pace 15	20122	Milano	Mi	Tel: 02-50320706-21-22 – Fax: 02 50320707-32 Sito web: http://users.unimi.it/medint/
Dipartimento di Progettazione dell'Architettura- PAR	Politecnico di Milano	Golgi 39	20133	Milano	MI	Tel: 02-23995002 – Fax: 02-23995080 Sito web: www.polimi.it
Dipartimento di Psicologia	Università degli Studi di Pavia	piazza Botta 6	27100	Pavia	PV	Tel: 0382 986274 – Fax: 0382 986272 Sito web: www.unipv.it/webpsyco
Dipartimento di Scienza e Tecnologie dell'Ambiente Costruito – BEST	Politecnico di Milano	Bonardi 3	20133	Milano	MI	Tel: 02-23995161 – Fax: 02-23995130 Sito web: www.polimi.it
Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologie	Università degli Studi di Milano	Celoria 26	20133	Milano	MI	Tel: 02 50315043 – Fax: 02 50315044 Sito web: www.sbb.unimi.it
Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologie (DSBB)	Università degli Studi di Brescia	viale Europa 11	25123	Brescia	BS	Tel:+39 030 3717403 – Fax:+39 030 3717409 Sito web: http://www.unibs.it/atp/page.1044.0.0.0.atp%node=232
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Alimentari e Microbiologiche – DISTAM	Università degli Studi di Milano	Giovanni Celoria 2	20133	Milano	MI	Tel: 0250316611 – Fax: 0250316600 Sito web: www.distam.unimi.it
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Veterinarie per la Sicurezza Alimentare – VSA	Università degli Studi di Milano	Celoria 10	20133	Milano	MI	Tel: 02/50317900 – Fax: 02/50317898 Sito web: www.vsa.unimi.it
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche	Università degli Studi di Brescia	p.le Spedali Civili 1	25123	Brescia	BS	Tel: 030.395365 – Fax: 030.396011 Sito web: http://www.unibs.it/atp/page.1046.0.0.0.atp%node=235
Dipartimento di Scienze Molecolari Agroalimentari – DISMA	Università degli Studi di Milano	via Celoria 2	20133	Milano	MI	Tel: 02 50316803 – Fax: 02 50316801 Sito web: http://www.disma.unimi.it
Dipartimento di Specialità Chirurgiche, Scienze Radiologiche e Medico Forensi – DSC	Università degli Studi di Brescia	viale Europa 11	25123	Brescia	BS	Tel: 030 3717497 -496 -494 – Fax: 0303717405 Sito web: http://www.unibs.it/atp/page.1048.0.0.0.atp%node=236 (in fase di attivazione)
Dipartimento di Tecnologie dell'Informazione	Università degli Studi di Milano	via Bramante 65	26013	Crema	CR	Tel: +39 02 503 30011 – Fax: +39 02 503 30010 Sito web: www.dti.unimi.it
Dipartimento Materno Infantile e Tecnologie Biomediche	Università degli Studi di Brescia	viale Europa n. 11 11	25125	Brescia	BS	Tel: 030 3717426/427 – Fax: 030 3717423 Sito web: www.unibs.it
dipartimento medicina sperimentale ed applicata	Università degli Studi di Brescia	viale europa 11	25123	brescia	BS	Tel: 0303838608 – Fax: 0303701404 Sito web: www.med.unibs.it
Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria – IBBA	CNR	via Bassini 15	20133	Milano	MI	Tel: 02 23699403 – Fax: 02 23699411 Sito web: www.ibba.cnr.it

Denominazione	Struttura riferimento	Sede principale	CAP	Città	Prov.	Altri dati
Istituto di Chimica del Riconoscimento Molecolare ICRM	CNR	Mario Bianco 9	20131	Milano	MI	Tel: 0228500024 – Fax: 0228500036 Sito web: http://www.icrm.cnr.it
Istituto di Chimica Farmaceutica e Tossicologica	Università degli Studi di Milano	viale Abruzzi 42	20131	Milano	MI	Tel: +39 02 503 17564 – Fax: +39 02 503 17565 Sito web:
Istituto di Endocrinologia	Università degli Studi di Milano	via G. Balzaretto 9	20133	Milano	MI	Tel: 02 503 18243/18242 – Fax: 02 503 18204 Sito web: http://users.unimi.it/endori
Istituto di Fisica del plasma	CNR	Roberto Cozzi 53	20125	Milano	MI	Tel: 02 66173238 – Fax: 02 66173239 Sito web: www.ifp.cnr.it
Istituto di Fisiologia generale e chimica biologica	Università degli Studi di Milano	D. Trentacoste 2	20134	Milano	MI	Tel: 02/50315782 – Fax: 02/50315813 Sito web: http://users.unimi.it/fisibioc/30coste.htm
Istituto di Ingegneria Agraria – IIA	Università degli Studi di Milano	Celoria 2	20133	Milano	MI	Tel: 02 5031 6846 – Fax: 02 5031 6845 Sito web: http://users.unimi.it/iaa/ingag.html
Istituto di Matematica Applicata e Tecnologie Informatiche – IMATI, Pavia	CNR	via Ferrata 1	27100	Pavia	Pv	Tel: 0382548211 – Fax: 0382548300 Sito web: http://www.imati.cnr.it
Istituto di Matematica Applicata e Tecnologie Informatiche – Sezione di Milano	CNR	Bassini 15	20133	Milano	MI	Tel: 0223699521 – Fax: 0223699538 Sito web: http://www.mii.imati.cnr.it
Istituto di Patologia Generale	Università degli Studi di Milano	Mangiagalli 31	20133	Milano	MI	Tel: 0250315350 – Fax: 0250315338 Sito web: http://users.unimi.it/patgen/
Istituto di Tecnologie Industriali e Automazione-ITIA-CNR	CNR	Viale Lombardia 20/A	20131	Milano	MI	Tel: 02-23699995 – Fax: 02-23699941 Sito web: www.itia.cnr.it
Istituto per l'Energetica e le Interfasi, Sezione di Milano – IENI sez. MI	CNR	Roberto Cozzi 53	20125	Milano	MI	Tel: 02 66173329 – Fax: 02 66173320 Sito web: www.tempe.mi.cnr.it e www.ieni.cnr.it
ISTITUTO PER LO STUDIO DELLE MACROMOLECOLE – ISMAC	CNR	via Bassini 15	20133	MILANO	MI	Tel: 02-23699353 – Fax: 02-23699588 Sito web: www.ismac.cnr.it
ITC – CNR Istituto per le Tecnologie della Costruzione	CNR	via Lombardia 49	20098	San Giuliano Milanese	MI	Tel: 02 9806325 – Fax: 02 98280088 Sito web: www.itc.cnr.it
Politecnico di Milano – POLI	Politecnico di Milano	piazza L. Da Vinci 32	20133	Milano	Mi	Tel: 02-23992037 – Fax: 02-23992218 Sito web: www.polimi.it
Università degli Studi di Milano-Bicocca	Università degli Studi di Milano Bicocca	piazza dell'Ateneo Nuovo 1	20126	Milano	Mi	Tel: 02-64486100 – Fax: 02-64486035 Sito web: www.unimib.it

ALLEGATO A

Elenco delle Società di Gestione del Risparmio e Società Finanziarie erogatrici di servizi di Business evaluation

Denominazione CRTT	Indirizzo sede operativa	Telefono	Fax
Finlombarda Gestioni SGR	piazza Belgioioso, 2 – 20121 Milano	02-760441	02-780819
Impresa e finanza SGR	via Filippo Lippi 11 – 25134 Brescia	030-2306904	030-2306930
Qualifica SGR	via Broletto, 37 – 20121 Milano	02-36567070	02-365670

D.G. Servizi di pubblica utilità

(BUR20050150) (1.3.0)

D.d.g. 3 febbraio 2005 - n. 1376
Bando SISCOtel per l'anno 2004, misura 2.3 lett. a) del DocUP obiettivo 2. 2000-2006 e Accordo di Programma Quadro in materia di società dell'informazione nella regione Lombardia – Attivazione dei sistemi informativi di comunicazione telematica degli enti locali e creazione di reti locali a banda larga (SISCOtel e centri servizi territoriali). Modifica del d.d.g. n. 22480 del 10 dicembre 2004 relativa alla rideterminazione delle quote di contributo assegnato per i progetti presentati dalle aggregazioni: «Provincia di Cremona», «A.C. Seriate – Valore comune 2004», «C.M. Valle Imagna», «A.C. Media Val Seriana» e «A.C. Nembro Pradalunga»

IL DIRETTORE GENERALE

Visto:

– il decreto del Direttore della Direzione Generale Servizi di Pubblica Utilità n. 8470 del 21 maggio 2004 avente per oggetto: «Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 (2000-2006) della Regione Lombardia e Accordo di Programma Quadro in materia di società dell'informazione nella regione Lombardia, ai sensi dell'intesa istituzionale di programma sottoscritto il 24 dicembre 2003 tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Lombardia. Approvazione del bando per la presentazione delle domande sulla Misura 2.3 lett. a) – «Piano regionale di attivazione dei sistemi informativi di comunicazione telematica degli enti locali – SISCOtel – 2000-2006», del Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 2000-2006 e sul progetto «Attivazione dei sistemi

informativi di comunicazione telematica degli enti locali e creazione di reti locali a banda larga (SISCOtel e Centri Servizi Territoriali)» dell'Accordo di Programma Quadro 24 dicembre 2003»;

– il decreto del Direttore della Direzione Generale Servizi di Pubblica Utilità n. 22480 del 10 dicembre 2004 avente per oggetto: «Approvazione della graduatoria e dei relativi allegati dei progetti SISCOtel sulla misura 2.3 lett. a) del DocUp Obiettivo 2. 2000-2006 e sull'Accordo di Programma Quadro in materia di Società dell'Informazione nella Regione Lombardia – “Attivazione dei sistemi informativi di comunicazione telematica degli enti locali e creazione di reti locali a banda larga (SISCOtel e Centri Servizi Territoriali)” ed impegno dell'acconto del 40% del contributo assegnato»;

Viste le note, agli atti regionali, pervenute dalla Provincia di Cremona, dalla Comunità Montana Valle Imagna, dal Comune di Nembro, dal Comune di Albino e dal Comune di Seriate in qualità di proponente unico delle rispettive aggregazioni, con le quali venivano segnalati a vario titolo alcuni problemi nella attribuzione delle quote di contributo, determinati da errori materiali nell'inserimento dei dati finanziari o relativi all'applicazione dei criteri di valutazione dei progetti;

Preso atto che con le stesse note gli enti hanno richiesto la modifica del decreto 22480/2004 relativamente all'approvazione della graduatoria e del contributo assegnato;

Valutato di accogliere le osservazioni presentate dagli enti sopra richiamati ritenuto le stesse conformi a quanto stabilito dal bando regionale;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica del d.d.g. 22480/2004 rideterminando, per i progetti presentati dalle aggregazioni «Provincia di Cremona», «A.C. Seriate Va-

lore Comune 2004», «Comunità Montana Valle Imagna», «A.C. Media Val Seriana» e «A.C. Nembro Pradalunga», il contributo assegnato, così come riportato negli allegati 1, 2, 3 e 4 al presente decreto;

Vista la l.r. 23 luglio 1996 n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale»;

Visti la d.g.r. n. 4 del 24 maggio 2000 relativa, tra l'altro, alla costituzione delle Direzioni Generali della Giunta Regionale, così come successivamente modificata ed integrata;

Visti gli articoli 14 e 15 del Regolamento regionale n. 1 del 2 aprile 2001;

Decreta

1. di modificare il d.d.g. n. 22480 del 10 dicembre 2004 rideterminando, per i progetti presentati dalle aggregazioni «Provincia di Cremona», «A.C. Seriate Valore Comune 2004», «Comunità Montana Valle Imagna», «A.C. Media Val Seriana» e «A.C. Nembro Pradalunga», il contributo assegnato con i fondi destinati alle aree in Sostegno Transitorio e con i fondi regionali, così come riportato negli allegati 1, 2, 3 e 4 che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di disporre la pubblicazione del presente decreto e degli allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito della Regione Lombardia.

Il Direttore Generale:
Paolo Alli

_____ • _____

Allegato 1 - Progetti ammessi al finanziamento

ID	TOTPunti	Aggregazione	NComuni	Abitanti	Costi Finanziabili	Contributo Assegnato	%	Contributo assegnato (senza Progettazione)	Acconto 40%
1	696,00	SISAM S.P.A.	14	74351	€ 1.038.820,01	€ 519.410,00	50,00	€ 506.180,00	€ 202.472,00
2	650,00	Padania Acque On line	31	60931	€ 1.727.680,00	€ 863.840,00	50,00	€ 848.102,50	€ 339.241,00
3	604,80	Provincia di Cremona	22	36711	€ 669.450,00	€ 334.725,00	50,00	€ 326.250,00	€ 130.500,00
4	534,60	S.I. Sovracomunale Viadana, Sabbioneta, Pomponesco	3	22729	€ 343.470,01	€ 166.566,07	48,50	€ 157.156,07	€ 62.862,43
5	521,00	A.C. Mantova-Roncoferraro	2	56425	€ 483.610,01	€ 219.903,82	45,47	€ 209.007,02	€ 83.602,81
6	488,00	A.C. Basso Garda Bresciano	4	45583	€ 487.320,00	€ 243.660,00	50,00	€ 234.000,00	€ 93.600,00
7	471,00	A.C. Seriate "VALORE COMUNE 2004"	7	49071	€ 669.450,00	€ 334.725,00	50,00	€ 326.725,00	€ 130.690,00
8	429,00	Provincia di Lecco Ampliamento	15	52299	€ 656.281,60	€ 309.690,80	47,19	€ 299.194,00	€ 119.677,60
9	415,00	C.M. Oltrepò Pavese	10	13968	€ 292.390,30	€ 194.715,70	66,59	€ 188.000,50	€ 75.200,20
10	325,20	C.M. Valle Imagna	17	29076	€ 1.054.170,00	€ 825.508,50	78,31	€ 805.770,00	€ 322.308,00
11	288,00	A.C. Bassa Bresciana	16	94235	€ 898.895,00	€ 431.312,50	47,98	€ 419.750,00	€ 167.900,00
12	285,60	A.C. MEDIA VAL SERIANA	3	22691	€ 422.920,00	€ 211.460,00	50,00	€ 202.000,00	€ 80.800,00
13	255,00	A. C. Corneghiano Laudense	7	13932	€ 539.589,00	€ 269.794,50	50,00	€ 259.875,00	€ 103.950,00
14	239,40	A.C. Bassa Bresciana Occidentale	4	23396	€ 293.560,00	€ 146.780,00	50,00	€ 137.000,00	€ 54.800,00
15	232,00	A. C. Nembro Pradalunga	2	15650	€ 134.410,00	€ 67.205,00	50,00	€ 58.000,00	€ 23.200,00
16	212,00	A. C. Chiari e Palazzolo sull'Oglio	2	35591	€ 432.840,00	€ 216.360,00	49,99	€ 207.960,00	€ 83.184,00
17	205,00	A.C. Soci di COGEME S.P.A.	16	86535	€ 781.230,00	€ 372.525,00	47,68	€ 361.500,00	€ 144.600,00
18	197,00	U.C. della Brughiera Comasca	4	14748	€ 405.540,00	€ 190.770,00	47,04	€ 182.000,00	€ 72.800,00
19	180,00	A.C. Casalpusterlengo	3	15249	€ 370.997,00	€ 167.389,00	45,12	€ 158.380,00	€ 63.352,00
20	177,00	A.C.Somaglia	6	13790	€ 512.501,00	€ 255.210,50	49,80	€ 245.425,00	€ 98.170,00
21	175,00	Allargamento A.C. Arconate	2	9335	€ 150.770,52	€ 120.616,42	80,00	€ 113.144,42	€ 45.257,77
Totali			190	786.296	€ 12.365.894,45	€ 6.462.167,80	52	€ 6.245.419,50	€ 2.498.167,80

modifica contributo assegnato con d.d.g. 22480/2004

Allegato 2 - Contributo spese di progettazione

N	Aggregazione	Progettazione		
		Quota 50%	Quota 80%	Totale
1	SISAM S.P.A.	€ 13.230,00		€ 13.230,00
2	Padania Acque On line	€ 15.737,50		€ 15.737,50
3	Provincia di Cremona	€ 8.325,00		€ 8.325,00
4	S.I. Sovracomunale Viadana, Sabbioneta, Pomponesco	€ 9.410,00		€ 9.410,00
5	A.C. Mantova-Roncoferraro	€ 8.692,00	€ 2.204,80	€ 10.896,80
6	A.C. Basso Garda Bresciano	€ 9.660,00		€ 9.660,00
7	A.C. Seriate "VALORE COMUNE 2004"	€ 8.000,00		€ 8.000,00
8	Provincia di Lecco Ampliamento	€ 10.496,80		€ 10.496,80
9	C.M. Oltrepò Pavese	€ 2.776,00	€ 3.939,20	€ 6.715,20
10	C.M. Valle Imagna	€ 662,50	€ 19.076,00	€ 19.738,50
11	A.C. MEDIA VAL SERIANA	€ 8.400,00		€ 8.400,00
12	A.C. Bassa Bresciana	€ 11.562,50		€ 11.562,50
13	A. C. Cornegliano Laudense	€ 9.919,50		€ 9.919,50
14	A.C. Bassa Bresciana Occidentale	€ 9.780,00		€ 9.780,00
15	A. C. Nembro Pradalunga	€ 9.205,00		€ 9.205,00
16	A. C. Chiari e Palazzolo sull'Oglio	€ 8.400,00		€ 8.400,00
17	A.C. Soci di COGEME S.P.A.	€ 11.025,00		€ 11.025,00
18	U.C. della Brughiera Comasca	€ 8.770,00		€ 8.770,00
19	A.C. Casalpusterlengo	€ 9.009,00		€ 9.009,00
20	A.C. Somaglia	€ 9.785,50		€ 9.785,50
21	Allargamento A.C. Arconate		€ 7.472,00	€ 7.472,00
	Totali	€ 182.846,30	€ 32.692,00	€ 215.538,30

modifica contributo assegnato con d.d.g. 22480/2004

N	Aggregazione	Centro Sistema/Comune	Costo HW	Contributo Assegnato HW	Costo SW	Contributo Assegnato SW	Costo Progettazione	Contributo Assegnato Progettazione	Costo ISP	Contributo ISP	Totale
10	C.M. Valle Imagna	Centro Sistema BARZANA	€ 130.000,00 € 22.000,00	€ 3.250,00 € 11.000,00	€ 200.000,00 € 19.000,00	€ 5.000,00 € 9.500,00	€ 18.300,00 € 410,00	€ 457,50 € 205,00	€ 12.000,00	€ 300,00	€ 9.007,50 € 20.705,00 € 29.712,50
11	A.C. MEDIA VAL SERIANA	Centro Sistema ALBINO AVIATICO GAZZANIGA	€ 70.000,00 € 60.000,00 € 18.000,00 € 40.000,00	€ 35.000,00 € 30.000,00 € 9.000,00 € 20.000,00	€ 110.000,00 € 45.000,00 € 15.000,00 € 34.000,00	€ 55.000,00 € 22.500,00 € 7.500,00 € 17.000,00	€ 16.800,00 € 1.050,00 € 330,00 € 740,00	€ 8.400,00 € 525,00 € 165,00 € 370,00	€ 12.000,00	€ 6.000,00	€ 104.400,00 € 53.025,00 € 16.665,00 € 37.370,00 € 211.460,00
15	A. C. Nembro Pradalunga	Centro Sistema NEMBRO PRADALUNGA	€ 21.000,00 € 18.658,53 € 10.341,47	€ 10.500,00 € 9.329,27 € 5.170,74	€ 32.000,00 € 15.787,99 € 6.212,01	€ 16.000,00 € 7.894,00 € 3.106,01	€ 16.800,00 € 1.050,00 € 560,00	€ 8.400,00 € 525,00 € 280,00	€ 12.000,00	€ 6.000,00	€ 40.900,00 € 17.748,26 € 8.556,74 € 67.205,00

Allegato 4 - Contributi erogati con fondi destinati alle aree a Sostegno Transitorio

N	Aggregazione	Centro Sistema/Comune	Costo HW	Contributo Assegnato HW	Costo SW	Contributo Assegnato SW	Costo Progettazione	Contributo Assegnato Progettazione	Costo ISP	Contributo ISP	Totale
10	C.M. Valle Imagna	Centro Sistema ALMENNO SAN BARTOLOMEO BEDULITA BERBENNO BRUMANO ALMENNO SAN SALVATORE CAPIZZONE CORNA IMAGNA COSTA VALLE IMAGNA FUIPIANO VALLE IMAGNA LOCATELLO PALAZZAGO RONCOLA SANT'OMOBONO IMAGNA STROZZA VALSECCA ROTA D'IMAGNA	€ 130.000,00 € 30.000,00 € 18.000,00 € 22.000,00 € 18.000,00 € 40.000,00 € 18.000,00 € 18.000,00 € 18.000,00 € 18.000,00 € 18.000,00 € 30.000,00 € 18.000,00 € 30.000,00 € 18.000,00 € 18.000,00 € 18.000,00	€ 98.800,00 € 24.000,00 € 14.400,00 € 17.600,00 € 14.400,00 € 32.000,00 € 14.400,00 € 14.400,00 € 14.400,00 € 14.400,00 € 14.400,00 € 24.000,00 € 14.400,00 € 24.000,00 € 14.400,00 € 14.400,00 € 14.400,00	€ 200.000,00 € 26.000,00 € 15.000,00 € 19.000,00 € 15.000,00 € 34.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 26.000,00 € 15.000,00 € 26.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00	€ 152.000,00 € 20.800,00 € 12.000,00 € 15.200,00 € 12.000,00 € 27.200,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 20.800,00 € 12.000,00 € 20.800,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00	€ 18.300,00 € 560,00 € 330,00 € 410,00 € 330,00 € 740,00 € 330,00 € 330,00 € 330,00 € 330,00 € 330,00 € 560,00 € 330,00 € 330,00 € 330,00 € 330,00	€ 13.908,00 € 448,00 € 264,00 € 328,00 € 264,00 € 592,00 € 264,00 € 264,00 € 264,00 € 264,00 € 264,00 € 448,00 € 264,00 € 264,00 € 264,00 € 264,00	€ 12.000,00	€ 9.120,00	€ 273.828,00 € 45.248,00 € 26.664,00 € 33.128,00 € 26.664,00 € 59.792,00 € 26.664,00 € 26.664,00 € 26.664,00 € 45.248,00 € 26.664,00 € 26.664,00 € 26.664,00 € 26.664,00 € 26.664,00 € 795.796,00

D.G. Industria, piccola e media impresa
e cooperazione e turismo

(BUR20050151)

(4.4.0)

D.d.s. 26 gennaio 2005 - n. 903
Iscrizione al registro regionale dei direttori tecnici di Agenzia di Viaggio e Turismo, abilitati all'esercizio della professione. Legge regionale del 16 settembre 1996 n. 27 - 71° elenco

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Vista la legge regionale del 16 settembre 1996 n. 27 concernente «Disciplina dell'attività dei servizi concernenti viaggi e soggiorni. Ordinamento amministrativo delle agenzie di viaggio e turismo e delega alle Province»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 20 dicembre 1996 n. 22713 «Modalità di iscrizione e di cancellazione al registro dei direttori tecnici della Regione Lombardia»;

Ritenuto di iscrivere nel registro regionale dei direttori tec-

nici, le persone di cui all'allegato settantunesimo elenco sulla base delle richieste pervenute e previo accertamento del possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente;

Decreta

- di iscrivere nel registro regionale, previsto dalla l.r. del 16 settembre 1996 n. 27, le persone di cui all'allegato settantunesimo elenco dei direttori tecnici di Agenzia di Viaggio e Turismo, allegato «A», che fa parte integrante del presente provvedimento;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
- di dare atto che con successivi provvedimenti si procederà all'aggiornamento del registro regionale di cui trattasi.

Gianpiero Viotti

ALLEGATO A

71° ELENCO DIRETTORI TECNICI

	Cognome e nome	Luogo nasc.	Il	Indirizzo, Cap. e città	Pr.	Aut.
1.	AGLIARDI TARCISIO	SONCINO (CR)	18/01/55	Via Castelleonese, 1 – 26022 CASTELVERDE	CR	SI
2.	ARRIGHI PAOLO ALESSANDRO	MILANO	04/07/65	Via Mantegna, 4 – 20154 MILANO	MI	SI
3.	BONVINI MARIA PAOLA	PIEVE DI CENTO (BO)	28/02/69	Via P. Tibaldi, 15/17 – 22100 TAVERNOLA	CO	NO
4.	BUGISANO RACHELE	MILANO	05/09/41	Via P. Redaelli, 11 – 20146 MILANO	MI	SI
5.	BURGIO FIORELLA	GALLARATE (VA)	25/03/70	Via Fantoni, 14 – 21019 SOMMA LOMBARDO	VA	SI
6.	CARTAGO SCATTAGLIA EZIO	MILANO	15/12/53	Via Puccini, 22 – 37010 CISANO DI BARDOLINO	VR	SI
7.	CAZZANIGA CINZIA	LECCO	28/10/73	Via IV Novembre, 4/A – 23876 MONTICELLO BRIANZA	LC	SI
8.	CIUCCI VITALINA	TERMOLI (EB)	15/01/65	C.so Cristoforo Colombo, 1 – 20100 MILANO	MI	SI
9.	FINI MARIO FERDINANDO	ALLEBONA (TR)	14/10/46	Via Procaccini, 28 – 20154 MILANO	MI	NO
10.	GENTILE FRANCESCA	NAPOLI	02/04/70	Via Strasburgo, 6/C – 20097 SAN DONATO MILANESE	MI	SI
11.	LANFREDI MANUELA	MANTOVA	29/01/71	Via della Pace, 34/1 – 46020 SUZZARA	MN	SI
12.	LAZZARIN ANDREA	SARONNO (VA)	02/12/72	Via Senato, 10/A – 20020 SOLARO	MI	SI
13.	PEYRANO VALENTINO	MILANO	18/04/62	Via Don Bosco, 2 – 29014 CASTELL'ARQUATO	PC	NO
14.	REPOSSI CAROLINA ERMINIA	MILANO	25/06/44	Via Val d'Ossola, 19 – 20162 MILANO	MI	SI
15.	RIZZI CLAUDIO	CUSANO MILANINO (MI)	02/09/65	Via Pedretti, 26 – 20095 CUSANO MILANINO	MI	SI
16.	ROSSI GABRIELA	ORZINUOVI (BS)	26/03/52	Via Stazzi, 8 – 25034 ORZINUOVI	BS	SI
17.	SCOTTI SONIA	MILANO	25/06/67	C.so XXII Marzo, 38	MI	NO
18.	TROVATO MAURO	MILANO	31/01/65	Via Sem Benelli, 8 – 20151 MILANO	MI	SI

(BUR20050152)

(4.0.0)

Com.r. 8 febbraio 2005 - n. 20
Avviso di bando del Progetto Europeo Interreg III C REGINS per sottoprogetti interregionali di ricerca applicata nei settori automotive, biotecnologie e logistica

Scadenze del bando: 1° marzo 2005 – 31 marzo 2005

Obiettivi

Il Progetto Europeo Interreg III C REGINS («Interfacce regionali standardizzate per una migliore integrazione delle PMI nell'economia europea») è finalizzato alla cooperazione strategica e a lungo termine tra Regioni europee, a sostegno del trasferimento, di *know-how* tra enti di ricerca applicata all'innovazione tecnologica delle imprese. Il progetto durante il periodo 2004-2007 prevede una serie di bandi per la promozione, attraverso il cofinanziamento, di sottoprogetti di ricerca interregionali nel campo dell'automotive, delle biotecnologie e della logistica.

I partner di REGINS sono: la Regione Lombardia – D.G. Industria, PMI, Cooperazione e Turismo – con il supporto del suo Centro Tecnologico Cestec s.p.a; la Regione Alta Austria (Lead Partner del progetto), con la sua Società Tecnologica e di Marketing (TMG), l'Azienda di Promozione Economica Regionale di Stoccarda (WRS) e l'Agenzia di Sviluppo Regionale della Pannonia Occidentale (WPRDA).

Tipologia di progetto

Tutte le domande di partecipazione ai bandi REGINS devono riguardare uno dei seguenti campi tematici: automotive, biotecnologie, logistica.

I sottoprogetti devono prevedere una partnership tra enti di ricerca di almeno due delle aree regionali partecipanti a REGINS, con un massimo di 12 partecipanti per sotto proget-

to (tre per Ragione). La durata di ogni sottoprogetto è compresa tra un minimo di 3 mesi ed un massimo di 11 mesi.

Soggetti ammissibili

- Possono presentare sottoprogetti:
1. enti pubblici con sede legale in Regione Lombardia;
 2. soggetti equivalenti a enti di diritto pubblico con sede legale in Regione Lombardia (es. agenzie di sviluppo regionali/locali, organizzazioni di categoria, organizzazioni no-profit ecc.).
- Si intendono soggetti equivalenti a enti di diritto pubblico gli enti retti da diritto pubblico o privato:
- a) nati per soddisfare bisogni di interesse generale, senza avere carattere commerciale o industriale (questa definizione non esclude enti che hanno parzialmente un carattere commerciale o industriale e che operano per scopi di interesse generale. In alcuni casi, potrebbe essere richiesto a tali enti di fornire una dichiarazione ottenuta da parte di autorità locali o regionali);
 - b) che hanno personalità legale e presentano una delle seguenti condizioni:
 - sono per la maggior parte finanziati dallo Stato, da autorità locali o regionali, o da altri enti retti da diritto pubblico;
 - sono soggetti ad una supervisione gestionale da parte di questi stessi enti;
 - hanno un consiglio d'amministrazione, un consiglio direttivo o di supervisione, i cui membri sono per più della metà nominati dallo Stato, da autorità locali o regionali, o da altri enti retti da diritto pubblico.

Modalità di presentazione dei progetti

I sottoprogetti di ricerca devono essere presentati entro il 31 marzo: in forma cartacea a Cestec, via Fara 35, 20124 Milano, e su supporto informatico all'indirizzo di posta elettronica regins@cestec.it.

Il modulo per la partecipazione al bando (chiamato *Application Form*) è direttamente scaricabile dal sito www.regins.org.

Le istruzioni per la compilazioni sono inserite all'interno del modulo. La lingua ufficiale è l'inglese.

Il comitato direttivo di REGINS decide sull'approvazione del sottoprogetto entro 30 giorni dalla scadenza del bando.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste ai project manager di REGINS:

- Annarita Piazza, Regione Lombardia, D.G. Industria – tel. 02/67655329, annarita_piazza@regione.lombardia.it
- Francesco Morabito, Cestec s.p.a. Milano – telefono 02/66737317, morabito@cestec.it.

Il responsabile del progetto:
Federico Lottersberger

D.G. Infrastrutture e mobilità

(BUR20050153)

(5.2.0)

D.d.u.o. 11 gennaio 2005 - n. 86

D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Provincia di Cremona – De-classificazione a strada comunale del tratto della S.P. n. 21 dal km 5+975 al km 7+643 e classificazione a strada provinciale n. 21 del nuovo tratto compreso tra il km 5+975 ed il km 7+620 in Comune di Robecco d'Oglio (CR)

IL DIRIGENTE
DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA VIABILITÀ

Omissis

Decreta

Art. 1 – È approvata la declassificazione a strada comunale del tratto della S.P. n. 21 dal km 5+975 al km 7+643 e classificazione a strada provinciale n. 21 del nuovo tratto compreso tra il km 5+975 ed il km 7+620 in Comune di Robecco d'Oglio (CR) come individuato con la deliberazione della Giunta Provinciale di Cremona n. 114 del 13 ottobre 2004.

Art. 2 – La Provincia di Cremona che consegna il tronco stradale al nuovo gestore dovrà elencare le opere strutturali presenti e dovrà consegnare sia la relativa documentazione tecnica di base sia eventuale documentazione tecnica integrativa relativa ad eventuali interventi di restauro o ristrutturazione statica.

In caso di assenza di documentazione tecnica la Provincia di Cremona dovrà fare un'esplicita dichiarazione al riguardo.

Il dirigente dell'u.o. viabilità:
Marco Cesca

(BUR20050154)

(5.2.0)

D.d.u.o. 17 gennaio 2005 - n. 325

D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Provincia di Cremona – De-classificazione a strada comunale del tratto della S.P. n. 70 «Ca' de' Soresini-Drizzona» dal km 7+687 al km 9+898 ricadente nel Comune di Drizzona (CR)

IL DIRIGENTE
DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA VIABILITÀ

Omissis

Decreta

Art. 1 – È approvata la declassificazione a strada comunale del tratto della S.P. n. 70 «Ca' de' Soresini-Drizzona» dal km 7+687 al km 9+898 ricadente nel Comune di Drizzona (CR) come individuato con la deliberazione del Consiglio Provinciale di Cremona n. 124 del 10 novembre 2004.

Art. 2 – La Provincia di Cremona che consegna il tronco stradale al nuovo gestore dovrà elencare le opere strutturali presenti e dovrà consegnare sia la relativa documentazione tecnica di base sia eventuale documentazione tecnica integrativa relativa ad eventuali interventi di restauro o ristrutturazione statica.

In caso di assenza di documentazione tecnica la Provincia di Cremona dovrà fare un'esplicita dichiarazione al riguardo.

Il dirigente dell'u.o. viabilità:
Marco Cesca

(BUR20050155)

(5.2.0)

D.d.u.o. 17 gennaio 2005 - n. 376

D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Provincia di Brescia – De-classificazione a strada comunale del tratto della S.P.

n. 11 dal km 26+080 al km 27+190 e classificazione a strada provinciale n. 11 del nuovo tratto compreso tra il km 25+150 ed il km 27+190 in Comune di Cigole (BS)

IL DIRIGENTE
DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA VIABILITÀ

Omissis

Decreta

Art. 1 – È approvata la declassificazione a strada comunale del tratto della S.P. n. 11 dal km 26+080 al km 27+190 e classificazione a strada provinciale n. 11 del nuovo tratto compreso tra il km 25+150 ed il km 27+190 in Comune di Cigole (BS) come individuato con la deliberazione della Giunta Provinciale di Brescia n. 338 del 30 luglio 2004.

Art. 2 – La Provincia di Brescia che consegna il tronco stradale al nuovo gestore dovrà elencare le opere strutturali presenti e dovrà consegnare sia la relativa documentazione tecnica di base sia eventuale documentazione tecnica integrativa relativa ad eventuali interventi di restauro o ristrutturazione statica.

In caso di assenza di documentazione tecnica la Provincia di Brescia dovrà fare un'esplicita dichiarazione al riguardo.

Il dirigente dell'u.o. viabilità:
Marco Cesca

D.G. Territorio e urbanistica

(BUR20050156)

(5.1.0)

D.d.u.o. 23 dicembre 2004 - n. 23244

Progetto di ampliamento di un allevamento suinicolo, per una capacità complessiva di 5.840 capi, nel Comune di San Benedetto Po (MN). Committente: Immobiliare Piantone s.a.s. – Galleria Ferri, 6 – Mantova. Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

Omissis

Decreta

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto di ampliamento dell'allevamento suinicolo – per una capacità complessiva di 5.840 capi – proposto dalla S.a.s. Immobiliare Piantone nel Comune di San Benedetto Po (MN), nella configurazione progettuale che emerge dagli elaborati depositati, con le condizioni e prescrizioni esposte in premessa del presente atto e che si intendono qui integralmente riportate;

2. di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto:

- al committente, Immobiliare Piantone s.a.s., con sede in Mantova;
- alla Provincia di Mantova e al Comune di San Benedetto Po;

3. di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto.

U.o. pianificazione e programmazione
territoriale: Gian Angelo Bravo